

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

EDIZIONE NON DEFINITIVA

**RIEPILOGO GENERALE
EMENDAMENTI,
SUBEMENDAMENTI
E ORDINI DEL GIORNO**

presentati alla 5^a Commissione permanente

AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2008 (A.S. n. 1817)

(dall'articolo 1 all'articolo 97)

AGGIORNATO A GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2007

(ore 20,45)

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817**Art. 1.****1.1**

POLLEDRI, FRANCO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «34.000 milioni» con le seguenti: «25.000 milioni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 18.

1.2

DEL PENNINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le entrate tributarie dello Stato per il 2008 restano determinate, secondo quanto previsto dall'allegato 8 del presente disegno di legge, in 425.708 milioni. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nello stesso esercizio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008 – 2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, confluiscono, in sede di assestamento di bilancio, in un apposito fondo, denominato "Fondo per il giusto indennizzo fiscale", da destinare, con successivi provvedimenti, esclusivamente al taglio lineare dell'IRPEF e dell'IRPEF, al fine di restituire ai contribuenti quanto versato in eccedenza, rispetto alle prescrizioni di leggi; salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese».

1.3 (Testo 2)

BARBOLINI, Giovanni BATTAGLIA, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

Al comma 4, sostituire le parole da: «a riduzioni» a: «più basse» con le seguenti: «prioritariamente, nel 2008 a riduzione della pressione fiscale dei lavoratori dipendenti, a partire dalle fasce di reddito più basse, ed alla elevazione, anche per fasce, della quota di detrazione per spese di produzione del reddito,».

1.3

BARBOLINI, Giovanni BATTAGLIA, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, Paolo ROSSI, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

Al comma 4, sostituire le parole da: «qualora permanenti» a: «più basse» con le seguenti: «prioritariamente, nel 2008 a riduzione della pressione fiscale dei lavoratori dipendenti, a partire dalla fasce di reddito più basse, a partire dalla elevazione, anche per fasce, della quota di detrazione per spese di produzione del reddito,».

1.4

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere dalle parole: «finalizzata al» fino alla fine del comma.

1.5

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI, POLLEDRI

Al comma 4, dopo le parole: «misure di sostegno» aggiungere le seguenti: «del reddito delle famiglie e».

1.6/1

BALDASSARRI, FLUTTERO, SAIA

All'emendamento 1.6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « con priorità per le fasce di reddito più basse».

1.6

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole: «ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse» con le parole: «e ad interventi atti a neutralizzare gli effetti derivanti dal fiscal drag».

1.7RUSSO SPENA, PALERMI, SALVI, COSSUTTA, TECCE, RIPAMONTI, BATTAGLIA
Giovanni, PECORARO SCANIO, BONADONNA

Al comma 4, dopo le parole: «più basse», inserire le seguenti: «e, per l'anno 2008, riservandole prioritariamente a riduzione della pressione fiscale sui redditi dei lavoratori dipendenti, incrementando, anche per fasce, la quota di detrazione per spese di produzione del reddito di cui all'articolo 13, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.».

Art. 2.**2.1**

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

All'articolo 62, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Limitatamente ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008, per le categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota contributiva di finanziamento e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 33 per cento.

1-ter. Con effetto dal 1° luglio 2008, a categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita un'indennità, in analogia all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

1-quater. La fruizione dell'indennità è vincolata alla partecipazione ad attività di formazione secondo criteri definiti dal decreto di cui al comma 1, ed è interrotta in caso di rifiuto di un'offerta di lavoro congrua al profilo professionale del lavoratore in analogia a quanto disposto dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n.291.

1-quinquies. Tale indennità è pari a euro 10 per ogni giorno di fruizione fino a un massimo di 180 giorni. Il diritto all'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

1-sexies Il decreto di cui al comma 1 determina le categorie di beneficiari tra gli iscritti alla gestione separata soggetti ad aliquota contributiva massima, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, con esclusione, tra le altre, dei professionisti, dei consiglieri di amministrazione e sindaci di società, dei partecipanti a collegi e commissioni, degli associati in partecipazione.

1-septies. Qualora inferiore, l'importo unitario dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola per i trattamenti con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è elevata a euro 10 per ogni giorno di fruizione».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere i commi da 1 a 4.

2.2 (Testo 2)

RUBINATO, MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, TONINI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sopprimere i commi 1 e 2;
- b) Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

1) premettere alla lettera a) la seguente: «0a) la rubrica dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente: "Detrazioni per unità immobiliari adibite ad abitazione principale";

2) alla lettera d), al comma 1-*quater*, premettere il seguente: «01-*quater*. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, spetta una detrazione dall'imposta pari a euro 200 se il reddito complessivo non supera euro 25.000; euro 100 se il reddito complessivo non supera euro 50.000»;

3) alla lettera d), ai commi 1-*quater* e 1-*quinqies*, le parole: «1-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «1-*quater*»;

4) alla lettera d), comma 1-*quinqies* sopprimere la parola: «lo-cata»;

5) alla lettera d), comma 1-*quinqies* sopprimere le parole: «del contratto di locazione».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

2.2

RUBINATO, MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, TONINI

Sopprimere i commi 1 e 2.

2.3

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

Sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:

«1. Le detrazioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera d), della legge 27 dicembre 2006 numero 296, sono aumentate del cinquanta per cento. I

risultanti importi sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.5

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FRANCO Paolo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 7, comma 1, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

"*a-bis*) gli immobili che costituiscono l'abitazione principale di un nucleo familiare, comunque composto. Lo Stato rimborsa i comuni per le minori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione».

Conseguentemente il comma 2 è soppresso.

Conseguentemente ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle precedenti disposizioni si provvede ai sensi delle misure disposte qui di seguito:

«1. Ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge si provvede ai sensi delle misure disposte nel presente articolo.

2. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*), dopo le parole: "decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,", sono inserite le seguenti: "e per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali";

b) alla lettera *b*), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede, entro il 15 dicembre 2007, all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.

4. I compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono ridotti del 40 per cento.

5. Sono abilitati a costituire un centro di assistenza fiscale tutti i soggetti, pubblici e privati.

6. Sono ridotti del 5 per cento del loro ammontare tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria

e degli interessi sui titoli del debito pubblico, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Ridurre del 90 per cento dell'importo in Tabella A.

Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

2.6

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 13-quater.

(Detrazione per l'imposta comunale sugli immobili)

1. Dall'imposta lorda si detrae interamente l'imposta comunale sugli immobili relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per abitazione principale quella presso la quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha stabilito la propria residenza anagrafica e nella quale dimora abitualmente con i suoi familiari».

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente sopprimere:

all'articolo 2, i commi da 3 a 20; l'articolo 3; l'articolo 4; l'articolo 5; l'articolo 6, comma 7; l'articolo 7; l'articolo 33, commi 9 e 10; l'articolo 22, comma 1; l'articolo 73; l'articolo 93, commi 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17; l'articolo 95, commi 1, 7, 11; l'articolo 20, comma 3; l'articolo 21, comma 1; l'articolo 25, comma 1; l'articolo 26, comma 1; l'articolo 27,

commi, 2 e 3; l'articolo 52, comma 1; l'articolo 10; l'articolo 22, commi 2 e 4; l'articolo 51, comma 1; l'articolo 79, comma 1; l'articolo 28, comma 1; l'articolo 34, comma 20; l'articolo 57, comma 1; l'articolo 62; l'articolo 42, comma 1; l'articolo 19, commi 4 e 7; l'articolo 17, commi 2 e 3; l'articolo 43, comma 2; l'articolo 34, comma 19; l'articolo 38, comma 4; l'articolo 53, comma 1; l'articolo 55, comma 1; l'articolo 63, comma 1; l'articolo 68, commi 1 e 2; l'articolo 71, comma 1; l'articolo 72, commi 1, 3 e 4; l'articolo 84, commi 1 e 2; l'articolo 54, comma 5; l'articolo 92, commi da 5 a 8; l'articolo 50, comma 1.

All'articolo 74, comma 9, sostituire le frasi: «500 milioni di euro», «700 milioni di euro» e «900 milioni di euro» rispettivamente con le frasi: «1.500 milioni di euro», «1.700 milioni di euro» e «1.900 milioni di euro».

2.7

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1 sostituire il capoverso 2-bis, con il seguente:

«2-bis. Il titolare dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ha diritto ad un credito d'imposta pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5, comunque non superiore a 200 euro. Qualora il credito d'imposta spettante sia di ammontare superiore all'imposta IRPEF lorda diminuita delle detrazioni è riconosciuto un rimborso pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto rimborso».

Al comma 1, il capoverso 2-ter è sostituito dal seguente:

«2-ter. Il diritto di cui al comma 2-bis è riconosciuto ai soggetti passivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dell'imposta che abbiano un reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro».

Dopo il comma 19 inserire i seguenti:

«19-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ottavo e il nono periodo sono sostituiti dal seguente: "In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quale che sia il regime di affidamento, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori".

19-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.9

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, capoverso 2-bis, il secondo periodo è così sostituito: «L'ulteriore detrazione è comunque non superiore a 100 euro se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da un solo soggetto passivo e a 300 euro se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi. La detrazione viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata ad periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008, una minore spesa annua di 500 milioni di euro.

2.10

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso 2-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il limite di 200 euro può essere aumentato di 50 euro per ogni persona a carico convivente e non proprietario di quote dell'abitazione medesima».

Al Capoverso 2-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: «tale reddito è aumentato di 10.000 euro per ogni persona a carico e abitante nella medesima abitazione».

Conseguentemente ridurre del 5% tutte le rubriche di parte corrente dell'allegata tab. C per gli anni 2008, 2009 e 2010.

2.12

D'AMICO, SCALERA

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-ter.

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

2.13 (testo 2)/1

RUBINATO, THALER, MOLINARI

All'emendamento 2.13 (testo 2), sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 1 sarà rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari regionali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma».

2.13 (testo 2)/2

BALDASSARRI, FLUTTERO, SAIA

All'emendamento 2.13 (testo 2), sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dall'imposta lorda si detrae interamente l'imposta comunale sugli immobili relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per abitazione principale quella presso la quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha stabilito la propria residenza anagrafica e nella quale dimora abitualmente con i suoi familiari».

2.13 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso: «2-ter», sostituire le parole: «qualora i soggetti passivi dell'imposta abbiano un reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro» con le seguenti: «a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9.».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari regionali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 60.000;
2009: - 60.000;
2010: - 60.000.

2.13

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso: «2-ter», sostituire le parole: «qualora i soggetti passivi dell'imposta abbiano un reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro» con le seguenti: «a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria A1 e A8.»

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari regionali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed

autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma».

2.14

EUFEMI

Al comma 1 aggiungere infine: «Tale limite viene elevato di 5.000 euro per ogni familiare a carico oltre il quarto».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

2.15

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «50.000 euro» aggiungere: «e 65.000 per i capofamiglia monoreddito con più di due figli a carico».

2.16

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. la tabella 1 di cui al comma 11 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n.296, è sostituita dalla seguente:

Numero di componenti il nucleo familiare oltre i genitori o il genitore	Importo annuale dell'assegno
Fino a 15.000 euro	4.950 euro
Oltre 15.000 e fino a 20.000 euro . . .	4.252,68 euro
Oltre 20.000 e fino a 28.000 euro . . .	2.857,68 euro
Oltre 28.000 e fino a 40.000 euro . . .	1.681,56 euro
Oltre 40.000 e fino a 55.000 euro . . .	1.501,56 euro
Oltre 55.000 e fino a 65.000 euro . . .	466,56 euro

2 componenti oltre i genitori o il genitore

Fino a 15.000 euro	7.749,96 euro
Oltre 15.000 e fino a 20.000 euro . . .	6.937,56 euro
Oltre 20.000 e fino a 28.000 euro . . .	5.312,40 euro
Oltre 28.000 e fino a 40.000 euro . . .	2.712,60 euro
Oltre 40.000 e fino a 55.000 euro . . .	2.139,96 euro
Oltre 55.000 e fino a 65.000 euro . . .	977,40 euro
Oltre 65.000 e fino a 75.000 euro . . .	202,56 euro

3 componenti oltre i genitori o il genitore

Fino a 15.000 euro	11.250 euro
Oltre 15.000 e fino a 20.000 euro . . .	10.531,20 euro
Oltre 20.000 e fino a 28.000 euro . . .	9.093,96 euro
Oltre 28.000 e fino a 40.000 euro . . .	6.793,80 euro
Oltre 40.000 e fino a 55.000 euro . . .	4.682,16 euro
Oltre 55.000 e fino a 65.000 euro . . .	2.882,16 euro
Oltre 65.000 e fino a 75.000 euro . . .	1.682,16 euro
Oltre 75.000 e fino a 85.000 euro	482,16 euro

4 componenti oltre i genitori o il genitore

Fino a 15.000 euro	15.000 euro
Oltre 15.000 e fino a 20.000 euro . . .	14.312,40 euro
Oltre 20.000 e fino a 28.000 euro . . .	14.062,56 euro
Oltre 28.000 e fino a 40.000 euro . . .	12.141,36 euro
Oltre 40.000 e fino a 55.000 euro . . .	8.103,96 euro
Oltre 55.000 e fino a 65.000 euro . . .	4.104 euro
Oltre 65.000 e fino a 75.000 euro . . .	2.553,96 euro
Oltre 75.000 e fino a 85.000 euro	1.004,16 euro

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione dell'80 per cento di tutte le rubriche dell'allegata tabella A, ridurre del 10 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C. All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo». Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.17

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*). - 1. Dall'imposta lorda si deduce per carichi di famiglia seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la deduzione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, la deduzione è pari a 2.000 per un figlio a carico, aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a carico in più.

Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento

tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo;

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla deduzione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. Le deduzioni di cui al comma I spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione dell'80 per cento di tutte le rubriche dell'allegata tabella A, ridurre del 10 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C. All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo». Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.20

D'AMICO, SCALERA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2008 la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è incrementata del 10 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, alla rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.

2.22

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, FERRARA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito con il seguente:

"Sono sospese tutte le revisioni di estimi catastali per un quinquennio, a partire dalla gennaio 2008" e i commi 336, 337, 338 e 339 sono soppressi"».

Conseguentemente, nella Tabella A, ridurre tutte le rubriche in misura corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

2.23

EUFEMI

Al comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. Al comma 40 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, come convertito dalla legge 24, novembre 2006, n. 286 aggiungere il seguente periodo: "Resta ferma per i padiglioni e le aree fieristiche destinate all'esposizione, la classificazione nella categoria E/4"».

Conseguentemente alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008.

2.25

EUFEMI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute dalle imprese che hanno eseguito ed ultimato gli interventi medesimi entro il 31 dicembre 2010 e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 200/0, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni».

2.26

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, all'articolo 10 comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) le spese mediche e quelle di assistenza specifica sostenute dai soggetti di età non inferiore a 75 anni per le proprie esigenze personali, nonché quelle sostenute dal contribuente a favore di familiari a carico aventi una età non inferiore a 75 anni, conviventi e appartenenti al nucleo familiare. Ai fini della deduzione, le spese mediche e quelle di assistenza devono essere certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e dei servizi fruiti, con indicazione del codice fiscale del contribuente».

Conseguentemente:

a) sopprimere: all'articolo 2, i commi da 3 a 20; l'articolo 3; l'articolo 4 l'articolo 5 l'articolo 6, comma 7; l'articolo 7 l'articolo 33, commi 9 e 10; l'articolo 22, comma 1; l'articolo 73 l'articolo 93, commi 4,9, 12, 13, 14, 15, 16, 17; l'articolo 95, commi 1, 7, 11 l'articolo 20, comma 3 l'articolo 21, comma 1 l'articolo 25, comma 1 l'articolo 26, comma 1 l'articolo 27, commi, 2 e 3 l'articolo 52, comma 1; l'articolo 10 l'articolo 22, commi 2 e 4; l'articolo 51, comma 1; l'articolo 79, comma 1; l'articolo 28, comma 1; l'articolo 34, comma 20; l'articolo 57, comma 1; l'articolo 62 l'articolo 42, comma 1; l'articolo 19, commi 4 e 7; l'articolo 17, commi 2 e 3; l'articolo 43, comma 2; l'articolo 34, comma 19; l'articolo 38, comma 4; l'articolo 53, comma 1; l'articolo 55, comma 1; l'articolo 63, comma 1; l'articolo 68, commi 1 e 2; l'articolo 71, comma

1; l'articolo 72, commi 1, 3 e 4; l'articolo 84, commi 1 e 2; l'articolo 54, comma 5; l'articolo 92, commi da 5 a 8; l'articolo 50, comma 1.

b) all'articolo 74, comma 9, sostituire le frasi: «500 milioni di euro», «700 milioni di euro» e «900 milioni di euro» *rispettivamente con le frasi*: «1.500 milioni di euro», «1.700 milioni di euro» e «1.900 milioni di euro».

2.27

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 12, comma 1, lettera c), sostituire il periodo: "800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni" con il periodo "1.600 euro per ciascuno figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 1.800 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni".».

Conseguentemente:

a) *sopprimere all'articolo 2, i commi da 3 a 20; l'articolo 3; l'articolo 4; l'articolo 5; l'articolo 6, comma 7; l'articolo 7; l'articolo 33, commi 9 e 10; l'articolo 22, comma 1; l'articolo 73; l'articolo 93, commi 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17; l'articolo 95, commi 1, 7, 11; l'articolo 20, comma 3; l'articolo 21, comma 1; l'articolo 25, comma 1; l'articolo 26, comma 1; l'articolo 27, commi, 2 e 3; l'articolo 52, comma 1; l'articolo 10; l'articolo 22, commi 2 e 4; l'articolo 51, comma 1; l'articolo 79, comma 1; l'articolo 28, comma 1; l'articolo 34, comma 20; l'articolo 57, comma 1; l'articolo 62; l'articolo 42, comma 1; l'articolo 19, commi 4 e 7; l'articolo 17, commi 2 e 3; l'articolo 43, comma 2; l'articolo 34, comma 19; l'articolo 38, comma 4; l'articolo 53, comma 1; l'articolo 55, comma 1; l'articolo 63, comma 1; l'articolo 68, commi 1 e 2; l'articolo 71, comma 1; l'articolo 72, commi 1, 3 e 4; l'articolo 84, commi 1 e 2; l'articolo 54, comma 5; l'articolo 92, commi da 5 a 8; l'articolo 50, comma 1;*

b) *all'articolo 74, comma 9, sostituire le frasi* «500 milioni di euro», «700 milioni di euro» e «900 milioni di euro» *rispettivamente con le frasi* «1.500 milioni di euro», «1.700 milioni di euro» e «1.900 milioni di euro».

2.28

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 10 comma 1, dopo la lettera i-*quater*) aggiungere la seguente lettera:

«i-*quinquies*) le spese sostenute per l'istruzione dei figli a carico, fino al compimento del 30mo anno di età, per la frequenza presso istituti pubblici e privati parificati, università italiane pubbliche e private. Ai fini della deduzione sono ammesse le tasse di iscrizione scolastiche e universitarie, le contribuzioni e le rette relative alla frequenza, purché certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente l'indicazione del codice fiscale del contribuente;».

Conseguentemente:

a) *sopprimere all'articolo 2, i commi da 3 a 20; l'articolo 3; l'articolo 4; l'articolo 5; l'articolo 6, comma 7; l'articolo 7; l'articolo 33, commi 9 e 10; l'articolo 22, comma 1; l'articolo 73; l'articolo 93, commi 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17; l'articolo 95, commi 1, 7, 11; l'articolo 20, comma 3; l'articolo 21, comma 1; l'articolo 25, comma 1; l'articolo 26, comma 1; l'articolo 27, commi, 2 e 3; l'articolo 52, comma 1; l'articolo 10; l'articolo 22, commi 2 e 4; l'articolo 51, comma 1; l'articolo 79, comma 1; l'articolo 28, comma 1; l'articolo 34, comma 20; l'articolo 57, comma 1; l'articolo 62; l'articolo 42, comma 1; l'articolo 19, commi 4 e 7; l'articolo 17, commi 2 e 3; l'articolo 43, comma 2; l'articolo 34, comma 19; l'articolo 38, comma 4; l'articolo 53, comma 1; l'articolo 55, comma 1; l'articolo 63, comma 1; l'articolo 68, commi 1 e 2; l'articolo 71, comma 1; l'articolo 72, commi 1, 3 e 4; l'articolo 84, commi 1 e 2; l'articolo 54, comma 5; l'articolo 92, commi da 5 a 8; l'articolo 50, comma 1;*

b) *all'articolo 74, comma 9, sostituire le frasi «500 milioni di euro», «700 milioni di euro» e «900 milioni di euro» rispettivamente con le frasi «1.500 milioni di euro», 1.700 milioni di euro» e 1.900 milioni di euro».*

2.29

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta determinata in sede di dichiarazione dei redditi risulti pari a zero, è attribuita una somma pari a 150 euro a decorrere dal-

l'anno 2007 quale rimborso forfettario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario.».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 62.

2.0.3

TURIGLIATTO, ROSSI Fernando

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 15-bis. - (*Detrazione per l'imposta comunale sugli immobili*) –
1. L'imposta comunale sugli immobili (ICI) versata relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino a un valore catastale inferiore a 300.000 euro è interamente detraibile dall'imposta lorda se il proprietario dispone di un reddito complessivo che non supera i 50.000 euro; è detraibile nella misura del 50 per cento se il reddito supera i 50.000 euro, ma non i 100.000 euro.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che l'unità immobiliare sia una casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni".

2-ter. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2008 e in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3.

Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, è abrogato.

Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero alle necessarie misure, da assumersi anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*) della medesima legge"».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tassazione delle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione ed importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

- a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
 - b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
 - c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
 - d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4"».
-

2.30

BONADONNA, SODANO, CONFALONIERI, TECCE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge alle unità immobiliari ad uso abitativo di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli istituti autonomi case popolari e dei loro consorzi comunque denominati, non si applica l'imposta comunale sugli immobili (ICI). I soggetti di cui al presente comma, d'intesa con la Regione, dovranno destinare i maggiori risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma a programmi di riqualificazione e incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. I soggetti di cui al presente comma invieranno ai Ministeri competenti e alle commissioni parlamentari competenti relazioni annuali sull'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione del presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 95.000;

2009: - 95.000;

2010: - 95.000.

2.31

TURIGLIATTO, ROSSI Fernando

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. - (Esenzione ICI per possessori unica casa adibita a propria abitazione). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2008 i contribuenti in possesso di unica casa, ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, adibita a propria abitazione, sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Uguale esenzione si applica agli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP, comunque denominati. Le amministrazioni comunali, in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre una aliquota ICI pari allo per mille relativa alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno dodici mesi, ovvero per le quali non risulti versata l'imposta di registro, qualora dovuta. Ai Comuni che adottino quanto previsto dal presente comma e che dimostrino un'entrata inferiore relativa all'ICI da ciò derivata, l'Amministrazione dello Stato corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario de cuius».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 400.000;

2009: - 400.000;

2010: - 400.000.

2.32

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contratti in corso tra i Comuni ed i concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati anche con l'affidamento di altri servizi».

2.33 (testo 2)

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, TONINI, NEGRI, RUBINATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 2 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

2.33

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, TONINI, NEGRI, RUBINATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 2 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

2.34

MARTINAT, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute dalle imprese che hanno eseguito ed ultimato gli interventi medesimi entro il 31 dicembre 2010 e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

2.35

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a*), al primo periodo, le parole "ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso." sono sostituite dalle seguenti: ", al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso» e al secondo periodo le parole: "Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13," sono sostituite dalle seguenti: "Le deduzioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,";

b) al comma 2, lettera *c*), le parole: "effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,";

c) al comma 3, primo periodo le parole: "delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,"».

Conseguentemente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e conseguentemente, alle minori entrate-maggiori oneri, si provvede mediante riduzione del 80 per cento di tutte le rubriche dell'allegata tabella A. Ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.36

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contratti in corso tra i Comuni ed i concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati anche con l'affidamento di altri servizi».

2.38

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

All'articolo 3, al comma 12, lettera f), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) al comma 1, lettera a), sostituire il punto 2) con il seguente:

"2) i costi relativi al personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera b), numero 9) del codice civile"».

Conseguentemente:

a) sopprimere all'articolo 2, i commi da 3 a 20; l'articolo 3; l'articolo 4; l'articolo 5; l'articolo 6, comma 7; l'articolo 7; l'articolo 33, commi 9 e 10; l'articolo 22, comma 1; l'articolo 73; l'articolo 93, commi 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17; l'articolo 95, commi 1,7, 11; l'articolo 20, comma 3; l'articolo 21, comma 1; l'articolo 25, comma 1; l'articolo 26, comma 1; l'articolo 27, commi, 2 e 3; l'articolo 52, comma 1; l'articolo 10; l'articolo 22, commi 2 e 4; l'articolo 51, comma 1; l'articolo 79,

comma 1; l'articolo 28, comma 1; l'articolo 34, comma 20; l'articolo 57, comma 1; l'articolo 62; l'articolo 42, comma 1; l'articolo 19, commi 4 e 7; l'articolo 17, commi 2 e 3; l'articolo 43, comma 2; l'articolo 34, comma 19; l'articolo 38, comma 4; l'articolo 53, comma 1; l'articolo 55, comma 1; l'articolo 63, comma 1; l'articolo 68, commi 1 e 2; l'articolo 71, comma 1; l'articolo 72, commi 1, 3 e 4; l'articolo 84, commi 1 e 2; l'articolo 54, comma 5; l'articolo 92, commi da 5 a 8; l'articolo 50, comma 1;

b) all'articolo 74 comma 9, sostituire le frasi «500 milioni di euro», «700 milioni di euro» e «900 milioni di euro» *rispettivamente con le frasi* «1.500 milioni di euro», «1.700 milioni di euro» e «1.900 milioni di euro».

2.39

RUBINATO, MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, TONINI

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

a) premettere alla lettera a) la seguente:

0a) la rubrica dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente: «Detrazioni per unità immobiliari adibite ad abitazione principale»;

b) alla lettera d), al comma 1-*quater*, premettere il seguente:

01-*quater*. Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, spetta al titolare una detrazione dall'imposta pari a euro 200 se il reddito complessivo non supera euro 25.000; euro 100 se il reddito complessivo non supera euro 50.000;

c) alla lettera d), comma 1-*quinqüies* sopprimere la parola: «locata»;

d) alla lettera d), comma 1-*quinqüies* sopprimere le parole: «del contratto di locazione».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

2.40

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Al comma 3, lettera a) capoverso «01 Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detra-

zione complessivamente pari a», *sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

- «a) euro 500 se il reddito complessivo non supera euro 15.000;
 - b) euro 450 se il reddito complessivo non supera euro 18.000;
 - c) euro 350 se il reddito complessivo non supera euro 24.000;
 - d) euro 300 se il reddito complessivo non supera euro 27.000».
-

2.41

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «euro 300» con le seguenti: «euro 450» e le parole: «euro 150» con le seguenti: «euro 300».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

2.42

RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Al comma 3, lettera a), capoverso 01, lettera a), sostituire le parole: «euro 300» con le seguenti: «euro 500».

Conseguentemente dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art 7-bis.

(Modifica alla disciplina di esenzione dall'ICI)

1. All'articolo 39, comma 1, capoverso 2-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 4 agosto 2006, n.248, sopprimere la parola: "esclusivamente"».

2.43

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 3, lettera a), capoverso «01», alle lettere a) e b), sostituire le parole: «euro 300» ed «euro 150», con le seguenti: «euro 600» ed «euro 300».

Conseguentemente, all'art. 2, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20 per cento».

2.44

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Al comma 3, lettera d), capoverso 1-ter sostituire le parole: «fra i 20 e i 30 anni» con le seguenti: «fra i 20 e i 35 anni».

2.45

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

Al comma 3, lettera d) capoverso 1-ter sostituire le parole: «di cui al comma 1-bis lettera a) alle condizioni ivi previste» con le parole: «di al punto a) fino ad un reddito complessivo di 30.000 euro. Tale detrazione spetta anche alle giovani coppie sposate nei primi tre anni di matrimonio fino ad un'età massima di entrambi i coniugi di 35 anni».

Conseguentemente ridurre del 5% tutte le rubriche di parte corrente dell'allegata tab. C per gli anni 2008, 2009 e 2010.

2.46

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

Al comma 3, lettera d), comma 1-quater, sostituire le parole: «non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole», con le seguenti: «sono tra loro cumula-

bili solo nel caso in cui gli aventi diritto sono coniugi. In tutti gli altri casi il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole».

Conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione di:

- 2008: - 30 milioni di euro;
- 2009: - 30 milioni di euro;
- 2010: - 30 milioni di euro,

di tutte le rubriche dell'allegata tabella A - Ministero dell'economia e finanze.

2.47

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

Al comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, dopo le parole: "nell'articolo 10" aggiungere le seguenti: "e delle deduzioni di cui agli articoli 12 e 13";
- 2) al comma 3 sostituire le parole: "negli articoli 12, 13, 15 e 16" con le seguenti: "negli articoli 15 e 16"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione dell'80 per cento di tutte le rubriche dell'allegata tabella A, ridurre del 10 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C. All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo». Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.48

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

Al comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«e) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, inserire le parole: ", nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 111 e 12,"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione dell'80 per cento di tutte le rubriche dell'allegata tabella A, ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.50

EUFEMI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dopo l'articolo 15 del DPR 22 dicembre 198 n. 917 aggiungere il seguente:

15-bis. In riferimento ai mutui accesi a far data dal 1° gennaio 2005, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 5.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle

spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di con titolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 5 mila euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.

Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, fino a concorrenza, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n. 127, intendendosi conseguentemente modificato l'articolo 1 del medesimo decreto al fine di tener conto dell'ulteriore incremento delle entrate tributarie registratosi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008.

2.51

POLLEDRI, Paolo FRANCO

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

"4. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili:

a) le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del Codice Civile.

b) Dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici o privati; qualora sia respinta la domanda di ammissione agli asili nido del comune di residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo della baby-sitter.

c) Dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole materne pubbliche o private; qualora sia respinta la domanda di ammissione alle scuole materne del comune di residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo della baby-sitter.

d) Dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per l'acquisto dei libri di testo per i figli che frequentano la scuola dell'obbligo pubblica o privata, qualora nella Regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative.

e) Dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole dell'obbligo private, qualora nella Regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 62.

2.52

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

"4. Sono deducibili, per l'anno di imposta 2008, nel limite massimo di 1.000 euro annui, dal reddito complessivo le spese sostenute dal pro-

prietario o dai titolari di contratti di locazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le forniture di energia, riscaldamento e per le quote di affitto. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, stabilirà, tramite proprio decreto, le modalità attuative della presente disposizione"».

Conseguentemente all'articolo 18, comma 1, le parole: «non superiore a 9.100 milioni di euro», sono sostituite con le seguenti: «non superiore a 5.800 milioni di euro».

2.53

SAIA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il Governo è delegato ad emanare una normativa in virtù della quale venga attribuito al patrimonio degli enti locali un rendimento nominale, la cui misura percentuale venga poi dedotta dai trasferimenti da parte dello Stato».

2.55

SAPORITO, IZZO, MELE, MICHELONI, TURANO, POLLASTRI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È autorizzata la spesa di 600 mila euro per il triennio 2008-2010 per i maggiori oneri che dovrà sostenere il personale a contratto in servizio presso gli uffici del Ministero degli affari esteri in USA in relazione all'applicazione a detto personale della doppia fiscalità».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

2.56

SALVI, RUSSO SPENA, PALERMI, RIPAMONTI, BATTAGLIA Giovanni, BONADONNA, ALBONETTI, DONATI, COSSUTTA, TECCE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono

apportate la seguenti modificazioni: alla lettera *b*) del comma 1 le parole: "7 milioni di lire", ove ricorrono, sono sostituite con le altre: "5.000 euro".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente norma, stimato in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle somme di cui alla Tabella A, di cui al comma 1 dell'articolo 96, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze.

2.57

BORNACIN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza degli oneri.

2.58

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e*), inserire la seguente:

"*e-bis*) le spese sostenute per la locazione di immobili in Italia e nei Paesi dell'Unione europea per motivi di studio, per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, fino all'importo di 200 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2.59

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) i costi sostenuti per asili nido e scuole materne fino all'importo di 1.000 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2.60

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2.61

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, sostituire le lettere da a) a e), con le seguenti:

"a) fino a 7.500 euro, 0 per cento;

- b) oltre a 7.500 euro fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- c) oltre a 15.000 euro fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- d) oltre a 28.000 euro fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- e) oltre a 55.000 euro fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- f) oltre a 75.000 euro, 43 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 5, aggiungere il seguente comma:

«47-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento all'8 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 6 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2.62

MANTOVANO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. - (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola) – 1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2008, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

7-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2008.

7-quater. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2008. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

7-quinquies. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle

ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2008.

7-sexies. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

7-septies. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.

Conseguentemente, ridurre del 20 per cento tutti gli accantonamenti di parte corrente sulla Tabella C.

2.63

THALER AUSSERHOFER, BARBOLINI, BATTAGLIA Giovanni, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, ROSSI PAOLO, RUSSO SPENA, TURANO, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Al comma 9, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 2, la cifra "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro"».

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: "per un importo non superiore a 7 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a cinque mila euro";

b) all'articolo 15, comma 1-ter, le parole: "dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ammontare complessivo non superiore a tre mila euro";

c) all'articolo 15 comma 2, dopo le parole: "che si trovino nelle condizioni ivi previste," sono aggiunte le seguenti: "ovvero, per gli oneri indicati alla lettera e), la detrazione spetta se il soggetto nell'interesse del quale è stata sostenuta la spesa ha un reddito complessivo non superiore a 7.500 euro"».

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 4 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2.64

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Al comma 9 premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) all'articolo 12, comma 2, la cifra: "2.840,51 euro" è sostituita dalla seguente: "6000 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2.65

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Al comma 9, prima della lettera a), anteporre la seguente:

«a) all'articolo 12, al comma 2, le parole: "non superiore a 2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 4.500,00 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 6 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2.67

BORNACIN

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa

e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro.

10-ter. I percettori dei redditi di cui al precedente comma *10-bis* non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

10-quater. Le disposizioni dei precedenti commi *10-bis* e *10-ter* si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, sino a concorrenza della spesa, riducendo proporzionalmente gli importi – in tabella A – relativi a tutte le rubriche.

2.68

BARBOLINI, BATTAGLIA Giovanni, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«*10-bis.* Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006».

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Ministero dell'economia e delle finanze in tabella A.

2.69 (testo 2)

CALDEROLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008 la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementata del 10 per cento».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente per l'anno 2008 iscritti nella Tabella C, fino a totale copertura del corrispondente onere.

2.69

CALDEROLI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementata del 10 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 18, al comma 1, sostituire le parole: «9.100 milioni» con le seguenti: «6.000 milioni».

2.70

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Al comma 11, sostituire le parole: «48.000 euro» con le seguenti: «60.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 3 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2.71

EUFEMI

Al comma 11, lettera b), le parole: «eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «ultimati entro il 31 dicembre 2010».

2.72

DIVINA, STIFFONI, LEONI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. La detrazione fiscale di cui all'articolo 2, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, spettante per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, e comunque per incrementare le caratteristiche di sicurezza degli edifici, ferme restando le altre condizioni previste dal comma 11, è elevata ad una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 30.000;
2009: - 30.000;
2010: - 50.000.

2.75

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DONATI, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Al comma 14, dopo la parola: «347» aggiungere il seguente periodo: «, nonché commi 353, 354, 358 e 359,» e, al termine, aggiungere il seguente periodo: «Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 347 è aggiunto, al termine, il seguente: "La detrazione di cui al precedente periodo è disposta anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con stufe alimentate a pellet di legna";

b) all'articolo 1, comma 350, dopo le parole: "di pannelli fotovoltaici", sono aggiunte le seguenti ", nonché di impianti di cogenerazione termica ed elettrica,";

c) all'articolo 1, comma 353 è aggiunto, al termine, il seguente: "La detrazione di cui al precedente periodo è disposta anche per la sostituzione di lavabiancheria, lavastoviglie e condizionatori con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A"».

Conseguentemente all'articolo 96 comma 1, tabella A, alla voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze» apportare le seguenti modifiche:

2008: - 61.000;
2009: - 61.000;
2010: - 61.000.

2.76

FERRANTE, PIGLIONICA, MONGIELLO, BRUNO, SCARPETTI, RONCHI, MOLINARI

Al comma 14, dopo le parole: «da 344 a 347», aggiungere le seguenti: «e da 353 a 354», e dopo le parole: «entro 31 dicembre 2010», aggiungere le seguenti: «La detrazione di cui al comma 347 della legge 27 Dicembre 2006 viene estesa per le spese documentate relative all'installazione di microcogeneratori, pompe di calore di classe A, caldaie e termocamini a biomasse purché di classe di efficienza energetica non inferiore alla III.

Le detrazioni di cui al comma 353 della legge 27 dicembre 2006 sono estesi alla sostituzione di lavatrici e lavastoviglie di classe non inferiore alla A+.

Per le modalità di concessione delle detrazioni di cui al comma 348 della legge 27 dicembre 2006 è abrogato quanto previsto dalla lettera b). L'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici di dimensione fino a 100 metri quadri di superficie coperta su edifici esistenti non è soggetta a titolo abilitativo e esente da spese. Sono fatte salve le disposizioni che riguardano gli edifici sottoposti a vincolo e le specifiche indicazioni regionali di tutela.

A partire dal 1° gennaio 2013 i nuovi interventi edilizi e gli interventi di rifacimento degli impianti di riscaldamento in edifici di almeno 4 unità immobiliari, devono essere dotati di sistemi di riscaldamento centralizzato con sistemi per la regolazione e la contabilizzazione individuale del calore utilizzato per il riscaldamento».

Conseguentemente, per la copertura finanziaria valutata entro e non oltre 5 milioni di euro, alla tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare la seguente variazione:

2008: - 5.000.

2.77

PARAVIA

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis) Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008, 31 dicembre 2009, 31 dicembre 2010 per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 1,1 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 1,1 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 2.000 euro per motore, in un'unica rata.

14-ter) Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008, 31 dicembre 2009, 31 dicembre 2010, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 1,1 e 900 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 20.000 euro per intervento, in un'unica rata.

14-quater) Entro il 28 febbraio 2008, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 14-bis e 14-ter del presente articolo, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 14-bis, 14-ter e 14-quater e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.

14-quinquies) Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008, 31 dicembre 2009, 31 dicembre 2010 per la effettuazione di audit energetici finalizzati alla verifica dell'efficienza energetica degli impianti elettrici relativi ad edifici non residenziali spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 10.000 euro per audit, in un'unica rata.

14-sexies) Entro il 28 febbraio 2008, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definiti tipologia degli audit di cui al comma 14-quinquies; indicazione dei soggetti che debbono effettuarli, i tetti di spesa massima in funzione del tipo di audit nonché ogni altra modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 14-quinquies e 14-sexies».

Al corrispondente onere, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche dell'allegata tabella A.

2.78

IL RELATORE

Dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

«14-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 nonché commi 353, 358 e 359 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, e successive modifiche e integrazioni. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

14-ter. A correzione della tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2007, n. 296, i requisiti di trasmittanza termica U , espressi in W/m^2K per gli interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti dalla Tabella ... allegata alla presente legge che, con efficacia dal 1° gennaio 2007, sostituisce la Tabella 3 allegata alla citata legge n. 296 del 2006.

14-quater. Ai fini di quanto disposto al comma 14:

a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di parti importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;

c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infisse in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Zona climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontali		finestre comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti	
A	0,72	0,42	0,74	5,0
B	0,54	0,42	0,55	3,6
C	0,46	0,42	0,49	3,0
D	0,40	0,35	0,41	2,8
E	0,37	0,32	0,38	2,5
F	0,35	0,31	0,36	2,2

2.80

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al comma 351 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 352 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 incrementato di ulteriori 30 milioni di euro"».

Agli oneri del presente articolo pari a 30 milioni di euro si provvede mediante corrispondente incremento, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze delle aliquote di cui all'Allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico.

2.82

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al comma 351 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31

dicembre 2008". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 352 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 incrementato di ulteriori 30 milioni di euro».

Agli oneri del presente articolo pari a 30 milioni di euro si provvede mediante corrispondente incremento, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze delle aliquote di cui all'Allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico.

2.83

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI, DIVINA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per le spese documentate sostenute, comprensive anche dei costi di trasporto e delle eventuali spese connesse allo smaltimento dell'apparecchiatura dismessa, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavabiancheria e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 350 euro per ciascun apparecchio in un'unica rata».

Conseguentemente ridurre di pari importo l'integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevista dall'articolo 1, comma 904, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2.84

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e da premi aziendali risultanti da contratti collettivi aziendali o da contratti di lavoro privati sono soggetti all'imposta sostitutiva ai fini IRPEF con l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 6 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2.85

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Le detrazioni previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 20 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 5, aggiungere il seguente comma:

«47-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la ritenuta unica sulle vincite all'atto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento all'8 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2.86

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono aumentate del 25 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 5, aggiungere il seguente comma:

«47-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento all'8 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 6 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2.87

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, all'articolo 15, al comma 1-ter, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La detrazione è ammessa a condizione che l'ipoteca sul mutuo contratto sia iscritta alla conservatoria del registro immobiliare o nel libro fondiario entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione"».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente dell'1 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2.88

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b) le parole: "non superiore a 7 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 5.000 euro";

b) al comma 1-ter, le parole: "non superiore a 5 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 4.000 euro".

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 7 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2.89

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 2 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2.90

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al comma 2, dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: ", indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "e dai piani particolareggiati ivi previsti".

Conseguentemente, all'articolo 5, aggiungere il seguente comma:

«47-bis. A decorrere dallo gennaio 2008, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento all'8 per cento».

2.91

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Il comma 2, dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 5, aggiungere il seguente comma:

«47-bis. A decorrere dallo gennaio 2008, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 9 per cento».

2.93

MANINETTI, RUGGERI, CICCANTI, FORTE

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-bis. L'articolo 1, comma 350, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

2.94

MANINETTI, CICCANTI, FORTE

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-bis. La data di inizio lavori per la realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogata al 31 dicembre 2008».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2008: - 15.000;

2009: - 15.000;

2010: - 15.000.

2.95

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

«14-bis. Per le spese documentate sostenute, comprensive anche dei costi di trasporto e delle eventuali spese connesse allo smaltimento dell'apparecchiatura dismessa, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavabiancheria e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A + spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 350 euro per ciascun apparecchio in un'unica rata».

Conseguentemente, ridurre di pari importo l'integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevista dall'articolo 1, comma 904, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2.96

MERCATALI, RONCHI, FERRANTE

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"122) prestazioni di servizi e fomiture di apparecchiature, beni e materiali relativi alla fomitura di energia termica ad uso domestico attraverso:

- a) reti di teleriscaldamento;
- b) impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- c) utilizzo di fonti rinnovabili;
- d) pompe di calore elettriche e a gas;

e) contratti servizio energia di cui all'articolo 1 comma 1, lettera p) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da emanare entro il 28 febbraio 2008, vengono stabilite le misure di efficienza energetica che i suddetti contratti servizio energia devono rispettare. Fino all'emanazione del decreto, tali misure sono disciplinate secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero delle dell'economia e della finanze 23 novembre 1998, n. 273».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.

2.97

SODANO, CONFALONIERI, TECCE, ALBONETTI

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di ridurre il ricorso a bottiglie di plastica e di prevenire la produzione di rifiuti in plastica e al fine di evitare gli sprechi di acqua causati da sistemi di depurazione che recuperano solo parte dell'acqua trattata, è prevista una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 1.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008, relative all'acquisto e all'installazione di impianti

per il trattamento di acqua potabile ad uso alimentare che utilizzano sistemi compositi di filtraggio e di disinfezione a raggi ultravioletti approvati come tali dal Ministero della salute, prodotti da aziende con certificazione EMAS».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 15.000;
2009: - 15.000;
2010: - 15.000.

2.98

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nella tariffa, parte II, dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

"Art. 2-ter. - Affitto di fondi rustici situati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo non supera duecento euro».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.200;
2009: - 2.200;
2010: - 2.200.

2.99

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:

"8-*quater*. Alla nota all'articolo 1 della tariffa decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto il seguente periodo: 'L'imposta si applica nella misura fissa di Lire 250.000 (euro 129,11) per i trasferimenti di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, oppure per la costituzione o per i trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, effettuati da consorzi oppure da cooperative che hanno per oggetto principale oppure esclusivo la costruzione di immobili strumentali a favore dei propri consorziati oppure a favore dei propri soci, se il trasferimento oppure la costituzione avvengono a favore dei propri consorziati oppure soci in conformità all'oggetto sociale'."».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2.101

LOSURDO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "euro 3 milioni"».

2.102

LOSURDO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001 si intendono rurali».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: – 20 milioni di euro;
2009: – 20 milioni di euro;
2010: – 20 milioni di euro.

2.103

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

Dopo il comma 20, aggiungere, in fine, i seguenti:

«20-bis. Per tutti i titoli emessi a partire dal 1° gennaio 2008, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

20-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un decreto che regoli la disciplina transitoria in maniera da non far emergere ingiustificati guadagni e perdite, e nel rispetto del criterio di semplificazione degli adempimenti».

2.104

SARO

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a concussione amministrativa, è concesso, per ciascuno dei periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, un credito di imposta per l'acquisto e l'installazione di apparati di sicurezza, nonché per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.

20-ter. Il credito di imposta di cui al comma 20-bis è determinato per ciascun beneficiario nella misura massima dell'80 per cento del costo dei beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 3000 euro per ciascun beneficiario, per ciascun periodo di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nell'ordine di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

20-quater. Il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia

e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e della finanze», apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.

2.105

DIVINA, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«21. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume l'aliquota del 18 per cento.

22. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2008».

Conseguentemente viene soppresso l'articolo 62.

2.106

MANINETTI, POLI, RUGGERI, CICCANTI, FORTE

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Le plusvalenze derivanti da vendite di immobili effettuate dalle persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, non sono soggette ad imposizione fiscale, se utilizzate per l'acquisto o la realizzazione di beni immobili da destinare allo svolgimento della medesima attività cui era adibito l'immobile alienato. La disposizione di cui al presente comma ha effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2008: - 30.000;
2009: - 30.000;

2010: - 30.000.

2.107

THALER AUSSEHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«20-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 3-bis., le parole: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento"»;

b) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 3 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2.108

THALER AUSSEHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«20-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 3-bis., le parole: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento"»;

b) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento".

20-ter. Al comma 1 dell'articolo 19-bis¹ del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera g) è soppressa"».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 3 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2.110

TREU, ZUCCHERINI, ROILO, ADRAGNA, ALFONSI, BOBBA, DE SIMONE, DI SIENA, LIVI BACCI, MONGIELLO, PETERLINI, TIBALDI

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i-octies*) inserire la seguente:

"*i-nonies*) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi"».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

2.112

EUFEMI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, proprietari o gestori di centri fieristici possono escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRES e dal valore aggiunto ai fini dell'IRAP una quota pari al 50 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, effettuati nell'esercizio di entrata in vigore della presente legge, nell'esercizio successivo ed al netto delle cessioni di beni strumentali.

2-ter. Per investimenti si intendono le realizzazioni nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente Sono ridotte proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

2.114

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 20, è inserito il seguente:

«21. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"13. I soggetti a cui si applicano, a qualunque titolo, le disposizioni di cui ai commi precedenti, sono esonerati dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale"».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 500 milioni di euro.

2.115

BARBIERI, ANGIUS, MONTALBANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse sono destinate a scopi di interesse sociale a diretta gestione statale"».

Corrispondentemente, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture, alla missione 2 «casa e assetto urbanistico» programma 2.2 «politiche abitative» all'unità previsionale di base 2.2.6 «Investimenti» operare la seguente modifica:

CS: + 400.000;
CP: + 400.000.

2.117

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. L'errata applicazione delle disposizioni previste dal comma 6 dell'art. 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 è considerata come errore formale se l'imposta è stata versata ordinariamente da una parte contraente».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008: - 20.000.

2.119

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. In deroga alle disposizioni vigenti in materia la tredicesima e la quattordicesima mensilità assolvono l'imposta sostitutiva del 10%».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 6% per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2.120

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 1, comma 78, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 alla lettera a), dopo le parole: "a favore dei discendenti" inserire le seguenti: "e del coniuge superstite"».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 4% per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2.121

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Alle madri lavoratrici dipendenti o autonome è riconosciuto un bonus di un anno di anzianità pensionistica per ogni figlio nato o adottato. Il bonus di anzianità pensionistica consente alla lavoratrice madre di

anticipare di uno o più anni il raggiungimento della pensione di anzianità o di vecchiaia rispetto alle disposizioni vigenti in materia».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5% per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2.122

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte III, Tabella A allegata è aggiunto il numero 127-duodevicies-bis.):

"127-duodevicies-bis.) Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) della Tabella A II, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e classificati o classificabili tra le categorie da A/2 ad A/7 ovvero ad unità immobiliari destinate ad attività agrituristiche».

2.123

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

Dopo l'ultimo comma inserire il seguente:

«20-bis. Le disposizioni di cui alla legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) articolo 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppresse».

Conseguentemente, nella Tabella A, a tutte le voci presenti, ridurre in misura corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.

Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498».

Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:
«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a co-

pire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

2.0.1

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10, recante norme sugli oneri deducibili, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (*Deducibilità delle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli*). – 1. All'atto della nascita dei figli è riconosciuto ai genitori un credito familiare pari a 50 mila euro utilizzabile ai fini di cui all'articolo 10 per le spese relative:

a) all'acquisto di alimenti per l'infanzia, di articoli sanitari, di testi scolastici necessari al compimento del corso di studi al quale risulta iscritto uno dei membri della famiglia, di materiale didattico, di personal computer e relativi accessori, di materiale sportivo, musicale e culturale;

b) ai trasporti scolastici;

c) al pagamento di tasse e di rette scolastiche nonché di somme per la frequenza di corsi relativi a lingue straniere, attività culturali e musicali ed alfabetizzazione informatica.

2. Il credito di cui al comma 1 può essere utilizzato dalle famiglie durante i primi diciotto anni di vita del figlio in modo che la deduzione non risulti superiore su base annua a 5 mila euro.

3. Qualora il contribuente scelga il sistema di tassazione separata del reddito, il credito di cui al comma 1 scatta nella misura percentuale indicata dal medesimo soggetto all'atto della prima dichiarazione dei redditi successiva alla nascita del figlio»;

b) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 11 sono sostituite dalle seguenti:

"a) fino a euro 5.000 0%;

b) oltre euro 5.000 e fino a euro 15.000 25%»;

c) dopo l'articolo 11, recante norme sulla determinazione dell'imposta, è inserito il seguente:

"Art. 11-bis. - (*Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare*). - 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà il nucleo familiare è costituito:

- a) dal contribuente;
- b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età permanentemente inabili al lavoro;
- d) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti stabiliti nei modi seguenti:

- a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico 1;
- b) contribuente coniugato senza figli a carico 2;
- c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico 1,5;
- d) contribuente coniugato con un figlio a carico 2,5;
- e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico 2;
- f) contribuente coniugato con due figli a carico 3;
- g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico 3;
- h) contribuente coniugato con tre figli a carico 4;
- i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico 4;
- l) contribuente coniugato con quattro figli a carico 5;
- m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o an-

nullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico 5;
n) contribuente coniugato con cinque figli a carico 6;
o) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico 6.

3. Nel caso convivano soggetti di cui alla lettera *d*) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 1, sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

a) 0,2 se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;

b) 0,3 se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera a) non sia autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti *comprovata* dalla certificazione di cui alla medesima lettera a).

5. Al reddito imponibile corrispondente ad una parte *inter* è applicata l'aliquota d'imposta di cui all'articolo 11. L'ammontare dell'imposta lorda del nucleo familiare si determina moltiplicando tale ultimo importo per il numero di parti spettanti.

6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, comma 1, superiore all'ammontare di 2 milioni di lire annue moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, lettere *b*) e *d*), devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

9. La certificazione relativa ai soggetti di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare. Se la certificazione è allegata in copia

fotostatica, l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione dell'originale o di copia autenticata.

10. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e l'aliquota media di cui al comma 2.

11. La notificazione dell'atto di rettifica della dichiarazione presentata da un componente del nucleo familiare e dalla quale consegue la determinazione di un'aliquota media ai sensi del comma 2 del presente articolo superiore a quella risultante dal prospetto di cui al comma 8, produce effetto anche ai fini della liquidazione delle imposte dovute, ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dagli altri componenti del nucleo familiare.

12. L'atto di cui al comma 11 deve essere notificato esclusivamente al componente del nucleo familiare nei cui riguardi è operata la rettifica da cui consegue la determinazione di un'aliquota media più elevata. Gli altri componenti del nucleo familiare possono impugnare l'atto stesso dinanzi alla commissione tributaria competente in relazione al domicilio fiscale del componente nei cui confronti è stata operata la rettifica.

13. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo si applicano anche in caso di liquidazione, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi di un componente del nucleo familiare.

14. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta 2007";

d) l'articolo 13, recante norme su altre detrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Altre detrazioni*). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:

a) euro 500 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 5.000 ma non a euro 7.500;

b) euro 375 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 7.500 ma non a euro 10.000;

c) euro 250 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 10.000 ma non a euro 15.000.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

a) euro 160 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 5.000 ma non euro 7.500;

b) euro 100 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 7.500 ma non euro 10.000;

c) euro 50 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 10.000 ma non euro 15.000".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 10-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano, altresì a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno figli ancora minorenni per un importo calcolato con il metodo del *pro rata* per gli anni necessari al conseguimento della maggiore età dei figli stessi.

1. Al comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità," sono soppresse;

b) al primo periodo, le parole: "lire 200.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 150";

c) al secondo periodo, le parole: "lire 300.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 200".

2. Alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-*bis*. – 1. La madre lavoratrice ha il diritto di trasformare il contratto di lavoro in contratto di durata a tempo parziale nei primi otto anni di vita del bambino.

2. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che hanno alle proprie dipendenze lavoratrici che esercitano il diritto di cui al comma 1 è riconosciuta una riduzione delle aliquote contributive in misura pari al 25 per cento.

3. In deroga alla normativa vigente in materia, il datore di lavoro può provvedere, mediante chiamata diretta, alla supplenza o alla sostituzione della madre lavoratrice che abbia esercitato il diritto di cui al comma 1";

b) all'articolo 15, comma 1, le parole: "pari all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 100 per cento"».

2.0.2

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI Fernando

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tassazione delle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione ed importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

- a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
- b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
- c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

93.0.5

TURIGLIATTO

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Recupero del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

2. I datori di lavoro pubblici corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tassazione delle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione ed importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di Imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

2.0.4

TURIGLIATTO, ROSSI Fernando

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Minimo e massimo di pensione)

1. A partire dallo gennaio 2008 il minimo di pensione è fissato in 800 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5.165 euro al mese. A sanatoria per i mancanti aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una indennità *una tantum* di 800 euro.

2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo. Vengono riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.

3. Le prestazioni pensionistiche, dal 1° gennaio 2008 sono subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.

4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

5. All'articolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995 la parola: "particolari" è soppressa e dopo la parola: "usuranti" sono inserite le seguenti: "e pesanti".

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere in base al comma 1 a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3, i limiti di reddito».

Conseguentemente,

sopprimere i commi da 266 a 270 della legge 296/2006;

ridurre del 30 per cento tutti gli stanziamenti dell'allegata Tabella C di parte corrente;

ridurre del 90 per cento la rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla Tabella A;

all'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tassazione delle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione ed importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo svi-

luppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

2.0.5

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 premettere il seguente articolo:

"Art. 0.32

(Sostegno ai genitori)

1. Ai genitori che, a seguito della nascita di un figlio, desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla di lui cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.

2. Il contributo è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi al beneficio i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o che si trovano ancora negli anni di studio.

4. Il contributo di cui al comma 1 non può essere corrisposto oltre i 14 mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con illirnite massimo di dodici mesi per uno dei due, mentre i due restanti costituiscono una opzione riservata all'altro genitore.

5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.

6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o si trovi ancora negli anni di studio è comunque assicurato contributo pari a 800 euro.

Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice abbia optato per il congedo facoltativo di cui al successivo articolo 32.

7. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10% ma pari almeno a 80 euro al mese"».

Conseguentemente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e conseguentemente, alle minori entrate-maggiori oneri, si provvede mediante riduzione dell'80 per cento di tutte le rubriche dell'allegata tabella A. Ridurre del 10 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C. All'articolo 62 le cifre: «1548, 1520, 3048, 1898», sono sostituite dalle seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo». Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72 sono soppressi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.0.6

PISTORIO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 19 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 in materia di obblighi del contribuente debitore)

1. All'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la parola "sessanta" è sostituita dalla parola "centoventi";
- b) le parole "un anno" sono sostituite dalle parole "due anni";
- c) la parola "quarantotto" è sostituita dalla parola "novantasei";
- d) le parole "cinquanta milioni di lire" sono sostituite dalle parole: "cinquantamila Euro"»;

2. Al comma 1 del medesimo articolo 19 è aggiunto il seguente:

"1-bis . La garanzia di cui al comma precedente può essere sostituita da idonea garanzia ipotecaria sui beni personali del debitore e/o sui beni offerti, con atto notarile, da un terzo, da iscrivere anche prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 77, comma 1"».

2.0.7

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 4, lettera c), capoverso articolo 12, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 apportare le seguenti modifiche:

- alla lettera a) sostituire le cifre: "800" e "690" con le seguenti: "2000" e "1500";
- alla lettera c) sostituire le cifre: "800", "900" e "220" con le seguenti: "2000", "2500" e "300";
- alla lettera d) sostituire la cifra "750" con la seguente: "1500"».

Conseguentemente ridurre del 5% tutte le rubriche di parte corrente dell'allegata Tabella C per gli anni 2008, 2009 e 2010.

2.0.8 (Testo 2)

GALARDI, BATTAGLIA Giovanni, MELE, BELLINI, BRUTTI Paolo

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta tra le spese e gli altri componenti negativi di detto comma non sono ricompresi gli interessi passivi, qualunque ne sia la fonte, sostenuti dalle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa per il conseguimento degli scopi sociali; tali oneri sono pertanto ammessi in deduzione».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, tabella A, rubrica: Ministero dell'economie e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.

2.0.8

GALARDI, BRUTTI, BELLINI, BATTAGLIA, MELE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Cooperative di abitazione a proprietà indivisa: interpretazione autentica secondo comma dell'articolo 90 del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Tra le spese e gli altri componenti negativi di cui all'articolo 90, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica de 22 dicembre 1986, n. 917 non sono ricompresi gli interessi passivi, qualunque ne sia la fonte, sostenuti dalle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa per il conseguimento degli scopi sociali; tali oneri sono pertanto ammessi in deduzione. La presente disposizione ha valore di interpretazione

autentica del secondo comma dell'articolo 90 del DPR del 22 dicembre 1986, n. 917».

2.0.9

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI Fernando

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Imposta europea sulle transazioni valutarie)

1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiori allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata.

2. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale ed internazionale».

2.0.10

TURIGLIATTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione)

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rap-

porto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

2.0.11

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI Fernando

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Recupero evasione fiscale a beneficio dei Comuni)

1. Al fine di favorire la ricerca, l'individuazione e il recupero delle somme derivanti dall'evasione totale e/o parziale fiscale e contributiva e relativa alla fiscalità generale e nazionale i Comuni – fermo restando la direzione e la responsabilità degli organismi ad oggi a ciò preposti e pre-vie modifiche legislative necessarie al loro coinvolgimento e tese alla realizzazione e all'attuazione dell'obiettivo della lotta all'evazione fiscale e contributiva – sono chiamati a svolgere attività e opera di individuazione, indagine, controllo e riscossione delle sacche di evasione legate alla presenza di evasori parziali e/o totali residenti e/o esercitanti la propria attività sul territorio di competenza comunale. Al fine di favorire e raggiungere questo risultato, i Comuni individuano, definiscono e rendono operativi tutti gli strumenti tesi al coinvolgimento delle popolazioni amministrative garantendo, comunque, la segretezza totale in tutte le fasi dell'operazione.

2. Ai Comuni è pertanto devoluto il 50 per cento delle somme recuperate e relative all'evasione totale e/o parziale presente nel proprio territorio e al recupero a cui essi hanno attivamente partecipato in tutte le fasi dell'operazione.

3. Da tali somme è accantonato il 2 per cento da devolvere e assegnare all'Ente Provincia di competenza.

4. Le somme e i trasferimenti a tale titolo incassate dai Comuni e dalle Province sono interamente aggiuntive rispetto a tutti gli altri trasferimenti erariali a qualsiasi titolo rivenienti dallo Stato».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 100.000;
2009: – 100.000;
2010: – 100.000.

2.0.12

TURIGLIATTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Recupero fiscal drag)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:

1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli II, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 50 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sarà emanato entro il 30 settembre 2008».

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tassazione delle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione ed importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

2.0.13

ROSSI Fernando

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Omogeneizzazione aliquote delle rendite)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'aliquota sulle diverse tipologie di rendite è omologata ad un tasso del 20%, che cancella le pregresse aliquote variabili, in base alla tipologia, dal 12,5% al 27%.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'operazione sono destinate ad un apposito fondo per la defiscalizzazione di salari e stipendi, da impiegarsi in base ad un apposito regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e del Tesoro entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

2.0.14

TURIGLIATTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria)

1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, sono uniformate ad un'unica aliquota del 20 per cento. Restano confermate le disposizioni vigenti concernenti l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;

2. Con proprio regolamento, il Ministro dell'economia delle finanze provvede a disciplinare l'applicazione dell'aliquota unica di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato.

3. Resta fissata al 12,5% l'aliquota relativa ai buoni ordinari del tesoro sottoscritti da persone fisiche titolari di redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiori a 30.000 euro che all'atto della sottoscrizione dei titoli dichiarino il possesso di tale requisito di reddito.

4. L'amministrazione finanziaria provvede alla verifica dell'esistenza del requisito di reddito prescritto per l'applicazione dell'aliquota ridotta. L'aliquota ridotta del 12,5% si applica, ferma restando la condizione di cui al precedente periodo, alle sole sottoscrizioni di titoli per importi non superiori a 10.000 euro».

2.0.15

TURIGLIATTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS, per periodi anteriori alla gennaio 2007, non si fa luogo al recupero dell'indebito, del quale sia stata accertata l'esigibilità in base alle norme vigenti, qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2006 di importo pari o inferiore a euro 10.123,36.

2. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 siano percettori di reddito personale imponibile ai fini Irpef per l'anno 2006 di importo superiore a 10.123,36 euro non si fa luogo al recupero del debito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora l'indebita percezione sia conseguenza di comportamento doloso da parte del percipiente. Il recupero dell'indebito si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

4. Nei casi di omessa dichiarazione, l'Ente previdenziale procede, dal 1° luglio dell'anno successivo, ad interrompere l'erogazione di prestazioni collegate al reddito. Qualora le prestazioni già erogate risultino totalmente o parzialmente non dovute, il titolare della prestazione è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente riscosso.

5. Agli Enti gestori di forme di previdenza per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme esclusive o esonerative della stessa, spetta un privilegio legale sulle somme accertate entro il terzo anno precedente alla data di accertamento dell'indebito».

Conseguentemente all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A, rubrica del MEF.

2.0.16

SACCONI, CANTONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, VEGAS

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Norme fiscali per il reddito da lavoro straordinario e premi aziendali)*

1. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e da premi connessi a risultati sulla base di accordi individuali o collettivi in sede aziendale sono assoggettati ad imposizione fiscale sostitutiva, ai fini dell'IRPEF, con applicazione dell'aliquota media dell'ultimo biennio, ridotta del 50 per cento. I predetti redditi non concorrono ad alcun titolo alla formazione del reddito complessivo o dell'indicatore della situazione economica del percipiente o del suo nucleo familiare.

2. I commi 18 e 19 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre, n. 549, sono abrogati».

Conseguentemente sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

2.0.20

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO, TONINI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2008, un assegno pari a 2.000 euro.

2. Per la concessione dell'assegno di cui al comma 1 il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2008, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1

del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993.

3. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

2.0.21

BARBATO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Agevolazioni tributarie relative alle spese per servizi domestici e di assistenza personale e familiare, a tutela della famiglia e per l'emersione del lavoro sommerso nell'ambito domestico)

1. All'articolo 10, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, le parole: ", fino all'importo di lire 3.000.000," sono soppresse.

2. La lettera *i-septies*) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, è sostituita dalle seguenti:

"i-septies) le spese, per un importo non superiore a 5.000 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non supera 70.000 euro;

i-septies.1) le spese, per un importo non superiore a 4.000 euro, sostenute per gli addetti alla cura dei minori fino a tre anni di età, che non abbiano trovato ospitalità presso gli asili nido, se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non supera 70.000 euro".

3. L'ammontare delle spese sostenute, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, deve essere comprovato mediante opportuna documentazione, asseverata da un professionista in materia giuslavoristica, abilitato e iscritto al relativo ordine professionale, ovvero dall'associazione sindacale datoriale cui il datore di lavoro risulta iscritto.

4. Il riconoscimento delle detrazioni previste dalle disposizioni di cui al comma 2 è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati

nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia.

5. Ai fini delle deduzioni e delle detrazioni fiscali previste dalle disposizioni di cui al presente articolo, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2008: - 32.000;

2009: - 32.000;

2010: - 32.000.

2.0.22/1

GALARDI, BATTAGLIA Giovanni, MELE, BELLINI, BRUTTI Paolo

All'emendamento 2.0.22, aggiungere il seguente comma:

«2. L'articolo 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 si interpreta come segue: "tra le spese e gli altri componenti negativi di detto comma non sono ricompresi gli interessi passivi, qualunque ne sia la fonte, sostenuti dalla cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa per il conseguimento degli scopi sociali; tali oneri sono pertanto ammessi in deduzione"».

Conseguentemente: all'art. 96, comma 1, tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

2008: - 5.000;

2009: - 5.000;

2010: - 5.000.

2.0.22

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *c*), è aggiunta la seguente:

"c-bis) 150 euro, spettanti alle madri che posseggono uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, in presenza di figli per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c)"».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, tabella A ivi richiamata, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri, pari a 277 milioni di euro per l'anno 2008, a 439,6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 395 milioni di euro per l'anno 2010.

2.0.23

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del fondo rotativo capitale per lo sviluppo del patrimonio abitativo delle famiglie e cessazione della partecipazione statale alla società Sviluppo Italia Spa)

1. È istituito il fondo rotativo capitale per lo sviluppo del patrimonio abitativo delle famiglie, di seguito denominato "fondo". Il fondo concede contributi straordinari per la costruzione e l'acquisto di unità immobiliari a favore dei nuclei familiari. Il contributo viene restituito, con modalità rateali e senza oneri di interessi, a decorrere dal quinto anno dall'avvenuta erogazione del contributo.

2. I contributi straordinari di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 30 per cento del costo di costruzione di un edificio residenziale non eccedenti i 110 metri quadri, come definito dalle regioni a norma dell'articolo 4, primo comma, lettera *g*), della legge 5 agosto

1978, n. 457. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito regolamento, definisce le modalità di erogazione del contributo.

3. Al primo finanziamento del fondo si provvede mediante il trasferimento di tutte le risorse a qualunque titolo erogate alla società Sviluppo Italia Spa a valere sul bilancio dello Stato. Per gli anni successivi, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione del contributo e per la restituzione anticipata del contributo in caso di scioglimento del matrimonio».

Conseguentemente, gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

2.0.24

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure per il sostentamento dei nuclei familiari composti da soggetti fiscalmente incapienti)

1. Ai soggetti componenti di nuclei familiari composti almeno dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati e che, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, presentino un importo di imposta netta inferiore a 100 euro, ovvero siano esentati dalla presentazione della dichiarazione, è concesso un contributo speciale annuale per il sostentamento della famiglia.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare l'importo di 2.000 euro annui per ciascun componente della famiglia ed è commisurato all'importo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta per l'acquisto di beni destinati al sostentamento del nucleo familiare, come dimostrata dalla documentazione fiscale relativa all'acquisto dei beni.

3. Il contributo di cui al comma 1 non è cumulabile con il regime fiscale di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con apposito decreto le modalità attuative del contributo di cui al comma 1».

5. Ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle precedenti disposizioni si provvede ai sensi delle misure disposte qui di seguito:

1. Ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge si provvede ai sensi delle misure disposte nel presente articolo.

2. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,", sono inserite le seguenti: "e per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

6. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso allo gennaio 2007 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede, entro il 15 dicembre 2007, all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.

7. I compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono ridotti del 40 per cento.

8. Sono abilitati a costituire un centro di assistenza fiscale tutti i soggetti, pubblici e privati.

9. Sono ridotti del 5 per cento del loro ammontare tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, ridurre del 90 per cento l'importo in Tabella A.

Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

2.0.25

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***Art. 2-bis.***(Norme in materia di IRPEF)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Deduzione per il sostegno del nucleo familiare*) – 1. Dal reddito del nucleo familiare si deduce il 10 per cento del suo ammontare totale laddove uno solo dei coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, svolga attività lavorativa, sia di lavoro dipendente sia autonomo o attività di impresa, ovvero in qualsiasi caso in cui l'altro coniuge non possieda un reddito complessivo lordo superiore a 3.000 euro. La deduzione è aumentata al 12 per cento se il reddito non supera l'importo di 25.000 euro ed è ridotta al 7 per cento nel caso in cui il reddito superi l'importo di 50.000 euro. La deduzione non spetta se il reddito supera i 100.000 euro.

2. Dal reddito del nucleo familiare si deduce il 4 per cento per ciascuno dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nel caso in cui entrambi svolgano attività lavorativa a qualsiasi titolo. La deduzione è aumentata al 5 per cento se il reddito complessivo non supera l'importo di 25.000 euro ed è ridotta al 3 per cento nel caso in cui il reddito superi l'importo di 50.000 euro. La deduzione non spetta se il reddito supera i 100.000 euro.

3. Dal reddito del nucleo familiare si deduce il 10 per cento per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. L'importo è aumentato al 15 per cento nel caso di figli portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. La deduzione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove uno dei genitori non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero all'altro genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore un importo pari al 50 per cento della deduzione stessa. La deduzione è aumentata al 12 per cento se il reddito non supera l'importo di 25.000 euro ed è ridotta al 5 per

cento nel caso in cui il reddito supera l'importo di 50.000 euro. La deduzione non spetta se il reddito supera i 100.000 euro.

4. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano fino ad un importo complessivo massimo non superiore al 50 per cento del reddito imponibile.

5. Dal reddito del nucleo familiare si deduce l'ulteriore cifra di 2.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per gli anziani ultrasettantenni l'importo è elevato a 3.000 euro.

6. Le deduzioni per il sostegno del nucleo familiare sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

7. Per la dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta decorrenti da quello di applicazione della nuova modalità di tassazione del reddito dei coniugi risultante dai commi da 1 a 6, si applicano le norme in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge se queste determinano un'imposta minore rispetto a quella derivante dall'applicazione del nuovo sistema di tassazione".

b) all'articolo 15, comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), dopo le parole: "le spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro." è inserito il seguente periodo: "Quando tali spese sono sostenute a favore dei figli di minore età non opera il limite dei 129,11 euro e la detrazione spetta nella misura del 23 per cento";

2) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:

"e-bis) le spese per l'acquisto di libri di testo scolastici e di materiale tecnico scolastico sostenute per i figli minorenni, in misura non superiore a 500 euro per ciascun figlio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuate le tipologie di spese per le quali spetta la detraibilità;

e-ter) le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro";

c) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-quater) è aggiunta, in fine, la seguente:

"l-quinquies) i canoni di locazione corrisposti dai conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale del nucleo familiare, nella seguente misura: 1) del 20 per cento del canone di locazione annuo, fino a un massimo di 2.000 euro annui, se il reddito complessivo del conduttore non supera 20.000 euro; 2) del 10 per cento del canone di locazione annuo, fino a un massimo di 2.000 euro annui, se il reddito complessivo del conduttore è superiore a 20.000 euro e non superiore a 30.000 euro. In

nessun caso la deduzione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati"».

2. Ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle precedenti disposizioni si provvede ai sensi delle misure disposte qui di seguito:

1. Ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge si provvede ai sensi delle misure disposte nel presente articolo.

2. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono appodate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,", sono inserite le seguenti: "e per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede, entro il 15 dicembre 2007, all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.

4. I compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono ridotti del 40 per cento.

5. Sono abilitati a costituire un centro di assistenza fiscale tutti i soggetti, pubblici e privati.

6. Sono ridotti del 5 per cento del loro ammontare tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, ridurre del 90 per cento dell'importo in Tabella A.

Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

Ridurre del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della Tabella C.

2.0.26

BALDASSARRI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai lavoratori artigiani anziani, anche titolari di azienda, viene conferito il titolo di "maestro del lavoro".

2. I maestri del lavoro possono avere alle proprie dipendenze fino a 3 giovani, nella fascia di età compresa tra 18 e 28 anni, assunti con contratto di apprendimento lavoro-trasferimento di azienda o di attività.

3. Al contratto di cui al comma 2 si applica, per tre anni, la totale esenzione fiscale e contributiva.

4. Al termine del triennio, l'attività o l'azienda è trasferita al titolare del contratto di apprendimento-lavoro che l'acquista sulla base di un valore concordato tra le parti al momento della stipula del contratto di apprendista lavoro e asseverato da una perizia redatta dal professionista dipendente.

5. In favore del soggetto o dei soggetti che acquistano l'attività o l'azienda è prevista la possibilità di accedere ad un finanziamento a tasso agevolato, tramite la Cassa depositi e prestiti, pari all'importo necessario al perfezionamento della predetta acquisizione».

2.0.27

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il totale dei tributi di ogni genere e specie comunque denominati corrisposti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere il 48 per cento del reddito totale prodotto in ciascun periodo d'imposta da tali medesimi soggetti.

2. I contribuente deve indicare, in un apposito quadro della dichiarazione dei redditi ovvero del modello di dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale ovvero di quello di certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente equiparati e assimilati, per ciascun periodo d'imposta:

a) il totale dei tributi di ogni genere e specie comunque denominati corrisposti;

b) l'ammontare del reddito totale prodotto;

c) l'eventuale eccedenza maturata rappresentata dalla differenza positiva tra il totale dei tributi di ogni genere e specie comunque denominati corrisposti e il 48 per cento dell'ammontare del reddito totale prodotto.

3. Il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione degli importi eventualmente dovuti per i periodi d'imposta successivi a titolo di tributi locali o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

4. Con apposito decreto ministeriale sono stabiliti termini e modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 62.

2.0.28

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tassazione sostitutiva dei redditi da locazione)

1. I redditi derivanti dalla locazione di unità immobiliari urbane sono sottoposti ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento. Si applicano le disposizioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche».

Conseguentemente, nella tabella A, ridurre dell'80 per cento tutte le rubriche. Alla tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti di parte corrente del 5 per cento.

Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

2.0.29

SCALERA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sostituire le parole: "sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o di professione" con la seguenti: "sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti d'arte il cui costo unitario complessivo non sia inferiore o pari a 3.500,00 (tremilacinquecento) euro con il limite di complessivi euro 15.000,00 per anno d'imposta, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o di professione".

2. All'articolo 108, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sostituire le parole: "le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 25,82." con le seguenti: "le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 25,82 ed altresì alle spese sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti d'arte il cui costo unitario complessivo sia inferiore o pari a 3.500,00 (tremilacinquecento) euro con il limite di complessivi euro 15.000,00 per anno d'imposta"».

2.0.30

TURIGLIATTO, RAME

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Pagamento ICI immobili di proprietà di enti religiosi)

1. L'esenzione di cui all'articolo 2 non è applicabile agli immobili di proprietà di enti religiosi se utilizzati, anche non esclusivamente, per lo svolgimento di attività commerciali».

2.0.31

ROSSI Fernando

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Impiego parziale delle riserve auree)

1. La riserva aurifera dell'Italia è ridotta del 50 per cento del suo ammontare.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, entro 3 mesi a partire dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure di immissione graduale di 500 tonnellate annue di oro, come consentito dagli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea, per il periodo 2008-2010.

3. Le maggiori risorse derivanti dalla vendita sono destinate alla riduzione del debito pubblico».

Art. 3.**3.2**

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:

«0-a) L'imprenditore individuale che alla data 30 novembre 2007 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per l'imposte sui redditi».

3.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, SACCONI, AZZOLLINI

Al comma 1 sopprimere le lettere a), b) e c).

Conseguentemente sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.1120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.3

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), h), i), l), m), n), o), p).

Conseguentemente, nella Tabella A, a tutte le voci presenti, ridurre in misura corrispondente alle minori entrate di cui alla presente disposizione.

3.4/1

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

All'emendamento 3.4 alla lettera b), punto 1) sostituire le parole: «e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali», con le seguenti: «, tra i costi della produzione si include la quota del canone di leasing nei limiti della quota di ammortamento ordinario prevista per il bene».

Al relativo onere si provvede, fino a concorrenza dello stesso, compensazioni n. 2 e n. 3 IDV.

3.4/2

SACCONI, FERRARA

All'emendamento 3.4 alla lettera d) punto 2) sopprimere le seguenti parole: «per i beni entrati in funzione entro il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007».

3.4

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) nell'articolo 66, comma 3, la parola 96 è soppressa»;

b) al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 96», apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2, dopo le parole: «lettere a) e b)» inserire le seguenti: «e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali»;

2) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Presentando apposito interpello all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, l'impresa può richiedere la disapplicazione totale o parziale del limite quinquennale al riporto in avanti, dimostrando che l'indebitamento dipende da piani di riorganizzazione aziendale avviati o da avviare o dall'acquisizione di aziende prevalentemente con capitale di debito o dall'avvio di nuove iniziative economiche ovvero da altri elementi che renderebbero particolarmente oneroso procedere ad una ristrutturazione o rinegoziazione dei finanziamenti contratti.»;

c) al comma 1, lettera l), numero 2), capoverso «7.», sostituire le parole: «; la quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96» con le seguenti: «. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96»;

d) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo la locuzione: «c),» inserire la seguente: «c-bis),»;

2) dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continuano ad applicarsi, per i beni entrati in fun-

zione entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, le disposizioni dell'articolo 102, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico nel testo previgente le modifiche apportate dalla presente legge.»;

3) *dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente:* «Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall'esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dalla citata disposizione del comma 1, lettera o), numero 1), decorre l'eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili.»;

e) al comma 8, lettera c), prima del numero 1) inserire il seguente:

«01) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento"»;

f) al comma 8, lettera d), prima del numero 1) inserire il seguente:

«01) al comma 1, le parole 'a condizione che il soggetto conferitario rientri tra quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b)' sono soppresse.»;

g) al comma 12, lettera b), capoverso «7.», sopprimere la lettera e).

3.5

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) nell'articolo 66, terzo comma, il numero "96" è soppresso».

3.6

EUFEMI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) nell'articolo 66, terzo comma, il numero "96" è soppresso».

3.7

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) nell'articolo 66, terzo comma, il numero "96" è soppresso».

3.11

BARBIERI, ANGIUS, MONTALBANO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «27,5 per cento» con le seguenti: «28,5 per cento»; alla lettera h) sostituire le parole: «nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo» con le seguenti: «nel limite del 50 per cento del risultato operativo lordo».

3.12

PARAVIA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «27,5 per cento» aggiungere le seguenti: «L'imposta dovuta non può superare il limite dell'aliquota effettiva del 33 per cento, calcolata sull'ammontare del risultato di esercizio prima delle imposte».

Al corrispondente onere, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche dell'allegata tabella A.

3.13

POLLEDRI, FRANCO Paolo, SACCONI, AZZOLLINI

Al comma 1, sopprimere le lettere e) e f).

Conseguentemente sopprimere gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 2 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità

anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo.».

3.14

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, FERRARA

Al comma 1, sopprimere le lettere h) ed i).

Conseguentemente, nella Tabella A, a tutte le voci presenti, ridurre in misura corrispondente al minor onere di cui alla presente disposizione.

Conseguentemente, gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.

All'articolo 2 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo.».

3.15

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Al comma 1, lettera h), al capoverso «Art. 96», comma 1, premettere le seguenti parole: «Per le società di capitali» e, al secondo periodo, dopo le parole: «L'eccedenza è deducibile» inserire le seguenti: «interamente entro il limite di euro 500.000, mentre la parte degli interessi passivi che supera questo importo».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3.17

MARTINAT

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera h), primo periodo, dopo le parole: «diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110» sono aggiunte le seguenti: «e da quelli dipendenti da prestiti o mutui concessi per la realizzazione di lavori pubblici o privati eseguiti su commessa,»;

b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Con riferimento a contratti d'appalto per l'esecuzione di opere pubbliche e private, le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), si applicano agli interessi passivi dipendenti da finanziamenti concessi con riferimento a contratti conclusi successivamente al 1° gennaio 2008».

3.18

EUFEMI

Al comma 1, lettera h), primo periodo, dopo le parole: «diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110» sono aggiunte le seguenti: «e da quelli dipendenti da prestiti o mutui concessi per la realizzazione di lavori pubblici o privati eseguiti su commessa».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

3.19

DIVELLA

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 96», comma 1, dopo le parole: «proventi assimilati», aggiungere le seguenti: «L'eccedenza è deducibile nel limite del maggior valore tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica ed euro 700.000,00 per ciascun periodo di imposta».

Conseguentemente, ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della Tabella C.

3.21

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Al comma 1, lettera h), al capoverso «Art. 96», al secondo periodo, dopo le parole: «L'eccedenza è deducibile» sono inserite le seguenti: «in-teramente entro il limite di euro 500.000, mentre la parte degli interessi passivi che supera questo importo».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3.22

EUFEMI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

3.23

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 96», comma 1, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «45 per cento», al comma 4 sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «45 per cento»; dopo le parole: «della gestione caratteristica» aggiungere le seguenti: «L'eccedenza è deducibile nel limite del 70 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica nei primi tre periodi d'imposta dell'impresa di nuova costituzione»; al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 96», comma 2, dopo le parole: «con esclusione delle voci 10, lettere a) e b),», aggiungere le seguenti: «tra i costi della produzione si include la quota del canone di leasing nei limiti della quota di ammortamento ordinario prevista per il bene».

Al relativo onere si provvede, fino a concorrenza dello stesso, compensazioni n. 2 e n. 3 IDV.

3.24

PARAVIA

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «gestione caratteristica», aggiungere il seguente periodo: «La quota di interessi residua è deducibile nell'ulteriore limite del 10 per cento del valore dei crediti iscritti alla voce C) II 01 del bilancio d'esercizio».

Conseguentemente, al successivo punto 4 lettera h) inserire alla fine del periodo: «La quota di interessi residua è deducibile nell'ulteriore limite del 10 per cento del valore dei crediti iscritti alla voce C) II 01 del bilancio d'esercizio».

Al corrispondente onere, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche dell'allegata tabella A.

3.25

EUFEMI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 96. – (Interessi passivi), comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008.

3.26

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera h), al capoverso «Art. 96», al comma 5, dopo le parole: «e assicurativi» aggiungere le seguenti: «, nonché alle Società di Progetto costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità secondo le modalità previste dal Titolo III, Capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

Conseguentemente: all'onere si provvede mediante la riduzione lineare in misura del 4 per cento degli stanziamenti di parte corrente della

Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 96, per ciascuno degli anni 2008-2010.

3.27

PICCONE, FERRARA

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il presente articolo non si applica ai contribuenti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore».

Sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse, destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.28

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

Le disposizioni di cui al comma 1, lettere l), m), n) e o) sono soppresse.

Conseguentemente, nella Tabella A, a tutte le voci presenti, ridurre in misura corrispondente al minor onere di cui alla presente disposizione.

Conseguentemente, gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.29

POLLEDRI, PAOLO FRANCO, SACCONI, AZZOLLINI

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

Conseguentemente: sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «11.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.30

THALER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Al comma 1, lettera l), sopprimere il punto 1).

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 6% per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3.31

DIVELLA

Al comma 1, lettera l), sostituire il n. 1 con il seguente:

«1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fatta eccezione per i beni di cui all'art. 164, comma 1, lettera b) ed esclusivamente per i beni acquistati o ordinati entro il periodo d'imposta in corso al 31/12/2007, la misura massima indicata nel comma 2 può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi».

Conseguentemente, ridurre del 20% tutti gli stanziamenti di parte corrente della Tabella C.

3.33

BARBIERI, ANGIUS, MONTALBANO

Al comma 1 lettera l), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) Il comma 3 è abrogato, con l'eccezione degli investimenti per ricerca e sviluppo effettuati in proprio dalle imprese, di cui all'art. 1, comma 280, della legge n. 296/2007. Il regime di eccezione resta in vigore fintanto che non venga realizzato l'aggiornamento dei coefficienti di ammortamento riconosciuti a fini fiscali, in funzione della più rapida obsolescenza dei beni strumentali che incorporano il progresso tecnologico».

3.35

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Al comma 1, lettera l), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) Al comma 3 anteporre le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2009"».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5% per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3.36

POLLEDRI, Paolo FRANCO, SACCONI, AZZOLLINI

Al comma 1 sopprimere la lettera o).

Conseguentemente: sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla

riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.37

EUFEMI

Al comma 1, lettera o) apportare le seguenti modifiche:

«o) Nell'articolo 109:

1) *al comma 4, lettera b) le parole da: "Gli ammortamenti dei beni materiali", fino a: "che hanno concorso alla formazione del reddito" sono soppresse;*

2) *al comma 5, secondo periodo, le parole: "per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1,2, e 3 dell'articolo 96", sono sostituite dalle seguenti: "per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi";*

3) *il comma 6 è abrogato».*

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008.

3.38

POLLEDRI, PAOLO FRANCO, SACCONI, AZZOLLINI

Al comma 1 sopprimere la lettera u).

Conseguentemente: sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.39

PARAVIA

Al comma 2 dopo le parole: «La disposizione della lettera l), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre» sostituire «2007» con «2009».

Al corrispondente onere, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche dell'allegata tabella A.

3.40

BALBONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dallo gennaio 2008, la ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, che si applica a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, è elevata al 20 per cento».

3.41

MONTALBANO

Al comma 3 aggiungere in fine, le parole: «e degli interessi passivi rivenienti da anticipazioni su fatture emesse per lavori, forniture e servizi nei confronti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 105 e delle società a prevalente partecipazione pubblica».

3.42/1

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 3.42 al comma 7-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Assicurando il rispetto delle regole derivanti dall'applica-

zione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea, viene garantita la deducibilità dell'IRAP dalle imposte statali».

Conseguentemente l'articolo 62 è soppresso.

3.42/2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 3.42 al comma 7-bis, il secondo periodo è soppresso.

Conseguentemente l'articolo 62 è soppresso.

3.42/3

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 3.42 al comma 7-ter, secondo periodo, il periodo da: «in ogni caso» fino a: «Agenzia delle Entrate» è soppresso e così sostituito: «in ogni caso il regolamento stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e di riscossione sono affidate alle Regioni».

Conseguentemente l'articolo 62 è soppresso.

3.42/4

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

All'emendamento 3.42 dopo il comma 7-sexies, aggiungere il seguente:

«7-septies. All'art. 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Le cooperative di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono tenute al pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 50% rispetto a quella in vigore nella Regione di riferimento; le cooperative di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) della legge 8 novembre 1991, n.381 sono esentate pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente dello 0,5 punti per cento.

Conseguentemente, dopo l'art. 97 aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

(Riduzioni di spesa)

1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5%, del 14,5% e del 14,5%.

2. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle regioni sono ridotti in misura pari a 1.000 milioni di euro».

Totale compensazione:

2008: 1.571;

2009: 1.590;

2010: 1.576.

Conseguentemente, all'art. 74, comma 9, sostituire le parole: «500 milioni»; «700 milioni»; «900 milioni»; con le altre: «800 milioni»; «1.000 milioni»; «1.200 milioni».

3.42

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta regionale sulle attività produttive assume la natura di tributo proprio della Regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione Europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle Regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le Regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7-ter. Con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con legge regionale. Nell'ambito del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme derogabili dalle Regioni; in ogni caso il regolamento che, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e di riscossione sono affidate all'Agenzia delle entrate.

7-quater. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma precedente, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7-quinquies. Le aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente percentuale pari a 0,9176.

7-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, si provvede alle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007».

3.43

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Al comma 8, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo l'articolo 175 è inserito il seguente:

"Art. 175-bis.

(Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda)

1. Le plusvalenze realizzate mediante cessione di aziende, possedute per un periodo non inferiore a tre anni, e determinate secondo i criteri previsti dall'articolo 86, possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 18 per cento. La presente disposizione non si applica alle plusvalenze realizzate nei casi previsti dall'articolo 183, recante disposizioni in materia di tassazione dei redditi delle imprese fallite o in liquidazione coatta.

2. L'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva va esercitata nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le plusvalenze sono realizzate; se in un periodo d'imposta sono poste in essere più

operazioni, l'opzione può riguardare anche le plusvalenze derivanti da singole operazioni.

3. Qualora le plusvalenze di cui al comma 1 siano realizzate dalle società di cui all'articolo 5, l'imposta sostitutiva è dovuta dalle società stesse, che esercitano l'opzione nella dichiarazione dei redditi indicata nel comma 2 e provvedono alla liquidazione e al versamento"».

Conseguentemente ridurre di pari importo l'integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevista dall'articolo 1, comma 904, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3.44

MONTALBANO, ANGIUS

Nel comma 8, al numero 1) della lettera d) si premette il seguente:

«a) nel comma 1 le parole: "a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) sono sopresse;"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.

3.45

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Al comma 8, lettera d) prima del numero 1 è inserito il seguente:

«01) nel comma 1 le parole: "a condizione che il soggetto conferitario rientri tra quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b)" sono soppresse».

3.47

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 8, lettera d), n. 2-ter), dopo le parole: «con aliquota del 18 per cento» sono aggiunte le seguenti: «o sostitutiva dell'imposta sul red-

dito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, con aliquota del 15 per cento. Tali aliquote sono ridotte, rispettivamente, al 12 e al 10 per cento, se i maggiori valori iscritti in bilancio si riferiscono all'avviamento».

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A, rubrica: Ministero Economia e Finanze.

3.48

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 8, lettera d), n. 2-ter), dopo le parole «è esercitata l'opzione» è aggiunto il seguente periodo: «Se i maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva si riferiscono all'avviamento, gli stessi sono in ogni caso deducibili in ciascun periodo d'imposta sia ai fini dell'imposta sul reddito sia ai fini IRAP in misura non superiore ad un decimo».

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A, rubrica: Ministero Economia e Finanze.

3.49

D'AMICO

Al comma 8, lettera d), n. 2-ter), dopo le parole: «è esercitata l'opzione» è aggiunto il seguente periodo: «Se i maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva si riferiscono all'avviamento, gli stessi sono in ogni caso deducibili in ciascun periodo d'imposta sia ai fini dell'imposta sul reddito sia ai fini IRAP in misura non superiore ad un decimo».

3.51

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Al comma 12 premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

12.000 euro se la base imponibile non supera i 180.759,91 euro;

10.000 euro se la base imponibile è compresa tra 180.759,91 euro e 180.839,91 euro;

8.000 euro se la base imponibile è compresa tra 180.839,91 euro e 180.919,91 euro;

6.000 se la base imponibile è compresa tra 180.919,91 euro e 180.999,91 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

3.52

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 12, la lettera f) è così sostituita:

«f) al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: "un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta" sono sostituite con le seguenti: "un importo fino a 50.000 euro per il 2008, su base annua, dal costo del lavoro. La deduzione non può superare il costo del lavoro complessivo».

Conseguentemente viene soppresso l'articolo 62.

3.53

EUFEMI

Al comma 12 lettera f) dopo il punto 1) aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, lettera a), numero 3) deve aggiungersi: "Le esclusioni sopra menzionate devono intendersi limitate alle sole attività per le quali le imprese sono in concessione e a tariffa"».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008.

3.55

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PEGIN, TONINI

Al comma 12, il numero 4) della lettera f) è sostituito dal seguente:

«4) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91"».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, Tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 6% per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3.57

MANINETTI, POLI, RUGGERI, AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, CICCANTI, FORTE, EUFEMI, DE POLI

Al comma 12, il numero 4) della lettera f) è sostituito dal seguente:

«4) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91"».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3 % per ciascun anno a decorrere dal 2008.

3.58

BONADONNA, BENVENUTO, BARBOLINI

Al comma 12, il numero 4) della lettera f) è sostituito dal seguente:

«4) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;
- c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;
- d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91"».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008.

3.60

MONTALBANO, ANGIUS

Al comma 12, il numero 4) della lettera f) è sostituito dal seguente:

«4) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a) euro 9.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b) euro 6.750 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.849,91;
- c) euro 4.500 se la base imponibile supera euro 180.849,91 ma non euro 180.939,91;
- d) euro 2.250 se la base imponibile supera euro 180.939,91 ma non euro 181.029,91"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

- 2008: - 235.000;
- 2009: - 235.000;
- 2010: - 235.000.

3.61

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PEGIN, TONINI

Al comma 12, lettera j) il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 6.750 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.849,91;

c) euro 4.500 se la base imponibile supera euro 180.849,91 ma non euro 180.939,91;

d) euro 2.250 se la base imponibile supera euro 180.939,91 ma non euro 181.029,91"».

Conseguentemente, ridurre di pari importo l'integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevista dall'articolo 1, comma 904, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3.62

PERRIN, PETERLINI, THALER HAUSSEHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, TONINI, NEGRI, RUBINATO

Il comma 12, lettera h), è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 3 il comma 14 è soppresso.

3.63

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

Al comma 12, lettera h), sostituire le parole: «l'aliquota del 3,9 per cento» con le parole: «l'aliquota del 3 per cento».

Conseguentemente, gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla

riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.64

PARAVIA

Al comma 12, lettera h) dopo le parole: «l'aliquota del 3,9 per cento» aggiungere le seguenti: «L'imposta dovuta non può superare il limite dell'aliquota effettiva del 17 per cento, calcolata sull'ammontare del risultato di esercizio prima delle imposte».

Alle minori entrate, si provvede mediante riduzione del 90% degli importi dell'allegata Tabella A.

Ridurre del 5% tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

Conseguentemente, gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.66

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. - (Clausola di salvaguardia). – Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle società dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2008, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2007, se più favorevoli».

Conseguentemente, nella Tabella A, a tutte le voci presenti, ridurre in misura corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.

3.67

SACCONI, VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VENTUCCI, CANTONI, COSTA, POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STRACQUADANIO

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.68

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti:

«13-bis). All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è inserito, infine, il seguente comma:

"5. Tutte le deduzioni di cui al presente articolo si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e se trasformare e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività commerciali e non commerciali".

13-ter). All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi del citato articolo 10-bis, si applica l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo"».

Conseguentemente l'articolo 62 è soppresso.

3.69

SACCONI, VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VENTUCCI, CANTONI, COSTA, POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STRACQUADANIO

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.70

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Il comma 14 è così sostituito:

«14. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le regioni e le province autonome possono disporre con proprio provvedimento che la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive venga presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo».

3.72

DE POLI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis). 1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione e in conformità all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le Regioni riscuotono direttamente le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi erariali.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, le regolazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56 non considerano le somme di cui al comma 1».

3.73

SCARABOSIO, SACCONI, VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VENTUCCI, CANTONI, COSTA, POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STRACQUADANIO

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.75

GIAMBRONE, ADRAGNA, PAPANIA

Al comma 15 – secondo periodo – dopo le parole: «in cui si genera l'eccedenza», inserire le parole: «il tetto previsto dal presente comma non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 272 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I maggiori oneri derivanti dall'attuazione di tale disposizione sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002».

3.76/1

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 3.76 le parole: «commi 272 e» sono sostituite dalle seguenti: «comma».

3.76

IL RELATORE

Al comma 15, dopo le parole: «in cui si genera l'eccedenza» aggiungere le seguenti: «il tetto previsto dal presente comma non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 272 e 280 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, alla Tabella A, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2008-2010, per l'importo complessivo di 60 milioni di euro annui.

3.77

CICCANTI, FORTE, AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, POLI, MANINETTI, RUGGERI

Al comma 15, dopo le parole: «in cui si genera l'eccedenza», aggiungere il seguente periodo: «Il tetto previsto dal presente comma non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 272 e 280 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente ridurre del 10 per cento tutte le rubriche di parte corrente dell'allegata Tabella C per gli anni 2008, 2009 e 2010.

3.79

BARBIERI, ANGIUS, MONTALBANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis). Al fine di introdurre nel sistema di prelievo criteri di premialità ordinaria, volta a favorire processi di crescita dimensionale delle aziende, l'apertura al mercato dei capitali delle Pmi, il rafforzamento tecnologico del sistema produttivo, il precedente limite al credito di imposta non si applica alle imprese che nell'anno fiscale abbiano acquisito titolo al riconoscimento del premio di aggregazione, secondo il disposto dell'arti-

colo 1, commi 242-249, della legge n. 296 del 2006; alle imprese che, nell'esercizio di riferimento, abbiano avviato le procedure per la quotazione sui mercati azionari e/o abbiano sviluppato strumenti di capitale di rischio da immettere sul mercato; alle imprese impegnate in processi di R&S, identificate dai criteri di eleggibilità di cui al comma 280, legge n. 296 del 2007, primo periodo».

3.80

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Al comma 4-bis dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, dopo le parole: "nei cui confronti sono state emesse fatture" sono inserite le seguenti: ", tranne quelle per le operazioni indicate al n. 2, del comma 1, dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

3.81

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). All'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, lettera i), alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole: "La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinati esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa di tipo residence turistico alberghiero o all'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3.82

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, lettera i) dopo la parola: "all'acquisto" sono inserite le seguenti: "o alla costruzione".

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3.83

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati da parte del possessore esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale nonché per l'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'articolo 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3.84

CAPRILI, TECCE, ALBONETTI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis). Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte III, al numero 123), le parole: "spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti" sono sostituite dalle seguenti: "spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati ed in costume, ovunque tenuti";

b) alla tabella C:

1) al numero 3) le parole: "corsi mascherati e in costume" sono soppresse;

2) al numero 4) e parole: "spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti" sono sostituite dalle seguenti: "spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti";

Al comma 30, paragrafo 8-bis, dopo le parole prestazioni alberghiere sono aggiunte le seguenti e di somministrazione di alimenti e bevande erogate nei giorni di svolgimento degli stessi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2008: - 800;

2009: - 800;

2010: - 800.

3.85

ROSSA, EMPRIN GILARDINI, MARINO, VALPIANA

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. All'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"c) la cessione di beni sanitari e non sanitari, nonché la prestazione di servizi sanitari e non sanitari effettuati da aziende sanitarie pubbliche a favore di altre aziende sanitarie pubbliche appartenenti allo stesso sistema sanitario regionale".

17-ter. All'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 5, dopo le parole: "Servizio sanitario nazionale" è aggiunto il seguente periodo: "; la cessione di beni sanitari e non sanitari, nonché la prestazione di servizi sanitari e non sanitari effettuati

da aziende sanitarie pubbliche a favore di altre aziende sanitarie pubbliche appartenenti allo stesso sistema sanitario regionale"».

3.86

AZZOLLINI, VEGAS, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VENTUCCI, CANTONI, COSTA, POLLEDRI, FRANCO Paolo, STRACQUADANIO

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21 e 26 (comma 1), 38 e 43 (comma 2), 52, 54, 55 e 68 (comma 2), 71 e 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e continuativa per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.88

IL GOVERNO

Sostituire l'ultimo periodo del comma 18 con il seguente: «le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 300 milioni per l'anno 2008 e 600 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010».

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2008: + 200.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

3.89

CICCANTI, FORTE, AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, POLI, MANINETTI, RUGGERI

Al comma 18, terzo periodo, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2009 e 2010», inserire le parole: «per essere rassegnate di preferenza ai capitoli di bilancio destinati agli investimenti nelle aree sottoutilizzate».

3.92

MARTINAT

Dopo il comma 18, sono inseriti i seguenti:

«18-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, si intendono applicabili con riferimento ai trasferimenti immobiliari effettuati in data successiva al 4 luglio 2006.

18-ter. Il valore normale, determinato con i criteri individuati dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 luglio 2007, vale come elemento presuntivo semplice, a cui associare, ai fini dell'attività accertativa, ulteriori elementi di prova che possano giustificare la pretesa tributaria e legittima esclusivamente l'avvio di ulteriori indagini in capo ai contraenti».

3.94

MARTINAT

Dopo il comma 18, sono inseriti i seguenti:

«18-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 310 è abrogato.

18-ter. All'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, dopo le parole: "cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più cinque anni" sono inserite le seguenti: "e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione,"».

3.96

ASCIUTTI, FERRARA

Al comma 19, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

- «*c-bis*) al comma 287, sopprimere le parole: "piccole e medie";
- c-ter*) al comma 288, sopprimere le parole da: "che abbiano un fatturato" a: "milioni di euro e";
- c-quater*) dopo il comma 288, inserire il seguente:

"288-*bis*. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta e sono stabiliti i criteri di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute"».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148,1.120,2.648,1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.97

MARCONI, BUTTIGLIONE

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) al comma 287 sopprimere le parole: "piccole e medie";
- b*) al comma 288 sopprimere le parole da: "che abbiano un fatturato" a: "milioni di euro e";
- c*) dopo il comma 288 inserire il seguente:

"288-*bis*. Con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta e sono stabiliti i criteri di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute"».

Conseguentemente, alla Tabella A rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.500;

2009: – 2.700;
2010: – 3.000.

3.98

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, COSSUTTA, CAPELLI, GAGLIARDI, RIPAMONTI,
PELLEGATTA, GALARDI, TECCE, ALBONETTI, SOLIANI, MELE

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le spese effettuate dalle istituzioni scolastiche statali per il funzionamento amministrativo e didattico, ivi comprese le spese in conto capitale, in considerazione del loro carattere strumentale all'assolvimento dei compiti istituzionali delle Strutture scolastiche di ogni ordine e grado, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi dall'esenzione i servizi oggetto delle direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 68 e 92, rispettivamente del 28 luglio 2005 e 23 dicembre 2005, nonché il pagamento dei compensi al personale ex LSU con contratto di collaborazione continuativa operante nelle scuole».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 25 milioni;
2009: – 25 milioni;
2010: – 25 milioni.

3.99

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Al comma 23, sostituire le parole: «quattro ma non più di dieci» con le seguenti: «due ma non più di otto».

3.100

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Al comma 23, sopprimere le parole: «che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono».

3.101

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il credito di imposta di cui sopra è attribuito in misura maggiore, pari al 25 per cento, nel caso in cui l'aggregazione abbia luogo tra professionisti che, in misura pari o superiore al quaranta per cento dei componenti complessivi della stessa, sia di età inferiore a trenta anni ovvero siano iscritti all'eventuale ordine professionale da non più di quattro».

3.102

BARBIERI, ANGIUS, MONTALBANO

Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di promuovere la collaborazione nel campo della ricerca e sviluppo e la promozione della stessa in forme consortili, un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per i beni indicati nel comma 26, è riconosciuto alle aggregazioni di imprese aventi come oggetto la costituzione di laboratori o di centri di ricerca, nonché l'avvio di progetti comuni di ricerca».

3.103

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Al comma 26, dopo le parole: «l'acquisizione» aggiungere le seguenti: «anche in locazione finanziaria».

3.104

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Al comma 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati».

3.105

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Al comma 28, sopprimere le parole: «e di applicazione delle sanzioni, anche».

3.106

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Al comma 28, sostituire le parole: «e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo riapetto a quello esistente dopo l'aggregazione.» con le seguenti: «nei casi in cui, nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si modifichi in misura superiore ai limiti, minimi e massimi, previsti al comma 23».

3.107

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Al comma 29, sostituire le parole: «della presente disposizioni» con le seguenti: «delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 28.».

3.108

IL RELATORE

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118».

3.109

MANINETTI, RUGGERI, POLI

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. Le cessioni di energia elettrica effettuate nell'ambito del sistema elettrico di cui all'art. 2, comma 23 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni si considerano effet-

tuate, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo art. 6».

3.110

AUGELLO

Dopo il comma 29, aggiungere:

«29-bis. Le cessioni di energia elettrica effettuate nell'ambito del sistema elettrico di cui all'art. 2, comma 23 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo art. 6».

3.111

IL RELATORE

Sostituire il comma 30 con i seguenti:

«30. All'articolo 74-ter del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi".

30-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 30-bis, valutate in 1,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente

"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

30-ter. Nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sostituire le parole: "indicato, a pena di decadenza" con le seguenti: "indicato"».

3.112

THALER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Al comma 30, dopo le parole: «prestazioni alberghiere» sono aggiunte le seguenti: «e di somministrazione di alimenti e bevande erogate nei giorni di svolgimento degli stessi».

3.113

THALER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. Il comma 10 lettera b), dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 3% per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3.114

BUCCICO, AUGELLO, VALENTINO

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. In attuazione dell'articolo, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

3.115

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 32, introdurre il seguente:

«32-bis, All'art. 4 del DPR n. 633 del 26/10/1972, comma 5, dopo le parole: "Servizio sanitario nazionale" è aggiunto il seguente periodo: "; la cessione di beni sanitari e non sanitari, nonché la prestazione di servizi sanitari e non sanitari effettuati da aziende sanitarie pubbliche a favore di altre aziende sanitarie pubbliche appartenenti allo stesso sistema sanitario regionale"».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

3.116

THALER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Al comma 33 dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) All'articolo 164, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili:

a) per l'intero ammontare relativamente: a veicoli e auto vetture strumentali all'esercizio dell'impresa;

b) nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli, 2.065,83 euro per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti vei-

coli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede 3.615,20 euro per le autovetture e gli autocaravan, 774,69 euro per i motocicli, 413,17 euro per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 18.075,99 euro per le autovetture è elevato a 25.822,84 euro per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;

b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, è deducibile l'importo costituente reddito di lavoro"».

Conseguentemente, all'articolo 5, aggiungere il seguente comma:

«47-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento all'8 per cento».

3.118

PETERLINI, THALER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Al comma 34 premettere alla lettera a) la seguente:

0a) l'articolo 25-ter è soppresso.

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

3.119

PISTORIO

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-bis. Per far fronte alle finalità di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e al suo mancato funzionamento in ragione dell'insufficienza delle risorse rese disponibili nel bilancio 2007, al fine di rendere operativa la predetta misura, alla cui gestione per alcune Regioni a statuto speciale provvede tuttora il Ministero dello sviluppo economico, vengono

destinati 200 milioni di euro, da imputare al conto di competenza in bilancio».

Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008, una minore spesa annua di 200 milioni di euro.

3.121

GRILLO, FERRARA

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunti i seguenti commi:

"9-bis. Sono integralmente deducibili dal reddito della fondazione le erogazioni effettuate nei settori ammessi.

9-ter. La fondazione, in luogo dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria, può fare concorrere gli stessi alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti, nel qual caso la ritenuta applicata è a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta in sede di dichiarazione annuale"».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 35, lettera d), dopo il numero 6-sexies), aggiungere il seguente:

«6-septies) Alle società strumentali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.».

Conseguentemente all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante la soppressione degli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.124

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1 inserire il comma seguente:

"1-bis. L'errata applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, è considerata errore formale se l'imposta è stata versata ordinariamente da una parte contraente, e pertanto non si applicano le sanzioni previste dal comma 1 del presente articolo"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

3.125

PETERLINI, THALER HAUSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

3.126

MANINETTI, CICCANTI, FORTE, AZZOLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, al comma 4-bis aggiungere infine il seguente periodo: "Le agenzie di viaggio e turismo sono esonerate dall'obbligo di compilazione dell'elenco clienti per le fatture emesse"».

3.0.1

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Regime fiscale agevolato per le società di persone composte da giovani)

1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa o professionale, in forma associata, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due periodi successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, pari al 10 per cento del reddito di partecipazione, determinato ai sensi del citato articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) l'impresa sia composta interamente da giovani maggiorenni di età non superiore a trentacinque anni;

b) le quote di partecipazione alla società o all'associazione professionale siano paritarie;

c) i giovani di cui alla lettera a) non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

d) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e con contributi previsti dalla legislazione vigente in materia.

3. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma I, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

4. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime agevolato di cui al presente articolo e per i quali risultano inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni stabilite dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, una minore spesa annua di 200 milioni di euro.

3.0.2

VICECONTE, TADDEI, FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione delle accise per la Regione Basilicata)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

"15-bis. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonché dalle norme ad essi connesse, alla regione Basilicata è assegnata la quota spettante allo Stato delle accise sulle benzine, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto (GPL) per ogni litro venduto nel territorio della regione".

2. Le disposizioni attuative del comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, inserito dal comma 1 del presente articolo, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione Basilicata. Il predetto decreto determina, per ogni litro di benzina, gasolio e gas di petrolio liquefatto (GPL) venduto nel territorio della regione, le modalità per la riduzione del prezzo alla pompa per i cittadini residenti e per le imprese che abbiano la sede legale nel territorio della regione Basilicata nonché che svolgano la propria attività prevalentemente nella regione medesima».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148,1.120,2.648,1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.0.3

PISTORIO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un quinquennio è disposta una riduzione del 50% delle imposte a qualsiasi titolo gravanti sui redditi prodotti dalle nuove attività imprenditoriali attivate nelle Regioni indicate nell'Obiettivo Convergenza.

2. La riduzione di cui al comma 1 è adottata conformemente agli Orientamenti 2007-2013 per gli aiuti di Stato a finalità regionale di cui al documento della Commissione europea 2006/C 54/8.

3. Ai fini di cui al comma 1, si intendono con nuove attività imprenditoriali sia quelle già esistenti in altre aree territoriali e trasferite nelle Regioni a fiscalità agevolata, sia quelle di prima attivazione nelle Regioni sopra indicate.

4. L'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo è condizionato all'effettiva prosecuzione, per tutto il quinquennio di cui al comma 1, delle nuove attività imprenditoriali. In caso di cessazione dell'attività non, derivante da uno stato di crisi prolungato, è stabilita una sanzione di importo corrispondente al triplo della riduzione di imposta beneficiata.

5. L'accesso alle agevolazioni fiscali è condizionato dalla presentazione dell'organigramma dell'attività imprenditoriale comprovante l'utilizzo di personale dipendente o con contratto a tempo determinato, in percentuale non inferiore al 90%, residente nelle Regioni di cui al comma 1.

6. Le Regioni promuovono, sul territorio di rispettiva competenza, massima pubblicità alle agevolazioni previste dal presente articolo, al fine di consentirne l'effettiva conoscibilità».

Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

Sopprimere la Tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 96.

3.0.4

CASELLATI, GHEDINI, BONFRISCO, SACCONI, SCARPA BONAZZA BUORA, ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riscossione diretta dei proventi derivanti dal controllo fiscale in materia di IRAP)

1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione e in conformità all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le Regioni riscuotono direttamente le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi erariali.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, le regolazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56 non considerano le somme di cui al comma 1.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.0.5

SALVI, PALERMI, RUSSO SPENA, RIPAMONTI, BRUTTI, TECCE, BONADONNA, TIBALDI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Omogeneizzazione rendite finanziarie)

1. L'aliquota delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, è fissata al 20 per cento dal primo gennaio 2008.

2. Le persone fisiche detentrici di buoni del Tesoro di qualunque tipo, dichiarano i titoli in loro possesso al 31 dicembre 2007 ai soli fini della presente norma, ed escludendo ogni altra conseguenza o possibilità, e possono registrarne volontariamente il possesso presso l'intermediario finanziario in apposito registro, definito con le modalità indicate con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze. Ai possessori di buoni del Tesoro di valore non superiore ai 150.000 euro e con un reddito dichiarato, ai fini dell'imposta sul reddito non superiore ai 50.000 euro, viene riconosciuto, contestualmente alla scadenza prevista per il prelievo tributario, un credito d'imposta pari al 7,5 per cento dei redditi di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previste modalità di attualizzazione delle compensazioni relative a titoli con scadenze superiori ai 3 anni.

3. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi precedenti confluiscono in un apposito Fondo dello stato di previsione delle entrate e vanno integralmente a finanziare incrementi delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, determina gli incrementi annuali delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti valevoli per il periodo d'imposta in vigore al 31 dicembre precedente.

3.0.6

BARBATO

Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,

n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2008»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».

3.0.7

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1977, n. 471 in materia di sanzioni accessorie)

All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1977, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:

«a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un triennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale per un importo superiore a 200,00 euro ciascuna/o, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In delega all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è esecutivo con un preavviso minimo, decorrente dalla data di notificazione del provvedimento di sospensione, di 60 giorni ovvero di 120 giorni per gli esercizi ricettivi. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.»;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dal sindaco competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente su richiesta della direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate. I provvedi-

menti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

3.0.8

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1977, n. 471 in materia di sanzioni accessorie)

I commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater sono soppressi».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

3.0.9

MONTALBANO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 164 comma 1 D.P.R. 917/86 le parole: "Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "Tale percentuale è portata al 100 per cento relativamente ad un solo veicolo, ed al 40% per il secondo veicolo, per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio limitatamente"; e le parole: "è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "è elevato a 56.151.830 milioni di lire pari a 29.000 euro per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio"».

3.0.10

SCALERA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 19-*bis.*, lettera *h*) sostituire le parole: "non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila" con le seguenti: "non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e per l'acquisto di opere d'arte il cui costo unitario complessivo sia inferiore o pari a 3.500,00 (tremilacinquecento) euro con il limite di complessivi euro 15.000,00 per anno d'imposta"».

Art. 4.**4.2**

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Al comma 4 sopprimere la lettera d).

4.3THALER AUSSEHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO,
MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 2 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

4.4THALER AUSSEHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO,
MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. I commi 8 e 9 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 2 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

4.5

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 8 e 9, dell'articolo 37 del decretol-egge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i soggetti in regime di contabilità semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 3 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

4.6

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 14, aggiungere in fine il seguente periodo:* "In deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata";

b) *al comma 20, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 32-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare le disposizioni di cui al presente articolo, per il periodo d'imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dalla predetta disposizione. In tal caso la revoca di cui all'ultimo periodo del predetto comma 7 è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata e si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 6».

4.7

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 33 sostituire la parola: "trasmettono" con le seguenti: "possono trasmettere"».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

4.8

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" sono sostituite dalle seguenti: "definitivamente accertate";

b) dopo le parole: "scontrino fiscale," sono aggiunte le seguenti: "di importo unitario superiore a 25 euro,"».

4.9

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2-*quater*, sopprimere le parole: "ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto ai fini fiscali"».

4.11

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. Il comma 33, dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, e soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 2 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

4.12

MANINETTI, POLI, RUGGERI, CICCANTI, FORTE

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. All'articolo 31, comma 2-*quater* e comma 2-*quinqüies* della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: "periti commerciali" aggiungere le seguenti: "e dei consulenti del lavoro"».

4.13

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in fine, è aggiunto il seguente comma:

"10. Nelle ipotesi di violazioni nell'applicazione del meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, commi da 5 a 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta non versata connessa all'operazione. Qualora in relazione all'operazione sia stata comunque versata l'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione da euro 200 a euro 500. Alla sanzione di cui al presente comma sono solidalmente responsabili entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione"».

4.14

PASETTO

Il comma 29, è sostituito dal seguente:

«29. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti l'Istituto Nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica e l'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di trasmissione dei dati dai medesimi Enti previdenziali all'Agenzia delle Entrate».

4.15

PASETTO

Al comma 30, sopprimere la lettera b).

4.16

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Dopo il comma 30 inserire il seguente:

«30-bis. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 è inserito il seguente:

"4-ter. Non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma precedente i soggetti rientranti in regimi speciali o forfettari"».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

4.18

THALER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 34 dell'art. 4 è inserire il seguente:

«34-bis. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati »confidi«, anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno di ogni anno sulla base del bilancio dell'esercizio precedente già approvato dall'assemblea dei soci, i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale o comunque alle riserve patrimoniali, attraverso specifica delibera dell'assemblea dei soci convocata in sede ordinaria, le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio in apposita voce del bilancio, senza assegnazione ai singoli soci e con divieto di distribuzione agli stessi, senza vincoli di destinazione esclusivamente ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza dei relativi confidi.

34-ter. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2008, e di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e diffusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.

34-quater. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 107 del TUB, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2008, e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, i cui contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.

34-quinquies. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai Fondi di cui ai commi 2 e 3, stabilendone le modalità di funzionamento, nonché i criteri per la realizzazione degli interventi».

4.19

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 34 dell'art. 4 inserire il seguente:

«34-bis. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati "confidi", anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno di ogni anno sulla base del bilancio dell'esercizio precedente già approvato dall'assemblea dei soci, i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale o comunque alle riserve patrimoniali, attraverso specifica delibera dell'assemblea dei soci convocata in sede ordinaria, le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio in apposita voce del bilancio, senza assegnazione ai singoli soci e con divieto di distribuzione agli stessi, senza vincoli di destinazione esclusivamente ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza dei relativi confidi.

34-ter. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2008, e di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.

34-quater. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 107 del TUB, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2008, e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, i cui contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.

34-quinquies. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai Fondi di cui ai commi 2 e 3, stabilendone le modalità di funzionamento, nonché i criteri per la realizzazione degli interventi».

4.21

AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SASIA, CICCANTI, FORTE, POLLEDRI, Paolo FRANCO

Dopo il comma 34 inserire i seguenti:

«34-bis. All'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti contributi sono assegnati alle società finanziarie costituite a norma del regolamento 30 marzo 2001, n. 400, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana dell'8 novembre 2001, n. 260, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento 30 marzo 2001, n. 400.

34-ter. AI fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumersi entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.

34-quater. All'articolo 13, comma 55 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, dopo le parole: "consorziate e socie" sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I contributi erogati da Regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse e/o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:

a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione».

4.22

EUFEMI

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-bis. Le fideiussioni rilasciate dai confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ai sensi dell'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le altre garanzie da essi rilasciate nei confronti di soggetti diversi dalle banche e dagli altri soggetti operanti nel settore finanziario rientrano nell'attività di garanzia collettiva dei fidi come definita dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, qualora prestate a favore delle imprese socie.».

4.23

THALER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 34 inserire il seguente:

«34-bis. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote ri-

chieste per la costituzione. e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumersi entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria».

4.24

THALER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 34 inserire il seguente:

«34-bis. All'articolo 13, comma 55 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo le parole: "consorziate e socie." sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I contributi erogati da Regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse e/o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:

a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione"».

4.25

THALER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 34 inserire il seguente:

«34-bis. All'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti contributi sono assegnati alle società finanziarie costituite a norma del regolamento 30 marzo 2001, n. 400, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana dell'8 novembre 2001, n. 260, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, in ragione della medesima ripartizione

percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento 30 marzo 2001, n. 400».

4.26

VALPIANA, EMPRIN, GILARDINI, ALFONZI, ZUCCHERINI, TECCE, ALBONETTI

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. All'articolo 21, nota 3, del decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, dopo le parole: "nonché a non vedenti" sono aggiunte le seguenti parole: "e sordi"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 250.000;
2009: - 250.000;
2010: - 250.000.

4.0.1

PEGORER

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al terzo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le Regioni hanno, altresì, la facoltà di stabilire per le Onlus la riduzione dell'aliquota o l'esenzione del pagamento dell'imposta e dai connessi adempimenti".

2. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o istituite a seguito di specifiche norme legislative delle regioni stesse. Le predette agevolazioni possono essere estese anche agli enti strumentali, costituiti in qualsiasi forma di ASP, ma in ogni caso sono limitate esclusivamente alle sole attività istituzionali"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: – 10.000;
2009: – 10.000;
2010: – 10.000.

4.0.2

MICHELONI, POLLASTRI, RANDAZZO, TURANO, BENVENUTO, BARBOLINI, PEGORER, ROSSI PAOLO, BONADONNA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2007, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito complessivo personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2007 di importo pari o inferiore a 8.504,73 euro annui.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1) siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2007 di importo superiore a 8.504,73 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso indebitamente.

3. L'eventuale recupero di cui al comma 2) è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: – 20.000;
2009: – 20.000;
2010: – 20.000.

4.0.3

MICHELONI, POLLASTRI, RANDAZZO, TURANO, PALLARO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2007, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito complessivo personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2007 di importo pari o inferiore a 8.504,73 euro annui.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1) siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2007 di importo superiore a 8.504,73 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso indebitamente.

3. L'eventuale recupero di cui al comma 2) è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: - 20.000;

2009: - 20.000;

2010: - 20.000.

4.0.4

THALER AUSSERHOFER, BARBOLINI, BATTAGLIA Giovanni, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, TURANO, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 188, primo periodo le parole da: "in spettacoli musicali" fino a: "l'importo

di 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a 65 anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro"».

4.0.5

BARBATO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione)

1. Alla lettera *b*) dell'articolo 35, comma 26-*quater* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100 comma primo del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43. La sanatoria per le responsabilità amministrative ed irregolarità prevista, in attesa della riforma organica del settore della riscossione, per le Società titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 con l'articolo 1, comma 426 della legge 30 dicembre, n. 311 e successive modificazioni, spiega i suoi effetti anche nei confronti delle Società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove Società"».

4.0.7

MICHELONI, POLLASTRI, RANDAZZO, TURANO, BENVENUTO, BARBOLINI, PEGORER, ROSSI PAOLO, ZAVOLI, MERCATANI, MAZZARELLO, ROSSA, BONADONNA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zona di frontiera ed in altri paese limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: – 20.000;
2009: – 20.000;
2010: – 20.000.

4.0.8

MICHELONI, POLLASTRI, RANDAZZO, TURANO, PALLARO, MAZZARELLO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zona di frontiera ed in altri paese limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: – 20.000;
2009: – 20.000;
2010: – 20.000.

4.0.9

BERSELLI, ZAVOLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone RAI esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è comminata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone RAI dovuto ed agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2000 per ciascuna annualità evasa».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

4.0.10

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 recante: "Disposizioni relative ai libri fondi ari nei territori delle nuove province" dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"».

Art. 5.**5.1**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano:

a) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

b) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

5.2

SANTINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano:

a) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

b) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

5.5

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria si applicano anche alle rivendite di generi di monopolio, per le spese sostenute per l'ammodernamento e ristrutturazione dell'impresa e per la dotazione di impianti ed attrezzature per la sicurezza, interamente deducibile nell'anno di sostenimento fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, per ciascun periodo di imposta e comunque nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative comunicazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione del presente comma».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 30.000;

2009: - 30.000;

2010: - 30.000.

5.6

BERSELLI, BENVENUTO, FILIPPI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La proprietà di un veicolo di cui all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non costituisce elemento indicativo di capacità contributiva ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

5.9

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono prorogate, fino al 31 dicembre 2008, le agevolazioni relative al regime di accise sul gas naturale per uso industriale che vengono ridotte del 40 per cento per consumi superiori a 1.200.000 mc/anno».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per l'anno 2008, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro.

5.10

BATTAGLIA, MARCORÀ, PIGNEDOLI, CUSUMANO, DE PETRIS, NARDINI, BOSONE, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

I commi da 5 a 8 sono così sostituiti:

«5. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento per cento".

6. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 si applicano a decorrere dall'anno 2008.

7. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

8. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2009: - 392.200;
2010: - 392.200.

5.11

ALLEGRI, DE ANGELIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota si applica nella misura dell'1,9 per cento.";

2) All'articolo 45, il comma 1 è soppresso.»;

b) sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.»;

c) sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.»;

d) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Ai consorzi agrari non si applicano gli articoli 2512 e 2513 del codice civile e sono considerati cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile". Al medesimo comma 9-bis, quinto periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2007", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008".

9-ter. Il secondo comma dell'articolo 223-terdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 è soppresso».

e) dopo il comma 47, inserire il seguente:

«47-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in relazione alle azioni svolte entro il 31 marzo 2009 nei confronti delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, di cui al Regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 2080, e rientranti nei programmi approvati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo Regolamento n. 2080, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 2, terzo comma e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente, per l'onere derivante dalla lettera e), all'articolo 96, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 7000;

2009: - 5000;

2010: - 2000.

5.12

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento annuo"».

Conseguentemente, all'articolo 68, sopprimere il comma 2;

all'articolo 71, comma 1, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro»;

all'articolo 79, comma 3, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «350 milioni di euro»;

all'articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «non inferiori a 400 milioni per l'anno 2008, 415 milioni per l'anno 2009 e 425 milioni a decorrere» con le seguenti: «non inferiori a 470 milioni per l'anno 2008, 535 milioni per l'anno 2009 e 635 milioni a decorrere».

5.13

SCARPA BONAZZA BUORA, FERRARA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 45, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008 l'aliquota dell'1,9 per cento è estesa ai soggetti che operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1. All'onere derivante dal presente comma, stimato in quattro milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 2006, n. 81"».

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per l'anno 2008 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

6-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1-*septies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 2006, n. 81».

5.14

NARO, CICCANTI, FORTE

Al comma 6 dopo le parole: «23 dicembre 2000, n. 388», aggiungere le seguenti: «Le stesse disposizioni sono estese alle imprese che esercitano la navigazione in acque interne e lagunari per trasporto merci».

5.16

THALER AUSSERHOFER, BARBOLINI, Giovanni BATTAGLIA, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, Paolo ROSSI, RUSSO SPENA, TURANO, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI, GIARETTA

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: "34 milioni" con le seguenti: "21 milioni".

«7-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008: - 26.000».

5.17

THALER AUSSERHOFER, BARBOLINI, Giovanni BATTAGLIA, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, Paolo ROSSI, RUSSO SPENA, TURANO, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: "34 milioni" con le seguenti: "21 milioni".

5.18

THALER AUSSERHOFER, BARBOLINI, Giovanni BATTAGLIA, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, Paolo ROSSI, RUSSO SPENA, TURANO, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, tabella A, ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008: - 26.000.

5.19

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, a decorrere dal 1° gennaio 2008 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa».

Conseguentemente, all'articolo 79, comma 3, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «320 milioni di euro»;

all'articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «non inferiori a 400 milioni per l'anno 2008, 415 milioni per l'anno 2009 e 425 milioni a decorrere» con le seguenti: «non inferiori a 410 milioni per l'anno 2008, 425 milioni per l'anno 2009 e 435 milioni a decorrere».

5.21

CUSUMANO, NARDINI, MARCORÀ, DE PETRIS, PIGNEDOLI, BOSONE, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

Dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. L'applicazione in via sperimentale del regime di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca, prevista dall'articolo 5, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per l'anno 2006, è differita all'anno 2008, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate dall'articolo 5, comma 1-*septies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Conseguentemente ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sopprimere le seguenti parole:

a) al punto 7, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura";

b) al punto 8, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento".

9-ter. La percentuale di compensazione da applicare alle fattispecie indicate ai punti a) e b) del comma 9-bis, è pari al 4 per cento. Fanno

eccezione astici, aragoste e ostriche per i quali si applica una percentuale di compensazione del 10 per cento».

5.22

DE PETRIS, MARCORÀ, PIGNEDOLI, NARDINI, BOSONE, CUSUMANO, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

Dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1093, le parole: "ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 32 e 56, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.";

b) all'articolo 1, comma 1094, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.";

9-ter. All'articolo 56-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), escluse le società a responsabilità limitata e le società cooperative, b) e d).».

9-quater. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 423, come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.

5.23

MARCORA, BOSONE, DE PETRIS

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. All'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nel primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunicare trimestralmente, anche in forma telematica, all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle operazioni effettuate, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

5.24

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nei limiti delle quantità attribuite in base alle disposizioni di cui al decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, a decorrere dal 2008, il gasolio utilizzato in attività agricole svolte da imprenditori operanti in comuni montani con meno di 5.000 abitanti è esente da accisa».

Conseguentemente:

all'articolo 68, sopprimere il comma 2;

all'articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «415 milioni per l'anno 2009 e 425 milioni a decorrere» con le seguenti: «465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere».

5.25

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per favorire lo svolgimento di attività finalizzate alla tutela ed alla salvaguardia dei boschi e dell'ambiente, nonché alla difesa del suolo dai rischi di dissesto idrogeologico, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008, fino all'importo complessivo di euro 300.000 di spese».

Conseguentemente, all'articolo 79, comma 3, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «310 milioni di euro».

5.27

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Al comma 12, sostituire la cifra: «107.155.000» con la seguente: «250.000.000».

5.31

ANTONIONE, AZZOLLINI, BONFRISCO, SARO

Sopprimere i commi 15, 16, 17, 19 e 20.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;

all'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

5.32

ANGIUS, MONTALBANO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sostituire la lettera c) contenuta nel comma 1, con la seguente:

"c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh"».

Contestualmente sostituire il 2 comma di cui al medesimo articolo con il seguente:

«2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a: euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese; euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 3,40 per mille kWh

per consumi superiori a 1.200.000 kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative».

5.33

SARO, CUTRUFO, AZZOLLINI, BONFRISCO, ANTONIONE

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Il gettito derivante dal comma 17 del presente articolo è destinato prioritariamente, per un importo pari a 13 milioni di euro a favore della Camera di commercio di Gorizia a valere sul Fondo di Gorizia ed a favore delle Camere di commercio di Trieste e Udine a valere sul Fondo proventi e per un ulteriore importo di 15 milioni di euro a favore degli Enti Locali della Provincia di Trieste, della Provincia di Gorizia e dei comuni della Provincia di Udine compresi nell'allegato A dell'accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n.129».

5.34

CAMBER, FERRARA

Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

«18-bis. I fondi derivanti dal gettito di cui al comma 17 dell'articolo 5 della presente legge, detratta la quota necessaria per la sostenibilità del contingente regionale carburanti, sono destinati, *pro quota*, ai Comuni nei quali il beneficio dei carburanti per autotrazione istituito con leggi n. 47 del 1988, n. 17 del 1992 e n. 66 del 1992 viene a cessare al 31 dicembre 2007».

5.35

CANTONI, FERRARA

Sostituire il comma 31, con il seguente:

«31. Al testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:

"e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito";

b) all'articolo 51, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20;"».

5.36

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, IOVENE, SILVESTRI

Al comma 31, lettera a) paragrafo e-ter), sostituire le parole da: «del Ministro della salute» fino a «lettera a)» con le seguenti: «regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto tra i Ministri della salute e della solidarietà sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 32 e 38 della Costituzione. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni e alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario».

5.37

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, SACCONI, AZZOLLINI

Al comma 31, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«c) gli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale previsti dall'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultino istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono adeguare le prestazioni da erogare agli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del citato testo unico, entro dieci anni da tale data. Fino all'adeguamento resta fermo il regime previsto dal citato articolo 51, comma 2, lettera a)».

5.38

IL RELATORE

Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

«32-bis. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà e con il Ministro dell'economia e finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

32-ter. Agli oneri recati dal comma 32-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

5.39

SACCONI, VEGAS

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, alla lettera f) del comma 3, aggiungere le seguenti frasi: «Non possono essere attuate, nell'ambito della gestione, misure di esclusione dei soggetti assistiti in ragione del loro stato di salute o della loro età. Eventuali esclusioni di tipologie di prestazioni o differenziazioni di contribuzione devono avere carattere di generalità, essere adeguatamente motivate

in termini statistici e attuariali e formare oggetto di espressa comunicazione all'atto dell'iscrizione al fondo».

5.40

FERRANTE

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

«33-bis. L'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, modificato dal decreto 24 maggio 2005 è abrogato».

Conseguentemente, al comma 31, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«c) all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 9, sostituire le parole: «80 per cento» con le parole: «75 per cento»;

d) all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3-bis, sostituire le parole: «80 per cento» con le parole «75 per cento»;

e) le disposizioni di cui al comma 31, alle lettere c) e d) si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007: per il medesimo periodo di imposta, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni delle predette lettere c) e d)».

Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:

«47-bis. All'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, è ammessa in detrazione nella misura del 75 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".

47-ter. Le disposizioni di cui al comma 47-bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

5.41

CICCANTI, FORTE

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

«33-bis. L'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2005 è abrogato».

Conseguentemente al comma 31, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«c) all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 9, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «75 per cento»;

d) all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3-bis, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «75 per cento».

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All'articolo 19-bis¹ del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg), comma 1 articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2003 n. 259 è ammessa in detrazione nella misura del 75 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo».

5.42

IL RELATORE

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. Tra le attività incluse nel programma straordinario di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali».

5.43

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Dopo il comma 34 inserire il seguente:

«34-bis. Al comma 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 dopo la parola: "emessi" sono aggiunte le seguenti: "e ricevuti"».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

5.45

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-bis. Il personale che abbia partecipato al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno, bandito il 3 ottobre 2006 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 76 del 6 ottobre 2006 e che sia stato utilmente collocato nella graduatoria finale, ma non sia stato confermato negli incarichi per l'anno scolastico 2007/2008, in attesa della immissione in ruolo, di cui al comma 605 lettera C) della legge n. 296/2006, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2007 ed economica dalla data della effettiva assunzione di servizio, sarà utilizzato nella funzione di dirigente scolastico, secondo le seguenti modalità:

Mediante incarico annuale, a copertura di tutte le eventuali sedi vacanti e/o disponibili, anche in settore diverso da quello di appartenenza e, in caso di carenza di posti nella propria regione, anche in altre regioni;

e qualora non sufficiente alla totale copertura

Presso gli uffici Scolastici Provinciali, per incrementare i gruppi di supporto all'autonomia ed i gruppi di monitoraggio, a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica;

Presso gli Uffici Scolastici Regionali, come supporto alla *task force* in via di costituzione per la pubblicizzazione e diffusione delle nuove "Indicazioni Nazionali per il Curricolo" e per la successiva fase di formazione del personale docente;

Presso gli Uffici Scolastici Regionali, come supporto ai gruppi permanenti di studio e ricerca, nell'ambiti di specifici progetti ministeriali e/o territoriali.

Per consentire le utilizzazioni di cui sopra, il Governo è delegato a predisporre una graduatoria nazionale ad esaurimento, articolata per settori, in cui confluirà il personale suddetto, che non ha ottenuto, quest'anno, la conferma dell'incarico. Da tale graduatoria si attingerà, quindi, per l'assegnazione degli incarichi di presidenza per l'anno scolastico 2007/2008 e successivi, garantendo a ciascun idoneo la precedenza assoluta per i posti disponibili nella regione di appartenenza».

5.46

MONTALBANO

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

«36-bis. All'articolo 15, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917:

a) dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae, in deroga a quanto disposto dalla lettera c) del precedente comma 1, un importo pari al 30 per cento delle spese odontoiatriche, per la parte che eccede euro 129,11".

b) al comma 2, dopo le parole: "comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e dal comma 1-*quinquies*".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 245.000;

2009: - 245.000;

2010: - 245.000.

5.47

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere i commi da 37 a 41.

5.48

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Al comma 38, sostituire il periodo: «a decorrere dalla data» con: «a sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale».

5.49

MORGANDO

Al comma 41, lettera e), dopo le parole: «di intermediari abilitati» aggiungere le seguenti: «ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 e successive modificazioni».

5.50

IL GOVERNO

Dopo il comma 41, inserire i seguenti:

«41-bis. All'articolo 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, dopo le parole: "ufficio competente" sono aggiunte le seguenti: "in via telematica ed";

b) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: "ufficio competente," sono aggiunte le seguenti: "in via telematica ed"; sono soppresse le parole: "una dichiarazione contenente i dati richiesti per";

41-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative ed il termine a decorrere dal quale le disposizioni introdotte dal comma 1 si intendono obbligatorie».

5.51

IL GOVERNO

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "se il percipiente dichiara", è inserita la seguente: "annualmente", e dopo le parole: "indica le condizioni di spettanza", sono inserite le seguenti: ", il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni".

b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso».

5.52

IL GOVERNO

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. Le disposizioni dei commi da 37 a 41 costituiscono per le Regioni principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione».

5.53

MASSIDA, SANCIÙ, FERRARA

Il comma 42 è sostituito dal seguente:

«42. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il testo compreso tra le parole: "sono affidate" e "di cui al comma 3 del medesimo articolo 53" è sostituito dal seguente:

"con le forme di cui all'articolo 113 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e, nell'ipotesi prevista dalle lettere *a*) e *b*) di tale disposizione, con imprese private nella posizione di affidataria o socie, anche se non gravate da prestazioni accessorie a proprio carico ai sensi dell'articolo 2345 codice civile, scelte tra i soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 53 comma 1"».

5.54

MANZIONE

Al comma 42, la lettera a) è sostituita con la seguente:

«*a*) nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

"1) i soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento, dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, comma 5, lettera *c*), a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri ser-

vizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano; che, pertanto, svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente o degli enti che la controllano; che possieda gli stessi requisiti richiesti ai soggetti privati abilitati alla riscossione ex articolo 53 della presente legge"».

5.55

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 42, lettera a), capoverso b), aggiungere infine: «Ai soli fini della riscossione delle entrate degli Enti locali, i soggetti menzionati dalla lettera b) del comma 5 sono autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, di prendere visione, di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera e senza oneri, le relative certificazioni.

L'autorizzazione è concessa con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge e l'Unione delle Province italiane».

5.56

MERCATALI

Al comma 42, alla lettera a), capoverso b), dopo le parole: «normativa italiana», inserire le seguenti:

«; 3) mediante convenzione alla società di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1»;

e sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata: 1) da Equitalia s.p.a., con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 2) direttamente dagli enti locali ovvero dai concessionari iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 ovvero dagli altri soggetti di cui al comma 5, lettera b) con le procedure indicate al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639"».

5.57

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 42 aggiungere il seguente punto:

«3) mediante convenzione a società a prevalente capitale pubblico nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalla autorità competenti attraverso provvedimenti e circolari specifici;».

5.58

MANZIONE

*Al comma 42, sopprimere la lettera b).***5.59**

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 42 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle Province e dei Comuni e degli Enti pubblici in genere, viene effettuata con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati dalla lettera b) del Comma 5. L'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili e per disporre il feno di beui mobili registrati, secondo le disposizioni dettate dagli articoli 77 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"».

5.60

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 42, aggiungere la seguente lettera:

«c) Ai soli fini della riscossione delle entrate degli Enti locali, i soggetti menzionati dalla lettera b) del comma 5 sono autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, di prendere visione, di estrarre copia degli atti riguardanti i beni debitori e dei coobbligati, nonché ottenere, in carta libera e senza

oneri, le relative certificazioni. L'autorizzazione è concessa con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate da adattarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

5.61

MANZIONE

Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:

«42-bis. Le società di capitali preposte alla gestione dei servizi pubblici locali, nonché quelle di cui all'articolo 53 decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, devono avere un capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro. In mancanza di adeguamento, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, detti soggetti non possono partecipare a gare».

5.62

BORNACIN, MARTINAT, GRILLO

Al comma 43, dopo le parole: «e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti» inserire le seguenti: «con particolare riferimento a quelli finalizzati alla realizzazione dei Corridoi plurimodali europei».

5.63

BORNACIN, MARTINAT, GRILLO

Al comma 43, dopo le parole: «è attribuito alle» inserire la seguente: «singole» e dopo le parole: «l'incremento» aggiungere le seguenti: «registrato sul proprio territorio».

Sopprimere i commi 45 e 46.

5.64

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Dopo il comma 47 inserire i seguenti:

«48. All'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La norma di cui al presente comma si applica anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e be-

neficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionali di attuazione".

49. All'articolo 25, comma 1, del già citato decreto legislativo 151/2001, è inserito, infine, il seguente periodo: "I periodi di congedo di maternità sono coperti da contribuzione figurativa per i dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionale di attuazione, con oneri a carico della relativa gestione previdenziale."

50. All'articolo 79 del già citato decreto legislativo 151/2001 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, delle IPAB e delle aziende pubbliche di servizi alla persona";

b) Nel comma 1, dopo le parole "Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato" sono aggiunte le seguenti "e con rapporto di lavoro subordinato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione."

c) Nel comma 1, lettera b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole «e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione"».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008, una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

5.65

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 47, inserire i seguenti:

«48. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione e in conformità all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le Regioni riscuotono

direttamente le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario.

49. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi erariali.

50. Per le finalità di cui al presente articolo, le regolazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 non considerano le somme di cui al comma 1».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 250 milioni di euro.

5.67

MOLINARI, TONINI, THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, PINZGER

Dopo il comma 47 aggiungere i seguenti:

«47-bis. La riduzione di aliquota di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai soggetti che, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, in virtù della disciplina dettata dalla Regione e dalla Provincia autonoma territorialmente competente, esercitano le funzioni istituzionali proprie degli Istituti Autonomi per le case popolari cui sono succeduti.

47-ter. All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), all'ultimo periodo dopo le parole: "comunque denominati," sono inserite le seguenti: "e ai soggetti che, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, in virtù della disciplina dettata dalla Regione e dalla Provincia autonoma territorialmente competente, esercitano le medesime funzioni,"».

5.68

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«47-bis. Al comma 219, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, la lettera d) del

predetto comma 109, si interpreta nel senso che le conseguenti attività estimali, incluse quelle già affidate all'Ufficio tecnico erariale, sono eseguite dall'Agenzia medesima"».

5.69

AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, CICCANTI, FORTE, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 47 sono aggiunti i seguenti:

«47-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati."».

«47-ter. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al secondo comma del presente articolo costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati."»

5.71

ANGIUS, MONTALBANO

Dopo il comma 47 è inserito il seguente:

«47-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si appli-

cano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati. Nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito internet www.agenziaentrate.it, un software per il calcolo dei ricavi o compensi."».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

5.74

MANINETTI, AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, POLI, CICCANTI, FORTE, RUGGERI, DE POLI, EUFEMI

Dopo il comma 47 è inserito il seguente:

«47-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati. Nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito informatico dell'Agenzia delle entrate, un software per il calcolo dei ricavi o compensi."».

5.75

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 47 è inserito il seguente:

«47-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati. Nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito informatico dell'Agenzia delle entrate, un software per il calcolo dei ricavi o compensi."».

5.76

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI, DIVINA, LEONI

Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:

«47-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati."».

5.77

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:

«47-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati."».

5.79

ANGIUS, MONTALBANO

Dopo il comma 47 è inserito il seguente:

«47-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.

3. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati."».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.

5.82

MANINETTI, AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, POLI, CICCANTI, FORTE, RUGGERI, DE POLI, EUFEMI

Dopo il comma 47 è inserito il seguente:

«47-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.

2-ter. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati."».

5.83

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 47 è inserito il seguente:

«47-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.

2-ter. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati."».

5.84

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI, DIVINA, LEONI

Dopo il comma 47 è inserito il seguente:

«47-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n.146 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al secondo comma del presente articolo costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati."»

5.85

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 47 è inserito il seguente:

«47-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n.146 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori, di normalità economica di cui al secondo comma del presente articolo costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati."».

5.86

POLLEDRI

Dopo il comma 47, sono inseriti i seguenti:

«48. L'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è abrogato.

49. I commi 87, 88 e 89 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.».

Conseguentemente: ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella Tabella C in misura da conseguire una riduzione di spesa pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010.

5.87

ANGIUS, MONTALBANO

Dopo il comma 47 inserire il seguente:

«47-bis. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Qualora le somme dovute emergano da un accertamento a mezzo studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,

n. 427 e l'incongruità risulti attestata ai sensi dell'articolo 10, comma 3-ter, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli di cui al periodo precedente dovrà essere effettuata per un quarto degli ammontari corrispondenti.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.

5.88

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 47 è inserito il seguente:

«47-bis. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Qualora le somme dovute emergano da un accertamento a mezzo studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e l'incongruità risulti attestata ai sensi dell'articolo 10, comma 3-ter, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli di cui al periodo precedente dovrà essere effettuata per un quarto degli ammontari corrispondenti."».

5.90

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 47 è inserito il seguente:

«47-bis. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Qualora le somme dovute emergano da un accertamento a mezzo studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e l'incongruità risulti attestata ai sensi dell'articolo 10, comma 3-ter, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli di cui al periodo precedente dovrà essere effettuata per un quarto degli ammontari corrispondenti."».

5.91

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 47 inserire i seguenti:

«47-bis. Le disposizioni di cui ai commi 340, 341, 342 e 343, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche ai comuni e ai comuni appartenenti alle comunità montane confinanti con il territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

47-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, la dotazione del fondo di cui al comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

47-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008, una minore spesa di 200 milioni di euro.

5.92

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente, salvo le spese, anche dai dirigenti del comune di residenza del venditore o, nei comuni nei quali non sia previsto il dirigente, dal funzionario di qualifica più elevata, nonché dagli avvocati abilitati al patrocinio da almeno cinque anni muniti di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. Le clausole in contrasto con le disposizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.».

5.93

PIROVANO, FRANCO Paolo, POLLEDRI

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

«47-bis. Allo scopo di creare una nuova mappa catastale su base numerica, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del Territorio, promuove la riorganizzazione della base topografica e cartografica delle mappe catastali, utilizzando i rilievi strumentali con tecnologia GPS e i dati topografici di archivio, in possesso dell'Agenzia medesima, integrando, ove necessario tali dati con ulteriori rilievi GPS, anche usufruendo allo scopo della collaborazione dei comuni ovvero di rilievi e dati già in possesso dei comuni stessi. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze può utilizzare le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 della legge 28 maggio 1997, n. 140.».

5.94

PIGNEDOLI, MARCORÀ, BOSONE, NARDINI, DE PETRIS, CUSUMANO, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

Dopo il comma 47, aggiungere, il seguente:

«47-bis. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008 – 0,5 milioni di euro;
2009 – 0,5 milioni di euro;
2010 – 0,5 milioni di euro.

5.95

LOSURDO

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«48. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227 si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008 – 0,5 milioni di euro;
2009 – 0,5 milioni di euro;
2010 – 0,5 milioni di euro.

5.98

MARCORA, PIGNEDOLI, CUSUMANO, DE PETRIS, NARDINI, BOSONE, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

47-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in relazione alle azioni svolte entro il 31 marzo 2009 nei confronti delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, di cui al Regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 2080, e rientranti nei programmi approvati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo Regolamento n. 2080, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 2, terzo comma e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 7000;
2009: – 5000;
2010: – 2000.

5.99

LOSURDO

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

«47-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in relazione alle azioni svolte entro il 31 marzo 2009 nei confronti delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, di cui al Regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 2080, e rientranti nei programmi approvati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo Regolamento n. 2080, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 2, terzo comma e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 7000;

2009: – 5000;
2010: – 2000.

5.100

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. L'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, con legge 28 maggio 1997, n. 140, è soppresso».

5.101

CICCANTI

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

«47-bis. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, istituita con l'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni è aumentata, in favore dei Comuni aventi diritto, di 20 centesimi a partire dal 1° gennaio 2008».

5.103

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2008". Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972».

Conseguentemente l'articolo 62 è soppresso.

5.104

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, TONINI, NEGRI, RUBINATO

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. Alla tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, nelle note è aggiunta, in fine, la seguente numero 4:

"4. Per l'esercizio del gioco nelle case da gioco riservato per legge ad un ente pubblico l'aliquota è fissata al 5 per cento"».

Consequentemente ridurre di 8 milioni di euro l'integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevista dall'articolo 1, comma 904, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5.106

POLLEDRI

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. Nelle sale dove si svolge il gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e nei locali a queste collegate, non possono, in ogni caso, essere installati gli apparecchi per intrattenimento di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

Consequentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C in misura da conseguire una riduzione di pesa pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010.

5.107

IOVENE

Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:

«47-bis. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:

"m-bis) le indennità ed i rimborsi forfettari di spesa erogati da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, a propri dirigenti e collaboratori, anche occasionali".

47-ter. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, dopo le parole: "di cui alla lettera m)" sono aggiunte conseguentemente le seguenti: "ed alla lettera m-bis)".

Conseguentemente, all'articolo 74, sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 505 milioni di euro per l'anno 2008, 705 milioni di euro per l'anno 2009 e 905 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

5.108

DE PETRIS, PALERMI, RUSSO SPENA, SALVI, NARDINI, TECCE, PECORARO SCANIO, GALARDI

Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:

«47-bis. All'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le associazioni culturali e per le associazioni di promozione sociale non si considerano in ogni caso commerciali le attività di acquisto collettivo e distribuzione di beni ai soli soci, con finalità etiche e di solidarietà sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali, qualora condotte senza utili di gestione e con esclusione di esercizi di somministrazione e vendita".

47-ter. All'articolo 4, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le associazioni culturali e per le associazioni di promozione sociale non si considerano in ogni caso commerciali le attività di acquisto collettivo e distribuzione di beni ai soli soci, con finalità etiche e di solidarietà sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali, qualora condotte senza utili di gestione e con esclusione di esercizi di somministrazione e vendita".

47-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 47-bis e 47-ter, valutato in 200.000 euro, a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244».

5.109

IOVENE

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All'articolo 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383"».

5.114

TOFANI

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2008».

Conseguentemente, ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C.

5.115

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "trasmettono telematicamente" sono inserite le seguenti: ", entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,"».

5.116

AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, CICCANTI, FORTE, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" sono sostituite dalle seguenti: "definitivamente accertate";

b) dopo le parole: "scontrino fiscale" sono aggiunte le seguenti: "di importo unitario superiore ad euro 25"».

5.117

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI, DIVINA, LEONI

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" sono sostituite dalle seguenti: "definitivamente accertate";

b) dopo le parole: "scontrino fiscale," sono aggiunte le seguenti: "di importo unitario superiore ad euro 25"».

5.118

GIARETTA, BENVENUTO, BARBOLINI, PEGORER, ROSSI Paolo

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole: "lo scontrino fiscale," sono aggiunte le seguenti: "compiute in giorni diversi e di importo unitario superiore ad euro 20"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

5.119

NOVI, FERRARA

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All'articolo 76 della legge 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, la parola: "ottomila", è sostituita dalla seguente: "10.000".

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72. All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

5.120

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. È autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di 13 milioni di euro per il potenziamento delle attività dell'Ufficio delle entrate di Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 16, al comma 2, sostituire le parole: «34 milioni» con le seguenti: «21 milioni».

5.121

SAPORITO, BALDASSARRI, SAIA

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. L'articolo 41 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:

«Art. 41. – 1. Il concessionario, previa autorizzazione dell'autorità concedente, può costruire ipoteca sulle opere di proprietà dello Stato, realizzate sul demanio, a garanzia della sottoscrizione di mutui destinati alla manutenzione, all'ammodernamento o ristrutturazione delle stesse opere, fermo il rispetto dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti secondo le vigenti norme di legge.

2. Le concessioni del demanio marittimo per fini turistico-ricreativi assentite con atto pubblico mantengono il canone in esso stabilito, adeguato ogni triennio sulla base della media degli indici determinati dall'Istat nello stesso periodo per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso».

5.122

SAPORITO, BALDASSARRI, SAIA

Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:

«47-bis. All'articolo 1, comma 251, lettera *b*), punto 2.1. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, apportare le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo: "l'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5" è sostituito dal seguente: "L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 5, quando la struttura in concessione sia utilizzata per non più di sei mesi l'anno, e per un coefficiente pari a 6,5, quando la struttura in concessione sia utilizzata per più di sei mesi l'anno";

b) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Quando il commissario sia comunque autorizzato ad eseguire lavori di straordinaria manutenzione di un bene pertinenziale facente parte della stessa concessione nonché nei casi previsti dall'articolo 45, comma 1 del codice della navigazione, l'autorità concedente potrà stabilire una riduzione del canone fino ad un massimo del 50 per cento".

47-ter. L'articolo 1, comma 253 della legge di cui al comma 1 è sostituito dal seguente:

"253. All'articolo 3 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, infine, il seguente comma:

'3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo hanno durata non inferiore ai sei anni e rispettivamente non superiore ai 30 anni, ove si tratti di stabilimenti balneari, ai 50 anni, ove si tratti di campeggi e villaggi turistici, ai 90 anni, ove si tratti di strutture dedicate alla nautica da diporto'».

5.123

SAPORITO, BALDASSARRI, SAIA

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. Al comma 251, capoverso 1, lettera *b*), all'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, sopprimere il punto 2.1.».

5.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di fabbricati rurali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la lettera *a*) è sostituita dalle seguenti:

«*a*) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1, 2 e 5 della lettera *a*) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580";

b) al comma 3, la lettera *b*) è abrogata;

c) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

«3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché alla vendita diretta in azienda ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 228 del 2001;
- l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A"».

5.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'emanazione delle norme regolamentari e tecniche, deve ritenersi pienamente efficace la disposizione di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del medesimo decreto legislativo. Per le aree con superficie inferiore a quella individuata nel citato articolo, continua a trovare applicazione l'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22. In via transitoria, continua, inoltre, ad applicarsi il comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 507 del 1993.

2. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 184 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata».

5.0.3

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Introduzione di un tetto massimo all'imposizione tributaria)

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

"Art. 11-bis. - *(Tetto massimo di imposizione tributaria lorda)*. – 1. A decorrere dall'anno di imposta 2007, il totale dei tributi lordi di cui al successivo comma 3 corrisposti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in rapporto al reddito complessivo dichiarato in ciascun periodo d'imposta, non può eccedere le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15 mila euro, 30 per cento;
- b) oltre 15 mila euro e fino a 28 mila euro, 35 per cento;
- c) oltre 28 mila euro e fino a 55 mila euro, 40 per cento;
- d) oltre 55 mila euro e fino a 75 mila euro, 45 per cento;
- e) oltre 75 mila euro, 50 per cento.

2. Il tetto massimo di imposizione tributaria lorda è determinato applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le aliquote per scaglioni di reddito indicate al precedente comma 1.

3. L'imposizione tributaria lorda totale a carico del contribuente è determinata sommando all'imposta lorda sul reddito personale di cui al precedente articolo 11, gli importi relativi alle addizionali regionali, provinciali e comunali, all'IRAP, all'ICI e alla tariffa sui rifiuti, che in base a idonea certificazione risultino versati dal contribuente stesso nel corso dell'anno di imposta."

2. Nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 12, inserire il seguente articolo:

"Art. 12-bis. - *(Detrazione per il rispetto del tetto massimo di imposizione tributaria lorda)*. – 1. Se l'imposizione tributaria effettiva totale di cui al comma 3, articolo 11-bis supera il tetto massimo di imposizione tributaria lorda determinato come indicato al comma 2 del medesimo articolo 11-bis, al contribuente spetta una detrazione pari alla differenza tra l'imposizione tributaria effettiva totale e il tetto massimo di imposizione tributaria lorda."

3. L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non può superare il limite di 1.548 milioni di euro per l'anno

2008, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dal 2012.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo ai fini del rispetto dell'onere massimo indicato al precedente comma 3».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 62.

5.0.4

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5.-bis.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizza bili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data del 1 gennaio 2008, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti al

2008 o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

7. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489».

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, le parole: «non superiore a 9.100 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «non superiore a 7.000 milioni di euro».

5.0.5

BARBATO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Riduzione aliquota di accisa per i GPL
usati come combustibili per riscaldamento)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come combustibili per riscaldamento, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 57,44 per mille chilogrammi di prodotto.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e sue successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione.

3. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 427,02841 per mille litri di prodotto.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 1 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, nonché dell'articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 2007, n. 26.».

5.0.6

BATTAGLIA Antonio

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzione aliquota di accisa per i GPL usati come carburante)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concer-

nenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 200,00 per mille chilogrammi di prodotto.

2. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 423,91504 per mille litri di prodotto.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 2 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

4. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, nonché dell'articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 2007, n. 26.».

5.0.7

BERSELLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzione aliquota di accisa per i GPL usati come carburante)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concer-

nenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 125,00 per mille chilogrammi di prodotto.

2. L'aliquota di accise sul gasolio usato come carburante di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, è aumentata a euro 409,71064 per mille litri di prodotto.».

5.0.10

MARCORA, BENVENUTO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riordino dei giochi su base ippica)

1. Al fine di contrastare l'offerta illegale ed adeguare le scommesse sulle corse dei cavalli alle modifiche del comportamento dei giocatori, al mutato assetto delle reti distributive dei giochi, determinato a seguito dell'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 5 luglio 2005, n. 223 ed alla crescente diffusione del gioco a distanza, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e salvaguardando le convenzioni già sottoscritte con i concessionari per la commercializzazione delle scommesse ippiche, al riordino della normativa delle scommesse e dei concorsi pronostici sulle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti principi:

a) ampliamento dell'offerta di corse e tipologie di scommesse disponibili anche nella rete dei punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

b) omogeneizzazione del riparto dei proventi delle scommesse di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto del 25 ottobre 2004 del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali».

5.0.12

BARBATO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Applicazione del privilegio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi)

1. Il privilegio di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si applica ai crediti vantati, nei confronti dei cessionari dei prodotti, dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assoluta, limitatamente ad un importo pari all'ammontare dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione».

5.0.13

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Pubblicità dei bilanci dei sindacati)

1. I sindacati di lavoratori, di pensionati, di datori di lavoro, pubblici e privati, e le loro associazioni, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi dello Stato o di altri enti pubblici e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione nei termini e secondo le modalità previste da un apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro il 1° marzo 2008».

5.0.14

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Reintegro e destinazione delle misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare)

1. L'articolo 1, comma 298 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e l'articolo 1, comma 493 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono abrogati.

2. Le somme reintegrate nelle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1 legge 24 dicembre 2003, n. 368 sono destinate alla realizzazione di programmi e interventi di riqualificazione territoriale per lo sviluppo turistico e socioeconomico delle aree interessate e da attuarsi, nel limite del possibile, con procedure urbanistico-ambientali semplificate e privilegiate, da definirsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Al fine di una piena attuazione del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per:

– assicurare lo svolgimento efficace delle attività di *decommissioning* affidate alla società di cui al decreto legislativo n.79/99, articolo 13 comma 2 lettera e) con opportune iniziative di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni dello Stato e delle istituzioni territoriali;

– dare certezza dei tempi per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi anche ricorrendo, ove possibile, allo strumento del "silenzio-assenso".

5.0.17

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 5, è introdotto il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le compagnie aeree di trasporto civile alle quali è stata sospesa dall'ENAC la licenza di esercizio per crisi aziendale economico-finanziaria da almeno novanta giorni, possono, nel solo caso di ripresa dell'atti-

vità, al fine di agevolare il ripristino, entro i dodici mesi successivi, di almeno il sessanta per cento dei posti di lavoro subordinato occupati prima dello stato di crisi con conseguente riattivazione della licenza ENAC, traslare gli eventuali debiti per rivalsa IRPEF e addizionali comunali e regionali, per imposte dirette ed indirette dovute anche se non ancora richieste, risultanti sino al mese precedente la sospensione della licenza d'esercizio, nella misura del cinquanta per cento oltre a interessi e senza applicazione di sanzioni amministrative.

L'importo a debito così risultante viene iscritto a ruolo e potrà essere rateizzato a richiesta del debitore secondo quanto stabilito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. Non si applica la disposizione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 19 qui richiamato.

In tali circostanze non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74.

Sono altresì ridotti al cinquanta per cento i contributi previdenziali risultanti impagati sino al mese precedente quello in cui è avvenuta la sospensione della licenza di esercizio, esclusa la parte a carico dei dipendenti. L'importo a debito così determinato viene iscritto a ruolo e potrà essere rateizzato a richiesta della parte debitrice secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999.

Per le rateizzazioni già in corso sia per imposte dirette che indirette che per contributi previdenziali dovrà essere emesso sgravio per il cinquanta per cento degli importi a ruolo non ancora pagati su istanza della parte debitrice.

È altresì consentito il ricorso alla Cassa integrazione guadagni speciale decorrente dal mese successivo a quello nel quale è avvenuta la sospensione dell'attività operativa. La richiesta dovrà essere presentata a cura della parte interessata entro dodici mesi dalla data di sospensione dell'attività operativa.

2. Le domande, corredate della documentazione richiesta, dovranno essere presentate direttamente al Ministero dell'economia il quale, sentito il parere del Ministero dei trasporti, ne stabilirà l'ammissibilità.

3. La presentazione della richiesta di transazione sospende i termini per l'accertamento di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 dalla data di presentazione della stessa e sino alla data della pronuncia da parte del Ministero dell'Economia. Tale sospensione dovrà essere fatta valere dall'interessato con istanza presentata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla notifica degli atti che rilevano irregolarità per le imposte oggetto della presente legge.

4. Potranno accedere alle agevolazioni ivi previste gli Enti per i quali la ripresa dell'attività di trasporto aereo civile si è verificata negli anni 2007 e 2008.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste».

Conseguentemente è soppresso l'articolo 62.

Art. 6.**6.1**

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

Sostituire l'articolo 6, con il seguente:

«Art. 6. - (*Trasporto pubblico locale*). – 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale, nella prospettiva del processo di riforma del settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2008.

2. La disponibilità del fondo, per ciascuna annualità, di cui al comma 1, è destinata per 220 milioni di euro all'adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni al fine di garantire, incluso l'adeguamento all'inflazione, l'attuale livello dei servizi previsti all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in accordo con l'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, da ripartirsi in base ai chilometri di rete esercita da ciascuna azienda; per 150 milioni di euro per le finalità di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per 130 milioni di euro per il finanziamento dell'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

3. Le risorse per l'adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni sono ripartiti, salvo quanto disposto dal comma 2, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *c*) sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) per l'acquisto di elicotteri destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;

c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere *a)* e *b)* è riservato almeno il 40% per cento della dotazione del Fondo;

c-quater) all'acquisto dei veicoli di cui al precedente punto *c)* da destinare ai servizi di competenza regionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni è riservato, per le aree di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento CE 1083/2006, almeno il 40% della dotazione del Fondo per ciascuna annualità, da ripartirsi in base allo sviluppo chilometrico complessivo previsto in concessione".

5. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 dicembre 1992, n. 211, con le risorse di cui al comma 2, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di par-

cheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al comma 2.

6. Le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

7. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12».

6.2

DONATI, PALERMI, SALVI, RUSSO SPENA, BRUTTI PAOLO, PALERMO, VANO, RIPAMONTI, COSSUTTA, MAZZARELLO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale e la mobilità sostenibile, nella prospettiva del processo di riforma del settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato:

a) all'indicizzazione dei contratti per i servizi minimi del trasporto pubblico locale e regionale. Altre eventuali compensazioni che dovessero essere stabilite devono essere poste a disposizione delle Regioni con destinazione vincolata ed inserite nei contratti di servizio;

b) all'acquisto, nella misura massima del 90%, di veicoli per le finalità di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) agli interventi previsti dalla legge 211/92 ed agli altri interventi di costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie innovative, di officine-deposito con le relative attrezzature e sedi, nella misura massima del 75% del costo dell'opera.

1-ter. Il Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni,

città e autonomie locali, provvede con proprio decreto alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi, della qualità e dello sviluppo del servizio.

1-quater. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 453 per mille litri. Per le province autonome di Trento e di Bolzano le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono devolute alle stesse nei modi e nei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

1-quinquies. All'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sul gasolio per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, in misura non eccedente a 25 euro per mille litri. Le maggiori entrate regionali derivanti da tali imposte dovranno essere utilizzate per incrementare i livelli quali-quantitativi dei servizi e cofinanziare i maggiori investimenti per lo sviluppo del trasporto collettivo e della mobilità sostenibile»".

1-sexies. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui ai commi *1-quater* e *1-quinquies*, relative all'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-septies. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma *1-quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-octies. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a *1-septies* si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

6.4

MARTINAT

Al comma 2, sostituire le parole: «220 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».

Conseguentemente allo stesso comma 2, sostituire le parole: «130 milioni di euro» con le seguenti: «250 milioni di euro».

6.5

CICCANTI

Al comma 2 sostituire le parole: «l'attuale livello dei servizi, ivi incluso il recupero dell'inflazione» con le parole: «incluso l'adeguamento all'inflazione, l'attuale livello dei servizi previsti all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 442 in accordo con l'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, da ripartirsi in base ai chilometri di rete esercita da ciascuna azienda».

Al comma 4 sostituire la lettera c-ter con le seguenti:

«c-ter. All'acquisto dei veicoli di cui ai precedenti punti a) e b) è riservato almeno il 40% della dotazione del Fondo;

c-quater. All'acquisto dei veicoli di cui al precedente punto c-ter) da destinare ai servizi di competenza regionale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni è riservato, per le aree di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento CE 1083/2006, almeno il 40% della dotazione del Fondo, da ripartirsi in base allo sviluppo chilometrico complessivo previsto in concessione».

Conseguentemente ridurre in proporzione tutte le rubriche dell'allegata tabella A per gli anni 2008, 2009 e 2010.

6.6

GHIGO, VEGAS, FERRARA

Al comma 2, le parole: «130 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo

articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsto dal predetto accordo».

6.7

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, dando priorità alle regioni e alle province autonome le cui aziende di trasporto pubblico locale abbiano un indice di copertura dei costi dai biglietti di viaggio superiore alla media nazionale».

6.8

DONATI, PALERMI, RUSSO SPENA, SALVI, BRUTTI PAOLO, PALERMO, VANO, RIPAMONTI, COSSUTTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 15 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 35, comma 1, della presente legge».

Al comma 4, lettera c-bis), sostituire la parola: «elicotteri» con le seguenti: «traghetti e aliscafi».

6.9

BATTAGLIA GIOVANNI, BRUTTI PAOLO, IOVENE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 20 milioni di euro per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia europea».

Conseguentemente, all'onere derivante della presente norma si fa fronte attraverso corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui alla tabella B, comma 1 dell'articolo 96, alla voce Ministero dell'economia.

6.10

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Al comma 4, sopprimere la lettera c-bis).

6.11

CICCANTI, FORTE

Al comma 4, sostituire la lettera c-ter), con le seguenti:

«c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui ai precedenti punti a) e b) è riservato almeno il 40% della dotazione del Fondo;

c-quater) all'acquisto dei veicoli di cui al precedente punto c-ter) da destinare ai servizi di competenza regionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni è riservato, per le aree di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento CE 1083/2006, almeno il 40% della dotazione del Fondo, da ripartirsi in base allo sviluppo chilometrico complessivo previsto in concessione».

6.12

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 4, alla lettera c-ter), le parole: «dei veicoli cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di autobus ad alimentazione a metano».

6.13

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «non superiore al 20 per cento» con le seguenti: «non superiore al 35 per cento».

6.14

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, TONINI, NEGRI, RUBINATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 2005, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "All'attribuzione delle necessarie risorse alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome lo Stato provvede con quota parte delle maggiori entrate di propria spettanza, derivanti dal comma 9";

al comma 3, al primo periodo, dopo la parola "regioni" è aggiunto il periodo "e alle Province autonome"».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

6.15

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Al comma 7, sostituire le parole: «a 250 euro» con le parole: «a 300 euro».

Conseguentemente, alla tabella C ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 0,1 punti per cento.

6.16

PALERMO, VANO, TECCE, ALBONETTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"».

6.0.1

BARBATO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per l'innovazione degli impianti a fune)

1. Al fine di supportare il servizio di trasporto pubblico locale di tipo turistico, con particolare riferimento agli impianti a fune, è autorizzata per il l'anno 2008, la spesa di 200 milioni di euro annui per il rifinanziamento dell'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, così come integrata dall'articolo 31 della legge 1° agosto 2002, n. 166».

Conseguentemente dopo l'articolo 95, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Imposta addizionale sui beni di lusso)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 200 milioni di euro.

3. L'imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2».

6.0.2

BATTAGLIA Giovanni, BRUTTI Paolo

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall'U-

NESCO come patrimonio dell'umanità è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 10 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: – 10.000;
2009: – 10.000;
2010: – 10.000.

6.0.3

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributi al trasporto metropolitano della città di Torino)

1. Per il completamento dei lavori di prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente, alla tabella C ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 0,2 punti per cento.

Art. 7.**7.1**

EUFEMI

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. - (*Incentivazioni fiscali per il cinema e l'audiovisivo*) – 1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del quaranta per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di:

- a) opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
- b) opere audiovisive della durata non inferiore a 75 minuti, dirette da registi di nazionalità italiana.

Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.

2. Le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva destinatarie degli apporti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di utilizzare l'ottanta per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.

3. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:

a) per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva in misura pari al quindici per cento del costo complessivo di produzione di opere audiovisive e di opere cinematografiche, queste ultime, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'ottanta per cento del credito d'imposta stesso;

b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;

2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:

1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo, non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

4. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 3 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

5. I crediti di imposta di cui ai commi 1 e 3 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i cinque periodi d'imposta successivi.

6. Gli apporti di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del quarantanove per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e del master definitivo dell'opera audiovisiva e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il settanta per cento degli utili derivanti dall'opera filmica o audiovisiva.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161 quanto attiene alle opere cinematografiche, e dalla data di prima programmazione televisiva per le opere audiovisive, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 2 e 6. Essi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del ci-

tato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Con riguardo alle opere cinematografiche, gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 1 e 3 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui al presente articolo, superi l'ottanta per cento del costo complessivo rispettivamente afferente le spese di produzione della copia campione e le spese di distribuzione nazionale del film.

9. Le disposizioni applicative del presente articolo sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, anche ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Detto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.

10. L'efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti-realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

11. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a film o opere audiovisive, o alle parti di film o di opere audiovisive, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al venticinque per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera, di euro 5.000.000,00.

12. Le disposizioni applicative del comma 11 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, anche ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni di cui al d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.

13. Il credito d'imposta di cui al comma 11 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

14. L'efficacia dei commi da 11 a 13 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea».

7.2

PAOLO FRANCO, POLLEDRI

Al comma 1 sostituire le parole: «nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00» con le seguenti: «nella misura del 20 per cento, fino all'importo massimo di euro 500.000».

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «5 per cento»; lettera b) sostituire le parole: «15 per cento» e «10 per cento» e «20 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e «5 per cento» e «10 per cento»; lettera c), sostituire le parole: «30 per cento» e «20 per cento» con le seguenti: «15 per cento» e «10 per cento».

7.3

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Al comma 3 lettera a), dopo il periodo: «per le imprese di produzione cinematografica» aggiungere la parola: «italiane».

7.4

BORDON

Al comma 3 della lettera c) del punto 1) dell'articolo 7 sostituire le parole: «al 30 per cento» con le parole al: «al 40 per cento».

Al punto 2) della medesima lettera c) sostituire le parole: «al 20 per cento» con le parole: «al 40%»;

e, dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

«3) al trenta per cento delle spese complessivamente sostenute per l'ammodernamento e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale ci-

nematografiche esistenti e dei loro impianti, apparecchiature e servizi accessori, con un limite massimo annuo non eccedente per ciascun schermo di euro 100.000».

Conseguentemente all'articolo 96 comma 1 tabella A ivi richiamata alla rubrica «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti riduzioni:

2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.

7.5

BORDON

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-bis. - (*Agevolazioni fiscali in favore della produzione e della distribuzione cinematografica*). - 1. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2. Non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

3. Sono detraibili le spese di sponsorizzazione, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, dichiarate dalle imprese residenti in Italia e operanti in settori diversi da quello cinematografico, nel limite massimo del 30 per cento dei costi ammissibili dell'opera e destinate

alla produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del presente decreto, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 13 e 1 g, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'attività di sponsorizzazione può realizzarsi anche mediante prestazione di beni e servizi.

4. A decorrere dall'anno 2007, le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 20.000 euro, effettuate da persone fisiche a favore di imprese di produzione, distribuzione, diffusione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6, sono deducibili dal reddito complessivo determinato ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo con particolare riguardo alle procedure di controllo rivolte a verificare l'attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti, alla cumulabilità degli incentivi, nonché alle specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefici e di applicazione delle sanzioni.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione di quelli di cui al comma 4, si provvede a valere sulle risorse dell'articolo 12, comma 1.

Art. 24-ter. - (Modalità e limiti all'utilizzo delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 24-bis). - 1. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 24-bis competono fino alla concorrenza del costo di produzione e di distribuzione e non possono eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima. Le agevolazioni competono sulla parte degli utili accantonati che non superi la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. I costi sono certificati secondo modalità indicate nel decreto di cui al comma 5 dell'articolo 24-bis e comprovati mediante idonea documentazione ai sensi dell'articolo 20.

2. Le agevolazioni devono essere richieste espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l'indicazione della parte di utile che si intende reinvestire. Alla dichiarazione annuale dei redditi deve essere unito il progetto di massima degli investimenti che contempli le date di inizio della fase realizzativa dell'opera filmica e di conclusione delle attività che concorrono unitariamente alla produzione della stessa opera. Le agevolazioni sono cumulabili integralmente con quelle previste dall'articolo 10 e fino al 100 per cento del costo di ciascun film con quelle previste dagli articoli 13 e 14, secondo quote stabilite, anticipatamente e nei limiti di legge, dai beneficiari.

3. Per usufruire dei benefici l'opera filmica e le attività che concorrono unitariamente alla produzione della stessa opera devono iniziare entro diciotto mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e devono essere concluse entro trenta mesi dalla data di inizio precedentemente fissata.

4. Il termine di trenta mesi può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori dieci mesi qualora la produzione dell'opera filmica da realizzare, per la sua durata o per particolari difficoltà oggettive di realizzazione, non possa essere conclusa entro il predetto termine di trenta mesi. A tal fine deve essere inoltrata apposita istanza al Ministero – Direzione generale per il cinema, corredata della documentazione necessaria a comprovare la effettiva necessità della proroga; il Ministero Direzione generale per il cinema si pronuncia su tali istanze entro i sessanta giorni successivi, potendo concedere un termine di proroga anche inferiore a quello richiesto. Il Ministero comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, per i relativi adempimenti fiscali, le decisioni di proroga adottate.

5. L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporta il recupero delle imposte non pagate e l'applicazione delle sanzioni vigenti in materia".

14-ter. Il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, alla rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

2008: – 50.000;
2009: – 50.000;
2010: – 50.000.

7.6

BULGARELLI, RIPAMONTI, PALERMI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di riordino degli incentivi cinematografici, all'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera a-bis) è abrogata. Il comma 1 dell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque abusivamente duplica, a scopo di lucro, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a

scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.500 a euro 15.000. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e alla multa di euro 15.000 se il fatto è di rilevante gravità".

14-*ter*. Chiunque possieda legittimamente un'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, su qualunque supporto essa sia, ha il diritto di fare copia per proprio uso strettamente personale.

14-*quater*. All'articolo 71-*sexies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater*, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale progetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche digitale, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.";

b) è aggiunto, infine, il seguente comma:

"4-*bis*. Non può essere impedito per contratto, alla persona fisica di cui al comma 4, di effettuare la copia di cui allo stesso comma".

14-*quinquies* All'articolo 91 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente comma: "È consentita la riproduzione e la pubblicazione a titolo gratuito di immagini a bassa risoluzione unicamente per uso strettamente didattico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro, fatto salvo il riconoscimento della paternità dell'opera"».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza dell'onere.

7.7

BORDON

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è sostituita dalle seguenti:

"e) alla corresponsione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la distribuzione e la proiezione nel periodo estivo di opere cinematografiche nuove, rispondenti alle caratteristiche previste

dall'articolo 9, nonché per il finanziamento di campagne promozionali volte ad incentivare la fruizione cinematografica nel periodo estivo da parte del pubblico;

e-bis) alla corresponsione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la distribuzione e la proiezione di cortometraggi nazionali di interesse culturale"».

7.8

BORDON

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis. - (*Fondo per il passaggio al digitale e all'alta definizione*). – 1. È istituito presso il Ministero il Fondo per il passaggio al digitale e all'alta definizione, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al Fondo accedono i soggetti individuati dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 12, nonché le imprese di replicazione dei supporti digitali limitatamente all'acquisizione di tecnologie in alta definizione (HD).

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi. Per l'adeguamento delle sale cinematografiche i finanziamenti sono erogati con criteri di precedenza in favore delle monosale o delle piccole multisala"».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 10.000;
2009: – 10.000;
2010: – 10.000.

7.9

BORDON

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tenendo conto che la quota spettante alle attività cinematografiche non può essere inferiore al 25 per cento"».

7.0.1

CARLONI, FRANCO Vittoria, FONTANA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Incremento del Fondo per lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche)

1. Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche e, di conseguenza, una migliore fruizione del prodotto cinematografico sul territorio, al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2008, di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per l'anno 2010. Tale contributo, in deroga al comma 4 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo, è finalizzato a favore degli interventi di cui al comma 3, lettera c), del medesimo articolo 12».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 15.000;
2009: – 10.000;
2010: – 5.000.

7.0.3

BENVENUTO, BONADONNA, TECCE, ALFONZI, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di accertamento, ispettive e di controllo dell'amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario)*

1. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e, per il conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, è autorizzata la spesa, di 50,5 milioni di euro per l'anno 2008, 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito dei programmi di assunzione previsti dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, l'Agenzia può avvalersi di modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, nonché ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità.

2. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, nonché di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo nonché dall'articolo 39, è autorizzata la spesa, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:

a) nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 2 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

b) nell'amministrazione penitenziaria, per 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

c) nel Corpo forestale dello Stato, per 2 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 2 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

e) nell'Agenzia delle dogane che si avvale di modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'agenzia si avvale altresì della possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate nell'ambito dei programmi di assunzione previsti dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero di ricorrere alla mobilità, per 16 milioni di euro per l'anno 2008, 4 milioni di euro per l'anno 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 72.500;
2009: - 26.500;
2010: - 184.100.

7.0.4

BARBOLINI, BATTAGLIA Giovanni, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di accertamento, ispettive e di controllo dell'amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario)

1. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e, per il conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, è autorizzata la spesa, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 50,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito dei programmi di assunzione previsti dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dall'articolo 1, comma 14, del de-

creto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, l'Agenzia può avvalersi di modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, nonché ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità.

2. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, nonché di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo nonché dall'articolo 39, è autorizzata la spesa, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:

a) nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 2 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

b) nell'amministrazione penitenziaria, per 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

c) nel Corpo forestale dello Stato, per 2 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 2 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

e) nell'Agenzia delle dogane che si avvale di modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'agenzia si avvale altresì della possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate nell'ambito dei programmi di assunzione previsti dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero di ricorrere alla mobilità, per 4 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

3. Al fine di potenziare l'attività dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

4. Al fine di rafforzare il contrasto alla immigrazione clandestina attraverso l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3603 del 30 luglio 2007, è autorizzata, a favore del Ministero dell'interno, la spesa di 19,100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, e di 17,500 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento e, per la restante parte, pari a 9,1 milioni di euro annui per l'anno 2008, 7,1 milioni di euro per l'anno 2009, e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, per il mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare nella lotta all'evasione ed elusione fiscale, all'economia sommersa ed alle frodi fiscali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza con particolare riguardo alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del predetto fondo tra le unità assegnate di base del centro di responsabilità "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.

6. Per il potenziamento dell'attività del Corpo della Guardia di finanza a contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, dell'economia sommersa e delle frodi fiscali, da perseguire anche mediante il completamento del relativo programma infrastrutturale, l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta nonché il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2008, in favore del suddetto Corpo, un contributo annuale di 108,98 milioni di euro per cinque anni.

7. Per il potenziamento dell'attività del Corpo della Guardia di finanza a contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, dell'economia sommersa e delle frodi fiscali, l'organico del ruolo ispettori del suddetto Corpo è aumentato di 500 unità, con contestuale autorizzazione al relativo reclutamento nel 2008, in via straordinaria, in deroga alla normativa vigente. Ai conseguenti oneri finanziari, pari a 1 milione di euro nel 2008, a 13 milioni di euro nel 2009 e a 21 milioni di euro a decorrere

dal 2009, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto.

8. Al fine di sviluppare gli strumenti e le metodologie di analisi e monitoraggio del sistema tributario ed extratributario ed accrescere la qualità del patrimonio informativo del sistema della fiscalità, il «Dipartimento per le politiche fiscali» può utilizzare fino al 15 per cento degli stanziamenti per lo sviluppo dei servizi automatizzati del sistema informatico del Ministero, per l'affidamento, anche a società specializzate, di studi e ricerche in materia di politiche fiscali, innovazione tecnologica ed organizzativa del sistema della fiscalità nonché per il potenziamento e la razionalizzazione della gestione.

9. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.

10. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 10 maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano. A tali sezioni sono applicati i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo.

11. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 7, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

12. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti. Conseguentemente, al fine di una tempestiva definizione dei processi tributari pendenti presso la Corte suprema di cassazione il ruolo organico della magistratura ordinaria è incrementato di 50 unità. In deroga ai divieti e ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente, per l'assunzione di magistrati ordinari è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Per l'assunzione di personale amministrativo, anche di qualifica dirigenziale, del Ministero della giustizia, è autorizzata a valere sulle medesime disponibilità la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

13. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalità per l'attuazione dei commi 7, 8 e 9; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

14. Per l'attuazione dei commi 7, 8 e 10, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere dallo maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.

15. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2 e 9 trasmettono annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – un rapporto informativo

sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.».

7.0.6

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nell'articolo 1 comma 3-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, le parole: "dall'I.N.P.S.", sono sostituite dalle seguenti: "dall'Agenzia delle entrate".

2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. – (*Dichiarazione sostitutiva unica*). – 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le relative informazioni.

3. È comunque consentita la presentazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

4. L'Agenzia delle entrate determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione: *a)* agli elementi in possesso del Sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria; *b)* ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati auto certificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua al-

trèsì l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo.

6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5, sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 1.

7. Sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della salute, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera *b*) e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.

13. Con apposita convenzione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo".

3. All'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del presente comma.";

b) al comma 2 le parole: "comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "comma 8".

4. All'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "comma 3" e "comma 6" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti parole: "comma 2" e "comma 12";

b) al comma 3 le parole: "comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "comma 8 e comma 9";

c) al comma 3 dopo le parole: "gli enti erogatori" sono aggiunte le seguenti: ", l'Agenzia delle entrate";

d) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: "Istituto nazionale della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia delle entrate";

e) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: "dall'Istituto nazionale della previdenza sociale", sono aggiunte le seguenti: ", dall'Agenzia delle entrate"».

7.0.7 (testo 2)

BARBOLINI, ADRAGNA, BATTAGLIA Giovanni, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, ROSSI PAOLO, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO, COSTA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

1) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito;

2) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;

3) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

2. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell'elenco di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Le convenzioni di cui al comma 1 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.

3. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 1.

4. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.

5. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.

6. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 21, 212 e 213 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.

7. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al venti per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.

8. Al comma 137 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "non sono rimborsabili", sono inserite le seguenti: ", nè utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni";

b) il terzo periodo è soppresso».

7.0.7

BARBOLINI, BARBATO, BATTAGLIA Giovanni, BONADONNA, BENVENUTO, D'AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, THALER AUSSEHOFER, TURANO, COSTA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(ISEE)

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dalla gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

1) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito;

2) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;

3) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

2. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell'elenco di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Le convenzioni di cui al comma 1 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.

3. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 1.

4. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.

5. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.

6. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 21, 212 e 213 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.

7. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al venti per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria».

7.0.10

VEGAS, FERRARA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di società cooperative)

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 1992, n. 63, convertito nella legge 15 giugno 1992, n. 112, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle cooperative di qualsiasi tipo ed ai loro consorzi, a condizione che il fatturato globale annuo non superi la somma di euro 100 milioni. Ove superi tale somma, alle predette società si applica il regime tributario relativo alle società per azioni».

7.0.11

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo l'articolo 7, inserire l'articolo:

«Art. 7-bis.

Per la realizzazione della Casa di accoglienza e di riposo dei frati dell'ordine minore dei frati cappuccini in San Giovanni Rotondo, è autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

«2008: – 21 milioni di euro».

Art. 8.**8.1**

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 8.***(Disposizioni sul costo della politica)*

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sospesa fino al 31 dicembre 2012, e i relativi effetti non possono essere comunque computati per il periodo in riferimento, anche successivamente a tale data. Fino alla data di cui al precedente periodo, l'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e ogni altro emolumento ad essa commisurato a norma di disposizioni di legge o di regolamento rimangono determinati nella misura vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotta del 15 per cento a decorrere dal 2008.

All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato".

All'articolo 1 comma 6 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quinto periodo è soppresso.

3. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono ridotti nella misura del 15 per cento.

4. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.

6. La spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo è decurtata del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario.

7. All'articolo 10, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

8. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole: "15.000 abitanti" sono sostituite dalle parole: "250.000 abitanti".

9. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi";

b) al comma 5, le parole: "consiglio d'amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri"; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio".

10. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole: "popolazione complessiva dell'ente", sono aggiunte le seguenti parole: "; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite".

11. L'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (*Difensore civico*). - 1. Lo statuto comunale di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.

4. Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni e di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, più comuni possono associarsi e prevedere nei propri statuti di istituire un unico difensore civico

per diverse amministrazioni che, in ogni caso, devono complessivamente rappresentare almeno 100.000 abitanti.

5. Il difensore civico elabora con scadenza semestrale una relazione in merito all'attività svolta, rendendo evidenti gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione denunciati dai cittadini. Tale relazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, o dei singoli enti nei casi di cui al precedente comma 4".

12. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è abrogato;

b) al comma 5 le parole: "ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna" sono abrogate;

c) al comma 6, dopo le parole: "indennità di funzione" è inserita la parola: "non", e dopo le parole: "gettoni di presenza" la parola: "anche". È aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale caso l'interessato *opta* per la percezione di una delle due tipologie di indennità";

d) al comma 8 la lettera c) è sostituita con la seguente:

"c) articolazione delle indennità di funzione dei presidenti di consigli dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente delle unioni dei comuni dei consorzi degli enti locali sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del settanta per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione dei comuni del consorzio tra enti locali";

e) al comma 11 le parole: "incrementati o" ed il secondo periodo sono soppressi".

13. Per esigenze di contenimento della spesa pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea, sono rideterminati in riduzione nella misura del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data dell'entrata in vigore della presente legge le indennità di funzione mensile spettanti ai presidenti dei consigli circoscrizionali, nonché le loro utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali in ragione della carica rivestita.

14. All'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La partecipazione alle commissioni di cui al presente comma non dà diritto a percepire gettoni di presenza".

15. All'articolo 39 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la carica di Presidente del consiglio è affidata al consigliere anziano, individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 2";

b) il comma 3 è soppresso.

16. All'articolo 79, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "24 ore" sono sostituite con le parole: "48 ore", le parole: "48 ore" sono sostituite con le parole: "24 ore".

17. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da: "ovvero" sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.

18. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative,".

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".

19. All'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4. I revisori dei conti degli enti locali certificano ogni anno il rispetto dei criteri per il calcolo delle tariffe di cui al comma 1, sia nel caso in cui l'erogazione dei servizi sia gestita dall'ente stesso, sia nel caso in cui si avvalga delle procedure di cui agli articoli 113, 113-bis e 114 del presente testo unico".

20. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) a forme di gestione dei servizi in economia ovvero mediante le aziende speciali di cui all'articolo 114 del presente testo unico, limitatamente alla gestione delle risorse e dei servizi idrici".

21. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 abitanti";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Sono organi di governo di circoscrizione il consiglio, la giunta e il presidente:

il consiglio circoscrizionale è composto dal Presidente e:

da massimo 25 membri nelle circoscrizioni istituite con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

da massimo 18 membri nelle circoscrizioni istituite con popolazione superiore a 60.000 abitanti.

Le giunte circoscrizionali sono composte dal presidente della circoscrizione e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad un quarto, arrotondato per difetto, del numero dei consiglieri circoscrizionali. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a quella spettante al consigliere comunale. Per la carica di consigliere circoscrizionale è corrisposta un'indennità massima pari ad un quinto di quella spettante al consigliere comunale.

c) il comma 3 è abrogato;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. La popolazione residente in ogni singola circoscrizione non può essere inferiore 60.000 abitanti".

22. All'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire il comma 2 con il seguente:

2 Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

a) da 43 membri nelle province con popolazione residente superiore a 3.000.000 abitanti;

b) da 40 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.000.000 abitanti;

c) da 32 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

d) da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

e) da 26 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

f) da 22 membri nelle province con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti;

g) da 20 nelle altre province".

23. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, le parole: "un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "un quarto, arrotondato per difetto", e le parole: "sedici unità" sono sostituite dalle seguenti: "dodici unità";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1 le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri".

24. Le disposizioni di cui ai commi 8, 11, 21, 22 e 23 si applicano a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

25. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a sopprimere i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni. Le funzioni e i compiti attualmente svolti dai consorzi di bonifica sono attribuiti dalle regioni alle province. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo venga attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle competenze delle province fissate dall'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. Le province subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi di bonifica, soppressi ai sensi del comma 1. Il personale che al momento della soppressione risulti alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni».

Conseguentemente, all'articolo 14, sopprimere i commi 1 e 3 e al comma 2, subcapoverso articolo 37, sopprimere il comma 2.

8.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Al comma 1, sostituire le parole: «per cinque anni», con le seguenti: «per sei anni».

8.0.1

TURIGLIATTO, ROSSI Fernando

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente articolo:

«Art. 8-bis.

(Indennità e disciplina previdenziale dei Parlamentari)

1. l'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – L'identità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituito da quote mensili. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate, diminuito del 50 per cento".

2. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: ", e successive modificazioni".

3. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate, diminuita del 50 per cento: possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuare per ogni assenza delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni".

4. Al fine di garantire il corretto svolgimento di mandato, ai membri del Parlamento sono assicurati, secondo modalità determinate dagli Uffici di presidenza delle due camere, l'uso gratuito di mezzi di trasporto sul territorio nazionale, la disponibilità di sale per convegni pubblici, la disponibilità del fondo eventualmente istituito ai sensi del comma 4 nonché il rimborso del 50 per cento delle spese di telefonia, entro il limite massimo determinato dagli Uffici di presidenza delle due Camere.

5. Per l'adempimento delle attività di segreteria, ogni membro del Parlamento ha la possibilità di nominare una persona di sua fiducia. Tale persona è assunta con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e retribuita direttamente dall'amministrazione della Camera di appartenenza del membro del Parlamento, in conformità a quanto stabilito dagli Uffici di presidenza delle due Camere. Il rapporto di lavoro cessa di diritto con la cessazione dalla carica del membro del Parlamento che ha provveduto alla nomina.

6. Gli Uffici di presidenza delle due Camere possono istituire e regolamentare, secondo criteri di trasparenza e di riduzione della spesa, un fondo diretto a finanziare iniziative politiche, preventivamente documentate, dei membri del Parlamento, il cui ammontare non sia superiore a due indennità mensili, come stabilito dall'articolo 1. L'entità delle somme eventualmente stanziata e le modalità del loro utilizzo da parte dei membri del Parlamento sono rese pubbliche con forme determinate dagli uffici di Presidenza delle Camere stesse.

7. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

"Art. 6-bis. - I lavoratori eletti membri del Parlamento nazionale, qualora collocati in aspettativa non retribuita, possono richiedere che i periodi di aspettativa siano considerati utili ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni. In tale caso l'amministrazione della Camera di appartenenza provvede al versamento, a favore delle competenti gestioni previdenziali, dei contributi previdenziali in sostituzione del datore di lavoro".

8. I membri del Parlamento nazionale, per il periodo del mandato parlamentare durante il quale non risultino iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria né come lavoratori dipendenti né come lavoratori autonomi, possono richiedere che tale periodo, che può ricoprire anche l'intero mandato parlamentare, sia considerato utile ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, purché gli stessi, anteriormente a tale periodo, possano già far valere periodi di iscrizione alle citate forme assicurative. In tale caso l'amministrazione della Camera di appartenenza provvede al versamento, a favore delle com-

petenti gestioni previdenziali, dei contributi previdenziali in sostituzione rispettivamente del datore di lavoro e del lavoratore autonomo.

9. I membri del Parlamento nazionale che al momento in cui inizia il mandato parlamentare non risultino iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria né come lavoratori dipendenti né come lavoratori autonomi e che, anteriormente a tale momento, non possono far valere periodi di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, possono richiedere che il periodo corrispondente all'esercizio del mandato sia considerato utile ai fini della corresponsione di un trattamento pensionistico per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I tal caso l'amministrazione della Camera di appartenenza provvede a versare alla gestione separata di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, i relativi contributi previdenziali, calcolati su una retribuzione figurativa rispondente all'identità spettante ai membri del Parlamento di cui all'articolo 1 della presente legge.

10. I membri del Parlamento nazionale non hanno diritto ad alcun vitalizio né ad alcuna forma di trattamento pensionistico aggiuntivi rispetto a quella prevista dal presente articolo.

11. Ai membri del Parlamento nazionale non si applica l'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. I medesimi pertanto non sono tenuti a corrispondere all'amministrazione della camera di appartenenza l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del« lavoratore».

12. La disciplina di cui all'articolo 6-*bis* della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica ai membri del Parlamento nazionale eletti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.0.3

CALDEROLI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme per la riduzione dei costi per il funzionamento del Governo)

1. A decorrere dall'anno 2008 si applicano alla formazione del Governo le norme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999. Sono abrogati

il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 317 del 3 agosto 2001; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 233 del 17 luglio 2006, e successive modificazioni.

2. In sede di prima applicazione, il Governo adegua la struttura e l'organizzazione dei Ministeri secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999 entro quattro mesi dalla data della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. A seguito dell'adeguamento di cui al comma 2 il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, Viceministri e Sottosegretari, non può superare cinquanta unità, nel rispetto dell'equilibrio di genere».

8.0.4

VILLONE

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme sulla formazione del Governo)

1. Si applicano alla formazione del governo le norme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999. Sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 317 del 3 agosto 2001; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 233 del 17 luglio 2006; e successive modificazioni.

2. In prima applicazione il governo adegua la struttura e l'organizzazione dei ministeri secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999 entro quattro mesi dalla data della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. A seguito dell'adeguamento di cui al comma 2 il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a cinquanta, nel rispetto dell'equilibrio di genere».

8.0.5

CALDEROLI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Nuove disposizioni per la formazione del Governo)

1. Si applicano alla formazione del governo le norme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999. Sono abrogati il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 317 del 3 agosto 2001; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 233 del 17 luglio 2006, e successive modificazioni.

2. In prima applicazione il Governo adegua la struttura e l'organizzazione dei ministeri secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999 entro quattro mesi dalla data della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. A seguito dell'adeguamento di cui al comma 2 il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a cinquanta, nel rispetto dell'equilibrio di genere».

8.0.6

CALDEROLI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme in materia di formazione del Governo per la riduzione del numero dei componenti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla formazione del Governo si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. I ministeri sono dodici, con le seguenti denominazioni:

- a) Ministero degli affari esteri;
- b) Ministero dell'Interno;
- c) Ministero della giustizia;
- d) Ministero della difesa;
- e) Ministero dell'economia e delle finanze;
- f) Ministero delle attività produttive;

- g) Ministero delle politiche agricole e forestali;
- h) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- i) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- j) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- k) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- l) Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Per ciascun Ministero possono esser nominati fino a due Sottosegretari. Fanno eccezione i Ministeri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, per ciascuno dei quali il numero massimo di Sottosegretari è fissato in tre unità.

4. Possono essere nominati fino a sei Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fra i quali è nominato il Sottosegretario con delega alla tutela dei consumatori e dei diritti diffusi.

5. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano alla formazione del Governo le disposizioni di cui ai Titoli I e IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo vigente alla data della entrata in vigore della presente legge.

6. Sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adegua la struttura e l'organizzazione dei Ministeri e dei rispettivi Sottosegretariati secondo le disposizioni di cui al presente articolo».

8.0.7

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Numero massimo dei ministeri)

1. L'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è sostituito dal seguente:

"1. I Ministeri sono i seguenti:

- 1) Ministero degli affari esteri;
- 2) Ministero dell'interno;
- 3) Ministero della giustizia;
- 4) Ministero della difesa;
- 5) Ministero dell'economia e delle finanze;

- 6) Ministero delle attività produttive;
 - 7) Ministero delle politiche agricole e forestali;
 - 8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
 - 9) Ministero delle infrastrutture e trasporti;
 - 10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali;
 - 11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - 12) Ministero per i beni e le attività culturali;
 - 13) Ministero della salute;
 - 14) Ministero delle comunicazioni"».
-

8.0.8

VILLONE, SALVI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La dotazione degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale stabilita nel bilancio annuale dello Stato non può per ogni anno aumentare in misura superiore al tetto di inflazione programmata previsto per il medesimo anno.

2. Gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale adottano nella loro autonomia le determinazioni necessarie ad assicurare il rispetto del disposto di cui al precedente comma».

8.0.9

SALVI, PALERMI, RIPAMONTI, RUSSO SPENA, VILLONE, GRASSI, GIULIANI, TIBALDI, COSSUTTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Suppressione di Centri, Istituti, Commissioni, Autorità)

1. È soppressa la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.

2. È soppresso il Collegio operante nell'ambito del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui agli articolo 4 e

seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

3. È soppressa la Commissione per l'accesso agli atti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e all'articolo 18 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

4. È soppresso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui alla legge n. 576 del 12 agosto 1982, e successive modificazioni.

5. È soppresso l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di cui alla legge 16 gennaio 2003, n. 3.

6. Le funzioni del soppresso Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo sono conferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Salvo quanto disposto nel precedente comma 6, le funzioni già svolte dalle strutture sopresse sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o ai Ministeri competenti in ciascuna materia, secondo le norme di un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che il Governo adotta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data con decreto del Presidente del consiglio dei ministri non avente natura regolamentare si dispone l'assegnazione ad altra amministrazione del personale dipendente in servizio presso le strutture sopresse.

8. Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge cessano dalla carica i commissari o membri dei centri, commissioni, autorità, comunque eletti o nominati. Dalla medesima data termina ogni corresponsione al commissari medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

9. Alla data del 30 giugno 2008 cessa il conferimento di risorse pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma alla Società sviluppo italia, ora denominata Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., nonché alle società da essa partecipate o controllate, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare il finanziamento di progetti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. Cessa, altresì, dal 30 giugno 2008 la partecipazione di rappresentanti dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi della Società, e in quelli delle società da essa partecipate o controllate. Entro la stessa data con decreto del Presidente del consiglio dei ministri non avente natura regolamentare è disposta l'assegnazione del personale dipendente dalla Società che ne faccia richiesta ad amministrazioni centrali o periferiche dello Stato».

8.0.11

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Limiti a vitalizi, pensioni e altre indennità assimilabili
corrisposti dallo Stato e da altri enti)*

1. Fatti salvi i diritti quesiti, lo Stato, gli enti statali e gli enti sovvenzionati dallo Stato erogano vitalizi, pensioni o altre indennità assimilabili, anche cumulativamente calcolati, in misura non superiore, compresa ogni somma corrisposta, a qualsiasi titolo, al trattamento netto spettante ai membri del Parlamento».

8.0.12

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Nel caso di concorso di trattamenti pensionistici con vitalizi derivanti da cariche istituzionali, ai titolari è data facoltà di optare per il trattamento più favorevole. La facoltà di opzione deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.0.13

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Numero massimo dei sottosegretari)

1. All'articolo 10, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la parola: "nominati" sono aggiunte le seguenti: "in numero non superiore a tre per ciascun dicastero"».

Conseguentemente sono soppressi gli ultimi due periodi del comma 5 del medesimo articolo.

8.0.14

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Numero massimo dei Ministri senza portafoglio)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo le parole: "può nominare", sono aggiunte le seguenti: "in numero non superiore a 6"».

8.0.15

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Abolizione dell'integrazione
del trattamento economico dei dipendenti dello Stato
e di pubbliche amministrazione che siano membri del Parlamento)*

1. Il secondo comma dell'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato».

Art. 9.**9.0.2**

DIVINA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al patto di stabilità interno per le regioni a statuto speciale e per le province autonome)

1. Dopo il comma 665 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

"665-bis. A decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma 660 può essere assunto a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsti dal comma 656, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 abbia conseguito nell'anno 2007 esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica"».

9.0.3

ROSSI FERNANDO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Contenimento dei compensi
agli amministratori di Società partecipate dai Ministeri)*

1. All'articolo 1, il comma 465 della legge 296 del 2006 è così modificato:

"465. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con gli altri Ministri competenti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo volto al contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dai Ministeri e rispettive società controllate e collegate, al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l'oggetto sociale delle società".

2. All'articolo 1, il comma 466 della legge 296 del 2006 è così modificato:

"466. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il conferimento di nuovi incarichi, nelle società di cui al comma 465, i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non possono superare l'importo degli emolumenti degli eletti al Senato della Repubblica. Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualità di indennità"».

Art. 10.**10.1**

SAIA, BALDASSARRI, AUGELLO

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere il seguente periodo:

Non vanno considerati ai fini del calcolo della spesa del personale gli incentivi di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dall'articolo 59 comma 1 lettera p) del decreto legislativo 1997 n. 446».

10.4

VITALI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), sopprimere le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine della lettera;*

b) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) "681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero del comma 679. Per gli enti che hanno nel triennio 2003-2005 un saldo di competenza mista positivo e maggiore del saldo di cassa è data la facoltà di conseguire un saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa in termini di cassa e di competenza. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno."»;

c) *sostituire la lettera m) con la seguente:*

m) *dopo il comma 686 aggiungere il seguente:*

«686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito

assunti con l'Unione Europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, in accordo con le associazioni degli enti locali, adotta adeguate misure di contenimento».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

10.6

FLUTTERO, COLLINO

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «681-bis», aggiungere il seguente:

«681-ter. Al fine di favorire le opere cantierate ed in corso di realizzazione è consentito il pagamento in conto residui di parte capitale antecedenti al 31 dicembre 2004. Tali somme non sono considerate ai fini del Patto di stabilità interno».

10.5

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) dopo il comma 682 è aggiunto il seguente:

682-bis. Al fine di favorire il completamento delle opere cantierate ed in corso di realizzazione è consentito il pagamento in conto residui di parte capitale antecedenti al 31.12.04. Tali somme non sono computate ai fini del calcolo del saldo finanziario».

Conseguentemente: alla Tabella C, di cui all'articolo 96, comma 2, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare nella misura del 2,5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2010.

10.7

FLUTTERO, COLLINO

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente lettera:

«f-bis) Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno sono escluse le maggiori spese, per parte corrente e per parte investimenti, effettuate

rispetto all'esercizio precedente finalizzate all'aumento della sicurezza urbana».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

10.9

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera h) eliminare le parole: «La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno».

Al comma 1, eliminare la lettera l).

10.10

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, eliminare la lettera m).

10.11

PECORARO SCANIO, DE PETRIS, RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DONATI, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Al comma 1 dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) dopo il comma 689 è aggiunto il seguente:

689-bis. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, relativo alle province ed ai comuni che negli ultimi 3 anni hanno rispettato il patto di stabilità interno, le spese di investimento finalizzate alle politiche per il clima, ivi compresi interventi di razionalizzazione ed efficienza energetica e di mobilità sostenibile, che permettano la riduzione delle emissioni dei gas climalteranti».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1 Tabella A, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza dell'onere.

10.12

SAIA, BALDASSARRI, AUGELLO

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) il comma 713 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituito dal seguente:

Per l'anno 2008, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale».

10.15

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) per gli anni 2008-2010, ai fini del computo del saldo finanziario di cui al comma 683 non sono considerate le spese sostenute dai comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità, correlate sia all'acquisto di strumenti e dispositivi sia all'incremento di risorse umane».

Conseguentemente, alla tabella C, di cui all'articolo 96, comma 2, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare nella misura del 2,5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2010.

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 62, al primo periodo, sostituire le parole: «1.548 milioni», «1.520 milioni» e «3.048 milioni» rispettivamente con le seguenti: «1.248 milioni», «1.220 milioni» e «2.748 milioni».

10.16/1

MONTALBANO

All'emendamento 10.16, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. La valutazione di cui al comma 1-bis deve indicare l'importo da iscrivere a fini prudenziali nel Bilancio dell'ente territoriale in apposito Fondo rischi».

10.16

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, al fine di concorrere a garantire la trasparenza e la sostenibilità degli oneri di servizio del debito degli enti territoriali nel medio e lungo periodo, il ricorso da parte degli stessi a strumenti finanziari derivati per la gestione del debito deve essere preceduto da una valutazione della competente Direzione generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze circa i profili di rischio del contratto da stipulare. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione».

10.17

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, TONINI, NEGRI, RUBINATO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. La facoltà della Regione Autonoma Valle d'Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale, prevista all'articolo 1, comma 663, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche nei confronti delle Università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

10.18

PIONATI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli Enti locali al di sotto dei 5000 abitanti possono introitare nelle loro entrate correnti nella misura massima del dieci per cento della revisione di spesa totale, le spese di progettazione qualora la stessa sia svolta dal personale dell'Ente, destinando tali maggiori entrate alla ge-

stione ed ottimizzazione delle risorse umane e degli uffici delegati a tale fine».

10.20

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Gli enti che non abbiamo rispettato per l'anno 2007 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto».

10.0.1

PISTORIO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Deroghe al patto di stabilità)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, all'accordo di cui al comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non concorrono le spese di investimento e le spese finanziate dallo Stato con vincolo di specifica destinazione e dall'Unione europea in attuazione di programmi comunitari.

2. I commi 661, 669, 670, 671, 672 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono soppressi».

10.0.2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Modifiche al patto di stabilità interno delle regioni
e delle Province autonome)*

1. Per gli anni 2008 e 2009 i coefficienti di aumento delle spese finali di cui al comma 657 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applicano alle regioni di cui al comma 4 dell'articolo 18».

10.0.3

STEFANI, FRANCO Paolo, STIFFONI, POLLEDRI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Modifiche al patto di stabilità interno delle regioni
e delle Province autonome)*

1. All'articolo 1, comma 658, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere la seguente lettera:

"c) spese derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale"».

Conseguentemente, alla tabella C, di cui all'articolo 96, comma 2, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare nella misura del 3,5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2010.

10.0.4

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, TONINI, NEGRI, RUBINATO, MOLINARI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 può essere assunto a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsti dal comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 dello stesso articolo abbia conseguito nell'anno 2007 esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

10.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Esclusione dal patto di stabilità interno per gli enti commissariati)

1. È prorogata per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, per gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese per il personale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000.

10.0.6/1

SALVI, RUSSO SPENA, PALERMI, TIBALDI, DI SIENA, PALERMO, VILLONE, GRASSI, ALFONZI, VANO, BRUTTI Paolo, ZUCCHERINI, BATTAGLIA Giovanni, TECCE

All'emendamento 10.0.6 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"562. Per gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare l'ammontare dell'anno 2004".

1-ter. Il comma 558 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio 23 Ottobre 2007 – 300 – 5^a Commissione a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive".

1-quater. Le previsioni di cui al comma 558 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche al personale di cui all'articolo 8-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, come convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Al fine della determinazione del requisito di durata della prestazione lavorativa necessari⁹ vengono computati anche i periodi di lavoro con contratti di collaborazione coordinata e continuativa effettuati da tale personale».

10.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Finanziamenti a favore dei piccoli comuni)

1. Per i piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri previsti dall'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini dell'incremento del contributo ordinario previsto dal citato comma, è autorizzato lo stanziamento di una quota del suddetto fondo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da ripartirsi in proporzione alla popolazione residente».

Art. 12.**12.1**

TECCE

Dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«3-bis. Sono abrogati i commi 172 e 176 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2-bis; 9, commi 5 e 6; 10; 20, comma 1-bis; 23, commi 4 e 4-bis; 24, comma 5-ter; 51; 53, comma 4; 71; 75 e 76, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni; nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 13-quinquies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di cui agli articoli 6, comma 3 e 8, comma 4, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

3-ter. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 20-bis. - (*Spazi riservati ed esenzione dal diritto*). - 1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni".

3-quater. Nelle more della concreta attuazione di quanto prescritto dal comma 3-ter del presente articolo, dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano altresì efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le disposizioni di cui all'articolo 20-bis del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, e il numero: "2005", ivi richiamato al comma 2, ovunque compaia, è sostituito dal seguente: "2008". Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia è prorogato al 30 settembre 2008».

12.2

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE, ALBONETTI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è disposto un intervento per l'importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva. 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di soggiornare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità di riparto ed erogazione dei contributi.

3-ter. All'articolo 204, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) ad eccezione degli enti locali in stato di dissesto finanziario per il periodo di cui all'articolo 265, l'ammortamento, anche in caso di rinegoziazione di mutui già in essere, non può avere una durata superiore al massimo del periodo di ammortamento dei beni finanziati, di cui all'articolo 229, comma 7, e in ogni caso non può superare la durata di 30 anni;"».

12.3

CUSUMANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di contenere i costi per la selezione di personale dirigente di II fascia, si dispone la proroga degli effetti normativi dell'articolo 5 della legge n. 145 del 15 luglio 2002 con graduatoria fino ad esaurimento totale delle figure professionali di ispettore generale e di ispettore di divisione ex articolo 15 delle legge n. 88 del 1989».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.

12.4

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa per il personale dei comuni, a decorrere dall'anno 2008 nei comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti il rapporto fra i dipendenti e i residenti non può essere superiore a 1/100. I comuni, che eccedono tale parametro, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto».

12.5

POLLEDRI, CASTELLI, LEONI, GALLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dopo le parole: "la provincia di Varese" sono soppresse le seguenti: ", la camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Lecco"».

12.6

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga all'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2008 l'imposta sul valore aggiunto assolta dai comuni nell'acquisto di beni e servizi per lo svolgimento dei propri servizi istituzionali è detraibile».

Conseguentemente, alla tabella C, di cui all'articolo 96, comma 2, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare nella misura del 3,0 per cento per ciascuno degli anni 2008-2010.

12.7

POLLEDRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 725 e 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle società partecipate interamente da enti pubblici locali o territoriali, che siano proprietarie o gestiscano case da gioco autorizzate».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C in misura da conseguire una riduzione di spesa pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010.

12.9

PAPANIA, ADRAGNA, GIAMBRONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste da testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 75 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale».

12.10

ROSSI Fernando, TECCE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli Enti locali al di sotto dei 5000 abitanti possono introitare, nelle loro entrate correnti, nella misura massima del 10 per cento della previsione di spesa totale, le spese di progettazione qualora la stessa sia svolta dal personale dell'Ente, destinando tali maggiori entrate alla gestione ed ottimizzazione delle risorse umane e degli uffici delegati a tale fine».

12.11

MANINETTI, POLI, CICCANTI, FORTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, uno dei quali svolge funzioni di presidente"».

12.12

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 389 del 2003 è inserito il seguente comma 3:

"3. Nel caso in cui le somme di cui al precedente comma siano investite in titoli emessi da enti regionali, provinciali o municipali, pur contraddistinti da adeguato merito di credito, l'importo nominale complessivo delle operazioni stipulate con ogni singola controparte non deve eccedere il 25 per cento del totale delle operazioni in essere"».

12.13

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 389 del 2003 è sostituito dal seguente:

"2. Le somme accantonate nel fondo di ammortamento potranno essere investite in titoli obbligazionari di enti e amministrazioni pubbliche, di società a partecipazione pubblica di Stati appartenenti all'Unione europea e di Soggetti e/o Enti sovranazionali, che siano necessariamente contraddistinti da un adeguato merito di credito, ovvero non inferiore a BBB/Baa2/BBB, così come certificato dalle agenzie di *rating* riconosciute a livello internazionale"».

12.14

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 448 del 2001 è sostituito dal seguente:

"2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di *swap* per l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni, dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, e del valore attuale del rischio di credito eventualmente assunto dagli enti nel fondo di ammortamento associato ai titoli obbligazionari emessi o rinegoziati. Qualora le ristrutturazioni del debito si traducano in un allungamento della sua durata media finanziaria, la riduzione del valore economico-finanziario di cui sopra deve essere significativa, ovvero pari ad almeno al 2 per cento del valore finanziario delle passività estinte. La durata media del rifinanziamento non deve essere superiore al doppio della durata del debito attuale. Si precisa che la stessa non debba essere comunque inferiore ai cinque e superiore ai dieci anni"».

12.0.1

TURIGLIATTO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Stabilizzazione obbligatoria dei precari degli Enti locali)

1. Le previsioni di cui ai commi 557, 558, 562, 565 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificate dal comma 1 (emendato) dell'articolo 93 della presente legge si intendono valide anche per gli anni 2008/2010. Al comma 557 le parole: "possono fare riferimento"

sono sostituite con le seguenti: "fanno riferimento". Al comma 558 le parole: "possono procedere" sono sostituite dalla seguente: "procedono". Per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale relativi all'applicazione di quanto previsto dal presente comma. A tutte le amministrazioni pubbliche non statali, che procedano in conformità ai principi di cui all'articolo 93 comma 1 (come modificato) della presente legge verrà corrisposto un contributo a carico del "Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici" pari ai maggiori oneri rispetto alla spesa sostenuta come contratti non a tempo indeterminato. Per tali assunzioni si procederà in deroga alle previsioni di riduzione del personale ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica».

Conseguentemente, all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, rubrica del MEF.

12.0.2

BIANCO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Raccolta informazioni ANCI)

1. Al fine di migliorare il livello di conoscenza degli indicatori sociali, economici, finanziari, organizzativi, istituzionali, ambientali e territoriali dei Comuni e delle Città metropolitane, per elevare il grado di trasparenza dei bilanci e dei conti consuntivi, per innalzare il livello della qualità dei servizi erogati dai Comuni, anche attraverso la promozione dello scambio delle migliori prassi e per ottimizzare e semplificare i processi decisionali e di integrazione delle politiche pubbliche, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) rileva, raccoglie, cataloga e divulga le informazioni ed i dati disponibili presso i Comuni e utili agli obiettivi in questione, garantendone l'integrazione e sistematizzazione e mettendoli a disposizione di tutti i soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta.

2. L'ANCI presenta al Parlamento e al Governo un rapporto annuale sullo Stato e sull'evoluzione generale dei Comuni e delle Città metropolitane.

3. Per le attività di cui al presente articolo è attribuito all'ANCI dal Ministero dell'interno un importo annuo pari ad una percentuale non superiore al 6 per cento dell'incremento registrato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalla com-

partecipazione comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. Con decreto del Ministro per le riforme e per l'innovazione nella Pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia, dell'interno e degli affari regionali e degli enti locali è fissata la percentuale di cui al comma precedente e sono stabilite le modalità per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo».

12.0.3

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di enti locali relative alla stipula e permanenza delle convenzioni per la gestione e la riscossione dei tributi locali)

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 145, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) è aggiunto il seguente:

"4-bis. Gli Enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) possono recedere dalle convenzioni per la gestione e la riscossione dei tributi locali, stipulate dall'Amministrazione comunale con le società miste pubblico-private, e procedere alla organizzazione degli uffici per la gestione diretta dei tributi. L'esercizio del recesso non comporterà alcun onere di natura economica per l'Ente, anche se diversamente stabilito dalla convenzione".

2. Dopo il comma 7, dell'articolo 243, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) è aggiunto il seguente:

"7-bis. Qualora, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), vengano accertate le condizioni strutturalmente deficitarie dell'Ente locale, devono automaticamente considerarsi decadute, alla data del 31 dicembre successivo all'accertamento, tutte le convenzioni per la gestione e la riscossione dei tributi locali stipulate dall'Amministrazione comunale con le società miste pubblico-private. L'Ente locale dovrà pertanto procedere alla organizzazione degli uffici per la gestione diretta dei tributi"».

12.0.4

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione dei componenti dei Consigli regionali)

1. All'articolo 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il consiglio regionale è composto:

di 70 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 50 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 30 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e di 20 membri nelle altre regioni"».

12.0.5

SAIA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di Polizia locale)

1. I Comuni e le Province possono procedere alla stabilizzazione del personale di polizia locale con contratto a tempo determinato o formazione, che abbiano lavorato nell'ente negli ultimi due anni, attraverso l'assunzione diretta degli stessi.

2. I Comuni e le Province che abbiano rispettato il patto di stabilità possono assumere personale nella polizia locale fino alla copertura completa della dotazione organica prevista dai regolamenti dell'ente o dalle leggi regionali.

3. I Comuni e le Province che non abbiano rispettato il patto di stabilità possono assumere personale nella polizia locale a copertura di quello congedato o licenziato negli ultimi tre anni. Possono altresì inserire nel conteggio totale delle assunzioni nella Polizia locale anche i dipendenti

dell'ente, non appartenenti alla Polizia locale, andati in pensione negli ultimi tre anni.

4. Il personale assunto nella Polizia locale ai sensi della presente legge, per almeno 10 anni, non può essere utilizzato o trasferito, neanche provvisoriamente, o in qualsiasi altro modo comandato, ovvero neanche se rinunciasse o fosse disposta la perdita della qualità giuridica di agente, ad altro servizio dell'ente che non sia quello di polizia locale.

5. I Comuni e le Province possono trasferire nella Polizia locale anche il personale già dipendente, in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nella polizia locale, a cui abbia assegnato negli ultimi due anni qualifiche di polizia stradale, polizia giudiziaria e polizia amministrativa».

Art. 13.**13.1**

COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI, SAPORITO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

13.3

MONTALBANO, ANGIUS

*Sopprimere l'articolo.***13.4/1**

VITALI, MARCORÀ, PERRIN, MORGANDO, PIGNEDOLI, NEGRI, TONINI, SANTINI, GHIGO, BORNACIN, RAMPONI, DIVINA, CICCANTI, VICECONTE, MORRA

All'emendamento 13.4 apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il comma 1;*
- b) sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:*

«2. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce i principi e i criteri per modulare la classificazione dei Comuni montani.

3. I criteri di cui al comma 2 tengono conto di indicatori fisico-geografici, demografici e socioeconomici. In particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acidità dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole. Sono in ogni caso esclusi dalla classificazione montana i Comuni costieri.

4. Ciascun Comune deve fare parte di una sola forma associativa con personalità giuridica.

5. Le Regioni con proprie leggi, in attuazione dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 1 ed entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, provvedono alla classificazione del territorio montano di riferimento e alla individuazione degli ambiti per la costituzione delle Comunità montane potendo stabilire ulteriori e specifici indicatori. I termini di tutti i successivi adempimenti dovranno essere individuati in modo tale da assicurare la piena attuazione della nuova disciplina a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo della maggioranza dei Comuni associati successive all'entrata in vigore della legge regionale.

6. Le Regioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, volte a ridurre i componenti dell'organo rappresentativo ed esecutivo delle Comunità montane in misura non inferiore al cinquanta per cento. Il termine per l'adeguamento degli Statuti degli enti associati dovrà essere individuato in modo tale da assicurare l'entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dal 1° luglio 2008.

7. Per il fine di cui al comma 4, le Regioni possono prevedere, predeterminando il numero dei consiglieri comunitari da eleggere sulla base della consistenza demografica per fasce della Comunità montana in relazione a quella dei Comuni che l'elezione dei consiglieri e del presidente sia effettuata dall'assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i Comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di assessori rapportata al numero dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.

8. Sono fatte salve le norme regionali che abbiano comportato le riduzioni previste dalla lettera a del comma 3, vigenti alla data di entrata in vigore della legge statale di cui al presente articolo.

9. L'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, continua ad applicarsi, compatibilmente con i principi stabiliti dal presente articolo e fino alla entrata in vigore delle leggi regionali.

10. Le leggi regionali dovranno altresì prevedere che a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo della maggioranza dei comuni associati successive alla data di entrata in vigore della presente legge agli organi delle Comunità montane si applicano le norme del comma 3 dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».

c) al comma 6, sostituire le parole: «70.000.000» con le seguenti: «15.000.000».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2008-2010, fino a concorrenza degli oneri.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2009 e 2010» con le seguenti: «la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2008 e 39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010»; all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «34 milioni a decorrere dall'anno 2008» con le seguenti: «20 milioni a decorrere dall'anno 2008».

13.4/2

VILLONE, TIBALDI, DE PETRIS, GRASSI, TECCE, BATTAGLIA Giovanni, ALBONETTI

All'emendamento 13.4 al comma 1, capoverso art. 27, comma 2, alla seconda riga sostituire le parole: «un rappresentante» con le seguenti: «tre rappresentanti»; alla terza riga sostituire la parola: «eletto» con la seguente: «eletti»; alla quarta riga, dopo la parola: «medesimo» inserire le parole: «, con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze».

13.4/3

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

All'emendamento 13.4, comma 1, capoverso «Art. 27» al comma 4, dopo le parole: «tra non meno di sette comuni» inserire le seguenti: «per almeno il 60 per cento della loro superficie al di sopra dei 500 metri».

Conseguentemente sostituire le parole: «quindicimila abitanti» con le seguenti: «diecimila abitanti».

13.4/4

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

All'emendamento 13.4 al comma 1, capoverso, «Art. 27», al comma 4 sostituire le parole: «quindici mila» con le seguenti: «venti mila».

13.4/5

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

All'emendamento 13.4, al comma 1, capoverso «Art. 27», sopprimere il comma 8.

13.4

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Comunità montane ed unioni di comuni montani: razionalizzazione e contenimento dei costi*) – 1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del Capo IV è sostituita dalla seguente: "Unione di comuni montani";

b) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Art. 27. - (*Natura e ruolo*) – 1. Le comunità montane assumono la denominazione di unioni di comuni montani. Esse possono estendersi in territori appartenenti anche a province diverse e sono costituite per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni conferite nonché per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. L'Unione di comuni montani ha un organo consiliare e un organo esecutivo le cui modalità di elezione sono disciplinate dallo statuto. L'organo consiliare è composto da un rappresentante per ciascuno dei comuni partecipanti eletto dal rispettivo consiglio tra i componenti della giunta e del consiglio medesimo. L'organo esecutivo è composto al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente, con funzioni di rappresentanza, dell'unione di comuni montani scelto tra i sindaci dei comuni interessati.

4. La Regione individua gli ambiti per la costituzione delle unioni di comuni montani, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della unione dei comuni montani avviene con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, tra non meno di sette comuni montani. Non possono far parte delle unioni di comuni montani i capoluoghi di provincia, i comuni costieri e i comuni con popolazione complessiva superiore a quindicimila abitanti.

5. I criteri di cui al comma 4 valgono ai fini della costituzione delle unioni di comuni montani e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi

statali e regionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta per il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l'individuazione dei territori da considerare montani.

6. La legge regionale disciplina le unioni di comuni montani stabilendo in particolare:

- a) le modalità di approvazione dello statuto;
- b) le procedure di concertazione;
- c) la disciplina dei piani zionali e dei programmi annuali;
- d) i criteri di ripartizione tra le unioni di comuni montani dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
- e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

7. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una unione di comuni montani sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali.

8. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza regionale e delle unioni di comuni montani le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole unioni di comuni montani fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica".

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di appartenere alla comunità montana i comuni:

- a) capoluoghi di provincia;
- b) costieri;
- c) con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono, altresì, soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nel comma precedente, risultano costituite da meno di sette comuni. Entro il 30 giugno 2008, le unioni di comuni montani provvedono ad apportare le modifiche allo statuto necessarie per adeguarlo alle disposizioni della presente legge; decorso inutilmente tale termine, ogni atto adottato in assenza di tali modifiche è nullo e privo di efficacia.

4. Le regioni provvedono, entro il 30 aprile 2008, a disciplinare gli effetti conseguenti alla soppressione delle comunità montane di cui al comma 3.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro dell'interno presentano al Parlamento una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. A decorrere dall'anno 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di euro 70.000.000 annui, corrispondenti alle minori spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010» con le seguenti «la spesa di 67,200 milioni di euro per l'anno 2008 e 27,200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010»; ed ancora conseguentemente, all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «34 milioni a decorrere dall'anno 2008» con le seguenti «20 milioni a decorrere dall'anno 2008».

13.5

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, TONINI, NEGRI, RUBINATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – (*Contenimento dei costi nelle Comunità montane*). – 1. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce i principi e i criteri per modulare la classificazione dei comuni montani.

2. I criteri di cui al comma precedente tengono conto di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici. In particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio *pro capite*, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle effettività produttive extra-agricole. Sono in ogni caso esclusi dalla classificazione montana i comuni costieri.

3. Le regioni con proprie leggi, in attuazione dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 1 ed entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, provvedono alla classificazione del territorio montano di riferimento e alla individuazione degli ambiti per la costituzione delle comunità montane.

4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati

nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, volte a ridurre i componenti dell'organo rappresentativo ed esecutivo delle comunità montane in misura non inferiore al quaranta per cento.

5. Per il fine di cui al comma 4, le Regioni possono prevedere, predeterminando il numero dei consiglieri comunitari da eleggere sulla base della consistenza demografica per fasce della Comunità montana in relazione a quella dei Comuni, che l'elezione dei consiglieri e del presidente sia effettuata dall'assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di assessori rapportata al numero dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

13.6

DEL PENNINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Sono soppressi gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento per gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di conseguenza i trasferimenti di cui all'articolo 34 comma 1 lettera a del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 sono ridotti dell'importo indicato al successivo comma 5.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni individuano, concordandoli nelle sedi concertate di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli adempimenti conseguenti a quanto previsto dal comma 1 e assegnano le funzioni e le corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali delle soppresse comunità montane e isolate ai comuni a unioni di comuni, o alla provincia. I soggetti cui sono assegnate funzioni e risorse delle disciolte comunità montane e isolate succedono ad ogni effetto, anche processuale, alla comunità montana o isolana soppressa, nel rispetto dei principi di solidarietà attiva e passiva per quanto concerne i rapporti obbligatori.

3. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, al fine di ridurre i componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi delle Unioni dei Comuni in misura non inferiore alla metà.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali coordina, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-

sto 1997 n. 281, e successive modificazioni, una verifica sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comunicandone gli esiti al Parlamento con una relazione.

5. A decorrere dall'anno 2008 il fondo ordinario e il fondo consolidato di cui all'articolo 34 comma 1 lettere *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono ridotti di euro 225.847.000 annui, corrispondenti ai contributi delle comunità montane soppresse».

13.8

MORRA, FERRARA

Al comma 1, capoverso «Art. 27», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «tra non meno di tre comuni situati per almeno il 50 per cento», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «tra non meno di tre comuni che abbiano il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non inferiore a cinquecento metri ed abbiano almeno il cinquanta per cento della loro superficie che sia montana e/o svantaggiata, classificata secondo le direttive CEE.».

13.9

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, capoverso «Art. 27», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «tre comuni» con le seguenti: «cinque comuni», sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «90 per cento» e le parole «cinquecento metri altitudine» con le seguenti: «seicento metri altitudine», e sostituire, inoltre, le parole: «50 per cento della loro superficie» con le parole: «75 per cento della loro superficie».

13.10

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Al comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 3 sopprimere il penultimo periodo.

13.11

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Al comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai territori compresi nelle province montane».

13.0.1

DEL PENNINO

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente

«Art. 13-bis.

1 Al quinto comma dell'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono soppresse le parole: "dalle comunità montane e isolate".

2. All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, della legge 5 giugno 2003 n. 131 sono soppresse le parole: "e comunità montane".

3. All'articolo 7, comma 1, quarto periodo, della legge 5 giugno 2003 n. 131 sono soppresse le parole: "le comunità montane".

4. All'articolo 2, comma 1 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "le comunità montane".

5. All'articolo 58, comma 1 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "presidente e componente degli organi delle comunità montane".

6. All'articolo 66, del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "presidente o di assessore della comunità montane".

7. All'articolo 77, 2° comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane".

8. All'articolo 1° comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "delle comunità montane".

9. All'articolo 79, 2° comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "ai presidenti delle comunità montane".

10. All'articolo 79, 3° comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "delle comunità montane".

11. All'articolo 79, 4° comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "delle comunità montane" e "presidenti delle comunità montane".

12. All'articolo 82, 1° comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "il presidente della comunità montana" e "delle comunità montane".

13. All'articolo 82, 2° comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "e delle comunità montane".

14. All'articolo 82, 8° comma lettera *c*) del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "e delle comunità montane" e "o alla popolazione montana della comunità montana".

15. All'articolo 86, 1° comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "per i presidenti delle comunità montane".

16. All'articolo 86, 5° comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "le comunità montane".

17. Sono altresì soppresse tutte le norme di legge statale incompatibili per l'articolo 13 della presente legge».

Art. 14**14.1**

COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI, SAPORITO

*Sopprimere l'articolo.***14.2/1**

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

All'emendamento 14.2, al comma 1, capoverso «art. 14», sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: « un quarto, arrotondato per difetto,» e»;

b) al comma 3 sostituire le parole: «partecipazione a consigli e commissioni» con le seguenti: «partecipazione ai consigli. La partecipazione alle commissioni non dà diritto a percepire gettoni di presenza.»;

c) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Sono organi di governo di circoscrizione il consiglio, la giunta e il presidente:

Il consiglio circoscrizionale è composto dal Presidente e:

da massimo 25 membri nelle circoscrizioni istituite con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

da massimo 18 membri nelle circoscrizioni istituite con popolazione superiore a 60.000 abitanti.

Le giunte circoscrizionali sono composte dal presidente della circoscrizione e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad un quarto, arrotondato per difetto, del numero dei consiglieri circoscrizionali. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a quella spettante al consigliere comunale. Per la carica di consigliere circoscrizionale è corrisposta un'indennità massima pari ad un quinto di quella spettante al consigliere comunale.

c) il comma 3 è abrogato;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. La popolazione residente in ogni singola circoscrizione non può essere inferiore 60.000 abitanti».

9. L'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 37. – 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 54 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da 44 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

d) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) da 26 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

f) da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

g) da 14 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) da 10 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

a) da 43 membri nelle province con popolazione residente superiore a 3.000.000 abitanti;

b) da 40 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.000.000 abitanti;

c) da 32 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

d) da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

e) da 26 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

f) da 22 membri nelle province con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti;

g) da 20 nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».

14.2/2

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

All'emendamento 14.2, al comma 1, capoverso «art. 14», al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «le parole: "un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "un quarto, arrotondato per difetto," e».

14.2/3

VITALI, TECCE, MONTINO

All'emendamento 14.2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo è aggiunto il seguente periodo: »Il decreto ministeriale di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, va adottato entro i sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempimento, i trattamenti di cui al comma 8 sono temporaneamente integrati, salvo conguaglio, del cinque per cento annuo a decorrere dal giorno successivo alla mancata adozione nel termine.»;

b) al comma 3, lettera c), capoverso lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del settanta per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana.»;

c) sopprimere la lettera d);

d) sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

4-bis. 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficiale elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è il Sindaco, quale ufficiale del Governo.

3. Il Sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al responsabile dell'Ufficio elettorale comunale.

4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto.

5. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale a idoneo funzionario o impiegato del comune.

6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco, o, in via subordinata, dal consigliere anziano.

7. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale ogni riferimento alla Commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato all'Ufficiale elettorale».

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

24. 1. A ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale è corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza di importo non superiore a euro 30, al lordo delle ritenute di legge, per la partecipazione alle riunioni delle commissioni, che non possono superare il numero di quattro mensili, salvo nel mese di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi e nel mese di svolgimento di consultazioni elettorali o referendarie, nei quali tale limite è elevato a dieci.

e) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Anche al fine di assicurare risparmi di spesa e in attesa del trasferimento delle funzioni agli enti territoriali, entro il 1 aprile 2008, nella prefettura-ufficio territoriale del Governo confluiscono tutti gli uffici periferici dello Stato, ad eccezione di quelli degli affari esteri, della giustizia, della difesa e delle agenzie. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio ed individuare le prefetture-uffici territoriali del Governo nelle quali confluiscono gli uffici la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove le opportune iniziative per il successivo conferimento con legge delle funzioni agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione".».

14.2/4

VILLONE, TIBALDI, TECCE, BATTAGLIA Giovanni, ALBONETTI

All'emendamento 14.2, al comma 2, lettera a), dopo le parole: «delle unioni di comuni» aggiungere le seguenti: «, i presidenti dei consigli circoscrizionali delle città con popolazione superiore ai 200.000 abitanti».

14.2/5

TECCE, ALBONETTI, GRASSI

All'emendamento 14.2, apportare le seguenti modifiche:«al comma 2, sopprimere la lettera *b*);al comma 3, lettera *a*), capoverso 2, sostituire le parole: «un quarto» con le seguenti: «un terzo».**14.2/6**

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

*All'emendamento 14.2, al comma 1, capoverso articolo 14, al comma 3, lettera a), capoverso 2, sostituire le parole: «partecipazione a consigli e commissioni» con le seguenti: «partecipazione ai consigli. La partecipazione alle commissioni non da diritto a percepire gettoni di presenza».***14.2/7**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

*All'emendamento 14.2, al comma 3, sopprimere la lettera d).***14.2/8**

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

All'emendamento 14.2, al comma 1, capoverso «art. 14», aggiungere, in fine, il seguente:

«8. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 abitanti";*b)* dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Sono organi di governo di circoscrizione il consiglio, la giunta e il presidente:

Il consiglio circoscrizionale è composto dal Presidente e:

da massimo 25 membri nelle circoscrizioni istituite con popolazione superiore a 100.000 abitanti

da massimo 18 membri nelle circoscrizioni istituite con popolazione superiore a 60.000 abitanti.

Le giunte circoscrizionali sono composte dal presidente della circoscrizione e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad un quarto, arrotondato per difetto, del numero dei consiglieri circoscrizionali. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a quella spettante al consigliere comunale. Per la carica di consigliere circoscrizionale è corrisposta un'indennità massima pari ad un quinto di quella spettante al consigliere comunale".

c) il comma 3 è abrogato;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. La popolazione residente in ogni singola circoscrizione non può essere inferiore 60.000 abitanti"».

14.2/9

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

All'emendamento 14.2, al comma 1, capoverso »art. 14», *aggiungere, in fine, il seguente:*

«8. L'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 37. – 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 54 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da 44 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

d) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) da 26 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

f) da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

g) da 14 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) da 10 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

- a) da 43 membri nelle province con popolazione residente superiore a 3.000.000 abitanti;
- b) da 40 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.000.000 abitanti;
- c) da 32 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
- d) da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
- e) da 26 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
- f) da 22 membri nelle province con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti;
- g) da 20 nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale"«.

14.2

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - 1. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: "sedici" è sostituita dalla seguente: "dodici".

2. All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa, anche parziale, non retribuita, per il periodo di espletamento del mandato assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86."

3. All'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la

partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali nei comuni con popolazione inferiore a centomila abitanti.";

b) i commi 4 e 6 sono soppressi;

c) al comma 8, la lettera c) è sostituita con la seguente:

"c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle unioni di comuni montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del cinquanta per cento dell'indennità prevista per il comune avente maggiore popolazione tra quelli facenti parte dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o delle unioni di comuni montani".

d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee".

4. L'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è sostituito dal seguente:

"Art. 83. (*Divieto di cumulo*) – 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche".

5. L'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 84. - (*Rimborso spese di viaggio*). – 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione

delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.".

6. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa, comunque denominata, tra quelle previste dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Dopo il 1° aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.

7. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale. L'incarico di componente delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale ogni riferimento alla Commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale"».

14.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - 1. Al fine del contenimento delle spese connesse al funzionamento degli enti locali è demandato alla Conferenza Stato-Regioni il compito di definire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un piano di razionalizzazione della disciplina relativa alla composizione dei Consigli comunali e circoscrizionali con l'obiettivo della riduzione dei costi pari al venti per cento.

14.5

DEL PENNINO

Sostituire il comma 1, con il seguente seguente:

«L'articolo 17 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente:

1. I comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune in corrispondenza di ambiti ottimali per le esigenze della cittadinanza in misura non superiore a cinque per i comuni aventi una popolazione fino a 500.000, non superiore a otto per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti e non superiore a dieci per i comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

2. L'organizzazione, le funzioni e le modalità di elezione degli organi delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. Lo statuto può prevedere, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, particolari forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tale forme di decentramento, lo *status* dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria».

14.7

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono all'adeguamento dei propri statuti e alla soppressione delle circoscrizioni.».

14.11

DEL PENNINO

Al comma 7, sopprimere le parole: «delle comunità montane e»

14.12

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Aggiungere in fine il seguente ulteriore comma:

«7-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo secondo i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa, ed in particolare per quanto concerne le loro strutture, gli enti ad ordinamento regionale, provinciale e comunale ed il relativo personale».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

14.13

DEL PENNINO

Aggiungere il seguente comma:

«8) l'art. 83 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente: "I parlamentari nazionali o europei nonché i consiglieri regionali non possono percepire le indennità e i gettoni di presenza previsti dal presente capo».

14.0.4

PASTORE, VEGAS, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Ulteriori norme sulla riduzione dei costi impropri della politica)

1. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 3, lettera e), sono soppresse le parole: "di norma";

b) all'articolo 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: "i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia,";

2) al comma 2, secondo periodo, la parola: "terzo" è sostituita dalla seguente: "quarto";

3) il comma 4 è soppresso;

4) al comma 8, lettera c), sono sopresse le parole: "e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità";

5) al comma 8, lettera e), la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "venticinque";

6) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla dimostrazione della effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità. In via transitoria, la relativa disciplina viene dettata dall'ufficio di presidenza dei consigli».

c) all'articolo 234, comma 3, la cifra: "15.000" è sostituita dalla seguente: "300.000" e la parola: "assoluta" è sostituita dalle seguenti: "dei due terzi".

2. All'articolo 10, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il numero dei sottosegretari non può comunque mai essere complessivamente superiore al doppio del numero dei ministri".

3. Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è abrogato».

14.0.5

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: "hanno" sono aggiunte le seguenti: "la facoltà di avvalersi di"».

14.0.6

BORDON, MANZIONE

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Nuove norme in materia di formazione del Governo. Riduzione del numero dei componenti)

1. Sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successi ve modificazioni, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni.
2. Si applicano alla formazione del Governo le disposizioni di cui ai Titolo I e IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adegua la struttura e l'organizzazione dei Ministeri secondo le disposizioni di cui al presente articolo».

14.0.7

MANZIONE, BORDON

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Nuove norme in materia di formazione del Governo. Riduzione del numero dei componenti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla formazione del Governo si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. I Ministeri sono dodici, con le seguenti denominazioni:
 - a) Ministero degli affari esteri;
 - b) Ministero dell'interno;
 - c) Ministero della giustizia;
 - d) Ministero della difesa;
 - e) Ministero dell'economia e delle finanze;
 - f) Ministero delle attività produttive;
 - g) Ministero delle politiche agricole e forestali;
 - h) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
 - i) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - j) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

- k) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- l) Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Per ciascun Ministero possono essere nominati fino a due Sottosegretari. Fanno eccezione i Ministeri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, per ciascuno dei quali il numero massimo di Sottosegretari è stabilito in tre.

3. Possono essere nominati fino a sei Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra di essi è individuato il Sottosegretario con delega alla tutela dei consumatori e dei diritti diffusi.

4. Sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano alla formazione del Governo le disposizioni di cui ai Titoli I e IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adegua la struttura e l'organizzazione dei Ministeri e dei rispettivi Sottosegretariati secondo le disposizioni di cui al presente articolo».

14.0.8

BORDON, MANZIONE

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Norme sulla formazione del Governo)

1. Si applicano alla formazione del governo le norme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999. Sono abrogati il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 317 del 3 agosto 2001; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 233 del 17 luglio 2006; e successive modificazioni.

2. In prima applicazione il governo adegua la struttura e l'organizzazione dei ministeri secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999 entro quattro mesi dalla data della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. A seguito dell'adeguamento di cui al comma 2 il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza por-

tafoglio, viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a cinquanta, nel rispetto dell'equilibrio di genere».

Art. 15.**15.1/1**

SODANO, CONFALONIERI, TECCE, ALBONETTI

All'emendamento 15.1, al comma 2-bis sopprimere le parole: «servizio idrico integrato e» e le parole: «rispettivamente agli articoli 147 e seguenti e».

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-ter-b. Per la gestione del servizio idrico integrato gli ambiti territoriali ottimali sono costituiti come consorzi tra comuni, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I componenti dei consorzi potranno essere i sindaci o loro delegati senza recepire alcun emolumento».

15.1

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nel quadro di un riassetto generale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, le Autorità d'ambito territoriale, di cui rispettivamente agli articoli 147 e seguenti e 201 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppresse a far data dal 1° luglio 2008.

2-ter. Entro il termine di cui al comma 2-bis, le regioni procedono alla ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni di gestione alle province di riferimento, che possono svolgerle anche in forma associata.

2-quater. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, come accertati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sono destinati alla riduzione delle tariffe dei servizi».

15.0.1

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.**

1. Ai fini del contenimento della spesa connessa al funzionamento delle amministrazioni periferiche dello Stato è disposta la soppressione dei prefetti ed il trasferimento delle funzioni ad altri organi secondo le disposizioni dei commi seguenti.

2. Sono abrogati:

a) l'articolo 289 del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, recante proposta di decadenza dei consiglieri o assessori che non intervengono alle sedute;

b) l'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, concernente l'autorizzazione alla denominazione di nuove strade e piazze;

c) gli articoli 214 e 215 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernenti la proclamazione dello stato di pericolo pubblico nel caso di pericolo di disordini e l'adozione dei provvedimenti emanabili in tali circostanze;

d) l'articolo 222 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente l'autorizzazione alla rappresentazione di opere, drammi, rappresentazioni coreografiche o altre produzioni teatrali per ragioni di morale o di ordine pubblico;

e) l'articolo 6 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249, concernente la determinazione del numero massimo di guide, interpreti e corrieri per località;

f) l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, ratificato, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1956, n. 1326, concernente l'autorizzazione ai reparti di polizia stradale di eseguire servizi di scorta a pagamento per conto di enti pubblici e di privati;

g) l'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, concernente la ricostituzione delle commissioni provinciali di vigilanza;

h) la legge 30 novembre 1950, n. 996, concernente la definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;

i) l'articolo 4, terzo comma, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente il ricorso al prefetto avverso un provvedimento di prevenzione del questore;

l) l'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'im-

pugnativa delle deliberazioni adottate dal consiglio comunale in materia di eleggibilità;

m) l'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente il potere sanzionatorio degli illeciti amministrativi la cui competenza non sia attribuita ad una specifica amministrazione;

n) l'articolo 40 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, concernente l'autorizzazione ai servizi di rappresentanza presso le sedi degli organi costituzionali od altri uffici pubblici e alle cerimonie civili o religiose;

o) gli articoli 5, 6 e 8 della legge 15 maggio 1986, n. 194, concernenti l'istruttoria per il conferimento delle onorificenze;

p) l'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, concernente la nomina, ovvero la presenza, dei rappresentanti dei proprietari e degli inquilini nelle commissioni provinciali per la graduazione degli sfratti;

q) l'articolo 52 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, concernente la vigilanza del prefetto sulle pubbliche amministrazioni ai fini del corretto espletamento del servizio anagrafico;

r) l'articolo 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, concernente l'istituzione di separate anagrafi autonome;

s) l'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente la istituzione del comitato metropolitano per la provincia di Milano;

t) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254, concernente il 13o censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 7° censimento generale dell'industria e dei servizi;

u) il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;

v) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 settembre 1994, n. 614, recante norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive in apposito elenco presso le prefetture.

3. All'articolo 70 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse" sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

4. All'articolo 82/2, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: "elet-

tore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto" sono soppresse.

5. All'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I provvedimenti adottati ai sensi del primo comma sono definitivi unicamente se la motivazione dell'esproprio per grave necessità non è transitoria".

6. Sono trasferite al questore le seguenti competenze del prefetto:

a) la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone capaci di abusarne, prevista dall'articolo 39 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) la potestà di provvedere in casi di urgenza all'ordine di esecuzione delle ordinanze anche all'esterno della rispettiva circoscrizione, prevista dall'articolo 7 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

c) i provvedimenti per incarichi a funzionari di pubblica sicurezza, previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) l'esercizio delle attribuzioni di pubblica sicurezza della provincia, gli atti di convocazione, l'autorizzazione alle passeggiate militari, il potere di disporre la consegna per ragioni di ordine pubblico di armi, munizioni e materie esplodenti, il potere di annullamento dei provvedimenti del sindaco contrari alla sanità o alla sicurezza pubblica, previsti dagli articoli 1, 15, 29, 40 e 65 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

e) la possibilità di requisizione in uso in casi di urgente necessità di immobili demaniali o appartenenti ad enti pubblici o a privati per assicurare l'accasermamento temporaneo dei reparti di Polizia, nonché la requisizione in uso o in proprietà in casi di urgente necessità di cose immobili occorrenti ad assicurare l'accasermamento e la determinazione delle indennità per le requisizioni, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15;

f) la facoltà di vietare la detenzione di armi, prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982;

g) il potere sanzionatorio di sospensione o revoca della patente di guida, di cui all'articolo 30 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) l'attuazione da parte delle Forze dell'ordine dei servizi straordinari di vigilanza, la richiesta di intervento delle Forze armate, l'adozione di provvedimenti per assicurare la disponibilità di mezzi di soccorso, gli adempimenti per l'addestramento e l'impiego di volontari per la protezione civile, il recepimento della domanda, dell'istruzione e l'addestramento di volontari per la protezione civile, l'autorizzazione all'impiego di volontari, l'attivazione delle predisposizioni di misure di protezione civile, previsti dagli articoli 14, 23, 25 e 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

i) la possibilità di nomina ad Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni;

l) la competenza concernente la richiesta al Ministero dell'interno di rinforzi di personale o di un loro invio, prevista dall'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

m) il rilascio della certificazione della condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo, di cui all'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;

n) il rilascio di passaporto per le salme da estradare dal territorio nazionale a Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'autorizzazione all'ingresso in Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, l'autorizzazione all'estradizione dall'Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

o) l'avvio del procedimento per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali nei casi in cui emergano elementi su collegamenti di amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento, il potere di sospensione degli organi dalla carica ricoperta per motivi di grave ed urgente necessità in attesa del decreto di scioglimento, la possibilità di assegnazione in via temporanea di personale amministrativo e tecnico nei comuni e province in cui sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi a seguito dello scioglimento del consiglio e il potere di richiesta di interventi di controllo e sostitutivi, previsti dagli articoli 143 e 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

p) la concessione degli alloggi di servizio in temporanea concessione, la revoca della concessione e il recupero coattivo in caso di mancato rilascio dell'alloggio in temporanea concessione, previsti dagli articoli 4, 10 e 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 1992, n. 574;

q) il potere di nomina del collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

r) l'istruttoria per l'acquisto o la concessione della cittadinanza, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362;

s) l'invio di funzionari di Polizia nei comuni in cui mancano i commissari di pubblica sicurezza per eccezionali esigenze di servizio, di cui all'articolo 15 della legge 10 aprile 1981, n. 121;

t) le funzioni in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali, previste dall'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

u) i poteri in materia di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, previsti dall'articolo 135 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

v) i poteri in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, di chiusura degli esercizi pubblici, di espulsione degli stranieri, di segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze, previsti dagli articoli 75, 79, 86 e 121 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

z) i poteri in materia di divieto di soggiorno, di espulsione amministrativa, di assunzione di lavoratori stranieri, previsti dagli articoli 6, 13 e 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

aa) i poteri in materia di espulsione amministrativa dello straniero, di modalità di trattenimento nei centri di permanenza temporanea, di funzionamento degli stessi, di attività di prima assistenza e soccorso, di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione e dei Consigli territoriali per l'immigrazione, previsti dagli articoli 12, 21, 22, 23, 30 e 57 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

bb) i poteri in materia di regolamentazione della circolazione, di competizioni sportive su strada, di distanze di sicurezza dalle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli, di autorizzazioni e concessioni sulle strade, di demolizione o consolidamento di fabbricati o di muri fronteggianti le strade, di condotta delle acque, di piani del traffico, di uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo delle omologazioni, destinazione ed uso dei veicoli, di richiesta di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, di revoca, revisione, sospensione, ritiro della patente, di ricorso avverso i verbali di contestazione di violazioni del codice della strada, di annotazioni sulla patente delle sentenze e dei decreti definitivi di condanna, previsti dagli articoli 6, 7, 9, 19, 23, 26, 30, 32, 36, 45, 82, 119, 120, 128, 129, 186, 187, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223 e 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

7. Sono trasferite al sindaco le seguenti competenze del prefetto:

a) l'autorizzazione al trasferimento, al cambiamento di specie, ad ampliamenti o trasformazioni di locali di un esercizio pubblico addetto alla vendita di alcolici, nonché l'autorizzazione per l'anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici, previste dagli articoli 167 e 172 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

b) la preventiva autorizzazione delle pubbliche manifestazioni non a carattere nazionale di scienza, intellettualità, beneficenza, sport, commemorazioni ed onoranze, nonché il riconoscimento del carattere di tradizionalità per le manifestazioni non necessitanti autorizzazione, previsti dagli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486;

c) l'approvazione del progetto per la costruzione o rinnovazione di un teatro o locale di pubblico spettacolo, prevista dall'articolo 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) la determinazione dei criteri per l'impiego della polizia municipale nel procedimento di rilascio di immobili adibiti ad uso personale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, e successive modificazioni;

e) la determinazione delle forze di pubblica sicurezza a disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia ed alla polizia locale, prevista dall'articolo 20 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

f) il conferimento e la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni;

g) l'istruttoria per la concessione del merito civile, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;

h) l'istruttoria per la concessione di ricompense al valor civile, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616;

i) il ricorso avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, previsto dall'articolo 36 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

l) l'istruttoria per il ripristino del cognome nella forma originaria, di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 114;

m) la verifica metrica degli strumenti per pesare, prevista dall'articolo 33 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

8. Sono trasferite al presidente della provincia le seguenti competenze del prefetto:

a) l'emanazione di provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, prevista dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) l'emanazione di decreti motivati di requisizione nei casi in cui per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba, senza indugio, disporre della proprietà privata, di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, come modificato dall'articolo 2 della presente legge;

c) l'approvazione delle guardie particolari di comuni, enti e privati, prevista dall'articolo 44 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

d) il rilascio dell'autorizzazione all'associazione di enti per la nomina delle guardie private, previsto dall'articolo 133 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e) le competenze in materia di radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 29, 44, 48, 53, 100, 115, 115-bis, 118, 119, 120, 122, 123 e 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

f) l'emanazione dei provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilità di alloggi, automezzi ed altri mezzi di soccorso e manodopera nei casi di pubbliche calamità, prevista dall'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

g) la partecipazione al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 10 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;

h) la partecipazione e le competenze nella commissione consultiva relativamente alla graduazione degli sfratti in tema di misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

i) la vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma, prevista dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

l) la vigilanza sull'attività del comitato provinciale della pubblica amministrazione, sentiti i sindaci interessati, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

m) la partecipazione e le funzioni del comitato provinciale di censimento, previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254;

n) la fissazione della data delle elezioni, di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni;

o) i compiti sostitutivi in caso di ritardo da parte dei comuni nel compimento delle operazioni in materia di propaganda elettorale, di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni;

p) la fissazione della data della elezione per ciascun comune e il provvedimento di rinvio per sopravvenute cause di forza maggiore e contestuale fissazione della nuova data, previsti dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;

q) l'autorizzazione alla riunione di più sezioni elettorali in un unico fabbricato, prevista dall'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

r) l'emanazione del provvedimento di sospensione dei comizi elettorali in caso di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali che rendano necessaria la compilazione delle liste elettorali, prevista dal-

l'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

s) la convocazione dei comizi elettorali e gli altri adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 82, e successive modificazioni;

t) la predisposizione del piano di emergenza per gli incidenti derivanti da attività industriali, di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;

u) le sanzioni amministrative per la mancata o tardiva comunicazione di disponibilità ad uso abitativo di immobili di proprietà di enti pubblici, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni;

v) l'istruttoria ed omologazione della domanda per la costituzione di consorzi per la costruzione o conservazione di ripari o argini, l'approvazione dei bilanci dei consorzi se lo Stato o la provincia concorrono alle spese, la compilazione dell'elenco generale dei soggetti che devono fare parte del consorzio e l'omologazione dello schema di statuto del consorzio stesso, l'omologazione dei progetti per la modificazione di argini e per la costruzione e modificazione di opere che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, la decisione sulle questioni tecniche relative all'esecuzione di tali opere e la prescrizione delle condizioni per la conservazione di argini pubblici concessi a privati, opere eseguibili solamente con permesso speciale, previste dagli articoli 21, 29, 38, 57, 58, 59 e 97 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni;

z) il rilascio della licenza di attingimento dell'acqua, previsto dal regolamento di cui al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

aa) la decisione definitiva sul ricorso contro il diniego di autorizzazione all'apertura degli alberghi, la decisione definitiva sul ricorso contro l'ordinanza che prescrive la chiusura o i lavori di risanamento di alberghi, la vigilanza, di intesa con l'ente provinciale per il turismo, sull'osservanza del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi e la promozione delle ispezioni opportune, previste dagli articoli 2, 3 e 17 del regolamento di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;

bb) la vigilanza, di intesa con gli enti provinciali per il turismo, sull'osservanza della legge recante disciplina degli affittacamere, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni;

cc) l'autorizzazione all'apertura e alla chiusura dei complessi ricettivi, la vigilanza sui complessi ricettivi, il ritiro o la revoca temporanea dell'autorizzazione, di cui agli articoli 2, 7 e 10 della legge 21 marzo 1958, n. 326;

dd) la dipendenza del servizio di pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

ee) le competenze generali in materia di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 13 della legge 10 aprile 1981, n. 21, e successive modificazioni;

ff) il rilascio di porto d'armi per le rivoltelle, pistole o bastoni armati, il rilascio della licenza per l'arma lunga da fuoco per solo uso di caccia al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età dietro presentazione di consenso scritto di chi esercita la patria potestà, la revoca delle licenze di porto d'armi per situazioni di condizioni anormali di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di polveri piriche od esplosivi, previsti dagli articoli 44,45 e 47 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

gg) il rilascio della licenza di porto d'armi previsto dall'articolo 61 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

hh) il rilascio della licenza per l'importazione definitiva di armi da sparo, il rilascio del nulla osta per la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, il rilascio della licenza per i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale, di cui agli articoli 12, 17 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;

ii) il rilascio della licenza per la prestazione di opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari, la determinazione della misura della cauzione per il rilascio della licenza di vigilanza o custodia, e l'approvazione della nomina delle guardie particolari, previsti dagli articoli 134, 137 e 138 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

ll) le competenze generali in materia di protezione civile, l'esame delle domande dei volontari che intendono operare nella protezione civile, l'individuazione degli enti per l'istruzione e l'addestramento dei volontari, la costituzione di squadre operative a supporto dei centri assistenziali, l'autorizzazione all'impiego dei volontari, l'attivazione degli organismi di protezione civile, l'invio di squadre di soccorso sanitario, previsti dagli articoli 3, 14, 23, 25, 34 e 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

mm) il ricorso contro il provvedimento della iscrizione d'ufficio delle mutazioni o delle istituzioni delle posizioni anagrafiche, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

nn) la risoluzione delle vertenze in materia di trasferimento di residenza dei comuni appartenenti alla stessa provincia che interessano uffici di anagrafe, prevista dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

oo) il procedimento conciliativo nel caso di fondato pericolo dei diritti della persona costituzionalmente garantiti a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale conseguenti all'esercizio del diritto di sciopero, di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;

pp) i poteri informativi alle pubbliche amministrazioni che intendono stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, concessioni ed erogazioni, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni;

qq) la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione elettorale circondariale per la tutela delle liste elettorali e la nomina per il compimento in caso di ritardo degli atti dovuti, previste dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni;

rr) il potere sostitutivo anche a mezzo di commissario ad acta in caso di mancato espletamento dei compiti del sindaco in materia di controllo dell'esistenza dello stato delle urne, delle cabine e del materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni, previsto dall'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

ss) la nomina del commissario *ad acta* in caso di ritardo nell'adempimento dei compiti in materia elettorale, prevista dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

tt) le competenze previste dal regolamento per la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni;

uu) il potere sostitutivo di convocazione dei consigli comunali e provinciali in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, il potere di ispezione per accertare il regolare funzionamento dei servizi svolti dal sindaco quale ufficiale di Governo, la nomina del commissario per l'adempimento delle funzioni di competenza del sindaco quale ufficiale di Governo in caso di inadempimento, il potere sostitutivo in caso di mancata adozione da parte del sindaco di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di polizia locale, sanità, edilizia e igiene, la procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, i poteri di sospensione dei consigli comunali e provinciali per i motivi di grave ed urgente necessità e contestuale nomina del commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente, il potere di sospensione degli amministratori locali per motivi di grave ed urgente necessità, previsti dagli articoli 39, 54, 141, 142 e 247 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

vv) la predisposizione dei programmi per fronteggiare le situazioni di emergenza nella provincia, la direzione unitaria dei servizi di emergenza e l'adozione dei provvedimenti necessari ai primi soccorsi, di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

8. La tenuta dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è affidata alla competenza delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, conseguenti ai trasferimenti di competenze disposti ai sensi della presente legge.

10. A seguito dei trasferimenti di competenze disposti dalla presente legge, il personale che intenda continuare ad essere impiegato nell'amministrazione statale invia, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, richiesta scritta al competente dipartimento del Ministero dell'interno con l'indicazione della sede presso la quale intende prestare servizio. Il trasferimento, a fronte della richiesta, deve avvenire non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Ove possibile, il dipartimento del Ministero dell'interno di cui al comma 1 provvede al trasferimento nella regione di residenza del personale statale che ha presentato la richiesta ai sensi del medesimo comma 1.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni di bilancio per trasferire agli enti locali le risorse correlate alle spese per il personale statale assorbito dai medesimi enti».

15.0.2

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Ai fini del contenimento della spesa connessa al funzionamento delle amministrazioni periferiche dello Stato è disposta la soppressione di tutte le prefetture le cui funzioni vengono attribuite alle questure, ai presidenti di provincia ed ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, nel rispetto delle disposizioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dal nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121.

Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le rispettive funzioni e le modalità del loro svolgimento».

15.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per la lotta alla immigrazione clandestina)

1. Per la attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3603 del 30 luglio 2007, il Ministro dell'interno è autorizzato alla spesa di 19,100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, e di 17,500 milioni di euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione, nel limite di 6 milioni di euro, degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito dell'unità previsionale di base "Immigrati, profughi e rifugiati" e, per la restante parte, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

15.0.6

AMATI, CALVI, MAGISTRELLI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*), le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento";

b) alla lettera *b*), le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento"».

Art. 16.**16.1**

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, TONINI, NEGRI, RUBINATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (*Sviluppo della montagna*). – 1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 84 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

2. Il Fondo è prioritariamente utilizzato: per le azioni in campo energetico volte alla promozione e allo sviluppo delle risorse alternative rinnovabili; per gli interventi di carattere infrastrutturale nei territori montani al fine di ridurre il divario con gli altri territori; per il sostegno alla salvaguardia, dotazione ed erogazione dei servizi essenziali alla persona e alle imprese; per il confenzionamento di progetti e programmi finanziati con le risorse dell'Unione Europea.».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

16.2

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, TONINI, NEGRI, RUBINATO

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Per realizzare una strategia complessiva di difesa, conservazione e valorizzazione della natura, di sviluppo ecosostenibile e adeguamento infrastrutturale del sistema delle zone di montagna, ispirata ai principi e agli obiettivi della Carta Europea della Montagna e del Trattato che adotta la Costituzione per l'Europa, con particolare riferimento allo sviluppo del turismo, fondato sulla valorizzazione dei beni culturali, archeologici e ambientali e alla tutela del paesaggio e con il rilancio dell'artigianato locale, delle attività agrituristiche e agro silvo pastorali tradizionali, la Conferenza Unificata, attraverso un'intesa, ai sensi del decreto legislativo n. 281/1997, da sottoscrivere entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definirà le modalità per l'elaborazione e l'attuazione di un documento unico di Programmazione Interregionale per la Montagna (DUPIMONT). L'intesa darà priorità al recupero e alla valorizzazione dell'ambiente attraverso le linee di intervento che saranno individuate nel DUPIMONT. Quest'ultimo sarà redatto sulla base dei diversi programmi, predisposti dalle Regioni e Province autonome in sinergia con Comuni,

Comunità montane e Parchi. Il Documento, in conformità al principio di sussidiarietà, integrerà la programmazione regionale e locale e sarà definito nel rispetto delle norme e dei piani regionali, delle province autonome e di quelli delle autonomie locali.

1-bis. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle montagne italiane, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il fondo finanzia interventi specifici individuati, in particolare, sugli assi strategici:

- salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale ed antropico;
- miglioramento della qualità e quantità dei servizi al cittadino;
- promozione e sostegno dello sviluppo economico;
- sviluppo e ottimizzazione della produzione, gestione e distribuzione dell'energia;
- promozione e sviluppo di nuove tecnologie e reti immateriali, con particolare attenzione a privilegiarne la dimensione di rete, intraregionale, interregionale ed internazionale.

All'erogazione del fondo si provvede sulla base del DUPIMONT elaborato secondo l'intesa approvata dalla Conferenza Unificata di cui al comma precedente.».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

16.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le dotazioni finanziarie del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono determinate in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008».

All'articolo 68, sopprimere il comma 2;

all'articolo 79, comma 3, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «350 milioni di euro»;

all'articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «415 milioni per l'anno 2009 e 425 milioni a decorrere» con le seguenti: «465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere».

16.5

TONINI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri un contributo annuo di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».

Conseguentemente, dopo il comma 2, sostituire le parole: «34 milioni» con le seguenti: «28 milioni».

Conseguentemente all'Allegato A di cui all'articolo 82, comma 3, sopprimere la voce: «1. Ente italiano per la montagna (E.I.M.) - Istituito con la legge 27 dicembre 2006 n. 296, comma 1279».

16.6

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 2, al primo periodo, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «, di cui 10 milioni destinati alle isole in cui insistono Centri Permanenti Temporanei.».

16.7

FERRANTE, PIGLIONICA, MONGIELLO, BRUNO, SCARPETTI, RONCHI, MOLINARI

Al comma 2 dopo le parole: «la qualità della vita nelle suddette zone,» *sono aggiunte le seguenti parole:* «assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete Natura 2000, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, alla contingentazione dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli *habitat* prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi.».

16.8

LOSURDO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti "50 mila euro";

b) al comma 2 le parole: "lire 300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "300 mila euro"».

c) al comma 2 è aggiunto: «nel caso di forme associative tale limite è riferito alle singole cooperative per conto delle quali opera la forma associativa. Queste dovranno rispondere ai requisiti di cui al presente articolo e non dovranno aver affidato dalla forma associativa un importo di attività superiore ai limiti di cui al presente articolo».

16.9

GIARETTA, RUBINATO, BOBBA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione interregionali il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007 n. 81 è integrato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: - 20.000;

2009: - 20.000;

2010: - 20.000.

16.0.1

MONTALBANO

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

«1. Al terzo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunta, in fine, la seguente frase: "Le Regioni hanno altresì la facoltà di stabilire per le ONLUS la riduzione dell'aliquota o l'esenzione dal pagamento dell'imposta e dai connessi adempimenti"».

Art. 17.**17.1**

FRANCO PAOLO, STIFFONI, POLLEDRI, DIVINA, LEONI, GALLI, DAVICO

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il Fondo per i comuni svantaggiati confinanti con le regioni a statuto speciale, la Confederazione Elvetica e l’Austria di cui al comma 7 dell’articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrato di venti milioni di euro per l’anno 2008.

3-bis. Nel Fondo per i comuni svantaggiati di cui al comma 1 sono inseriti i comuni limitrofi e i comuni confinanti cui viene assegnato un finanziamento di dieci milioni di euro per l’anno 2008».

Conseguentemente: alla Tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti di parte corrente del 5 per cento.

17.2

FRANCO PAOLO, STIFFONI, POLLEDRI, DIVINA, LEONI, GALLI, DAVICO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Fondo per i comuni svantaggiati confinanti con le regioni a statuto speciale, la Confederazione Elvetica e l’Austria di cui al comma 7 dell’articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrato di venti milioni di euro per l’anno 2008».

17.3

FRANCO PAOLO, STIFFONI, POLLEDRI, DIVINA, LEONI, GALLI, DAVICO

Al comma 3, sostituire le parole: «20 milioni di euro», con le seguenti: «40 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti di parte corrente del 5 per cento.

Art. 18.**18.1**

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere l'articolo.

18.2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Lo Stato è autorizzato ad anticipare alle Regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005 in funzione dell'attuazione del patto di stabilità interno in materia sanitaria».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, con il supporto dell'advisor contabile, come previsto nei singoli piani di rientro,».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le risorse disponibili sono ripartite tra le Regioni interessate in proporzione all'entità dei debiti contratti e alla popolazione residente».

18.3

POLLEDRI, FRANCO Paolo, PIROVANO

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:***«Art. 29-bis.**

1. I produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2006-2007, versano il 20% dell'importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento può essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore a trenta anni. Per gli imprenditori che già hanno aderito alla rateizzazione di cui all'ar-

articolo 10, comma 34 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 maggio 2003, n. 119 gli importi delle rate sono adeguati in conseguenza alle disposizioni di cui al presente comma. I produttori interessati aderiscono alla rateizzazione di cui sopra, presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito. A seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, i giudizi pendenti alla data di conversione in legge del presente decreto legge innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2006-2007, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti.».

Conseguentemente:

all'articolo 18, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «9.100 milioni di euro» con le seguenti: «7.500 milioni di euro».

18.4

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Interventi a sostegno della famiglia e a tutela della vita nascente)

1. Per l'anno 2008 è concesso un contributo mensile dell'importo di euro 150 ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore ai tre anni.
2. Il contributo spetta dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo.
3. Le ragazze madri beneficiano del contributo di cui al comma 1 a partire dal terzo mese di gravidanza.
4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Comune di residenza del bambino.
5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari.
6. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni di-

versamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Conseguentemente:

All'articolo 18, sostituire le parole «9.100 milioni di euro» con le seguenti: «6.100 milioni di euro».

18.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

I produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2006-2007, versano il 50% dell'importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento può essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore a trenta anni. Per gli imprenditori che già hanno aderito alla rateizzazione di cui all'articolo 10, comma 34 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 maggio 2003, n. 119 gli importi delle rate sono adeguati in conseguenza alle disposizioni di cui al presente comma. I produttori interessati aderiscono alla rateizzazione di cui sopra, presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito. A seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, i giudizi pendenti alla data di conversione in legge del presente decreto legge innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2006-2007, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti.».

Conseguentemente:

all'articolo 18, comma 1, lettera a), sostituire le parole «9.100 milioni di euro» con le seguenti: «8.100 milioni di euro».

18.7

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Al comma 2, sostituire il periodo: «in un periodo non superiore a trenta anni» con il seguente: «in un periodo non superiore a dieci anni con il periodo».

18.8

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché gli interessi correnti parametrati ai costi sostenuti dallo Stato».

18.9

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nelle Regioni che accedono alle anticipazioni statali di cui al presente articolo, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 sono elevate, rispettivamente, all'1,4 e al 2 per cento».

18.10

DE POLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "101.986 milioni di euro per l'anno 2008 e in 105.278 milioni di euro per l'anno 2009".»

Conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione dell'80% di tutte le rubriche dell'allegata tabella A. Ridurre del 10% tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498».

Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.12

PISTORIO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 786, lettera b), quarto periodo della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore delle aziende i cui titolari hanno denunciato atti estorsivi".»

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare del 2 per cento a decorrere dall'anno 2008.

18.0.1

RIPAMONTI, DEL PENNINO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art 18-bis.

(Istituzione del Registro Speciale dei simboli di partito e relativo contributo annuale)

1. È istituito presso il Ministero dell'Interno un Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito.

2. In ogni elezione, amministrativa, politica o europea, oltre alle norme già previste sull'uso dei simboli non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli iscritti nel «Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito» senza l'autorizzazione del legale rappresentante *pro-tempore* del partito o movimento politico che lo ha registrato. Non è altresì ammessa la presentazione di contrassegni comprendenti simboli, disegni, loghi, denominazioni presenti o confondibili con quelli usati dai partiti che abbiano registrato il proprio

simbolo nel Registro Speciale di simboli/contrassegni presso il Ministero dell'Interno.

3. La registrazione del simbolo deve avvenire mediante dichiarazione del legale rappresentante del partito. Possono essere registrati esclusivamente i simboli di Partiti e/o Movimenti Politici rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento, da un Gruppo Parlamentare, anche se risultante da due o più componenti politiche presentatesi accorpate alle ultime elezioni, purché si evincano dalla denominazione del gruppo, con atto di riconoscimento deliberato almeno 90 giorni prima dell'approvazione della presente legge. Ai Partiti o movimenti politici ammessi, alla registrazione, è consentito altresì, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Regolamento di cui al comma 5, la registrazione di altri simboli utilizzati nella precedente legislatura.

4. Ogni partito o movimento politico che avrà effettuato la registrazione ai sensi del precedente comma 3 dovrà versare, in un fondo appositamente costituito dal Ministero dell'Economia, entro il 15 febbraio di ogni anno euro 5.000 a copertura delle spese per la tenuta del Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito. L'omesso versamento comporta la cancellazione della registrazione.

5. Il Ministro dell'Interno, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'Economia, stabilisce entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, un regolamento per il funzionamento del Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito.

6. In sede di prima applicazione il versamento di 5.000 euro dovrà essere effettuato entro 15 giorni dall'avvenuta registrazione.

7. Una volta avvenuta la registrazione da parte dei partiti del proprio simbolo, gli stessi sono gli unici autorizzati ad utilizzare, nelle successive competizioni elettorali un contrassegno che riproduca quel simbolo.»

18.0.2

RIPAMONTI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

*(Istituzione del Registro Speciale dei simboli di partito
e relativo contributo annuale)*

1. È istituito presso il Ministero dell'Interno un Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito.

2. In ogni elezione, amministrativa, politica o europea, oltre alle norme già previste sull'uso dei simboli non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli iscritti nel «Registro Spe-

ciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito» senza l'autorizzazione del legale rappresentante protempore del partito o movimento politico che lo ha registrato. Non è altresì ammessa la presentazione di contrassegni comprendenti simboli, disegni, loghi, denominazioni presenti o confondibili con quelli usati dai partiti che abbiano registrato il proprio simbolo nel Registro Speciale di simboli/contrassegni presso il Ministero dell'Interno.

3. La registrazione del simbolo deve avvenire mediante dichiarazione del legale rappresentante del partito. Possono essere registrati esclusivamente i simboli di Partiti e/o Movimenti Politici rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da un Gruppo Parlamentare, anche se risultante da due o più componenti politiche presentatesi accorpate alle ultime elezioni, purché si evincano dalla denominazione del gruppo, con atto di riconoscimento deliberato almeno 90 giorni prima dell'approvazione della presente legge. Ai Partiti o movimenti politici ammessi, alla registrazione, è consentito altresì, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Regolamento di cui al comma 5, la registrazione di altri simboli utilizzati nella precedenza legislatura.

4. Ogni partito o movimento politico che avrà effettuato la registrazione ai sensi del precedente comma 3 dovrà versare, in un fondo appositamente costituito dal Ministero dell'Economia, entro il 15 febbraio di ogni anno euro 10.000, di cui 5.000 euro a copertura delle spese per la tenuta del Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito e 5.000 euro da destinare nell'apposito fondo istituito nel bilancio dello Stato destinato al ripianamento del debito pubblico. L'omesso versamento comporta la cancellazione della registrazione.

5. Il Ministro dell'Interno, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'Economia, stabilisce entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, un regolamento per il funzionamento del Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito.

6. In sede di prima applicazione il versamento di 5.000 euro dovrà essere effettuato entro 15 giorni dall'avvenuta registrazione.

7. Una volta avvenuta la registrazione da parte dei partiti del proprio simbolo, gli stessi sono gli unici autorizzati ad utilizzare, nelle successive competizioni elettorali un contrassegno che riproduca quel simbolo».

18.0.4

MOLINARI, TONINI, THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, PINZGER

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Contributo dovuto al Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti)

1. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia.

2. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore».

18.0.5

DIVINA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Contributo dovuto al Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti)

1. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia.

2. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle

finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per lo responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore».

18.0.6

LUSI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Per le regioni che hanno sottoscritto gli accordi ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, riscontrano il rispetto degli adempimenti previsti nei medesimi Piani, e che non partecipano alle erogazioni di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge, il limite di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, pari al 25 per cento, è elevato al 30 per cento con riferimento al triennio 2008-2010. Nel corso del triennio successivo e comunque con riferimento all'esercizio finanziario 2014, le Regioni che si avvalgono della presente disposizione sono tenute a ripristinare le condizioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281».

18.0.7

PISTORIO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana)

1. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, è riconosciuto alla Regione Sicilia l'intero gettito delle accise e imposte erariali di consumo che gravano sui prodotti energetici, di cui al capitolo 1409 e 1410, lavorati nel territorio della Regione.

2. Alla determinazione dell'importo annuo del gettito di cui sopra si provvede con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

3. Dall'anno 2008 la Regione Sicilia provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

4. Con determinazione della Commissione paritetica di cui all'articolo 43 Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, sono individuate le ulteriori competenze fino ad ora esercitate dallo Stato da trasferirsi alla Regione in attuazione del principio di simmetria di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241.

5. Nel caso in cui il gettito di cui al comma 1 risulti inadeguato alla copertura delle competenze conferite alla Regione Sicilia ai sensi del presente articolo, con la procedura di cui al comma 2, previa intesa in sede di Commissione paritetica, sono ridefinite le quote di competenza fiscale dello Stato da trasferirsi alla Regione».

18.0.8

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Adeguamento del finanziamento sanitario per l'anno 2008)

1. All'articolo 1, comma 796, lettera *a*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "101.986 milioni di euro per l'anno 2008 e in 105.278 milioni di euro per l'anno 2009".»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 62.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 52.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, a decorrere dall'anno 2008, del 5 per cento.

18.0.9

BETTINI, VITALI, BARBOLINI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Oneri di urbanizzazione)

1. All'articolo 1, comma 713, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "per l'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2007 e 2008"».

Art. 19.**19.1**

CUTRUFO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. – (*Potenziamento della collaborazione italiana con le istituzioni europee nel campo della comunicazione, informazione e documentazione riguardo alle politiche europee*). – 1. Al fine di continuare ad assicurare il necessario impegno dello Stato italiano nelle attività di informazione e documentazione europea, con particolare attenzione alle opportunità e ai finanziamenti previsti dall'Unione europea quali forme di sostegno e sviluppo delle economie nazionali di ciascun stato membro svolte attualmente dal Centro di informazione e documentazione europea (CIDE-GEIE) – la cui convenzione istitutiva tra Governo italiano e Commissione europea decade il 31 dicembre 2007 – e di garantirne la più ampia diffusione nel rispetto del principio di trasparenza, si provvede attraverso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ed in sinergia con il Parlamento europeo e la Commissione europea, alla realizzazione . di programmi di diffusione dell'informazione e della documentazione sul processo di integrazione e sulle politiche europee.

2. Il Ministro per le politiche europee presenta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari una relazione sulla realizzazione di detti programmi.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si provvede, nel limite massimo annuo di 750.000 euro a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riallocazione integrale dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2000.

19.2

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. – (*Norme in materia di internazionalizzazione del sistema produttivo*). – 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, una quota pari a duecento milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modifiche, è trasferita al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 quale disponibilità impegnabili per la finalità connesse alle attività di credito all'esportazione».

Art. 20.**20.16**

EUFEMI

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«48-bis.

(Revisione rimborso chirurgia della cataratta)

1. È autorizzata, quale revisione del rimborso DRG inerente la chirurgia della cataratta, per l'utilizzo di nuovi dispositivi e delle nuove tecnologie la spesa di 1.500 € ad intervento».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 62, 68 (comma 2), 71, 72;

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

20.8

COSTA, TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO, MASSIDA, FERRARA

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Revisione rimborso chirurgia della cataratta)

1. È autorizzata, quale revisione del rimborso DRG inerente la chirurgia della cataratta, per l'utilizzo di nuovi dispositivi e delle nuove tecnologie la spesa di 1.500 € ad intervento».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo

articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

20.1

VICECONTE, TADDEI, FERRARA

All'articolo 27, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai fini della prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei Comuni colpiti dagli eventi sismici 1980-81-82, ai sensi della legge n. 32 del 1992 e successive, è autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da ripartire, con delibere CIPE, tra i comuni interessati, in proporzione al fabbisogno residuo accertato, in ragione del 70 per cento a favore della Regione Campania e del 30 per cento a favore della Regione Basilicata».

«3-ter. In attuazione all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 4 comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20,21,26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo.».

20.2

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e previste all'interno dei Corridoi plurimodali Rotterdam – Sempione – Novara – Genova,

Lisbona – Torino – Milano – Trieste – Kiev, e Berlino – Monaco – Verona – Palermo, sono concessi contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

Conseguentemente sopprimere gli articoli: 20,21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

20.3

ALBERTI CASELLATI, GHEDINI, BONFRISCO, SACCONI, SCARPA BONAZZA BUORA, ZANETTIN

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Prosecuzione degli interventi per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione Veneto)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1045 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione Veneto, è autorizzato un contributo triennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

2. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo triennale di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Regione del Veneto, sono definite le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla

riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

20.4

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO, MASSIDDA, FERRARA

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Agenzia di Valutazione delle Tecnologie in Sanità)

1. È istituita con una dotazione iniziale di euro 20 milioni l'Agenzia di Valutazione delle Tecnologie in Sanità con il precipuo compito di garantire la valutazione delle tecnologie in ambito sanitario in termini di minori o maggiori benefici per la salute (evidenze cliniche), e in termini di minori o maggiori costi (evidenze economiche), nonché di valorizzazione economica dell'impatto sociale ed etico».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 2.

All'articolo 62 le cifre: «111.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

20.5

FERRARA, FIRRARELLO, VIZZINI, D'ALÌ

All'articolo 46, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla fine del quarto periodo sono aggiunte le seguenti parole: "fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore delle aziende i cui titolari hanno denunciato atti estorsivi"».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo

articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

20.6

GHIGO, TOMASSINI, BIANCONI, COLLI, CARRARA, MASSIDA, LORUSSO

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Norme in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *p*), primo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non trovano applicazione per il solo anno 2008. A tal fine il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato per l'anno 2008 di 834 milioni di euro. Il predetto incremento è ripartito tra le Regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno. Conseguentemente la quota fissa sulla ricetta è abolita con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 834 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante soppressione degli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72».

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

20.7

BIANCONI, TOMASSINI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO, MASSIDA, FERRARA

All'articolo 40, al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «75 milioni».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

20.10

BONFRISCO, FERRARA

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Finanziamento per il recupero e l'adattamento di alloggi ex IACP)

1. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il recupero e l'adattamento funzionale di alloggi *ex IACP* anche per nuove costruzioni.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

20.11

D'ALÌ, FERRARA

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Rifinanziamento "Programma Urban")

1. Per il rifinanziamento del programma Urban, ai sensi della legge del 23 dicembre 2000, n. 388 con riferimento ai comuni del Mezzogiorno interessati dal Programma e con investimenti infrastrutturali certificati dal Ministero dei Trasporti nel quinquennio 2002-2007, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 20 e 72.

20.12

PISANU, FERRARA

All'articolo 95, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «anche con riferimento» con le seguenti: «e 200 milioni di euro da destinare»;

b) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono incrementate di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, per essere destinate ai provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

20.13

FERRARA, FIRRARELLO, VIZZINI, D'ALÌ

All'articolo 97, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È garantita alle regioni e agli enti locali cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare d'intesa con gli enti interessati, anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle Entrate».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

20.15

MICHELONI, POLLASTRI, PALLARO, TURANO, RANDAZZO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con riferimento alle politiche di sostegno agli Italiani nel mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero, di cui ai Programmi n. 4.8 e n. 4.9, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa ulteriore di:

- a) 1,7 milioni di euro, per l'acquisto di beni e servizi da parte della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale;
- b) 6,1 milioni di euro, per spese, contributi, assegni e premi finalizzati alla promozione ed alle relazioni culturali;
- c) 1 milione di euro, per contributi ad enti di assistenza socio-sanitaria;
- d) 1 milione di euro, per il riconoscimento di contributi ad enti ed altri organismi;
- e) 3,5 milioni di euro, per il finanziamento degli assegni agli Istituti italiani di cultura all'estero;
- f) 14 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e all'assistenza dei connazionali;
- g) 6,5 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153;

h) 1,5 milioni di euro, per le spese di controllo e gestione dei dati per l'attuazione del censimento e dell'anagrafe degli italiani all'estero (AIRE);

i) 700 mila euro, da destinare al CGIE per la preparazione della Conferenza dei giovani italiani nel mondo.

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, alla rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

2008: – 36.000.

Art. 21.**21.1**

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI Fernando

Sopprimere il comma 1.

21.2

FANTOLA, DELOGU, CICCANTI, FORTE, MASSIDA, SANCIU

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Per l'organizzazione del vertice "G8" previsto per l'anno 2009 all'I-sola de La Maddalena e per l'avvio della riconversione dell'area militare è stanziata la somma di euro 50 milioni per l'anno 2008».

Conseguentemente, alla tabella A sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 20.000».

21.3

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

21.4

MONTALBANO, PAPANIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili una quota fino a 50 milioni di euro e destinata alle prosecuzioni degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 da realizzarsi con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 18 legge n. 64 del 7 marzo 1981, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministero delle infrastrutture».

21.0.1

EUFEMI

Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

A copertura della garanzia sovrana dello Stato per i crediti vantati dai cittadini italiani nei confronti della Libia è autorizzata una spesa contabilizzata in 650 milioni di euro ripartita in sette anni per l'importo annuo di 93 milioni di euro a valere dall'esercizio finanziario 2008».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008.

Conseguentemente alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2008: – 250.000;
2009: – 250.000;
2010: – 250.000.

21.02

BUTTIGLIONE, EUFEMI

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 21-bis.

1. Per la promozione, per il sostegno e la valorizzazione del fenomeno dell'emigrazione italiana nel mondo è costituito un fondo per l'importo di 15 milioni di euro a valere per gli esercizi finanziari 2008, 2009, 2010 per 5 milioni di euro per ciascuna annualità.

2. A tale fine è istituito il Museo internazionale dell'Emigrazione che avrà sede nella città di Buenos Aires in Argentina.

3. Il Ministero dei beni e le attività culturali è delegato alla realizzazione della struttura e al suo funzionamento anche attraverso l'uso in comodato di beni artistici e culturali appartenenti al patrimonio nazionale».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi come segue:

2008: – 5.000;
2009: – 5.000;

2010: - 5.000.

21.03

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, COSSUTTA, DEL ROIO, MARTONE, RIPAMONTI, MELE, SILVESTRI, MICHELONI, PIANETTA, POLLASTRI, TONINI, FERRANTE, IOVENE, MANTICA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Comitato per l'analisi del Debito estero dei paesi in via di sviluppo)

1. È istituito, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per lo studio e l'analisi della situazione creditizia dell'Italia verso i paesi in via di sviluppo al fine di determinare la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei crediti bilaterali e multilaterali concessi dall'Italia dal 1976 al 2006 nonché gli aspetti legali e finanziari, gli effetti economici, sociali ed ambientali. Il Comitato è composto di 7 membri commissari, 2 dei quali nominati secondo competenza e riconosciuto valore accademico, 2 rappresentanti della società civile, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero degli affari esteri ed uno della Presidenza del Consiglio dei ministri in qualità di Presidente.

2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede all'elaborazione di un rapporto pubblico entro 18 mesi dalla sua istituzione che verrà presentato alle Commissioni parlamentari competenti.».

21.0.4

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Collettività italiane all'estero)

1. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale ad esse rivolte, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero, le misure necessarie al rafforzamento e

alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008.».

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 20.000.

Art. 22.**22.1**

PERRIN

Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2008: – 30.000;
2009: – 30.000;
2010: – 30.000.

22.2

MACCANICO, NIEDDU

Al comma 1 sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2008: – 30.000;
2009: – 30.000;
2010: – 30.000.

22.3

PISA

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Di queste risorse il 30 per cento sarà utilizzato per effettuare concorsi straordinari per l'immissione nel servizio permanente del personale volontario già in congedo della ferma breve e della ferma prefissata, nonché degli ufficiali di complemento e degli ufficiali in ferma prefissata, purché siano stati assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norma di legge.».

22.4

PISA, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Di queste risorse il 30 per cento sarà utilizzato per effettuare concorsi straordinari per l'immissione nel servizio permanente del personale volontario già in congedo della ferma breve e della ferma prefissata, nonché degli ufficiali di complemento e degli ufficiali in ferma prefissata, purché siano stati assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norma di legge.»

22.5

SAPORITO, RAMPONI, BALDASSARRI, BERSELLI, SAIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «1. L'incremento di cui al comma 1 è destinato, nella misura minima del 50 per cento, a consentire ai volontari in ferma breve delle forze armate con almeno 3 anni di servizio, in possesso dei requisiti previsti, il transito nei ruoli di truppa del servizio permanente e a garantire l'emanazione dei concorsi per il ruolo speciale degli ufficiali cui possano partecipare gli ufficiali in ferma prefissata in possesso dei requisiti previsti.»

22.6

TURIGLIATTO, RAME

Sopprimere il comma 2.

95.12

GIANNINI, BRISCA MENAPACE

All'articolo 95 dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis) in aggiunta a quanto previsto dal comma 3, sono altresì stanziati per la riforma delle carriere delle FFAA e Corpi di Polizia, 140.000.000 di euro da imputare ad apposito capitolo per la realizzazione di quanto concordato tra il Governo e le OOSS di Polizia e i CO-CER in sede di rinnovo del CCNL delle FFAA e FFPP nel Luglio 2007».

Conseguentemente, all'articolo 22, sopprimere il comma 2.

22.7

ROSSI Fernando

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1238 della legge 296 del 2006 è ridotto a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

I risparmi derivanti da tale adeguamento andranno a rimpinguare proporzionalmente i singoli importi della Tabella C».

22.14

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, RIPAMONTI, IOVENE, SILVESTRI, TECCE, GIULIANI

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:***«Art. 55-bis.***(Reddito di cittadinanza)*

1. In relazione alle finalità dell'Istituto del reddito minimo di inserimento previste all'articolo 1 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, viene istituito, per l'anno 2008, un Fondo per il cofinanziamento di misure di contrasto della povertà come il reddito di cittadinanza o il reddito sociale, già adottate, o da adottate, da parte delle Regioni entro il 31 marzo 2008.

2. A valere sulle risorse di cui comma 3 si provvede altresì al cofinanziamento statale delle misure adottate in attuazione delle finalità di cui all'articolo 3, comma 101 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro.

3. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede all'istituzione, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per le politiche sociali, di un Fondo, la cui dotazione per l'anno 2008 ammonta a 100 milioni di euro. Le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse di cui al predetto Fondo, a favore delle Regioni beneficiarie, vengono stabilite con decreto del Ministro della solidarietà sociale, da adottare entro il 30 giugno 2008».

Conseguentemente: all'articolo 22, al comma 2, sostituire le parole: «140 milioni» con le seguenti: «65 milioni»; all'articolo 71, al comma 1,

al paragrafo 340, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «25 milioni».

22.8

DIVINA

Al comma 2 sostituire le parole: «140 milioni» con le seguenti: «190 milioni».

Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 68.

22.9

RAMPONI

Al comma 3, le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, alla Tabella A alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti modificazioni:

2008: – 5.000;
2009: – 25.000;
2010: – 25.000.

22.10

POLLEDRI

Al comma 3 sostituire le parole: «dei quali 8 da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina militare di Taranto con le seguenti: «dei quali quattro da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina Militare di Taranto e quattro al rilancio del Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza».

22.11

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "Forze armate e di polizia" sono inserite le seguenti parole: "e al personale civile del Ministero della difesa"».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100;
2009: - 100;
2010: - 100.

22.12

MANTOVANO, CICCANTI, FORTE

Al comma 4, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente Tabella A ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

22.13

MANZIONE

Dopo il primo periodo del comma 4, dell'articolo 22, inserire il seguente:

«A valere sul medesimo fondo ed a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, reclutati tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio per almeno trenta mesi o conseguano tale requisito successivamente all'entrata in vigore della presente legge transitano nei rispettivi ruoli del servizio permanente».

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri di cui al secondo periodo del comma 4, si fa fronte mediante corrispondente incremento, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge

7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

22.0.1

BRISCA MENAPACE, GIANNINI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Il Ministero della difesa, a domanda, procede ad avviare le procedure di stabilizzazione, in ossequio a quanto già previsto dal paragrafo 3, del comma 519, dell'articolo unico, della legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), prioritariamente, del personale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 215/2001 (Ufficiali in ferma prefissata dell'esercito, marina, aeronautica, carabinieri e guardia di finanza), in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 215 del 2001, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) in servizio, al 1° gennaio 2007, con contratto a termine da almeno tre anni, anche non continuativi, maturati alla data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006;

b) in servizio, al 1° gennaio 2007, con contratto a termine, che consegua il requisito di cui al precedente punto, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006; tale requisito deve essere maturato entro l'anno 2007;

c) che sia stato in servizio con contratto a termine per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 1 gennaio 2007;

Dal computo dei tre anni di servizio richiesti come requisito essenziale, vanno esclusi i periodi di servizio prestati, a qualunque titolo, per l'assolvimento degli obblighi di leva.

3. Il Ministero della difesa continua ad avvalersi del personale di cui al presente articolo (trattenere in servizio o richiamare il personale già congedato), nelle more della conclusione del processo di stabilizzazione.

4. I ruoli degli Ufficiali ausiliari di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 215 del 2001 sono inseriti nel ruolo del Corpo unico degli specialisti, di cui all'articolo 53 della legge n. 212 del 1983 e successive modificazioni.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2007, n. 307.».

22.0.2

FAZIO, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Finanziamento alle caserme nella regione Sicilia)

«1. Nello Stato di Previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 27 milioni di euro al fine di finanziare progetti per la costruzione e la manutenzione di caserme nella Regione Sicilia».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

22.0.3

BULGARELLI, PALERMI, RUSSO SPENA, SALVI, PISA, BRISCA MENAPACE, ALBONETTI, RIPAMONTI, PALERMI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGGATTA, SILVESTRI, TIBALDI, VALPIANA

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«22-bis.

*(Misure a sostegno di personale operante
in aree militari e dei poligoni di tiro e incremento fondo bonifiche)*

"1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanopar-

ticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di 50 milioni per ciascun anno del triennio 2008-2010.

2. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407 e 3 agosto 2004, n. 206, e loro successive modificazioni."».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;

2009: - 50.000;

2010: - 50.000.

«3. La dotazione del Fondo istituito all'articolo 1, comma 898, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.»

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 2 sostituire le parole: «318 milioni» con le seguenti: «268 milioni», le parole: «468 milioni» con le seguenti: «418 milioni», nonché le parole: «918 milioni» con le seguenti: «868 milioni».

22.0.4

DIVINA

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

"1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2008"».

Conseguentemente nella Tabella A applicare in maniera lineare a tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.

22.0.5

MANTOVANO, CICCANTI, FORTE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente.

«Art. 22-bis.

"1. Le somme stanziare dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, numero 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate e delle forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle forze armate e delle forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2008, 2009 e 2010, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450 e 650 milioni".

Conseguentemente ridurre del 20 per cento tutti gli accantonamenti di parte corrente sulla Tabella C.

Art. 23.**23.1**

BULGARELLI, RIPAMONTI, PALERMI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza dell'onere.

23.2

CASTELLI

Abrogare l'articolo.

23.3

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Sopprimere l'articolo.

23.4

CASTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. – 1. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede entro il 31 marzo 2008 al monitoraggio dei costi complessivi delle attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun Procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei Conti».

23.5

CASTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. – 1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 ogni Procura della Repubblica può disporre intercettazioni telefoniche entro un limite di spesa che non può essere superiore al corrispondente ammontare di spesa dell'anno precedente, diminuito del quaranta per cento. In via eccezionale, qualora sia necessario procedere ad indagini particolarmente complesse, il Procuratore generale presso la Corte d'Appello autorizza l'intercettazione.

2. Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto i limiti di spesa entro cui ogni Procura della Repubblica può disporre le intercettazioni telefoniche in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1.».

23.6

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Al comma 1 sostituire le parole: «la realizzazione» con le seguenti: «lo studio e la progettazione».

Sopprimere il secondo periodo.

23.7

MANZIONE

Al comma 1, dopo le parole: «sistema unico nazionale» inserire le seguenti: «articolato su base distrettuale di corte d'appello».

23.8

CASSON, BULGARELLI

Al comma 1, dopo le parole: «sistema unico nazionale» inserire le seguenti: «articolato su base distrettuale di corte d'appello».

23.9

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro della giustizia procura che quanto sopra previsto sia concluso entro il 31 luglio 2008 e presenta, nei trenta giorni successivi, alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una relazione comprendente la compiuta descrizione del sistema progettato, i risultati attesi e i costi preventivati per la relativa realizzazione, e gestione nei successivi tre anni, il numero e le qualifiche degli addetti previsti, nonché la loro compatibilità con le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e di segretezza ai fini giudiziari, nonché gli interventi normativi ritenuti necessari ad ogni fine. Le Commissioni pronunciano parere sulla relazione di cui sopra entro il successivo termine di sessanta giorni, decorso il quale il Ministero procede in ogni caso alla realizzazione del sistema.».

23.0.2

BARBATO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni per il funzionamento dell'amministrazione giudiziaria)

1. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2007 e già confermati nell'incarico sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008».

23.0.3

ROSSI Fernando, TECCE

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Dipendenti Enti Locali comandati presso gli Uffici del Giudice di Pace)

I dipendenti degli Enti Locali comandati da almeno due anni, presso l'Ufficio del Giudice di Pace delle rispettive località, sono inseriti nei ruoli organici del Ministero della Giustizia, con pari categoria giuridica ed economica e per l'esercizio delle funzioni per le quali sono stati comandati. Le spese sostenute per l'entrata in vigore della presente norma sono a carico del Ministero della giustizia.».

Consequentemente ridurre i relativi importi nella tabella C.

23.0.4

SERAFINI, AMATI, FRANCO Vittoria, BURANI PROCACCINI, FILIPPI, BAIO DOSSI, BORNACIN, MONGIELLO, VALPIANA, RAME

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure in favore della giustizia minorile)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza e di vigilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle Comunità dell'amministrazione della giustizia minorile, previste dall'articolo 10 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, al personale appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza è corrisposta, in presenza di articolazioni di orario, l'indennità di turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri, con modalità e criteri che saranno stabiliti in sede di contrattazione integrativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato in favore del Ministero della giustizia uno specifico stanziamento di euro 307.000,00 annui».

Consequentemente, nella tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre corrispondentemente gli importi.

23.0.5

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente articolo:***«Art. 23-bis.**

1. Al fine di allineare lo status giuridico dei Funzionari dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria ai corrispondenti ruoli della Polizia dello Stato, il personale dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato – con anzianità decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di conclusione dei rispettivi corsi di formazione – anche in soprannumero, nelle sottoelencate qualifiche:

a) nella qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo ordinario, i funzionari del ruolo direttivo ordinario con qualifica di vice commissario penitenziario e commissario penitenziario;

b) nella qualifica di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale, i funzionari con le qualifiche di vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale e commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale, fatta salva la previsione di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 146 del 21 maggio 2000.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine rispettivo di ruolo. Al personale di cui al comma 1 lettere *a)* e *b)*, appartenenti ai ruoli direttivi ordinario e speciale, ai fini dell'avanzamento in carriera continuano ad applicarsi rispettivamente le norme di cui all'articolo 13 e 25 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ove l'espressione "mediante scrutinio per merito comparativo" è sostituita da "a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo".

3. L'adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, da attuarsi con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

23.0.6

BARBATO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Inquadramento nella carriera dirigenziale penitenziaria)

1. È nominato dirigente penitenziario il personale dell'amministrazione penitenziaria a che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella posizione economica C3 e che alla data del 16 agosto 2005 era preposto a strutture afferenti all'esecuzione penale esterna 'i livello dirigenziale.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato fra i dirigenti penitenziari di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, – ruolo di esecuzione penale esterna – che a tale fine è ampliato di n. 12 unità, ed è collocato dopo l'ultimo dirigente inquadrato ai sensi del decreto legislativo citato. L'inquadramento, tanto ai fini giuridici che economici, avviene in modo progressivo secondo la data di acquisizione della posizione economica C3 o della ex qualifica di IX livello, se acquisita in precedenza, e contestualmente alla cessazione dal servizio di personale appartenente alle aree funzionali B e C in numero tale da soddisfare la copertura dei maggiori oneri conseguenti al superiore inquadramento.

3. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica».

23.0.7

PALUMBO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Con riferimento all'istituzione di nuovi tribunali e revisione dei circondari Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino, di cui al decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491, è stanziata, la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2008, e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per le spese di primo impianto e di funzionamento del tribunale ordinario di Giugliano in Campania».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: - 3.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000;

23.0.8

RIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

Per consentire l'avvio e la diffusione del processo telematico è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 25.000.

23.0.10

BULGARELLI, RIPAMONTI, PALERMI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al comma 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole "informazione ambientale", aggiungere le seguenti: ", nonché per i ricorsi previsti dall'articolo 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349".

1-ter. Il comma precedente costituisce interpretazione autentica del comma 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, modificato dall'articolo 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza dell'onere.

Art. 24.**24.2**

CURTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai sensi del comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Al maggior onere si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 527 articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere.

24.3

CURTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le esigenze connesse al soccorso pubblico, alla difesa civile ed al miglioramento dell'opera di contrasto degli incendi boschivi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere.

24.4

CURTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per assicurare l'efficace operatività del Corpo dei vigili del fuoco, il 70 per cento del fondo istituito ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata all'attuazione della legge 30 settembre 2004, n. 252».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere.

24.5

CURTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 213 è aggiunto il seguente:

"213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio."».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere.

24.0.1

MONTALBANO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

È istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge n. 109 del 1996.

Il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie nell'interesse dei soggetti assegnatari per l'effettuazione di investimenti produttivi sui beni assegnati a seguito di confisca, nonché quello di risarcire i soggetti assegnatari stessi dei danni arrecati ai beni, agli arredi, e alle colture e animali a seguito di azioni malavitose da essi subite.

Le predette finalità sono perseguite attraverso due distinte sezioni del Fondo.

Il Fondo ha la durata di cinquanta anni ed opera con le modalità che saranno definite da parte dell'organo di gestione di cui al successivo comma 16, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento di cui al successivo comma 21.

La sezione garanzia rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati.

Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi.

Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso Consorzi fidi.

La sezione ricostituzione eroga indennizzi in misura pari al 100 per cento dei danni arrecati ai beni aziendali (ivi compresi gli arredi, le colture e gli animali) gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni malavitose da essi subite.

L'indennizzo comprende la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e può essere riconosciuto fino all'importo massimo di euro 2 milioni.

Esso è erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell'ente assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo all'autorità giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovrà essere valutato il danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere tempestivamente presentata, dovrà indicare i beni danneggiati e l'importo dei relativi danni in modo distinto per i beni di proprietà pubblica e per quelli di proprietà dell'ente assegnatario ovvero di proprietà di terzi di cui l'ente assegnatario abbia la disponibilità».

L'erogazione dell'indennizzo deve avvenire entro trenta giorni dalla data della domanda di cui al comma precedente.

L'ottenimento dell'indennizzo è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

I soggetti che intendano avvalersi dell'erogazione di indennizzi sono tenuti a versare al Fondo un contributo annuale pari al 1/10.000 dell'indennizzo che agli stessi potrà essere corrisposto dal Fondo.

Possono partecipare alle sezioni del Fondo di cui all'articolo 1, con contributi volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I contributi di cui al precedente comma si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento.

I soggetti partecipanti possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento di specifiche finalità del Fondo.

La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato:

- da un rappresentante indicato dal Ministero degli interni;
- da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
- da un rappresentante indicato dal Ministero dell'economia;
- da quattro membri nominati dal Ministero dello sviluppo economico su indicazione delle Associazioni cooperative riconosciute;
- da tre membri nominati dal Ministero dell'interno, su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari.

Ai membri del Comitato di gestione non spetta alcun compenso.

I Consorzi fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti a livello regionale, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui al precedente articolo 2.

Agli stessi Consorzi fidi possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione della presente legge.

L'ammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai Consorzi fidi, le relative modalità di utilizzo, l'individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in conformità con il Regolamento previsto dal successivo articolo 7.

La prima dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 è pari all'importo di euro 5 milioni, a valere nei capitoli di spesa del Ministero del Ministero dell'interno (oppure del Ministero delle politiche agricole e forestali).

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Associazioni cooperative riconosciute, predispongono un testo di Regolamento, recante le modalità di funzionamento del Fondo, da sottoporre all'approvazione del Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

24.0.2

DE ANGELIS, ALLEGRINI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di Corpo forestale dello Stato)

1. La dotazione organica del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato, istituito dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo

3 aprile 2001, n. 155, è incrementata di ulteriori 15 unità riservate per l'accesso dal ruolo dei periti, secondo l'allegata tabella che sostituisce la tabella C prevista dall'articolo 12, comma 2, e determina la contestuale riduzione a 242 unità la dotazione organica del ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato.

2. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, dopo le parole: "dotazione organica" sono aggiunte le seguenti: "riservata per ciascun ruolo di accesso"; dopo le parole: "ruolo degli ispettori" sono aggiunte le seguenti: "e dei periti" e dopo le parole: "ispettore superiore" sono aggiunte le seguenti: "e perito superiore".

3. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, dopo le parole: "ruolo degli ispettori" sono aggiunte le seguenti: "e dei periti".

4. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, dopo le parole: "ruolo degli ispettori" sono aggiunte le seguenti: "e dei periti" e dopo le parole: "ispettore superiore" sono aggiunte le seguenti: "e perito superiore"».

TABELLA C

(prevista dall'articolo 12, comma 2)

RUOLO DIRETTIVO SPECIALE DEL CORPO FORESTALE
DELLO STATO

	dal ruolo ispettori	dal ruolo periti
Vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione	35	10
Commissario forestale del ruolo direttivo speciale		
Commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale	15	5
Vice questore aggiunto forestale del ruolo direttivo speciale	50	15

24.0.3

DE ANGELIS

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Potenziamento dell'organico del Corpo Forestale dello Stato)

1. Per le esigenze connesse al concorso nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché di controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, il Corpo forestale dello Stato, per le procedure concorsuali a 39 posti da commissario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i 18 idonei non vincitori dei profili professionali agrario-forestale, giuridico-economico, geologo, biologo e medico veterinario.

2. Per le esigenze connesse al rilevamento delle aree boschive percorse dal fuoco, il Corpo Forestale dello Stato, per le procedure concorsuali a 150 posti da operatore, è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i 115 idonei non vincitori a completamento dell'organico».

Conseguentemente, al maggior onere derivante si provvede, rispettivamente,

quanto al comma 1, pari a 204.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

quanto al comma 2, al relativo onere, pari a 3.669.813,30 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo Speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

24.0.4

DE ANGELIS

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di potenziare le unità operative territoriali del Corpo forestale dello Stato, a decorrere dal 1° giugno 2008, tutti gli operai con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato assunti dall'ex Azienda di Stato Foreste demaniali ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, transitano, anche in soprannumero, nel ruolo operatori del Corpo forestale dello Stato.

2. Con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità ed i requisiti necessari per il nuovo inquadramento, ivi compresa l'eventuale modifica al decreto ministeriale.

3. A decorrere dalla data del completamento di tutti i nuovi inquadramenti nel ruolo operatori del Corpo forestale dello Stato, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la legge 5 aprile 1985, n. 124, è abrogata».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede con le risorse finanziarie stanziare sull'apposito fondo di importo pari a 180 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritto all'UPB 4.1.5.4. Fondi da reperire per oneri di personale – cap. 3032 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007.

24.0.5

MENARDI, MARTINAT, FLUTTERO, SAIA, BALDASSARRI, AUGELLO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Arma dei Carabinieri)

1. L'Arma dei Carabinieri è autorizzata ad indire bandi di concorso straordinari per l'arruolamento di 600 allievi carabinieri per gli anni 2008-2009-2010 per complessive 1.800 unità in aggiunta a quanto già autorizzato, al fine di colmare parzialmente la carenza organica registrata in conseguenza della pressante esigenza di sicurezza interna».

Conseguentemente, il maggior onere derivante, valutato in 80 milioni di euro su ciascuno degli anni 2008-2009-2010 si copre mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche della tabella A.

24.0.6

GRAMAZIO, SAPORITO, ALLEGRINI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. A partire dal 2008 gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei Carabinieri congedati dal I al V corso (circa 50) che ne facciano domanda e che abbiano maturato trenta mesi di servizio, possono essere richiamati in servizio a tempo indeterminato».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

24.0.7

FRANCO PAOLO, BONFRISCO, STIFFONI, STEFANI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Fermo restando ogni altro beneficio stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, è prevista una speciale elargizione di 100.000 euro per le famiglie dei sindaci deceduti a seguito ed a causa di azioni criminose perpetrate nell'esercizio delle proprie funzioni. L'elargizione è dovuta anche quando il decesso si verifichi successivamente ma sia diretta conseguenza dell'azione criminosa. Al beneficio sono ammesse le famiglie delle vittime di azioni criminose a far data dal 1° gennaio 2000».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

Art. 25.**25.1**

MATTEOLI, AUGELLO, BALDASSARRI, SAIA

Al comma 1, dopo le parole: «Per l'anno 2008», inserire le seguenti: «e gli anni successivi»; sostituire le parole: «dotazione di 100 milioni di euro» con le seguenti: «dotazione di 316 milioni di euro annui»; sostituire le parole: «di cui 20 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» con le seguenti: «di cui 20 milioni di euro per il 2008 per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e 216 milioni di euro annui per le specifiche necessità di contrasto al crimine, acquisto di beni e servizi, manutenzione immobili e impianti e acquisizione di opere di infrastrutture di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza».

Conseguentemente, alla tabella C allegata, ridurre pro quota gli importi iscritti per le voci ivi contenute fino all'importo di 216 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

25.2

FRANCO Paolo

Sostituire il periodo compreso tra: «con una dotazione di 100 milioni di euro» e: «vigili del fuoco» con il seguente: «con una dotazione di 300 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, alla tabella A, applicare in maniera lineare a tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.

25.3

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

Le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica del MEF, ridurre in misura corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

25.4

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Sostituire il periodo: «con una dotazione di 100 milioni di euro» con il seguente: «con una dotazione di 250 milioni di euro».

25.6

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis Per l'anno 2008 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo di parte corrente per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia di Stato, con una dotazione di 305 milioni di euro da ripartire secondo le modalità previste nel comma 1.

1-ter. All'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni, sono abrogati i commi 28 e 29. Le risorse non impegnate sono riversate all'entrata dello Stato ed interamente destinate al finanziamento del fondo di cui al comma 1-bis».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, le parole 20 milioni sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni», l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 157 del 1999 è ridotta di 20 milioni di euro; all'articolo 68, comma 2, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni»;

all'articolo 72, comma 1, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni», le parole: «35 milioni» sono sostituite con le seguenti: «20 milioni» e le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni»;

all'articolo 71, comma 1, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»; all'articolo 53, comma 1, le parole: «1,25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «900 mila euro»;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 35.000;
2009: - 35.000;
2010: - 35.000.

Successivamente, alla tabella A, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.

Infine, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 13.000;
2009: – 13.000;
2010: – 13.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

(Riduzioni di spesa)

1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento.

2. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle regioni sono ridotti in misura pari a 1.000 milioni di euro».

<i>Anno</i>	<i>Trasferimenti correnti alle imprese (milioni di euro)</i>	<i>Minore spesa</i>
2008	4.564	571
2009	4.067	590
2010	3.975	576

TOTALE COMPENSAZIONE

<i>Anno</i>	<i>milioni di euro</i>
2008	1.571
2009	1.590
2010	1.576

25.8

CALVI, VILLECCO CALIPARI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per il quinquennio 2008-2012 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno, missione 7 "Ordine pubblico e sicurezza", un fondo per le esigenze di potenziamento ed ammodernamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 500 milioni di euro in ragione d'anno, da utilizzare con le modalità indicate

nel capo II del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in quanto compatibili.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, gli organi di cui all'articolo 9 del predetto decreto-legge n. 9 del 1992 sono integrati con il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con il Capo del Corpo forestale dello Stato e con il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

1-quater. In deroga all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le somme stanziare per gli anni 2008 e 2009 non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere mantenute in bilancio, quali residui, per i due esercizi successivi».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi per gli anni 2008-2009 e 2010 in modo corrispondente.

25.0.1

AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, CICCANTI, FORTE, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Fondo per la riqualificazione ed il potenziamento degli apparati di sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali)

1. Per l'anno 2008 è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, ridurre di pari importo l'integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevista dall'articolo 1, comma 904, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

25.0.2

AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, CICCANTI, FORTE,
POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Fondo per il soccorso delle attività commerciali che subiscono danni materiali dovuti ad atti vandalici compiuti in occasioni di manifestazioni, scioperi e cortei)

1. Al fine di contrastare l'incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito fondo destinato al risarcimento delle piccole e medie imprese commerciali, delle imprese di vendita di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa, delle imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle imprese turistiche, per danni derivanti da fenomeni di violenza e criminalità verificatisi in occasione di manifestazioni o eventi di carattere sociale o politico.

2. Il fondo ha una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro. I criteri, e le modalità concessive e di gestione del fondo sono definiti sulla base di una specifica intesa tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

Conseguentemente, all'articolo 96, al comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11, legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2008: – 20.000;

2009: – 20.000;

2010: – 20.000.

25.0.5

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI, DIVINA

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Fondo per il soccorso delle attività commerciali che subiscono danni materiali dovuti ad atti vandalici compiuti in occasioni di manifestazioni, scioperi e cortei)

1. Al fine di contrastare l'incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito fondo destinato al risarcimento delle piccole e medie imprese commerciali, delle imprese di vendita di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa, delle imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle imprese turistiche, per danni derivanti da fenomeni di violenza e criminalità verificatisi in occasione di manifestazioni o eventi di carattere sociale o politico.

2. Il fondo ha una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro. I criteri, e le modalità concessive e di gestione del fondo sono definiti sulla base di una specifica intesa tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

Conseguentemente, all'articolo 96, al comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2008: – 20.000;

2009: – 20.000;

2010: – 20.000.

25.0.6

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO,
MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Fondo per il soccorso delle attività commerciali che subiscono danni materiali dovuti ad atti vandalici compiuti in occasioni di manifestazioni, scioperi e cortei)

1. Al fine di contrastare l'incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito fondo destinato al risarcimento delle piccole e medie imprese commerciali, delle imprese di vendita di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa, delle imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle imprese turistiche, per danni derivanti da fenomeni di violenza e criminalità verificatisi in occasione di manifestazioni o eventi di carattere sociale o politico.

2. Il fondo ha una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro. I criteri, e le modalità concessive e di gestione del fondo sono definiti sulla base di una specifica intesa tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 20.000;

2009: – 20.000;

2010: – 20.000.

25.0.7

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO,
MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Fondo per la riqualificazione ed il potenziamento degli apparati di sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali)

1. Per l'anno 2008 è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, ridurre di pari importo l'integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevista dall'articolo 1, comma 904, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

25.0.8

ROSSI Fernando

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Piano triennale per le attività di contrasto della criminalità organizzata)

1. È prevista la predisposizione di un piano triennale, a decorrere dal 1° gennaio 2008, per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli addetti alle attività di contrasto della criminalità organizzata e dell'evasione ed evasione fiscale».

Conseguentemente, all'onere derivante, ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.

25.0.9

BIANCO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure in materia di stabilizzazione di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per assicurare il mantenimento delle capacità operative e per ridurre le forme di organizzazione precaria del lavoro nei servizi di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata a decorrere dal 1° aprile 2008, l'assunzione di un contingente di 1.000 Vigili del fuoco nell'ambito della graduatoria formatasi per la selezione prevista dai commi 519 e 526, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che, alla data del 1° gennaio 2008, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 21.441.192,50 per l'anno 2008 e a euro 34.456.640,00 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti dal capitolo 1802 del bilancio di previsione del Ministero dell'interno».

25.0.10

BARBATO

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Adeguamento delle caserme)

1. Il Ministro dell'interno predispone, sentite le Commissioni parlamentari competenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano triennale per la realizzazione di progetti di ristrutturazione di caserme in disposizione dell'Amministrazione dell'Interno anche in ragione del particolare rilievo storico delle stesse.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono determinati nel limite massimo di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 e per gli anni 2009 e 2010».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 30.000;

2009: - 30.000;

2010: - 30.000.

25.0.11

POLLEDRI

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Per l'anno 2008 è istituito nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo destinato ad alimentare investimenti straordinari del Corpo della Guardia di finanza, con una dotazione di 100 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, applicare in maniera lineare a tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.

25.0.12

POLLEDRI

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Per l'anno 2008 è istituito nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di parte corrente per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza, con una dotazione di 89 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, applicare in maniera lineare a tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.

25.0.13

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:***«Art. 25-bis.***(Fondo straordinario per la lotta alla criminalità)*

1. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo straordinario per il 2008 con lo stanziamento di 500 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza criminalità.

2. Il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Regioni, predispone un elenco dei comuni ad elevato rischio criminalità e assegna gli stanziamenti di cui al comma precedente in relazione alle emergenze, in modo proporzionale, ai Prefetti delle zone interessate, al fine di aumentare sia le dotazioni organiche, sia i beni strumentali e di consumo, per garantire una maggiore incisività nell'azione di contrasto alla criminalità».

Conseguentemente, alla tabella A, a tutte le voci presenti, ridurre in misura corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.

Art. 26.**26.1**

CARUSO, AUGELLO, BUCCICO, MENARDI, MUGNAI, VALENTINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I ministri della giustizia, dell'interno, della difesa, dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, e il Ministro dell'economia e delle finanze, procedono, con lo scopo di rendere più economico e maggiormente produttivo il sistema dei controlli in mare, ai fini della sicurezza delle persone e della navigazione, ai fini della tutela dell'ambiente e del patrimonio naturalistico e culturale, e tenuto conto del necessario perseguimento di eventuali fini di giustizia, all'elaborazione di un piano organico di riforma complessiva del detto sistema. Il piano persegue in via particolare lo scopo di realizzare possibili economie e di aumentare la produttività dei soggetti impiegati, per il perseguimento di più efficaci risultati, soprattutto con obiettivi di prevenzione, anche dando luogo alla razionalizzazione delle attribuzioni delle risorse umane e materiali in capo ai soggetti che attualmente svolgono i detti controlli ed eliminando le attuali sovrapposizioni di compiti fra gli stessi. Il piano è completato il 30 settembre 2008 e il Ministro dell'interno presenta lo stesso nei trenta giorni successivi alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, unitamente ad una relazione comprendente la compiuta descrizione del sistema progettato, i risultati attesi e i costi preventivati per la relativa realizzazione e gestione nei successivi cinque anni, le economie realizzabili, il numero e le qualifiche degli addetti complessivamente previsti, nonché la loro compatibilità con le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e di segretezza ai fini giudiziari, nonché gli interventi normativi ritenuti necessari allo scopo di provvedere alla distribuzione di specifiche e non sovrapposte competenze fra i vari soggetti che si intenderà deputare ai controlli, e ad ogni altro fine. Le Commissioni pronunciano parere sul piano di cui sopra entro il successivo termine di novanta giorni dal suo ricevimento. Le Commissioni hanno facoltà di richiedere al Ministro dell'interno, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del piano, i documenti e le note di precisazione che ritengono necessarie per l'espressione del parere, il cui termine è in questo caso fissato in sessanta giorni dal ricevimento delle stesse».

26.0.1

LOSURDO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Fondo di garanzia e ricostituzione per i soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge n. 109 del 1996, operanti in agricoltura)

«Art. 26-bis.

"1. È istituito presso il Ministero degli interni un Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge n. 109 del 1996, operanti in agricoltura. Il fondo ha lo scopo di fornire garanzie nell'interesse dei soggetti assegnatari per l'effettuazione di investimenti produttivi sui beni assegnati a seguito di confisca, nonché quello di risarcire i soggetti assegnatari stessi dei danni arrecati ai beni e alle colture e animali a seguito di azioni malavitose da essi subite. Le predette finalità sono perseguite attraverso due distinte sezioni del Fondo. Il Fondo ha la durata di 50 anni ed opera con le modalità che saranno definite da parte dell'organo di gestione di cui al successivo comma 5, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento di cui al successivo comma 7.

2. La sezione garanzia rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso Consorzi fidi di cui al successivo comma 6.

3. La sezione ricostituzione eroga indennizzi in misura pari al 100 per cento dei danni arrecati ai beni aziendali (ivi comprese le colture e gli animali) gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni malavistiche da essi subite. L'indennizzo comprende la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e può essere riconosciuto fino all'importo massimo di euro 2 milioni. Esso è erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell'ente assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo all'autorità giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovrà essere valutato il danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere tempestivamente presentata, dovrà indicare i beni danneggiati e l'importo dei relativi danni in modo distinto per i beni di proprietà pubblica e per quelli di proprietà dell'ente assegnatario ovvero di proprietà di terzi di

cui l'ente assegnatario abbia la disponibilità. L'erogazione dell'indennizzo deve avvenire entro 30 giorni dalla data della domanda di cui al comma precedente. L'ottenimento dell'indennizzo è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche. I soggetti che intendano avvalersi dell'erogazione di indennizzi sono tenuti ad effettuare un contributo annuali pari al 1/10.000 dell'indennizzo che agli stessi potrà essere corrisposto dal Fondo.

4. Possono partecipare alle sezioni del Fondo di cui all'articolo 1, con contributi volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I contributi di cui al precedente comma si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza cooperativa di cui misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento. I soggetti partecipanti possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento di specifiche finalità del Fondo.

5. La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato:

- da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
- da un rappresentante indicato dal Ministero degli interni;
- da un rappresentante indicato dal Ministero dell'economia;
- da quattro membri nominati dal Ministero delle politiche agricole e forestali (oppure dal Ministero dello sviluppo economico) su indicazione delle associazioni cooperative riconosciute;
- da tre membri nominati dal Ministero delle politiche agricole e forestali su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari.

Ai membri del Comitato di gestione non spetta alcun compenso.

6. I Consorzi fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti a livello regionale, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui al precedente comma 2. Agli stessi Consorzi fidi possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione della presente legge. L'ammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai Consorzi fidi, le relative modalità di utilizzo, l'individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite del Comitato di gestione del Fondo in conformità con il Regolamento previsto dal successivo comma 7.

7. La prima dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari all'importo di euro 5 milioni, a valere nei capitoli di spesa del Ministero del Ministero dell'interno. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, il Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Associazioni cooperative riconosciute, predispone un testo di Regolamento, recante le modalità di funzio-

namento del Fondo, da sottoporre all'approvazione del Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: – 5 milioni di euro.

26.0.2

NIEDDU

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006.

2. Al fine di agevolare il processo di occupazione previsto al comma 1, il suddetto personale è inserito nei ruoli organici soprannumerari o in esubero della pubblica amministrazione presente sul territorio di residenza dei medesimi. Ai suddetti lavoratori possono essere applicate anche le disposizioni inerenti la mobilità del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e alla legge 31 marzo 2005, n. 43, permettendo loro un più ampio bacino occupazionale di riferimento.

3. Nel periodo di attesa dal momento della cessazione in servizio degli Organismi militari indicati al comma 1 e l'assunzione in servizio presso la pubblica amministrazione, il suddetto personale beneficia del trattamento di cui all'articolo 65, comma 1 della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: – 7.000;
2009: – 7.000;
2010: – 7.000.

26.0.4

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:***«Art. 26-bis.***(Agevolazioni tributarie in materia di servizi di sorveglianza)*

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di 40.000 euro, per la prestazione di servizi privati di sorveglianza e di protezione e per l'acquisto di impianti di video sorveglianza.

2. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'addizionale comunale sulle persone fisiche a favore dei soggetti che sostengano le spese di cui al comma 1.

3. La detrazione compete per le spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, per una quota pari al 41 per cento delle stesse».

Conseguentemente, nella Tabella A, a tutte le voci presenti, ridurre in misura corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.

Art. 27.**27.1**

CASOLI, BALDASSARRI, CICCANTI, MARCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27. – (*Chiusura dell'emergenza conseguente alla crisi sismica Umbria e Marche del 1997*). - 1. Per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, le risorse di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono integrate di un contributo annuo di 300 milioni di euro per l'anno 2008 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, da erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali risorse saranno utilizzate dalle regioni per completare gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 8, 9, della legge n. 61 del 1998.

2. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni del presente decreto e dei piani e programmi predisposti in attuazione delle ordinanze emanate, durante la vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dai commissari delegati.»;

b) al comma 7 dell'articolo 3, le parole: "alla fine dello stato di emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2012»;

c) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

"Art. 10-bis. – 1. Alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito del sisma del 16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni della provincia di Terni, continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e l'articolo 6 dell'ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile.»;

d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008-2012, i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell'interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti stessi. La determinazione e l'erogazione avvengono assumendo come base di calcolo le certi-

ficazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006 e i relativi importi sono progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio";

e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente: "Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008-2012, le spese necessarie per le attività previste dal presente comma sono determinate ed erogate assumendo come base di calcolo la spesa sostenuta nel 2006 ed i relativi importi sono progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio";

f) dopo il comma 5 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 dell'ordinanza ministeriale n. 2668 del settembre 1997 sono versate nelle contabilità speciali di cui al comma 5 ed utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare".

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, si provvede nei limiti delle risorse di cui alla lettera *f)* del medesimo comma 1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)*, si provvede nei limiti di euro 25 milioni per l'anno 2008, di euro 20 milioni per l'anno 2009, di euro 16 milioni per l'anno 2010, di euro 12,8 milioni per l'anno 2011 e di euro 10,2 milioni per l'anno 2012.

4. Inoltre i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione, al netto dei versamenti già eseguiti qualora inferiori alla quota di propria spettanza o mediante rimborso delle quote versate in eccedenza, nella misura e con le modalità da stabilirsi nei limiti di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 n decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze».

27.2

AMATI, CALVI, MAGISTRELLI, EMPRIN GILARDINI, GIANNINI, ZUCCHERINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:

"*5-bis*. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquennio 2008 – 2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio";

2) alla lettera *e*), le parole "determinate ed erogate" sono sostituite dalle seguenti: ", quantificate in 17 milioni di euro" e le parole "ed i relativi importi" sono sostituite dalle seguenti: ", sono erogate annualmente negli importi";

3) alla lettera *f*), le parole: "è aggiunto il seguente comma" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti i seguenti commi" e dopo il punto *5-bis* è aggiunto il seguente:

"*5-ter*. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e completamento del programma di interventi urgenti nelle regioni Marche e Umbria è autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2008, di euro 80 milioni per l'anno 2009 e di euro 70 milioni per l'anno 2010"».

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere *d*), *e*), ed *f*) si provvede nei limiti di euro 136,5 milioni di euro per l'anno 2008, di euro 116,5 milioni per l'anno 2009, di euro 106,5 milioni per l'anno 2010 e di euro 36,5 milioni per gli anni 2011 e 2012»;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008».

E ancora conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: – 136.500;

2009: – 116.500;

2010: – 106.500.

27.3

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquennio 2008 2010 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio.";

2) alla lettera *e*), le parole "determinate ed erogate" sono sostituite dalle seguenti: ", quantificate in 17 milioni di euro" e le parole: "ed i relativi importi" sono sostituite dalle seguenti: ", sono erogate annualmente negli importi";

3) alla lettera *f*), le parole: "è aggiunto il seguente comma" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti i seguenti commi" e dopo il punto 5-*bis* è aggiunto il seguente:

5-*ter*. Alla cessazione dello stato di emergenza per la prosecuzione e il completamento del programma di interventi urgenti nella regioni Marche e Umbria è autorizzata la spesa di euro 100 milioni dall'anno 2008, di euro 80 milioni dall'anno 2009 e di euro 70 milioni dall'anno 2010».

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni cui al comma 1, lettera *d*), *e*) ed *f*) si provvede nei limiti di euro 136,5 milioni di euro per l'anno 2008, di euro 116,5 milioni per l'anno 2009, di euro 106,5 milioni per l'anno 2010 e di euro 36,5 milioni per gli anni 2011 e 2012»;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 510 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008».

E ancora conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: - 136.500;

2009: - 116.500;

2010: - 106.500.

27.4

BRUTTI PAOLO, ZUCCHERINI, BATTAGLIA Giovanni, FERRANTE

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «è aggiunto il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti commi».

Dopo il capoverso «5-bis» aggiungere il seguente:

«5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto, alle regioni Marche ed Umbria è concesso un contributo di euro 100 milioni dell'anno 2008, di euro 80 milioni per il 2009 e di euro 70 milioni dell'anno 2010».

Conseguentemente all'onere derivante della presente norma si fa fronte attraverso corrisponde riduzione degli stanziamenti di cui alla Tabella B, di cui al comma 1 dell'articolo 96, alla voce Ministero dell'economia.

27.5

BUCCICO, AUGELLO, VALENTINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini della prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei Comuni colpiti dagli eventi sismici 1980-81-82, ai sensi della legge n. 32 del 1992 e successive modificazioni, è autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da ripartire, con delibere CIPE, tra i comuni interessati, in proporzione al fabbisogno residuo accertato, in ragione del 70% a favore della Regione Campania e del 30% a favore della Regione Basilicata».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero economia e finanze, – Protezione civile – rubrica D-L n. 142 del 1991 – Art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (6.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – CAP. 2184) apportare le seguenti variazioni:

2008: – 5 milioni;

2009: – 10 milioni;

2010: – 15 milioni.

27.6

MONACELLI, CICCANTI, FORTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 130.000;
2009: - 130.000;
2010: - 130.000.

27.7

BOCCIA, ADDUCE, DI SIENA, PALERMO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, gli aggiornamenti da parte del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, dei termini già prorogati dall'articolo 4, comma 92, della legge n. 350 del 2003, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2010.

3-ter. A valere sulle risorse di cui al comma 1, dell'articolo 35, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Il contributo è ripartito, con delibere CIPE, tra i Comuni interessati, in proporzione al fabbisogno residuo accertato, in ragione del 70% a favore della Regione Campania e del 30% a favore della Regione Basilicata.

3-quater. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi negli anni 1980, 1981 e 1982 nelle Regioni Campania e Basilicata, che nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999 hanno provveduto a ricostruire o a ristrutturare gli immobili di proprietà, si ap-

plicano, previa esibizione della documentazione richiesta dagli uffici competenti, i benefici di cui all'articolo 1 e all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 499.

3-quinques. I benefici di cui al comma precedente sono erogati ai cittadini aventi diritto secondo l'ordine cronologico di ottenimento dei contributi per gli investimenti di riparazione e ricostruzione. A tal fine è autorizzato un finanziamento decennale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3-sexies. Allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Consequentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

27.0.1

PALERMI, BELLINI, DE PETRIS, RIPAMONTI, TIBALDI, BULGARELLI, DONATI, PELLEGATTA, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2008 per lo svolgimento da parte del Corpo Forestale dello Stato, di corsi pilota di formazione e specializzazione nella lotta agli incendi boschivi, aventi lo scopo principale di elevare l'efficacia degli interventi di prevenzione e di contenimento e spegnimento del fuoco, nonché di favorire il pronto risanamento ambientale delle aree colpite dagli incendi».

Consequentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 2.500.

27.0.5

MASSA, MONGIELLO

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Crisi sismica nei territori delle province di Campobasso e Foggia)

1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie tra i comuni del "cratere"; individuati mediante le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ragione proporzionale al fabbisogno di ogni singolo Ente per il completamento degli interventi aventi priorità di classe A), garantendo ai predetti Comuni, risorse nel limite di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. Ai soggetti sia pubblici che privati, anche in qualità di sostituti d'imposta, residenti o operanti nei comuni delle province di Foggia e Campobasso individuati con i decreti del Ministero delle Finanze del 14 novembre 2002, del 15 novembre 2002 e del 9 novembre 2003, destinatari dei benefici della sospensione dei termini per gli adempimenti ed i versamenti tributari e contributivi fino alla data del 31 dicembre 2007, in forza delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate dopo la crisi sismica ed a seguito della proroga dello stato di emergenza nella provincia di Campobasso, stabilita per l'anno 2007 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2006, è consentita la definizione della propria posizione entro il 31 dicembre 2008, relativamente agli adempimenti ed ai versamenti non effettuati nel periodo intercorrente dal 31 ottobre 2002 al 31 dicembre 2007, corrispondendo l'ammontare, dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti al titolo di capitale ed interessi, diminuito del 60 per cento, ferme restando le modalità di rateizzazione mensile, senza aggravio di sanzioni ed interessi, pari al massimo ad otto volte il periodo di sospensione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.

27.0.6

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, TONINI, NEGRI, RUBINATO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Prosecuzione interventi zone colpite dall'evento alluvionale di ottobre 2000 della regione Autonoma della Valle d'Aosta)

1. Per la prosecuzione degli interventi a seguito dell'evento alluvionale di ottobre 2000 per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione dei rischi per il territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta, è autorizzato un contributo annuo di euro 50 milioni per l'anno 2008 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

27.0.7

MICHELONI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Eventi calamitosi nella provincia di Teramo)

1. Al fine di garantire la realizzazione di interventi urgenti sulle infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi alluvionali della notte tra il 6 e il 7 ottobre 2007 nel territorio della provincia di Teramo, nei comuni di Tortoreto, Alba Adriatica e di Martinsicuro, sono stanziati risorse nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.

27.0.8

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. Per i soggetti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari nonché quelli relativi alle ritenute ed ai versamenti di carattere previdenziale, già disposta fino al 31 dicembre 2007, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2008. Il beneficio di cui al presente articolo si applica per tutti i versamenti e le prestazioni tributarie e previdenziali a qualunque titolo dovuti, sotto forma di versamento diretto o ritenuta alla fonte».

27.0.9

FIRRARELLO, FERRARA

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno dei coltivatori ortofruttili, degli artigiani e degli albergatori della provincia di Catania, che hanno subito danni a seguito delle eruzioni dell'Etna dell'anno 2002, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente alla tabella A allegata all'articolo 96, comma 1, sono apportate al Ministero della solidarietà sociale le seguenti modifiche:

2008: – 5.000.

Art. 28.**28.1**

NARDINI, CUSUMANO, MARCORA, DE PETRIS, PIGNEDOLI, BOSONE, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.

1-ter. Al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento della competitività ed efficienza aziendale e l'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitale di rischio, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria ittica (FSII). All'onere di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

1-quater. Alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al punto 3, dopo le parole: «al trasporto di merci» è inserita la parola «pesca» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esenzione sulla benzina è limitata alla pesca professionale esercitata con imbarcazioni che utilizzano motori fuoribordo sia in acque marittime che interne.»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 15.000;

2009: - 15.000;

2010: - 15.000.

28.2

NARDINI, SODANO, MARCORA, DE PETRIS, NIEDDU, TECCE, LIOTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione della situazione di particolare tensione sociale determinata dalla crisi dell'agricoltura nella regione Sardegna e al fine di consentire alla regione Sardegna di adottare misure atte a rilanciare l'agricoltura regionale, con il concerto delle parti sociali provvedendo altresì al raccordo con le procedure comunitarie, sono sospese, fino al 31

dicembre 2008, tutte le procedure esecutive nei confronti delle aziende agricole sarde. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 12 milioni, per l'anno 2008, per la copertura delle spese necessarie derivanti dagli effetti della citata sospensione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 12.000.

28.3

MASSIDDA, SANCIU, DELOGU, FANTOLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione della situazione di particolare tensione sociale determinata dalla crisi dell'agricoltura nella regione Sardegna e al fine di consentire alla regione Sardegna di adottare misure atte a rilanciare l'agricoltura regionale, con il concerto delle parti sociali, provvedendo altresì al raccordo con le procedure comunitarie sono sospese fino al 1 dicembre 2008 tutte le procedure esecutive nei confronti delle aziende agricole sarde. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 12.000.000 per l'anno 2008 per la copertura delle spese necessarie derivanti dagli effetti della citata sospensione».

Conseguentemente alla tabella voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 12.000.

28.0.1

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI Fernando

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Programma per uso corretto delle risorse idriche in agricoltura)

È istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma denominato: "programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura". Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di

irrigazione a goccia o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l'utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministro delle risorse agricole e forestali e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro per il 2008 e 50 milioni di euro per il 2009. Risorse che confluiscono in un apposito fondo denominato: "Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura" esclusivamente finalizzato all'attuazione del programma di cui sopra».

Conseguentemente, alla Tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008 – 50.000;
2009 – 50.000.

28.0.3

CUSUMANO

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

Il Ministro per lo Sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche agricole, è autorizzato a finanziare i progetti, programmi interdisciplinari afferenti alle aree della finanza, internazionalizzazione, innovazione, formazione, ivi compresa la strutturazione ed infrastrutturazione di parchi agro-ittico alimentari. Essi possono essere così costituiti per iniziativa dei distretti produttivi rurali, ittici ed agroalimentari. Il Ministro è altresì autorizzato a finanziare progetti inerenti le suddette finalità».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della Tabella C.

Art. 29.**29.1**

LOSURDO

Sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «55 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: – 35 milioni di euro.

29.2

MARTORA, CUSUMANO, BOSONE, CARDINI, PIGNEDOLI, DE PETRIS, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RADAZZO, TURANO

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «53 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: – 33 milioni di euro.

29.3

GIARETTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sostituire le: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «31dicembre 2008».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché disposizioni in materia di commissariamento dei consorzi agrari».

29.01/1

SCARPA BONAZZA BUORA

All'emendamento 29.01, al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dandone comunicazione diretta ai soggetti dichiaranti; alla lettera f), sostituire le parole: «da euro 1.000,00 ad euro 2.500,00» con le seguenti: «da euro 50 ad euro 150».

29.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 29, è aggiunto il seguente:

«Art. 29-bis.

(Aggiornamento del catasto terreni)

1. All'articolo 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo la locuzione: "dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004" è sostituita dalla seguente: "dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di Mercato (OCM) del settore agricolo";

b) al terzo periodo le parole: "All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione" sono sostituite dalla seguente locuzione: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale costituito a norma del decreto Presidente della Repubblica dello dicembre 1999, n. 503. All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni";

c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "L'Agenzia del territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali";

d) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento";

e) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere

proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente";

f) è aggiunto, in fine, il seguente ultimo periodo: "Qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni previste ai sensi del successivo comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 1.000,00 ad euro 2.500,00; all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate da AGEA"».

29.0.2

ALLEGRI, DE ANGELIS

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le compensazioni relative alla gestione del sistema di risarcimento diretto effettuate sulla base dei costi medi ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, devono essere differenziate anche con specifico riguardo al VII settore tariffario.

La disciplina del risarcimento diretto prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, non si applica ai sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. Al fine di tutelare gli interessi dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di origine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali autorizza l'utilizzo della denominazione «agromercato» da parte dei mercati istituiti su iniziativa dei Comuni, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di enti operanti in agricoltura e di imprenditori agricoli singoli e associati, su superfici all'aperto o in locali aperti al pubblico, in cui sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio della Regione ove sono situati i mercati. Possono esercitare la vendita diretta negli agro mercati esclusivamente gli imprenditori agricoli, in forma individuale o di società agricola, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. I prodotti posti in vendita negli agromercati devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e, in ogni caso, devono essere presentati con l'indi-

cazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice e deve essere indicato, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

3. L'articolo 5, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81 è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. In via sperimentale per l'anno 2008 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:

a) al punto 7, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura";

b) al punto 8, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento".

All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto 12 maggio 1992 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della Marina mercantile sono soppresse le parole: «in acque dolci».

Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1 le somme stanziare dall'articolo 5, comma 1-*septies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Nell'ipotesi in cui l'autorizzazione prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, riguarda l'unico ed indispensabile accesso al fondo rustico ed agli annessi fabbricati rurali, il canone, determinato in base ai criteri previsti annualmente con provvedimento del direttore dell'ANAS, è ridotto ad un quinto. Nel caso di più accessi a fondi rustici ed a fabbricati rurali della stessa azienda agricola, l'autorizzazione si applica ad uno solo di essi, individuato dal titolare al momento della richiesta delle relative autorizzazioni. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito per gli accessi relativi ai fondi rustici ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani.

5. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei livelli dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del Made in Italy, l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti agricoli ed agroalimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre

2000, n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici almeno «con cadenza settimanale» mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia. L'Ispettorato centrale per la qualità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legge del decreto legge 9 settembre 2005, 2005, n. 182 convertito con la legge 11 novembre 2005, n. 231, sulla base delle direttive del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, effettua i controlli lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, eventuali andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 3 al Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il sistema delle Camere di commercio e le autonomie locali, promuove e sostiene l'organizzazione di panieri di beni di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati. L'attuazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

6. Nel rispetto del regime comunitario sugli aiuti di Stato, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per l'adeguamento dei processi produttivi delle aziende zootecniche alla disciplina della direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle produzioni agricole.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le linee guida per gli interventi ammissibili e la ripartizione delle relative risorse fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, per l'onere derivante dai commi 6 e 7, all'articolo 96, comma 1, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 20.000;

2009: - 20.000;

2010: - 20.000.

29.0.3

DE PETRIS, PALERMI, RUSSO SPENA, SALVI, BATTAGLIA GIOVANNI, MARCORA, PIGNEDOLI, NARDINI, BOSONE, CUSUMANO, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RAMDAZZO, TURANO, TIBALDI

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all'acquisto dei prodotti alle fasce sociali di disagio)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agro alimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.

2. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia.

3. L'Ispettorato centrale per la qualità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 1.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 3 al Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con gli enti locali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, promuove l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli eser-

cizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.

6. Allo scopo di migliorare l'accesso dei soggetti in condizioni di povertà e di disagio sociale ad un paniere alimentare equilibrato, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare, le linee guida di un progetto obiettivo destinato ai soggetti sopra indicati, finalizzato alla erogazione da parte dei comuni di buoni per l'acquisto dei prodotti che compongono i panieri di cui al comma 5, in coerenza con il regolamento (CEE) n. 3124/92, del Consiglio, del 26 ottobre 1992.

7. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 6 si provvede mediante integrazione, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Alla ripartizione delle suddette risorse si provvede con le modalità di cui all'articolo 20, comma 7, della citata legge n. 328 del 2000».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

29.0.4

DE PETRIS, MARCORÀ, PIGNEDOLI, NARDINI, BOSONE, CUSUMANO, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO, SODANO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Interventi nel settore dell'irrigazione)

1. All'articolo 1059 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

1) per gli anni 2008-2009-2010 è autorizzata la spesa di euro 8.249.527, quale settima, ottava e nona annualità dei contributi annuali previsti dall'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 13, comma 4-*nonies*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, rispettivamente per l'importo di euro 1.139.986 ed euro 7.109.541.

2) A decorrere dall'anno 2011 è autorizzato un contributo di euro 100.000.000,00 per la durata di quindici anni. Il predetto contributo è impegnabile dall'anno 2009. I relativi pagamenti potranno essere effettuati a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante soppressione dei contributi annuali di cui all'articolo 4, comma 31 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 78 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con scadenza a decorrere dall'anno 2011.

3) Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al punto 1, per gli anni 2008, 2009 e 2010 la somma di 5 milioni di euro annui è destinata al Fondo di rotazione per la progettazione delle opere di accumulo di acqua e per le loro adduzioni primarie, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo scopo di supportare le attività previste dal Piano Irriguo Nazionale, di cui ai commi da 31 a 36 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo e di accesso ai relativi finanziamenti.

2. Al fine di favorire la riduzione dei consumi idrici per l'irrigazione è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il Fondo per il risparmio idrico, con dotazione pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzato alla concessione di contributi agli investimenti delle piccole e medie imprese agricole per la sostituzione degli impianti di irrigazione in esercizio con nuove tecnologie in grado di ridurre il consumo idrico in misura non inferiore al 25 per cento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 2 nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento CE n. 1857, della Commissione, del 15 dicembre 2006».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008: - 40.000;

2009: - 40.000;

2010: - 40.000.

29.0.5

ALLEGRI, DE ANGELIS

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Piano Irriguo Nazionale)

Al comma 1059, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *c*) aggiungere la seguente lettera:

«*c-bis*) 1) per gli anni 2008-2009-2010 è autorizzata la spesa di euro 25.466.085,00, quale settima, ottava e nona annualità dei contributi annuali previsti dalle leggi n. 388 del 2000 e n. 178 del 2002, rispettivamente per l'importo di euro 5.164.569,00 ed euro 5.074.894,60 (articolo 141, comma 3 della legge n. 388 del 2000), nonché quale settima ottava e nona annualità dei contributi annuali previsti dalla legge n. 178 del 2002 per l'importo di euro 15.226.621,40 (articolo 13, comma 4-*nonies* della legge n. 178 del 2002);

2) a decorrere dall'anno 2010 è autorizzato un contributo di euro 100.000.000,00 per la durata di quindici anni.

3) all'onere di cui al precedente punto 1 si provvede mediante soppressione dei contributi annuali di cui all'articolo 4, comma 31 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e l'articolo 1, comma 78 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, con scadenza a decorrere dall'anno 2011;

4) il contributo di cui al comma 2 è impegnabile dall'anno 2009. I relativi pagamenti potranno essere effettuati a decorrere dall'anno 2010;

5) nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al punto 1, per gli anni 2008, 2009 e 2010 la somma di 10 milioni di euro annui è destinata al Fondo di rotazione per la progettazione delle opere di accumulo di acqua e le loro adduzioni primarie, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo scopo di supportare le attività previste dal Piano Irriguo Nazionale, di cui alla legge n. 350 del 24 dicembre 2003, commi da 31 a 36. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo e di accesso ai relativi finanziamenti».

29.0.6

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, ZANETTIN, ZANOLETTI, FERRARA

*Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Fabbricati rurali)*

1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera *b*), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, no 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la lettera *a*) è sostituita dalle seguenti:

«*a*) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera *a*) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;

b) al comma 3, la lettera *b*) è abrogata;

c) il comma *3-bis* è sostituito dai seguenti:

«*3-bis*. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo

di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A».

29.0.7

LOSURDO

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Produzioni zootecniche)

1. Nel rispetto del regime comunitario sugli aiuti di Stato, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per l'adeguamento dei processi produttivi delle aziende zootecniche alla disciplina della direttiva 12 dicembre 1991. n. 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle produzioni agricole.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le linee guida per gli interventi ammissibili e la ripartizione delle relative risorse fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella B, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2008: - 20.000;

2009: - 20.000;

2010: - 20.000.

29.0.8

DE ANGELIS, ALLEGRINI

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Osservatorio Nazionale per la tracciabilità alimentare)

1. Al fine di razionalizzare i sistemi di identificazione degli animali e tracciabilità delle produzioni agroalimentari nazionali è istituito presso il «Consorzio Anagrafi Animali» (Co.An.An. S.c.a. r.l.) l'Osservatorio Nazionale per la tracciabilità alimentare.

2. L'Osservatorio, in coerenza con le normative comunitarie e gli orientamenti scientifici internazionali, realizza e aggiorna le linee guida nazionali in materia di tracciabilità alimentare, monitora l'evoluzione delle tecnologie per l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti agricoli ed alimentari, verifica la conformità normativa e tecnologica dei sistemi di tracciabilità alimentare in uso per le produzioni nazionali. L'Osservatorio provvede altresì alla costituzione e gestione della «Banca Biologica Agroalimentare Nazionale» per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali tradizionali e di qualità attraverso la oggettivizzazione delle caratteristiche molecolari funzionali al controllo ed alla tracciabilità.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1290 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

29.0.9

PIGNEDOLI, DE PETRIS, NARDINI, CUSUMANO, MARCORÀ, BOSONE, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, RANDAZZO, TURANO, MASSA

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Rafforzamento della filiera agroenergetica)

1. Per l'anno 2009 la quota minima di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fissata nella misura del 3,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in

consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009 la medesima quota può essere incrementata con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. All'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunta la seguente lettera:

f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello *stock* di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste».

29.0.10

BOSONE, NARDINI, DE PETRIS, MARCORÀ, CUSUMANO, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di consorzi agrari)

1. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 1, commi 1076 e 1078, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Ai consorzi agrari non si applicano gli articoli 2512 e 2513 del codice civile e sono considerati cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile";

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Sono abrogati, altresì, il secondo comma dell'articolo 223-terdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311";

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del citato decreto n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, è prorogato al 31 dicembre 2008 al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo modificato dai decreti legislativi 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169.

3. All'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "29 settembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "29 settembre 2007"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2008: - 1.200;
2009: - 1.200;
2010: - 1.200.

29.0.12

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, definisce, entro centoventi giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Piano nazionale per la riduzione dei carichi azotati e l'autoapprovvigionamento energetico delle aziende zootecniche, di seguito definito Piano. Ai fini della predisposizione di tale Piano, le regioni classificano i loro territori in aree omogenee per tipologie di impresa zootecnica e per grado di vulnerabilità rispetto al rischio di inquinamento da nitrati delle acque. Con riferimento a detta classificazione, le regioni, entro novanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, indicano il numero e la tipologia di impianti ad uso comune da realizzare per il trattamento dei diversi effluenti zootecnici, finalizzato alla riduzione del carico azotato ed alla produzione di energia, tenendo anche presenti le possibilità di co-digestione degli stessi effluenti con le colture energetiche e con materia organica selezionata di origine agricola. Gli impianti di cui al presente comma non possono essere realizzati in aree protette e nei siti di cui alla direttiva 92/43/CEE. Nel Piano sono, altresì, indicate le forme di incentivazione per la realizzazione di impianti aziendali, da parte di imprese operanti nelle aree per le quali, le regioni non prevedono la realizzazione di impianti ad uso comune. Il Piano ha durata di tre anni ed ha una dotazione finanziaria di euro 210 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Detti importi sono destinati, per tre quarti, alla realizzazione di impianti ad uso comune e, per la restante parte, alla incentivazione della realizzazione di impianti aziendali. I termini di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono differiti a decorrere dal completamento del Piano di cui al presente articolo».

Conseguentemente:

all'articolo 68, sopprimere il comma 2;

all'articolo 71, comma 1, sostituire le parole: "50 milioni di euro" con le seguenti: «10 milioni di euro»;

All'articolo 79, comma 3, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «350 milioni di euro»;

All'articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «non inferiori a 400 milioni per l'anno 2008, 415 milioni per l'anno 2009 e 425 milioni a decorrere» con le seguenti: «non inferiori a 470 milioni per l'anno 2008, 535 milioni per l'anno 2009 e 635 milioni a decorrere».

29.0.13

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

Al fine di favorire la tutela sui mercati internazionali dei prodotti alimentari e dei vini con denominazione di origine, ai sensi delle vigenti norme comunitarie e nazionali, ai Consorzi di tutela dei prodotti medesimi è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per il deposito dei marchi presso le competenti strutture dei Paesi extra UE, ove è rilevante la necessità di tutelare i prodotti agroalimentari nazionali da fenomeni di agro-pirateria. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008, di 30 milioni di euro per l'anno 2009 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione dei rimborsi di cui al presente articolo».

Conseguentemente:

all'articolo 68, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro»;

all'articolo 79, comma 3, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «310 milioni di euro»;

all'articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «415 milioni per l'anno 2009 e 425 milioni a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «435 milioni a decorrere dall'anno 2009.».

29.0.14

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:***«Art. 29-bis.**

Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva e di consentire il ripristino delle preesistenti condizioni economiche, produttive e sociali delle imprese agricole colpite da epizootie e da fitopatie è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo a sostegno delle imprese agricole colpite da fitopatie ed epizootie. Al Fondo è assegnata una disponibilità finanziaria di 50 milioni di euro l'anno, a decorrere dall'anno 2008. Le modalità di funzionamento del Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente:**all'articolo 68, sopprimere il comma 2;**all'articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «415 milioni per l'anno 2009 e 425 milioni a decorrere» con le seguenti: «465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere».***29.0.15**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:***«Art. 29-bis.**

Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti ortofrutticoli, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore della relativa filiera, a decorrere dal 1° gennaio 2008 è fatto obbligo, per tutti i prodotti ortofrutticoli, di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente

comma comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

29.0.16

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

Al fine di promuovere sui mercati nazionali, comunitari ed internazionali i prodotti agro-alimentari nazionali con marchi di qualità riconosciuti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il Fondo per la promozione dei prodotti agro-alimentari italiani di qualità, avente disponibilità di spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le modalità di funzionamento ed i programmi di intervento del Fondo sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente:

all'articolo 68, sopprimere il comma 2;

all'articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «415 milioni per l'anno 2009 e 425 milioni a decorrere» con le seguenti: «465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere».

29.0.17

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal piano nazionale ortofrutticolo di cui all'articolo 1, comma 3-*quies* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. Al riparto delle risorse di cui al presente comma provvede il Ministro delle politiche agricole, alimentari

e forestali, con proprio decreto, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente:

all'articolo 68, sopprimere il comma 2;

all'articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «415 milioni per l'anno 2009 e 425 milioni a decorrere» con le seguenti: «465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere».

29.0.18

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

Alle imprese agricole ed agro-alimentari che adottano regimi di certificazione finalizzati a garantire l'assenza di prodotti geneticamente modificati nei prodotti finiti e nei processi di produzione, è concesso un credito di imposta pari al 75% delle spese sostenute ai fini della certificazione medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente:

all'articolo 68, sopprimere il comma 2;

all'articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «415 milioni per l'anno 2009 e 425 milioni a decorrere» con le seguenti: «465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere».

29.0.19

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:***«Art. 29-bis.**

Ai fini di tutelare e valorizzare le produzioni agricole nazionali e di garantire il diritto di informazione di scelta dei consumatori, a decorrere dal 1° gennaio 2008 è fatto obbligo, per tutti i prodotti agroalimentari, di riportare il luogo di origine, dei prodotti stessi, ovvero, nel caso di prodotti trasformati, delle materie prime utilizzate, inclusi i mangimi utilizzati nelle attività di allevamento, finalizzate all'ottenimento di materie prime, o di prodotti destinati all'alimentazione umana».

29.0.20

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:***«Art. 29-bis.**

Per far fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende operanti nel settore della melicoltura colpite dalla malattia fitoplasmatica denominata scopazzi del melo, è autorizzata la spesa di euro quindici milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Detto importo è ripartito tra le regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emanato d'intesa con le regioni medesime».

Conseguentemente:

all'articolo 68, comma 2, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «5 milioni di euro».

29.0.21

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

Tutte le forme di energia prodotte da fonti rinnovabili di origine agricola reimpiegate nell'impresa agricola che le ha prodotte o comunque utilizzate per lo svolgimento di attività agricole o di attività ad esse connesse sono esenti da accisa».

Conseguentemente:

all'articolo 68, sopprimere il comma 2;

all'articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «415 milioni per l'anno 2009 e 425 milioni a decorrere» con le seguenti: «465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere».

29.0.22

MARCORA, BENVENUTO, PIGNEDOLI, BOSONE, NARDINI, DE PETRIS, CUSUMANO, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, TURANO, RANDAZZO

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Accessi stradali ai fondi rustici)

1. Nell'ipotesi in cui l'autorizzazione prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, riguarda l'unico ed indispensabile accesso al fondo rustico ed agli annessi fabbricati rurali, il canone, determinato in base ai criteri previsti annualmente con provvedimento del direttore dell'ANAS, è ridotto ad un quinto. Nel caso di più accessi a fondi rustici ed a fabbricati rurali della stessa azienda agricola, l'autorizzazione si applica ad uno solo di essi, individuato dal titolare al momento della richiesta delle relative autorizzazioni. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito per gli accessi relativi ai fondi rustici ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

29.0.23

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO,
MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali, le pertinenze, le scorte vive e morte, i debiti e i crediti e quant'altro strumentale all'attività aziendale nonché i beni relativi all'attività agrituristica oggetto di successione o di donazione o di trasferimento a titolo oneroso tra ascendenti e discendenti entro il quarto grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali e di bollo e soggetti alle sole imposte ipotecarie e di registro entrambe in misura fissa, qualora il successore, il donatario o l'acquirente dediche abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi con dichiarazione specifica a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici ed a gestire l'azienda per almeno cinque anni.

2. L'assuntore è tenuto a presentare entro 18 mesi dall'atto all'Agenzia delle Entrate competente idoneo certificato sulla natura agricola dei beni costituenti l'azienda e della sussistenza degli altri requisiti di cui al comma 1 rilasciato dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura competente per territorio. Nel caso di violazione dell'impegno assunto o della mancata presentazione del certificato i soggetti di cui al comma 1 decadono dalle agevolazioni fiscali con recupero delle imposte, delle sanzioni al 50% e degli interessi.

3. I corrispettivi percepiti in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie compreso il vitalizio alimentare in seguito agli atti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte dirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso chiuso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. Agli atti a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 700.

4. Non sono sottoposti a rettifica, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di donazione e successione, il valore o il corrispettivo dei masi chiusi, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge provinciale n. 17 del 28 novembre 2001.

5. Al fine di copertura delle minor entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo è abrogato il comma 3 dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228».

29.0.24

NARDINI, MARCORÀ, DE PETRIS, PIGNEDOLI, BOSONE, CUSUMANO, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO, SANCIU, MASSIDA

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-*bis*.

(Sospensione temporanea delle esecuzioni forzose in danno di imprenditori agricoli della Regione Sardegna)

1. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della Regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, e successive modificazioni, hanno concesso agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della Decisione 97/612/CE, della Commissione del 16 aprile 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed uno dalla Regione Sardegna. La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2008, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000.

29.0.28

CUSUMANO, DE PETRIS, MARCORA, PIGNEDOLI, NARDINI, BOSONE, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, MASSA, RANDAZZO, TURANO

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Interventi per il settore dell'apicoltura)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

29.0.29

LOSURDO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole "si applica" sono aggiunte le parole "a tutto il territorio nazionale"».

29.0.30

LOSURDO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art 29-bis.

Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno».

29.0.31

LOSURDO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art 29-bis.

Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono sostituite le parole "30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008-2009" con le parole "80 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008 – 50 milioni di euro;

2009 – 70 milioni di euro.

29.0.32

LOSURDO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

I contratti di filiera previsti all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al decreto ministeriale 18/2003 possono operare in tutto il territorio nazionale con investimenti eleggibili agli aiuti nella misura prevista dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. La dotazione è fissata in 50 milioni di euro nel 2008 e 150 milioni di euro per il 2009-2010».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008 – 50 milioni di euro;

2009 – 150 milioni di euro.

29.0.33

LOSURDO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

Il comma 1088 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"1088. Le imprese agro alimentari che realizzano gli investimenti in attività di promozione pubblicitaria in mercati esteri nel periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, godono di un credito di imposta pari al 50 per cento del loro valore"».

29.0.34

LOSURDO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

Al comma 1089 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole iniziali "La misura dell'esclusione" sono sostituite dalle parole: "La misura del credito d'imposta".

Il comma 1090 della stessa legge è soppresso eccetto la seguente parte:

"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono dettate le modalità operative applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009"».

29.0.35

LOSURDO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole e agro alimentare in difficoltà, come previsto dagli orientamenti comunitari in materia, è istituito, separatamente alle dotazioni in essere, un Fondo presso l'Istituto sviluppo agricolo (ISA) dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

Con decreto Mi.P.A.A.F. entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente, sono definite le modalità operative di intervento che comprenderanno quelle del Fondo di cui al decreto legge 14 marzo 2005 n. 35».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008 – 50 milioni di euro.

29.0.36

LOSURDO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

All'articolo 1, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: alle parole "ivi incluse le cooperative di lavoro" sono aggiunte le seguenti e le cooperative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 2007"».

29.0.37

LOSURDO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Al comma 1112 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *f*) aggiungere la seguente lettera *g*):

"*g*) pratiche di gestione forestale sostenibile attraverso interventi mitiganti il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste".

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001 è aggiunto il seguente comma:

"5. Lo studio di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 non necessita per:

a) i tagli culturali e relative opere connesse ed accessorie svolti ai sensi del presente articolo e delle specifiche norme regionali vigente;

b) i Piani di Gestione ed assestamento redatto secondo i principi della Gestione Forestale sostenibile e che prevedano esclusivamente interventi di cui al comma precedente".

3. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 163/06 è aggiunto il seguente comma:

"6. Al fine di promuovere la crescita delle imprese agricole forestali e qualificarne la professionalità, le Regioni possono istituire elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio nel rispetto dell'articolo 7 decreto legislativo 227 del 2001».

4. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 163/06 è aggiunto il seguente:

«Art. 54-bis.

Dal presente codice si fanno salve, in ordine alle modalità di affidamento, le disposizioni e previsioni contemplate negli articoli 15 del decreto legislativo 226/01 e successive modifiche e integrazioni e articolo 17 comma 2 legge n. 97 del 1994.

Le cooperative agricole con finalità consortili possono affidare l'esecuzione dei lavori, opere e servizi ai soci in deroga al presente codice e senza che ciò costituisca subappalto».

Art. 30.**30.1**

MARTINAT, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere l'articolo.

30.7

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi, nonché, allo scopo di attuare, ai fini della sola termovalorizzazione di CDR, l'ampliamento di impianti realizzati ed operativi siti in ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali la percentuale di raccolta differenziata superi il 35 per cento.»

30.2

ROSSI FERNANDO

Sopprimere il comma 2.

30.3

MANINETTI, RUGGERI, CICCANTI, FORTE

Sostituire la rubrica con la seguente: (Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili e misure per la ricerca e coltivazione degli idrocarburi) e, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, è abrogato.»

30.5

FLUTTERO, COLLINO

Al comma 2 sopprimere le parole. «, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione,».

30.6

ALLEGRI, DE ANGELIS

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina del sistema di incentivazione degli impianti alimentati con fonti rinnovabili, finalizzata anche all'obiettivo di prevedere la promozione di nuovi impianti di potenza inferiore a 1,2 MW.

4. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 2009, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è incrementata, annualmente, di 1 punto percentuale.».

30.8

CUTRUFO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. La procedura del riconoscimento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere integrata dal calcolo del risparmio, in finanziamenti ed incentivi come previsto nel secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Le somme corrispondenti dovranno essere destinate a progetti di ricerca nel settore della produzione di energia, ivi comprese le fonti nucleari, da emanare 5 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

30.9

GIARETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. L'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincide con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito».

30.10

LOSURDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina del sistema di incentivazione degli impianti alimentati con fonti rinnovabili, finalizzata anche all'obiettivo di prevedere la promozione di nuovi impianti di potenza inferiore a 1,2 MW».

30.11

LOSURDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 2009, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è incrementata, annualmente, di 1 punto percentuale».

30.12

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 4 dell'articolo 95, sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 74, comma 9, sostituire le parole: «500 milioni», «700 milioni» e «900 milioni» con le altre: «700 milioni», 900 milioni» e «1.100 milioni».

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le risorse derivanti dal mantenimento della componente tariffaria A3 e liberatesi con il progressivo scadere delle convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (CIP 6) e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate sono destinate all'entrata del bilancio dello Stato».

30.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995 n. 481, a far data dal 1° gennaio 2007, il valore medio dei prezzi del metano ai fini dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 7, lettera *b*), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994, è determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale.

2. All'articolo 11-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: "iniziative a vantaggio dei consumatori" a "Commissioni parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie."».

30.0.2/1

DE PETRIS, SODANO, BELLINI, TIBALDI, BATTAGLIA Giovanni, PECORARO SCANIO, TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA

All'emendamento 30.0.2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'art. 30-bis:

1. Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «rinnovabili» inserire le seguenti: «, così come definite dall'articolo 2 della Direttiva 2001/177/CE.».

2. Al comma 2 sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «quindici».

3. Al comma 3 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «diciotto».

4. Al comma 9, al primo periodo, inserire prima delle parole: «Il prolungamento» le seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 30,» e dopo le parole: «rinnovabili» inserire le seguenti: «, così come definite dall'articolo 2 della Direttiva 2001/177/CE.».

5. Al comma 4 sostituire le parole: «0,50» con le seguenti: «0,75».

6. Al comma 10 sostituire le parole: «La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili» con le seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 30, la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della Direttiva 2001/177/CE.».

7. Al comma 13, al primo periodo, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «salvo quanto disposto dall'articolo 30.».

8. Al comma 12 inserire la seguente lettera:

«c-bis) sono stabilite, fatto divieto di misurazione forfetaria, le modalità di computo specifico della frazione biodegradabile dei rifiuti»;

9. Al comma 14, prima delle parole: «Agli impianti» inserire le seguenti: «fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30,».

10. Dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

«14-bis. Sono esclusi da ogni beneficio degli incentivi: gli impianti che utilizzano in modo prevalente energia fossile o nucleare, compresi gli impianti a co-combustione, compresa altresì la cogenerazione e la trigenerazione da fonte fossile, gli impianti che utilizzano rifiuti, esclusi i rifiuti classificati come fonti energetiche rinnovabili ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i gruppi frigoriferi e le pompe di calore a scambio geotermico che impiegano energia di origine fossile.

14-ter. Gli impianti che utilizzano le fonti rinnovabili godono della priorità di allacciamento alla rete elettrica e di dispacciamento. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro dello Sviluppo Economico attua quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

14-*quater*. Gli enti pubblici nelle gare d'appalto devono dare priorità ai soggetti che impiegano le fonti rinnovabili».

11. Alla tabella A, alla voce 6 sostituire la cifra: «1,10» con la cifra: «0,80».

12. Alla tabella B, alla voce 6 sostituire la cifra: «22» con la cifra: «18».

b) All'art. 30-*quinquies*:

1. Al comma 1 dopo le parole «Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

2. Al comma 3 dopo le parole «Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

3. Al comma 6 dopo le parole «Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

30.0.2/2

POSSA, STANCA, SCARABOSIO, CASOLI

All'emendamento 30.0.2, al comma 1, sopprimere le parole: «rifacimento o potenziamento,».

Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma è variata in degressione del 5% ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico».

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

Al comma 6 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati nella Tabella A per le diverse fonti energetiche rinnovabili, sono aggiornati ogni tre anni, in degressione del 5%, con decreto del Ministro dello sviluppo economico».

30.0.2/3

BALDASSARRI, MENARDI, SAIA, AUGELLO

All'emendamento 30.0.2, all'articolo 30-bis, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1 sopprimere il secondo ed il terzo periodo dalle parole: «Con le medesime» fino a: «del territorio e del mare»;

al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «La tariffa omnicomprendensiva» fino a: «fonti energetiche rinnovabili»;

al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «Con decreti del» fino a: «gli anni successivi al 2012»;

al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «Il valore di riferimento» fino a: «fonti energetiche rinnovabili»;

sopprimere il comma 8.

30.0.2/4

BALDASSARRI, MENARDI, SAIA, AUGELLO

All'emendamento 30.0.2, all'articolo 30-bis, comma 1 sopprimere il secondo ed il terzo periodo dalle parole: «Con le medesime», fino a: «del territorio e del mare».

30.0.2/5

ROSSI Fernando

All'emendamento 30.0.2 al comma 1, dopo le parole: «Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili», sopprimere le parole: «realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili».

Il comma 8 è sostituito con il seguente:

«8. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali decreti sono stabilite le modalità per assicurare la transizione del precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui al presente articolo».

Al comma 9, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2007», sopprimere l'intero periodo: «Per gli impianti alimentati da biomasse, l'elevazione eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 1387, è da intendersi assorbita nel prolungamento di cui al precedente periodo».

Al comma 10, dopo le parole «con capitalizzazione anticipata», sopprimere il periodo: «Per i soli impianti alimentati da biomasse, l'accesso agli incentivi di cui al presente articolo è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto ca-

pitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento».

Il comma 12 è soppresso.

Il comma 13 è soppresso.

Dalla tabella A espungere i punti 6, 7, 7-bis e 8.

Dalla tabella B espungere i punti 6, 7, 8.

30.0.2/6

DE PETRIS, SODANO, BELLINI, TIBALDI, BATTAGLIA Giovanni, PECORARO SCANIO, TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, NARDINI

All'emendamento 30.0.2, all'articolo 30-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «È fatto salvo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte»;

b) al comma 2 sostituire le parole: «tenuto conto dell'» con le parole «fatto salvo quanto disposto dall'»;

c) al comma 8 sopprimere alla lettera c) le parole da: «, anche ai fini» fino a: «tabelle A e B»;

d) al comma 12, lettera b) sopprimere le parole: «il comma 382,»;

e) alla tabella A, alla voce 6 sostituire le parole: «diverse da quelle di cui al punto successivo» con le parole: «biomasse che non siano derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte»;

f) alla tabella A eliminare la voce: «7 biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta» e la voce 7-bis «biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo», nonché la relativa nota;

g) alla tabella A, alla voce 8 sostituire le parole: «diversi da quelli del punto precedente» con le parole: «che non siano derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte»;

h) alla tabella B, alla voce 6 sostituire le parole: «diversi da quelle di cui al punto successivo» con le parole: «biomasse che non siano i derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottopro-

dotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte»;

i) alla tabella B eliminare la voce 7 «*biomasse biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta*», nonché la relativa nota;

j) alla tabella B, alla voce 8 sostituire le parole: «diversi da quelli del punto precedente» con le parole: «che non siano derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte».

30.0.2/7

MARCORA

All'emendamento 30.0.2, all'articolo 30-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «È fatto salvo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte»;

b) al comma 2 sostituire le parole: «tenuto conto dell'» con le parole «fatto salvo quanto disposto dall'»;

c) al comma 8 sopprimere alla lettera c) le parole da: «, anche ai fini» fino a: «tabelle A e B»;

d) al comma 12, lettera b) sopprimere le parole: «il comma 382.»;

e) alla tabella A, alla voce 6 sostituire le parole: «diverse da quelle di cui al punto successivo» con le parole: «biomasse che non siano derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte»;

f) alla tabella A eliminare la voce: «7 biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta» e la voce 7-bis «biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo», nonché la relativa nota;

g) alla tabella A, alla voce 8 sostituire le parole: «diversi da quelli del punto precedente» con le parole: «che non siano derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nel-

l'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte»;

h) alla tabella B, alla voce 6 sostituire le parole: «diversi da quelle di cui al punto successivo» *con le parole:* «biomasse che non siano i derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte»;

i) alla tabella B eliminare la voce 7 «*biomasse biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta*», nonché la relativa nota;

j) alla tabella B, alla voce 8 sostituire le parole: «diversi da quelli del punto precedente» *con le parole:* «che non siano derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte».

30.0.2/8

RONCHI, FERRANTE, MERCATALI, PIGLIONICA, BELLINI, MONGIELLO, BRUNO, FAZIO, MOLINARI

All'emendamento 30.0.2 al comma 2 sostituire le parole: «per un periodo di dodici anni» con le parole: «per un periodo di quindici anni».

Al comma 4 sostituire le parole: «per il periodo 2007-12 la medesima quota è incrementata annualmente di 0.50 punti percentuali» con le parole: «per il periodo 2008-12 la medesima quota è incrementata annualmente di 0.75 punti percentuali».

Al comma 7 dopo le parole: «del 25% del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili» aggiungere le parole: «e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea».

Al comma 8 alla fine della lettera a) aggiungere la parola: «nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 KW».

30.0.2/9

BALDASSARRI, MENARDI, SAIA, AUGELLO

All'emendamento 30.0.2 all'articolo 30-bis, comma 3 sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «La tariffa omnicomprensiva» fino a: «fonti energetiche rinnovabili».

30.0.2/10

RIPAMONTI

All'emendamento 30.0.2 apportare le seguenti modifiche:

all'articolo 30-bis al comma 3 dopo le parole: «ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare»;

al comma 6 dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare»;

All'articolo 30-quater al comma 3 dopo le parole: «ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «sentito il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare».

30.0.2/11

BALDASSARRI, MENARDI, SAIA, AUGELLO

All'emendamento 30.0.2 all'articolo 30-bis, comma 4, sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «Con decreti del» fino a: «gli anni successivi al 2012».

30.0.2/12

BALDASSARRI, MENARDI, SAIA, AUGELLO

All'emendamento 30.0.2 all'articolo 30-bis comma 6, sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «Il valore di riferimento» fino a: «fonti energetiche rinnovabili».

30.0.2/13

BALDASSARRI, MENARDI, SAIA, AUGELLO

All'emendamento 30.0.2 all'articolo 30-bis, sopprimere il comma 8.

30.0.2/14

BALDASSARRI, MENARDI, SAIA, AUGELLO

All'emendamento 30.0.2 all'articolo 30-bis, sopprimere il comma 1.

30.0.2/15

BALDASSARRI, MENARDI, SAIA, AUGELLO

All'emendamento 30.0.2 all'articolo 30-ter, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1 sostituire le parole: «e costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico,» con le seguenti: «nel rispetto degli strumenti urbanistici»;

sopprimere il comma 1;

al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «Con decreto del» fino a: «disciplina di inizio attività».

30.0.2/16

BALDASSARRI, MENARDI, SAIA, AUGELLO

All'emendamento 30.0.2 all'articolo 30-ter, al comma 1 sostituire le parole: «e costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico,» con le seguenti: «nel rispetto degli strumenti urbanistici».

30.0.2/17

SODANO, CONFALONIERI, BELLINI, ALLOCCA, TECCE, ALBONETTI

All'emendamento 30.0.2, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 30-ter al comma 1, dopo le parole: «ove occorra,» inserire le seguenti: «per i soli impianti di potenza elettrica non superiore ad 1MW (megawatt),».

Al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico,» aggiungere le seguenti: «della tutela della salute e della pubblica incolumità».

Al comma 4 sopprimere da: «le parole» a: «soppresse e,».

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le Regioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell'Unione europea, adottano il Piano regionale per l'energia. Il Piano promuove lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale e prevede le misure volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in conformità ai principi della Convenzione di Aarhus, ratificata in Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108, e della Carta di Aalborg, approvata dai partecipanti alla conferenza europea

sulle città sostenibili, tenutasi ad Aalborg il 27 maggio 1994. In particolare, il Piano stabilisce, per l'energia da impianti eolici e da biomasse, ad eccezione di impianti alimentati a biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte, la potenza massima complessiva installabile sul territorio, garantendo che la localizzazione degli impianti non alteri la sostenibilità ambientale e la qualità paesaggistica del territorio e assicurando in ambito regionale e comunque proveniente da filiera corta, la corrispondenza tra la domanda di biomasse per l'alimentazione degli impianti e la capacità di offerta di biomasse delle locali filiere agroenergetiche».

Sopprimere il comma 12.

30.0.2/18

DE PETRIS, PECORARO SCANIO

All'emendamento 30.0.2, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'art. 30-ter:

1. *Al comma 1, dopo le parole: «ove occorra,» inserire le seguenti: «per i soli impianti di potenza elettrica non superiore ad 1MW (megawatt),».*

2. *Al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico,» aggiungere le seguenti: «della tutela della salute e della pubblica incolumità».*

3. *Sopprimere il comma 12.*

30.0.2/19

BALDASSARRI, MENARDI, SAIA, AUGELLO

All'emendamento 30.0.2 all'articolo 30-ter, comma 6, sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «Con decreto del» fino a: «disciplina di inizio attività».

30.0.2/20

BALDASSARRI, MENARDI, SAIA, AUGELLO

All'emendamento 30.0.2 all'articolo 30-quater, sopprimere il comma 3.

30.0.2/21

BALDASSARRI, MENARDI, SAIA, AUGELLO

All'emendamento 30.0.2 all'articolo 30-quinquies, sopprimere i commi 1 e 2.

30.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:

«Art. 30-bis.

(Norme per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi da 2 a 12. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella A allegata e di potenza elettrica superiore a 1 MW (megawatt), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di dodici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella B allegata e di potenza elettrica non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa

fissa omnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come da tabella B allegata, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: "Il Ministro delle attività produttive" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2007-12 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,50 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012".

5. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari 1 MWh, e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici – GSE per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma 1, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella A.

6. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro/MWh (euro per megawattora), e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella A per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

7. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico – GME e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.

8. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali decreti, e per i punti *b)* e *c)* di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:

a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui al presente articolo;

b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte V, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;

c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle A e B;

d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

9. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 fino al 31 dicembre 2007. Per gli impianti alimentati da biomasse, l'elevazione eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è da intendersi assorbita nel prolungamento di cui al precedente periodo.

10. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, ha diritto di accesso agli incentivi di cui al presente articolo a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata. Per i soli impianti alimentati da biomasse, l'accesso agli incentivi di cui al presente articolo è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.

11. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce:

a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 3;

b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 3, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 7, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2008 sono abrogati:

a) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

b) il comma 382, il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

13. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 1, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 5. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 2.

14. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 1 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.

15. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.

TABELLA A

	<i>Fonte</i>	<i>Coefficiente</i>
1	Eolica	1,00
1-bis	Eolica <i>offshore</i>	1,10
2	Solare **	**
3	Geotermica	0,90
4	Moto ondoso e maremotrice	1,80
5	Idraulica	1,00
6	Rifiuti biodegradabili, biomasse diversi da quelle di cui al punto successivo	1,10
7	Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *	1,40
7-bis	Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo ***	1,60
8	Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	0,80

TABELLA B

	<i>Fonte</i>	<i>Entità della tariffa (euro cent/kWh)</i>
1	Eolica	22
2	Solare **	**
3	Geotermica	20
4	Moto ondoso e maremotrice	34
5	Idraulica diversa da quella del punto precedente	22
6	Rifiuti biodegradabili, biomasse diversi da quelle di cui al punto successivo	22
7	Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *	30
8	Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	18

* Filiera corta: biomasse e biogas prodotti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, ovvero biomasse provenienti da intese di filiera o contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, da contratti di coltivazione di cui al capitolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, nonché biomasse residue dei prodotti dell'agricoltura, della zootecnia, delle attività forestali e della loro trasformazione, ivi incluso il biogas, previo parere favorevole al GSE del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

*** L'utilizzo dell'energia termica deve essere effettuato sulla base di una specifica intesa territoriale sottoscritta dalla parte cedente l'energia termica e dalle parti che la utilizzano, da presentare al GSE all'atto della richiesta per l'emissione di certificati verdi, da parte del GSE.

Art. 30-ter.

(Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "del patrimonio storico-artistico" sono aggiunte le seguenti: "e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".

2. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: "o altro soggetto istituzionale delegato" sono sostituite dalle seguenti: "o dalle province delegate".

3. Dopo il primo capoverso del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente capoverso:

"In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano".

4. Al secondo capoverso del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: "in ogni caso" sono soppresse e, dopo le parole: "a seguito della dismissione degli impianti" sono aggiunte le seguenti: "o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale".

5. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: "di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)".

6. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente capoverso: "Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina di inizio attività".

7. Al comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "delle regioni" sono aggiunte le seguenti: "dei comuni, delle comunità montane". La definizione del corrispettivo dovuto agli enti locali per la volontaria assegnazione di diritti di utilizzo di aree demaniali è rimessa alla Commissione provinciale di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

8. Dopo il comma 10 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le Regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro i predetti termini, si applicano le linee guida nazionali".

9. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, così come introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

10. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

11. Al termine del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli impianti *offshore* l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima".

12. Nel comma 7 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo la parola: "urbanistici" sono aggiunte le seguenti: ", ivi incluse le zone speciali di conservazione e le zone di protezione speciale".

TABELLA A

	<i>Fonte</i>	<i>Soglie</i>
1	Eolica	60 KW
2	Solare fotovoltaica	20 KW
3	Idraulica	100 KW
4	Biomasse	200 KW
5	Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250 KW

Art. 30-quater.

(Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili)

1. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

2. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:

g) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

h) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 e dell'articolo 2, comma 24, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, vincolanti fra le parti;

i) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;

l) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera *i)* includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta;

m) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera *f)* mentre i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;

n) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili".

3. Il Ministro dello sviluppo economico è delegato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultassero necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Art. 30-quinquies.

*(Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle Regioni
in materia di fonti rinnovabili)*

1. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.

2. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.

3. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, il Ministro dello sviluppo economico, verifica per ogni Regione, le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.

4. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 2, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 1, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza entro sei mesi dall'invio del richiamo, provvede entro i successivi sei mesi con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

6. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico, o altri Ministeri interessati e le regioni, promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013».

30.0.3

RONCHI, FERRANTE, MERCATALI, PIGLIONICA, BELLINI, MONGIELLO, BRUNO, FAZIO, MOLINARI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Norme per lo sviluppo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

1 La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, autorizzate in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, riattivazione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro 60 giorni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

2. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 1 di potenza elettrica superiore a 1 MW (megawatt), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del successivo comma 3. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3. Fatti salvi gli impianti da fonte solare per i quali si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 1 e di potenza elettrica non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma è fissata, entro 60 giorni, per ogni singola fonte, e può essere variata ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di energia e di ambiente, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle diverse fonti energetiche rinnovabili.

4. Nell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: "Il Ministro delle attività produttive" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2008-12 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012".

5. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 hanno un valore unitario pari 1 Mwh, e vengono emessi dal GSE (Gestore del sistema elettrico) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma 1, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili dell'anno precedente moltiplicata per un coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, definito, entro 60 giorni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di energia e di ambiente, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivo dello sviluppo delle diverse fonti rinnovabili.

6. Per gli impianti idroelettrici la potenza di riferimento è quella di concessione e l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 sostituisce anche la concessione di derivazione delle acque.

7. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999 sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 E/MWh (euro al megawattora), e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

8. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del valore percentuale del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili, proposto dall'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal GME e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.

9. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite, entro 60 giorni, le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali decreti, e per i punti *b)* e *c)* di intesa con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, inoltre:

a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui al presente articolo, nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 KW;

b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte V, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;

c) sono stabiliti i maggiori incentivi per le biomasse da filiera corta, prodotte entro un raggio di 70 km dall'impianto di utilizzo per la produzione di energia elettrica nonché le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera;

d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

10. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica agli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007.

11. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce:

a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 3;

b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 3, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 8, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2008 sono abrogati:

e) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

f) il comma 382, il comma 383 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

13. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiun-

gere l'obiettivo percentuale del consumo interno lordo e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.

14. Entro i successivi 90 giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 13.

15. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, il Ministro dello sviluppo economico, verifica per ogni Regione, le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 13, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 14, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza, provvede con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131

16. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico, o altri Ministeri interessati e le regioni, promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, avvalendosi, in particolare, delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013».

30.0.4

DE PETRIS, PALERMI, SALVI, RUSSO SPENA, BELLINI, SODANO, TECCE, PECORARO SCANIO, CONFALONIERI, RIPAMONTI, BULGARELLI, COSSUTTA, DONATI, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«30-bis.

(Incentivazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili)

1. Fatto salvo quanto disposto, per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare, dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dai relativi provvedimenti di attuazione e fatta salva la previgente normativa in materia di biomasse e biogas derivanti da

prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 1002 del 2005 oppure di filiere corte, gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza nominale non superiore a 1 MWe, alimentati esclusivamente con le fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, provvisti di idonei sistemi per la misurazione dell'energia prodotta hanno diritto ad una tariffa incentivante che assume i valori di cui al comma 2. La tariffa è riconosciuta per un periodo di diciotto anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Le tariffe si applicano all'energia elettrica prodotta dagli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. La tariffa incentivante di cui la comma 1 è differenziata per fonte ed assume i seguenti valori:

- a) Impianti alimentati con energia eolica: 22 cent/KWh;
- b) Impianti alimentati con energia geotermica: 20 cent/KWh;
- c) Impianti alimentati con moto ondoso e maremotrice: 34 cent/KWh;
- e) Impianti alimentati con energia idraulica diversa dal punto precedente: 22 cent/KWh;
- f) Impianti alimentati con biomasse diverse da quelle di cui al comma 1: 15 cent/KWh;
- g) Impianti alimentati con gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas, diversi da quelli di cui al comma 1: 15 cent/KWh;

3. Le tariffe e gli incentivi di cui al presente articolo, qualora gli impianti da fonti rinnovabili alimentano reti interne di utenza di cui al comma 5 del presente articolo sono incrementate del 10%.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per quanto disposto dal comma 1 ed entro 10 mesi per quanto disposto dal comma 8, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas determina le condizioni e le modalità per l'erogazione delle tariffe e degli incentivi di cui al presente articolo, che trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce altresì i criteri per la costituzione di sistemi elettrici di utenza finalizzati all'approvvigionamento di energia elettrica che connettano direttamente i produttori ai clienti finali, definite reti interne di utenza, secondo le finalità indicate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Ogni due anni dall'entrata in vigore delle presenti norme, il Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del mare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ed il Consiglio Nazionale per l'Energia, aggiorna con proprio decreto le tariffe di cui al comma 2. In sede di prima attuazione il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Mare, sentito il Ministero delle Politiche Agricole valuta adeguati interventi di omogeneizzazione del sistema di incentivazione alle fonti rin-

novabili, a partire dal monitoraggio del meccanismo di conto energia di cui al comma 1.

6. Beneficiano delle incentivazioni previste dal comma 1, se aventi i requisiti, anche gli impianti che presentano richiesta di scambio sul posto dell'energia prodotta, per tutta la quota di energia da fonti rinnovabili immessa in rete.

7. Fatta salva la previgente normativa in materia di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotto, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 1002 del 2005 oppure di filiere corte, la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di potenza elettrica superiore a 1 MW (megawatt), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Con decreto del ministro dello Sviluppo economico, d'intesa con il ministro dell'Ambiente, da emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, si stabilisce il valore di detti certificati, in modo differenziato per tipo di fonte rinnovabile, taglia d'impianto, qualità ambientale e innovazione tecnologica, impianti nuovi o ristrutturati, condizioni di particolare disagio, quali isole minori italiane, applicazioni isolate, nelle comunità montane. Nel definire il valore di detti certificati verdi si tiene conto dei tempi di ritorno degli investimenti e della determinazione del valore soglia per la convenienza economica degli investimenti, considerando un surplus di rischio del 6%. I certificati verdi, di cui al presente comma hanno un valore unitario pari 1 Mwh.

8. Le tariffe incentivanti di cui al comma 1 non sono cumulabili con i certificati verdi. I titolari degli impianti esistenti che beneficiano del sistema dei certificati verdi possono accedere agli incentivi di cui al comma 1 oppure, alternativamente al comma 8, avendone i requisiti, inoltrando all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas una richiesta di variazione del regime di incentivazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Sono impianti esistenti gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Sono esclusi da ogni beneficio degli incentivi: gli impianti che utilizzano in modo prevalente energia fossile o nucleare, compresi gli impianti a co-combustione, compresa altresì la cogenerazione e la trigenerazione da fonte fossile, gli impianti che utilizzano rifiuti, esclusi i rifiuti classificati come fonti energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i gruppi frigoriferi e le pompe di calore a scambio geotermico che impiegano energia di origine fossile.

10. Gli impianti che utilizzano le fonti rinnovabili godono della priorità di allacciamento alla rete elettrica e di dispacciamento. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro dello Sviluppo Economico attua quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

11. Gli enti pubblici nelle gare d'appalto devono dare priorità ai soggetti che impiegano le fonti rinnovabili.

12. Le Regioni determinano una semplificazione delle procedure autorizzative, in particolare per gli impianti di piccola taglia, e possono prevedere meccanismi di incentivazione specifici a favore dello sviluppo della capacità di pompaggio idroelettrico.

13. Nell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: "il ministro delle Attività produttive" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2008-12 la medesima quota è incrementata annualmente di 2 punti percentuali. Con decreti del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012».

30.0.5

PARAVIA

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Incentivi per la trasformazione del mercato degli elettrodomestici)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008 e nei successivi due anni, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, nonché per lavatrici aventi classe di consumo energetico non inferiore alla classe A ma con consumo specifico inferiore a 0,17kWh/kg ed efficacia di lavaggio non inferiore alla classe A, nonché per l'acquisto lavastoviglie aventi contemporaneamente classe energetica, efficacia di lavaggio ed efficacia di asciugatura non inferiore alla classe A spetta una detrazione d'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente ivi compresi i costi di trasporto e le eventuali spese connesse allo smaltimento dell'apparecchiatura dismessa fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.

2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008 e nei successivi due anni per l'acquisto caminetti e stufe a legna e pallets

di classe A, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 500 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.

3. Ai fini del riconoscimento della detrazione in esame si rende necessaria, oltre alla documentazione attestante l'acquisto dell'apparecchio – che deve essere costituita da fattura o da scontrino (c.d. parlante) recante i dati identificativi dell'acquirente, la classe energetica, l'efficacia di lavaggio e quando richiesto l'efficacia di asciugatura dell'elettrodomestico acquistato e la data di acquisto – una ulteriore documentazione da cui si possa evincere l'avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico (ad eccezione delle lavastoviglie e dei caminetti e stufe a legna sia e a pallet).

4. A tal fine, il contribuente è tenuto a redigere apposita autodichiarazione, da conservare ed esibire agli uffici dell'Agenzia delle entrate in caso di eventuali richieste, dalla quale risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito e le modalità utilizzate per la dismissione dello stesso.

5. La certificazione dovrà recare l'indicazione dell'impresa o dell'ente cui è stato conferito l'apparecchio o che abbia provveduto al ritiro o allo smaltimento dello stesso».

Al corrispondente onere, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche della tabella A.

30.0.7

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Perequazione delle accise sul consumo di energia elettrica)

1. All'articolo 5, del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2007, è sostituita con la seguente:

"c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh

per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:

a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino a 200.000 kWh al mese;

b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative".

2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007 n. 504, dopo le parole: "verificato sono inserite le parole: "relativamente all'eccedenza"».

30.0.8

MANINETTI, AZZOLLINI, FERRARA, POLI, CICCANTI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Perequazione delle accise sul consumo di energia elettrica)

1. All'articolo 5, del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2007, è sostituita con la seguente:

"c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso/in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh".

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:

a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative".

2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007 n. 504, dopo le parola: "verificato" sono inserite le parole: "relativamente all'eccedenza".

30.0.10

Rossi Fernando

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Preparazione di un Piano Energetico Nazionale)

1. Per la progressiva riduzione delle immissioni di inquinanti in atmosfera, è prevista la predisposizione di un Piano triennale per ridurre le emissioni di anidride carbonica e di polveri ultrafini, a decorrere dal 1° gennaio 2008, congiuntamente all'adozione di un Piano Energetico Nazionale, per la modulazione di scelte produttive e di approvvigionamento».

Conseguentemente all'onere derivante di 500.000 euro, ridurre proporzionalmente tutti gli importi della Tabella C.

30.0.11

POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis.**

1. Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, il Ministro dello sviluppo economico, sentita la conferenza unificata e su parere dell'autorità per l'energia elettrica e gas, individua entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in maniera adeguata oltre che delle condizioni economiche offerte in particolare quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'autorità per l'energia elettrica e gas e sentita la conferenza unificata determina gli ambiti territoriali per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas a partire da quelle tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione costi, e determina misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.

3. A decorrere da 1° gennaio 2008 il canone delle concessioni di distribuzione è incrementato, ove minore, al 45 per cento del vincolo ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento all'anno 2008».

30.0.12

POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Impianti fotovoltaici)*

1. Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 2007, n. 45, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti lo-

cali, sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3).

2. La costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, qualora, ai sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, sia necessaria l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, tale autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti.

3. Ai fini della realizzazione degli impianti di cui al presente articolo, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti ovvero utilizzare le disponibilità del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 2007, n. 45, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387».

30.0.13

CASTELLI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Fondo per la ricerca nucleare)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la ricerca nucleare, allo scopo di finanziare progetti di ricerca, anche di soggetti privati, per la concezione di impianti nucleari di nuova generazione per la produzione di energia a scopi pacifici, ai fini della transizione dagli odierni sistemi energetici basati su combustibili fossili a futuri sistemi energetici ambientalmente sostenibili.

2. Per il triennio 2008-2010 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 risorse per un importo annuo di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono individuate annualmente i progetti e le iniziative prioritarie da finanziare con il predetto Fondo».

Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 96, comma 2, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di

base di parte corrente in misura tale da conseguire una riduzione di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

30.0.14

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30.-bis.

«1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, dopo il comma 106 aggiungere il seguente:

"106-bis. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate condizioni favorevoli per la promozione di società italiane che intendano investire in impianti situati all'estero per la produzione di energia a combustibile nucleare, partecipando inoltre alle iniziative comunitarie in materia di sicurezza, ricerca e sviluppo per la produzione di energia, anche attraverso centrali a combustibile nucleare localizzate in ambito comunitario. A tal fine sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2008, 30 milioni per il 2009 e 30 milioni per il 2010"».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte, per gli anni 2008, 2009 e 2010 di 30 milioni di euro per ciascun anno.

30.0.15

BARBATO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni per la ricerca e coltivazione degli idrocarburi)

1. È abrogato il comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, e l'attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi si esercita conformemente a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 3 dicembre 1999.

2. Sono fatti salvi i titoli minerari già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 del presente articolo».

30.0.16

MENARDI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest'ultimo è tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo dell'infrastruttura medesima».

30.0.17

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. È prevista la proroga, sino a tutto il 2008 per le agevolazioni in scadenza a fine del 2007, relative al regime delle accise sul gas naturale per uso industriale che vengono ridotte del 40 per cento per consumi superiori a 1.200.000 mc/anno».

Conseguentemente nella tabella C le dotazioni di parte corrente sono ridotte, in maniera lineare del 2 per cento nell'anno 2008.

30.0.18

MANINETTI, RUGGERI, POLI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure di incremento per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 eliminare le parole "degli usi finali di energia"».

30.0.19

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure di incremento per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 eliminare le parole: "degli usi finali di energia"».

30.0.20

POSSA, FERRARA

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure di incremento per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 eliminare le parole: "degli usi finali di energia"».

30.0.22

AUGELLO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure di incremento per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 eliminare le parole "degli usi finali di energia".».
-

Art. 31.**31.1**

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, COSSUTTA, MARTONE, RIPAMONTI, IOVENE, GIANNINI, PISA, DEL ROIO, SILVESTRI, TIBALDI

All'articolo 31, premettere il seguente:

«Art.0-31.

(Riconversione dell'industria bellica e per la promozione dei progetti e dei processi di disarmo)

1. In coerenza con i principi di pace e ripudio della guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, di coesistenza pacifica e di giustizia sanciti dallo statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dalla Costituzione della Repubblica italiana, al fine di promuovere e favorire i processi di riconversione delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento verso attività di beni e servizi di uso civile e socialmente utili, assumendo come obiettivo prioritario il mantenimento e lo sviluppo delle risorse umane e tecnologiche presenti nel settore, sono concessi contributi alle imprese per investimenti finalizzati alla riconversione delle strutture produttive militari verso progetti industriali a fini civili. A tal fine sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l'anno 2008, 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010 da erogare alle imprese nazionali che provvedono all'adozione dei citati programmi.

2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per la durata di un triennio, rinnovabile, l'Agenzia per la riconversione industriale, di seguito denominata "Agenzia", con lo scopo di realizzare un osservatorio permanente sulla struttura produttiva militare nazionale e di predisporre analisi e piani per la riconversione industriale a fini civili di aziende che producono beni e servizi per usi militari.

3. Compiti dell'Agenzia sono:

a) predisporre entro la fine di ogni anno il programma degli orientamenti per la riconversione industriale;

b) sovrintendere all'attuazione del programma, su base regionale, da parte di agenzie regionali;

c) elaborare progetti di studio e di fattibilità volti a realizzare la conversione integrale o parziale delle attività delle imprese operanti nella produzione di materiale bellico verso attività di produzione di beni e di prestazioni di servizi di uso civile e socialmente utili;

d) realizzare attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento finalizzate a promuovere tra lavoratrici e lavoratori operanti nelle industrie belli che la cultura della riconversione in attività produttive alternative;

e) realizzare progetti di ricerca e sviluppo volti a trasferire le conoscenze e le competenze acquisite nella produzione di materiale di armamento verso applicazioni civili;

f) realizzare attività di informazione e formazione sulle politiche e i progetti di pace e di disarmo rivolte, in particolare, a operatori sociali e culturali, amministratori pubblici, studenti, ricercatori, lavoratrici e lavoratori;

g) produrre analisi di mercato e studi di fattibilità per la promozione commerciale di beni prodotti in seguito ai processi di riconversione;

Conseguentemente, all'articolo 31, sopprimere il comma 1.

31.2

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI

Sopprimere il comma 2.

31.3

SALVI, RUSSO SPENA, RIPAMONTI, PALERMI, PISA, SILVESTRI, ALFONSI, VALPIANA, COSSUTTA

Al comma 2 sostituire le parole: «318 milioni» con: «159 milioni», le parole: «468 milioni» con: «234 milioni» e «918 milioni» con: «459 milioni».

Conseguentemente le risorse stanziare per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 159 milioni di euro nel 2008, di 234 milioni di euro per il 2009 e di 459 milioni di euro per il 2010.

31.4

PISA, DE PETRIS, AMATI, ALFONZI, FRANCO Vittoria, SOLIANI, PALERMI, MENAPACE

Al comma 3, sostituire le parole: «20 milioni» con: «10 milioni», «25 milioni» con: «15 milioni», e «25 milioni» con: «15 milioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

Art. 54-bis. – (Maggiori risorse per gli investimenti relativi al Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse per gli investimenti relativi al piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido ed i servizi integrativi, sono integrate di 10 milioni di euro per il 2008, 15 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010.

31.0.1

PIGNEDOLI, NARDINI, CUSUMANO, MARCORÀ, BOSONE, DE PETRIS, BELLÌ, LIOTTA, BETTINI, LADU, RANDAZZO, TURANO, MASSA

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per la concentrazione delle imprese cooperative in agricoltura)

1. Dopo il comma 242 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente:

"242-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode, nei successivi tre anni, di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato nel bilancio di fusione"».

31.0.2

LOSURDO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al comma 242 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è aggiunto:

"Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi 3 anni di un credito di imposta massimo di 1,8 milioni di euro, commisurato al 20 per cento del Patrimonio Netto riportato dal bilancio di fusione".

31.0.3

TURIGLIATTO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Finanziamento missioni militari all'estero)

1. L'importo di cui al comma 1240 della Legge 296 del 2006 per il periodo 2008-2009 è ridotto del 90 per cento».

31.0.4

ROSSI Fernando

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Finanziamento missioni militari all'estero)

1. Al comma 1240 della legge n. 296 del 2006, l'importo per gli anni 2008 e 2009 è ridotto del 33 per cento».

Art. 32.**32.1**

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, NARDINI, DE PETRIS, BAIO DOSSI, FRANCO Vittoria, PIGNEDOLI, ALLEGRINI, CARLONI, SOLIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Alla rubrica, sostituire le parole:* «Sostegno all'imprenditoria femminile» *con le altre:* «Misure di sostegno all'imprenditoria femminile e per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese».

2. *Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) al comma 849 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il provvedimento di cui al comma 848 è stabilito altresì che l'attuazione del regime d'aiuto relativo al Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, prosegue, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di eventuali ulteriori assegnazioni a valere sulle risorse del Fondo per la finanza di impresa, a favore delle piccole e medie imprese di tutti i settori economici, con particolare riferimento alle imprese a prevalente partecipazione femminile, anche per operazioni presentate dai Confidi iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sino al definitivo adeguamento delle modalità operative del medesimo regime d'aiuto ai criteri ed alle priorità di intervento, nonché alle modalità di funzionamento, del Fondo per la finanza di impresa"».

32.2

BARBOLINI, GIOVANNI Battaglia, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Alla rubrica, sostituire le parole:* «Sostegno all'imprenditoria femminile» *con le altre:* «Misure di sostegno all'imprenditoria femminile e per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese».

2. *Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) al comma 849 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il provvedimento di cui al comma 848 è stabilito altresì che l'attuazione del regime d'aiuto relativo al Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, prosegue, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di eventuali ulteriori assegnazioni a valere sulle risorse del Fondo

per la finanza di impresa, a favore delle piccole e medie imprese di tutti i settori economici, con particolare riferimento alle imprese a prevalente partecipazione femminile, anche per operazioni presentate dai Confidi iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sino al definitivo adeguamento delle modalità operative del medesimo regime d'aiuto ai criteri ed alle priorità di intervento, nonché alle modalità di funzionamento, del Fondo per la finanza di impresa"».

32.0.3

ZANOLETTI, CICCANTI, FORTE

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, ovvero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 e successive modificazioni, ovvero di cui all'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e successive modificazioni, ovvero di cui all'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 e successive modificazioni, il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato dell'importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato complessivamente in 200 milioni di euro, si provvede mediante il corrispondente utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni finanziari considerati in attuazione del disposto del comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, eventuali esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni,

dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, tra i fondi istituiti presso Mediocredito centrale S.p.a. e Artigiancassa S.p.a. e tra i precitati Istituti gestori, sono preventivamente autorizzate dal Dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso Dipartimento.

4. Le somme disimpegnate da Mediocredito centrale S.p.a. e da Artigiancassa S.p.a. da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 3 del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 e successive modificazioni nonché le somme da restituire ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere *b*) ed *e*) del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 maggio 1995, relative ai finanziamenti concessi ai Confidi ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle risorse finanziarie di cui agli articoli 2 e 3 della precitata legge 16 febbraio 1995, n. 35 per gli interventi di cui al comma 1.

5. Il tasso fisso nominale annuo posticipato praticato dalle banche ai finanziamenti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 5 del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 come modificato ed integrato dall'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, comma 445, qualora la durata dei precitati finanziamenti sia superiore ai dieci anni, è pari al tasso fisso nominale annuo posticipato lettera Interest Rate Swap (IRS) in euro verso "Euribor" correlato alla durata del finanziamento, rilevato alle ore 11:00 di Londra del secondo giorno precedente la data di stipula dell'atto aggiuntivo dalla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters (arrotondato ai cinque centesimi superiori), maggiorato di un punto e mezzo percentuale.

6. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano altresì ai contratti di finanziamento già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.».

32.0.4

IOVENE, TECCE, NARDINI, ADRAGNA, MONGIELLO, PECORARO SCANIO, PAPANIA

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità)

1. In caso di revoca delle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-

braio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, l'importo del contributo a fondo perduto in conto investimenti che l'impresa beneficiaria è tenuta a restituire è ridotto di un quinto per ogni anno di attività effettivamente esercitata. L'impresa è tenuta altresì a restituire il contributo in conto gestione nell'ipotesi di irregolare utilizzo del medesimo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di agevolazioni già revocate, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali le azioni di recupero siano ancora in corso.

2. Sviluppo Italia Spa è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-*bis* del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione Europea vigente alla data della rinegoziazione. Gli eventuali aumenti del costo degli interessi per questo allungamento e rinegoziazione del mutuo sono a carico dei singoli beneficiari delle agevolazioni *ex* legge 44.

3. Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui del comma 1 del presente articolo, si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ed al relativo regolamento di attuazione.

4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono calcolati in 4.000.000 euro per gli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2008-2010, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

32.0.5

ZANOLETTI, CICCANTI, FORTE

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.**

1. Ai soggetti interessati dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2004 è concesso tuttavia di accodare integralmente, con la stessa cadenza prevista nel piano di ammortamento originario, all'ultima rata di ammortamento dei finanziamenti, le rate di rimborso dei finanziamenti, calcolate al tasso agevolato, risultate non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, e le spese derivanti dall'estinzione parziale del finanziamento originario. A ciascuna scadenza accodata, si avrà, in linea capitale, a credito della banca l'importo della rata al tasso agevolato rimasta insoluta o l'importo delle spese derivanti dall'estinzione parziale del finanziamento. Saranno, inoltre, dovuti alla banca gli interessi contrattualmente previsti (Rendistato maggiorato di un punto) capitalizzati semestralmente, sugli importi di cui al precedente capoverso, dalla scadenza originaria alla scadenza accodata. Gli interessi a carico dei beneficiari sugli importi accodati sono calcolati, con le stesse modalità di cui al precedente capoverso, applicando il tasso del 3,5%. La differenza tra la rata a favore della banca e quella a carico del beneficiario (rata agevolata insoluta o spesa per estinzione parziale più interessi al 3,5%) costituisce il contributo da richiedere a MCC S.p.a. o Artigiancassa S.p.a., a carico delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Sulle rate risultate non pagate nonché su quelle insolte calcolate al tasso di riferimento di cui il contributo in conto capitale ha abbattuto la sola quota capitale, MCC S.p.a. e Artigiancassa S.p.a. corrispondono, a carico delle residue risorse disponibili di cui ai citati articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995, i contributi agli interessi previsti dai piani contributivi originari, da accordare alle date originariamente previste. Sono corrisposte, a carico delle medesime risorse residue disponibili, le maggiorazioni conseguenti all'eventuale ritardo nel pagamento dei contributi di cui §II precedente comma calcolate, per ciascuna rata, al costo della provvista inteso come Rendistato, rilevato dalla Banca d'Italia, vigente alla data alla quale la somma è dovuta.

2. Per rivalere le banche dei maggiori oneri connessi alle operazioni finanziarie di cui al comma 1, è riconosciuta, a carico delle disponibilità finanziarie assegnate, una commissione «*una tantum*», pari allo 0,50 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie ricalcolate. La commissione sarà corrisposta alla banca da parte di MCC S.p.a. e di Artigiancassa S.p.a. non oltre il 31 dicembre 2009.

3. A ristoro dei maggiori impegni di gestione rivenienti dalla modifica della durata massima dei finanziamenti prevista dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1, comma 445 e dall'attuazione del comma 1 del presente articolo è riconosciuta, con oneri a carico delle disponibilità finanziarie assegnate, una commissione «*una tantum*» a favore di MCC S.p.a. ed Artigiancassa S.p.a. pari all'1,5 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie ricalcolate di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2004 e di cui al comma 1 del presente articolo, commissione che sarà corrisposta non oltre il 31 dicembre 2009.».

32.0.6

STRANO, CURTO

3 Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Apertura di nuove case da gioco)

1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome autorizzano l'apertura di nuove case da gioco, che possono svolgere attività di gioco, ristorazione e spettacolo.

2. I comuni interessati all'apertura di case da gioco presentano ai soggetti di cui al comma 1, competenti per territorio, apposita richiesta, approvata con deliberazione del consiglio comunale. Nella richiesta sono indicate:

- a) la previsione di creazione di occupazione diretta e indotta;
- b) la capacità di accoglienza turistica del comune interessato e dei comuni limitrofi;
- c) le caratteristiche tecniche, logistiche e storico-artistiche delle strutture da adibire a casa da gioco;
- d) le informazioni acquisite sui soggetti che hanno eventualmente manifestato la disponibilità a gestire la casa da gioco.

3. Le istanze dei comuni interessati possono essere presentate entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al successivo comma 5. Entro i successivi due mesi, i soggetti di cui al comma 1, sentito il prefetto competente per territorio, autorizzano l'apertura permanente di una sola casa da gioco sul proprio territorio o, per motivi di opportunità economica e turistica, di un numero massimo di due case da gioco stagionali, che non possono essere mai aperte contemporaneamente e sono soggette a separata rendicontazione. L'aver già ospitato nel territorio comu-

nale strutture simili o l'aver avanzato richiesta per l'istituzione di una casa da gioco con attività istruttoria documentata e avente rilevanza giuridica costituiscono criteri preferenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura della casa da gioco.

4. L'autorizzazione all'apertura di una casa da gioco ha durata decennale. Qualora, entro un anno dell'autorizzazione, la casa da gioco non apra al pubblico e non entri in funzione, le regioni o le province procedono d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione medesima e rilasciano, secondo le modalità di cui al comma 3, una nuova autorizzazione ad altro comune che ne abbia presentato la richiesta ai sensi del comma 2.

5. Le norme regolamentari di attuazione sono adottate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno».

32.0.7

CURTO

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure di Governo per la protezione e la promozione degli investimenti)

1. Una società titolare di diritti speciali ed esclusivi in qualsiasi settore, che decida di entrare in altri settori o mercati, deve costituire una società autonoma per la gestione della fornitura al pubblico dei servizi diversi da quelli erogati in regime di esclusiva. In particolare la società separata non potrà essere finanziata, per le proprie attività, dalla società titolare dei predetti diritti attraverso l'utilizzo dei profitti derivanti dall'esercizio dell'attività svolta in regime di esclusiva nonché attraverso l'utilizzo di fondi, direttamente e/o indirettamente, di provenienza pubblica.

2. La società separata dovrà rispettare i seguenti obblighi:

a) predisporre idonei strumenti informativi di natura contabile in grado di consentire la rappresentazione dell'addebito e dell'accredito di tutte le prestazioni richieste e/o fornite dalla predetta società da parte della titolare dei predetti diritti speciali ed esclusivi;

b) presentare rendiconti separati dei risultati economici e finanziari predisposti con evidenza dei criteri di contabilizzazione dei costi e dei criteri di ripartizione e ribaltamento dei costi comuni relativi all'utilizzo congiunto di fattori produttivi detenuti a qualsiasi titolo da altre unità organizzative dell'azienda concessionaria. Tali documenti devono essere autonomamente certificati e sono assoggettati al regime di pubblicità previsto per le altre informazioni contabili aziendali;

c) non utilizzare le informazioni relative ai clienti della società titolare di diritti speciali ed esclusivi al fine di sollecitare direttamente i propri abbonati alla sottoscrizione del servizio esercito dalla nuova società;

d) non realizzare iniziative promozionali congiunte ad altre riguardanti altri servizi o, comunque, realizzate attraverso l'uso discriminatorio di dati dei clienti;».

32.0.8

BACCINI, CICCANTI, FORTE

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Il Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, istituito dall'articolo 4-bis comma VIII della legge Il marzo 2006 n. 81, ha personalità giuridica di diritto pubblico e continua a svolgere la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per agevolare l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo.

2. Il Comitato è dotato di un Fondo comune, unico ed indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente ed in via esclusiva le sue attribuzioni istituzionali. La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Comitato. Il Fondo comune è costituito da contributi volontari degli aderenti o da terzi, donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dalla Stato, dagli Enti territoriali e da altri enti pubblici e/o privati, da beni e da somme di danaro o crediti che il Comitato ha il diritto di acquisire a qualsiasi titolo secondo le vigenti disposizioni di legge. Rientrano ancora nel Fondo, contributi di qualunque natura erogati da organismi nazionali od internazionali, governativi e/o non governativi, e da ogni altro provento derivante dall'attività del Comitato.

In favore del Comitato è autorizzata per ciascuno degli anni 2008-2009 la somma di 1 milione di euro da destinare al suo funzionamento.».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

32.0.10

ALLOCCA, TECCE, ALBONETTI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Sostegno al settore termale)

1. Al fine di dare attuazione alle finalità indicate dalla legge di "Riordino del settore termale" n. 323 del 2000 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Il Ministero della salute, di concerto con la Conferenza Stato Regione e province autonome di Trento e Bolzano, individua entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità di accesso alle somme stanziare per il perseguimento degli articoli 2, 3, 5,11 della citata legge n. 323 del 2000 indicando specifici criteri di preferenza a favore dei territori a prevalente vocazione turistico termale.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

32.0.11/1

MERCATALI, CAPRILI, TECCE

All'emendamento 32.0.11, al comma 1, sopprimere le parole: «con effetto a decorrere dall'anno 2007» ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa preventiva adozione da parte delle Regioni dei piani di utilizzo delle aree del demanio marittimo di cui al comma 254 dell'articolo 1 della citata legge 296 del 2006.».

32.0.11/2

BATTAGLIA Antonio

All'emendamento 32.0.11 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, da destinare all'Autorità Portuale di Palermo, per la messa in sicurezza del Porto di Termini Imerese e di 1 milione di euro, da destinare al Comune di Terrasini, per la messa in sicurezza del Porto di Terrasini.».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

32.0.11

IL RELATORE

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, capoverso 1, lettera *b*), in materia di determinazione del canone annuo si applicano, con effetto a decorrere dall'anno 2007, alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative aventi ad oggetto strutture e impianti pertinenziali nell'ambito delle attività balneari e sportive dilettantistiche.».

Art. 33.**33.1**

DONATI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per il completamento degli interventi previsti dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2008. Le modalità di concessione del contributo sono quelle previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 2004.

2-ter. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, l'efficacia del presente articolo è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea, nonché alle condizioni e/o limitazioni eventualmente imposte dalla stessa nella relativa decisione di autorizzazione.

2-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, come sostituito dall'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2008».

33.2

FANTOLA, DELOGU, CICCANTI, FORTE

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente, alla tabella A sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000.

33.3

CORONELLA, BORNACIN, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a partire dallo gennaio 2008 sono estesi alle imprese amatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

All'onere derivante, valutato in 40.000 in ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione, in tabella C, di tutte le spese di parte corrente in misura proporzionale del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008.

33.4

BARBATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a partire dal 1° gennaio 2008 sono estesi alle imprese amatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

33.5

BARBATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il triennio 2008-2010 sono estesi alle imprese ama-

toriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 40.000;

2009: - 40.000;

2010: - 40.000.

33.0.1

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Tutela sanitaria degli infortunati sul lavoro)

1. Le prestazioni sanitarie che l'INAIL eroga direttamente per mezzo delle proprie strutture, con oneri a proprio carico, ai sensi dell'art. 12 della legge Il marzo 1988, n. 67, dell'art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'art. 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono da intendersi comprensive delle cure riabilitative e di fisiokinesiterapia, sia in regime ambulatoriale che di ricovero.

2. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, garantiscono la parità di trattamento su tutto il territorio nazionale e la gratuità delle prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, di cui all'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio Sanitario Nazionale e quelli a carico dall'INAIL, nel rispetto della competenza delle Regioni in materia di tutela della salute.

3. In applicazione del principio di gratuità delle prestazioni sanitarie dell'INAIL sancito dall'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è fatto divieto ai medici che redigono la certificazione sanitaria per inabilità al lavoro di richiedere compensi agli infortunati, dovendo il medesimo Istituto versare ai medici certificatori il corrispettivo spettante.

4. Ai contravventori di tale disposizione verrà applicata una sanzione amministrativa di mille euro.

5. Con apposita Convenzione tra INAIL ed Ordine professionale dei medici chirurghi saranno stabiliti i compensi per la specifica attività medico-legale nonché i criteri e le modalità per il rimborso dei relativi oneri».

33.0.5

BORNACIN, MARTINAT

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:***«Art. 33-bis.**

1. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 sono estesi alle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo non iscritte nel registro internazionale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti in favore della gestione commissariale del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali in liquidazione».

Art. 34.**34.1**

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «di euro 113.077.881,25 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2008 al 2013» con le seguenti: «di euro 452.311.525 nell'anno 2008».

34.2

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È assegnata la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2008 al fondo istituito dall'articolo 1 comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci».

Conseguentemente: Alla tabella «A» allegata alla presente legge, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 200.000.

34.3

FANTOLA, DELOGU, CICCANTI, FORTE, MISSIDDA, SANGIU

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. All'articolo 3, comma 2-ter del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: "autostrade del mare", sono aggiunte le seguenti: "e ai collegamenti con le Isole Maggiori".

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in un milione di euro in ragione d'anno per gli anni 2008,2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio»

34.4

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Governo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un tavolo di concertazione con i rappresentanti della categoria delle imprese di autotrasporto, al fine di eliminare gli ostacoli che impediscono al settore di raggiungere livelli maggiormente competitivi, nel rispetto di comuni regole di mercato e di aumentare i livelli della sicurezza della circolazione stradale».

34.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Sopprimere il comma 8.

34.6

BRUNO, VILLECCO CALIPARI, FUDA, PITTELLI, IOVENE, GENTILE, TREMATERRA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In considerazione delle esigenze di cui al comma 8, ai fini della distribuzione del traffico veicolare in maniera da evitare i problemi alla mobilità e alla sicurezza, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per gli interventi urgenti di adeguamento delle tratte viarie calabresi nell'ambito degli interventi per il "corridoio 8"».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella B ivi richiamata, alla rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.

34.7

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Sopprimere il comma 10.

34.8

SANCIU, MASSIDDA, FERRARA

Al comma 10 dopo le parole: «e la sicurezza» aggiungere le seguenti: «degli aeroporti di Reggio Calabria e di Olbia» e dopo le parole: «per tale aeroporto» aggiungere le seguenti: «e da e per gli aeroporti della Sardegna».

34.9

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Al comma 16, dopo le parole: «con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose» aggiungere le seguenti: «sull'asse ferroviario del Corridoio 5 e sull'asse ferroviario del Corridoio 1».

34.10

FILIPPI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico nazionale, viene rifinanziato il comma 1044 della legge n. 296 del 2006 nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, nella tabella B Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre dei seguenti importi:

2009: – 20.000;

2010: – 10.000.

34.11

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 19, dopo le parole: «azioni mirate e sinergiche volte a» inserire le seguenti: «realizzare opportuni interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza delle strade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità.».

34.12

DONATI, RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Al comma 19 sostituire le parole da: «35 milioni di euro per l'anno 2008» alle parole: «per gli anni 2009 e 2010» con le seguenti: «101 milioni di euro per l'anno 2008, di 97 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.».

Conseguentemente alla tabella a, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 66.000;
2009: – 67.000;
2010: – 67.000.

34.13

PASETTO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Al fine di potenziare il sistema di collegamento tra il nord e il Sud d'Italia e per garantire la messa in sicurezza della strada statale nettunense (SS n. 207) è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 da assegnare alla Regione Lazio».

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: – 3.000;
2009: – 3.000;
2010: – 3.000.

34.14

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Sopprimere il comma 22.

All'articolo 36, sostituire il primo periodo del comma 5 con i seguenti: «Al fine di fronteggiare i fenomeni di affollamento delle strutture che nuovamente si presentano, con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti o con la realizzazione di nuovi edifici, e al fine di assicurare migliori condizioni igienico-sanitarie per gli operatori e per i reclusi e gli internati oltre che per procurare un ampliamento della quantità delle prestazioni sanitarie in favore dei detenuti in espiazione della pena, è autorizzata la spesa di rispettivamente 40 e 10 milioni di euro per l'anno 2008, di 18 e 2 milioni di euro per l'anno 2009 e di 28 e 2 milioni di euro per l'anno 2010. I Ministri della giustizia e delle infrastrutture provano con decreto interministeriale un programma straordinario di edilizia penitenziaria per l'attuazione degli interventi di cui sopra».

34.15

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Sopprimere il comma 22.

All'articolo 36, comma 5 sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2008».

34.16

SODANO, DONATI, BRUTTI PAOLO, PALERMO, VANO, TECCE

Dopo il comma 22, inserire, in fine, il seguente:

«22-bis. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2008, di 80 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, per la realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in conformità della Direttiva 2004/26/CE, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da conseguire un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 140.000;
2009: - 80.000;
2010: - 80.000.

34.17

LUSI, DI LELLO, ANGIUS, DE PETRIS

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. È istituito presso il Ministero dei trasporti un Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa annua di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma».

Conseguentemente, alla Tab. B, Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 56.000;
2009: - 56.000;
2010: - 56.000.

34.18

DE ANGELIS, PICCONE

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. È istituito presso il Ministero dei trasporti un Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, per il quale è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma».

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.

34.19

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione 2004/884/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un Fondo a cui affluiscono i contributi assegnati dalla Commissione Europea per la implementazione delle sezioni ferroviarie del Sistema medesimo e le corrispondenti risorse di competenza statale, pari a 500 milioni di euro per il 2008, 250 milioni di euro per il 2009 e 250 milioni di euro per il 2010, nonché gli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 7 della Direttiva 1999/62/CE «Eurovi-gnette» come modificata dalla Direttiva 2006/38/CE, nella misura determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture».

Conseguentemente, alla Tabella D, voce: Ministero dello sviluppo-economico, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 500 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 250 milioni di euro;

2010: - 250 milioni di euro.

34.20

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Al fine di assicurare l'integrale coerenza con le direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio 2008 sono impartite a Ferrovie dello Stato s.p.a. direttive per realizzare entro i successivi dodici mesi l'autonomia, la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle attività di esercizio del servizio di trasporto da quelle di gestione dell'infrastruttura ferroviaria svolte all'interno del gruppo».

34.21

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 22, il capitale sociale delle ferrovie Venete Srl, delle Ferrovie Nord Milano trasporti Srl, del Gruppo torinese trasporti GTT è aumentato nel 2008 rispettivamente di 5 milioni di euro per una spesa complessiva di 15 milioni di euro.

34.0.1

BATTAGLIA Antonio

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione)

1. Al fine di promuovere «utilizzo di GPL e metano per autotrazione, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 150 milioni di euro per l'anno 2010.

2. I fondi di cui al precedente comma, quelli di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e quelli di cui all'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, così come modificato dall'articolo 1, comma 238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinati alla concessione di contributi per l'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione solo su veicoli già omologati ai sensi di una delle ultime tre direttive o regolamenti «Euro» di applicazione obbligatoria. L'agevolazione si applica, altresì, ai veicoli già omologati ai sensi di successive direttive o regolamenti "Euro" adottati ma non ancora obbligatori.

3. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 425,77362 per mille litri di prodotto fino al 31 dicembre 2009 e a euro 427,16043 per mille litri di prodotto dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 3 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui al-

l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, nonché dell'articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 2007, n. 26».

34.0.2

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Dopo l'articolo 34, è aggiunto il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Per le macchine agricole munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm² e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al precedente comma non possono superare rispettivamente 8t, 18 t e 25 t.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«La massa complessiva delle macchine agricole a cingoli non può eccedere 20 t.».

All'art. 105 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 18.75 m.»

34.0.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Dopo l'articolo 34, è aggiunto il seguente:

«Art. 34-bis.

All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 13-*quinquies*, sono aggiunti i seguenti:

«13-*sexies*. Il trasporto di prodotti agricoli, effettuato dalle imprese che esercitano l'attività di cui all'art. 5 quale operazione connessa ed accessoria alla raccolta dei medesimi o per la loro successiva messa in sicurezza, rientra nella previsioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni.

13-*septies*. Con specifico riguardo alle attività definite all'art. 5, si applicano le disposizioni di cui all'art. 74, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

13-*opties*. I contenitori-distributori mobili di cui al decreto 19 marzo 1990 del Ministero dell'interno possono essere utilizzati, per lo stoccaggio di liquidi di categoria C, dalle imprese che esercitano l'attività di cui all'art. 5, anche quando installati presso il centro aziendale ed impiegati per il rifornimento di macchine agricole ed operatrici, di cui agli artt. 57 e 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, destinate a svolgere prestazioni in favore delle imprese committenti».

34.0.4

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Dopo l'articolo 34, è aggiunto il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Le macchine agricole e le macchine operatrici, così come definite, rispettivamente, ai precedenti artt. 57 e 58, possono essere utiliz-

zate, derogando a quanto disposto al comma 2 del presente articolo, in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, stipulate dalla pubblica amministrazione con le aziende agricole, per l'espletamento di servizi di sistemazione e manutenzione del territorio, di salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, di cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico e, comunque in presenza di calamità naturali.

6-ter. Le macchine agricole, di cui al precedente articolo 57, in deroga a quanto disposto al comma 2 del presente articolo, possono essere utilizzate dalle imprese che esercitano l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche per effettuare servizi di sistemazione e manutenzione del territorio di salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, di cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico e, comunque in presenza di calamità naturali».

34.0.6

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le priorità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un Fondo a cui affluiscono i contributi assegnati dalla Commissione Europea per la implementazione delle sezioni ferroviarie del Sistema di cui al comma 1 e le corrispondenti risorse di competenza statale, pari a 500 milioni di euro per il 2008, 250 milioni di euro per il 2009 e 250 milioni di euro per il 2010, nonché gli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 7 della Direttiva 1999/62/CE »Eurovignette« come modificata dalla Direttiva 2006/38/CE, nella misura determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture».

Conseguentemente, alla Tabella D, voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 500 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 250 milioni di euro;

2010: – 250 milioni di euro.

34.0.8

PIANETTA

Dopo l'articolo 34, introdurre il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Il Fondo di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è soppresso.

2. Le risorse di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ancora disponibili alla data del 31 dicembre 2007, affluiscono al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l'INPS dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che le gestisce per integrare, secondo criteri di proporzionalità, il trattamento di quiescenza del personale già dipendente dalle Ferrovie dello Stato, cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995».

34.0.9

CONFALONIERI, SODANO, TECCE, ALBONETTI

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Incentivazioni per i veicoli ibridi)

1. Per realizzare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra e per incentivare la transizione verso modelli di trasporto più sostenibili, è concesso un contributo di 2.500 euro per la sostituzione di auto vetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0», «euro 1 », «euro 2» e «euro)» con veicoli ibridi.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 20.000;

2009: – 20.000;

2010: – 20.000.

Art. 35.**35.1**

PISTORIO

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010» con le seguenti: «200 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, di cui una quota pari al 41 per cento riservata a favore del Mezzogiorno, ai sensi della Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 6 aprile 2006».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.

35.2

GIARETTA, STIFFONI, RUBINATO

All'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento finanziate ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1 della citata legge n. 78 del 2001 è incrementata di 200 mila euro a decorrere dal 2008. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo II della medesima legge 7 marzo 2001, n. 78, è autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, all'articolo 35 sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «99 milioni e 600.000 euro».

Conseguentemente alla tabella A di cui all'articolo 96, comma 1, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti modificazioni:

2008 - 200;
2009 - 200;
2010 - 200.

35.4

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «cinque milioni di euro» con le seguenti: «dieci milioni di euro».

35.5

FORTE, CICCANTI, FAZZONE, D'ONOFRIO, BACCINI, ANDREOTTI, VEGAS, AZZOLLINI, TADDEI, POLLEDRI, AUGELLO

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «A valere sulle risorse stanziare dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

35.7

LEONI, STIFFONI, FRANCO Paolo, POLLEDRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A valere sulle risorse del comma 1, è assicurato inoltre il concorso dello Stato alla realizzazione dei seguenti interventi infrastrutturali con le relative autorizzazioni finanziarie:

a) progettazione definitiva e realizzazione del Corridoio plurimodale Tirreno-Brennero per un importo pari a 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

b) ristrutturazione dell'Autostrada A4 – tratto Novara-Milano e degli interventi connessi e complementari di competenza dell'ANAS S.p.A. per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007;

c) interventi in materia di viabilità relativi all'accessibilità a Malpensa 2000 per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

d) completamento del sistema pedemontano lombardo e opere connesse, per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

e) galleria di sicurezza autostradale del Frejus, per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

f) completamento dell'asse stradale del Corridoio 5 per un importo pari a 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

g) progettazione e realizzazione dell'Asse viario Valdastico Sud e Nord, per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

h) realizzazione dell'Asse viario Pedemontana Veneta per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

i) potenziamento del Passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati per un importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

j) completamento dell'Asse autostradale A27 – Autostrada Alemana per un importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

k) prosecuzione degli interventi sulla rete AC-AV Torino-Milano per un importo pari a 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

l) realizzazione della linea ferroviaria AC-AV Milano-Verona per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

35.10

CUSUMANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A valere sulle risorse stanziato dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 comma 1010, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dell'anno 2009, e si procede con le modalità di cui all'articolo 4 comma 88 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.

35.11

PAPANIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A valere sulle risorse stanziare dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 196, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede con le modalità di cui all'articolo 4, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

35.12

LEONI, STIFFONI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee, quali il corridoio multimodale n. 5, l'asse pedemontano, e i collegamenti trasversali e dei valichi alpini».

35.14

STIFFONI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A valere sulle risorse stanziare dal presente articolo, per il completamento dell'Asse autostradale A27 – Autostrada Alemagna, tratto Venezia – Tolmezzo, sono autorizzati contributi quindicennali di 8 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.».

35.15

STIFFONI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A valere sulle risorse stanziare dal presente articolo, per la messa in sicurezza dei fiumi Livenza, Medusa e Noncello, sono autorizzati contributi quindicennali di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e

si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

35.16

ENRIQUES, VITALI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la progettazione e la realizzazione del "Passante nord di Bologna", variante autostradale relativa al nodo A1, A4 e A13, è autorizzata, a valere sulle risorse di cui al comma 1, primo periodo, la concessione di contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

35.17

STIFFONI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A valere sulle risorse stanziata dal presente articolo, per la realizzazione dell'Asse viario Pedemontana Veneta, sono autorizzati contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.».

35.19

FANTOLA, DELOGU, CICCANTI, FORTE, MASSIDDA, SANCIU

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modificazioni, al terzo periodo, dopo le parole: "del territorio nazionale", aggiungere le seguenti: ", dando priorità a quelle non dotate di rete autostradale,"».

35.21

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Nell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo periodo le parole: "per la realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate" sono sostituite dalle seguenti parole: "per la realizzazione delle tratte della metropolitana di Milano"».

35.22

FOMISANO, CANTONI, VEGAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Nell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo periodo le parole: "per la realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate" sono sostituite dalle seguenti parole: "per la realizzazione delle tratte della metropolitana di Milano"».

35.0.1

MARTINAT

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:***«Art. 35-bis.***(Modifiche della procedura di finanza di progetto)*

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire l'articolo 153 con il seguente:

"Art.153. – (*Promotore – art. 37-bis, L. n. 109/1994*). – 1. Entro novanta giorni dall'avvenuta approvazione dei programmi di cui all'art. 128, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e sul proprio profilo di com-

mittente. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice. L'avviso deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 154, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.

2. I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo 128, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.

3. I soggetti di cui al successivo comma 4, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 143, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicativo di cui al comma 1. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto di massima, un piano economico-finanziario di massima ed una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare lo 0,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.

4. Possono presentare le proposte di cui al precedente comma 3 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera *b*), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:

a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;

b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione".

b) sostituire l'articolo 154 con il seguente:

"Art.154. – (*Valutazione della proposta – art. 37-ter, L. n. 109/1994*).
– 1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare per ogni opera, sulla base altresì delle eventuali modifiche richieste dalle amministrazioni stesse, quelle che ritengono di pubblico interesse, sino ad un numero massimo di tre. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla scadenza del termine di ricevimento delle proposte, salva la possibilità per il responsabile del procedimento di fissare entro tale scadenza, per le opere ritenute di particolare complessità, un più lungo termine di esame e valutazione, dandone pubblica conoscenza attraverso gli stessi obblighi di pubblicazione previsti al precedente articolo 153.

Nel caso di mancato rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici dei termini sopra previsti, le stesse saranno tenute a rimborsare a tutti i promotori l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle proposte, come indicate ai sensi del precedente articolo 153."

c) sostituire l'articolo 155 con il seguente:

"Art. 155. – (*Indizione della gara – art. 37-quater, L. n. 109/1994*). –
1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 154, applicando ove necessario le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per ogni singola opera:

a) ad invitare i promotori selezionati, nel numero massimo di tre, a sviluppare le proposte presentate e dichiarate di pubblico interesse, attraverso la presentazione di: uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui

al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e delle garanzie offerte. I promotori devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la predisposizione di tale ulteriore documentazione, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 1,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.

b) a svolgere, alla scadenza del termine fissato per la presentazione della documentazione di cui alla precedente lettera a), una procedura negoziata attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83, comma 1, ponendo a base di gara, in via comparativa, i progetti preliminari presentati dai promotori, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; è applicabile altresì l'articolo 53, comma 2, lettera c);

c) ad aggiudicare la concessione.

2. Le proposte dei promotori sono vincolanti per gli stessi e sono garantite dalla cauzione di cui all'articolo 75, comma 1, e da un'ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione della procedura negoziata.

3. I soggetti promotori invitati alla procedura negoziata che non risultino aggiudicatari della concessione hanno diritto al rimborso, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui al comma 1. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 2."».

35.0.2

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche)

1. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a costituire, presso la gestione separata, un apposito Fondo, denominato Fondo di garanzia per le Opere pubbliche (FGOP).

2. La dotazione iniziale del Fondo e le successive variazioni sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 71, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario dei lavori, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da realizzare mediante:

a) contratti di concessione di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 173 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

5. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fissa con proprio regolamento limiti, condizioni, modalità, caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione.

6. Dalle disposizioni di cui ai precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell'articolo 71 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

35.0.3

GRILLO, MARTINAT, FANTOLA, BALDINI, CAMBER, CICOLANI, IZZO, VICECONTE

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 153 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

le parole da: "mediante affissione" a "art. 2 del codice" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità di cui all'art. 66 ovvero all'art. 122" in fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'avviso deve altresì indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere

preferito ai soggetti previsti dall'art. 155, comma 1, lettera *b*), ove lo stesso intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa dalla Amministrazione aggiudicatrice in esito alla procedura negoziata di cui alla citata disposizione".

2. All'articolo 155 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 2, lettera *b*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il promotore può adeguare la propria offerta a quella giudicata dalla Amministrazione aggiudicatrice più vantaggiosa in esito alla procedura negoziata; in questo caso la aggiudicazione della concessione è disposta a favore del promotore"».

35.0.4

GRILLO, MARTINAT, FANTOLA, BALDINI, CAMBER, CICOLANI, IZZO, VICECONTE

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 153 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

3-bis. In alternativa all'avviso di cui al comma 3, le Amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare, nello stesso termine, un bando di gara conforme alle previsioni degli articoli 144 e 145, invitando i concorrenti a presentare i documenti di cui al comma 1.

3-ter. Il promotore è in tal caso individuato a mezzo di procedura aperta o ristretta ovvero, ricorrendone le condizioni, a mezzo di dialogo competitivo, nel rispetto delle norme del presente codice. Una volta individuato il promotore l'Amministrazione aggiudicatrice negozia con quest'ultimo le condizioni per l'aggiudicazione della concessione; in caso di mancato accordo, la Amministrazione aggiudicatrice può negoziare progressivamente con i candidati promotori che seguono in graduatoria o rinnovare la procedura".

2. All'art. 175, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano i commi *3-bis* e *3-ter* dell'articolo 153"».

35.0.6

LUSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-*quaterdecies*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,7 milione di euro per venti anni a decorrere dal 2009, nonché quella annua di 0,5 milioni di euro per la ventunesima annualità, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009, a valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 977 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

35.0.7

BARELLI, FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-*quaterdecies*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per venti anni a decorrere dal 2009, nonché quella annua di 0,5 milioni di euro per la ventunesima annualità, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009, e 0,4 milioni di euro per venti anni a decorrere dal 2008 per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del Mondo di Roma nel 2009, a valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 977 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

35.0.9

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:***«Art. 35-bis.***(Autorizzazione alla reiscrizione in bilancio di limiti di impegno autorizzati ma non impegnati)*

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, successivamente modificato ed integrato, a decorrere dall'anno 2007, le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive leggi di rifinanziamento, non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

2. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006, non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti».

35.0.10

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:***«Art. 35-bis.***(Riassegnazione fondi nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture)*

1. Le somme versate a titolo di risarcimento del danno o di adempimento di garanzie prestate per la realizzazione di opere pubbliche a seguito del verificarsi di eventi dannosi nella fase esecutiva o di inadempimento dell'appaltatore, ed affluite al conto entrate del bilancio dello Stato, sono riassegnate nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per la realizzazione dei conseguenti interventi infrastrutturali».

35.0.11

BORNACIN, MARTINAT, GRILLO

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:***«Art. 35-bis.**

1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione della tratta ferroviaria Genova-Milano del Corridoio plurimodale Genova-Rotterdam sono concessi contributi quindicennali di 50 milioni di Euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

35.0.12

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, STRACQUADANIO, PISTORIO

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:***«Art. 35-bis.***(Rifinanziamento della legge obiettivo)*

1. A valere sulle risorse stanziato dal comma 1, per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, sono autorizzati contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008, 2009, 2010 e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

Art. 36.**36.1**

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 3 sostituire la parola: «20» con la seguente: «70».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare del 5 per cento in modo da assicurare a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.

36.2

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «sistema scolastico» aggiungere le seguenti: «, nonché alla costruzione di nuovi edifici conseguente alla demolizione di quelli a rischio sismico,».

36.6

RIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti o la realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008, di 30 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditori interregionali alle opere pubbliche».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella B ivi richiamata, alla rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

2008: – 10.000;
2009: – 10.000;
2010: – 10.000.

36.7

CASTELLI

Al comma 5, dopo le parole: «edifici esistenti», inserire le seguenti parole: «, in via prioritaria.».

36.9

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Al comma 5, le parole: «è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2008, di 26 milioni di euro per l'anno 2009 e di 35 milioni di euro per l'anno 2010.».

36.10

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 5 sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2008, 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per l'anno 2010» con le seguenti: «55 milioni di euro per l'anno 2008, 55 milioni euro per l'anno 2009 e 65 milioni euro per l'anno 2010.».

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

2008: - 35.000;
2009: - 35.000;
2010: - 35.000.

Compensazione n. 2 (parte corrente)

Conseguentemente, all'articolo 74, comma 9, sostituire le parole: «500 milioni; 700 milioni; 900 milioni»; con le altre: «800 milioni; 1.000 milioni; 1.200 milioni»

2008: - 300;
2009: - 300;
2010: - 300.

36.11

MARTINAT

Al comma 5, aumentare l'autorizzazione di spesa come segue: «200 milioni di euro per il 2008, 200 milioni di euro per il 2009 e 300 milioni di euro per il 2010».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

36.12

MONTALBANO, ANGIUS

Alla fine del comma 5 aggiungere: «L'erogazione della spesa è subordinata alla non esistenza di strutture destinate ad edilizia penitenziari a esistenti e non utilizzate da accertarsi a seguito di svolgimento di un censimento delle strutture stesse.».

36.14

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

Al comma 6, sostituire le parole: «23 miliardi di euro» con le seguenti: «26 miliardi di euro».

Conseguentemente, ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

36.15

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate prioritariamente alle Regioni che hanno stipulato accordi di programma ai sensi dell'articolo 5 bis, conuna 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 per l'intero ammontare delle risorse di relativa competenze rese disponibili a valere sulla dotazione del programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

36.16

IL GOVERNO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo periodo tra le parole: «Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato» e le parole: «per 500 milioni di euro» sono inserite le seguenti parole: «per 600 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semi-residenziali.».

36.17

BAIO DOSSI, EMPRIN, SILVESTRI, IOVENE, BOSONE, CAFORIO, MARINO, BASSOLI, BINETTI, BODINI, ROSSA, SERAFINI, VALPIANA

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinata all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di "Massa Tandem", per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci.».

36.18

BINETTI, BAIO DOSSI, EMPRIN, SILVESTRI, IOVENE, BOSONE, CAFORIO, MARINO, BASSOLI, BODINI, ROSSA, SERAFINI, VALPIANA

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico è destinata al potenziamento e alla creazione di »unità di terapia intensiva neonatale« (TIN).

36.19

BOSONE, BAIO DOSSI, CAFORIO, IOVENE, EMPRIN, SILVESTRI, MARINO, BASSOLI, BINETTI, BODINI, ROSSA, SERAFINI, VALPIANA

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico finalizzato al potenziamento delle "Unità di risveglio dai comi"».

36.20

IONEVE, BAIO DOSSI, BOSONE, CAFORIO, EMPRIN, SILVESTRI, MARINO, BASSOLI, BINETTI, BODINI, ROSSA, SERAFINI, VALPIANA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 1, comma 796, lettera n), secondo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, le parole: "100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di Strutture residenziali dedicate alle cure palliative" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative ivi comprese le patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti"».

36.0.4

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Al comma 625 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire la parola: "100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009" con le seguenti: "150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010"».

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 96, comma 1, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;
2009: - 50.000;

2010: - 50.000.

Art. 37.**37.1**

MARTINAT

Sopprimere l'articolo.

37.2RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, COSSUTTA, DONATI, BRUTTI PAOLO,
CONFALONIERI, PALERMO, PECORARO SCANIO, VANO*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali e stradali a pedaggio, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, nel rispetto dell'articolo 21 di cui alla legge 24 novembre 2000, n. 340, in conformità al PGTL di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, ed inserite nei piani, programmi ed elenchi delle opere che ANAS Spa predispone ai sensi di legge, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A. possono essere trasferite con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro delle economie e finanze e il Ministro dei trasporti, dall'ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato con una quota superiore al 50% dall'ANAS S.p.A. e per la restante parte partecipato dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato. Il soggetto di diritto pubblico di cui al presente comma:

a) è tenuto al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

b) non può partecipare, sia singolarmente, sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, ovvero ad esse direttamente connesse;

c) è soggetto alla direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale di cui ai commi 82 e 83 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni».

37.4

RUBINATO, GIARETTA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, TONINI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Regione Veneto» inserire le seguenti: «o soggetto da essa interamente partecipato».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

37.5

STEFANI, FRANCO PAOLO, STIFFONI, POLLEDRI

Al comma 2, dopo le parole: «Regione Veneto» inserire le seguenti: «o soggetto da essa interamente partecipato».

37.6

CICOLANI, MARINI Giulio, FAZZONE, VENTUCCI, BARELLI, BURANI PROCACCINI, FERRARA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nella regione Lazio il sistema stradale a valenza prevalentemente regionale, compresa la sua manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività di gestione, nonché la realizzazione dei suoi potenziamenti, sono conferiti ad una società costituita ai sensi del comma 1 del presente articolo, di concerto con la Regione. In particolare vengono conferiti a detta società, previo concerto con la Regione, i tratti regionali dell'Aurelia, della Cassia, della Salaria, della Tiburtina, della Casilina, dell'Appia, della Pontina, della Umbro – Casentinese e del G .R.A.

Al fine di realizzare i potenziamenti di detto sistema regionale, oltre agli introiti di cui ai commi 43, 44 e 45 dell'articolo 5 afferenti alla portualità nella Regione, che vengono interamente destinati, viene garantita per quindici anni, a partire dal 2008, l'uno per cento dell'accise sui carburanti distribuiti nella Regione.

Il complesso degli introiti di cui al comma 4 viene conferito ad un apposito fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che, comunque, garantisce un contributo di 100.000.000 (cento milioni) di euro l'anno per quindici anni a partire dal 2008».

37.8

AZZOLLINI, FERRARA

Dopo l'ultimo comma, inserire il seguente:

«Per la prosecuzione della realizzazione delle opere previste dal comma 20 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, come convertito in legge n. 248 del 2005, è autorizzato un contributo triennale di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2008».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre di pari importo.

37.0.1

LEONI, GALLI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Piano straordinario per l'area di Malpensa)

1. Sono istituiti, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo di garanzia al fine di assicurare il sostegno al reddito, la compensazione del danno agli enti locali interessati, il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché un Fondo di continuità infrastrutturale finalizzato al mantenimento degli investimenti.

2. I Fondi sono destinati per il 40% al Piano territoriale d'area Malpensa di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10, e per il restante 60% alla cosiddetta catchement area di Malpensa, includente le Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Torino, Biella, Novara, Parma, Piacenza, Verona, Asti, Alessandria, Verbania e Vercelli.

3. A valere sulle risorse di cui al successivo comma possono essere concessi, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese dell'area di Malpensa interessate dal piano straordinario di cui al presente articolo.

4. La dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è pari a 300 milioni di euro per il triennio 2008-2010. Al fine di assicurare la migliore finalizzazione degli interventi in favore degli enti locali e degli altri soggetti interessati, il coordinamento per l'assegnazione delle risorse per il sostegno al reddito, per la compensazione del danno agli enti locali e per il mantenimento dei livelli occupazionali è affidato alle Province di Varese.

5. La dotazione del Fondo di continuità infrastrutturale di cui al comma 1 del presente articolo è pari a 300 milioni di euro per il triennio 2008-2010. Il Fondo di continuità infrastrutturale è finalizzato al mantenimento degli investimenti da ripartire tra gli enti locali azionisti della società SEA».

Conseguentemente, alla dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 4 si provvede per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, in modo da assicurare per ciascuno degli anni 2008-2010 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.

Alla dotazione del Fondo di continuità infrastrutturale di cui al comma 5 si provvede per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

37.0.2

TREU, CASSON

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alle attività di manutenzione integrata della città storica e delle isole della laguna nell'ambito del piano ventinovenale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 a favore del Comune di Venezia».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

37.0.3

DE POLI

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1045 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione Veneto, è autorizzato un contributo quindicennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

2. Le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono definite con protocollo d'intesa tra il Governo e la Regione del Veneto».

Conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione di:

2008: – 15.000;

2009: – 15.000;

2010: – 15.000.

di tutte le rubriche dell'allegata tabella A – Ministero dell'Economia e Finanze.

37.0.4

STEFANI, FRANCO PAOLO, STIFFONI, POLLEDRI

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Completamento delle opere infrastrutturali della Regione Veneto)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1045 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione Veneto, a valere sulle risorse di cui all'articolo 35, comma 1, è autorizzato un contributo quindicennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008».

37.0.5

RUBINATO, GIARETTA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, TONINI

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

37.0.7

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, e successive modificazioni, dopo le parole: "Fiera di Padova", sono aggiunte le seguenti: "Fiera di Vicenza".

2. Al comma 92 dell'articolo 1, legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sostituire le parole: "contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006" con le seguenti: "contributo triennale di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008"».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte, per gli anni 2008, 2009 e 2010 di 8 milioni di euro per ciascun anno.

37.0.8

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2008-2010, per la realizzazione delle infrastrutture al servizio del polo della Fiera di Vicenza limiti di impegno di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte, per gli anni 2008, 2009 e 2010 di 3 milioni di euro per ciascun anno.

37.0.9

MARTINAT, PONTONE

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Riavvio degli investimenti)

1. Sono soppressi i commi 84 penultimo ed ultimo periodo, 87 e 88. È altresì soppresso il comma 85 per la parte in cui sostituisce il comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 498/1992, relativamente alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, ma, in quest'ultimo caso, limitatamente alle parole: "Da sottoporre" e fino alle parole: "Di conseguenza,", nonché relativamente alle lettere *e)* ed *f)* dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni».

37.0.10

MARTINAT, PONTONE

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Riavvio degli investimenti)

1. I commi da 82 a 90 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, sono soppressi».

37.0.12

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, MANINETTI, RUGGERI, POLI, LIBÈ, FANTOLA

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Programma Pluriennale di Edilizia Residenziale)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo anche conto delle indicazioni emerse nel corso dei lavori del Tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative costituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 febbraio 2007 n. 9, predispone un programma nazionale pluriennale di interventi di edilizia residenziale pubblica e di incentivazione e sostegno di quella di iniziativa di soggetti anche privati. Il programma indica, fra l'altro, obiettivi, fabbisogni, priorità e tempi nonché criteri generali per la formazione dei piani operativi.

2. Nei due mesi successivi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo approva un piano operativo triennale nel quale sono, in particolare, precisati i numero minimo di alloggi, le tipologie di interventi ammessi ed i criteri di ripartizioni fra le Regioni e le Province autonome delle risorse finanziarie disponibili.

3. Nella prima fase di attuazione della programmazione nazionale, nel piano triennale 2008-2010 sono previsti soltanto interventi diretti a determinare una offerta di alloggi: da assegnare secondo i criteri dell'edilizia sovvenzionata; da concedere in locazione a canone agevolato; da cedere in proprietà a prezzi concordati. Le tipologie di interventi ammessi sono:

a) costruzione di nuovi alloggi;

b) recupero edilizio e/o adattamento a fini abitativi, anche previa acquisizione, di immobili vuoti ancorché aventi destinazione o uso diverso da quello abitativo;

c) acquisto di complessi edilizi abitativi vuoti, già disponibili sul mercato oppure in corso di costruzione.

4. Per la realizzazione del primo piano triennale è autorizzata la spesa complessiva di 7 miliardi di euro, di cui:

a) 6 miliardi di euro, destinati alla realizzazione di interventi assoggettati al regime dell'edilizia sovvenzionata, con l'assegnazione delle abitazioni alle famiglie in possesso dei requisiti soggettivi secondo la normativa regionale vigente in materia;

b) 1 miliardo di euro, destinato alla promozione di programmi di iniziativa di soggetti anche privati per interventi di edilizia abitativa agevolata e/o convenzionata, anche attraverso gli strumenti finanziari attivati ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159.

5. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture, d'intesa con il Ministro della Solidarietà Sociale, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono emanati indirizzi e criteri la programmazione esecutiva e per l'attuazione del piano triennale e per la gestione delle risorse finanziarie.

6. In ordine alle localizzazioni ed alle programmazioni regionali degli interventi, il piano triennale dovrà precisare che gli interventi da realizzare con le disponibilità indicate alla lettera a) del precedente comma sono localizzati nelle aree metropolitane e nei comuni definiti ad alta tensione abitativa, con programmazioni edilizie comunali non inferiori a 50 abitazioni, da riservare prioritariamente a famiglie sfrattare o soggette a sfratto esecutivo nonché a famiglie che versano in condizioni di forte disagio abitativo, di cui alla citata legge n. 9/2007. Le Regioni, sentiti i Comuni interessati, definiranno i criteri di priorità e le procedure per l'attuazione del suddetto indirizzo. Per i programmi di interventi di edilizia privata agevolata e/o convenzionata, destinati alla locazione a canone agevolato, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, stabiliranno i criteri e modalità di individuazione delle famiglie a cui favore va prioritariamente rivolta l'offerta della locazione».

Conseguentemente ridurre in proporzione tutte le rubriche dell'allegata tabella A per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente ridurre del 15% tutte le rubriche di parte corrente dell'allegata tabella C per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Art. 38.**38.1**

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, comma 10, le parole: "avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano" sono soppresse.

1-ter. All'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 2, le parole: "avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano" sono soppresse.

1-quater. All'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 4 e 5 sono soppressi».

38.2

CUTRUFO

*Sopprimere il comma 2.***38.3**

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, l'impresa editrice percepisce i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, a condizione che la testata per la quale ha richiesto i contributi non eroghi retribuzioni stipendiali lorde superiori a quella del Presidente di Sezione della Corte di Cassazione».

38.4

PROCACCI

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, le parole: «del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».

al comma 4, dopo le parole: «per l'anno 2008» aggiungere le seguenti: «di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, nella Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

2008 – ;
2009 – 20.000;
2010 – 55.000.

Dopo le parole: «per l'anno 2008» aggiungere le seguenti: «All'articolo 1, comma 1247, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: «di cui al comma 1244» con le seguenti: «di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250.».

Dopo le parole: «per l'anno 2008.» aggiungere le seguenti parole: «viene abrogato il comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292.».

38.5

SINISI, RIA

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, le parole: «del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».

al comma 4, dopo le parole: «per l'anno 2008» aggiungere le seguenti: «di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, nella Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

2008 – ;
2009 – 20.000;
2010 – 55.000.

Dopo le parole: «per l'anno 2008.» aggiungere le seguenti parole: «All'articolo 1, comma 1247, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296», sostituire le parole: «di cui al comma 1244» con le seguenti: «di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250.».

Dopo le parole: «per l'anno 2008.» aggiungere le seguenti: «Viene abrogato il comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292.».

38.6

TECCE, ALBONETTI, NARDINI

Al comma 3, sostituire le parole: «del 40 per cento» con le seguenti: «del 50 per cento».

Al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti: «di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 55 milioni di euro a decorrere dal 2010.» Nonché, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: "di cui al comma 1244" con le seguenti: "di cui all'articolo II della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250. È abrogato il comma 2, lettere a), b) e c) dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009 – 20.000;

2010 – 55.000.

38.9

MONTINO

Al comma 4, prima delle parole: «Il finanziamento» premettere le seguenti: «Con particolare riguardo alle TV locali operanti nelle Regioni nelle quali la fine delle trasmissioni analogiche è programmata in anticipo rispetto alla data ultima stabilita dalla legge».

38.12

PROCACCI

Al comma 4, dopo le parole: «per l'anno 2008» aggiungere le seguenti: «di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, nella Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

2008 - ;
2009 - 20.000;
2010 - 55.000.

38.13

SINISI, RIA

Al comma 4, dopo le parole: «per l'anno 2008» aggiungere le seguenti: «di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, nella Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

2008 - ;
2009 - 20.000;
2010 - 55.000.

38.17

BUTTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. La ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano dello stanziamento annuo è effettuata il 30 maggio di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via provvisoria, alle regioni e alle province autonome il 90 per cento della somma già assegnata nell'anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via definitiva all'esito dei conteggi ufficiali.

4-ter. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo e al secondo periodo le parole: "30 settembre sono sostituite dalle seguenti" "31 luglio"».

38.19

RANDAZZO, MONTINO, IOVENE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi agli anni 2006 e 2007, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 48 milioni per l'esercizio finanziario 2008».

Conseguentemente alla TABELLA C, «Politiche economico-finanziari e di bilancio», decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 Marzo 1997, n. 59:

all'articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (1.1.2 – Interventi – Cap. 3901):

2008: – 48.000.

38.20

STEFANI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi agli anni 2006 e 2007, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 48 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2008».

Conseguentemente, alla tabella C, voce «politiche economico-finanziarie e di bilancio» decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59, apportare le seguenti modifiche:

all'articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (agenzia del demanio) (1.1.2 – Interventi – Cap 3901)

2008: – 48.000.

38.0.2

DEL ROIO, CAPELLI, TECCE, ALBONETTI

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. All'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, aggiungere i seguenti commi:

"1. Il 31 dicembre 2007 termina il periodo transitorio previsto per l'erogazione dei contributi alle imprese radiofoniche ed i canali satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, così come precedentemente disposto dall'articolo 26, comma 2, del Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 50 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a euro 2 milioni, alle imprese radiofoniche concessionarie per la radiodiffusione sonora privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che, oltre a rispondere ai requisiti previsti dai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)*:

d) siano cooperative di giornalisti e operatori della comunicazione, con almeno 6 giornalisti assunti, che ottemperano ai requisiti mutualistici e ai criteri di prevalenza indicati dalla legge o, se costituite in altra forma societaria, siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire l'autonoma produzione dei programmi di cui alla precedente lettera *b)*, cioè composta da almeno 12 lavoratori assunti con contratti a tempo pieno, indeterminato e come redattori giornalistici o analoga qualifica ai sensi dei contratti collettivi di lavoro nazionali vigenti;

e) non includano, nel computo del limite minimo previsto dal punto *b)*, i programmi di cui all'articolo 45, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; ai fini del presente articolo, e comunque nel limite massimo del 50 per cento della percentuale oraria di cui al punto *b)*, per propri programmi informativi si intendono anche quelli trasmessi in contemporanea ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

f) non raccolgano ricavi pubblicitari superiori al 50 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, con riferimento all'intero gruppo editoriale proprietario della stessa impresa radiofonica"».

38.0.3

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva)

1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*quater* è aggiunto il seguente:

"2-*quinquies*. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive di cui al comma 2-*ter*, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del comma 2-*ter* della presente legge:

a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 06.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena o tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;

b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

c) l'importo del contributo previsto dal comma 2-*ter* è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche è suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre è suddivisa tra le emittenti televisive stesse, ai sensi della presente legge"».

38.0.4

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.***(Disposizioni in materia di telefonia)*

1. Il comma 9, dell'articolo 102, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali dedicate unicamente a servizi di comunicazione elettronica, di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad apparecchiature terminali ed ai servizi di comunicazione elettronica, utilizzati esclusivamente per finalità proprie dell'impresa, nonché ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto, limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo"».

Art. 39.**39.2**

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: "per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali," sono sostituite dalle seguenti: "per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,".

8-ter. All'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, le parole: "Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto" sono sostituite dalle seguenti: "«Entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489".

8-quater. Nelle ipotesi in cui il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti è affidato, in tutto o in parte, a terzi secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3 della deliberazione dell'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione n. 11 del 19 febbraio 2004, il termine per la trasmissione telematica dell'impronta dell'archivio informatico, della firma elettronica e della marca temporale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, è prorogato di 30 giorni».

Art. 40.**40.1/1**

CAPELLI, BRUTTI Paolo, TECCE, TIBALDI, MELE, ALBONETTI, PELLEGATTA, GAGLIARDI, BATTAGLIA Giovanni, DONATI, RIPAMONTI

All'emendamento 40.1, apportare le seguenti modifiche:

sopprimere la lettera 0a);

al comma 1, lettera a): sopprimere il primo, il sesto e il settimo capoverso;

al comma 1, lettera b), al paragrafo 5, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «tre mesi», ed aggiungere in fine le seguenti parole: «e le sanzioni in caso di inadempienza».

40.1/2

BRUTTI Paolo, BATTAGLIA Giovanni, TIBALDI, TECCE, ALBONETTI

All'emendamento 40.1, al comma 1 lettera a), aggiungere in fine, dopo le parole: «pubblico a pagamento» le seguenti: «, di cui abbiano responsabilità editoriale».

40.1

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana, ai fini del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge".».

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riserva alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui al 10 per cento» aggiungere le seguenti: «, nel caso di soggetti operanti in chiaro,»; dopo le parole: «alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte» aggiungere le seguenti: «e, nel caso dei soggetti operanti a pagamento, alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere da essi prevalentemente emesso.»; dopo le parole: «così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione,» aggiungere le seguenti: «al fi-

nanziamento,»; *dopo le parole*: «all'interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti introiti» *aggiungere le seguenti*: «destinata alle opere europee»; *dopo le parole*: «all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione,» *aggiungere le seguenti*: «al finanziamento,»; *dopo le parole*: «per la formazione dell'infanzia.» *la parola*: «Gli» è *sostituita dalle seguenti parole*: «Per i servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore gli»; *dopo le parole*: «all'entrata in vigore della presente legge.» *aggiungere il seguente periodo*: «Deroghe rispetto all'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma possono essere concesse dall'Autorità, secondo criteri stabiliti con apposito regolamento, alle emittenti e ai fornitori di contenuti che versino in difficili condizioni finanziarie e comunque tenendo conto della specificità dei canali tematici e delle particolari condizioni di mercato.».

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento che definisce le modalità di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"».

40.4

BUTTI, SAIA, BALDASSARRI, AUGELLO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in *pay-per-view*, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano», *inserire le parole*: «di norma».

40.7

BUTTI, SAIA, BALDASSARRI, AUGELLO

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole: «3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in *pay-per-view*, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare» e «nelle ore di maggiore ascolto», *aggiungere le seguenti*: «ad eccezione delle trasmissioni ad accesso condizionato,»;

b) *al terzo periodo, dopo le parole*: «Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in *pay-per-view* soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al preacquisto e all'acquisto di opere europee», *aggiungere le seguenti*: «e all'adattamento o confezionamento di contenuti europei per le nuove tecnologie»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «In merito all'obbligo di programmazione di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi in *pay per view* l'adeguamento graduale al suddetto obbligo.».

40.8

GIAMBRONE

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole*: «3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in *pay-per-view*, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare», *aggiungere le seguenti*: «ad eccezione delle trasmissioni ad accesso condizionato,»;

b) *al terzo periodo, dopo le parole*: «Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in *pay-per-view* soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee», *aggiungere le seguenti*: «e all'adattamento e/o confezionamento di contenuti europei per le nuove tecnologie»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «In merito all'obbligo di programmazione di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi in *pay per view* l'adeguamento graduale al suddetto obbligo.».

40.9

CICCANTI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole*: «3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in *pay-per-view*,

indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare», *aggiungere le seguenti*: «ad eccezione delle trasmissioni ad accesso condizionato,»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in *pay-per-view* soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al preacquisto e all'acquisto di opere europee», *aggiungere le seguenti*: «e all'adattamento e/o confezionamento di contenuti europei per le nuove tecnologie»;

c) aggiungere, in infine, il seguente periodo: «In merito all'obbligo di programmazione di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi in *pay per view* l'adeguamento graduale al suddetto obbligo.».

40.10

BARBATO

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in *pay-per-view*, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare», *aggiungere le seguenti*: «, ad eccezione delle trasmissioni ad accesso condizionato,»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in *pay-per-view* soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al preacquisto e all'acquisto di opere europee», *aggiungere le seguenti*: «e all'adattamento o confezionamento di contenuti europei per le nuove tecnologie.»;

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In merito all'obbligo di programmazione di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi in *pay per view* l'adeguamento graduale al suddetto obbligo.».

40.13

BUTTI, SAIA, BALDASSARRI, AUGELLO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni», *con le seguenti:* «alle opere europee realizzate da produttori indipendenti. Almeno il 50 per cento di questo 10 per cento di tempo di diffusione dovrà essere riservato a produzioni degli ultimi cinque anni».

40.15

BUTTI, SAIA, BALDASSARRI, AUGELLO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in *pay-per-view*, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle ore di maggiore ascolto, alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni,» *sopprimere le seguenti:* «di cui il 20 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte».

40.16

BUTTI

Al primo e al quinto periodo, sostituire le parole: «opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte» *con le seguenti:* «film di espressione originale italiana ovunque prodotti».

40.17

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Al comma 1, dopo il periodo: «nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento» *sostituire con il periodo:* «nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 35 per cento».

40.19

BARBATO

Al comma 1 lettera a) ultimo periodo sostituire la parola: «audiovisivi» con la parola: «cinematografici».

40.21

BUTTI

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità stabilisce con proprio regolamento l'applicazione di dette previsioni derogando per le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che a livello di Gruppo hanno una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento inferiore al 5 per cento».

40.24

STEFANI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p-bis): ambito locale televisivo, l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purchè con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione "ambito locale televisivo" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale."».

40.25

STEFANI, FRANCO Paolo, POLLEDRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico della radiotelevisione" è sostituito dal seguente:

"3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), un medesimo soggetto può detenere anche tramite società controllate e/o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni interconnesse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29".».

40.26

SINISI, RIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 51, comma 3, lettera d) del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "da 1.040 euro a 5.200 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 5.165 euro a 51.646 euro.";

b) vengono aggiunte le seguenti parole: "anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie e/o centri media."».

40.27

PROCACCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 51, comma 3, lettera d) del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "da 1.040 euro a 5.200 euro" sono sostituite dalle seguenti: «da 5.165 euro a 51.646 euro.";

b) vengono aggiunte le seguenti parole: "anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie e/o centri media".».

40.29

TECCE, ALBONETTI, NARDINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 51, comma 3, lettera d) del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "da 1.040 euro a 5.200 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 5.165 euro a 51.646 euro";

b) vengono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie e/o centri media".».

40.0.1

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori pari o superiore a cento: euro 6.199,50 - canone in vigore per l'anno 2007;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.859,86 - canone in vigore per l'anno 2007;

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; sportelli bancari: euro 929,92 - canone in vigore per l'anno 2007;

d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni, locande, residence turistico-alberghieri e campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 371,97 - canone in vigore per l'anno 2007;

e) soggetti di cui alle lettere a), b), c), e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore a uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 185,99 - canone in vigore per l'anno 2007.

2. Per gli esercizi pubblici è previsto:

a) gli esercizi pubblici di lusso e di prima categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, indipendentemente dal numero dei televisori;

b) gli altri esercizi sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera d) del precedente articolo 1, indipendentemente dal numero dei televisori.

3. Per i soggetti di cui alla lettera c) del primo comma, con poco più di 10 televisori, il canone dovuto è quello di cui alla lettera c) del primo comma, ridotto:

di 50 punti percentuali quando il numero di televisori è 11;

di 40 punti percentuali quando il numero di televisori è 12;

di 30 punti percentuali quando il numero di televisori è 13;

di 20 punti percentuali quando il numero di televisori è 14;

di 10 punti percentuali quando il numero di televisori è 15.

4. Il canone di abbonamento per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma, con apertura non superiore ai 9 mesi nell'anno solare, è dovuto in rapporto ai mesi d'apertura.

5. Il canone televisivo comprende quello per apparecchi radoriceventi.

6. Il canone radiotelevisivo è dovuto unicamente per gli apparecchi posseduti e/o disponibili dal/per il soggetto titolare della relativa azienda.

7. La verifica del numero di televisori detenuti dai soggetti contribuenti e/o a loro disposizione e dell'avvenuto versamento del canone per i televisori appartenenti agli ospiti e da questi portati negli esercizi spetta all'amministrazione finanziaria e/o a persone o enti da questa incaricati.

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2008, 150.000 euro per l'anno 2009 e 150.000 euro per l'anno 2010.

40.0.3

STRACQUADANIO, VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni in materia di editoria ed ulteriori disposizioni in materia di entrate)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, i contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 non spettano alle imprese che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni qualora le stesse, nell'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2007, abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura complessivamente superiore a 4 milioni di euro.

2. A decorrere dal medesimo esercizio finanziario di cui al comma 1, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) non possono usufruire delle tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, qualora nell'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2007 abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura complessivamente superiore a 4 milioni di euro. L'importo dei rimborsi dovuti alla Società Poste Italiane S.p.A. a fronte, dell'applicazione delle predette tariffe agevolate è conseguentemente ridotto. La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare le disposizioni di cui al presente comma, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare, con proprio decreto, le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative all'alcol etilico, al fine di conseguire un maggior gettito annuo non inferiore a 70 milioni di euro».

40.0.4

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:***Art. 40-bis.***(Servizi di connettività del Ministero delle infrastrutture)*

1. Allo scopo del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale anche mediante interventi di innovazione tecnologica, a decorrere dal 2008 è autorizzata la spesa di euro 3.000.000,00 da destinare al funzionamento dei Servizi di Pubblica Connettività del Ministero delle Infrastrutture».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2008: – 3 milioni di euro.

40.0.5

MONGARDO

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:***«Art. 40-bis.**

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello occupazionale delle imprese del settore, il fomitore del servizio universale può prorogare gli accordi in essere con operatori privati già titolari di concessione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973 n. 156"».

Art. 41.**41.1**

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per l'anno 2008, una quota pari a 50 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, quale disponibilità impegnabile per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.

1-ter. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è integrato di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 130 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, nella Tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, è apportata la seguente variazione:

2008: - 20.000;

2009: - 130.000.

41.2

STEFANI, FRANCO Paolo, Pirovano

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 31 marzo 2005 n. 56, alla fine del comma 7 aggiungere le seguenti parole: "Al fine di provvedere ad una migliore razionalizzazione delle risorse per lo sviluppo ed incremento delle attività di cui ai commi precedenti, in via prioritaria sono utilizzate risorse umane provenienti dalle sedi degli enti promotori"».

41.0.2

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:***«Art. 41-bis.***(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese)*

1. Ai sensi del decreto del Ministro del Commercio Internazionale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, gli interventi volti ad agevolare il sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane e dei programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, tenuto conto della loro incidenza macroeconomica di rilievo nazionale, possono essere effettuati, da parte del soggetto gestore di cui al citato comma 7, anche a valere su risorse finanziarie diverse da quelle del Fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, comprensive di quelle già stanziare ai sensi dell'articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono estesi alle microimprese. Tra le finalità di tali interventi è compresa anche la copertura, presso banche o compagnie di assicurazione, dei rischi di mancato rimborso o ritardato pagamento dei crediti all'esportazione».

Art. 42.**42.1**

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente:

«Per consentire ai Centri regionali per i trapianti di cui all'articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le Regioni con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze».

42.2

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Al comma 1, sostituire il periodo: «la spesa di euro 700.000» con il periodo: «la spesa di euro 2 milioni».

42.3

VALPIANA, TECCE, ALBONETTI

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Finanziamento del centro nazionale di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della patologia poliomielitica)

Al fine del finanziamento presso il presidio ospedaliero di Malcesine (regione Veneto, Unità locale socio sanitaria n. 22), del Centro nazionale di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della patologia poliomielitica e dei suoi effetti tardivi denominati «sindrome post-polio», istituito secondo l'Accordo tra il Ministero della Salute e la Conferenza Stato-Regioni (marzo 2007), dei relativi protocolli terapeutici e dei presidi farmacologici e riabilitativi idonei, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 2.000;

2009: – 2.000;

2010: – 2.000.

Art. 43.**43.1**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Sopprimere l'articolo.

43.0.1

MARINO, GHIGO, BAIO, GRAMAZIO, BASSOLI, IOVENE, BIANCONI, LADU, BINETTI, LO RUSSO, BODINI, MASSIDA, BOSONE, MONACELLI, CABRAS, NIEDDU, CAFORIO, POLLEDRI, CARRARA, ROSSA, COLLI, SERAFINI, CURSI, SILVESTRI, TOMASSINI, FRANCO Vittoria, TOTARO

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:***«Art. 43-bis.***(Disposizioni in favore dei giovani ricercatori)*

1. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata ai progetti di ricerca presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà, non italiani che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'attuazione del precedente comma 1 è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adattarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 1, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

43.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Marcatura postale elettronica)

1. In attuazione dell'articolo 14 del Regolamento di esecuzione delle decisioni adottate dal XXIII Congresso dell'Unione postale universale, del 5 ottobre 2005, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, n. 18, del 12 dicembre 2006, la marcatura postale elettronica viene definita come un servizio del fornitore del servizio postale universale che attesta in maniera probante la realtà di un evento elettronico, sotto una data forma, in un certo momento, e al quale hanno partecipato una o più parti.

2. Alla trasmissione di posta elettronica con l'applicazione della marcatura postale elettronica da parte del fornitore del servizio postale universale si applicano gli stessi livelli di garanzia offerti nel trattamento della posta tradizionale.

3. L'invio tramite marcatura postale elettronica, equivale alla notificazione per mezzo della posta e la data e ora di trasmissione sono validi ed opponibili ai sensi della legge.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1982 in materia di bollatura a data della corrispondenza accettata a sportello, nel caso di accettazione di comunicazioni a mezzo elettronico, con la marcatura postale elettronica si attesta l'ora e data di presa in carico da parte del fornitore del servizio postale universale».

43.0.3

MONTALBANO, GARRAFFA, ADRAGNA, FAZIO, PAPANIA, AMATI

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Al fine di realizzare presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali una rete dei laboratori accreditati che effettuino controlli ufficiali, previsti dalla vigente normativa comunitaria, su alimenti di origine vegetale destinati al consumo umano, a detti istituti è destinata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da ripartirsi in misura uguale, per le dotazioni strumentali e per le risorse umane da impiegarsi per tali attività.

2. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologiche previste dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, di conversione del decreto legge 21 novembre 2000, n. 335, ed ai programmi di assunzione e stabilizzazione del personale precario degli istituti zooprofilattici sperimentali, previsti dall'articolo 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stanziata la somma di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: - 25.000;

2009: - 25.000;

2010: - 25.000.

43.0.4

MARINO, BAIO, BASSOLI, BIANCONI, BINETTI, BODINI, BOSONE, CABRAS, CAFORIO, CARRARA, COLLI, CURSI, FRANCO Vittoria, GHIGO, GRAMAZIO, IOVENE, LADU, LO RUSSO, MASSIDDA, MONACELLI, NIEDDU, POLLEDRI, ROSSA, SERAFINI, SILVESTRI, TOMASSINI, TOTARO

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario)

1. All'articolo 1, comma 814, della legge 296 del 2006, sostituire, al primo periodo, le parole: "Per gli anni 2007 e 2008" con le seguenti: "A decorrere dall'anno 2007", nonché le parole "non inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale," con le seguenti: "non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 è destinata".

2. All'articolo 1, comma 815, della legge 296 del 2006, sostituire le parole: "per ciascuno degli anni 2007 e 2008" con la seguente: "annui"».

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge è ridotta - per gli anni a decorrere dal 2009 - dell'importo corrispondente agli oneri derivanti dal comma 2.

43.0.4a

GIRFATTI, BENVENUTO

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Il contributo annuo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è rideterminato in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008».

Conseguentemente alla Tabella. A Ministero dell'economia e delle finanze è apportata la seguente variazione:

2008: – 10.000;

2009: – 10.000;

2010: – 10.000.

Art. 44.**44.1**

SALVI, DE PETRIS, PALERMI, RUSSO SPENA, BELLINI, SODANO, PECORARO SCANIO, CONFALONIERI, COSSUTTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 44.

(Misure a tutela del territorio e dell'ambiente e sui cambiamenti climatici)

1. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, tenuto conto dei piani di bacino, adotta piani strategici e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori. A tal fine sono utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e del decreto legge n. 398 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 493 del 1993, come determinate dalla Tabella F settore 19 «difesa del suolo e tutela ambientale, ambiente e tutela del territorio e del mare» della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 265 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall'anno 2008 sono destinate al fondo di cui al presente comma risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalità di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma, alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione degli interventi di cui al

primo periodo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare nel termine di 5 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma.

4. Al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi all'acquisto dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.

5. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di Accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

6. Per l'istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente, alla Tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 96, alla ridurre di pari importo gli stanziamenti alla voce Ministero dell'economia».

44.2

FERRANTE, PIGLIONICA, MONGIELLO, BRUNO, SCARPETTI, RONCHI, MOLINARI, BELLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

– *al primo capoverso, dopo le parole: «per le finalità di difesa del suolo», aggiungere le seguenti: «della pianificazione di bacino e per la realizzazione degli»;*

– *al primo capoverso, dopo le parole: «da attuare d'intesa», aggiungere le seguenti: «con le Autorità di bacino territorialmente competenti,»;*

– *al primo capoverso dopo le parole:* «tenuto conto dei piani di bacino», *eliminare le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179»;

– *al secondo capoverso, dopo le parole:* «per l'attuazione del presente comma», *eliminare le seguenti:* «e per l'istituzione di fondi per il solare termodinamico e per l'innovazione ambientale».

44.4

TONINI, MOLINARI, THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, PINZGER

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta» *sono inserite le seguenti:* «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome».

44.6

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle disponibilità di cui al presente comma, per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nei comuni di Bettola, Gropparello, Nibbiano, Pecorara, Bobbio, Piozzano e Pianello, della provincia di Piacenza da realizzare con apposito Piano strategico d'intesa con i comuni interessati, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.».

44.7

MOLINARI, CONFALONIERI, SODANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di provvedere ad un aggiornamento delle modalità di regolazione della risorsa idrica del bacino del Lago di Garda è costituito un gruppo di lavoro coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente le Regioni Lombardia e Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, nonché i Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Ministero dello

Sviluppo Economico. Il gruppo di lavoro dovrà completare la propria attività entro il 31 marzo 2008».

44.8

MOLINARI, TONINI, THALER AUSSEHOFER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, PINZGER

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di coordinare le azioni amministrative degli Enti locali del bacino del lago di Garda, è autorizzata la costituzione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni rivieraschi del Lago di Garda, anche con permanente funzione consultiva delle Regioni Lombardia e Veneto e della Provincia Autonoma di Trento. La suddetta conferenza, convocata per la prima seduta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovrà dotarsi di un regolamento per il proprio funzionamento».

44.9

SOLIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le Regioni attuano interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 anche su proposta delle Regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

44.10

PAPANIA, ADRAGNA, GIAMBRONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni il termine di cui all'articolo 17 commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 2003, n. 36 è prorogato al 31 dicembre 2008. Tale proroga non si applica alle discariche di seconda categoria di II categoria, tipo A, *ex* "2A" e alle discariche per i rifiuti inerti, cui conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze» ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

44.0.1/1

LEONI, STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 44.0.1 al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assegnando priorità alle regioni che mettono a disposizione una maggior quota di cofinanziamento».

44.0.1/2

LEONI, STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 44.0.1, al comma 3, dopo le parole: «nuove tecnologie di riciclaggio» inserire le seguenti: «per le regioni che effettuano la raccolta differenziata con una percentuale superiore del 35 per cento del totale dei rifiuti prodotti nel territorio regionale».

44.0.1/3

LEONI, STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 5.

44.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Istituzione fondi per l'innovazione ambientale)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e l'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la produzione di energia elettrica da solare termodinamico.

2. Per l'esercizio finanziario 2008 sono destinate al fondo di cui al comma 1 risorse per un importo di 40 milioni di euro. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalità di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio con dotazione di 20 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2008, destinato alla sottoscrizione di accordi di programma o alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione di interventi.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare nel termine di 5 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 3.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 60 milioni per l'anno 2008 si provvede a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183».

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 1, il secondo periodo è così sostituito: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 205 milioni per l'anno 2008 e di euro 265 milioni per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183».

44.0.2

SODANO, SALVI, RUSSO SPENA, COSSUTTA, DE PETRIS, PALERMI, GALARDI,
GRASSI, SILVESTRI

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Fondo solidarietà risorse idriche)

1. L'articolo 1, comma 1284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,05 euro che va a confluire nel fondo di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo e la quota parte del fondo medesimo da destinare all'attuazione di una ricognizione sullo stato delle gestioni esistenti del servizio idrico integrato, con particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, al divieto di sprechi, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, predispose e trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti. Per il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si può procedere a nuovi affidamenti del servizio idrico integrato di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle società di cui all'articolo 113, comma 5, lettere *a*) e *b*), del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni"».

44.0.3

SODANO, CONFALONIERI, TECCE, ALBONETTI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:***«Art. 44-bis.***(Fondo per la mitigazione ambientale delle aree limitrofe alle zone aeroportuali e Fondo per la mobilità sostenibile)*

1. A decorrere dall'anno 2008, con riferimento ad ogni volo civile in arrivo o in partenza dagli aeroporti nazionali, in aggiunta ai diritti di partenza e di approdo di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, è istituito un contributo ambientale pari a 0,50 euro a passeggero.

2. Il soggetto obbligato al pagamento del contributo di cui al comma 1 è l'esercente dell'aeromobile, il quale provvede al versamento su base trimestrale, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni trimestre.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo.

4. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono per una quota pari al cinquanta per cento al Fondo per la mitigazione ambientale delle aree limitrofe alle zone aeroportuali, istituito presso il Ministero dell'Ambiente per una quota pari al cinquanta per cento al Fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con destinazione vincolata a interventi per la costruzione di piste ciclabili».

44.0.4

FORTE, CICCANTI, FAZZONE, LIBÈ

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:***«Art. 44-bis.**

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 368, è sostituito dal seguente:

"Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei Comuni i cui centri abitati si trovano entro un raggio di 8 km in linea d'aria dall'ubicazione dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo combustibile nucleare».

Art. 45.**45.9**

DE PETRIS, RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DONATI, PECORAIO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Sostituire l'articolo 45, con il seguente:

«Art. 45. - *(Realizzazione di aree verdi per ridurre l'emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità).* –

1. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la forestazione e riforestazione al fine di ridurre le emissioni di CO₂, e per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e perturbane al fine di migliorare la qualità dell'aria, nei Comuni a maggiore crisi ambientale, e di tutelare la biodiversità.

2. Al fine di sostenere le azioni e le politiche finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato con la legge 2 giugno 2002, n. 120, nonché ai fini della Delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 e successivi aggiornamenti, due milioni di euro annui del fondo di cui al comma 1 sono destinati all'istituzione e alla gestione del Registro Nazionale dei Serbatoi di Carbonio e alla gestione dell'Inventario Nazionale delle Foreste di Carbonio».

45.0.3

LOSURDO

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Documento programmatico per il settore apistico)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente all'articolo 45, comma 1, le parole: «50 milioni» sono sostituite con le seguenti: «47 milioni».

45.0.5

ALLEGRINI, DE ANGELIS

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Documento programmatico per il settore apistico)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Consequentemente all'articolo 45, comma 1, le parole: «50 milioni» sono sostituite con le seguenti: «47 milioni».

45.1

FERRANTE, PIGLIONICA, MOGIELLO, BRUNO, SCARPETTI, RONCHI, MOLINARI

Al comma 1, dopo le parole: «per la riforestazione di aree incolte e antropizzate,» aggiungere le parole: «con preferenza per le aree percorse dagli incendi e per contrastare la perdita della biodiversità nelle aree protette».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. in attuazione della delibera del CIPE n. 123/2002, dal fondo, di cui al comma 1, verranno prelevati 4,5 milioni di euro, per ciascuna annualità del triennio 2008-2010, ai fini del completamento dell'Inventario Nazionale delle Foreste e del Carbonio (INFC-terza fase+) e per l'istituzione e gestione del Registro Nazionale dei Serbatoi di Carbonio Agro-Forestale».

45.2

LEONI, STIFFONI, FRANCO PAOLO, POLIEDRI

Al comma 1, dopo le parole: «per la riforestazione di aree incolte e antropizzate» inserire le seguenti: «con l'esclusione delle aree percorse dal fuoco negli ultimi 5 anni».

45.3

LEONI, STIFFONI, FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 1, dopo le parole: «nei comuni a maggior crisi ambientale» inserire le seguenti: «caratterizzati da un'alta densità abitativa e da valori critici di inquinamento atmosferico dovuto a polveri sottili».

45.4

LOSURDO

Al comma 1, dopo le parole: «al fine di ridurre le emissioni di CO₂», inserire le seguenti: «, anche attraverso il riconoscimento delle relative quote di assorbimento,».

45.5

ALLEGRI, DE ANGELIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti e di attività di verifica e certificazione, che garantiscano la qualità dell'aria ed il quantitativo di CO₂ assorbita.».

45.6

LOSURDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti e di attività di verifica e certificazione, che garantiscano la qualità dell'aria ed il quantitativo di CO₂ assorbita.».

45.8

BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli interventi del fondo di cui al comma 1 sono destinati prioritariamente capoluoghi di provincia con il maggior livello di criticità ambientale tenendo conto degli *standards* di sostenibilità ambientale concernenti il trasporto urbano, la qualità dell'aria, il riciclaggio dei rifiuti e al

presenza di verde pubblico. Il Ministro dell'ambiente nel determinare la lista delle priorità tiene conto di studi e analisi, di provata qualità scientifica e realizzati da associazioni ambientaliste, nonché università e centri di ricerca, che riguardino la totalità dei capoluoghi di provincia italiani».

45.0.1

SODANO, CONFALONIERI, TECCE, ALBONETTI

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Fondo per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti da imballaggio e sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci)

1. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla prevenzione e alla riduzione dei rifiuti da imballaggio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti da imballaggio con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008/2010.

2. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono anche le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9.

3. Gli utilizzatori che immettono sul mercato imballaggi monouso per bevande in vetro, metallo, carta, cartone, materie plastiche, compresi tutti gli imballaggi composti che siano costituiti per una parte prevalente dai suddetti materiali, sono tenuti a richiedere all'acquirente una cauzione pari ad almeno 0,20 euro, IVA inclusa, per ciascun singolo imballaggio con una capacità da 0,3 litri a tre litri. La cauzione deve essere imposta a ciascun utilizzatore successivo, collocato lungo l'intera catena di distribuzione, fino alla cessione all'utente finale. La cauzione va restituita all'atto del ritiro degli imballaggi. La cauzione non può essere resa se gli imballaggi non vengono ritirati.

4. Con riferimento agli imballaggi soggetti all'obbligo di cauzione« ai sensi del comma 3, l'utilizzatore è tenuto a ritirare gli imballaggi da lui immessi sul mercato.

5. Gli utilizzatori che immettono sul mercato imballaggi dei detersivi e dei prodotti per la pulizia sono tenuti a richiedere all'acquirente una cauzione pari ad almeno 0,20 euro, IVA inclusa, per ciascun singolo imballaggio. La cauzione deve essere imposta a ciascun utilizzatore successivo, collocato lungo l'intera catena di distribuzione, fino alla cessione all'utente finale. La cauzione va restituita all'atto del ritiro degli imballaggi. La cauzione non può essere resa se gli imballaggi non vengono ritirati.

6. Gli utilizzatori che immettono sul mercato imballaggi delle vernici a dispersione con capacità superiore a 2 chilogrammi sono tenuti a richiedere all'acquirente una cauzione pari ad almeno 0,50 euro, IVA inclusa, per ciascun singolo imballaggio. La cauzione deve essere imposta a ciascun utilizzatore successivo, collocato lungo l'intera catena di distribuzione, fino alla cessione all'utente finale. La cauzione va restituita all'atto del ritiro degli imballaggi. La cauzione non può essere resa se gli imballaggi non vengono ritirati.

7. Gli imballaggi di cui al presente articolo ritirati devono essere destinati prioritariamente al riciclaggio.

8. Ai fini di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disciplina la cauzione e il ritiro con riferimento alla vendita mediante distributori automatici, prevedendo in particolare l'obbligo dell'utilizzatore a garantire, mediante opportune misure, il ritiro degli imballaggi. e la restituzione della cauzione in un punto situato a una distanza ragionevole dal distributore automatico.

9. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a quarantaseimilacinquecento euro.

10. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 si applicano decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. L'ammontare della tassa o tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è aumentato in misura pari al 10 per cento nel caso di esercizi commerciali che consegnano ai clienti sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci.

12. Il titolare dell'esercizio commerciale che non intende consegnare ai clienti i sacchi di cui al comma II ne dà comunicazione al Comune nel cui territorio sono situati i locali adibiti ad esercizio commerciale.

13. Il titolare dell'esercizio commerciale che, dopo essersi avvalso della facoltà di cui al comma 12, consegna al cliente sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a venticinquemila euro».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 30.000;

2009: – 30.000;

2010: – 30.000.

45.0.2

LOSURDO

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Documento programmatico per il settore apistico)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 3.000;

2009: – 3.000;

2010: – 3.000.

45.0.4

LOSURDO

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Documento programmatico per il settore apistico)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 10, lettere b) e c) della presente legge».

45.0.6

LIBÈ

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. È istituito il fondo per la manutenzione della rete idrica nazionale presso il Ministero delle infrastrutture a decorrere dal 2008.

2. Il fondo dispone di 100 milioni di euro annui per il 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, di tutte le rubriche della allegata tabella A: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

45.0.7

FORTE, FAZZONE, LIBÈ

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. All'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge n. 368 del 24 dicembre 2003 dopo il periodo: "la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare", aggiungere il seguente periodo: "Nel caso di centrali nucleari ed impianti del ciclo di combustibile ricadenti in territori limitrofi a più province, l'APAT dovrà, nella propria proposta, prevedere la percentuale della quota da assegnare alle province interessate"».

45.0.8

FORTE, FAZZONE, LIBÈ

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. All'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge n. 368 del 24 dicembre 2003 dopo le parole: "stime di inventario radiometrico" aggiungere le seguenti: "e volumetrico"».

45.0.9

BELLINI, FILIPPI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Programmi di gestione faunistica ambientale)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede entro il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 2009 e, per il 2008 entro il 30 giugno, con proprio decreto alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 66, comma 14, della legge 23 dicembre 2000».

45.0.10

MACCANICO

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Proroga delle procedure per le discariche di rifiuti)

1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sue successive modificazioni, all'articolo 17 commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2008"».

45.0.13

VITALI

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Proroga delle procedure per le discariche di rifiuti)

1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, all'articolo 17 commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2008".

45.0.11

MACCANICO

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Proroga delle procedure per le discariche di rifiuti)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 184, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fissato al 31 dicembre 2008».

45.0.14CARRARA, BIANCONI, BONFRISCO, SARO, ASCIUTTI, SCOTTI, STRACQUADANIO,
FERRARA, TADDEI

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Disposizioni in favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 2, le parole: "è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare",

sono sostituite dalle seguenti: "è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

b) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente: "Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto".

2. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1226 è abrogato».

45.0.15

BULGARELLI, RIPAMONTI, PALERMI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2008 per l'aggiornamento del censimento degli impianti di serbatoi interrati intesi come tutti i recipienti di stoccaggio, di capacità superiore a 1 me, che siano situati sotto il piano di campagna, le cui superfici esterne non siano direttamente e visivamente ispezionabili e che contengano sostanze liquide di cui all'elenco allegato al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.132, nonchè per le misure di controllo e collaudo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata Stato Regioni, sono fissati i requisiti tecnici e le norme per la gestione e la messa in sicurezza degli impianti non rientranti nell'ambito di applicazione del decreto ministeriale 29 novembre 2002, fermo restando il rispetto della normativa regionale vigente».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

Art. 46.**46.1**

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450 è autorizzata la spesa di 30.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

6-ter. Con accordo da stipularsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, è adottato il programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

6-quater. Con l'accordo di cui al comma precedente sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa.

6-quinques. L'accesso alle risorse di cui al comma 6-bis è subordinato alla presentazione al Ministero della salute di appositi progetti regionali, redatti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 30 milioni di euro.

46.2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Per la prosecuzione ed attuazione del progetto »Ospedale senza dolore« di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 24 maggio 2001, è autorizzata la spesa di 5.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

6-ter. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite tra le Regioni con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Con l'atto di cui

al periodo precedente, sono stabilite le modalità di verifica dello stato di attuazione del progetto a livello regionale ed individuate periodiche scadenze per il monitoraggio delle azioni intraprese nell'utilizzo delle risorse disponibili».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 5 milioni di euro.

46.3

IOVENE, EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, SILVESTRI

Al comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) con riferimento all'ammontare complessivo delle risorse dedicate alla spesa farmaceutica, di cui alle precedenti lettere a) e b), alla definizione dei criteri che presidono al nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, si provvede con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato dal Governo su proposta del Ministro della Salute, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la finalità di consentire una programmazione annuale e pluriennale dei piani di spesa regionali, nonché la promozione della diffusione dei farmaci equivalenti. Lo schema di regolamento, è trasmesso alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni e alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario».

46.4

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

Alla fine, aggiungere i seguenti commi:

«8. Il prezzo dei medicinali con obbligo di prescrizione appartenenti alla classe di cui alle lettere c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 costituisce il prezzo massimo di vendita al pubblico.

9. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 8, purché

lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla».

46.5

CURSI, GRAMAZIO, TOTANO, TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO, MADDISSA, FERRARA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al comma 297, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: dal "1° gennaio 2006" ad "unità" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2008 nel numero di 250 unità". L'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) è autorizzata ad avviare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica, riservate al personale già in servizio presso l'Aifa con contratti di lavoro flessibile.

7-ter. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, è a carico del fondo di cui al comma 19, lettera b) n. 4 dell'articolo 48 della legge n. 326/03 che rappresenta per l'Aifa una entrata certa con carattere di continuità.

7-quater. Al comma 8 dell'articolo 48 della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5 dell'articolo 48 della legge 24 novembre 2003, n. 326, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia Italiana del Farmaco".».

46.6

SILVESTRI, BAIO DOSSI, CAFORIO, BOSONE, IOVENE, EMPRIN GILARDINI, MARINO, BASSOLI, BINETTI, BODINI, SERAFINI, VALPIANA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per il consolidamento e rafforzamento delle strutture e dell'attività dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario pari ad 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 e 2010».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

46.7

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, MARINO, MASSIDA, FERRARA

Alla fine aggiungere, il seguente comma:

«7-bis. Fermo restando il disposto del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, articolo 61, comma 5 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 130, l'autorizzazione su domanda all'immissione in commercio, dei medicinali equivalenti a base di uno o più principi attivi prodotti industrialmente, viene rilasciata solo dopo che il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, abbia rilasciato un nulla osta, che attesti e certifichi che la copertura brevettuale o brevettuale complementare del principio attivo è effettivamente scaduta».

46.8

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

Alla fine, aggiungere il seguente comma:

«8. Per ridurre i costi e al contempo fornire la medesima assistenza farmaceutica, si avvia una sperimentazione che renda possibile, a fronte della prescrizione del medico, la somministrazione di dosi individuali sfuse di medicinali, in particolare di farmaci di fascia A, da parte del farmacista. La sperimentazione ha inizio entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

46.9

LUSI, BINETTI, BOSONE, SILVESTRI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. È istituito presso il Ministero della Salute, senza oneri per la finanza pubblica, un Registro dei dottori in chiropratica. L'iscrizione al suddetto Registro è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni

liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità».

46.0.1

CURSI, TOMASSINI, MONACELLI, GRAMAZIO, GHIGO, BIANCONI, TOTANO, LORUSSO

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Proroga del termine relativo all'abolizione della quotafissa sulla ricetta)

1. Il termine del 31 dicembre 2007, relativo all'abolizione della quota fissa sulla ricetta, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64, è prorogato al 31 dicembre 2008.».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

46.0.2

MANZIONE, BORDON

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Per i medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è fatto obbligo al medico di prescrivere il solo principio attivo. Il farmacista cui venga presentata una ricetta medica di cui al primo periodo è tenuto a fornire informazioni circa la disponibilità ed i costi del farmaco generico e degli altri medicinali contenenti il prescritto principio attivo.

2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad incrementare in modo paritario i fondi previsti dagli articoli 22, comma 4, e 25, riducendo in misura corrispondente la quota del concorso statale al finanziamento della spesa sanitaria corrente».

46.0.3

CUSUMANO

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Le Regioni che nell'anno 2007 hanno ottenuto risparmi sull'aggregato regionale destinato al pagamento delle prestazioni rese dagli specialisti preaccreditati nell'anno 2008 possono derogare dall'applicazione degli sconti del 2 per cento e del 20 per cento previsti a carico delle strutture private accreditate ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario Nazionale, di cui alla legge 296 del 2006, comma 796, lettera o).

La predetta deroga è consentita in misura pari al risparmio ottenuto sull'aggregato regionale destinato nell'anno 2007 al pagamento delle prestazioni rese dalle strutture private accreditate.

Entro i predetti limiti di spesa sull'aggregato regionale dell'anno 2007, le Regioni possono altresì derogare dall'applicazione dell'articolo 3 comma 1, lettera a), di cui al decreto ministeriale 12 settembre 2006. Altresì non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 3 comma 3 conseguentemente proporzionalmente tutti gli importi della Tabella C,».

46.0.4

CAFORIO, MARINO, SILVESTRI, BAIO, BOSONE, ROSSA

Dopo l'articolo 46, è inserito il seguente:

«Art. 46-bis.

(Confisca delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo di professione sanitaria)

1. In caso di condanna per violazione dell'articolo 348 del codice penale, il giudice ordina la confisca delle attrezzature appartenenti all'eser-

cente la professione sanitaria o a colui che ha abusivamente esercitato la professione sanitaria, ovvero appartenenti a società alle quali l'uno o l'altro partecipano, le quali siano state utilizzate per l'esercizio abusivo della professione sanitaria».

46.0.5

CICCANTI, MONACELLI, TOMASSINI, FERRARA, BIANCONI, COLLI, CARRARA, GHIGO, LORUSSO, MASSIDA, FERRARA,

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 219/2005)

1. Al secondo, comma 1, dell'articolo 16 della legge n. 219 ottobre 2005, dopo le parole: "ad uso autologo" aggiungere le seguenti: "agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati"».

46.0.6

MARINO, BAIO, BASSOLI, BINETTI, BOSONE, EMPRIN GILARDINI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Finanziamento degli ospedali classificati)

1. In conformità ai principi fondamentali desumibili dalla legislazione vigente, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano agli ospedali classificati, ivi compresi quelli riconosciuti a carattere scientifico e ai presidi ospedalieri, che hanno adeguato i propri ordinamenti dei servizi e del personale ai sensi dell'articolo 15-*undecies* del decreto legislativo 502 del 1992, un finanziamento complessivo delle attività e delle prestazioni sanitarie erogate in linea con quello dei corrispondenti ospedali pubblici, garantendo la copertura degli oneri relativi agli incrementi retributivi, decorrenti dal 2008 e connessi ai rinnovi contrattuali del personale, nel limite massimo degli incrementi previsti, per i medesimi anni, dai corrispondenti contratti del personale delle aziende pubbliche.

2. A decorrere dal 2008, agli oneri di cui al comma 1 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono con uno specifico contributo statale pari a 150 milioni di euro.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita l'Associazione nazionale degli ospedali classificati, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al comma 2, con particolare riferimento alla congruità rispetto agli oneri aggiuntivi connessi ai rinnovi contrattuali di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

46.0.7

MARINO, BAIO, BASSOLI, BIANCONI, BINETTI, BODINI, BOSONE, CABRAS, CAFORIO, CARRARA, COLLI, CURSI, EMPRIN GILARDINI, GHIGO, GRAMAZIO, IOVENE, LADU, LORUSSO, MASSIDDA, MONACELLI, NIEDDU, POLLEDRI, ROSSA, SERAFINI, SILVESTRI, TOMASSINI, TOTANO, VALPIANA

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario)

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui per il periodo 2008-2017.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito delle predette autorizzazioni, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente

(ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

Art. 47.**47.1**

TURIGLIATTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art 47. - (*Stabilizzazione del personale precario della C.R.I.*). – 1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali ed in convenzione, tutti i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa Italiana sono trasformati in contratti a tempo indeterminato dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente:

Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce Rossa Italiana, nonché con corrisposto un contributo a carico del «Fondo Nazionale per la stabilizzazione dei lavoratori precari delle P.A. e per l'Occupazione» pari ai maggiori oneri rispetto alla spesa sostenuta come contratti non a tempo indeterminato.

47.2

ROSSI Fernando

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali ed in convenzione, tutti i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa Italiana sono trasformati in contratti a tempo indeterminato dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce Rossa Italiana nonché con corrisposto un contributo a carico del "Fondo Nazionale per la stabilizzazione dei lavoratori precari della P.A. e per l'Occupazione" pari ai maggiori oneri rispetto alla spesa sostenuta come contratti non a tempo indeterminato».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.

47.3

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per consentire alla Croce Rossa Italiana di provvedere alla corresponsione dell'intero ammontare delle risorse dovute ai propri dipendenti a titolo di salario accessorio in relazione agli anni 2005 e 2006 e di dare attuazione alle disposizioni sugli avanzamenti di carriera previsti dal contratto integrativo 2001, applicativo del CCNL 1998-2001, è autorizzata, per l'esercizio 2008, la spesa di 150 milioni di euro».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, nell'anno 2008, una minore spesa annua di 150 milioni di euro.

47.4

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, SODANO, CONFALONIERI, TECCE, ALBONETTI, IOVENE, SILVESTRI, ALFONZI

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e comunque rinnovabili per le esigenze generali della Croce Rossa Italiana. Il personale di cui al presente comma in possesso dei requisiti di cui al comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilizzato a domanda anche in posizione soprannumeraria in attesa della definizione del processo di riordino della Croce Rossa Italiana e della relativa pianta organica».

47.0.1

BINETTI, MARINO

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:***«Art. 47-bis.**

1. In deroga alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, l'accesso all'esame di ammissione alla Scuola di specializzazione in medicina è consentito anche ai neolaureati non ancora in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione. Il conseguimento della specializzazione è comunque subordinato al conseguimento del titolo abilitativo.

2. I laureati in medicina e chirurgia possono partecipare agli esami per l'ammissione alle Scuole di specializzazione di psicologia clinica».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

47.0.2

RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Modifiche al comma 829 della legge 27 dicembre 2006, n.296)

1. Al comma 829, capoverso 1, della legge 27 dicembre 2006, n.296 sopprimere la parola: "incruenti", indi aggiungere infine il seguente periodo: "I comuni singoli o associati e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti"».

Art. 48.**48.1**

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «pari a 30 milioni di euro» con le seguenti: «pari al cinquanta per cento»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074 milioni, di cui 40 milioni per l'anno 2008, euro 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 ed euro 34 milioni per l'anno 2049, finalizzata al sostegno dell'Italia al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, attraverso la partecipazione ai nuovi Meccanismi Innovativi di Finanziamento dello sviluppo e alla cancellazione del debito dei paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali».

48.0.1

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:***«Art. 48-bis.***(Quota fissa di partecipazione)*

1. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abolita.

2. Fermo restando l'importo della manovra di cui al comma 1 in 834 milioni di euro per l'anno 2008, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato dello stesso importo per l'anno 2008. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno».

*Conseguentemente:**sostituire l'articolo 74, con il seguente:*

"Art. 74.

(Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi)

1. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 900 milioni di euro per l'anno 2008, 1,2 milioni di euro per l'anno 2009 e 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per l'esercizio 2008, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari al 10 per cento delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative agli acquisti di beni e servizi.

3. I Ministeri presentano alla Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile 2008, una richiesta di rilascio delle risorse finanziarie accantonate ai sensi del comma 2, anche interessando le unità previsionali di base in misura non proporzionale e diversa da quanto inizialmente previsto, fino ad un ammontare che non può superare complessivamente il 75 per cento delle dotazioni accantonate per ogni Ministero. La richiesta di rilascio è corredata da un motivato piano dei fabbisogni e da un'analisi dei relativi costi.

4. La Ragioneria Generale dello Stato, con il supporto della Consip s.p.a., valuta la congruità del piano e definisce eventuali interventi di ottimizzazione. La metodologia per la valutazione dei piani è definita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2008.

5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, all'esito del procedimento di cui ai commi 3 e 4, sono disposte variazioni degli accantonamenti di cui al comma 2, nei limiti previsti dal comma 3.

6. Sulla base delle risultanze del procedimento di cui ai commi 3 e 4, la Consip s.p.a. individua e realizza iniziative specifiche di contenimento della spesa per le singole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche ricoprendo il ruolo di stazione appaltante per l'acquisto di beni e servizi di uso specifico in nome e per conto delle medesime amministrazioni.

7. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza".

Dopo l'**articolo 74**, aggiungere il seguente:

"Art. 74-bis.

(Consiglio di Amministrazione della Consip s.p.a.)

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e del coordinamento dell'azione amministrativa, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione della Società di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, attuato con decreto ministeriale 22 dicembre 1997, è ridotto a cinque, tre dei quali designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed uno designato dal Ministro degli affari regionali e le autonomie locali. Gli attuali componenti del consiglio di amministrazione della suddetta Società cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge e, nei successivi trenta giorni, sono effettuate le nuove nomine, provvedendo nelle more il Collegio Sindacale della medesima Società al compimento degli atti di ordinaria amministrazione".

Conseguentemente all'articolo 79, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. A decorrere dall'anno 2008, le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare la misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. In ogni caso, i costi complessivi di gestione dei beni immobili dello Stato in uso governativo non possono superare il 7 per cento del valore dei beni stessi. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 900 milioni per l'anno 2008, 1.315 milioni per l'anno 2009 e 1.325 milioni a decorrere dall'anno 2010».

48.0.2

CAFORIO, MARINO, SILVESTRI, BAIO DOSSI, BOSONE, ROSSA

*Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:***«Art. 48-bis.***(Misure in materia di assistenza protesica)*

1. Nelle more dell'aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie previsto dall'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, al fine di omogeneizzare il profilo remunerativo delle prestazioni di assistenza protesica concernenti i dispositivi su misura, gli importi delle tariffe di cui al decreto del Ministro della sanità del 27 agosto 1999, n. 332, così come richiamate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2006, sono incrementati del 9 per cento. Per assicurare la copertura dei maggiori oneri per il Servizio sanitario nazionale, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato di, in via aggiuntiva, di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, la tabella A è così modificata Ministero dell'economia e delle finanze:

2008 – 25.000;
2009 – 25.000;
2010 – 25.000.

48.0.3

ROILO, CASSON, ZUCCHERINI, TREU, FILIPPI, MERCATALI, TIBALDI, MAZZARELLO, ALFONZI

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:***«Art. 48-bis.***(Istituzione del Fondo per la «Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci» delle persone esposte all'amianto)*

1. Presso il Ministero della salute è istituito un Fondo con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per realizzare, in accordo con il coordinamento delle Regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni in materia di "Sorveglianza sa-

nitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci" delle persone dichiaratesi esposti all'amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'Inail l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto.

2. Il Ministero della salute, in accordo con il coordinamento delle regioni con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di utilizzo delle risorse indicate.

3. Il Ministero della salute e il coordinamento delle regioni presentano annualmente una relazione sullo stato di avanzamento e i risultati sanitari del piano di Sorveglianza sanitaria esposti all'amianto.

4. Nello svolgimento delle attività del Piano il Ministero si avvale anche della collaborazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle rappresentanze delle associazioni degli *ex* esposti all'amianto».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000;

2009: - 5.000;

2010: - 5.000.

48.0.4

BASSOLI, MARINO, BAIO DOSSI

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni in materia di dispositivi medici)

1. I prezzi di riferimento di dispositivi medici stabiliti con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di pareri resi, entro il 31 dicembre 2007, dalla Commissione unica sui dispositivi medici (CUD), restano in vigore per l'anno 2008, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le centrali di acquisto regionali e le aziende sanitarie comunicano al Ministero della salute i dati relativi alle gare effettuate sulla base dei prezzi di riferimento di cui al comma 1 e altre pertinenti informazioni, inviando anche copia dei bandi e dei provvedimenti di aggiudicazione.

3. I prezzi di riferimento di cui al comma 1 restano in vigore anche per l'anno 2009, ove entro il 31 dicembre 2008 non siano entrate in vigore diverse misure di razionalizzazione nell'acquisto e nell'utilizzazione dei dispositivi medici, proposte dalla Commissione unica sui dispositivi me-

dici, previo confronto con le associazioni industriali del settore, in grado di assicurare, per l'anno 2009, risparmi non inferiori a quelli attesi dal mantenimento in vigore dei prezzi di riferimento.

4. Anche al fine di offrire alla Commissione unica sui dispositivi medici supporto per la predisposizione delle proposte di cui al comma 3, presso la Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute è istituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, un "Osservatorio acquisti dei dispositivi medici", che raccoglie ed elabora, in collaborazione con l'Agenzia dei servizi sanitari regionali, i dati sui dispositivi medici acquistati dal Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle categorie di dispositivi a minor complessità di fornitura».

48.0.5

BODINI

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni in materia di dispositivi medici)

1. I prezzi di riferimento di dispositivi medici stabiliti con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di pareri resi, entro il 31 dicembre 2007, dalla Commissione unica sui dispositivi medici (CUD), restano in vigore per l'anno 2008, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le centrali di acquisto regionali e le aziende sanitarie comunicano al Ministero della salute i dati relativi alle gare effettuate sulla base dei prezzi di riferimento di cui al comma 1, inviando anche copia dei bandi e dei provvedimenti di aggiudicazione.

3. Entro il 15 settembre 2008, tenuto conto degli elementi pervenuti ai sensi del comma 2, la Commissione unica sui dispositivi medici formula una motivata proposta sull'eventuale mantenimento, per l'anno 2009, dei prezzi di riferimento di cui al comma 1. L'eventuale provvedimento di conferma, conforme alla proposta della CUD, è adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2008. Nel caso in cui non proponga la conferma, totale o parziale, dei prezzi di riferimento di cui al comma 1, la Commissione unica sui dispositivi medici, previo confronto con le associazioni industriali del settore, individua, entro la stessa data del 15 settembre 2008, misure alternative di razionalizzazione nell'acquisto e nell'utilizzazione dei dispositivi medici in grado di assicurare, per l'anno 2009,

risparmi non inferiori a quelli attesi dai provvedimenti di conferma dei prezzi di riferimento».

48.0.6

DAVICO

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 4 luglio 2005 n. 123 è inserito il seguente:

"Art. 1. - *(Nuovi interventi in materia di assistenza ai malati di linfedema)*. – 1. Con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2008, alla modificazione degli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni relative all'assistenza distrettuale, delle prestazioni di assistenza farmaceutica, integrativa, specialistica ambulatoriale, protesica, ambulatoriale e domiciliare che risultano essenziali alla cura ed assistenza dei malati di linfedema"».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 500 milioni di euro.

48.0.7

DAVICO

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 4 luglio 2005 n. 123 è inserito il seguente:

"Art. 4. - *(Erogazione di un'indennità di cronicità per i malati di celiachia)*. – 1. Al fine di consentire ai soggetti affetti da celiachia di far fronte alle spese di assistenza sanitaria e di acquisto di prodotti alimentari

dietetici, è riconosciuto, in aggiunta alle disposizioni di cui al precedente articolo 4, il diritto all'erogazione di un'indennità di cronicità.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con decreto avente natura non regolamentare, individua i destinatari dell'indennità di cui al precedente comma, ne determina l'ammontare e disciplina le relative modalità di erogazione. L'entità dell'indennità di cronicità è aggiornata con cadenza almeno triennale dal Ministro della salute con le modalità di cui al periodo precedente"».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 500 milioni di euro.

48.0.8

CAFORIO, MARINO, SILVESTRI, BAIÒ DOSSI, BOSONE, ROSSA

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni in materia di dispositivi medici)

1. Al comma 409, lettera C della legge 266/2005 dopo le parole: "dispositivi medico diagnostici in vitro" sono abrogate le parole: "dispositivi su misura"».

Art. 49.**49.0.1**

FONTANA, CARLONI, FRANCO Vittoria, NEGRI, PELLEGATTA, ASCIUTTI, AMATO, VALDITARA, DAVICO, MARCONI, MELE, GIAMBRONE, STRANO, DONATI, SCALERA, ROILO, GIAMBRONE

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «una sola volta»;

b) all'articolo 21, comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità";

c) all'articolo 21, comma 2, le parole «comunque non superiore a sei mesi,» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta».

2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere a) e c) entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.

3. La modifica di cui al comma 1, lettera b), entra in vigore dal 1 gennaio 2009 e prende in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.

4. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

5. È costituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:

a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367;

b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso dei predetti due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 5 è ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 5. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.

7. Al fine di incentivare il buon andamento e l'imprenditorialità delle fondazioni liricosinfoniche, all'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione"».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: *Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 20.000;

2009: – 20.000;

2010: – 20.000.

49.0.2

FRANCO Vittoria, CARLONI, FONTANA, SOLIANI, PELLEGATTA, GIAMBRONE

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.***(Disposizioni in materia di istituzioni culturali)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 32, commi 2 e 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 è incrementata di 3,4 milioni di euro.

3. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, con l'onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le Accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.

5. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 3 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150,00, ferme restando acquisite all'erario le somme già corrisposte per importi superiori».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero per i beni e le attività culturali» apportare le seguenti variazioni:

2008 – 3.500;
2009 – 3.500;
2010 – 3.500.

49.0.3

FRANCO Vittoria, CARLONI, CAPELLI, SOLIANI, GIAMBRONE

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.***(Istituzione del Museo dell'Universo)*

1. È istituito a Firenze, ai sensi della lettera a), con ma 2, dell'articolo 101 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il "Museo dell'Universo".

2. L'ordinamento del Museo dell'Universo di cui al comma 1 è stabilito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per lo realizzazione del Museo dell'Universo di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato alla spesa di 5 milioni di euro l'anno 2008, di 7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008 - 5.000;
2009 - 7.000;
2010 - 8.000.

49.0.4

FONTANA, CARLONI, FRANCO Vittoria, SOLIANI, GIAMBRONE

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.***(Interventi per i beni e le attività culturali e di spettacolo)*

1. Per specifiche finalità di recupero e conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, per istituire e sostenere lo rete dei musei nazionali della scienza e della tecnica, nonché per lo promozione e lo fruizione dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo, da realizzarsi mediante progetti immediatamente attuabili, è

autorizzata lo spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2008 in favore del Ministero per i beni e le attività culturali».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008 - 70.000.

49.0.6

GAGLIARDI, CAPELLI, MARTONE, DEL ROIO, TECCE, ALBONETTI

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art 49-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le attività culturali è istituito un fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro da ripartire per le esigenze connesse all'attuazione delle disposizioni recate dalle leggi 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica della Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali) e 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale)».

Conseguentemente Alla tabella A voce: Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:

2008 - 2.000;

2009 - 2.000;

2010 - 2.000.

49.0.7

CAPRILI, FRANCO Vittoria, BALDINI, TECCE, AMATI

Dopo l'articolo 49, è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.

(Festival Pucciniano)

1. Per le celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini è autorizzato, per l'anno 2008, un contributo straordinario di 2,5

milioni di euro in favore della Fondazione Festival Pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini».

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e della finanze, è apportata la seguente variazione (in migliaia di euro):

2008: - 2.500.

49.0.9

MELE, BOCCIA M. Luisa, PELLEGATTA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Restauro archeologico teatri)

1. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri vengono stanziati per l'anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali 2 milioni di euro».

Conseguentemente all'onere derivante della presente norma si fa fronte attraverso riduzione degli stanziamenti di cui alla Tabella B, di cui al comma 1 dell'articolo 96, alla voce: Ministero dell'economia.

49.0.10

MOLINARI, TONINI, THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, PINZGER

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Complesso monumentale collina di Miravalle)

1. Il contributo stanziato a favore della Fondazione Opera Campana dei caduti di Rovereto, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 56, è incrementato di 300 mila euro».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 2 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

49.0.11

MOLINARI, TONINI, THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, PINZGER.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Realizzazione del Parco Museo garibaldino)

1. Al Comune di Bezzecca in provincia di Trento è concesso un contributo di euro 1 milione di euro per la realizzazione del "Parco Museo garibaldino 1866".».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 2 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

49.0.12

LATORRE, FRANCO VITTORIA, CAPELLI, GAGLIARDI, SOLIANI

Dopo l'articolo 49, è inserito il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di archivi storici di organi costituzionali)

1. Il comma 3-bis dell'articolo 42, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è abrogato».

49.0.13

BULGARELLI, RIPAMONTI, PALERMI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente

«Art.49-bis.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, in qualsiasi forma, di opere dell'ingegno allorché l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, in qualsiasi forma, di opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiale contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o di licenza. Qualora l'opera o altro materiale contenuto nelle collezioni di biblioteche accessibili al pubblico, di istituti di istruzione, di musei o archivi, sia di pubblico dominio, e non vi sia possibilità per il singolo individuo di accedere alla consultazione dell'opera dal luogo e nel momento scelti individualmente, è libera la riproduzione, anche elettronica, dell'opera da parte del singolo individuo purché il soggetto non la utilizzi per fini commerciali».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza dell'onere.

49.0.14

PELLEGATTA, RANIERI, GAGLIARDI, MELE, CARLONI, FONTANA, PALERMI, TIBALDI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BULGARELLI, DONATI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Al fine di implementare l'informatizzazione dei sistemi archivistici nazionali è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008.

2. Al fine di rafforzare i musei che promuovono la conoscenza scientifica e tecnologica è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008.

3. Al fine di avviare un programma nazionale per la conservazione del patrimonio documentario cartaceo di archivi e biblioteche è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:

2008: - 21.000.

49.0.15

STEFANI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Per sostenere le iniziative organizzate per la celebrazione del 5° centenario della nascita di Andrea Palladio, è autorizzato un contributo straordinario di due milioni di euro per l'anno 2008 a favore del Centro Internazionale di Studi di Architettura (CISA) "Andrea Palladio" di Vicenza, finalizzato anche all'adeguamento della sede storica dell'Istituto».

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 96, comma 1, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000

Art. 50.**50.1**

STORACE

All'articolo 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola avviene mediante selezione concorsuale per titoli ed esami. È abrogato il dispositivo di cui all'articolo 1 comma 609 della legge 27 dicembre 2006».

al comma 9 è aggiunta la seguente lettera:

«h) le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono tenute ad inserire, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione scolastica, nel Piano dell'offerta formativa (POF) che viene predisposto all'inizio di ciascun anno scolastico gli opportuni programmi locali in materia di: educazione alla salute con particolare riferimento alle aree dell'educazione alimentare, della lotta al tabagismo e dell'attività fisica come ambiti didattici per favorire corretti stili di vita, educazione alla sicurezza stradale. Il piano delle suddette attività sarà elaborato dal collegio dei docenti e verrà predisposto dal Dirigente Scolastico d'intesa con gli enti locali, la vigilanza municipale e le ASL e comunicato all'Ufficio Scolastico Regionale all'inizio di ciascun anno scolastico».

È aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Governo è autorizzato ad emanare entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge i provvedimenti di riordino degli Organi collegiali della scuola istituiti con decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974 al fine di semplificarne l'organizzazione funzionale e le competenze. Sono aboliti i Distretti Scolastici e i Consigli Scolastici provinciali. Sono soppressi gli IRRE istituiti con decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974. Sono altresì abrogate le disposizioni istitutive delle ASAS - Agenzie Nazionali Sviluppo Autonomia Scolastica di cui all'articolo 66 commi 6 e 7 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale in servizio presso gli IRRE viene restituito ai ruoli di provenienza fatta salva una quota del 20 per cento da assegnare agli Uffici Scolastici Regionali per lo svolgimento delle funzioni surrogate dalla soppressioni degli IRRE».

50.2

VALDITARA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, sono destinati per il 95 per cento alla valorizzazione professionale del personale docente. A tal fine con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono istituiti appositi corsi di formazione universitaria con esame conclusivo di merito il cui superamento dà luogo alla fruizione di scatti stipendi ali nell'ambito di un contingente massimo stabilito annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2-ter. Il superamento dell'esame conclusivo di merito costituirà requisito preferenziale per accedere al concorso per dirigente scolastico.

2-quater. I risparmi di cui al comma 2 sono destinati per il restante 5 per cento al finanziamento del sistema di valutazione delle scuole.».

50.4

SOLIANI, CAPELLI, PELLEGATTA, MELE, NEGRI, GIAMBRONE, FRANCO Vittoria, RANIERI, GAGLIARDI

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti «80 per cento»;

b) sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

50.5

VALDITARA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «al 70 per cento» con le seguenti: «all'80 per cento»; inoltre, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato" sono aggiunte

le seguenti: "in presenza di indifferibili esigenze, rigorosamente accertate dalle autorità sanitarie competenti"».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

50.6

PELLEGATTA, MELE, DE PETRIS, SOLIANI, CAPELLI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Il Ministero della pubblica istruzione con proprio regolamento definisce criteri e modalità attuative per l'assegnazione agli Istituti scolastici, fino alla disponibilità di 10 milioni di euro dal 2008, di dotazioni di docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli studenti alloggiati con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua come veicolo di comunicazione e di conoscenza e migliorare l'integrazione degli alunni stranieri nel contesto sociale e culturale del nostro Paese; i docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli alunni alloggiati completano l'attività dagli altri docenti nell'ambito della loro attività di insegnamento.

4-ter. Per l'anno 2008 per i soggetti minori di diciotto anni spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per le spese sostenute per l'iscrizione annuale ad attività educative/musicali, purché dette attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla Pubblica Amministrazione».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci della Tabella A fino al conseguimento dell'importo.

50.7

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini di incentivare l'educazione musicale nelle scuole dell'obbligo, statali e paritarie, gli strumenti musicali tradizionali, con esclusione di quelli elettronici, usufruiscono della detrazione dall'imposta lorda, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, arti-

colo 15, nella misura massima di euro 1.000, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare del 5 per cento in modo da assicurare per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 96, comma 1, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.

50.8

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, articolo 15, aggiungere la seguente lettera: "lettera e-bis. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura massima di euro 1.000, le spese sostenute per l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione presso le scuole paritarie».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare del 5 in modo da assicurare per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 96, comma 1, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.

50.9

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'integrazione sociale e culturale dei minori immigrati, nel quadro di un rinnovato approccio didattico e pedagogico che, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, riduca l'insuccesso scolastico dei minori immigrati, il Ministro della pubblica istruzione provvede all'istituzione di classi di inserimento temporaneo, che consentano agli studenti stranieri che presentano un livello di alfabetizzazione della lingua italiana molto basso, di frequentare corsi di apprendimento della lingua italiana, nonché gli insegnamenti di base previsti dai vigenti programmi scolastici, preparatori e propedeutici all'ingresso nelle classi permanenti.».

50.10

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, TONINI, NEGRI, RUBINATO

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alla Regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle proprie competenze nel rispetto dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.».

50.11

RUSSO SPENA, PALERMI, RIPAMONTI, SALVI, CAPELLI, GAGLIARDI, TECCE, ALBONETTI, SOLIANI, MELE, PELLEGGATTA

Al comma 5, sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «45.000».

50.12

VALDITARA

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

50.13

SOLIANI, MELE, NEGRI, GIAMBRONE, FRANCO Vittoria, RANIERI

I commi 6, 7 ed 8 sono sostituiti dal seguente:

«6) Anche al fine di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro il termine di 45 giorni, decorso il quale il provvedimento può comunque essere adottato, è definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale. Con il predetto decreto viene altresì disciplinato il successivo periodo di inserimento formativo al lavoro e di prova, di durata biennale, da effettuarsi nelle istituzioni scolastiche, in attività didattica, anche in sostituzione di personale assente, e in attività di formazione in servizio, progettate, assistite e valutate, a conclusione del predetto periodo, dalle istituzioni scolastiche medesime, anche tenendo conto della centralità del rapporto scuola-università-ricerca. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003 n. 53 e il decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 227.»

50.14

CAPELLI, MELE, PELLEGATTA, GAGLIARDI

Sostituire i commi 6, 7 e 8 con il seguente:

«6. Al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base dei fabbisogni effettivamente rilevati, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro il termine di 45 giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003 e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.»

50.15

BARBATO

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dalla legge n. 186 del 2003, si procede alla nomina, per gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Il su posti vacanti e disponibili, sulla scorta delle relative graduatorie di merito, e fino alloro totale esaurimento, degli insegnanti di religione cattolica.

6-ter. Nelle Regioni in cui sono già esaurite le graduatorie di merito dell'ultima procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli, e non è stata raggiunta la prevista misura di copertura del 70 per cento delle dotazioni organiche, si procede alla indizione e all'espletamento, entro l'anno scolastico 2008/2009 di un corso-concorso riservato agli insegnanti di religione cattolica in possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'art. 3 della legge n. 186 del 2003. Tale procedura concorsuale è disposta, su base regionale, con criteri stabiliti da apposita ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione.

6-quater. Le spese autorizzate sono di 70.000 euro per il 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e si intendono parzialmente coperte per il 2008 con l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

6-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

50.26

CAPELLI, GAGLIARDI, TECCE, ALBONETTI

Al comma 10, lettera a), sopprimere le parole da: «anche in deroga» fino alla fine della lettera.

50.18

FANTOLA, CICCANTI, FORTE, MARCONI

Al comma 10, lettera c), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «di contrasto del fenomeno della dispersione scolastica».

50.20

RANIERI, TREU

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito il Piano nazionale per integrare ed ottimizzare gli interventi e le risorse relativi all'apprendimento permanente, in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea. Per sostenere il perseguimento di tale obiettivo, a decorrere dall'anno 2008, sono stanziati 10 milioni di euro dal Ministero della pubblica istruzione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 10 milioni dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: - 20.000;

2009: - 20.000;

2010: - 20.000.

50.21

CAPELLI, RANIERI, MELE, ASCIUTTI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. È autorizzata la spesa annua di 22 milioni di euro per il triennio 2008-2010 a favore delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni, destinata, per un ammontare pari a 10 milioni di euro all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale, per un ammontare pari a 7 milioni di euro alloro funzionamento amministrativo e didattico, per un ammontare pari a 3 milioni di euro per il sostegno al processo di riforma degli Istituti Musicali pareggiati e per un ammontare pari a 2 milioni di euro a favore delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, al fine di favorirne l'adeguamento ai nuovi ordinamenti».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: - 22.000;

2009: - 22.000;

2010: - 22.000.

50.22

BANTI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«18. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da un revisore dei conti, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. Sino all'avvenuta nomina del nuovo revisore, restano in carica quelli nominati in precedenza dal competente ufficio scolastico regionale. La minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate».

50.23

GIAMBRONE

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è estesa a tutti i dirigenti per i servizi tecnici (ex ispettori tecnici) del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, la rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 12, della stessa legge n. 124 del 1999.».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in euro 394.000, a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo al fondo globale di parte corrente iscritto nella tabella A dell'allegato alla presente legge».

50.24

PELLEGATTA, RANIERI, CAPELLI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per consentire la più ampia ed efficace integrazione di risorse pubbliche e private necessarie per la realizzazione degli Istituti Tecnici Superiori di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40, gli stanziamenti allo scopo destinati sul fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634 della medesima legge, sono resi disponibili anche nell'esercizio successivo».

50.25

TONINI, MOLINARI, THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, PINZGER

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, nonché della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

50.0.1

GIAMBRONE

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.***(Concorsi a posti di dirigente tecnico)*

1. Il reclutamento del personale ispettivo tecnico del Ministero della pubblica istruzione, di seguito denominato personale dirigente tecnico, avviene mediante concorsi per esami, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 420, 421 e 422 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, con le seguenti modifiche:

a) All'articolo 420:

1. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai predetti concorsi sono ammessi:

a) per il contingente relativo alla scuola dell'infanzia e primaria, i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, gli istituti e le istitutrici;

b) per i contingenti relativi alla scuola secondaria di primo e secondo grado, i docenti della scuola di primo e secondo grado.

c) i dirigenti scolastici.";

2. al comma 3 le parole: "il possesso della laurea" sono sostituite dalle seguenti: "il possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito in base al precedente ordinamento" e le parole: "salvo i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside essa non sia prevista." sono soppresse;

b) L'articolo 421 è sostituito dal seguente:

"Art. 421. - (*Commissioni esaminatrici*). - 1. La disciplina della composizione e funzionamento delle commissioni esaminatrici è dettata dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 2004, n. 272."

c) All'articolo 422:

1. I commi 2 e 3 sono soppresi;

2. al comma 6, dopo le parole: "«legislazione scolastica italiana" sono aggiunte le seguenti parole: "e dei paesi dell'Unione europea. Relativamente alla prova orale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.";

3. I commi 7 e 8 sono sostituiti dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272».

50.0.2

VALDITARA

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Norme per l'educazione civica all'interno delle scuole)

1. I genitori sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 3.000 nel caso di atti di bullismo, di teppismo e più in generale di danneggiamento, minacce, percosse, lesioni, commessi nell'ambito scolastico da figli di età compresa fra gli undici e i diciassette anni. Qualora il fatto sia commesso da studenti maggiorenni gli stessi sono personalmente tenuti al pagamento della san-

zione. In caso di incapacienza rispondono i genitori presso cui i figli risultino a carico.

2. La sanzione è decisa dal consiglio di amministrazione su proposta del dirigente scolastico e deve essere pagata alla scuola.

3. Con decreto legislativo si determinano con tassatività le singole ipotesi oggetto di sanzione amministrativa».

50.0.3

VALDITARA

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Norme a tutela del personale scolastico)

1. All'articolo 612 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se la minaccia è rivolta ad un insegnante o a un dirigente scolastico durante o a causa dell'esercizio delle sue funzioni, si procede d'ufficio"».

2. All'articolo 594 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se l'ingiuria è rivolta ad un insegnante o a un dirigente scolastico durante o a causa dell'esercizio delle sue funzioni, si procede d'ufficio"».

Art. 51.**51.1**

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «nonché per promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado la cultura e le tradizioni della comunità locale di appartenenza».

51.0.2

ADRAGNA

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Al fine di conseguire le stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, con il profilo professionale di collaboratore scolastico, e prorogate, nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale, nella disponibilità dell'Amministrazione e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8 della legge n. 144 del 1999, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerente il 25 per cento della dotazione organica accantonata per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 40.000;
2009: - 40.000;
2010: - 40.000.

Art. 52.**52.1**

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Al comma 1, le parole: «è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 530 milioni di euro per l'anno 2008, di 530 milioni di euro per l'anno 2009 e di 530 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Strumenti per elevare l'efficienza e l'efficacia del sistema dell'alta formazione artistica e musicale)

1. Al fine di incentivare la produzione artistica, gli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti al sistema dell'alta formazione artistica e musicale, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca é istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

2. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 é subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. Tale piano è volto a:

a) elevare la qualità globale del sistema dell'alta formazione artistica e musicale e il livello di efficienza delle istituzioni;

b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca, della didattica e della produzione artistica e musicale;

c) consentire una rapida adozione di un sistema programmatico degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il CNAM, e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte delle singole istituzioni agli obiettivi del piano».

52.2

VALDITARA

Al comma 1, sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2008, 550 milioni di euro per l'anno 2009 e 550 milioni di euro per l'anno 2010» con le seguenti: «900 milioni di euro per l'anno 2008, 900 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, al comma 1, del medesimo articolo, sostituire le parole da: «ad aumentare il fondo di finanziamento ordinario» fino a: «Atenei» con le seguenti: «per il 50 per cento agli adeguamenti retributivi per il personale docente, a contratti integrativi di diritto privato tra docenti e strutture universitarie interessate, ai rinnovi contrattuali del restante personale dell'università; per il 15 per cento alle esigenze di riequilibrio fra università, secondo i criteri definiti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU); per il 15 per cento al fondo di finanziamento ordinario per le altre esigenze di spesa corrente e di investimento individuate autonomamente dagli Atenei; per il 20 per cento all'edilizia universitaria e al diritto allo studio».

Conseguentemente, ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C.

52.3

CUTRUFO

Al comma 2, le parole: «sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI)» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Consiglio Nazionale Universitario (CUN), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU)».

52.4

VALDITARA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di incrementare l'assegno di dottorato di ricerca il Fondo di finanziamento ordinario è aumentato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente In maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

52.5

BARBATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. In via transitoria, fino alla approvazione della legge sullo stato giuridico dei docenti universitari, all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 33, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Il comma 1 non si applica ai ricercatori e agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento nelle Università, anche se già cessati dal servizio per effetto di detta norma, ai quali si continua ad applicare la procedura già prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Gli appartenenti a dette categorie, cessati dal servizio dalla data del 31 ottobre 2006 per effetto dell'articolo 33, su domanda da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono riammessi in servizio e sono sottoposti alla procedura già prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503"».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

52.6

BARBATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere trasferiti nel ruolo dei ricercatori universitari, a domanda e col consenso delle rispettive amministrazioni, previa verifica di idoneità mediante colloquio, fermo restando il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di provenienza. All'uopo le università adegueranno i rispettivi regolamenti di ateneo».

52.8

ASCIUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro delle attività produttive, adottato entro il 31 marzo del 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito del riordino e del potenziamento dell'istruzione tecnica e professionale, di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40, e dell'attuazione dei "Poli tecnico-professionali" previsti dal comma 2 dello stesso articolo 13, sono stabiliti finalità e indirizzi per la sperimentazione di modelli di governo degli istituti tecnici e professionali, nonché degli istituti tecnici superiori, finalizzati a migliorarne il funzionamento in relazione agli obiettivi formativi e all'esigenza di un più efficace rapporto con il territorio e con le imprese e per accrescere l'occupabilità dei giovani. Nell'ambito di tale sperimentazione viene autorizzata la creazione di un Consiglio di amministrazione a supporto del dirigente scolastico, fatte salve le competenze di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, al quale chiamare a partecipare soggetti rappresentativi della comunità scolastica, del territorio e delle imprese, ivi compresi ex alunni, che si siano distinti in campo scientifico, tecnologico e imprenditoriale, e siano in possesso di competenze e professionalità che possano dare un apporto positivo al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, dell'organizzazione e del rapporto tra istituti scolastici e territorio. Al Consiglio di istituto sono mantenuti i compiti di indirizzo dell'attività scolastica. Le sperimentazioni non dovranno avere una durata superiore a tre anni».

Le proposte normative non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

52.0.1

TURIGLIATTO, RAME

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52.-bis.

(Contratti di ricerca e insegnamento universitario con giovani studiosi)

1. Per la stipula da parte delle università di contratti di ricerca e insegnamento universitario con giovani studiosi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, dell'importo minimo determinato e dei relativi oneri pre-

videnziali, per la stipula da parte delle università di 2.000 nuovi contratti di ricerca e di insegnamento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da consolidarsi per gli anni successivi, sulla base dell'importo del cofinanziamento complessivo dell'anno 2010.

2. Il cofinanziamento di cui al comma precedente avviene con le procedure e secondo le modalità già stabilite per il cofinanziamento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando il vincolo per le università di destinare complessivamente alla stipula dei contratti di cui alla presente legge una somma, comprensiva del contributo ministeriale, annualmente non inferiore al doppio dell'importo assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a titolo di cofinanziamento, in attuazione dell'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e della presente disposizione».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.

e alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.

52.0.3

MANZIONE

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.

(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991)

1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a

2.000 (duemila) euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero della salute o del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;

b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell'applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative.

4. Gli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo sono corrisposti nel triennio 2008-2010, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

Art. 53.**53.2**

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000 relativa al fondo per le politiche sociali».

Conseguentemente:

alla Tabella A, di cui all'articolo 96, comma 1, alla Rubrica: Ministero dell'economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.250;

2009: - 1.250;

2010: - 1.250.

53.5

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «col medesimo fondo di cui al comma 1», *con le seguenti:* «con il fondo specifico di 2 milioni di euro».

53.7

CUSUMANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1.000.000 di Euro a favore dell'Ente Nazionale Sordi. Agli oneri derivanti dal presente intervento si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della Tabella C.

53.8

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È autorizzata la spesa di duecentomila euro per l'anno 2008 a titolo di contributo alla Fondazione San Vigilio di Ossana».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008: - 20.

53.0.1

TURIGLIATTO

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Retribuzione Sociale)

1. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:

- a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;
- b) iscritti alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;
- c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

2. La retribuzione sociale di cui al comma 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali.

3. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni

per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

5. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.

6. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 8 della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.

7. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1 è pari a 520 euro per dodici mensilità in un anno ed è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

8. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

9. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle loro competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

11. Per gli stessi soggetti di cui all'articolo 1 che siano affittuari della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997.

12. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità

per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

13. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

14. Il soggetto impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

15. Fatto salvo l'obiettivo prioritario dell'assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private dei lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino impegnati in lavori socialmente utili, i soggetti fornitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e moli non sostitutivi di quelli esistenti e negli ambiti indicati nell'articolo 11 o in altri ambiti comunque innovativi, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale e la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

16. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 1, quando esso avviene per motivi diversi da quelli previsti nell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

17. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nell'articolo 3, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dallo stesso articolo 3.

18. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni e nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento.

19. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un orario ridotto, il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.

20. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

21. Il contributo versato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro due anni dall'assunzione, fatta eccezione per il caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

22. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

23. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con contratto di lavoro non inferiore a due anni, nei settori della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali, e in altri settori di pubblica utilità.

24. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, è stabilita dalla gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui all'articolo 4 della presente legge.

25. Il periodo massimo di percepimento del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.

26. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma 2 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e

senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonchè ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230.

27. Sono abrogate le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. Sono altresì abrogate le disposizioni di legge relative a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitali a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali».

Conseguentemente:

- *sopprimere i commi da 266 a 270 della legge 296 del 2006;*
- *ridurre del 90% la rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla Tabella A.*

53.0.2

MANZIONE, BORDON

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

"Art. 140-bis - (*Azione collettiva risarcitoria*). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione, possono richiedere singolarmente o collettivamente

mente al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all'articolo 1342 del Codice Civile, che all'utente non è dato contrattare e modificare, di atti illeciti extracontrattuali di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

3. Con la sentenza di condanna il giudice determina, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti nonché quando le risultanze del processo lo consentono, stabilisce l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati. Inoltre, su richiesta del soggetto promotore l'azione collettiva, qualora verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto, conseguente agli illeciti plurioffensivi sia maggiore del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, ovvero vi siano danni economici alla collettività, il giudice può stabilire una sanzione punitiva commisurata al danno collettivo, a favore del fondo (fondo restituzione a consumatori) di cui alla legge, da utilizzarsi esclusivamente per lo sviluppo delle azioni di tutela dei consumatori ed utenti, ed al finanziamento delle attività delle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, secondo apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

4. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

5. Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 3 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli consumatori o utenti, costituisce presso lo stesso tribunale apposita Camera di Conciliazione, composta in modo paritario dai difensori dei proponenti l'azione di gruppo e del convenuto e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori che la presiede, a cui tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

6. In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 5, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddit-

torio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 3 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.

7. La sentenza di condanna di cui al comma 3, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 5, 6 e 7, costituisce ai sensi dell'articolo 634 del codice civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente

8. La sentenza di condanna di cui al comma 3, ovvero l'accordo transattivo di cui al comma 4 debbono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori e utenti interessati.

9. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratto conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertati dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell'azione di gruppo.

10. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali che sono comprensive delle spese per i difensori del promotore della classe.

11. La parcella dei difensori del promotore della classe è calcolata in percentuale sui risarcimenti ottenuti dall'azione collettiva nella misura minima del 2,5 per cento a massimo del 10 per cento in relazione alla complessità della controversia, al risultato raggiunto e all'attività svolta.

12. In caso di soccombenza del promotore dell'azione collettiva, il giudice liquida in ogni caso a carico del gratuito patrocinio:

a) la parcella del difensore del convenuto stabilita dal giudice;

b) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore del promotore della classe al quale nulla è dovuto."».

53.0.3

BORDON, MANZIONE

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Istituzione dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori e degli utenti)

1. Conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria, il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

"Art. 140-bis - (*Azione collettiva risarcitoria*). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

3. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati.

4. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

5. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 3 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti

e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

6. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 5, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 5 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.

7. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 5 e 6, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 3 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

8. La sentenza di condanna di cui al comma 3, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 5, 6 e 7, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente"».

53.0.4

Rossi Fernando

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Garanzia dei diritti dei cittadini)

1. Al fine di tutelare i diritti dei cittadini utenti i consumatori, è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, che abbia il compito di concertare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un

decreto legge sulla introduzione in Italia della *Class Action*, e di vigilare permanentemente sugli aumenti anomali delle tariffe dei servizi e dei prezzi di prodotti alimentari, e di intervenire utilizzando le competenze e le strutture della Guardia di Finanza e dei NAS.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'istituzione del Comitato, ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.

53.0.5

TURIGLIATTO

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Lotta all'evasione fiscale e contributiva)

1. Al fine di consentire agli enti pubblici preposti ai servizi di vigilanza e ispezione in materia di evasione fiscale e contributiva di fronteggiare le molteplici situazioni irregolari riscontrate nei versamenti previsti dalle leggi da parte delle aziende, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale ispettivo, nel massimo di numero 10.000 unità, da assegnare agli Enti di previdenza e assistenza sociale, nonché ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti le qualifiche e i requisiti professionali specialistici.

3. Per l'attuazione del presente articolo si applicano le procedure di autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 400.000;
2009: – 400.000;
2010: – 400.000.

53.0.6

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI Fernando

*Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:***«Art. 53-bis.***(Provvidenze economiche nei casi di neoplasie professionali causate dall'amianto)*

1. I lavoratori affetti da neoplasie professionali determinate dall'amianto, denunciate e riconosciute a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un assegno mensile pari a un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla "Tabella indennizzo danno biologico" di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 119 della Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.

2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali determinate dall'amianto, avvenuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto ad un assegno una volta soltanto pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso articolo 85.

3. Per i lavoratori assicurati presso l'INAIL, il riconoscimento delle provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato decreto n. 1124 del 1965. Per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL, e per i loro superstiti, il riconoscimento avviene su domanda da presentare all'Istituto stesso allegando la documentazione necessaria a provare il diritto.

4. Per i primi due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 2 è a carico del bilancio dello Stato. A partire dal terzo anno, lo stesso onere è a carico del bilancio degli Enti assicuratori per i soggetti da loro assicurati e a carico del bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese sono rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno.

5. Le provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 sono erogate dall'INAIL. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita vengono contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio dell'Istituto.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008, 9 milioni di euro per l'anno 2009 e 11 milioni di euro per l'anno 2010.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 70.000;
2009: – 70.000;
2010: – 70.000.

53.0.7

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI Fernando

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Fondo per le vittime dell'amianto)

1. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata e a favore di tutti quei soggetti che abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;

2009: - 50.000;

2010: - 50.000.

53.0.8

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI Fernando

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

1. L'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, è sostituito con il seguente:

"Art. 47 - *(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)*. - 1. Hanno diritto a ottenere i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, tutti i lavoratori appartenenti a qualsiasi settore lavorativo, indipendentemente dall'ente previdenziale o assicurativo cui sono iscritti, che a qualsiasi titolo sono stati esposti all'amianto.

2. Si considerano esposti all'amianto quei lavoratori che erano impiegati in lavorazioni nelle quali l'amianto, sotto qualsiasi forma, costituiva materia prima, nonché quei lavoratori le cui mansioni portavano a contatto con l'amianto presente, in qualsiasi forma, nell'ambiente lavorativo, nonché quei lavoratori che erano esposti indirettamente per vicinanza svolgendo mansioni diverse purchè in grado di dimostrare l'esposizione.

3. La certificazione dell'esposizione spetta al servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell'AUSL competente territorialmente, adeguato nel personale e nella strumentazione, in dipendenza della presenza di amianto nel territorio di competenza. Tale norma si applica a tutti i lavoratori, appartenenti a qualsiasi settore o categoria, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1999, n. 626, e successive modificazioni.

4. All'articolo 13, il comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,25 se il

lavoratore è stato esposto all'amianto fino a cinque anni e per il coefficiente 1,50 se il lavoratore è stato esposto per oltre cinque anni. Nel computo del sopracitato periodo sono considerate anche le assenze per malattia e per infortunio sul lavoro e i periodi di cassa integrazione ordinaria'.

5. I benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, come modificato dal comma 4 del presente articolo, si applicano anche ai lavoratori esposti collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni.

6. I riconoscimenti dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, fino ad ora avvenuti attraverso atti di indirizzo ministeriale in conformità alla pregressa regolamentazione sono pienamente confermati"».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 266 a 270 della legge n. 296 del 2006.

53.0.9

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI Fernando

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all'amianto)

1. I lavoratori affetti da malattie professionali causate dall'amianto ed i lavoratori riconosciuti esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle predette malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte a cura delle sedi INAIL, che provvedono in collaborazione con le Aziende sanitarie locali ed avvalersi di strutture sanitarie accreditate. Dei relativi oneri l'INAIL terrà conto nella determinazione del contributo al Fondo sanitario nazionale.

3. I dati e le informazioni acquisite dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione dell'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1, alimentano i Registri nazionali degli esposti e delle malattie asbesto-correlate di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, nonché i centri di raccolta regionali, ove esistenti.

4. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000;

53.0.10

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI Fernando

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto negli edifici privati)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"6-bis. A decorrere dall'anno 2008, la detrazione di cui al comma 6, compete per una quota pari al 51 per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati".

2. I procedimenti di rimozione o di inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministero della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1999, n. 249.

3. L'agevolazione tributaria di cui al comma 1 è riconosciuta per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e segnalazione, alle competente aziende sanitarie locali dello stato di conserva-

zione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali verificano l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 15.000;

2009: - 15.000;

2010: - 15.000.

53.0.11

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI Fernando

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Fondo Nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato: "Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici", per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1999, n. 249.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

4. Ai fini del presente articolo il fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008 – 2010».

Conseguentemente, alla tabella A alla voce MEF:

2008: – 50.000;

2009: – 50.000;

2010: – 50.000.

53.0.12

TURGLIATTO

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali)

1. Al fine di consentire l'estensione della legge 223/1991 a tutte le tipologie lavorative, sono stanziati 2 miliardi di euro a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 266 a 270 della legge 296/2006.

53.0.13

TURGLIATTO

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Copertura delle piante organiche della pubblica amministrazione)

1. Alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per l'anno 2008 è consentito procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato fino alla copertura delle piante organiche nonché al soddisfacimento di maggiori esigenze intervenute, comprovate ed approvate alla data del 10 marzo 2007. Per detto personale l'orario di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi

è fissato in 35 ore settimanali. La direttiva sull'orario di lavoro di cui al periodo precedente, a partire dallo gennaio 2008, è estesa a tutto il personale del comparto Pubblica Amministrazione».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 266 a 270 della legge 296/2006.

53.0.14

TURIGLIATTO

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Estensione del trattamento di mobilità)

1. Il trattamento di Mobilità, di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, è esteso ai periodi di non lavoro delle tipologie di lavoro subordinato non a tempo indeterminato previste dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30, nonché dei prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, ove la prestazione superi i quattro mesi nell'anno solare per quanto concerne i lavoratori di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

2. L'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è modificato, per quanto concerne la dimensione dell'impresa, nella misura di più di due lavoratori.

3. Il contributo a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, è elevato all'1 per cento della retribuzione assoggettata al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Non si applicano alle imprese di cui al comma 2 del presente articolo le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 150.000;
2009: - 150.000;
2010: - 150.000.

53.0.15

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Carta Buono Famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia)

1. È concessa una tessera elettronica prepagata «Carta Buono Famiglia» dell'importo annuo di euro 1000 da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati, ivi comprese le prestazioni di baby sitting.

2. La "Carta Buono Famiglia" spetta ai nuclei familiari con almeno due figli di cui almeno uno di età inferiore ai tre anni.

3. La "Carta Buono Famiglia" è corrisposta con decorrenza dalla richiesta fino al raggiungimento del terzo anno di età da parte del figlio minore.

4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Comune di residenza del bambino.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle politiche per la famiglia con proprio decreto individuano le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta, le percentuali di agevolazione o riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità ed i requisiti per l'accesso al convenzionamento.

8. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari.

9. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

53.0.16

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

*(Misure previdenziali a sostegno della famiglia
e a tutela della vita nascente)*

1. Alle lavoratrici è riconosciuto l'accredito di un periodo di contribuzione figurativa pari a due anni per ogni primo figlio nato o adottato e pari ad un anno per ogni figlio, nato o adottato, secondo od ulteriore per ordine di nascita.

2. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, dopo le parole: "pari al 30 per cento della retribuzione" aggiungere le seguenti: ",e comunque non inferiore ad euro cinquecento mensili," e le parole: "di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di trentasei mesi"; conseguentemente al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32 le parole: "il limite di dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "il limite di trentasei mesi".

3. Per le lavoratrici che optino per l'astensione facoltativa fino al terzo anno di età del bambino, di cui all'articolo 34 e seguenti del decreto legislativo n.151/2001, è prevista la riduzione di due punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico della lavoratrici».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

53.0.17

ROSSI Fernando

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Fondo per l'autosufficienza)

1. È prevista la costituzione di un "Fondo Nazionale Vita Indipendente" di 500.000.000 di euro per l'anno 2008 per contribuire alle attività

delle Regioni che pianificano, finanziano e realizzano progetti di vita indipendente per le persone non autosufficienti».

Conseguentemente all'onere di 500.000.000 di euro, ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.

53.0.18

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa).

1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, un fondo di garanzia con gestione autonoma per consentire l'accensione di mutui da parte dei giovani per l'acquisto della prima casa.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti Spa e approvata dal Ministro dell'economia e delle finanze, concedono mutui ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi del comma 8 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale il cui prezzo di acquisto non è superiore a 250.000 euro.

3. I mutui di cui al comma 2 sono concessi a tasso zero per i primi cinque anni e a tasso agevolato, nella misura stabilita con il regolamento di cui all'articolo 10, per un massimo di ulteriori quindici anni. Gli importi dei mutui possono essere annualmente modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli oneri relativi al mancato versamento degli interessi passivi maturati per i primi cinque anni ai sensi del comma 3, nonché quelli concernenti la differenza tra il tasso di mercato e quello agevolato, sono posti a carico del fondo di cui al comma 1.

5. Le garanzie prestate dal fondo di cui al comma 1 sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei beneficiari di adempiere al pagamento delle rate a causa della cessazione del rapporto di lavoro o per altre circostanze di natura personale o familiare.

6. La copertura di cui al comma 5 si estende a un massimo di dodici rate mensili e, comunque, fino a un importo non superiore a 12.000 euro nell'ambito della durata complessiva del mutuo ed è concessa previa pre-

sentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive.

7. Possono accedere ai mutui i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;

b) età non inferiore a ventidue anni e non superiore a trentacinque anni;

c) non essere proprietari di altro immobile, sull'intero territorio nazionale, il cui valore catastale supera 80.000 euro;

d) non fruire di medesime agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali;

e) non avere percepito nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo lordo, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), superiore a 20.000 euro.

8. Il limite di reddito di cui al comma 7, lettera f), può essere annualmente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Esso è altresì aumentato di 1.500 euro per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda per la concessione del mutuo di cui all'articolo 3 o di 3.000 euro qualora il figlio si trovi in situazione di handicap accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

9. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo cessano a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il soggetto dichiara un reddito annuo lordo superiore a 40.000 euro o entra in possesso di altra proprietà immobiliare situata nel territorio nazionale il cui valore catastale supera 50.000 euro».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 una minore spesa annua di 30 milioni di euro.

53.0.19

TURIGLIATTO

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Rafforzamento del servizio ispettivo del Ministero del lavoro)

1. In deroga al divieto di cui al comma 1, si procede all'assunzione a tempo indeterminato di 1.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo del Ministero del lavoro secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 40.000;

2009: - 40.000;

2010: - 40.000.

53.0.20

TURIGLIATTO

All'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Garanzie per il servizio di accoglienza in favore degli stranieri)

1. Al fine di potenziare i servizi di accoglienza per gli stranieri, superando definitivamente i Centri di permanenza temporanea, sono soppressi dal 1° gennaio 2008 i finanziamenti per i CPT e i risparmi corrispondenti sono trasferiti ai servizi per l'accoglienza».

Conseguentemente alla tabella 8, 5.1 del Ministero dell'Interno, all'UPB 23.5.1 è soppressa la quota per il finanziamento dei CPT e la quota corrispondente è trasferita agli altri servizi per l'accoglienza.

53.0.21

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI Fernando

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Sostegno alle persone affette da più minorazioni)

1. All'articolo 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 429, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Alle persone affette da più menomazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all'indennità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni, con decorrenza dal 10 gennaio 2003, spetta un'indennità cumulativa pari al doppio dell'indennità attribuitale ai sensi della norma citata.

1-ter. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la comunicazione del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa al giudizio espresso, con aggiunta, della voce "Persona affetta da gravissime pluriminorazioni".

2. A decorrere dall'anno 2005, è riconosciuto, a richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, ai genitori dei disabili gravissimi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate:

- a) deficit intellettuale grave, che comporti un grave ritardo, mentale, contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
- b) impossibilità nella deambulazione;
- c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
- d) impossibilità alla assunzione di cibo;
- e) impossibilità a lavarsi;
- f) impossibilità a vestirsi;

3. Il beneficio di cui al comma 2 è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

Art. 54.**54.1**

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Al comma 1, sostituire il comma 3 dell'articolo 26 ivi richiamato con il seguente:

«3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito anche se non ha avuto luogo l'ingresso del minore in Italia, durante il periodo in cui la lavoratrice abbia permanenza all'estero per l'incontro con il medesimo e per gli adempimenti relativi alla procedura di adozione. In tale caso al periodo massimo di congedo di cinque mesi ne è aggiunto, fino al massimo di un mese, un ulteriore di durata pari alla permanenza all'estero. Il periodo di congedo spettante, ulteriore rispetto a quello trascorso all'estero, è fruito dalla lavoratrice a decorrere dal momento dell'ingresso del minore in Italia».

54.2

TREU, ZUCCHERINI, ROILO, ADRAGNA, ALFONSI, BOBBA, DE SIMONE, DI SIENA, LIVI BACCI, MONGIELLO, PETERLINI, TIBALDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Art. 34. - (*Trattamento economico e normativo dei congedi parentali*). - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di dodici mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 30.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 70 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del

1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.

4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.

5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2, i periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Nuove norme in materia di trattamento economico e normativo dei periodi di congedo parentale».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

54.3

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Al comma 1, sostituire il comma 4 dell'articolo 26 ivi richiamato con il seguente: «La lavoratrice, che non intende fruire del congedo di maternità durante il periodo di permanenza all'estero, ha diritto al congedo non retribuito per la durata della stessa».

54.4

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 27 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Art. 27. – 1. Le disposizioni degli articoli 26 e 31 si applicano anche alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi di cui ai capi XI e XII. 2. Il relativo onere è posto a carico degli enti, istituti o casse di previdenza cui i medesimi sono iscritti. L'ammontare dell'indennità è determinato in conformità a quanto previsto negli articoli 68, commi 1 e 2, e 70, commi 2, 3 e 3-bis.».

54.5

CARUSO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Alla rubrica dell'articolo 54, sopprimere le parole: «equiparazione al figlio biologico».

54.0.1/1

PISA, EMPRIN, PALERMI, ALFONZI, VALPIANA, SILVESTRI, BATTAGLIA Giovanni, TECCE, ALBONETTI, RIPAMONTI

All'emendamento 54.0.1, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010».

Conseguentemente, nella Tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, è apportata la seguente variazione:

2008: – 10.000;
2009: – 10.000;
2010: – 10.000.

54.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Modifiche dell'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. All'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le seguenti lettere:

«d) per favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le Regioni, in concorso con gli Enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

e) per il finanziamento di iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;».

54.0.2

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, COSSUTTA, ALFONZI, PISA, DI SIENA, ZUCCHERINI, VANO, PALERMO, TIBALDI, RIPAMONTI, NARDINI, CARLONI, BINETTI, BOCCIA Maria Luisa, DE PETRIS, FRANCO Vittoria, GAGGIO GIULIANI, MONGIELLO, BRISCA MENAPACE, GAGLIARDI, ROSSA, EMPRIN GILARDINI, CAPELLI, TURIGLIATTO, MAGISTRELLI, BASSOLI, NEGRI, SERAFINI, AMATI, PELLEGGATA, VALPIANA, DONATI

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Estensione congedi parentali)

1. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Il genitore richiedente può avvalersi della fruizione oraria del congedo parentale. L'astensione oraria non può, in ogni caso, superare la metà dell'orario giornaliero di lavoro. In caso di astensione oraria, la distribuzione dell'orario di lavoro deve essere concordata tra il richiedente e il datore di lavoro, tenendo anche conto anche delle esigenze del servizio".

2. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è così modificato:

"1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 e all'articolo 33 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso".

3. Il comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è così modificato:

"3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che usufruisca dei periodi di congedo parentale di cui ai commi 1 e 2 può richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza che la propria retribuzione venga integrata fino a percepire il 70% della retribuzione lorda dovuta, per tutto il periodo di 6 mesi, purché tale congedo venga utilizzato per frazioni minime di tre mesi. Tale somma integrativa viene restituita attraverso prelievi frazionati

in 24 rate mensili, non superiore al 10% della retribuzione lorda dovuta, nel caso di fruizione dell'intero periodo di sei mesi, o non superiore al 5% della retribuzione lorda dovuta nel caso di fruizione di un periodo di soli tre mesi, a partire dal mese successivo dalla fruizione dell'ultimo periodo".

4. Il comma 3 dell'articolo 4, primo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è così modificato:

"Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 90 per cento".

5. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere la lettera c):

"c) la lavoratrice o il lavoratore che sia genitore adottivo, per i tre anni successivi all'entrata del minore nel nucleo familiare".

6. All'articolo 69 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni del seguente articolo trovano applicazione nei confronti dei padri e dei genitori adottivi o affidatari".

7. Il comma 788 della legge 296/2006 in ordine ai congedi parentali degli ultimi tre periodi è così modificato:

"Alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 355/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme obbligatorie previdenziali, è corrisposta per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'indennità di congedo parentale da usufruire per un periodo di tre mesi entro i tre anni di vita del bambino o della bambina, ovvero entro tre anni dell'ingresso del minore affidato o adottato. L'indennità spetta nella misura del 50% del reddito percepito dal richiedente nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro richiesto, a condizione che, in favore dello stesso, risultino attribuite almeno tre mensilità di contribuzione nella misura maggiorata dello 0,5% (articolo 84 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151) nei dodici mesi di riferimento"».

Conseguentemente: all'articolo 58, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione prestazioni temporanee di cui al decreto legislativo n. 151/2001 e al comma 788 della legge 296/2006, come modificati ai sensi dell'articolo 54 della presente legge, valutati in 354 milioni di euro per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è a carico dello Stato, e tal fine sono incrementati i trasferimenti attivi a favore della gestione, utilizzando le somme che risultano accantonate per la copertura di oneri diversi, sulla base del bilancio

consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2006, per un ammontare corrispondente, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi».

54.0.3

MORGANDO, IOVENE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Gratuità, semplificazione e sostegno all'adozione internazionale: autocertificazione, detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie adottive e finalizzazione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali)

1. È abrogata la lettera *I-bis*) dell'articolo 10, comma 1 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, la lettera *1-bis*).

2. Di seguito all'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 15-bis. - *(Detrazioni per adozione internazionale)*. – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottive nei confronti dell'Ente Autorizzato nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori i adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184".

3. È abrogata la lettera *m*), *comma 3, articolo 31, Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184*.

4. L'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente:

"152. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 'Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali' finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera *f*) della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli Enti autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008".

5. Dopo il comma *2-quater*, dell'articolo 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 è inserito il seguente comma:

"2-*quinques*. I programmi di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-*ter*, comma 1, lettera *f*) della legge 4 maggio 1983, n. 184, attuati da parte degli Enti autorizzati di cui al medesimo articolo ed approvati dalla Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della medesima legge rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *f*), della presente legge: 'Tali programmi sono conformi ai sensi dei precedenti comma 1 e 2 e i contratti dei cittadini italiani maggiorenni impiegati dagli Enti Autorizzati di cui al presente comma sono registrati a cura della Direzione Generale per la Cooperazione, con l'attribuzione della qualifica di coeoperante ai sensi della presente legge'».

Conseguentemente in Tabella A apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 36.500;
2009: - 36.500;
2010: - 36.500.

54.0.4

TREU, ZUCCHERINI, ROILO, ADRAGNA, ALFONSI, BOBBA, DE SIMONE, DI SIENA, LIVI BACCI, MONGIELLO, PETERLINI, TIBALDI

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Riforma dell'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Tabella 2 di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente:

«TABELLA 2

A) *La scala di equivalenza*

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
 Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza di un solo genitore.
 Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

B) Maggiorazioni per ogni figlio o equiparato minore di età

Numero di figli o equiparati	Maggiorazione
1	0,03
2	0,08
3	0,61
4	0,65
Per ogni ulteriore figlio	0,65

Maggiorazioni applicabili anche ai maggiorenni, figli o equiparati, di età superiore a 18 anni purché iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore ovvero a corsi universitari, limitatamente al periodo di durata legale dei corsi medesimi.

Maggiorazioni ulteriori:

- a) 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

54.0.5

CICCANTI, FORTE

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Nell'articolo 10, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, la lettera *I-bis*) è modificata come segue: il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 per quanto attiene ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero.

2. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sul redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 15-bis. - (*Detrazioni per adozione internazionale*). – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 1° maggio 1983 n. 184 per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva purché sostenute direttamente dall'Ente Autorizzato e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero".

3. È abrogato l'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 di istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 35.000;

2009: – 35.000;

2010: – 35.000.

54.0.6

SERAFINI, AMATI, FRANCO Vittoria, BURANI, PROCACCINI, FILIPPI, BAILO DOSSI, BORNACIN, MONGIELLO, VALPIANA, RAME, BIANCONI

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Misure a sostegno delle adozioni internazionali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera l-bis del comma 1 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

"l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni per quanto attiene ai trasferimenti ed al soggiorno all'estero";

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis. - (*Detrazioni per le adozioni internazionali*). – 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 100 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione

disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva, purché sostenute direttamente dall'ente autorizzato, dopo il rimborso a quest'ultimo degli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero".

2. L'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero della solidarietà sociale, ridurre dei seguenti importi:

2008: - 800;

2009: - 800;

2010: - 800.

54.0.10

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

L'articolo 4 della legge 31 dicembre 1998 n. 476 è modificato come segue:

"Art. 4. - *I.* Nell'articolo 10, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, la lettera *l*-bis) è modificata come segue: il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1993 n. 184 per quanto attiene ai trasferimenti ed al soggiorno all'estero".

2. Di seguito all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 15-bis. - (*Detrazioni per adozione internazionale*). - Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva purché sostenute direttamente dall'Ente Autorizzato dopo il rimborso a quest'ultimo degli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed al soggiorno all'estero.

3. È abrogato l'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 di istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali"».

54.0.11

MARCONI

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

L'articolo 4 della legge 31 dicembre 1998 n. 476 è modificato come segue:

"Art. 4. – 1. Nell'articolo 10, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, la lettera *l*-bis) è modificata come segue: il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 per quanto attiene ai trasferimenti ed al soggiorno all'estero".

2. Di seguito all'art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 15-bis. - (Detrazioni per adozione internazionale). – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva purché sostenute direttamente dall'Ente Autorizzato dopo il rimborso a quest'ultimo degli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed al soggiorno all'estero".

3. È abrogato l'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 di istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali».

54.0.7

TREU, ZUCCHERINI, ROILO, ADRAGNA, ALFONSI, BOBBA, DE SIMONE, DI SIENA, LIVI BACCI, MONGIELLO, PETERLINI, TIBALDI

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la dotazione del Fondo per la realizzazione del piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2008.

2. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 82, come accertati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 giugno 2008, sono integralmente destinati al Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella B ivi richiamata, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 100.000.

54.0.8

BARBATO

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Interventi a sostegno della maternità e della paternità)

1. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Riposi, permessi e prepensionamento per figli con handicap grave"

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. I genitori che assistono un figlio maggiorenne portatore di handicap in condizioni di gravità certificata, con invalidità del 100 per

cento e non in grado di espletare autonomamente le attività fondamentali della vita quotidiana, che abbiano raggiunto il requisito minimo di ventiquattro annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, possono chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza, con rendita incrementata di 1 anno per ogni quattro anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza ai figli riconosciuti disabili gravi ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio n. 104 del 1992"».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica relativa al: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2008: - 50.000;

2009: - 50.000;

2010: - 50.000.

54.0.9

BOBBA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Incremento degli assegni familiari per i nuclei numerosi)

1. All'articolo 1, comma 11, della legge 296/06, aggiungere dopo la lettera e) la seguente lettera:

e-bis) nel caso di nuclei familiari con più di tre figli, e con un reddito complessivo pari a massimo 50 mila euro annui, è autorizzata l'erogazione di un assegno pari a 250 euro all'anno pro capite per ciascun figlio minore».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

54.0.12

MANZIONE, BORDON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 54-bis.***(Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali)*

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, universalità ed economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una "Carta della qualità dei servizi", da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente sia verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di far conoscere osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle "Carte della qualità dei servizi" svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che potrà rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

j) previsione che le attività di cui alla lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio predefinito nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso».

Art. 55.**55.1**

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Sopprimere l'articolo.

55.2

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 55.***(Sviluppo di un piano contro la violenza sulle donne e sviluppo di un piano di contrasto all'uso di droghe e alcol)*

1. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.
 2. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, destinato ad un piano contro l'uso di droghe e alcol tra i giovani».
-

55.3

MALAN, BONFRISCO, STRACQUADANIO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 55.***(Piano contro la violenza alle donne)*

1. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni, all'articolo 58-*quater*, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. I condannati per i delitti di cui agli articoli 582, ad esclusione di quelli di cui al secondo comma, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinq*ues, 601, 602, 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale, non sono ammessi ai benefici di cui agli articoli 47, 47-*ter*, 47-*quater*, 48, 50 e 50-*bis* della presente legge".

2. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, destinato a comunicare i contenuti e le ragioni sociali ed etiche delle norme di cui al comma 1, nel contesto di un'accresciuta consapevolezza del problema della violenza alle donne».

55.0.1

ROSSA, GARRAFFA, VITALI, VILLECCO CALIPARI

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modificazioni alla legislazione sulle vittime del terrorismo)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole "e agli orfani", le parole da: "si applica" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "sia sui loro trattamenti diretti sia su quelli indiretti è determinato un incremento pari al 7,5%:

a) dell'imponibile previdenziale annuo, o dell'importo risultante da altra certificazione della retribuzione integralmente percepita riferiti all'anno precedente il pensionamento, se lavoratori dipendenti, ovvero l'ultimo reddito annuo se lavoratore autonomo o libero professionista;

b) le basi di calcolo di cui alla lettera *a)* sono rivalutate, per i già pensionati dalla data del pensionamento alla data di entrata in vigore della legge, in base all'articolo 7 comma 1-*bis* se trattasi di lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi e libero professionisti, le basi di calcolo di cui alla lettera *a)* rivalutate, sono costituite da rispettivo reddito medio di settore relativo all'anno 2003 quale rilevato dall'Istat".

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. L'incremento di cui al comma 1 è utile in misura piena sia ai fini della rideterminazione della misura della pensione costituita o ricostituita, sia ai fini del calcolo, su base annua, dell'incremento del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente anche per le categorie dei lavoratori autonomi e libero professionisti. Per i soli dipendenti del settore privato si applicano i criteri di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 1, oppure, a domanda dell'interessato, la misura della pensione costituita o ricostituita sarà incrementata della differenza tra la retribuzione immediatamente superiore e quella posseduta, in misura piena. Detta differenza su base annua è utile anche ai fini del calcolo dell'incremento del trattamento di fine

rapporto o trattamento equipollente. Per i soggetti già pensionati alla data di entrata in vigore della legge la maggior retribuzione riferita alla qualifica superiore va riferita alla retribuzione del pari grado in attività alla stessa data.

1-ter. Identico beneficio si applica, altresì, ai trattamenti diretti e indiretti dei familiari degli invalidi anche in vita, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni e, in mancanza dei predetti, ai genitori".

b) all'articolo 3, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. I benefici ivi previsti per i familiari dell'invalido spettano al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto e i figli sono nati successivamente all'atto terroristico, e, in mancanza dei predetti, ai genitori dell'invalido. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che i benefici siano stati attribuiti ai genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici.

1-ter. La base di calcolo del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente di cui al comma 1 è rappresentata dall'imponibile previdenziale annuo o dall'importo risultante da altra certificazione della retribuzione integralmente percepita riferiti all'anno precedente in pensionamento se lavoratori dipendenti, ovvero dall'ultimo reddito annuo se lavoratore autonomo o libero professionista incrementato del 7,5%. Per i già pensionati all'entrata in vigore della legge la base di calcolo, rivalutata, è costituita secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, alla lettera b). Per i soli dipendenti del settore privato, a richiesta, l'incremento può essere riferito alla differenza tra la retribuzione immediatamente superiore e quella posseduta, su base annua all'entrata in vigore della legge. Il beneficio è determinato moltiplicando la suddetta base per dieci e dividendo il prodotto per il coefficiente 13,5".

c) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "calcolata in base all'ultima retribuzione" sono sostituite dalle parole: "in misura pari all'ultima retribuzione"; dopo le parole: "di cui all'articolo 2 comma 2" si aggiungono le parole: "ed un assegno di accompagnamento vitalizio mensile non reversibile, di euro 900, per 12 mensilità in esenzione fiscale da corrispondersi da parte degli enti previdenziali di appartenenza".

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 valgono anche per le pensioni di reversibilità o indirette dei superstiti delle vittime indicate ai commi 2 e 2-bis, per cui la misura della pensione è sempre pari a quella goduta dal *de cuius*, anche nei casi in cui tal uno dei superstiti cessi dalla titolarità dei suddetti trattamenti, non è decurtabile ad ogni effetto di legge, e non è soggetta ad IRPEF. L'esenzione fiscale si applica a tutti i trattamenti pensionistici ai superstiti delle altre categorie beneficiarie di agevolazioni pensionistiche riportate nella presente legge.

4-ter. In assenza di coniuge e figli di superstite della vittima, ai genitori compete egualmente la pensione di reversibilità o indiretta, rideterminata in base ai criteri di cui ai commi 2 e 3, ancorché siano già titolari di trattamento pensionistico diretto, con l'unico limite delle condizioni di cui all'articolo 70 del D.P.R. n. 915/78

d) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nel grado risultante dalla rivalutazione di cui all'articolo 6, comma 1, oltre all'elargizione di cui al comma 1 ed all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, è concesso dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di rivalutazione, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche".

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Gli assegni vitalizi di cui al comma 3 sono altresì concessi al coniuge ed a ciascuno dei figli, anche maggiorenni e non a carico alla data dell'evento, e, in mancanza dei predetti, ai genitori dei caduti nell'immediatezza del fatto, nonché al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico, ed in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti nelle percentuale determinata o rideterminata con identica decorrenza ai sensi del medesimo comma 3, deceduti successivamente per qualunque causa o ancora in vita. In questo ultimo caso, i suddetti benefici non sono ripetibili in favore dei familiari superstiti. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che gli assegni vitalizi siano stati già erogati ai genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 gli assegni vitalizi spettanti a tutti gli aventi diritto sono corrisposti nell'importo unico di euro 1.533, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, sono abrogate.

3-quater. A colui che abbia subito una invalidità non inferiore al 50% e che per effetto di tale invalidità abbia dovuto cessare l'attività lavorativa o non abbia potuto iniziarla, nonché all'invalido di qualsiasi percentuale o grado, titolare di un trattamento pensionistico indiretto, ma non titolare di posizione assicurativa obbligatoria relativa alla propria attività lavorativa, è riconosciuto uno speciale assegno integrativo del reddito, non reversibile, di 500 euro mensili, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo II del de-

creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, per il tempo di durata dell'impossibilità lavorativa".

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. La pensione di reversibilità di cui al comma 4 ricomprende anche quella indiretta, e il trattamento pensionistico è pari alla misura intera del trattamento pensionistico annuo, in tredici mensilità, in godimento al *de cuius*, o la integrale retribuzione annua lorda percepita dal caduto. L'indennità relativa delle due annualità è esente dall'IRPEF".

4) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Le riliquidazioni delle speciali elargizioni di cui ai commi 1,2 e 5, sono operate, anche per il pregresso, per differenza tra i valori nominali dei nuovi importi previsti dalla presente legge e quelli di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni, al netto delle somme già percepite a titolo di rivalutazione. Le differenze in valore capitale sono soggette a rivalutazione, a termini dell'articolo 8, comma 2 della predetta legge 20 ottobre 1990, n. 302".

5) Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"Art. 5-*bis*.

1. I benefici pensionistici e previdenziali previsti dalle disposizioni di cui commi n. 792,794 e 795 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 decorrono dalla data di entrata in vigore della legge".

e) l'articolo 6 è così modificato:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Le rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, sono espresse in una nuova percentuale, comprensiva anche del danno biologico e morale. La misura del danno biologico e morale è pari alla percentuale d'invalidità risultante in sede di primo accertamento o di aggravamento. La percentuale d'invalidità permanente non può essere ridefinita in sede di aggravamento in misura inferiore a quella del primo e/o precedente accertamento, risultante anche da perizie giudiziari penali, perizie assicurative, consulenze tecniche o certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere. L'accertamento dell'aggravamento può essere richiesto in ogni tempo, col solo limite di un intervallo di almeno sei mesi decorrenti dalla data dell'ultima decisione.

1-*ter*. L'accertamento dell'invalidità permanente e dell'aggravamento è effettuato sulla base delle norme, tabelle e criteri di cui al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni. Salvo prova contraria, anche in assenza di lesioni visibilmente apprezzabili, si presumono dipendenti dall'evento terroristico le infermità riguardanti la sfera psichica o al-

tri danni alla salute, accertati successivamente all'evento stesso, quando oggettivamente compatibili con la natura di questo.

1-quater. L'aggravamento dell'invalidità permanente, riconosciuto successivamente alla data di entrata in vigore della legge, in difformità alle disposizioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, è soggetto a nuova valutazione dei competenti organismi sanitari senza necessità di visita medico legale, previa domanda degli interessati alla Prefettura-U.T.G. territorialmente competente.

1-quinquies. Ai fini dei benefici spettanti ai superstiti, le domande di rivalutazione, cui non sia seguito l'accertamento medico-legale per sopravvenuto decesso dell'invalido, sono da considerarsi utilmente prodotte per il riconoscimento della quota percentuale aggiuntiva riguardante il danno biologico e morale, come determinata ai sensi del comma *1-bis*. In assenza di documentazione probante sull'aggravamento del danno fisico, si considera acquisita la percentuale di invalidità precedentemente accertata".

f) l'articolo 7 è così modificato:

1) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, ai loro superstiti sui trattamenti indiretti, ai familiari dei caduti e degli invalidi anche in vita, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni e ai genitori, in mancanza dei predetti, sui loro trattamenti diretti, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni applicando annualmente l'incremento derivante dalla sommatoria del tasso di inflazione pieno e del tasso medio di variazione percentuale delle retribuzioni lorde delle unità di lavoro equivalente a tempo lavorativo pieno (U/LA) di tutte le categorie produttive, come rilevati annualmente dall'1-STAT. Ogni biennio si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5% sulla misura della pensione in essere".

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"*1-bis.* Il beneficio di cui al comma 1 si applica per i soggetti già pensionati a fare data dal loro pensionamento all'entrata in vigore della legge, ricostituendo dapprima la pensione originaria all'atto del pensionamento, determinando il maggior importo a seguito dell'applicazione dei diversi benefici previsti dagli articoli 3 e 4, a seconda della categoria di appartenenza. La misura della pensione definitivamente ricostituita si determina moltiplicando detto importo per la retribuzione in godimento, all'entrata in vigore della legge, al lavoratore pari grado in attività e dividendolo per la retribuzione posseduta all'atto del pensionamento, ed infine incrementando il risultato con l'applicazione del beneficio di cui all'art. 2 comma 1. Per i lavoratori autonomi e libero professionisti, quale moltiplicatore, in sostituzione della retribuzione del pari grado in attività all'entrata in vigore della legge, si considera il rispettivo reddito medio di settore relativo all'anno 2003, quale rilevato dall'ISTAT. Quando non è pos-

sibile determinare gli importi delle retribuzioni o dei redditi la misura della pensione ricostituita secondo le indicazioni di cui al primo periodo è rivalutata in capitalizzazione composta annua sulla base degli indici pieni del costo della vita rilevati dall'ISTAT dalla data del pensionamento a quella dell'entrata in vigore della legge.

Per tutte le categorie, la misura della pensione ricostituita all'entrata in vigore della legge, tenuto conto di quanto precede e degli altri benefici pensionistici, è liquidata con riferimento unicamente alla medesima data e sempre da tale data decorrono gli adeguamenti seguendo le modalità indicate al comma 1".

g) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - 1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Ai soggetti medesimi sono estesi i benefici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203.

2. Per le sole patologie fisicamente invalidanti, agli invalidi in percentuale non inferiore al venticinque per cento è assicurato, da parte dello Stato, il rimborso totale delle spese sostenute privatamente per il tramite della ASL territorialmente competente in base alla residenza".

h) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - 1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato.

2. La gratuità del patrocinio è assicurata con il rimborso delle spese di ogni fase o grado del giudizio, a fine causa, indipendentemente dal suo esito, mediante produzione delle relativa notula da parte del patrocinatore. La notula non può contenere importi superiori alla media dei valori tariffari minimi e massimi applicabili alla tipologia della causa e agli atti di patrocinio svolti.

3. La notula delle spese, munita del visto di congruità, apposto in conformità ai criteri di cui al comma 2 dal Consiglio dell'Ordine del circondario di svolgimento della causa o di appartenenza del patrocinatore, è inoltrata dallo stesso, per il tramite della prefettura - D.T.G. competente in base alla residenza del patrocinato, rispettivamente al Ministero della giustizia, se la causa è penale o civile, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri se la causa è amministrativa. Il rimborso è corrisposto entro quattro mesi dalla presentazione della domanda".

i) all'articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 dopo le parole: "è instaurato ad istanza di parte" è soppresso il periodo: "entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,";

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La soppressione del termine di cui al comma 1 dispiega i suoi effetti dall'entrata in vigore della presente legge".

l) Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

"Art. 15-bis.

1. Con decreto del Capo dello Stato, su segnalazione del Prefetto territorialmente competente, sono concesse alle vittime per atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice le seguenti medaglie al valor militare:

la medaglia d'oro ai familiari superstiti dei deceduti ed agli invalidi con danno pari o superiore all'80 per cento;

la medaglia d'argento agli invalidi con danno inferiore all'80 per cento.

2. In caso di intervenuto decesso degli invalidi la spettante medaglia d'oro o d'argento, a seconda del grado di invalidità subita, sarà concessa ai loro superstiti.

3. Sono fatti salvi i riconoscimenti di maggior favore attribuiti.

4. Il beneficio di cui al comma 1 avrà decorrenza 1 gennaio 2008".

m) alla legge 23 agosto 2004, n. 243 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 8, primo capoverso dopo le parole: "siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione" aggiungere le seguenti parole: "agli invalidi di ogni percentuale e grado vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice ed ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza ai genitori, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modifiche".

b) i benefici di cui agli articoli 2 comma 1 fino all'articolo 4 comma 4-ter e l'articolo 7, comma 1-bis decorrono dall'entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n. 206"».

Conseguentemente nella tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 15.500;

2009: - 9.000;

2010: - 9.000.

55.0.2

BORNACIN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:

– al comma 1, dopo le parole: "e agli orfani ," le parole da: "si applica" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

"sia sui loro trattamenti diretti sia su quelli indiretti è determinato un incremento pari al 7,5 per cento:

a) dell'imponibile previdenziale annuo o dell'importo risultante da altra certificazione della retribuzione integralmente percepita riferiti all'anno precedente il pensionamento, se lavoratori dipendente, ovvero dell'ultimo reddito annuo se lavoratore autonomo o libero professionista;

b) le basi di calcolo di cui alla lettera *a)* sono rivalutate, per i già pensionati dalla data del pensionamento alla data di entrata in vigore della legge, in base all'articolo 7 comma 1-*bis*, se trattasi di lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi e libero professionisti le basi di calcolo di cui si alla lettera *a)*, rivalutate, sono costituite dal rispettivo reddito medio di settore relativo all'anno 2003 quale rilevato dall'ISTAT".

– dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. L'incremento di cui al comma 1 è utile in misura piena sia ai fini della rideterminazione della misura della pensione costituita o ricostituita, sia ai fini del calcolo, su base annua, dell'incremento del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente anche per le categorie dei lavoratori autonomi e libero professionisti. Per i soli dipendenti del settore privato si applicano i criteri di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 1, oppure, a domanda dell'interessato, la misura della pensione costituita o ricostituita sarà incrementata della differenza tra la retribuzione immediatamente superiore e quella posseduta, in misura piena. Detta differenza su base annua è utile anche ai fini del calcolo dell'incremento del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente. Per i soggetti già pensionati alla data di entrata in vigore della legge la maggior retribuzione riferita alla qualifica superiore va riferita alla retribuzione del pari grado in attività alla stessa data.

1-*ter*. Identico beneficio si applica, altresì, ai trattamenti diretti e indiretti dei familiari degli invalidi anche in vita, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni e, in mancanza dei predetti, ai genitori"».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.3

BORNACIN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:

– dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. L'attuazione dell'articolo 3 comma 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206 prevede che i benefici ivi previsti per i familiari dell'invalido spettano al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto e i figli sono nati successivamente all'atto terroristico, e, in mancanza dei predetti, ai genitori dell'invalido. Ma se l'invalido contrae matrimonio dopo che i benefici siano stati attribuiti ai genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici.

1-*ter*. La base di calcolo del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente di cui al comma 1 è rappresentata dall'imponibile previdenziale annuo o dall'importo risultante da altra certificazione della retribuzione integralmente percepita riferiti all'anno precedente il pensionamento, se lavoratori dipendente, ovvero dall'ultimo reddito annuo se lavoratore autonomo o libero professionista, incrementato del 7,5 per cento. Per i già pensionati all'entrata in vigore della legge la base di calcolo, rivalutata, è costituita secondo i criteri di cui all'articolo 2 comma 1 alla lettera b. Per i soli dipendenti del settore privato, a richiesta, l'incremento può essere riferito alla differenza tra la retribuzione immediatamente superiore e quella posseduta, su base annua all'entrata in vigore della legge. Il beneficio è determinato moltiplicando la suddetta base per dieci e dividendo ne il prodotto per il coefficiente 13,5"».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.4

BORNACIN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:

– al comma 2, le parole: "calcolata in base all'ultima retribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari all'ultima retribuzione", dopo le parole: "di cui all'articolo 2 comma 2" sono aggiunte le seguenti: "ed un assegno di accompagnamento vitalizio non reversibile di euro 900 per 12 mensilità da corrispondere da parte degli Enti previdenziali di appartenenza o dall'Ente competente".

– dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 valgono anche per le pensioni di reversibilità o indirette dei superstiti delle vittime indicate ai commi 2 e 2-bis, per cui la misura della pensione è sempre pari a quella goduta dal *de cuius*, anche nei casi in cui taluno dei supersiti cessi della titolarità dei suddetti trattamenti, non è decurtabile ad ogni effetto di legge, e non è soggetta ad IRPEF. L'esenzione fiscale si applica a tutti i trattamenti pensionistici ai superstiti delle altre categorie beneficiarie di agevolazioni pensionistiche riportate nella presente legge.

4-ter. In assenza di coniuge e figli di superstite della vittima, ai genitori compete egualmente la pensione di reversibilità o indiretta, rideterminata in base ai criteri di cui ai commi 2 e 3, ancorchè siano già titolari di trattamento pensionistico diretto, con l'unico limite delle condizioni di cui all'art. 70 del D.P.R. n. 915/78"».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.6

BORNACIN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nel grado risultante dalla rivalutazione di cui all'articolo 6, comma 1, oltre all'elargizione di cui al comma 1 ed all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modifiche, è concesso dall'entrata in vigore della legge, ovvero dalla data di rivalutazione, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche".

- dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. Gli assegni vitalizi di cui al comma 3 sono altresì concessi al coniuge ed a ciascuno dei figli, anche maggiorenni e non a carico alla data dell'evento, e, in mancanza dei predetti, ai genitori dei caduti nell'immediatezza del fatto, nonché al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico, ed in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti nelle percentuale determinata o rideterminata con identica decorrenza ai sensi del medesimo comma 3, deceduti successivamente per qualunque causa o ancora in vita. In questo ultimo caso, I suddetti benefici non sono ripetibili in favore dei familiari superstiti. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che gli assegni vitalizi siano stati già erogati ai genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 gli assegni vitalizi spettanti a tutti gli aventi diritto sono corrisposti nell'importo unico di euro 1.533, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, sono abrogate.

3-quater. A colui che abbia subito una invalidità non inferiore al 50 per cento e che per effetto di tale invalidità abbia dovuto cessare l'attività lavorativa o non abbia potuto iniziartela, nonché all'invalido di qualsiasi percentuale o grado, titolare di un trattamento pensionistico indiretto, ma non titolare di posizione assicurativa obbligatoria relativa alla propria attività lavorativa, è riconosciuto uno speciale assegno integrativo del reddito, non reversibile, di 500 euro mensili, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, per il tempo di durata dell'impossibilità lavorativa".

- dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Il comma 4 si interpreta nel senso che la pensione di reversibilità ivi indicata ricomprende anche quella indiretta.

4-ter. Il trattamento pensionistico di cui al comma 4 è pari alla misura intera del trattamento pensionistico annuo, per tredici mensilità, in godimento al *de cuius*, o la integrale retribuzione annua lorda percepita dal caduto. Per le situazioni anteriori all'entrata in vigore della legge la rivalutazione dell'indennità è operata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 7, comma 1-bis. L'indennità delle due annualità è esente dall'IR-PEF".

– dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Le riliquidazioni delle speciali elargizioni di cui ai commi 1, 2 e 5, sono operate, anche per il pregresso, per differenza tra i valori nominali dei nuovi importi previsti dalla presente legge e quelli di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni, al netto delle somme già percepite a titolo di rivalutazione. Le differenze in valore capitale sono soggette a rivalutazione, a termini dell'articolo 8, comma 2 della predetta legge 20 ottobre 1990, n. 302"».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.7

BORNACIN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo l'articolo 5 legge 3 agosto 2004, n. 206 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 5-bis.

1. I benefici pensionistici e previdenziali previsti dalle disposizioni di cui ai commi n. 792, 794 e 795 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 decorrono dalla data di entrata in vigore della legge"».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.8

BORNACIN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

All'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:

– dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. Le rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, sono espresse in una nuova percentuale, comprensiva anche del danno biologico e morale. La misura del danno biologico e morale è pari alla percentuale d'invalidità risultante in sede di primo accertamento o di aggravamento. La percentuale d'invalidità permanente non può essere rideeterminata in sede di aggravamento in misura inferiore a quella del primo e/o precedente accertamento, risultante anche da perizie giudiziarie penali, perizie assicurative, consulenze tecniche o certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere. L'accertamento dell'aggravamento può essere richiesto in ogni tempo, col solo limite di un intervallo di almeno sei mesi decorrenti dalla data dell'ultima decisione.

1-*ter*. L'accertamento dell'invalidità permanente e dell'aggravamento è effettuato sulla base delle norme, tabelle e criteri di cui al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni. Salvo prova contraria, anche in assenza di lesioni visibilmente apprezzabili, si presumono dipendenti dall'evento terroristico le infermità riguardanti la sfera psichica o altri danni alla salute, accertati successivamente all'evento stesso, quando oggettivamente compatibili con la natura di questo.

1-*quater*. L'aggravamento dell'invalidità permanente, riconosciuto successivamente alla data di entrata in vigore della legge, in difformità alle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è soggetto a nuova valutazione dei competenti organismi sanitari senza necessità di visita medico legale, previa domanda degli interessati alla Prefettura-U.T.G. territorialmente competente.

1-*quinquies*. Ai fini dei benefici spettanti ai superstiti, le domande di rivalutazione, cui non sia seguito l'accertamento medico-legale per sopravvenuto decesso dell'invalido, sono da considerarsi utilmente prodotte per il riconoscimento della quota percentuale aggiuntiva riguardante il danno biologico e morale, come determinata ai sensi del comma 1-*bis*. In assenza di documentazione probante sull'aggravamento del danno fisico, si considera acquisita la percentuale di invalidità precedentemente accertata"».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.9

BORNACIN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. L'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. – 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, ai loro superstiti sui trattamenti indiretti, ai familiari dei caduti e degli invalidi anche in vita, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni e ai genitori, in mancanza dei predetti, sui loro trattamenti diretti, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni applicando annualmente l'incremento derivante dalla sommatoria del tasso di inflazione pieno e del tasso medio di variazione percentuale di delle retribuzioni lorde delle unità di lavoro equivalente a tempo lavorativo pieno (U/LA) di tutte le categorie produttive, come rilevati annualmente dall'ISTAT. Ogni biennio si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura della pensione in essere.

1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 si applica per i soggetti già pensionati a fare data dal loro pensionamento all'entrata in vigore della legge, ricostituendo dapprima la pensione originaria all'atto del pensionamento, determinando il maggior importo a seguito dell'applicazione dei diversi benefici previsti dagli articoli 3 e 4, a seconda della categoria di appartenenza. La misura della pensione definitivamente ricostituita si determina moltiplicando detto importo per la retribuzione in godimento, all'entrata in vigore della legge, al lavoratore pari grado in attività e dividendolo per la retribuzione posseduta all'atto del pensionamento, ed infine incrementando il risultato con l'applicazione del beneficio di cui all'art. 2, comma 1. Per i lavoratori autonomi e libero professionisti, quale moltiplicatore, in sostituzione della retribuzione del pari grado in attività all'entrata in vigore della legge, si considera il rispettivo reddito medio di settore relativo all'anno 2003, quale rilevato dall'ISTAT, quando non è possibile determinare gli importi delle retribuzioni o dei redditi, la misura della pensione ricostituita secondo le indicazioni di cui al primo periodo è rivalutata in capitalizzazione composta sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, dalla data di entrata in vigore della legge.

Per tutte le categorie, la misura della pensione ricostituita all'entrata in vigore della legge, tenuto conto di quanto precede e degli altri benefici

pensionistici, è liquidata con riferimento unicamente alla medesima data e sempre da tale data decorrono gli adeguamenti seguendo le modalità indicate al comma 1».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.10

BORNACIN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. A far data dal 26 agosto 2004, l'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206 ,è sostituito dal seguente:

"All'articolo 1 comma 8 della legge 23 agosto 2004, n. 243, al primo capoverso dopo le parole: "siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione" aggiungere le seguenti: ", agli invalidi di ogni percentuale e grado vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice ed ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza ai genitori, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modifiche".».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.11

BORNACIN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. A far data dal 26 agosto 2004, l'articolo 9 della legge 3 agosto 2004, n. 206 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. – 1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceu-

tica. Ai soggetti medesimi sono estesi i benefici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203.

2. Per le sole patologie fisicamente invalidanti, agli invalidi in percentuale non inferiore al venticinque per cento è assicurato, da parte dello Stato, il rimborso totale delle spese sostenute privatamente per il tramite della ASL territorialmente competente in base alla residenza"».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.12

BORNACIN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. A far data dal 26 agosto 2004, l'articolo 10 della legge 3 agosto 2004, n. 206 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. – 1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato.

2. La gratuità del patrocinio è assicurata con il rimborso delle spese di ogni fase o grado del giudizio, a fine causa, indipendentemente dal suo esito, mediante produzione della relativa notula da parte del patrocinatore. La notula non può contenere importi superiori alla media dei valori tariffari minimi e massimi applicabili alla tipologia della causa e agli atti di patrocinio svolti.

3. La notula delle spese, munita del visto di congruità, apposto in conformità ai criteri di cui al comma 2 dal Consiglio dell'Ordine del circondario di svolgimento della causa o di appartenenza del patrocinatore, è inoltrata dallo stesso, per il tramite della prefettura – D.T.G. competente in base alla residenza del patrocinato, rispettivamente al Ministero della giustizia, se la causa è penale o civile, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri se la causa è amministrativa. Il rimborso è corrisposto entro quattro mesi dalla presentazione della domanda"».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.13

BORNACIN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. A far data dal 26 agosto 2004 all'articolo 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1 dopo le parole: "è instaurato ad istanza di parte" è soppresso il periodo: "entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,";

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 2:

2. La soppressione del termine di cui al comma 1 dispiega i suoi effetti dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.14

BORNACIN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. A far data dal 26 agosto 2004, dopo l'articolo 17 della legge 8 marzo 2004, n. 206, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis. – *I.* Con decreto del Capo dello Stato, su segnalazione del Prefetto territorialmente competente, sono concesse alle vittime per atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice le seguenti medaglie al valormilitare:

la medaglia d'oro ai familiari superstiti dei deceduti ed agli invalidi con danno pari o superiore all'80 per cento;

la medaglia d'argento agli invalidi con danno inferiore all'80 per cento.

In caso di intervenuto decesso degli invalidi la spettante medaglia d'oro o d'argento, a seconda del grado di invalidità subita, sarà concessa ai loro superstiti.

Sono fatti salvi i riconoscimenti di maggior favore attribuiti.

2. Il beneficio di cui al comma 1 avrà decorrenza 1 gennaio 2008".

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.16

CICCANTI

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è stabilita in euro 250,00 a decorrere dal 1° gennaio 2008».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente per un pari importo tutte le rubriche dell'allegata Tabella A.

55.0.17

SERAFINI, AMATI, FRANCO Vittoria, BURANI PROCACCINI, FILIPPI, MONGIELLO, BORNACIN, BAIO DOSSI, POLLEDRI, RAME

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Misure in favore dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. L'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)* – 1. Tenuto conto dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera m), con riferimento all'infanzia e all'adolescenza, per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente più confacente ai minori, ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria.

2. Il Fondo é ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e finanzia il funzionamento del servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico, di cui all'articolo 8 della presente legge. Una quota delle risorse del Fondo definita dal comma 4 del presente articolo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari.

3. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al presente articolo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2008, di cui 45 milioni di euro riservati ai 15 comuni individuati dal comma 2 del presente articolo e un milione di euro per il finanziamento del servizio di cui all'articolo 8 della presente legge.

5. Il Ministero della solidarietà sociale può provvedere all'anticipo a ciascuno dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo delle somme loro riservate per l'anno in corso nella misura massima del 75 per cento degli stanziamenti a ciascuno di essi destinati ai sensi del comma 4 del presente articolo. L'anticipo è ridotto in misura proporzionale nel caso di riduzione dello stanziamento complessivo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

6. L'articolo 8, comma 5, della legge 28 agosto 1997, n. 285 è abrogato".

2. Al fine di effettuare un monitoraggio sistematico della spesa, erogata sia a livello nazionale che a livello regionale e locale, in favore dell'infanzia e dell'adolescenza nonché di garantire il funzionamento dell'Ufficio del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro annui.

3. Al fine di sostenere le città che intendono porre in essere interventi che facilitino l'uso del tempo e degli spazi urbani da parte dei bambini e degli adolescenti, rimuovendo ostacoli nella mobilità e ampliando la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali sportivi, è istituito presso il Ministero dell'ambiente un fondo denominato "Fondo per le città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza" al quale è assegnata la somma di 1 milione di euro annui».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero della solidarietà sociale, ridurre gli importi in termini corrispondenti alle occorrenze residue a seguito dell'applicazione del comma 1, punto 6.

55.0.18

ALFONZI, EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, NARDINI, ZUCCHERINI, TECCE, ALBONETTI

Dopo l'articolo 55, sono inseriti i seguenti:

«Art. 55-bis.

(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "è determinata" sono aggiunte le seguenti parole: ", limitatamente all risorse destinate ai comuni di cui al secondo comma, secondo periodo dello stesso articolo 1,";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: "Il Ministero della solidarietà sociale può provvedere all'anticipo a ciascuno degli stessi comuni delle somme loro dovute per l'anno in corso nella misura massima del 75 per cento degli stanziamenti a ciascuno di essi destinati nell'anno precedente. Nel caso lo stanziamento complessivo per gli stessi comuni, come determinato annualmente dalla legge finanziaria, risulti ridotto rispetto all'anno precedente, l'anticipo è ridotto in misura proporzionale".

Art. 55-ter.

(Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Ai fini di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura massima del 75 per cento degli stanziamenti ad essi destinati nel riparto dell'anno precedente, previa verifica che gli stanziamenti per l'anno in corso del Fondo nazionale per le politiche sociali, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi, siano pari ad almeno il 75 per cento degli stanziamenti del Fondo medesimo nell'anno precedente, anch'essi al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi e, limitatamente alla quantificazione dello stanziamento relativo al 2007, al netto dei finanziamenti destinati ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 28 agosto 1997, n. 285. In caso contrario, la percentuale dell'anticipo è ridotta in misura proporzionale.

2. Il comma 507, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, va interpretato nel senso che dalle uscite di cui alla categoria 12 assoggettate agli accantonamenti si considerano esclusi i Fondi nazionali trasferiti in misura complessivamente superiore al 95 per cento agli stessi soggetti esclusi dagli accantonamenti nella categoria 4.

Art. 55-quater.

(Fondo nazionale per le non autosufficienze)

1. All'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti parole: "400 milioni a decorrere dal 2008".

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.

55.0.19/1

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

All'emendamento 55.0.19, al comma 1 sostituire le parole: «di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009» con le seguenti: «di euro 1 miliardo per l'anno 2008 e di euro 1 miliardo per l'anno 2009».

Conseguentemente, ridurre del 20% tutti gli accantonamenti di parte corrente sulla Tabella C.

55.0.19/2

ALFONZI, VALPIANA, TIBALDI, PISA, RIPAMONTI, BATTAGLIA Giovanni, TECCE, ALBONETTI, EMPRIN, SODANO, IOVENE, DE PETRIS

All'emendamento 55.0.19, all'articolo 55-bis, al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni per l'anno 2008» con le seguenti: «200 milioni per l'anno 2008».

Conseguentemente, alla copertura finanziaria, istituire le parole: «2008: - 100,000», con le seguenti: «2008: - 200.000».

55.0.19

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Fondo per le non autosufficienze)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009».

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, è apportata la seguente variazione:

2008: - 100.000;

2009: - 200.000.

55.0.21

LATORRE

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Misure in favore di soggetti con disabilità grave)

1. Una quota non inferiore al 4 per cento dei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del Servizio civile nazionale è riservata allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Nell'ambito dei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del Servizio Civile Nazionale viene stabilita una quota di riserva non inferiore al 30 per cento in favore di quelli aventi finalità di assistenza diretta o indiretta a persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale grave».

55.0.22

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Fondo speciale di garanzia per il prestito d'onore a fini formativi)

1. Al fine di favorire parità di condizioni nell'accesso alla formazione professionale e universitaria, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo speciale di garanzia con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

2. n fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta e approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze, concedono prestiti d'onore professionali o universitari alle condizioni previste dai commi 3 e 4.

3. Si considerano prestiti d'onore professionali i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi del comma 6 che dichiarano di volere conseguire un attestato professionale legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 10.000 euro, con restituzione in quarantotto rate mensili e con versamento della prima rata procrastinato di dodici mesi.

4. Si considerano prestiti d'onore universitari i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi del comma 6 che dichiarano di volere conseguire un diploma di laurea o un master post laurea legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 30.000 euro, con restituzione in non meno di settantadue rate mensili e con versamento della prima rata a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla durata legale del corso di laurea prescelto. I prestiti di cui al presente comma possono essere erogati in unica soluzione o dilazionati per tutta la durata del corso di studio.

5. Le garanzie prestate dal fondo di cui al comma 1 sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei beneficiari di adempiere al pagamento del debito per circostanze di natura personale o familiare.

6. La copertura di cui al comma 5 si estende fino al massimo di un decimo dell'importo totale del prestito d'onore ed è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione atte stante la sussistenza delle condizioni soggettive.

7. Possono accedere ai mutui i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;

b) non avere superato, alla data di presentazione della domanda, il venticinquesimo anno di età per i prestiti d'onore professionali e per i prestiti d'onore universitari limitatamente ai soggetti inseriti in un master post laurea e il ventunesimo anno di età per i prestiti d'onore universitari ai soggetti iscritti a un corso di laurea;

c) avere un reddito annuo imponibile complessivo, ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare, percepito nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del prestito d'onore, non superiore a 30.000 euro. Il limite è aumentato di 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare eccedente la terza unità.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, una minore spesa annua di 30 milioni di euro.

Art. 56.**56.1**

MONTALBANO

Al comma 1, dopo le parole: «investimenti immobiliari» inserire le seguenti: «nel settore dell'edilizia abitativa per incrementare l'offerta di alloggi sociali, anche tramite fondi immobiliari».

56.2

BIANCO, SINISI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione alla realizzazione dell'investimento per il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli».

Art. 57.**57.1**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 59 comma 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: «di almeno 40 anni» aggiungere infine: «o il massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

57.2

LUSI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa la riapertura dei termini di cui al comma 6, dell'articolo 9, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per i soli casi in cui la richiesta della prestazione era stata respinta perché fuori termine, purché l'avente diritto fornisca la prova che l'inerzia è stata incolpevole.

3-ter. Il primo comma dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è sostituito dal seguente: "L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale ovvero della ragionevole conoscibilità dell'esistenza degli elementi conoscitivi del diritto stesso"».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

57.3

DI SIENA, CASSON, ADDUCE, BOCCIA Antonio, PALERMO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni sono estese a tutti i lavoratori occupati in imprese di produzione della fibra "fiberfrax" che siano stati esposti in maniera continuativa agli effetti dannosi della fibra per un periodo non inferiore a dieci anni».

E, di conseguenza, all'articolo 74, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 501 milioni di euro per l'anno 2008, 701 milioni di euro per l'anno 2009 e 901 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

57.4

ROSSI Paolo, Maffioli

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La disposizione di cui all'articolo 64, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 si applica anche al rimanente personale ex dipendente di tutti gli Enti elencati nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ancorché successivamente disciolti».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

57.6

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, EUFEMI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 39 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente:

"39. Le società professionali mediche ed odontoiatriche operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a va-

lere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento, senza diritto di rivalsa sul Servizio Sanitario Nazionale, da calcolare sui compensi che le le società di cui sopra corrispondono ai medici, iscritti al Fondo Specialisti Esterni dell'Enpam, per l'effettiva prestazione dagli stessi resa e attinente a prestazioni specialistiche in regime di accreditamento e che non siano soggetti ad altre forme di contribuzione previdenziale obbligatoria"».

57.0.1

Rossi Fernando

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Recupero prestazioni pensionistiche INPS indebite)

1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche e quote di prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS, per periodi anteriori al gennaio 2007, non si procede al recupero dell'indebito, del quale sia stata accertata l'esigibilità in base alle norme vigenti, qualora i soggetti siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2006 di importo pari o inferiore a euro 10.123,36.

2. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 siano percettori di reddito personale imponibile ai fini Irpef per l'anno 2006 di importo superiore a 10.123,36 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora l'indebita percezione sia conseguenza di comportamento doloso da parte del percipiente. Il recupero dell'indebito si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

4. Nei casi di omessa dichiarazione, l'Ente previdenziale procede, dal 1 luglio dell'anno successivo, ad interrompere l'erogazione di prestazioni collegate al reddito. Qualora le prestazioni già erogate risultino totalmente o parzialmente non dovute, il titolare della prestazione è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente riscosso.

5. Agli Enti gestori di forme di previdenza per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme esclusive o esonerative della stessa, spetta un privilegio legale sulle somme accertate entro il terzo anno precedente alla data di accertamento dell'indebito.

Conseguentemente al maggior onere per il trasferimento statale all'INPS, si prevede la proporzionale riduzione di tutti gli importi nella Tabella C».

57.0.2

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Formazione continua esercenti attività commerciali)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2010.

2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2012.

3. Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'indennizzo vengono devolute ad appositi Fondi nazionali per la formazione professionale continua istituiti per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, dalle Organizzazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative dei settori interessati.

4. L'attivazione dei Fondi di cui al terzo comma del presente articolo è subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2011.».

57.0.4

DE GREGORIO

*Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:***«Art. 57-bis.**

1. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2006, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2008».

Art. 58.**58.1**

PAPANIA, TREU

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è soppresso.

2. Le risorse di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ancora disponibili alla data del 31 dicembre 2007, affluiscono al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l'INPS dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che le gestisce per integrare, secondo criteri di proporzionalità, il trattamento di quiescenza del personale già dipendente delle Ferrovie dello Stato, cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

58.2

FAZIO, PETERLINI, THALER AUSSEHOFER, PINZGER, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. a) Il Fondo di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è soppresso.

b) Le risorse di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ancora disponibili alla data del 31 dicembre 2007, affluiscono al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l'INPS dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che le gestisce per integrare, secondo criteri di proporzionalità, il trattamento di quiescenza del personale già dipendente dalle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995».

58.3

SAPORITO, BALDASSARRI, TOFANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fondo di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è soppresso;

1-ter. Le risorse di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ancora disponibili alla data del 31 dicembre 2007, affluiscono al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l'INPS dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che le gestisce per integrare, secondo criteri di proporzionalità, il trattamento di quiescenza del personale già dipendente dalle Ferrovie dello Stato, cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995».

58.4

CICCANTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 507 è inserito il seguente:

"507-bis. Dalla indisponibilità della quota di trasferimenti correnti restano esclusi i trasferimenti destinati ad erogazioni ad enti ed istituzioni operanti nel settore della disabilità grave"».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente per un pari importo tutte le rubriche dell'allegata Tabella A.

58.0.1

MANZIONE

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Stabilimenti termali già di proprietà dell'Inps)

1. Con decreto del ministro del lavoro e previdenza sociale, gli stabilimenti termali trasferiti ai sensi dell'articolo 5 comma 4 della legge

24 ottobre 2000 n. 323, che alla data del 31 dicembre 2007 non siano in attività e funzionanti in virtù dei piani di rilancio disciplinati all'articolo 22 della legge 15 marzo 1997 n. 59, sono riacquisiti al patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. Il decreto di cui al comma 1, è emanato previa effettuazione di una ricognizione presso i siti termali, volta ad accertarne la non avvenuta riapertura dell'attività, ovvero il mancato effettivo funzionamento, ai sensi del citato articolo 22 legge n. 59/1997.

3. Agli stabilimenti di cui al presente articolo si applica l'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412».

58.0.2

CUSUMANO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Dall'anno 2008, le previsioni contenute nell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, si applicano anche ai dipendenti di Equitalia S.p.a. e delle società da queste partecipate, nonché, relativamente alle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo previdenziale ed assistenziale, a quelli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per i dipendenti di tale Istituto, la determinazione della misura percentuale da applicare Sulle somme riscosse è effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 189 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

58.0.3

POLI

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«58-bis.

1. Dall'anno 2008, le previsioni contenute nell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, si applicano anche ai dipendenti di Equitalia s.p.a. e delle società da queste partecipate, nonché, relativamente alle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo previdenziale

ed assistenziale, a quelli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per i dipendenti di tale Istituto, la determinazione della misura percentuale da applicare sulle somme riscosse è effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 189 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

58.0.4

ROSSI Fernando

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Pensioni di invalidità civile)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i trattamenti pensionistici di invalidità civile, il cui importo è attualmente definito in 253 euro mensili, sono adeguati all'importo di 516 euro al mese».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della Tabella C.

58.0.5

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comma 6, quarto periodo sopprimere le parole «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali».

Art. 59.**59.1**

SAPORITO, RAMPONI, BALDASSARRI, BERSELLI, SAIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, il termine di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prorogato fino al 31 dicembre dell'anno in cui entreranno in esercizio i fondi pensione complementari nazionali istituiti per detto personale nell'ambito delle procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni».

59.0.1

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO, TONINI

*Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:***«Art. 59-bis.**

(Regolamentazione della corresponsione diretta del trattamento di fine rapporto da parte delle Amministrazioni Pubbliche del Trentino Alto Adige/Südtirol e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. Per il personale degli Enti della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste di cui al terzo e quarto periodo dell'articolo 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assunto in data successiva al 31 dicembre 2000, la contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore delle competenti gestioni dell'INPDAP cessa con decorrenza 1° gennaio 2008.

2. Per assicurare la invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 1, la retribuzione lorda è ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso a carico del lavoratore e, contestualmente, viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e delle norme sul trattamento di fine rapporto.

3. Alla data di cessazione dal servizio, gli Enti provvedono a corrispondere al personale di cui al comma 1, l'intero trattamento di fine rapporto compresa la quota spettante a titolo di trattamento di fine, servizio o di fine rapporto maturata presso l'INPDAP e determinata secondo le mo-

dalità indicate nel comma 4. Alla quota maturata presso l'INPDAP, derivante dal trattamento di fine servizio spettante al 31 dicembre 2007, si applicano gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.

4. Al personale di cui al comma 1, già titolare del rapporto previdenziale con l'INPDAP, sono valutati i servizi e i periodi utili ai fini del trattamento di fine servizio ovvero del trattamento di fine rapporto. Il computo di quanto maturato alla data del 31 dicembre 2007 per il personale in regime di trattamento di fine servizio è effettuato secondo le regole della previgente normativa. La quota così calcolata è rivalutata in base alle norme previste dall'articolo 1 della legge 297 del 1982. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP trasferisce all'Ente datore di lavoro il montante maturato entro i termini previsti dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1997, n. 140.

5. Per il personale di cui al comma 1, che ha aderito ai fondi di previdenza complementare prima del 1° gennaio 2008 e per il quale trova applicazione il DPCM 20 dicembre 1999, il montante maturato al 31 dicembre 2007, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote del trattamento di fine rapporto nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4 del citato DPCM, continua ad essere rivalutato dall'INPDAP ai sensi del comma 5, dell'art. 1 dello stesso DPCM ed è conferito al fondo pensione di riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro.

6. Il quinto periodo dell'articolo 2, comma 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 19.766;

2009: – 22.755;

2010: – 25.446.

59.0.2

PETERLINI, THALER AUUSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Estensione ai dipendenti pubblici della disciplina fiscale introdotta per i dipendenti del settore privato)

1. Al comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 le parole: "si applica esclusivamente e integralmente la previgente normativa" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la previgente normativa ad esclusione delle disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni, materie per le quali si applicano le norme introdotte dal presente decreto"».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

59.0.3

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Abolizione del doppio trattamento previdenziale per i lavoratori in distacco sindacale)

1. I commi 5 e 6 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 sono abrogati».

Art. 60.**60.1**

AUGELLO

Sopprimere l'articolo.

60.0.1

ANGIUS, MONTALBANO

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"780. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro".

2. Il comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 300.000;
2009: – 300.000;
2010: – 300.000.

60.0.2

MANINETTI, PACI, CICCANTI, FORTE, RUGGERI, AZZOLLINI, FERRARA,
BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, DE POLI

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL)

1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

"780. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro".

2. Il comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte Proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

60.0.4

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL)

1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

"780. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicu-

razione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro"».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

60.0.6

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL)

1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro"».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

60.0.7/1

TIBALDI, DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI, GALARDI, RIPAMONTI, BATTAGLIA Giovanni, TECCE, ALBONETTI

All'emendamento 60.0.7, al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) Al comma 781, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sopprimere la parola: "prioritariamente"».

60.0.7

IL RELATORE

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL)

1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

"780. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro"».

Art. 61.**61.1**

BORDON

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140 si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo è già perequata a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto».

61.2

FLUTTERO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 la misura della maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 15 aprile 1985, n. 140 e successive modificazioni è fissata in euro 50. Per aver diritto al beneficio gli interessati devono presentare apposita domanda entro 180 giorni dalla data di approvazione della presente legge.».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

61.3

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 non è norma di interpretazione autentica ed ha decorrenza dal 4 luglio 2006.».

61.0.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art 61-bis.

1. Per le lavoratrici nate tra il 1940 e il 1955 e che per motivi di maternità o cure familiari alla data del 31 dicembre 1992 non avevano raggiunto il periodo minimo di contribuzione pari a 15 anni, ma che vantano almeno 10 anni di contribuzione al regime obbligatorio di appartenenza e non sono titolari di altre prestazioni di natura previdenziale o assistenziale, al raggiungimento del 65° anno di età anagrafica possono richiedere all'ente previdenziale al quale risultano iscritte la restituzione dei contributi versati rivalutati al tasso di inflazione, ovvero indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. Gli importi verranno liquidati, su domanda, a partire dalla data del raggiungimento dei 65 anni nelle seguenti modalità: fino a 2.000.000 di euro in un'unica soluzione; per gli importi restanti in rate da 1.000.000 euro semestrali, o inferiori se la quota è a saldo dell'ammontare complessivo spettante, rivalutate al medesimo indice di cui al comma precedente. In caso di premorienza prima della fine dei pagamenti, le somme possono essere incassate, con le medesime modalità, dal coniuge o dalla persona che fruisce delle cure della *de cuius*.

3. L'ente di previdenza provvederà all'invio dell'estratto conto certificativi con l'indicazione

dell'ammontare dovuto e della relativa rateizzazione, agli adempimenti fiscali e all'invio della comunicazione annuale.».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

61.0.2

BELLINI, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:***«Art. 61-bis.***(Definizione di contenziosi con l'INPS)*

1. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenzioni in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti oppositori si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 60 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a 14 rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti oppositori che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento del per cento delle somme versate all'INPS fino all'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008 - 10.000.

61.0.3

BELLINI, PIGNEDOLI, MARTORA, BOSONE, CARDINI, DE PETRIS, CUSUMANO, LOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

*Dopo l'articolo 61, è aggiunto il seguente:***«Art. 61-bis.***(Definizione di contenziosi con l'INPS)*

1. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenzioni in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti oppositori si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 60 per cento, senza

il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a 14 rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento del 60 per cento delle somme versate all'INPS fino all'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008 - 10.000.

61.0.4

LOSURDO

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis.

1. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 269, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 60 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a 12 rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto del contenzioso è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento del 60 per cento delle somme versate all'INPS fino all'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008 - 10.000.

61.0.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI, STIFFONI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. Ad uno dei genitori di persone disabili in stato di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

61.0.6

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario. La legge 4 giugno 1973, n. 311 è abrogata».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento. A decorrere dal gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti

alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

61.0.7

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. L'articolo 23-*octies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è abrogato».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

61.0.8

POLLEDRI FRANCO PAOLO, GALLI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento.

61.0.9

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nel caso di figli di primo letto disabili gravi in concorso col coniuge non genitore la pensione ai superstiti è stabilita nella misura del 60 per cento ai figli e del 20 per cento al coniuge, fermo restando il limite massimo di cui al successivo comma 4"».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento.

61.0.10

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Dopo l'articolo 61, è inserito il seguente:

Art. 61-bis.

(Disposizioni in materia di società cooperative)

1. I soci partecipanti al lavoro delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che abbiano un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'art. 3 della legge predetta n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla me-

desima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

61.0.11

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il diritto di cui al precedente comma, con riguardo esclusivamente al caso di morte del pensionato, spetta in presenza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria del coniuge superstite conseguito da almeno cinque anni".».

61.0.12

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-bis. Per i pensionati extracomunitari che hanno delegato ad altra persona la riscossione della propria pensione, allo scopo di evitare inganni o truffe, l'Inps procede ogni anno all'accertamento dell'esistenza in vita del titolare della pensione. A tal fine le sedi dell'Inps si avvalgono delle procedure di scambio di informazioni automatizzate con i Comuni".».

61.0.13

FRANCO Paolo, GALLI

*Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:***«Art. 61-bis.**

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di rendita di infortunio sul lavoro, nonché ai figli, o in alternativa, al coniuge di coloro che, per fatto di lavoro, siano divenuti permanentemente inabili al 100 per cento».

Art. 62.**62.1**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Sopprimere l'articolo.

62.2

VEGAS, BALDASSARRI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

*Al comma 1 sostituire le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.89» con le seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498».**Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:**«1-bis. L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».*

62.3

VIESPOLI, MATTEOLI, VALENTINO, AUGELLO, CORONELLA, TOFANI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione di quanto previsto alla voce revisione dello scalone».**Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:**«1-bis. Nel limite di spesa di 6 miliardi di euro nel triennio 2008-2010, a valere sul Fondo di cui al comma 1, e comunque nei limiti complessivi annui ivi indicati, in favore dei soggetti che hanno in atto un contratto di collaborazione a progetto alla data del 31 dicembre 2007, vengono accantonati, successivamente alla scadenza del contratto a progetto sia nel caso di mancato avviamento al lavoro che in quello di mancata stipula o rinnovo del contratto a progetto, contributi figurativi commisurati, nell'entità e nella durata, rispettivamente al compenso ricevuto con il precedente contratto ed alla durata temporale del medesimo. Il beneficio è esteso ai soggetti il cui contratto a progetto sia scaduto nel corso dell'anno 2007. Ai medesimi soggetti e nei medesimi casi viene erogato un bonus di 2.000 euro che potrà essere utilizzato dal percettore come sostegno al reddito, come aiuto alla formazione o riqualificazione professionale, ovvero come incentivo all'assunzione. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato l'incentivo è stabilito nella misura di 5.000 euro.*

1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono stabilite le modalità attuative del precedente comma».

62.4

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Limitatamente ai contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2008, per le categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota contributiva di finanziamento e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 33 per cento.

1-ter. Con effetto dal 1° luglio 2008, a categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita un'indennità, in analogia all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

1-quater. La fruizione dell'indennità è vincolata alla partecipazione ad attività di formazione secondo criteri definiti dal decreto di cui al comma 1, ed è interrotta in caso di rifiuto di un'offerta di lavoro congrua al profilo professionale del lavoratore in analogia a quanto disposto dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

1-quinquies. Tale indennità è pari a euro 10 per ogni giorno di fruizione fino a un massimo di 180 giorni. Il diritto all'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

1-sexies. Il decreto di cui al comma 1 determina le categorie di beneficiari tra gli iscritti alla gestione separata soggetti ad aliquota contributiva massima, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, con esclusione, tra le altre, dei professionisti, dei consiglieri di amministrazione e sindaci di società, dei partecipanti a collegi e commissioni, degli associati in partecipazione.

1-septies. Qualora inferiore, l'importo unitario dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola per i trattamenti con requisiti ridotti

di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è elevata a euro 10 per ogni giorno di fruizione».

Conseguentemente, alla Tabella A ridurre tutte le voci del 50 per cento, per un importo totale di euro 576.880.000 per l'anno 2008, euro 840.525.000 per l'anno 2009, euro 661.554.000 per l'anno 2010.

62.5

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Limitatamente ai contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2008, per le categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota contributiva di finanziamento e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 33 per cento.

3. Con effetto dal 1° luglio 2008, a categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita un'indennità, in analogia all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. La fruizione dell'indennità è vincolata alla partecipazione ad attività di formazione secondo criteri definiti dal decreto di cui al comma 1, ed è interrotta in caso di rifiuto di un'offerta di lavoro congrua al profilo professionale del lavoratore in analogia a quanto disposto dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

5. Tale indennità è pari a euro 10 per ogni giorno di fruizione fino a un massimo di 180 giorni. Il diritto all'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

6. Il decreto di cui al comma 1 determina le categorie di beneficiari tra gli iscritti alla gestione separata soggetti ad aliquota contributiva massima, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, con esclusione, tra le altre, dei professionisti, dei consiglieri di amministra-

zione e sindaci di società, dei partecipanti a collegi e commissioni, degli associati in partecipazione».

Conseguentemente, alla Tabella A ridurre tutte le voci del 50 per cento, per un importo totale di euro 576.880.000 per l'anno 2008, euro 840.525.000 per l'anno 2009, euro 661.554.000 per l'anno 2010.

62.6

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Limitatamente ai contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2008, per le categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota contributiva di finanziamento e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 33 per cento.

3. Con effetto dal 1° luglio 2008, a categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita un'indennità, in analogia all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. La fruizione dell'indennità è vincolata alla partecipazione ad attività di formazione secondo criteri definiti dal Decreto di cui al comma 1, ed è interrotta in caso di rifiuto di un'offerta di lavoro congrua al profilo professionale del lavoratore in analogia a quanto disposto dall'articolo 1-quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

5. La percentuale di commisurazione di tale indennità alla precedente retribuzione è rideterminata al trentacinque per cento per i primi 120 giorni e al quaranta per cento per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni. Il diritto all'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

6. Il decreto di cui al comma 1 determina le categorie di beneficiari tra gli iscritti alla gestione separata soggetti ad aliquota contributiva massima, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, con esclusione, tra le altre, dei professionisti, dei consiglieri di amministra-

zione e sindaci di società, dei partecipanti a collegi e commissioni, degli associati in partecipazione».

62.7

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Limitatamente ai contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2008, per le categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota contributiva di finanziamento e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 33 per cento».

62.8

VIESPOLI, MATTEOLI, VALENTINO, AUGELLO, CORONELLA, TOFANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai soggetti in cerca di prima occupazione viene riconosciuto un bonus da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

1-ter. La presente disposizione, finanziata con la quota di cofinanziamento nazionale del Fondo sociale europeo, è attuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

62.0.1

MERCATALI

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Contribuzione CUAF, di maternità e figurativa)

1. Nell'ambito del processo di armonizzazione dei regimi previdenziali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS, in favore dei propri dipendenti anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 0,68 per cento e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria e dello 0,24 per cento per il settore terziario.

2. Ad integrazione e parziale modifica del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e dell'articolo 49, Comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei dipendenti di cui al precedente comma, per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo. Gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.

62.0.2

LOSURDO

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, è aggiunto il seguente periodo: "limitatamente all'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato".

2. All'onere derivante all'attuazione dell'articolo 3, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 240, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, stimato in 15 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come da ultima rideterminazione dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

62.0.3

TOFANI, VIESPOLI, SAIA, PARAVIA

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 55, comma 2 della legge 17 maggio 1999 n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma 76, lettera *b*) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 30 giugno 2008. Dall'attuazione del presente articolo, in riferimento alla messa a regime del sistema di indennizzo del danno biologico e della relativa copertura assicurativa, non devono derivare oneri per la finanza pubblica (risultanti dal rapporto tra eventuali variazioni dei premi, razionalizzazione della gestione e variazione delle prestazioni) superiori a 5 milioni di euro annui da finanziare, per l'anno 2008, utilizzando una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780 della legge 27 dicembre 2006, accertate dall'INAIL in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007».

Art. 63.**63.3**

SODANO, VANO, CONFALONIERI, PALERMO, ALBONETTI, ZUCCHERINI, ALFONZI, TECCE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori precari che operano presso parchi nazionali ed aree protette, è istituito, a decorrere dall'anno 2008, un apposito fondo dell'ammontare di 2 milioni di euro, in favore dei lavoratori socialmente utili impegnati nei citati enti. Le stabilizzazioni del personale LSU, da realizzare entro il 31 dicembre 2009, sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente articolo e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

63.0.2

MANINETTI, POLI, CICCANTI, FORTE, RUGGERI, BALDASSARRI, AUGELLO, AZZOLLINI, SAIA, FERRARI, DE POLI

Dopo l'articolo 63, è inserito il seguente:

«Art. 63-bis.

(Contribuzione dovuta per gli apprendisti)

1. Al comma 773 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro si applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo"».

Conseguentemente alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente dell'1 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

63.0.3

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 63, è inserito il seguente:

«Art. 63-bis.

(Contribuzione dovuta per gli apprendisti)

1. Al comma 773 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro si applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo"».

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti di parte corrente del 5 per cento.

63.0.4

BONADONNA, BENVENUTO, BARBOLINI

Dopo l'articolo 63, è inserito il seguente:

«Art. 63-bis.

(Contribuzione dovuta per gli apprendisti)

1. Al comma 773 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro si applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo"».

Agli oneri del presente articolo pari a 87 milioni si provvede mediante corrispondente incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

63.0.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Dopo l'articolo 63, è inserito il seguente:

«Art. 63-bis.

(Contribuzione dovuta per gli apprendisti)

1. Al comma 773 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro si applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo"».

Agli oneri del presente articolo pari a 87 milioni si provvede mediante corrispondente incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

63.0.6

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo l'articolo 63, è inserito il seguente:

«Art. 63-bis.

(Contribuzione dovuta per gli apprendisti)

1. Al comma 773 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove

la predetta aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro si applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo"».

63.0.7

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo l'articolo 63, è aggiunto il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1192 le parole: "30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2008";

b) al comma 1202 le parole: "30 aprile 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2008"».

63.0.8

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI, DIVINA, LEONI

Dopo l'articolo 63, è aggiunto il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1192 le parole: "30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2008";

b) al comma 1202 le parole: "30 aprile 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2008"».

63.0.9

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO,
MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo l'articolo 63, è aggiunto il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante"».

63.0.10

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI, DIVINA, LEONI

Dopo l'articolo 63, è aggiunto il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante"».

63.0.11

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO,
MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo l'articolo 63, è aggiunto il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Il rapporto di apprendistato nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'uti-

lizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continua a trovare applicazione la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di apprendistato"».

63.0.12

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI, DIVINA, LEONI

Dopo l'articolo 63, è aggiunto il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Il rapporto di apprendistato nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continua a trovare applicazione la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di apprendistato"».

63.0.14

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo l'articolo 63, è aggiunto il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All'articolo 5, comma 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, le parole: "ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni »sono soppresse"».

63.0.15

GIAMBRONE, PAPANIA, DI LELLO, ADRAGNA, STRANO, BATTAGLIA Antonio,
BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. La Regione Sicilia in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20 comma 1 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, provvede alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale n. 25 del 1993, già equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 38 del 1994 e dall'articolo 48 della legge regionale n. 21 del 2001, a quello dalla stessa amministrato.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già previste dallo stesso art. 20 della legge 448 del 2001 fino all'esaurimento delle stesse. Successivamente la Regione Sicilia provvederà con gli stanziamenti del proprio bilancio».

Art. 64.**64.1**

MONTALBANO, ANGIUS

Sostituire il comma 1, lettera b), con il seguente:

«Euro 5.015.000 per l'incremento delle dotazioni del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro».

64.0.1

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO, TONINI

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:***«Art.64-bis.**

(Interventi per la stabilizzazione del personale nella provincia autonoma di Bolzano)

1. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al comma 527, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 2 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

Art. 65.**65.1**

LEONI, GALLI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese dell'area aeroportuale di Malpensa e relativo indotto, nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 3 punti per cento.

65.2

MANINETTI, POLI, CICCANTI, FORTE, RUGGERI, AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, DE POLI

Al comma 5, sopprimere le parole: «Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti».

65.4

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Al comma 5, sopprimere le parole: «Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti».

65.5

FRANCO Paolo, POLLEDRI, GALLI

Al comma 5, sopprimere le parole: «Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti».

65.6

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 5, sopprimere le parole: «Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti».

65.8

CICCANTI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«6. Il personale assunto dalle liste delle categorie protette ai sensi della legge 68/1999 può essere ammesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria solo se l'azienda ha chiesto e ottenuto l'ammissione alla C.I.G.O. per tutto il personale dipendente.».

65.0.1

RUGGERI, MANINETTI, POLI

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Disposizioni previdenziali in materia di lavori socialmente utili).

1. All'articolo 8, il comma 19 è sostituito dal seguente:

"19. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento e ai fini della determinazione della misura dei trattamenti pensionistici".».

Conseguentemente alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono diminuite in misura proporzionale del 5 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

65.0.2

RUGGERI, MANINETTI, POLI

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Disposizioni previdenziali in materia di lavori socialmente utili)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 la contribuzione figurativa accreditata per i periodi di erogazione dei sussidi di cui all'articolo 1, comma 3 e comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché per l'assegno di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, sono utili anche ai fini della determinazione della misura dei trattamenti pensionistici».

Conseguentemente alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono diminuite in misura proporzionale del 5 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

65.0.3

TURIGLIATTO

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

(Stabilizzazione precari Pubblica Amministrazione)

1. Ai fini della stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81 il beneficio di cui al comma 1156 lettera f) e lettera f-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è prorogato per l'anno 2008 ed esteso alle amministrazioni di cui al comma 523 e agli enti di cui al comma 557 e 565 della stessa legge. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 10 luglio 1993, n. 236 a tal fine è integrato l'importo di 170 milioni di euro per l'anno 2008.

2. Al fine di consentire la programmazione di assunzioni a tempo indeterminato, anche in deroga all'articolo 97 della Costituzione, gli enti utilizzatori avviano procedure d'inserimento nell'organico, anche in soprannumero, a totale copertura dei posti occupati in regime ISU/IPU, per i profili di assegnazione ai progetti. L'anzianità nel servizio prestato in regime ISU/IPU, è ritenuta valida ai fini delle procedure di cui al comma 558 e 519, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dal comma 1, articolo 93 della presente legge presso tutti gli enti locali e amministrazioni dello Stato interessati all'assunzione incentivata dei soggetti destinatari del presente articolo.

3. Fino a totale assunzione del ISU/IPU, gli enti utilizzatori del suddetto personale non potranno effettuare altre assunzioni, né ricorrere ad altre forme di prestazione di lavoro precario o attivare concorsi, per i profili professionali reperibili all'interno del bacino regionale ISU/IPU.

4. Le previsioni di cui al comma 557 e al comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le disposizioni relative al concorso delle autonomie locali al raggiungimento degli obiettivi di pareggio della spesa pubblica di rispetto del patto di stabilità nonché di limiti alle coperture del *turn over* o limitazione delle spese del personale previste nella presente legge non si applicano in sede di attuazione delle stabilizzazioni di cui al comma a) del presente articolo.

5. In applicazione dell'articolo 4 comma 2, della legge 3 agosto 2007 n. 23 le Province individuano le necessità di personale ISU, nell'ambito di competenza ai fini della stabilizzazione per l'espletamento delle attività di prevenzione e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro previo avviamento a formazione.

6. Per facilitare la fuoriuscita dal bacino dei lavoratori vicini all'età pensionabile, le disposizioni contenute all'articolo 50, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono prorogate per l'anno 2008. Ai fini del raggiungimento dei requisiti per la effettiva anzianità contributiva, i soggetti ISU/IPU sono ammessi alla contribuzione volontaria per gli ultimi 5 anni in regime ISU, con oneri a carico del Fondo nella misura del 100 per cento.».

Conseguentemente, all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, rubrica MEF.

65.0.4

SALVI, RUSSO SPENA, PALERMI, RIPAMONTI, BATTAGLIA Giovanni, TECCE, SODANO, LIOTTA, DONATI, COSSUTTA

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

(Credito di imposta per l'occupazione)

1. Ai datori di lavoro che, negli anni dal 2008 al 2010, effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, da destinare ad unità produttive ubicate nel Mezzogiorno, è concesso, nei limiti della regola *de minimis* di cui al Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, un contributo nella forma di credito d'imposta nella misura di:

a) 400 euro mensili per ogni nuova assunzione che determina un incremento della base occupazionale, calcolata come media dei lavoratori dipendenti a tempo determinato ed indeterminato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, effettuata nelle regioni di cui all'obiettivo Convergenza del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006;

b) 300 euro mensili per ogni nuova assunzione che determina un incremento della base occupazionale, calcolata come media dei lavoratori dipendenti a tempo determinato ed indeterminato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, effettuata nella regione Basilicata e nelle aree delle regioni Abruzzo, Molise e Sardegna ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

2. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti, mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale il credito di imposta spetta in misura proporzionale.

3. Il contributo di cui al comma precedente è concesso nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del Cipe, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, previa verifica con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'agenzia dell'entrate, a valere sulle risorse che si rendono disponibili sugli stanziamenti e sulle assegnazioni destinati al finanziamento degli incentivi alle assunzioni di cui all'articolo 63, della

legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché delle altre misure di intervento a favore dell'occupazione, finanziate con il Fondo per le aree sotto utilizzate di cui all'articolo 61 della predetta legge n. 289 del 2002.

4. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori delle società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di procedura previste all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le disposizioni in materia di accertamento delle violazioni e monitoraggio degli effetti del presente articolo previsti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n.388.».

65.0.5

RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

(Disposizioni in materia di formazione, previdenza integrativa, accesso al credito, sostegno al reddito dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie)

1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con effetto dal 1° gennaio 2008, il contributo aggiuntivo previsto dall'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fissato nella misura dello 0,5 per cento è aumentato dello 0,5 per cento all'anno per gli anni 2008, 2009 e 2010 e sarà a totale carico dei datori di lavoro.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1, fermo restando l'attuale destinazione dello 0,5 per cento presso l'INPS, sono destinate per interventi a favore dei lavoratori di cui al comma 1 in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione, riqualificazione e riconoscimento professionale anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere misure integrative di carattere previdenziale e sanitario e di accesso al credito.

3. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente costituito, dalle parti sociali così come individuate nel comitato di gestione separata istituito presso l'INPS in base a quanto stabilito all'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

4. I fondi di cui al comma 1 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste al comma 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.

5. All'eventuale adeguamento del contributo di cui ai al comma 1 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla entrata in vigore della presente norma.

6. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al fondo di cui al comma 2.».

Art. 66.**66.0.1**

TREU, ZUCCHERINI, ROILO, ADRAGNA, ALFONSI, BOBBA, DE SIMONE, DI SIENA, LIVI BACCI, MONGIELLO, PETERLINI, TIBALDI

Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

Art. 66-bis.

(Misure di incentivazione e sostegno della flessibilità oraria e del part-time)

1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) la trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione;"».

66.0.2

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

Art. 66-bis.

(Lavoro a chiamata)

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"1. Il contratto di lavoro di cui all'articolo 33 può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni da svolgersi durante il fine settimana, durante le vacanze scolastiche e nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale,

ivi comprese le fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Il contratto di lavoro di cui all'articolo 33 è stipulato in forma scritta ai fini di prova".

- b) All'articolo 35, i commi 1 e 2 sono abrogati;
 - c) L'articolo 36 è abrogato;
 - d) All'articolo 37, il comma 1 è abrogato;
 - e) All'articolo 38, il comma 3 è abrogato;
 - f) L'articolo 40 è abrogato».
-

66.0.3

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

Art. 66-bis.

(Disposizioni in materia di collocamento)

1. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 608 del 1996 aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: "Il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di , lavoro"».

66.0.4

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

Art. 66-bis.

(Disposizioni in materia di collocamento)

1. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 608 del 1996 sostituire le parole: "il giorno antecedente" con le seguenti: "tre giorni successivi"».

Art. 67.**67.1**

TIBALDI, DI SIENA, PALERMI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BULGARELLI, DONATI, PELLEGATTA, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008: - 7.500;
2009: - 7.500;
2010: - 10.000.

67.2

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 213, non si applicano al settore turistico per le imprese fino a cinquanta dipendenti».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 3 punti per cento.

67.0.1

POLI

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Tutela sanitaria degli infortunati sul lavoro)

1. Le prestazioni sanitarie che l'INAIL eroga direttamente per mezzo delle proprie strutture, con oneri a proprio carico, ai sensi dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dell'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono da intendersi comprensive delle cure riabilitative e di fisiokinesiterapia, sia in regime ambulatoriale che di ricovero.

2. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, garantiscono la parità di trattamento su tutto il territorio nazionale e la gratuità delle prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, di cui all'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dall'INAIL, nel rispetto della competenza delle Regioni in materia di tutela della salute.

3. In applicazione del principio di gratuità delle prestazioni sanitarie dell'INAIL – sancito dall'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 – è fatto divieto ai medici che redigono la certificazione sanitaria per inabilità al lavoro di richiedere compensi agli infortunati, dovendo il medesimo Istituto versare ai medici certificatori il corrispettivo spettante.

4. Con apposita convenzione tra INAIL ed Ordine professionale dei medici chirurghi saranno stabiliti i compensi per la specifica attività medico-legale nonché i criteri e le modalità per il rimborso dei relativi oneri».

67.0.2

CASSON, ZUCCHERINI, DI SIENA, TIBALDI, TURIGLIATTO, TREU, RUSSO SPENA, SALVI, FINOCCHIARO, PALERMI, COSSUTTA, BARBATO, ALFONZI, TECCE, ALBONETTI, ROSSA, FILIPPI, BRISCA MENAPACE, BELLINI, PISA, VALPIANA, GALARDI, GIANNINI, BONADONNA, EMPRIN GILARDINI, PALERMO, PEGORER, AMATI, TURIGLIATTO, BULGARELLI, MELE, MERCATALI, ROILO, SCARPETTI, GARRAFFA, MAZZARELLO

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Fondo in favore delle vittime dell'amianto)

1. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbestocorrelate per esposizione all'amianto, e in caso di premorte in favore degli eredi.

2. Il diritto di cui al comma precedente non esclude e si cumula agli altri diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.

3. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e/o ex articolo 13 comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modifiche ed integrazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

4. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

5. Per la gestione del Fondo è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 50.000;
2009: – 50.000;
2010: – 50.000.

67.0.3

CASSON, BULGARELLI, TIBALDI, FILIPPI, GARRAFFA, ZUCCHERINI, TREU, ALFONZI,
MAZZARELLO

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

*(Misure per l'accertamento dell'esposizione dei lavoratori all'amianto
e finanziamento degli interventi per l'eliminazione dell'amianto
dagli immobili pubblici)*

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un Comitato di lavoro composto da dieci qualificati Ispettori del lavoro con il compito di sostenere il lavoro di accertamento di esposizione all'amianto svolto sul territorio nazionale dell'Inail, soprattutto per le situazioni riferite a contenzioso giudiziario e le situazioni di difficile produzione della normale documentazione e per la quale il ruolo di ufficiale giudiziario degli ispettori può più agevolmente contribuire alla determinazione delle prove necessarie al riconoscimento di avvenuta esposizione all'amianto.

2. Presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato di lavoro con il compito di prevedere un piano d'interventi finalizzati al finanziamento degli interventi diretti ad eliminare l'amianto dagli immobili pubblici e alla introduzione di agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto degli edifici privati».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2008-2010, fino a concorrenza degli oneri.

67.0.4

THALER AUSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

1. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato situati sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2.000.000 di euro a valere sul fondo di cui al comma, 527, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007)».

67.0.5

THALER AUSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

1. All'articolo 1, comma 780 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*)" sono sostituite dalle seguenti: "alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*)"».

67.0.6

BARBATO, BENVENUTO

Dopo l'articolo 67, aggiungere i seguenti:

«Art. 67-bis.

(Residenze di interesse generale destinate alla locazione)

1. Si considerano "residenze d'interesse generale destinate alla locazione" i fabbricati situati nelle aree metropolitane di cui all'articolo 22 de-

creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo alla locazione ad uso abitativo, da trasciversi nei registri immobiliari, per un periodo non inferiore a 25 anni e non superiore a 30 anni.

2. La cessione dell'intero fabbricato, di cui al precedente comma 1, da parte del locatore non estingue il vincolo alla locazione ed i diritti dei conduttori.

Art. 67-ter.

(Aree destinate a residenze di interesse generale destinate alla locazione)

1. Le residenze di cui all'articolo 67-bis sono opere d'interesse generale. Dette opere sono compatibili con tutte le zone degli strumenti urbanistici locali, ivi incluse le aree a *standard*, ad eccezione delle aree a verde pubblico.

2. Gli interventi di realizzazione delle residenze di interesse generale destinate alla locazione sono assentiti con permesso di costruire convenzionato.

I Comuni, in sede di rilascio del permesso di costruire, verificano la compatibilità dell'intervento con l'ambito territoriale circostante anche al fine di stabilire, in relazione agli indici di zona, la superficie lorda di pavimento assentibile.

La convenzione deve prevedere la realizzazione delle dotazioni di opere di urbanizzazione e di servizi complementari, ivi comprese le aree a verde pubblico, funzionali all'intervento.

3. Una quota non eccedente il 10 per cento della superficie lorda di pavimento del fabbricato può essere destinata a funzioni compatibili con la residenza, da determinarsi in sede di permesso di costruire convenzionato.

4. La convenzione con i Comuni determina la durata del vincolo di locazione di cui al precedente articolo 67-bis, comma 1, la percentuale di superficie di cui all'articolo 67-quater, nonché i termini entro i quali il fabbricato deve essere ultimato.

I Comuni concedono le necessarie proroghe qualora il ritardo nell'ultimazione del fabbricato è giustificato da cause di forza maggiore.

5. È fatta salva la possibilità, in sede di pianificazione, di limitare o escludere la localizzazione di detti alloggi in determinate zone del piano urbanistico locale.

6. Ai fini del computo del contributo afferente al permesso di costruire, si applica quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, intendendosi quale canone quello determinato all'articolo 67-quinquies. Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, il contributo potrà essere ridotto dai Comuni sino al 50 per cento degli oneri stessi, in sede di convenzione.

Art. 67-quater.

(Caratteristiche degli alloggi e requisiti del conduttore)

1. Una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento della superficie delle residenze di interesse generale destinate alla locazione è destinata ai soggetti in possesso dei requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e regolarmente inseriti nelle graduatorie comunali.

2. Con decreto ministeriale da emanarsi, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, delle politiche giovanili e le attività sportive e previa consultazione della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali di cui all'articolo 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono determinati:

a) le categorie di soggetti che possono fruire delle unità abitative di cui all'articolo 67-bis, nonché i relativi limiti reddituali;

b) le caratteristiche generali e i requisiti minimi di servizio anche in relazione alle diverse categorie di destinatari degli alloggi in locazione di interesse generale;

c) le modalità attraverso le quali i Comuni comunicano al locatore i soggetti destinatari delle abitazioni di cui al precedente comma 1;

d) le modalità con cui le Regioni e i Comuni esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, le attività di verifica e controllo dell'osservanza degli obblighi stabiliti dal medesimo decreto;

e) le modalità attraverso le quali i conduttori effettuano i pagamenti del canone.

Art. 67-quinquies.

(Contratti di locazione)

1. I contratti di locazione delle abitazioni che compongono le residenze di interesse generale destinate alla locazione sono regolati dalle disposizioni di cui al capo II della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. I contratti di locazione di cui al precedente comma 1 non possono essere trasferiti a terzi, fatto salvo il trasferimento mortis causa al coniuge e ai parenti di secondo grado.

È inoltre fatto divieto alla sublocazione.

Art. 67-sexies.

(Prelazione)

1. Al termine del vincolo locativo, gli immobili sono offerti in prelazione ai conduttori ad un prezzo concordato tra la proprietà ed i sinda-

cati dei conduttori maggiormente rappresentativi sul territorio nazionale. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 60 giorni dalla data di cessazione del vincolo locativo.

2. Le unità abitative per le quali il conduttore non ha esercitato l'opzione possono essere acquisite dai Comuni al prezzo determinato ai sensi del comma che precede. A tal fine i Comuni comunicano alla proprietà la volontà di esercitare la prelazione nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza della prelazione attribuita ai conduttori.

Art. 67-septies.

(Aree e fabbricati facenti parte del patrimonio dello Stato)

1. In sede di dismissione del Patrimonio immobiliare dello Stato, i fabbricati e le aree vengono destinati in via preferenziale alla realizzazione di residenze di interesse generale destinate alla locazione.

2. Sulla base di accordi tra il Ministero della difesa, l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture, le Regioni e gli Enti Locali, una quota pari al 30 per cento del patrimonio immobiliare del Demanio militare costituito da aree o edifici non più utilizzati a fini militari, viene destinato per la realizzazione di residenze di interesse generale destinate alla locazione. In tal caso, una quota pari al 15 per cento della superficie dei fabbricati viene destinato in via preferenziale ai dipendenti delle forze armate.

Art. 67-octies.

(Misure di sostegno a favore dei conduttori degli alloggi d'interesse generale destinati alla locazione)

1. I Comuni possono contribuire ai canoni di locazione delle abitazioni destinate alle categorie di cui all'articolo 67-*quater*, comma 2, lettera a) della presente legge fino ad un ammontare pari al 50 per cento del canone determinato ai sensi dell'articolo 67-*quinquies* comma 1 della presente legge.

2. In luogo della riduzione del contributo afferente il permesso di costruire, i Comuni potranno optare per l'erogazione del contributo di cui al precedente comma 1, in sede di convenzione di cui all'articolo 67-*ter*.

3. Il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso delle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, opererà a favore dei Comuni per l'erogazione dei contributi destinati ai canoni di locazione di cui al comma 1. A tal fine è assegnata al Fondo:

- a) per l'anno 2010, una quota pari a 300 milioni di euro;
- b) per l'anno 2011, una quota pari a 700 milioni di euro;
- c) a partire dal 2012, una quota pari ad 810 milioni di euro.

Art. 67-nonies.*(Misure fiscali)*

1. All'articolo 10, n. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "entro quattro anni dalla data d'ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni" sono inserite le parole: "ad eccezione della locazione di residenze di interesse generale destinate alla locazione".

2. All'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo la lettera *a-bis*) è inserito il seguente: "*a-ter*) quando hanno oggetto abitazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a*) delle disposizioni in materia di fabbricati d'interesse generale destinati alla locazione euro 67".

3. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la voce di cui al numero 127-*duodevicies*) sono inserite le seguenti:

"127-*undevicies*) cessione di aree su cui realizzare residenze di interesse generale destinate alla locazione;

127-*vicies*) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a*) e *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, a residenze di interesse generale destinate alla locazione".

4. Ai fini delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le imprese, società d'investimento immobiliare quotate di cui all'articolo 1, ai commi da 119 a 141, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e i fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del T.U. delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, che costruiscono, anche mediante appalti, fabbricati d'interesse generale destinati alla locazione, sono equiparati alle imprese che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita. Si intende, inoltre, che le cessioni delle medesime residenze debbano essere esentate dall'imposta anche entro i 4 anni data della loro ultimazione della costruzione o dell'intervento qualora al momento della cessione la superficie del fabbricato sia stata prevalentemente locata a fini abitativi secondo i criteri di cui alla presente legge.

5. All'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti "imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131," dopo il quinto capoverso è inserito il seguente: "Se il trasferimento ha per oggetto residenze di interesse generale destinate alla locazione nel corso del vincolo alla lo-

cazione ovvero aree o fabbricati destinati alla loro realizzazione 1 per cento".

6. Alla Tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, dopo l'articolo 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Trascrizioni di atti e sentenze che importano il trasferimento di residenze di interesse generale destinate alla locazione nel corso del vincolo alla locazione ovvero aree o fabbricati destinati alla loro realizzazione euro 168,00".

7. Le volture eseguite in dipendenza di atti che comportano il trasferimento a qualsiasi titolo di residenze di interesse generale destinate alla locazione nel corso del vincolo alla locazione ovvero aree o fabbricati destinati alla loro realizzazione sono assoggettate ad imposta catastale nella misura di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

8. In caso di cessioni a titolo oneroso di aree o fabbricati destinati alla realizzazione di residenze di interesse generale destinate alla locazione nel atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *b*) e articolo 86 del T.U. delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 15 per cento.

A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente.

Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia. La mancata richiesta da parte della parte venditrice comporta l'applicazione del regime Ordinario.

9. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

"*i-bis*) gli immobili di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a*) delle disposizioni in materia di residenze di interesse generale destinate alla locazione.

10. All'articolo 16, comma 1 del T.U. delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 9 dicembre 1998, n. 431," sono inserite le seguenti: "nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 21 lettera *a*) delle disposizioni di residenze di interesse generale destinate alla locazione".

11. I Comuni possono concedere ai proprietari di residenze di interesse generale destinate alla locazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, un credito d'imposta pari al 10 per cento dell'ammontare dei costi di manu-

tenzione ordinaria e straordinaria di cui all'arto 31, primo comma della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'eventuale eccedenza può essere computata in diminuzione dell'imposta dovuta negli anni successivi ma non oltre il decimo.

12. Il mancato rispetto delle condizioni poste dalle disposizioni in materia di residenze di interesse generale destinate alla locazione, ivi compreso il mancato rispetto dei termini di realizzazione del fabbricato ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della medesima disposizione, comporta l'applicazione del regime ordinario e l'applicazione di una sanzione pari al 100 per cento delle maggiori imposte dovute.

13. In relazione al regime sostitutivo di cui al comma 7 che precede, la maggiore imposta e la sanzione sono dovute esclusivamente dal soggetto che ha acquisito l'area o il fabbricato».

67.0.6

MANTOVANO

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, sono aggiunti i seguenti commi:

"3. L'attribuzione del minimo richiesto per l'approvazione di cui all'articolo 24 comma 2 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è equiparata, a tutti gli effetti di legge, al giudizio di idoneità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, relativamente al concorso bandito con regio decreto 1° settembre 2004, in fase di svolgimento al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

4. Al fine di pervenire rapidamente alla copertura di sedi notarili vacanti, i candidati ammessi alle prove orali ai sensi del precedente comma che le abbiano superate saranno collocati in apposita graduatoria e nominati notai con assegnazione di sedi da scegliersi fra quelle che risulteranno vacanti alla data di approvazione di detta graduatoria"».

67.0.8

VIZZINI, FERRARA

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

1. Per un ammontare pari a 62 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare, a decorrere dall'anno 2008, apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, legge n. 296 del 2006, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da quest'ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori LSU.

2. Per le finalità suddette, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltà, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1 comma 557 della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente cpv, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dispone annualmente con proprio decreto, a far data dell'esercizio, a beneficio dei comuni di cui al primo comma, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attività in ASU ed alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica e/o assunzione a tempo determinato».

67.0.9

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

*Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:***«Art. 67-bis.***(Trasparenza bilanci dei sindacati)*

1. I sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione».

67.0.10

CURTO

*Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:***«Art. 67-bis.**

1. Al comma 1192 della legge n. 296 del 2006 le parole: "30 settembre 2007" sono sostituite con le seguenti: "31 gennaio 2008"».

Art. 68.**68.1**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 68. – 1. Al decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 20, comma 2 dopo le parole: "sicurezza pubblica" aggiungere le seguenti: "«anche in considerazione dell'esistenza di precedenti condanne penali". Conseguentemente è soppresso il secondo periodo;

b) all'articolo 20 comma 7 sostituire le parole: "Ministro dell'interno" con le seguenti: "questore";

c) all'articolo 21, comma 2 sostituire la parole: "prefetto" con la seguente: "questore";

d) all'articolo 21 dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

"2-bis. La mancata ottemperanza al provvedimento di allontanamento di cui ai precedenti commi, integra il reato di cui all'articolo 650 del codice penale"».

68.2

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 68. – 1. Al fine di garantire l'effettività delle espulsioni degli immigrati irregolari disposte secondo le previsioni del Testo Unico di cui al decreto legislativo 286 del 25 luglio 1998 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo denominato "Fondo per la copertura delle spese per le espulsioni degli immigrati irregolari", al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010. Il Fondo è finalizzato anche al finanziamento delle spese sostenute per le espulsioni degli stranieri detenuti nelle carceri italiane, espulsi ai sensi dell'articolo 16 del citato testo unico.

2. È soppresso il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati di cui al comma 1267 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le relative disponibilità confluiscono nel Fondo istituito ai sensi del comma 1».

68.3

POLLEDRI, VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 68. – 1. Al fine di garantire l'effettività delle espulsioni degli immigrati irregolari disposte secondo le previsioni del Testo Unico di cui al decreto legislativo 286 del 25 luglio 1998 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo denominato "Fondo per la copertura delle spese per le espulsioni degli immigrati irregolari", al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010. Il Fondo è finalizzato anche al finanziamento delle spese sostenute per le espulsioni degli stranieri detenuti nelle carceri italiane, espulsi ai sensi dell'articolo 16 del citato testo unico.

2. È soppresso il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati di cui al comma 1267 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le relative disponibilità confluiscono nel Fondo istituito ai sensi del comma 1».

68.4

MAFFIOLI, CICCANTI, FORTE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di potenziare e rendere più efficaci le procedure di espulsione amministrativa dello straniero per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, in base a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e di favorire le forme di cooperazione nell'ambito della politica dell'Unione europea in materia di rimpatrio, sono attribuiti 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 da iscriversi nello stato di previsione del Ministro dell'Interno».

68.8

TECCE, ALBONETTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che possono essere utilizzati anche per fronteggiare emergenze sociali, ambientali e di ordine pubblico collegate ad insediamenti precari di popolazioni nomadi».

68.5

MAFFIOLI, CICCANTI, FORTE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare e rendere più efficaci le procedure di espulsione amministrativa dello straniero per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, in base a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e di favorire le forme di cooperazione nell'ambito della politica dell'Unione europea in materia di rimpatrio, sono attribuiti 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 da iscriversi nello stato di previsione del Ministro dell'Interno».

Conseguentemente, al comma 2 le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».

68.6

MAGISTRELLI, SERAFINI, AMATI, EMPRIN GILARDINI, CALVI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per fronteggiare l'emergenza economica e sociale derivante dall'ingresso di minori clandestini sulle coste del medio Adriatico, è autorizzato il contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2008 in favore del comune di Ancona, per le spese di accoglienza ai minori non accompagnati e privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

68.7

DE POLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le attività realizzate con tale fondo saranno oggetto di intesa in sede di Conferenza Unificata».

68.0.1

POLLEDRI

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

1. Ai fini di accertare l'effettiva identità e sussistenza del rapporto alla base della richiesta di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, è istituito un Fondo per la mappatura genetica dei ricongiungimenti familiari, a disposizione del Ministero degli Affari Esteri, che ne determina per decreto la ripartizione tra gli uffici consolari preposti all'esame delle domande di ingresso.

2. L'effettuazione del test genetico di identità è prerequisito indispensabile per l'esame della domanda di ricongiungimento familiare.

3. Il Fondo è dotato di 2 milioni di euro per l'anno 2008, 2 milioni di euro per l'anno 2009 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

Conseguentemente nella Tabella A applicare in maniera lineare a tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.

68.0.2

CICCANTI, FORTE

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

1. Ai fini della manutenzione straordinaria dei centri di identificazione, nonché dei centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 286, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2008: – 100.000.000;

2009: – 100.000.000;

2010: – 100.000.000.

68.0.3

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Fondo per le Non Autosufficienze)

1. Il Fondo per le Non Autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 300 milioni di euro per il 2008, di 500 milioni per il 2009 e di ulteriori 500 milioni per il 2010».

Conseguentemente:

Alla Tabella A, di cui all'articolo 96, comma 1, alla Rubrica: Ministero dell'economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 1.300 (migliaia di euro);

2009: – 1.300 (migliaia di euro);

2010: – 1.300 (migliaia di euro)

68.0.4

DE POLI

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Fondo per le Non Autosufficienze)

1. Il Fondo per le Non Autosufficienze, di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è incrementato di 300 milioni di euro per il 2008, di 500 milioni per il 2009 e di ulteriori 500 milioni per il 2010».

Conseguentemente,

alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione di:

2008: – 300 milioni di euro;

2009: – 500 milioni di euro;

2010: – 500 milioni di euro.

di tutte le rubriche dell'allegata tabella A – Ministero dell'Economia e Finanze.

68.0.5

DE POLI, CICCANTI, FORTE

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

1. Il Fondo per le Non Autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è incrementato a 250 milioni di euro per il 2008, 500 milioni di euro per il 2009 e di 500 milioni di euro per il 2010».

Conseguentemente, ridurre in proporzione tutte le rubriche dell'allegata tabella A per gli anni 2008, 2009 e 2010.

68.0.6

DE POLI

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Patto per le politiche di solidarietà sociale)

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle politiche a favore dei minori, dei giovani, della famiglia, degli anziani, degli immigrati, nonché l'attenzione alle fragilità sociali, anche in armonia con le politiche della salute, le materie afferenti alle politiche sociali sono ricomprese a partire dall'anno 2008 in un Patto per la Solidarietà Sociale tra Governo, Regioni e Autonomie che individua livelli essenziali delle prestazioni, risorse assegnate e obiettivi da raggiungere nel triennio 2008-2010.

2. Le risorse finanziarie individuate dal Patto riassumono i finanziamenti già dedicati dallo Stato alle politiche sociali, alla famiglia, all'inclusione sociale, alle pari opportunità, ai giovani, alla non autosufficienza e all'irregolarità e l'ammontare delle stesse è percentualmente incrementato in relazione al Prodotto Interno Lordo; le Regioni coordinano, in aggiunta a tali risorse, le proprie dotazioni finanziarie dedicate alle politiche di solidarietà sociale.

3. All'interno del Patto si provvede anche ad una razionalizzazione degli Osservatori in campo sociale, dell'infanzia e della famiglia, dell'immigrazione, dell'inclusione sociale, delle dipendenze, dei giovani nonché di eventuali altri Osservatori relativi a specifici ambiti e manifestazioni sociali, al fine di salvaguardare la significatività dei fenomeni sociali e l'omogeneità dei dati, definendo, per gli stessi, un modello organizzativo unico».

Conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione di:

2008: - 40 milioni di euro;

2009: - 40 milioni di euro;

2010: - 40 milioni di euro.

di tutte le rubriche dell'allegata tabella A - Ministero dell'Economia e Finanze.

68.0.7

DE POLI

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Fondo per le politiche sociali)

1. Il Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è riservato esclusivamente alle politiche sociali programmate dalle Regioni e dagli Enti locali.

2. Per l'erogazione del Fondo di cui al primo comma, dallo Stato alle Regioni, non si applica il comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007)».

Conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione di:

2008: - 40 milioni di euro;

2009: - 40 milioni di euro;

2010: - 40 milioni di euro.

di tutte le rubriche dell'allegata tabella A - Ministero dell'Economia e Finanze.

Art. 69.**69.1**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere l'articolo.

69.3

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole da: «di cui 100» alla fine della lettera con le seguenti: «di cui 100 milioni per l'anno 2007, 8.100 milioni per l'anno 2008, 11.400 milioni per l'anno 2009, 10.166 milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 6.000 milioni per l'anno 2012, 6.000 milioni per l'anno 2013, 6.900 milioni per l'anno 2014 e 6.213 milioni per l'anno 2015».

69.4

EUFEMI

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «1.100 milioni per l'anno 2008» con le parole: «5.100 milioni per l'anno 2008».

Di conseguenza sostituire le parole: «11.000 per l'anno 2012» con le parole: «9.000 milioni per l'anno 2012» e le parole: «11.000 milioni per l'anno 2013» con le parole: «9.000 milioni per l'anno 2013».

69.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole da: «9.500 milioni» fino alla fine della lettera».

69.6

PISTORIO

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziare sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

Sopprimere la Tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 96.

69.7/1

STIFFONI, LEONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 69.7, al capoverso 1152, dopo le parole: «pari a 350 e 150 milioni di euro» inserire le seguenti: «per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

69.7/2

STIFFONI, LEONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 69.7, al capoverso 1152, sopprimere l'ultimo periodo.

69.7

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1152 è sostituito con il seguente:

"1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella Regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro è assegnata in sede di riparto delle somme stanziare sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse. Per le stesse finalità e nelle medesime proporzioni, le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria sono autorizzate a contrarre mutui decennali con la Cassa depositi e prestiti Spa, per un importo massimo complessivo rispettivamente di 700 e 300 milioni di euro. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico del bilancio dello Stato che vi provvede con quote annuali a decorrere dall'anno 2010».

69.8

POLLEDRI, Paolo FRANCO

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le regioni che beneficiano degli interventi di cui al comma precedente non possono usufruirne di altri per le medesime finalità».

69.0.1

MORGANDO, BENVENUTO

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Misure per la rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione, per la messa in sicurezza delle attività produttive e per lo sviluppo dei servizi di prevenzione delle calamità naturali)

1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ed all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, il fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.A. ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 976, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 1142, è incrementato dell'importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 2010 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 al 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato complessivamente in 240 milioni di euro, si provvede mediante il corrispondente utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5, del citato decreto legge n. 691 del 1994.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, eventuali esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 691 del 1994 tra i fondi istituiti presso Mediocredito centrale S.p.A. e Artigiancassa S.p.A. e tra i precitati Istituti gestori, sono preventivamente autorizzate dal Dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso Dipartimento.

3. Le somme disimpegnate da Mediocredito centrale S.p.A. e da Artigiancassa S.p.A. da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono rasegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle risorse finanziarie di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 691 del 1994 per gli interventi di cui al comma 1.

4. Il tasso fisso nominale annuo posticipato praticato dalle banche ai finanziamenti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n.257, come modificato dal comma 445 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, qualora la durata dei precitati finanziamenti sia superiore ai quindici anni, è pari al tasso fisso nominale annuo posticipato lettera Interest Rate Swap (IRS) in euro verso «Euribor» correlato alla durata del finanziamento, rilevato alle ore 11:00 di Londra del se-

condo giorno precedente la data di stipula dell'atto aggiuntivo dalla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters (arrotondato ai cinque centesimi superiori), maggiorato di un punto e mezzo percentuale.

5. Le disposizioni del comma 4, si applicano altresì, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai finanziamenti richiamati nel medesimo comma già stipulati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

6. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 bis del citato decreto legge n. 691 del 2004 possono trattenere, come contributo a fondo perduto da attribuire a patrimonio, le somme loro erogate come finanziamento ai sensi dello stesso comma o costituire appositi fondi di garanzia, a condizione che li destinino in via permanente alla concessione prevalentemente di garanzie a fronte di finanziamenti ad imprese colpite da calamità naturali.

7. I soggetti che usufruiscono della disposizione del comma 6 sono tenuti ad inviare al Ministero dello sviluppo economico copia autentica della delibera consiliare dalla quale risulti il vincolo di cui al precedente comma.

8. Il fondo deve avere evidenza separata nel bilancio dei soggetti di cui al comma 6, i quali sono tenuti ad evidenziare nella nota integrativa l'ammontare degli impegni assunti totali e afferenti l'esercizio.

9. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2008.

10. Alle Artigiancassa Regionali che operano nei territori di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono assegnati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010, e 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2011 al 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente e del comma 9, valutato complessivamente in 160 milioni di euro, si provvede mediante il corrispondente utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5 del citato decreto legge n. 691 del 1994.

11. Le Regioni in cui sono ubicati i territori di cui all'articolo 1 del citato decreto legge n. 691 del 1994 possono realizzare opere e progetti per la prevenzione di eventi alluvionali, la messa in sicurezza dei siti a rischio di dissesto idrogeologico e la differenziazione dei sistemi di comunicazione con particolare riferimento alle reti wireless magliate (mesh) autoconfiguranti e totalmente automatiche e sistemi di comunicazione utilizzabili in caso di eventi calamitosi.

12. Per le finalità di cui al comma 11 sono stanziati 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 da destinarsi almeno per il 20 per cento alla differenziazione dei sistemi di comunicazione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato complessivamente in 360 milioni di euro, si provvede mediante il corrispondente utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5, del citato decreto-legge n. 691 del 1994.

13. Le imprese che, per la tipologia di attività svolta o che per ragioni oggettive e documentabili legate anche al non reperimento di aree idonee per caratteristiche intrinseche e/o normative, non possono procedere alla rilocalizzazione ai sensi dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, possono beneficiare di un contributo in conto interessi su finanziamenti concessi dalle banche per un ammontare non superiore del 90 per cento delle spese per la messa in sicurezza dei siti.

14. Il tasso di interesse a carico delle imprese per i finanziamenti di cui al precedente comma è pari all'1,5 per cento nominale annuo posticipato e la durata del finanziamento non può superare i dieci anni, di cui tre di preammortamento.

15. Per le modalità dell'intervento agevolativo di cui al comma 2 si applicano le procedure di cui al comma 5 dell'articolo 4-*quinquies* del citato decreto-legge n. 139 del 1997.

16. Per la concessione dei contributi in conto interesse sui finanziamenti di cui ai commi 13 e 14, il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale SpA ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato dell'importo di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2011 al 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato complessivamente in 270 milioni di euro, si provvede mediante il corrispondente utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,

17. Le imprese innovative costituite da non più di tre anni e assistite dai soggetti che hanno stipulato col Ministero dello sviluppo economico apposita convenzione ai sensi degli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1992, n. 46, per i progetti di ricerca e innovazione di nuovi prodotti e servizi destinati o utilizzabili per la prevenzione o interventi in caso di calamità naturali.

18. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire le modalità e termini per le istruttorie dei progetti di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dai commi 860 e 861 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

19. Per le finalità di cui ai commi 17 e 18 sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato complessivamente in 150 milioni di euro si provvede mediante il corrispondente utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5, del citato decreto-legge n. 691 del 1994.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per gli anni finanziati considerati in attuazione del presente articolo».

69.0.2/1

STIFFONI, LEONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 69.0.2, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «a valere sulle risorse di cui al comma precedente».

69.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Miglioramento e valorizzazione strutture tecniche di supporto per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale)

1. In coerenza con quanto stabilito nel Quadro Strategico Nazionale e tenendo conto delle specifiche priorità ivi individuate, una quota non superiore all'1,5% delle risorse di cui all'articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere destinata al miglioramento e alla valorizzazione delle strutture tecniche di supporto impegnate nella realizzazione dei programmi.

2. Al fine di verificare il conseguimento dei risultati previsti nei programmi contenuti nel Quadro Strategico Nazionale, il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle risorse di cui al comma precedente, effettua, anche a campione, verifiche sull'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito dei suddetti programmi. Le suddette verifiche potranno essere espletate, nei limiti della loro compatibilità, anche secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Degli esiti delle verifiche il Ministero riferisce annualmente nell'ambito della relazione al Parlamento di cui all'articolo 15, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Al fine di garantire maggiore trasparenza ed efficienza al processo di programmazione, il Ministero dello sviluppo economico adotta misure

idonee a diffondere e rendere accessibile la serie storica ufficiale dei conti consolidati del settore pubblico allargato a livello regionale».

69.0.3/1

PISTORIO

All'emendamento 69.0.3 al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è concesso un credito d'imposta di euro 450» con le seguenti: «è concessa una riduzione delle imposte a qualsiasi titolo gravanti sui redditi prodotti dalle attività imprenditoriali».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1, secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo aggiungere il seguente periodo: «ovvero nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Sardegna».

Conseguentemente, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «pre-dette agevolazioni», aggiungere le seguenti: «e l'entità delle medesime».

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «il credito d'imposta decade» con le seguenti: «Le agevolazioni fiscali decadono».

69.0.3/2

BARBIERI, ANGIUS, MONTALBANO

All'emendamento 69.0.3 modificare la rubrica dell'articolo 69-bis in «Misure per il sostegno dell'occupazione», e aggiungere alla fine i seguenti commi:

«4. La concessione dell'indennità di disoccupazione, di mobilità o di cassa integrazione straordinaria nel caso di azienda con cessazione di attività, è subordinata alla iscrizione del beneficiario al centro per l'impiego di riferimento ed alla partecipazione a programmi di inserimento al lavoro, di formazione e di riqualificazione erogati dai servizi pubblici per l'impiego e promossi sulla base dei programmi sostenuti dal Fondo per l'occupazione di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236 o sulla base delle risorse destinate dal Fondo sociale europeo al Ministero del lavoro e alle Regioni per interventi di politica attiva del lavoro e di formazione.

5. Per la partecipazione ai programmi di reimpiego e riqualificazione di cui al comma 1, a far data dall'entrata in vigore della presente legge è concessa a categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e che risultino iscritti al centro

per l'impiego di riferimento, una indennità di reimpiego fissata in quattrocento euro mensili. L'indennità è attribuita per la durata del programma di reimpiego concordato dal beneficiario con il servizio per l'impiego competente, definito attraverso il patto di servizio e per una durata comunque non superiore a nove mesi non prorogabili.

6. Il rapporto tra il beneficiario del trattamento di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione straordinaria ed il servizio per l'impiego è definito attraverso il patto di servizio e prevede la condivisione di un piano di azione individuale per il rientro al lavoro. Nel caso di mancata sottoscrizione del patto da parte del beneficiario, o di rifiuto di una offerta congrua di lavoro o formazione, o di non frequenza alle attività di formazione, il beneficiario decade dal trattamento economico di indennità di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione straordinaria. Il Governo, di intesa con le Regioni e le Province, presenta in Conferenza Unificata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge una intesa volta a definire le categorie di lavoratori di cui al comma 2, i principi ed i criteri di valutazione della congruità dell'offerta di lavoro, della pianificazione delle misure di politica attiva e dei relativi standard e criteri di qualità e delle modalità di integrazione tra centri per l'impiego ed i servizi di formazione professionale.

7. Le risorse destinate al finanziamento delle misure di politica attiva per il lavoro dei disoccupati per il periodo di programmazione 2000-2006 del Fondo Sociale Europeo che non sono state spese dalle Regioni entro i termini indicati dai regolamenti comunitari, sono riassegnate ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il finanziamento di interventi aggiuntivi alla programmazione ordinaria 2007-2013 del Fondo Sociale Europeo per le finalità di avvio e rientro dal lavoro di disoccupati privi di indennità od ammortizzatori di cui al comma 2, sulla base dell'intesa di cui al comma 3».

Conseguentemente, alla Tabella A «Fondo speciale di parte corrente», operare le seguenti modifiche: per l'anno 2008, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un risparmio complessivo di euro 300 milioni, per gli anni 2009 e 2010 ridurre proporzionalmente tutte le voci per un risparmio complessivo di euro 1000 milioni.

69.0.3/3

BARBIERI, ANGIUS, MONTALBANO

All'emendamento 69.0.3 modificare la rubrica dell'articolo 69-bis in: «Misure per il sostegno dell'occupazione», e aggiungere alla fine i seguenti commi:

«4. La concessione dell'indennità di disoccupazione, di mobilità o di cassa integrazione straordinaria nel caso di azienda con cessione di attività, è subordinata alla iscrizione del beneficiario al centro per l'impiego di riferimento ed alla partecipazione a programmi di inserimento al lavoro, di formazione e di riqualificazione erogati dai servizi pubblici per l'impiego e promossi sulla base dei programmi sostenuti al Fondo per l'occupazione di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236 o sulla base delle risorse destinate dal Fondo Sociale Europeo al Ministero del Lavoro e alle Regioni per interventi di politica attiva del lavoro e di formazione.

2. Per la partecipazione ai programmi di reimpiego e riqualificazione di cui al comma 1, a far data dall'entrata in vigore della presente legge è concessa a categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e che risultino iscritti al centro per l'impiego di riferimento, una indennità di reimpiego fissati in quattrocento euro mensili. L'indennità è attribuita per la durata del programma di reimpiego concordato dal beneficiario con il servizio per l'impiego competente, definito attraverso il patto di servizio e per una durata comunque non superiore a nove mesi non prorogabili.

3. Il rapporto tra il beneficiario del trattamento di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione straordinaria ed il servizio per l'impiego è definito attraverso il patto di servizio e prevede la condivisione di un piano di azione individuale per il rientro al lavoro. Nel caso di mancata sottoscrizione del patto da parte del beneficiario, o di rifiuto di una offerta congrua di lavoro o formazione, o di non frequenza alle attività di formazione, il beneficiario decade dal trattamento economico di indennità di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione straordinaria. Il Governo, di intesa con le Regioni e le Province, presenti in Conferenza Unificata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge una intesa volta definire le categorie di lavoratori di cui al comma 2, i principi ed i criteri di valutazione della congruità dell'offerta di lavoro, della pianificazione delle misure di politica attiva e dei relativi standard e criteri di qualità e delle modalità di integrazione tra centri per l'impiego ed i servizi di formazione professionale.

4. Le risorse destinate al finanziamento delle misure di politica attiva per il lavoro dei disoccupati per il periodo di programmazione 2000-2006 del Fondo Sociale Europeo che non sono state spese dalle Regioni entro i termini indicati dai regolamenti comunitari, sono riassegnate ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il finanziamento di interventi aggiuntivi alla programmazione ordinaria 2007-2013 del Fondo Sociale Europeo

per le finalità di avvio e rientro al lavoro di disoccupati privi di indennità od ammortizzatori di cui al comma 2, sulla base dell'intesa di cui al comma 3».

Conseguentemente, alla Tabella F, alla Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale», al programma «Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate», alla voce 5.3.6. «Interventi nelle aree sottoutilizzate» (cap. 8425) operare le seguenti modifiche: per l'anno 2008, ridurre di euro 400 milioni, per gli anni 2009 e 2010 ridurre di euro 2000 milioni.

69.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

(Misure per il sostegno dell'occupazione nel Mezzogiorno)

1. Al fine di incrementare i livelli occupazionali nel Mezzogiorno, per il periodo 2008-2010, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai datori di lavoro che, in ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, operano assunzioni con contratto a tempo indeterminato che diano luogo ad un incremento della base occupazionale è concesso un credito d'imposta di euro 450 per ciascun nuovo occupato a tempo indeterminato ove l'assunzione sia effettuata negli ambiti territoriali di cui agli articoli 5 ed 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Ove l'assunzione sia effettuata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Sardegna, il contributo per ciascun nuovo occupato è pari ad euro 350. I criteri di concessione delle predette agevolazioni saranno disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'incremento della base occupazionale, di cui al comma 1, è calcolato sulla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2006 e il 30 settembre 2007. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti media-

mente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2006 e il 30 settembre 2007.

3. Ai maggiori oneri determinati nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 69, comma 1, della presente legge».

69.0.4

CURTO, VIESPOLI

Dopo l'articolo 69, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Fondo per l'infrastrutturazione dei siti industriali e artigianali delle aree sottoutilizzate)

1. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, è istituito presso il Ministero dello sviluppo un fondo di 100 milioni di euro annui finalizzato alla infrastrutturazione di siti industriali e artigianali, allocati nelle aree sottoutilizzate, all'interno delle quali le opere di urbanizzazione primaria siano incomplete, insufficienti o del tutto assenti.

2. Il Ministero dello sviluppo, tramite l'Agenzia nazionale per l'attuazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa, sentite le Regioni interessate, anche al fine di eventuali cofinanziamenti, determina il censimento di tali aree, ne verifica il fabbisogno infrastrutturale regolamentandone l'uso delle risorse».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere.

69.0.5

FAZIO, PETERLINI, THALER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, MOLINARI, NEGRI,
RUBINATO

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 69-bis.

(Interventi nella Regione Sicilia a favore del disagio abitativo)

Al fine di soddisfare il bisogno abitativo nella regione Sicilia è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione dell'edilizia residenziale pubblica avente una dotazione di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

Art. 70.**70.1**

PALUMBO, PROCACCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 70.***(Misure per sostenere i giovani laureati e l'occupazione nel Mezzogiorno)*

1. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite del 85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:

a) un Programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale programma sarà disciplinata con un decreto del Ministero del lavoro d'intesa con il Ministero dello sviluppo economica e con il concerto delle Regioni interessate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'incremento dei livelli occupazionali nel Mezzogiorno, per il periodo 2008-2010, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dall'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Ai datori di lavoro che, in ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, operano assunzioni che diano luogo ad un incremento della base occupazionale è attribuito un contributo di euro 400 per ciascun nuovo occupato a tempo indeterminato ove l'assunzione sia effettuata negli ambiti territoriali di cui agli articoli 5 ed 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006: ove l'assunzione sia effettuata nelle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, il contributo per ciascun nuovo occupato è pari ad euro 300. I criteri di concessione delle predette agevolazioni saranno disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il decreto del Ministro dello sviluppo di cui al precedente comma 1 è adottato entro il mese di febbraio 2008.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti

positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 1, in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1».

70.2

GIAMBRONE, ADRAGNA, PAPANIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 70.

(Misure per sostenere i giovani laureati e l'occupazione nel Mezzogiorno)

1. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite del 85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:

a) Un Programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale programma sarà disciplinata con un decreto del Ministero del lavoro d'intesa con il Ministero dello sviluppo economica e con il concerto delle Regioni interessate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'incremento dei livelli occupazionali nel Mezzogiorno, per il periodo 2008-2010, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 7 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dall'articolo 63 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289. Ai datori di lavoro che, in ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, operano assunzioni che diano luogo ad un incremento della base occupazionale è attribuito un contributo di euro 400 per ciascun nuovo occupato a tempo indeterminato ove l'assunzione sia effettuata negli ambiti territoriali di cui agli articoli 5 ed 8 del regolamento (CE) n. 1 083/2006: ove l'assunzione sia effettuata nelle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, il contributo per ciascun nuovo occupato è pari ad euro 300. I criteri di concessione delle predette agevolazioni saranno disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il decreto del Ministro dello sviluppo di cui al precedente comma 1 è adottato entro il mese di febbraio 2008.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 1, in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1».

70.11

TECCE, SODANO, PALERMO, VANO, NARDINI

Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente:
«per il 40% delle suddette economie, un programma nazionale di ricerca e di riutilizzo di aree industriali del Mezzogiorno, destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Tale programma dovrà includere istituzioni di ricerca pubblica e private e dovrà prevedere la partecipazione delle imprese che, in relazione alle proprie specializzazioni produttive, dichiarino formalmente il loro interesse a trasferire sul piano industriale ed economico i risultati del programma di ricerca, nel rispetto dei limiti normativi comunitari, partecipando inoltre, in questa logica, anche ai relativi oneri finanziari. La proprietà del 50% dei risultati del programma di ricerca dovrà essere delle istituzioni di ricerca pubbliche.

Al comma 1, lettera b): aggiungere le parole: «ricercatori, tecnici» sopprimere le seguenti: «e altro personale».

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) Il 40% delle risorse del Programma operativo nazionale ricerca e competitività, per le regioni convergenza, dovrà finanziare lo studio di fattibilità e l'attuazione di grandi progetti di ricerca e innovazione tecnologica di interesse nazionale, con priorità il sistema energetico, presentati e gestiti da Enti pubblici e/o da Consorzi universitari. Le proposte di elaborazione e di attuazione dei suddetti Grandi Progetti: a) dovranno essere presentate, tramite i Ministeri dello sviluppo economico e della ricerca, al CIPE per le successive deliberazioni; b) dovranno consentire la previsione, oltre che delle analisi di fattibilità scientifico-tecnologica, dei preventivi finanziari generali ed intermedi dei Progetti, delle eventuali implicazioni e soluzioni degli aspetti ambientali, delle prospettive di mercato e di quelle relative agli scambi commerciali internazionali, dei riflessi sull'oc-

cupazione; c) dovranno prevedere la partecipazione delle diverse istituzioni di ricerca pubblica e private ritenute necessarie, nonché la partecipazione delle imprese che, in relazione alle proprie specializzazioni produttive, dichiarino formalmente il loro interesse a trasferire sul piano industriale ed economico i risultati dei Progetti, nel rispetto dei limiti normativi comunitari, partecipando inoltre, in questa logica, anche ai relativi oneri finanziari; d) dovranno prevedere la elaborazione di precisi indicatori e precisi corrispondenti *targets* da raggiungere in termini di generazione di innovazione di prodotto, di nuova occupazione diretta e di nuova occupazione indotta; e) la proprietà del 50% dei risultati della ricerca finanziata dovrà essere delle istituzioni di ricerca pubbliche».

70.3

VIESPOLI, VALENTINO, CORONELLA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) la costituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare e di individuare tutte le iniziative e le scelte utili a governare il processo di mobilità dal Sud verso il Nord del paese a favorire i percorsi di rientro, da prevedersi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».

70.4

ADDUCE, CABRAS, BOCCIA, MASSA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Accordi di programma in vigore finalizzati alla industrializzazione e costruzione di centri destinati a Poli di Innovazione situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi nell'Obiettivo convergenza. I rapporti tra Governo e Regione e le modalità di erogazione delle predette risorse finanziarie sono regolate dalle delibere di CIPE di assegnazione delle risorse e da appositi Accordi di programma quadro».

70.5

RIPAMONTI, PALERMI, SALVI, RUSSO SPENA, BELLINI, SODANO, ALBONETTI, CONFALONIERI, DE PETRIS, PECORAIO SCANIO, BULGARELLI, COSSUTTA, DONATI, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto e in ottemperanza alla delibera CIPE n. 123 del 2002 che identifica le misure adottate dal Governo italiano per il raggiungimento al 2012 della riduzione delle emissioni di gas serra del 6,5% rispetto al 1990 e del nuovo Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO₂ previsto dalla Direttiva 2003/87/CE e relativo al periodo 2008-2012, al fine dell'acquisto di crediti di emissione CERs ed ERU secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;».

70.7

BRUNO, CALIDARI, FUDA, GENTILE, IOVENE, PITTELLI, TREMATERRA

Apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) interventi urgenti di adeguamento delle tratte viarie calabresi nell'ambito degli interventi per il "corridoio 8".

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le finalità di cui alla lettera e-bis) è consentito altresì il ricorso alle altre risorse disponibili del Fondo per le aree sottoutilizzate per il completamento degli interventi in atto"».

70.8

BALDASSARRI, VEGAS, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la realizzazione di progetti finalizzati alla generazione di crediti di carbonio e certificati di riduzione delle emissioni nell'ambito dei meccanismi del Protocollo di Kyoto ratificato con la legge 2 giugno 2002, n. 120, e sulla base della conseguente Delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 e successivi aggiornamenti, è disposto per il triennio 2008-2010 il finanziamento nella misura di 165 milioni di euro all'anno del Fondo Italiano del Carbonio, istituito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela

del territorio e del mare il 24 giugno 2003 presso la Banca Mondiale. Per gli anni successivi e fino all'anno 2012 si provvederà nei modi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni».

Conseguentemente per la copertura finanziaria del precedente comma si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183 per gli anni 2008 e 2009.

70.9

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al comma 3 dell'articolo 8-bis del decreto legge del 2 luglio 2007, n. 81 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 dopo le parole: "si provvede ad individuare" inserire le seguenti parole: "nell'ambito dei settori economici industria, servizi, turismo, commercio ed artigianato"».

70.10

MANZIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Il finanziamento previsto all'articolo 1, comma 278, legge 311 del 30 dicembre 2004, è ripristinato a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 dell'importo di euro 1.500.000».

Conseguentemente, nella tabella A, voce: «Ministero dell' economia e delle finanze », apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1500;

2009: - 1500;

2010: - 1500.

70.0.1

ADRAGNA, TREU, BENVENUTI

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:***«70-bis.***(Incentivi all'assunzione di dirigenti nel Mezzogiorno)*

1. Alle imprese operanti nelle aree incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009, assumono a tempo indeterminato lavoratori con la qualifica di dirigenti, spetta un credito d'imposta di 10.000,00 euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con il contributo di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana un decreto che stabilisce le modalità applicative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000,00 euro per il 2008 e a 350.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse aggiuntive destinate al Fondo per le aree sotto utilizzate in applicazione dell'articolo 69 delta presente legge».

70.0.2

VIESPOLI, VALENTINO, CORONELLA

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:***«Art. 70-bis.**

1. Per i redditi prodotti da nuovi investimenti nelle aree ex obiettivo 1 delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e per il 1° quinquennio di attività, tutte le imposte, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, sono ridotte della metà.

2. La concessione della predetta agevolazione avviene nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola del de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69 del 2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni, e resta condizionata all'effettivo mantenimento, per tutto il quinquennio di cui al comma 1, delle attività derivanti dai nuovi investimenti. La cessazione dell'attività non causata da docu-

mentati stati di crisi, determina una sanzione pari a cinque volte l'importo delle imposte non versate».

Conseguentemente, alla Tab. C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

70.0.3

POLLEDRI, STEFANI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

«70-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nei quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'2 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.

2. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 1 provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:

a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

b) i comuni con termini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione dei confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale».

70.0.4

MANNINO, CICCANTI, FORTE

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:***«70-bis.**

1. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è corrisposto alla Regione siciliana, a titolo di contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2008 e 2009, ad integrazione dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contributo ventennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 e un contributo ventennale di 15 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2009.

L'erogazione dei contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la Regione è autorizzata a contrarre mutui di durata ventennale».

Conseguentemente alle tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre le voci come segue:

2008: - 15.000;

2009: - 30.000;

2010: - 30.000.

70.0.5

MANNINO, CICCANTI, FORTE

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:***«70-bis.**

1. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana è retrocesso alla Regione un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni 2008, 2009 e 2010 e ad integrazione, per gli anni 2008 e 2009, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'erogazione dei contributi è subordinata alla redazione di un

piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto, tra PIL regionale e PIL nazionale».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, variare i seguenti importi:

2008: - 80.000;
2009: - 80.000;
2010: - 80.000.

70.0.6

MANNINO, CICCANTI, FORTE

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

«70-bis.

All'art. 1 della legge 28 dicembre 2006, n. 296 al comma 830 è aggiunta il seguente periodo: "Alla Regione siciliana è riconosciuta simmetricamente all'aumento della misura del concorso alla spesa la retrocessione di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale. Alla determinazione dell'importo annuo da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

«All'art. 1 della legge 28 dicembre 2006, n. 296, il comma 832 è soppresso».

Conseguentemente ridurre del 5% tutte le rubriche di parte corrente dell'allegato tabella c per gli anni 2008, 2009, 2010.

70.0.7

MANNINO, CICCANTI, FORTE

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

«70-bis.

1. Per l'attuazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integra-

zioni, è autorizzata, per l'esercizio 2008, ,una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro, cui si provvede con parte del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze variare gli importi come segue:

2008: - 25.000.000;

Art. 71**71.1**

PONTONE, CORONELLA

Sopprimere il comma 1.

71.2

PONTONE, CORONELLA

Al comma 1, capoverso «340», dopo le parole: «caratterizzate dal degrado urbano e sociale», aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo ai Comuni del Mezzogiorno e al centro storico di Napoli.»

71.3

LEONI, STIFFONI, FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 1, capoverso «340», dopo le parole: «caratterizzati da degrado urbano e sociale» inserire le seguenti: «oppure nei territori svantaggiati dei comuni di confine.»

71.4

PONTONE, CORONELLA

Al comma 1, capoverso «340», sopprimere le parole: «con un numero di abitanti non superiore a 30.000.»

71.5

LEONI, STIFFONI, FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 1, capoverso «340», alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: «nel numero minimo di una zona franca urbana per regione.»

71.6

VIESPOLI

Al comma 1, capoverso «340», sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009» con le seguenti: «150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C.

71.7

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Al comma 1, capoverso «340», sostituire il periodo: «con una dotazione di 50 milioni di euro» con il seguente: «con una dotazione di 100 milioni di euro».

71.8

MANZELLA, ENRIQUES

Al comma 2, capoverso «a)», dopo le parole: «esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta», inserire le seguenti: «fino a concorrenza di euro 150.000 annui».

71.9/1

TECCE

All'emendamento 71.9, apportare le seguenti modifiche:

– alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, paragrafo 340, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: "o coincidenti con il territorio di circoscrizioni o di quartieri delle città"»;

alla lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) alla fine delle lettere b) e c) aggiungere: "a condizione che tali imprese assumano, grazie al corrispettivo dell'incentivo, lavoratori a tempo indeterminato;"»

al numero 2), premettere le seguenti parole: «alla lettera d), sopprimere le parole: "o a tempo determinato della durata inferiore a dodici mesi"».

dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 341-bis, aggiungere il seguente:

"341-b-bis. Nelle zone franche urbane i Comuni possono promuovere programmi di rigenerazione sociale, finalizzati all'inclusione di soggetti deboli anche attraverso l'utilizzo di tali soggetti in progetti di utilità sociale, d'intesa con associazioni o cooperative sociali accedendo direttamente al Fondo di cui al comma 340"».

71.9/2

PISTORIO

All'emendamento 71.9 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 3, il capoverso 342 è sostituito, seguente:

"342. Entro il 31 gennaio 2008, il CIPE, con apposita delibera, individua la quota capitaria corrispondente alle risorse del Fondo di cui al comma 340 e determina per ciascuna Regione del Mezzogiorno, sulla base della popolazione residente, l'ammontare delle risorse di relativa spettanza. Con il provvedimento di cui al precedente periodo, sono altresì definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo.

342-bis. Sulla base delle risorse assegnate ai sensi del comma 1, le Regioni del Mezzogiorno – entro il 28 febbraio 2008 – individuano i Comuni destinatari degli interventi di cui al comma 340, sulla base dei seguenti indicatori:

- a) densità abitativa;
- b) popolazione residente per grado di istruzione;
- c) tasso di occupazione generale e femminile;
- d) reddito di impresa;

342-ter. In base ai criteri di cui al comma 1, i Comuni destinatari, entro il 15 marzo 2008, delimitano le aree da identificarsi come Zone Franche Urbane e procedono, d'intesa con la Regione, alla definizione del programma di riqualificazione, da trasmettersi entro 15 giorni al CIPE ai fini dell'accesso al cofinanziamento statale dei programmi regionali».

71.9

IL GOVERNO

Al comma 2, capoverso «341» sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *alla fine della lettera a), le parole: «20 per cento;» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorati, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del Sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;»;*

2) *alla fine della lettera d), dopo le parole: «20 per cento.» sono aggiunte le seguenti: «L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.» al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale».*

71.10

TECCE, ALBONETTI

Al comma 2, capoverso «341», alle lettere a), b), c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che tali imprese assumano, grazie al corrispettivo dell'incentivo, lavoratori a tempo indeterminato», nonché alla lettera d), sopprimere le parole: «o a tempo determinato della durata inferiore a dodici mesi», indi dopo il paragrafo «341-bis», aggiungere il seguente:

«341-bis-b. Nelle zone franche urbane i Comuni possono promuovere programmi di rigenerazione sociale, finalizzati all'inclusione di soggetti deboli anche attraverso l'utilizzo di tali soggetti in progetti di utilità sociale, d'intesa con associazioni o cooperative sociali accedendo direttamente al Fondo di cui al comma 1».

Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro della solidarietà sociale».

71.12

LEONI, STIFFONI, FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 3, capoverso «342», alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «attribuendo priorità alle zone ricadenti nel territorio delle regioni che mettono a disposizione una percentuale di risorse superiore ad una misura minima definita dal CIPE medesimo».

Art. 72.**72.1**

TONINI, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire lo svolgimento dei Campionati Mondiali di mountain bike e trial in Val di Sole, nella provincia di Trento, previsti per il mese di giugno 2008, e per la realizzazione del relativo progetto, è stanziata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: - 1.000.

72.2

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al Comune di Egna, provincia di Bolzano, è concesso un contributo di 450 mila euro per l'acquisto di terreni per la realizzazione del "Palazzetto del Ghiaccio", quale sede di eventi sportivi.

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 450 mila euro per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

72.0.1

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI,
NEGRI, RUBINATO, TONINI

Dopo l'articolo 72, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis.

(Valorizzazione degli ippodromi di rilevanza nazionale)

«1. Al fine di garantire la valorizzazione degli ippodromi di rilevanza nazionale per il settore ostacolistico è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. I progetti volti ad attuare le finalità di cui al comma 1 sono da sottoporre all'UNIRE che provvede all'approvazione degli stessi e all'erogazione dei contributi».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

Art. 74.**74.1**

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

È premesso il seguente articolo:

«Art. 074. - (*Riserva di una quota di appalti pubblici per beni e servizi alle PMI*). – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 450 è inserito il seguente:

"450-bis. Le pubbliche amministrazioni statali e periferiche di cui ai commi 449 e 450 riservano non meno del 30 per cento del valore dei propri acquisti di beni e servizi nell'anno fiscale di riferimento alle PMI. Tali acquisti possono avvenire indifferentemente tramite convenzioni Consip o Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. La Consip spa monitora il rispetto di tali quote su base annua e riferisce al Ministero dell'economia e delle finanze"».

74.3/1

BATTAGLIA Giovanni, TIBALDI, TECCE, BRUTTI Paolo, ALBONETTI, RIPAMONTI, DE PETRIS

All'emendamento 74.3 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis) Il Ministro dell'economia e delle finanze allega al Documento di programmazione economica e finanziaria una relazione sull'applicazione delle misure del presente articolo e sull'entità dei risparmi conseguiti"».

74.3

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «il 30 giugno di ciascun anno» con le seguenti: «il 28 febbraio per l'anno 2008 e entro il 31 dicembre per gli anni successivi»; dopo le parole «al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi,» aggiungere le seguenti: «per il

cui acquisto si applica il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, conforme alle modalità e allo schema pubblicati sul Portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip s.p.a.»; infine sopprimere le parole da «secondo le» a «in vigore con la presente legge»;

b) al comma 2 dopo le parole «informazioni di cui al» sopprimere la parola «comma 1» ed aggiungere le seguenti: «precedente comma e sulla base dei dati degli acquisti delle Amministrazioni di cui al comma 1, per gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di Contabilità Gestionale ed elaborati»; sostituire la parola «sostenibili» con la seguente: «sostenibile»;

c) abrogare il comma 3;

d) al comma 4 dopo le parole: «Gli indicatori» aggiungere le seguenti: «ed i parametri di spesa sostenibile definiti»; sostituire le parole «di cui al» con le seguenti: «ai sensi del»; dopo la parola «pubblicazione» sostituire le parole «sui siti» con le seguenti: «sul Portale degli acquisti in rete»; dopo le parole «attività di controllo» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.»; infine eliminare le parole da «della stessa» alla fine del comma;

e) abrogare il comma 6 e 7;

f) al comma 8 sopprimere dopo le parole «spesa pubblica» le seguenti: «ed ai fini del concorso delle regioni e delle autonomie locali nel rispetto del patto di stabilità»; sostituire la parola «448» con la seguente: «488»;

g) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 1, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip s.p.a. per le quali le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip s.p.a., in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici».

74.4

MONTINO

Al comma 8, sopprimere la parola: « aggiudicatori» e dopo le parole: «comma 25» aggiungere le seguenti: «e comma 28».

74.5

PERRIN

Al comma 9, dopo le parole: «della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono aggiunte le seguenti: «nonché le unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa».

74.6

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo l'articolo 95, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

1. All'articolo 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativo all'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Le disposizioni relative alla decorrenza giuridica indicate al precedente comma si applicano anche ai concorsi banditi successivamente al 1° settembre 1995».

Conseguentemente, all'articolo 74 comma 9, sostituire le parole: «500 milioni per l'anno 2008» con le seguenti: «700 milioni per l'anno 2008».

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

«Art. 89-bis.

(Abrogazione della cosiddetta "legge mancia")

1. All'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni, sono abrogati i commi 28 e 29. le risorse non impegnate sono riversate all'entrata dello Stato».

74.7

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 8 dell'articolo 92, sopprimere la parola: «civile».

Conseguentemente, all'articolo 74 comma 9, sostituire le parole. «500 milioni per l'anno 2008» con le seguenti: «700 milioni per l'anno 2008».

All'articolo 93, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle amministrazioni pubbliche è fatto divieto, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. A decorrere dal gennaio 2008 cessa ogni deroga al disposto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Sono soppressi i commi 523 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

74.8

MANNINO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«10. Per gli esercizi 2008 e 2009, l'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica al Ministero della difesa».

74.0.1

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Costituzione del Polo Finanziario e del Polo Giudiziario a Bolzano)

1. Al fine migliorare l'utilizzazione delle risorse e di recare maggiori benefici ai cittadini ed agli operatori di settore, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di un Polo Finanziario e di un Polo Giudiziario a Bolzano, avente una dotazione di 13 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Il fondo è finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) acquisizione da parte dell'Agenzia delle Entrate di immobili adiacenti ad Uffici delle Entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli Uffici Finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo Finanziario;

b) trasferimento degli Uffici Giudiziari nell'edificio di Piazza del Tribunale, prospiciente al Palazzo di Giustizia per dare vita al Polo Giudiziario.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, individua, con decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del fondo».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

Art. 75.

75.1

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

Art. 76.**76.1**

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2008 le autovetture di servizio possono essere assegnate in via esclusiva solo al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati. Le autovetture di servizio assegnate in via non esclusiva devono essere utilizzate solo per spostamenti di servizio. Tutte le autovetture non possono essere di cilindrata superiore ai 1600 centimetri cubici, con esclusione di quelle utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

2. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinate per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2007, n. 127.».

76.3

CURTO

Al comma 4, dopo le parole: «servizi di fonìa», aggiungere la parola: «fissa».

Conseguentemente alla tabella A ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche richieste fino a concorrenza degli oneri.

76.5

SALVI, PALERMI, RUSSO SPENA, RIPAMONTI, VILLONE, SODANO, TIBALDI, GAGLIARDI, COSSUTTA

Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine:

«In particolare, le amministrazioni pubbliche procedono, entro il 31 marzo 2008, alla ricognizione del personale assegnatario di un'autovettura di servizio, disponendo contestualmente la riduzione di almeno il 50 per cento degli aventi titolo, tenendo conto della necessità del servizio e delle esigenze istituzionali esterne da soddisfare, in correlazione con lo specifico incarico funzionale da assolvere. La presente disposizione non si ap-

plica alle Forze annate ed ai Corpi di polizia, limitatamente al servizi operativi istituzionali esterni ed al personale di vertice responsabile dei settori direttamente correlati alle funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Le predette amministrazioni provvedono alla individuazione degli aventi titolo con atto motivato, che deve essere pubblicato nel sito Web delle amministrazioni medesime e comunicato alla Corte dei conti. La mancata pubblicazione o comunicazione, ovvero l'utilizzazione di autovetture di servizio non conforme a quanto disposto dal presente comma, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».

76.7

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSEHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO

Al comma 13 apportare le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «le province autonome» sono soppresse;*
- b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».*

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

76.8

DIVINA

Al comma 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «, le province autonome» sono soppresse;*
 - b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»*
-

76.9

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di incentivare l'attuazione negli enti locali di quanto stabilito dal comma 7, i Comuni e le Province che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono ricorrere alla concessione di mutui per investimenti in infrastrutture e servizi di innovazione tecnologica, volti ad aumentare l'efficienza dell'azione amministrativa e il miglioramento della qualità dei servizi nei confronti dei cittadini e delle imprese. Gli oneri relativi all'ammortamento degli interessi per i mutui di cui al presente comma sono posti a carico di un apposito stanziamento assegnato al CNIPA, di importo annuo pari a 10 milioni di euro, per il triennio 2008-2010. Con decreto del Ministro delle riforme e dell'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti, le modalità e i tempi per il ricorso al predetto stanziamento».

Art. 77.**77.1**

DE GREGORIO

*Stralciare l'articolo 77.***77.2**

DE GREGORIO

Al comma 1, sostituire il punto a) con il seguente:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, Padova, Cagliari e Bari; i tribunali militari e le procure militari di La Spezia e di Palermo divengono sezioni distaccate rispettivamente del tribunale e della procura militare di Roma e del tribunale e della procura militare di Napoli, conservando le attuali competenze territoriali. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assume la competenza territoriale dei soppressi tribunale militare e procura militare di Torino; il tribunale militare e la procura militare di Roma assume la competenza dei soppressi tribunale militare e procura militare di Cagliari; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assume la competenza dei soppressi tribunale militare e procura militare di Bari;».

77.4

MONTALBANO, GARRAFFA, ADRAGNA, PAPANIA, FAZIO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e Palermo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: – 1.500;

2009: – 1.500;

2010: – 1.500.

77.5

PONTONE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

77.6

DE GREGORIO

*Al comma 1, lettera c) ,alle parole: «è fissato in cinquantotto unità»,
sostituire le parole: «è fissato in quaranta unità».*

77.8

DE GREGORIO

*Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «cinquantotto» con: «set-
tantadue».*

77.9

SCALERA

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «cinquantotto unità», aggiun-
gere le seguenti: «, ivi comprese le unità di magistrati militari collocati in
posizione di fuori ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente
legge».*

*Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «trasferendo prioritariamente
i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi;» è ag-
giunto il seguente periodo: «i magistrati militari collocati in posizione di
fuori ruolo nel momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono
chiamati all'interpello al momento del ricollocamento in ruolo;».*

77.10

DE GREGORIO

Al comma 2 sostituire le parole: «a tre» con: «a quattro».

77.11

DE GREGORIO

Al comma 4, lettera a) inserire dopo le parole: «10.154 unità» le seguenti: «con decreto del Ministro della Giustizia si provvederà alla rideeterminazione delle piante organiche degli Uffici giudiziari ordinari in attuazione dei provvedimenti adottati secondo quanto previsto dalla lettera b);».

77.12

PONTONE

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «10.154 unità» aggiungere le seguenti: «; il Ministro della Giustizia provvede con proprio decreto alla rideterminazione delle piante organiche degli Uffici giudiziari ordinari in attuazione dei provvedimenti adottati secondo quanto previsto dalla successiva lettera b);».

77.13

PONTONE

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «con esclusione di quelle direttive» sopprimere le seguenti: «e semi-direttive».

77.14

DE GREGORIO

Al comma 4, lettera b) eliminare le parole: «e semi-direttive».

77.15

AUGELLO, SAPORITO, CARUSO, VALENTINO

Al comma 4, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangono esuberanti di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione

di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi;».

77.16

PONTONE, AUGELLO

Al comma 4, lettera b) dopo le parole: «partendo dall'ultima posizione di ruolo organico» sopprimere le seguenti: «e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi».

77.17

DE GREGORIO

Al comma 4, lettera b) sopprimere le parole: «e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi».

77.18

AUGELLO, SAPORITO, CARUSO, VALENTINO

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «i suddetti trasferimenti» sopprimere le seguenti e: «, sia a domanda sia d'ufficio,».

77.20

PONTONE

Al comma 4, lettera b), sopprimere, alla fine, da: «i trasferimenti dei magistrati» fino a: «del Consiglio stesso;».

77.21

DE GREGORIO

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «i trasferimenti dei magistrati componenti del consiglio della magistratura militare hanno esecuzione dalla cessazione del mandato in corso del consiglio stesso;».

77.22

AUGELLO, SAPORITO, CARUSO, VALENTINO

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: «i trasferimenti dei magistrati» fino a: «in corso del Consiglio stesso;» con le seguenti: «i magistrati componenti del Consiglio della magistratura militare che transitano in magistratura ordinaria decadono dal mandato all'atto del trasferimento;».

77.23

DE GREGORIO

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: «è possibile provvedere» fino a: «magistrati non interessati» con le seguenti: «è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio anche con assegnazione a diverse funzioni, di pari livello ed anche in soprannumero, dei magistrati non interessati».

77.24

AUGELLO, SAPORITO, CARUSO, VALENTINO

Al comma 4, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «, anche con assegnazione a diverse funzioni.».

77.25

PONTONE

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «con assegnazione a diverse funzioni» aggiungere le seguenti: «, di pari livello, anche in soprannumero».

77.26

MANTOVANO

All'articolo 77 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 4, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) nel caso di assegnazione di ufficio o di soppressione dell'ufficio giudiziario militare di appartenenza è salva la facoltà da parte del personale interessato di esercitare il diritto ad ottenere il transito con pari anzianità, corrispondente profilo dello stesso settore amministrativo, posizione economica e trattamento economico in godimento, ad altro ente del Ministero della difesa anche in soprannumero e nell'ambito della provincia di residenza ovvero in quella dove ha sede l'ufficio giudiziario militare di provenienza»;

al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «, anche con assegnazione a diverse funzioni»;

al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente restano i seguenti Tribunali militari: Roma, Verona con sezione distaccata in La Spezia, Napoli con sezione distaccata in Bari. Il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Campania, Molise, Calabria e Sicilia. Per le Regioni Liguria, Piemonte e Lombardia assume competenza la sezione distaccata di La Spezia del Tribunale e della Procura militare di Verona; per le regioni Puglia e Basilicata assume competenza la sezione distaccata di Bari del Tribunale e della Procura militare di Napoli.»;

al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati anche in soprannumero ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello, con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, nonché delle funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza, con esclusione di quelle dirette ve e semi-direttive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a

domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano magistrati militari in esubero rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), essi sono mantenuti nel ruolo organico in soprannumero sino al riassorbimento a seguito delle successive vacanze; i suddetti trasferimenti sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati componenti del Consiglio della magistratura militare che transitano in magistratura ordinaria decadono dal mandato all'atto del trasferimento;».

77.27

TOFANI, PONTONE

Al comma 4 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il personale del Ministero della difesa che presta servizio presso le cancellerie e segreterie giudiziari militari degli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1, ha facoltà, entro trenta giorni dal termine di cui all'alinea del comma 4 di optare per continuare a prestare servizio nei ruoli del Ministero della difesa con inquadramento nei corrispondenti profili professionali amministrativi con percezione dell'indennità di amministrazione propria del nuovo profilo rivestito. Il personale che non intende avvalersi della predetta facoltà di opzione transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa. I relativi trasferimenti vengono attuati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti».

77.28

IL GOVERNO

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «con i Ministri della difesa» inserire le seguenti: «delle riforme e delle innovazioni nella pubblica amministrazione».

77.29

PONTONE

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

77.30

DE GREGORIO

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

77.31

DE GREGORIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I trasferimenti effettuati come prima attuazione della presente legge sono considerati in deroga all'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario».

77.0.1

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Contenimento dei costi per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)

1. L'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - *(Composizione del Consiglio)* – 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di novantasei, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:

I) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali:

a) sette nominati dal Presidente della Repubblica;

b) tre proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

I-bis) otto rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, quattro designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e quattro designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;

II) settantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, dei quali trentacinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti, quattordici rappresentanti dei lavoratori autonomi, ventinove rappresentanti delle imprese.

2. La rappresentanza dei lavoratori dipendenti è articolata in modo da garantire quella dei lavoratori dell'agricoltura e della pesca, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei servizi, con particolare riguardo ai settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni, nonché della pubblica amministrazione. Dei trentacinque membri di cui essa consiste, quattro rappresentano i dirigenti pubblici e privati e i quadri intermedi.

3. La rappresentanza dei lavoratori autonomi è così composta:

- a) quattro rappresentanti dei coltivatori diretti;
- b) quattro rappresentanti degli artigiani;
- c) tre rappresentanti dei liberi professionisti;
- d) tre rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo.

4. La rappresentanza delle imprese è così composta:

- a) quattro rappresentanti dell'agricoltura e della pesca;
- b) dieci rappresentanti dell'industria;
- c) sei rappresentanti del commercio e del turismo in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza al settore del turismo;
- d) sette rappresentanti dei servizi in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza ai settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni;
- e) un rappresentante dell'ENI;
- f) un rappresentante dell'EFIM.

5. Nell'ambito della rappresentanza, di cui al comma 4, con particolare riferimento ai settori dell'industria e del trasporto, è garantita la presenza delle imprese a partecipazione statale e delle imprese municipalizzate"».

77.0.2

D'AMBROSIO

Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

1. La somma stanziata per i giudici civili e penali (di euro 200.108.931), è aumentata di quanto sarà ricavato dalle seguenti modifiche degli articoli 262 e 676 del codice di procedura penale:

"a) dopo il comma 3 dell'articolo 262 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

'1-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione reclamando di averne diritto sono devolute allo Stato.';

b) all'articolo 676 dopo le parole: 'alla confisca ed alla restituzione delle cose sequestrate' sono inserite le seguenti: 'o alla devoluzione allo Stato delle somme sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262.'».

77.0.3

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Soppressione di costi per l'integrazione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti)

1. L'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è soppresso. I componenti già nominati cessano dalla carica con l'entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data termina ogni corrispondenza ai consiglieri medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti».

Art. 78.**78.1**

MANZIONE

Sopprimere l'articolo.

78.3BULGARELLI, RIPAMONTI, PALERMI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO,
PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente, alla tabella A, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza dell'onere.*

78.4

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Sopprimere l'articolo.

78.5

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
"Lo stesso divieto si applica per l'estensione degli effetti delle decisioni del Presidente della Repubblica, rese in sede di ricorso straordinario nel regime della alternatività.";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Nei casi di accoglimento di un ricorso diretto ad ottenere l'esecuzione di una sentenza, ovvero di una decisione resa nel regime di alternatività dal Presidente della Repubblica, il giudice amministrativo trasmette copia della sentenza alla procura generale della Corte dei Conti, per accertare se sussistano responsabilità contabili"».

Art. 79.**79.1/1**

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 79.1 sopprimere le parole: «Legge 31 gennaio 1992, n. 59, del 1992, art. 20».

79.1

IL RELATORE

All'elenco 1, di cui al comma 1, alla voce: «Ministro dello Sviluppo economico», sopprimere le seguenti voci:

«Legge 31 gennaio 1992, n. 59, del 1992, art. 20.
Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 110».

79.2

CAFORIO

Al comma 1, alla voce Ministero dell'interno, è abrogato il riferimento all'«art. 8 della Legge 15 novembre 1973, n. 734» e alla «Legge 28 novembre 1996, n. 609».

79.3

DE PETRIS, RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Al comma 1, all'elenco 1 allegato, sopprimere il punto 09.

79.5

MONACELLI, CICCANTI, FORTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Agli enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, ancorché inseriti nel conto economico consolidato della pubblica ammini-

strazione di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311 non si applicano le disposizioni di contenimento e razionalizzazione delle spese previste per gli enti pubblici».

Conseguentemente ridurre dell'1% tutte le rubriche di parte corrente dell'allegata tab. C per gli anni 2008, 2009 e 2010.

79.6

PISANU, FERRARA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 404, lettera c), della legge 24 dicembre 2006, n. 296, qualora non si sia provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla rideterminazione delle strutture periferiche ivi contemplate, con le modalità indicate nella stessa disposizione, si provvede comunque all'adozione dei regolamenti di cui all'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro la data del 1° giugno 2008. Decorsi inutilmente tali termini, le strutture periferiche dei Ministeri non costituite in Uffici regionali, sono riorganizzate presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, nelle rispettive province».

79.7

RAMPONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. All'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2003, n. 326, e successive mudificazioni, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: »Per le medesime finalità, nel triennio 2008, 2009 e 2010, il Ministero della difesa procede ad un programma pluriennale di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento infrastrutturale, comprendente gli alloggi di servizio di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497, anche mediante l'utilizzazione delle attività e procedure di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2003, n. 326, ovvero, mediante la cessione, agli enti locali, di immobili verso prestazioni, a carico del soggetto contraente, strumentali all'adeguamento, al rinnovamento e al trasferimento delle infrastrutture militari. Con decreti del Ministero della difesa, da adottare d'intesa con

l'agenzia del demanio, entro il 31 dicembre 2008, 2009 e 2010 sono individuati i beni immobili, non più utili ai fini della difesa nazionale, resi annualmente disponibili attraverso tale programma e quelli comunque non più utili ai medesimi fini, ad esclusione di quelli situati nel territorio delle regioni il cui statuto speciale prevede il trasferimento diretto alla regione medesima in caso di dismissione dalla destinazione statale, per un valore complessivo pari a 2.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di individuazione».

79.8

PERRIN, PETERLINI, THALER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, TONINI, NEGRI, RUBINATO

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«12. In ragione del particolare regime di finanziamento, alle Università non statali legalmente riconosciute, istituite ai sensi dell'art. 17, comma 120 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e inserite nel conto economico consolidato della P.A. ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 9, nonché le disposizioni di cui all'art. 1, comma 505 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010».

79.9

CUTRUFO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. Agli enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ancorché inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano le disposizioni di contenimento e razionalizzazione delle spese previste per gli enti pubblici».

79.0.1

PISA, NIEDDU, VILLECCO CALIPARI, GIANNINI

*Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:***«Art. 79-bis.**

1. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497.

2. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa:

a) procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio da assegnare, in concessione al personale: per il periodo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio; per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative; con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto finanziato anche con una parte dei canoni di locazione versati;

b) provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 35% e minima del 15% tenendo conto del reddito del nucleo familiare, di *handicap* di componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti familiari portatori di *handicap*, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT;

c) può avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di alienazione, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attività di professionisti esterni, nell'ambito di un limite massimo di spesa complessiva non superiore a 250.000 euro, a valere sulle rassegnazioni derivanti dalla vendita degli alloggi militari di cui alla presente legge ed è esonerata dalla consegna dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale necessari per la stipula

dei contratti di alienazione di cui alla lettera *b*) del comma 2, sostituiti da apposita dichiarazione;

d) può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo, al tal fine, la possibilità di: cessione, a titolo di presso, beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali, con esclusione degli immobili individuati ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 326 e successive modificazioni; destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma di cui alla presente legge, fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate.

3. Il Ministro della difesa entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sul regolamento è sentito il COCER e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono sospese le azioni intese ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.

5. L'articolo 26, comma 11-*quarter*, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 326, è abrogato, gli immobili originariamente individuati per essere destinati alle procedure di vendita di cui al citato decreto legge rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione».

Art. 81.

81.1

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Sopprimere l'articolo.

Art. 82.**82.5**

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Al comma 3, sopprimere il punto 2: «Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (Is.I.A.O) - Istituito con la legge 25 novembre 1995, n. 505».

82.6

AMATO, FERRARA

Al comma 3, Allegato A, sopprimere il punto 3.

Conseguentemente ridurre di 0,3 milioni di euro lo stanziamento dell’allegata Tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze.

82.7

DE GREGORIO, MARINI

Al comma 3, all’allegato A del disegno di legge n. 1817, eliminare gli enti contrassegnati dai numeri 4, 5, 6, 13 e 15.

82.8

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Nell’elenco di cui all’allegato A, previsto dal comma 3 dell’articolo 82 (Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali), sopprimere il punto numero 4.

82.9

IL GOVERNO

Nell'allegato A di cui all'articolo 82, comma 3, sopprimere le seguenti voci:

«6. Lega navale italiana (L.N.I.) – Istituita con regio decreto del 28 febbraio 1907, n. 48.»;

«8. Ente nazionale risi – Istituito con regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni nella legge 21 dicembre 1931, n. 1783.».

82.10

PICCIONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Al comma 3, allegato A, sopprimere i punti 6 e 8.

Conseguentemente, ridurre di 0.3 milioni di euro lo stanziamento dell'allegata tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze.

82.11

BOSONE, PIGNEDOLI, NARDINI, DE PETRIS, MARCORA, CUSUMANO, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

All'allegato A di cui all'articolo 82, comma 3, sono soppresse le seguenti parole:

«8. Ente nazionale risi - Istituito con regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni nella legge 21 dicembre 1931, n. 1783.».

82.13

VITALI

Al comma 3, allegato A, sopprimere il numero 11), Fondazione Guglielmo Marconi - Istituita con regio decreto 11 aprile 1938, n. 354.

82.14

FORTE, CICCANTI, MONACELLI

Al comma 3, all'Allegato A sopprimere il punto: «17. Istituto Beata Lucia di Narni».

82.15

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

All'Allegato A (Razionalizzazione degli enti pubblici statali) dell'articolo 82 aggiungere, in fine:

«18. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista dagli articoli 6 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

19. Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

20. Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

21. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

22. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISV AP), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.

23. Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

24. Istituto diplomatico, di cui agli articoli da 87 a 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

25. Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF), prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e successive modificazioni.

26. Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 4 marzo 1981.

27. Commissione tecnica per la finanza pubblica, di cui all'articolo 1, commi da 474 a 480, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

28. Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni.

29. Sviluppo Italia S.p.A.

30. Italia Lavoro S.p.A.».

82.0.2

VITALI

Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

1. La società di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e successive modificazioni e integrazioni, a far data dal 1° marzo 2008 è sciolta e posta in liquidazione, conseguentemente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2008, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati gli atti e i rapporti giuridici sorti sulla base della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e successive modificazioni e integrazioni, e la citata legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente».

Art. 83.**83.0.1**

MAZZARELLO, FILIPPI

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:***«Art. 83-bis.**

1. Non si applicano alle Autorità Portuali le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Si provvede a far fronte alle minori entrate per il bilancio dello Stato conseguenti all'attuazione del presente comma mediante riduzione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, in misura di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

2. Le disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici si applicano alle Autorità Portuali solo qualora le leggi che originano tali disposizioni le prevedano espressamente destinatarie».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

83.0.2

TREU, BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:***«Art. 83-bis.**

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"c) di una dotazione finanziaria di base, fissata annualmente in sede di bilancio dello Stato, per garantire la copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. In sede di prima applicazione e per l'anno 2008, la misura della dotazione è fissata in euro 5 milioni".

b) al comma 11, al primo periodo, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta".

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Ministero dell'economia e delle finanze indicato nella tabella A allegata alla legge finanziaria».

Art. 84.**84.1/1**

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

All'emendamento 84.1 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2-bis, alinea, sostituire le parole: «netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti», con la seguente: «stessa»;

b) sostituire le lettere a), b), c) con le seguenti:

«a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;»

c) dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-ter. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.»;

d) al comma 2-quater, dopo le parole: «somme stesse», inserire le seguenti: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità i cui al comma 2-bis, lettera a)»;

e) al comma 2-quinqies, sostituire la cifra: «100», con la seguente: «200».

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, è apportata la seguente variazione:

2009 – 200.000.

84.1/2

CAPELLI, PELLEGGIATA, RIPAMONTI, MELE, TECCE, BATTAGLIA Giovanni,
ALBONETTI

All'emendamento 84.1, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-bis-b). Le disposizioni di cui al comma 2-bis, non si applicano nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 10 marzo 2000, n. 62.».

84.1

IL GOVERNO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti è destinata in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

2-ter. I soggetti di cui al comma 2bis del presente articolo ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

2-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicotate ai sensi del comma 2-ter del presente articolo.

2-quinques. Per le finalità di cui al comma 2 bis e seguenti del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009.».

Conseguentemente nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, è apportata la seguente variazione:

2009 - 100.000.

84.2

BENVENUTO, BOBBA, FERRANTE, IOVENE, LUSI, MAGISTRELLI, CASSON, DONATI, BOSONE, ROSSI PAOLO, TREU, RUBINATO, TONINI, BARBOLINI, NEGRI, FAZIO, MOLINARI, PERRIN, MORGANDO, BRUNO, BULGARELLI, TIBALDI, SILVESTRI, PELLEGGATTA, DE PETRIS, RIPAMONTI, MARCORÀ, CUSUMANO, LIVI BACCI, BASSOLI, PISA, ZANONE, BINETTI, BAIO DOSSI, BELLINI, BIANCO, MASSA, GIARETTA, RONCHI, DONATI, GALARDI, MERCATALI, FOLLINI, ZANDA, FINOCCHIARO, LA TORRE, RUSSO SPENA, BRUTTI MASSIMO, SCARPETTI, PECORARO SCANIO, ADRAGNA, PALUMBO, D'AMBROSIO, PAPANIA, VILLECCO CALIPARI, CALVI, BRUTTI PAOLO, ROSSA, FILIPPI, PEGORER, SERAFINI, MAZZARELLO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2-bis. Per l'anno finanziario 2008, fanno quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni con personalità giuridica riconosciuta che svolgono attività nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

2-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2008 sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto, le modalità del riparto delle somme stesse, i tempi entro i quali debbono essere svolte tutte le diverse procedure. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle

somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

2-*quater*. È soppresso il comma 1237 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche nei limiti del seguente importo:

2008: - 500.000

2009: - 400.000.

84.0.1

VIESPOLI, VALENTINO, CORONELLA

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

1. È istituita la fondazione denominata "Fondazione italiana per il dialogo interreligioso", con sede a Pietrelcina, paese di San Pio il cui statuto sarà approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A favore della fondazione, ai fini della sua costituzione e del funzionamento, è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

Conseguentemente alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

2008: - 1.000.000;

2009: - 1.000.000;

2010: - 1.000.000.

84.0.2

ROSSI Fernando

Dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Fondo di riserva costituito dalla ripartizione del signoraggio)

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 è costituito il fondo di riserva dell'importo di 2.400.000.000. di euro, per la defiscalizzazione di salari e stipendi e per lo sviluppo della ricerca e della innovazione nelle aziende italiane. La copertura finanziaria del fondo deriva dalla assegnazione allo Stato della ripartizione annuale del signoraggio spettante all'Italia, operata dalla Banca Centrale Europea"».

Conseguentemente adeguare in proporzione tutti gli importi della Tabella C.

Art. 85.**85.1**

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) prevedere che i consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possano essere composti da più di tre consiglieri e che al presidente dei consigli d'amministrazione o di gestione siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;

b) ridurre il numero dei componenti degli organi di controllo a cinque, se composti attualmente da più di cinque membri e a sette, se composti attualmente da più di sette membri».

85.2/1

LUSI

All'emendamento 85.2 sostituire le parole: «sostituire la lettera a) con la seguente:» con le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea, sostituire le parole: «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» con le seguenti: «amministrazioni pubbliche statali»;*

2) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

E aggiungere infine il seguente periodo: «Al comma 3, le parole: "amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" sono sostituite dalle seguenti: "amministrazioni pubbliche statali"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: «pubbliche» aggiungere la seguente: «statali».

85.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri».

85.3

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le modifiche statutarie di cui al comma 1 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 cessano dall'incarico dalla stessa data; i nuovi componenti sono nominati entro i successivi 45 giorni».

E aggiungere il seguente comma 3:

«3. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto stabilisce entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi onnicomprensivi per gli emolumenti annui dei componenti dei Consigli di amministrazione delle Società di cui al comma 1 da determinare per classi individuate sulla base dei ricavi complessivi e/o degli utili delle Società stesse».

85.4

SAIA, AUGELLO, BALDASSARRI

Al comma 4, dopo le parole: «Le società di cui al presente articolo» *aggiungere le seguenti:* «che rientrino tra i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 3 comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163»; *conseguentemente, sopprimere le seguenti parole:* «con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici».

85.5

PETERLINI, THALER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per le società aventi sede legale nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, la cui maggioranza del capitale sociale sia di proprietà della Regione e/o delle Province autonome o di altri enti pubblici aventi sede nel medesimo territorio, alle finalità del presente articolo si provvede con legge regionale o provinciale da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, nel rispetto delle norme comunitarie e delle norme statali costituenti vincolo alla potestà legislativa regionale e provinciale.»

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

85.7

DIVINA

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Per le società aventi sede legale nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il cui controllo è detenuto, direttamente o indirettamente ai sensi del comma 1, dalla Regione, dalle Province autonome e dagli enti locali ed altri enti pubblici ad ordinamento regionale o provinciale, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome provvedono alle finalità del presente articolo con legge regionale o provinciale da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge nel rispetto delle norme comunitarie e delle norme statali vincolanti per la potestà legislativa regionale e provinciale e comunque assicurando negli organi societari un'adeguata partecipazione degli altri soci».

85.0.1

PECORARO SCANIO, DE PETRIS, RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DONATI, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Dopo l'articolo 85, è aggiunto il seguente:

«Art. 85-bis.

(Fondo rotativo per il protocollo di Kyoto)

1. I commi 1111 e 1112 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, 296, sono sostituiti dai seguenti:

"1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalità per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti privati e non superiore centottanta mesi per le erogazioni a favore delle Regioni e degli Enti Locali così come definiti dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. Nello

stesso termine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato il tasso di interesse da applicare.

1112. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:

a) installazione di unità di piccola cogenerazione e unità di micro-cogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *d)* ed *e)* del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;

c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;

d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e temano inclusa l'installazione di impianti di cogenerazione così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 con capacità di generazione installata non superiore a 5 MW e anche collegati a reti di teleriscaldamento;

e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;

f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero"».

Art. 86.**86.1**

MARTINAT, PONTONE, GRILLO, FANTOLA

*Sopprimere l'articolo.***86.2**

BRUTTI Paolo

*Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:**al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 4»;**sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo correttivo degli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, volto a definire un quadro normativo in materia di arbitrato per la risoluzione delle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) conferma della istituzione presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture della Camera Arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

b) conferma che il Consiglio della Camera Arbitrale è nominato dall'Autorità fra soggetti dotati di particolare competenza in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

c) prescrizione per i membri della Camera Arbitrale degli stessi divieti sussistenti, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i membri dell'Autorità;

d) prescrizione che i compensi deliberati dall'Autorità per i membri del Consiglio della Camera Arbitrale non possano essere superiori al 60 per cento di quanto previsto per i membri del Consiglio dell'Autorità;

e) conferma dei componenti del Consiglio della Camera Arbitrale già nominati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo qualora, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, dichiarino di accettare i divieti di cui alla lettera *c)*;

f) prescrizione che gli arbitrati per la risoluzione delle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle società interamente possedute oppure partecipate dalle dette pubbliche amministrazioni: nonché dagli enti pubblici economici e dalle società

interamente possedute oppure partecipate da questi ultimi, si svolgono esclusivamente presso la Camera Arbitrale;

g) conferma che il giudizio arbitrale è demandato ad un collegio arbitrale istituito presso la, Camera Arbitrale composto da tre membri;

h) conferma della formazione e tenuta a cura della Camera Arbitrai e di un albo degli arbitri, di un albo dei consulenti tecnici e di un albo dei segretari dei collegi arbitrali;

i) prescrizione che possono far parte dell'albo degli arbitri della Camera Arbitrale;

1) magistrati appartenenti alle magistrature civile, amministrativa contabile e avvocati dello stato che abbiano particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori forniture e servizi a riposo;

2) dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni laureati in materie giuridiche e tecniche che abbiano particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori forniture e servizi a riposo;

3) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori ed in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;

4) tecnici in possesso di laurea in ingegneria o architettura abilitati all'esercizio della libera professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi;

5) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori forniture e servizi;

j) prescrizione che l'iscrizione all'albo è subordinata all'accettazione del divieto di espletare qualsiasi attività professionale in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture nell'interesse di imprese operanti nei detti settori;

k) conferma dell'albo operante alla data di entrata in vigore del decreto legislativo con conferma dell'iscrizione all'albo dei soggetti appartenenti alle categorie prima indicate qualora dichiarino, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di accettare l'obbligo di non espletare attività professionale in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture di interesse di imprese operanti nei detti settori;

l) conferma dei requisiti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici e dei segretari dei collegi arbitrali;

m) conferma degli albi dei consulenti tecnici e dei segretari vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

n) prescrizione che gli arbitri dei soggetti indicati alla lettera f) devono essere nominati dagli stessi nell'ambito dei propri dirigenti, per le amministrazioni pubbliche di prima e seconda fascia, aventi particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori forniture e servizi oppure nell'ambito della propria avvocatura oppure in mancanza nell'ambito dell'avvocatura dello Stato;

o) prescrizione che gli arbitri delle imprese sono nominati dalle stesse nell'ambito degli iscritti all'albo tenuto dalla Camera Arbitrale;

p) specificazione degli arbitrati per i quali per gli iscritti all'albo sussistono particolari incompatibilità ad assumere il ruolo di arbitro o di presidente di collegio arbitrale;

q) prescrizione che il presidente del collegio arbitrale è scelto, fra tutti gli iscritti all'albo, dal Consiglio della Camera Arbitrale sulla base di regole definite dal Consiglio stesso ed approvate dall'Autorità oppure in alternativa per sorteggio;

r) prescrizione che un iscritto all'albo non può acquisire una nuova nomina di arbitro di parte o di presidente di collegio arbitrale se non sono trascorsi almeno un anno dalla conclusione del precedente arbitrato;

s) conferma che il compenso per l'arbitrato è determinato, nel rispetto di quanto previsto dal decreto 2 dicembre 2000 n. 398, dalla Camera Arbitrale in base ad una proposta del collegio arbitrale;

t) prescrizione che il compenso per l'arbitrato per la misura del 40 per cento è di spettanza della Camera Arbitrale per essere, annualmente, ripartito in parti uguali fra tutti gli iscritti all'albo per compensare il divieto di cui alla precedente lettera j) e per la misura del 60 per cento per i compensi agli arbitri;

u) specificazione che i compensi per i segretari dei collegi arbitrali è determinato dalla Camera Arbitrale su proposta del collegio arbitrale e non può essere superiore al 15 per cento del compenso liquidato per gli arbitri;

v) conferma che il lodo si ha per pronunciato con il deposito presso la Camera Arbitrale e che comporta il versamento all'Autorità di una somma inversamente variabile tra lo zero cinquanta per mille e l'uno per mille del valore della controversia".

5. Il decreto legislativo previsto al comma 4 è emanato sentito i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema. Sullo schema il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Il decreto legislativo è emanato decorsi tali termini anche in mancanza di detti pareri.

6. All'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 le parole: «al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data» *sono sostituite dalle parole:* «entro il 30 giugno del terzo anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro la data di validità dei prezziari.

7. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il comma 1-*quinquies* è soppresso».

o, in subordine: «7. All'articolo 253, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è aggiunto il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 per le fattispecie di

cui ai detti articoli e commi si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1"».

86.3

BARBATO

Al comma 2 dopo le parole: «si estendono» aggiungere le seguenti: «per i contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria».

86.4

MANINETTI, RUGGERI, CICCANTI, FORTE, FANTOLA, AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, MARTINAT

Sostituire l'articolo 86 con il seguente:

«Art. 86. - 1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo n. 2001 n. 165 di attuare procedure arbitrali relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture, al di fuori della disciplina di cui agli articoli 241, 242 e 243 del codice dei contratti pubblici così modificati:

a) all'articolo 241 il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Presidente del Collegio arbitrale è scelto di comune accordo dalle parti tra magistrati ordinari e amministrativi con grado rispettivamente non inferiore a magistrato di Cassazione ovvero consigliere di Stato, iscritti nell'Albo di cui al successivo articolo 242»;

b) all'articolo 241 il comma 15 è sostituito dal seguente: «In caso di mancato accordo tra le parti ai sensi del comma 5, il Presidente del Collegio arbitrale è nominato, ad iniziativa della parte più diligente, dalla Camera Arbitrale che vi provvede mediante sorteggio tra i giudici ordinari e amministrativi con grado non inferiore rispettivamente a magistrato di Cassazione ovvero Consigliere di Stato iscritti nell'Albo di cui al successivo articolo 242. Il magistrato prescelto mediante sorteggio e nominato Presidente del Collegio non può essere ulteriormente sorteggiato per il periodo di due anni decorrenti dalla data di costituzione del Collegio da lui presieduto.».

c) all'articolo 241 è aggiunto il seguente comma: «15-bis. In caso di mancato accordo delle parti sul nominativo del Presidente del Collegio, sia in caso di mancato accordo, la procedura arbitrale si svolge presso la Camera Arbitrale nelle forme e con la regolamentazione di cui ai successivi articoli 242 e 243».

d) all'articolo 242 il comma 6 è sostituito dal seguente: «Possono essere ammessi all'Albo dei Presidenti dei Collegi Arbitrali esclusiva-

mente magistrati ordinari e amministrativi rispettivamente con grado non inferiore a magistrato di Cassazione o Consigliere di Stato, selezionati in base a criteri oggettivi che tengano conto della competenza ed esperienza maturata nel settore dei contratti pubblici»;

e) all'articolo 242 al comma 10 eliminare le parole: «Per le ipotesi di cui all'articolo 241, comma 15»;

f) all'articolo 243, il comma 1 è sostituito dal seguente: «A tutti giudizi arbitrali, si applicano inoltre le seguenti regole».

2. All'articolo 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 dopo il comma 15 aggiungere il seguente: «15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danni erariali, e la seconda perde qualsivoglia diritto di compenso di cui al comma 10».

86.5

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'articolo 240, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: "15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danni erariali, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10».

86.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

«Art. 86-bis.

1. Per far fronte agli oneri connessi al contenzioso relativo alle opere inserite nel piano degli interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006, di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato l'utilizzo delle risorse residue a valere sui contributi pluriennali concessi per la realizzazione delle opere, nel limite di 130 milioni di euro.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell’Agenzia Torino 2006, sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del Commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell’Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

3. La destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e,viarie comprese nel piano degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma dell’art. 13 comma 1-*bis* della citata legge 285 del 2000».

86.0.2

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Tutte le controversie di cui al presente articolo sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate previste dall’articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.».

Art. 87.**87.1**

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

1. *Al comma 1, dopo le parole: «il mercato» inserire le seguenti: «nonché il rispetto dei principi di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241,» e dopo le parole: «finalità istituzionali» inserire le altre: «ed incompatibili con il rispetto dei criteri di economicità ed efficacia».*

2. *Al comma 2, dopo le parole: «organo competente» inserire le seguenti: «all'affidamento in concessione dei servizi».*

3. *Al comma 4, dopo la parola: «adottano», inserire la seguente: «preventivamente», e le parole «in misura adeguata» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura originariamente assegnata».*

87.3

DIVINA

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome individuano per i rispettivi ordinamenti le società che producono servizi di interesse generale, tenendo conto anche delle norme comunitarie relative ai servizi d'interesse economico generale».

87.4

PERRIN, PETERLINI, THALER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome individuano per i rispettivi ordinamenti le società che producono servizi di interesse generale, tenendo conto anche delle norme comunitarie relative ai servizi d'interesse economico generale».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

87.5

PERRIN, PETERLINI, THALER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, TONINI, NEGRI, RUBINATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È altresì sempre ammessa la costituzione di società che perseguono, anche attraverso l'attività di intermediazione finanziaria, le politiche regionali al/o sviluppo socio-economico, o l'assunzione ed il mantenimento di partecipazioni in tali società».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

87.0.1

ZANOLETTI, FLUTTERO, DAVICO, CICCANTI, FORTE

Dopo l'articolo 87, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La previsione di cui al terzo periodo del presente comma non si applica alle fondazioni bancarie che già detengono, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo"».

87.0.2

ZANOLETTI, FLUTTERO, DAVICO, CICCANTI, FORTE

Dopo l'articolo 87, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al terzo periodo, la parola: "un" è sostituita dalla seguente: "due"».

87.0.3

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 87, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

1. Le fondazioni bancarie che già detengono, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal comma 2 dell'art. 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, possono mantenere la partecipazione posseduta».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

87.0.5

CICCANTI, FORTE

Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "con esclusione dei servizi pubblici locali", inserire le parole: "e delle società quotate, e loro partecipate,".

Art. 89.**89.0.1**

BORDON, MANZIONE

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Dismissione di una quota delle riserve auree e monetarie della Banca d'Italia per la riduzione del debito pubblico)

1. Compatibilmente e in coerenza con gli accordi internazionali e gli impegni assunti dall'Italia con l'Unione europea e con la Banca centrale europea, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, la Banca d'Italia provvede a dismettere una quota non inferiore al trenta per cento delle riserve di oro e valuta nazionali, secondo le modalità e procedure di cui al medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto da adottarsi entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, stabilisce le modalità e le procedure di immissione sul mercato delle riserve auree e valutarie di cui al comma 1.

3. I proventi derivanti dalla dismissione di cui al comma 1, sono iscritti nel bilancio dello Stato a riduzione del debito pubblico. Alla medesima finalità sono destinati i risparmi derivanti dalle minori quote di interessi passivi pagati a servizio del debito pubblico».

89.0.2

MANZIONE, BORDON

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Destinazione delle risorse dei cosiddetti "conti dormienti" alla riduzione del debito pubblico)

1. Una quota non inferiore al 30 per cento delle somme giacenti sui conti di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come accertate a seguito dell'applicazione del regolamento prevista dal medesimo comma, è versata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e succes-

sive dificazioni. Al medesimo Fondo sono destinati i conseguenti risparmi derivanti dalle minori quote di interessi passivi pagati a servizio del debito pubblico».

89.0.3

CAFORIO, GIAMBRONE, RAME, FORMISANO

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

«Art. 89-bis.

(Abrogazione della cosiddetta "legge mancia")

1. All'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni, sono abrogati i commi 28 e 29. La Ragioneria dello Stato provvede ad annullare prenotazioni o impegni di fondi a valere sulle risorse stanziare nell'anno 2007, che sono riversate all'entrata dello Stato».

Art. 90.**90.1**

DE PETRIS, RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Al comma 1, sostituire le parole: «gli enti parco,» con le seguenti: «gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS),».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza dell'onere.

90.2

IL GOVERNO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni,» inserire le seguenti: «il Ministero dell'interno per le contabilità speciali intestate ai prefetti ed ai commissari straordinari per l'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani,».

Art. 91.**91.1**

MANZIONE, BORDON

*Sostituire l'articolo con i seguenti:***«Art. 91.***(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)*

1. La complessiva retribuzione di ciascun dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici economici, non può superare quella massima percepibile dal primo presidente della Corte di cassazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai titolari di qualsiasi incarico caratterizzato da durata e continuità della prestazione comunque conferito dalle medesime amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi compresi gli enti pubblici economici.

2. Di ogni incremento della retribuzione massima percepibile dal primo presidente della Corte di cassazione è dato pubblico annuncio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere incrementati se non con il concorso di tutte le seguenti condizioni:

a) motivate esigenze di carattere eccezionale, attestate con autorizzazione singolarmente accordata:

1) per le amministrazioni dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

2) per le restanti amministrazioni, dall'organo di vertice, titolare della rappresentanza esterna dell'ente;

b) preventiva comunicazione dell'atto di cui alla lettera *a)*:

1) per le Amministrazioni degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, al Parlamento;

2) per le restanti amministrazioni di cui al comma 1, al Ministro dell'economia e delle finanze ed alla Corte dei conti. È fatta salva la competenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *n)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

c) pubblicazione, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso il sito *web* dell'amministrazione o dell'ente interessato, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente; per le amministrazioni dello Stato, la pubblicazione è ef-

fettuata mediante conferimento nella banca dati informatica, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

4. In caso di violazione di una o più delle condizioni e delle modalità di cui al comma 3, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

5. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.

Art. 91-bis.

(Limiti ai compensi nelle società partecipate, controllate o collegate)

1. Fuori dai casi disciplinati dai commi 725, 726, 727, 728 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ai compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile:

a) nelle società totalmente o prevalentemente partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici economici;

b) nelle società non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) nelle società controllate o collegate alle società di cui alle lettere a) e b).

2. Per il conferimento di incarichi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il compenso fisso dei soggetti di cui al comma 1 non può superare l'importo di 500.000 euro annui, a cui può essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento del compenso fisso, che è corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi sono rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Nella regolamentazione del rapporto, sono vietate clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano, per i soggetti di cui al comma 1, benefici economici il cui valore sia superiore ad una annualità del compenso fisso accordato in pendenza di rapporto.

3. Il comma 466 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

91.2

SALVI, RUSSO SPENA, PALERMI, RIPAMONTI, VILLONE, SODANO, GAGLIARDI, TIBALDI, COSSUTTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 91.

(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, consiglieri della Corte dei conti)

1. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"593. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico totale o parziale delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, agenzie, enti pubblici anche economici, società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro partecipate, controllate, collegate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche alle cariche elettive europee, nazionali, regionali, ai membri degli organi costituzionali o di rilievo costituzionale, ai presidenti e componenti di autorità indipendenti, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società, anche quotate in borsa, ai dirigenti. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore ad un anno, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, enti e società di cui al primo periodo per le quali il limite trova applicazione sono tenute alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con le società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate e che sono nominati componenti degli organi di governo e di controllo dei medesimi organismi o società sono

collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle situazioni e rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il trattamento economico subisca una riduzione, è consentito all'interessato entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge rinunciare o recedere dal contratto, incarico o mandato nell'ambito del quale la riduzione viene applicata. Se la rinuncia o il recesso non è comunicato entro il termine anzidetto, l'incarico, mandato o contratto s'intende confermato secondo quanto originariamente previsto e con il solo cambiamento del trattamento economico. Nessuna deroga è consentita ai sensi del precedente comma per i due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 466 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Alle fattispecie già disciplinate dal comma anzidetto si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Gli atti delle Amministrazioni dello Stato, comportanti spese ai sensi del comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasmessi alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Gli stessi atti sono efficaci dalla data della loro emanazione mentre i relativi provvedimenti di liquidazione e pagamento delle spese non possono avere corso qualora la Corte ricusi il visto sull'atto di conferimento dell'incarico. In tal caso l'amministrazione, a fronte dell'eventuale avvenuto svolgimento dell'opera professionale, procede al riconoscimento del debito, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Il Presidente della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e, delle amministrazioni dello Stato accerta, prima della registrazione o della ricusazione del visto, l'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito *web* dell'amministrazione. Il visto è comunque ricusato nel caso di mancata pubblicazione.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

7. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: "pubblicano" a: "erogato" sono sostituite dalle seguenti: "sono tenute a pubblicare sul proprio sito *web* i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto".

8. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai

sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267.

9. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267 sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

10. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.

11. Sono soppressi con decorrenza dal 1° gennaio 2008, tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituiti presso le Amministrazioni centrali. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero è inquadrato in una degli uffici del Ministero presso cui presta servizio.

12. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri, amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o altri enti pubblici e la responsabilità contabile.

13. L'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è soppresso. I consiglieri già nominati cessano dalla carica con l'entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai consiglieri medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti».

91.0.4

RAME

Sostituire l'articolo 91 con il seguente:

«Art. 91.

(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e controllo preventivo della Corte dei conti)

1. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«593. Fermo restando quanto previsto al comma 466, la retribuzione di tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi tutti gli enti pubblici economici, non può superare quella del primo Presidente della Corte di cassazione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai titolari di qualsiasi incarico caratterizzato da durata e continuità della prestazione comunque conferito, dalle medesime amministrazioni pubbliche e dalle società da queste totalmente o prevalentemente partecipate. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento; in caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Per le amministrazioni dello Stato le deroghe sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le amministrazioni pubbliche, ivi compresi tutti gli enti pubblici economici, sono tenute alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti, che è tenuta ad esprimere un parere vincolante entro trenta giorni».

91.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 91.**

1. Fatti salvi i diritti acquisiti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la retribuzione di tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi tutti gli enti pubblici economici, nonché quella del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, non può superare il trattamento netto spettante ai membri del Parlamento. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai membri di commissioni e collegi, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, e comunque a tutti i titolari di qualsiasi incarico caratterizzato da durata e continuità della prestazione in ogni caso conferito dalle medesime amministrazioni pubbliche e dalle società da queste totalmente o prevalentemente partecipate. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento; in caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

2. Il comma 2, dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

"Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino un'indennità annua lorda pari a 145 mila euro".

3. I commi 466 e 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati».

91.4

DI LELLO FINUOLI, TECCE, ALBONETTI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «se non per motivate esigenze» fino alla fine del comma.

91.5

SAIA, AUGELLO, BALDASSARRI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o prevalentemente partecipate» e, conseguentemente, dopo la parola: «partecipate» aggiungere le seguenti: «o che, non quotati in borsa né controllati da emittenti quotati, operino come organismi di diritto pubblico in base alla vigente legislazione in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

91.6

SAIA, AUGELLO, BALDASSARRI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o prevalentemente partecipate».

91.7

CICCANTI, VEGAS

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«2. Per il coordinamento di tali nuove funzioni istituzionali con quelle in atto già svolte, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell'Istituto formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale ai sensi degli articoli 4, comma 1 e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

3. Ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'Amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla presidenza della Corte dei conti. Ove un atto o una gestione presentino una particolare rilevanza il presidente della Corte, in applicazione del principio di unitarietà della Corte stessa, può disporre, con

propria ordinanza, l'integrazione temporanea di ogni collegio del controllo con magistrati aggiunti, in numero non superiore a dieci.

4. Le Autorità indipendenti e gli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza sull'attività amministrativa di enti pubblici, amministrazioni o società a prevalente capitale pubblico trasmettono tempestivamente, di norma per via telematica, copia integrale dei propri atti conclusivi di controllo al presidente della Corte dei conti, per eventuale programmazione di attività di controllo con esito di referto al Parlamento e al Governo, in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione, ai fini di coordinamento del sistema di finanza pubblica.

5. Al fine di garantire l'effettiva indipendenza della Corte le somme occorrenti per il suo funzionamento gravano sui bilanci delle Camere in misura paritaria. Continuano a gravare su un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze le somme relative alle spese obbligatorie e d'ordine, fermo restando l'attuale regime giuridico fino alla completa attuazione della norma di cui al periodo precedente la Corte rende annualmente il conto consuntivo del proprio bilancio al Parlamento che ha competenza esclusiva per il controllo sulla Corte stessa».

91.8

BIANCO

Al comma 1, capoverso «593», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1. Per il coordinamento di tali nuove funzioni istituzionali con quelle in atto già svolte, il consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell'Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

2. Ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'Amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti. Ove un atto o una gestione presentino una particolare rilevanza il presidente della Corte, in ap-

plicazione del principio di unitarietà della Corte stessa, può disporre, con propria ordinanza, l'integrazione temporanea di ogni collegio del controllo con magistrati aggiunti, in numero non superiore a dieci.

3. Al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come risulta modificato dal comma 473 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico".

4. Al fine di garantire l'effettiva indipendenza della Corte dei conti, fermo restando l'attuale regime giuridico-contabile per la quota-parte di risorse finanziarie destinate alla copertura delle spese obbligatorie e d'ordine, la residua quota-parte è trasferita ai bilanci delle Camere, in misura paritaria, per la successiva assegnazione all'Istituto. La Corte rende annualmente il conto consuntivo del proprio bilancio al Parlamento, che ha competenza esclusiva per il controllo sull'Istituto».

91.10

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«2. Il comma 466 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"466. Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate, non può superare i 500.000 euro a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 25 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi devono essere rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore all'indice dei prezzi al consumo stabiliti dall'ISTAT per la collettività nazionale."

3. Il comma 725 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"725. Nelle società a partecipazione di un ente locale ovvero di una pluralità di enti locali, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non può essere superiore al 70 per cento delle indennità per-

cepite dal sindaco o dal presidente della provincia che rappresenti l'ente locale con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non può essere superiore al cinquanta per cento dell'indennità spettante al sindaco o al presidente della provincia che rappresenti l'ente locale con la maggiore quota di partecipazione, e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le opportune disposizioni volte a garantire che nelle società a totale partecipazione pubblica sia prevista un'indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata, sulla base di valutazioni legate al volume d'affari delle stesse, nonché al numero di dipendenti e allo stato patrimoniale e contabile della società".

4. Il comma 726 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso».

91.11

BALDASSARRI, VEGAS, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per il coordinamento di tali nuove funzioni istituzionali con quelle in atto già svolte, il consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell'Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

1-ter. Ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'Amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti. Ove un atto o una gestione presentino una particolare rilevanza il presidente della Corte, in ap-

plicazione del principio di unitarietà della Corte stessa, può disporre, con propria ordinanza, l'integrazione temporanea di ogni collegio del controllo con magistrati aggiunti, in un numero non superiore a dieci.

1-quater. Al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come risulta modificato dal comma 473 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico".

1-quinquies. Al fine di garantire l'effettiva indipendenza della Corte dei conti, fermo restando l'attuale regime giuridico-contabile per la Quota-parte di risorse finanziarie destinate alla copertura delle spese obbligatorie e d'ordine, la residua quota-parte è trasferita ai bilanci delle Camere, in misura paritaria, per la successiva assegnazione all'Istituto. La Corte rende annualmente il conto consuntivo del proprio bilancio al Parlamento, che ha competenza esclusiva per il controllo sull'Istituto».

91.12

BARBATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. All'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per gli anni 2007 e 2008", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2007";

b) le parole: "nell'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2008"».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 15.000.

91.0.2

MONTINO, POLLASTRI, LUSI, PALLARO, BETTINI, TURANO

Dopo l'articolo 91, è inserito il seguente:

«Art. 91-bis.

(Misure di contenimento delle spese delle Camere di commercio e dell'Unioncamere e disposizioni in materia di assunzioni del personale)

1. Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2008-2010, le Camere di commercio e l'Unioncamere assicurano un risparmio di spesa corrente pari a 30 milioni di euro per l'anno 2008, a 45 milioni per l'anno 2009 e a 60 milioni per l'anno 2010 rispetto alla spesa corrente sostenuta nell'anno 2005, determinata al netto delle spese obbligatorie e degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il personale dipendente, e utilizzano le somme risparmiate per la realizzazione di investimenti coerenti con gli obiettivi definiti nel documento "Industria 2015".

2. Con un Accordo di programma stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere sono stabiliti gli obiettivi, nonché i criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio delle disposizioni di cui al comma precedente.

3. Le Camere di commercio e l'Unioncamere possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per l'attuazione di progetti finalizzati alla realizzazione di azioni ed investimenti coerenti con gli obiettivi definiti nel documento "Industria 2015" nei limiti di una spesa pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

4. Alle Camere di commercio e l'Unioncamere, quali enti di autonomia funzionale, non si applicano il comma 505 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 57, 59 e 63 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le altre disposizioni di contenimento della spesa di cui alla presente legge né le disposizioni letteralmente riferite agli enti e alle amministrazioni pubbliche locali di cui al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ed alla legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, tabella A ivi richiamata, alla rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

91.0.3

EUFEMI

Dopo l'articolo 91, è inserito il seguente:

«Art. 91-bis.

(Misure di contenimento delle spese delle Camere di commercio e dell'Unioncamere e disposizioni in materia di assunzioni del personale)

1. Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2008-2010, le Camere di commercio e l'Unioncamere assicurano un risparmio di spesa corrente pari a 30 milioni di euro per l'anno 2008, a 45 milioni per l'anno 2009 e a 60 milioni per l'anno 2010 rispetto alla spesa corrente sostenuta nell'anno 2005, determinata al netto delle spese obbligatorie e degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il personale dipendente, e utilizzano le somme risparmiate per la realizzazione di investimenti coerenti con gli obiettivi definiti nel documento "Industria 2015".

2. Con un Accordo di programma stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere sono stabiliti gli obiettivi, nonché i criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio delle disposizioni di cui al comma precedente.

3. Le Camere di commercio e l'Unioncamere possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per l'attuazione di progetti finalizzati alla realizzazione di azioni ed investimenti coerenti con gli obiettivi definiti nel documento "Industria 2015" nei limiti di una spesa pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

4. Alle Camere di commercio e l'Unioncamere non si applicano i commi 505 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 né i commi 57, 59 e 63 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le altre disposizioni di contenimento della spesa di cui alla presente legge».

91.0.5

MAZZARELLO

Dopo l'articolo 91, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Inquadramento degli idonei alla qualifica funzionale giuridica superiore)

1. Si dispone che il personale risultato idoneo ai corsi di riqualificazione per la progressione all'interno delle aree professionali tenute in essere dal Ministero dell'economia e finanze, venga inquadrato alla qualifica funzionale giuridica superiore per la quale ha ottenuto l'idoneità stessa».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 10.000;
2009: – 10.000;
2010: – 10.000.

91.0.6

CURTO

Dopo l'articolo 91, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Il comma 5 dell'articolo 92 – Decreto legislativo n. 163 del 2006 e il comma 29, articolo 3, della legge n. 350 del 2003, sono soppressi».

Art. 92.**92.1**

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 92.**

1. Al comma 6, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole «di comprovata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione professionale».

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

«Art. 36.*(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile)*

1. Le amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, fino al termine massimo di tre anni, per motivate e oggettive ragioni di realizzazione di attività progettuali o attività istituzionali temporanee.

2. Le amministrazioni non possono stipulare con lo stesso lavoratore contratti di lavoro a tempo determinato che superino la durata complessiva di tre anni. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a dodici mesi non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di

disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto. Sono altresì esclusi i contratti relativi alla preposizione ad organi di direzione e di controllo delle amministrazioni pubbliche, nonché i contratti stipulati per l'attuazione di progetti europei.

8. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle 15 unità e gli enti del servizio sanitario nazionale in relazione al personale infermieristico possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione«».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento.

92.2

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Sopprimere il comma 1.

92.3

SALVI, PALERMI, RIPAMONTI, RUSSO SPENA, TIBALDI, GALARDI, GRASSI, ALBONETTI, COSSUTTA, VILLONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo periodo, dalle parole: "per esigenze" a "competenza" è sostituito dal seguente: "Per far fronte ad eccezionali e motivate esigenze implicanti tematiche di particolare complessità e specificità, cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo, ad esperti muniti di comprovata specializzazione uni-

versitaria e specifica esperienza professionale relativa alle summenzionate esigenze"».

92.4

RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il personale non dirigenziale in servizio con contratti di lavoro flessibile non subordinato che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, e che sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale.

Per il personale assunto con contratti di lavoro flessibile in possesso dei requisiti previsti al paragrafo precedente, che non abbia espletato prove selettive e, che ne faccia istanza, si provvede allo stesso modo, previo espletamento di prove selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

Le amministrazioni inseriscono il personale di cui al presente comma in apposita graduatoria e continuano ad avvalersi del personale stesso, in servizio alla data del 29 settembre 2007, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione».

92.5

VALDITARA

Al comma 3, capoverso «Art. 36», comma 1, dopo le parole: «Pubbliche Amministrazioni» inserire le seguenti: «ad eccezione delle Università e degli enti di ricerca».

Conseguentemente, al comma 10, sopprimere le parole da: «Le Università» fino a: «finanziamento ordinario delle università».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

92.6

BARBOLINI

Al comma 3, capoverso «Art. 36», al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le amministrazioni che hanno rispettato il patto di stabilità e che hanno dato attuazione ai commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono stipulare, per esigenze straordinarie, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata massima di due anni nel 2008 e di un anno nel 2009. Le stesse amministrazioni possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che consegua il requisito dei tre anni di servizio anche in conseguenza di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006 e prorogati entro il 31 dicembre 2006».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: – 15.000;

2009: – 15.000;

2010: – 15.000.

92.8

TREU, ADRAGNA

Al comma 3, capoverso: «Art. 36», comma 1, sostituire le parole: «per esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi», con le seguenti: «per esigenze oggettive e di carattere temporaneo in relazione a professionalità di cui l'amministrazione sia sprovvista e comunque entro i limiti quantitativi eventualmente fissati dai contratti collettivi di cui al Titolo III del presente decreto legislativo».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

92.9

CURSI, TOMASSINI, MONACELLI, GRAMAZIO, GHIGO, BIANCONI, TOTARO, LORUSSO

Al comma 3, capoverso «Art. 36», sopprimere il comma 2.

92.10

PALERMI, RIPAMONTI, RUSSO SPENA, SALVI, TIBALDI, COSSUTTA, DI SIENA, ZUCCHERINI, BONADONNA, ALFONZI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, PELLEGGATTA, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Al comma 3, alinea articolo 36, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 predispongono, per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani triennali per la stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale:

a) in servizio con qualsiasi tipologia contrattuale e non a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2007 presso le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, da almeno tre anni, anche non continuativi e con diverse tipologie contrattuali;

b) in servizio con qualsiasi tipologia contrattuale e non a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2007, che maturi il requisito di cui alla lettera a) in forza di contratti anche non continuativi e con diverse tipologie contrattuali stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2007, con le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2;

c) che abbia prestato servizio con qualsiasi tipologia contrattuale e non a tempo indeterminato presso le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, per almeno tre anni, anche non continuativi e con diverse tipologie contrattuali nel quinquennio anteriore alla data del 31 dicembre 2007.

4-ter. Il personale di cui al comma 4-bis, lettere a), b) e c), può essere immesso in ruolo a tempo indeterminato, previa presentazione di apposita domanda, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Il personale di cui al comma 4-bis, lettere a), b) e c), che ha prestato servizio con qualsiasi tipologia contrattuale e non a tempo indeterminato mediante procedure diverse, viene immesso in ruolo, previa presentazione di apposita domanda, previo espletamento di prove selettive.

4-quater. Le Pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, che procedono all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nell'espletamento delle relative prove selettive attribuiscono un punteggio aggiuntivo al personale già titolare di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ovvero di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di collaborazione coordinata a progetto, ovvero interinali, intercorsi con le medesime pubbliche amministrazioni nel quinquennio anteriore alla data del 31 dicembre 2007. Il punteggio aggiuntivo è attribuito tenendo conto della tipologia e della durata del lavoro prestato».

b) Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che nel corso del 2008 attuino i piani triennali di cui al comma 4 bis, dell'articolo 36, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

4-ter. Per far fronte agli oneri di cui ai commi precedenti il Fondo, di cui al comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 750 milioni di euro in ragione annua nel triennio 2008-2010.

4-quater. Al comma 418, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "entro il 30 aprile 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2008".

4-quinquies. Al comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla lettera *a*) le parole: "venti per cento" sono sostituite con: "ottanta per cento", *alla lettera b*) sostituire le parole "cinque per cento" *con le altre*: "quaranta per cento".

4-sexies. Al Fondo di cui al comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 affluisce il settanta per cento delle risorse di cui al fondo previsto dal comma 96, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4-septies. Al Fondo di cui al comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 affluisce il diciassette per cento delle risorse derivanti dalla abrogazione degli articoli 7, comma *2-bis* del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

92.11

PERRIN, PETERLINI, THALER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, TONINI, NEGRI, RUBINATO

Al comma 3, capoverso «Art. 36», il primo periodo del comma 7 è integrato con le seguenti parole: «e alle Regioni e Province autonome».

Conseguentemente, al comma 7 dopo le parole: «delle Amministrazioni Pubbliche» è aggiunta la seguente: «statali».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

92.13

COLLINO, FLUTTERO

Al comma 3, capoverso «Art. 36», al comma 8, sostituire le parole: «non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una

dotazione organica non superiore alle 15 unità» con le seguenti: «in regola con il rispetto del patto di stabilità interno e quelli cui si sono applicati i disposti di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

92.14

CICCANTI, FORTE

Al comma 3, capoverso «Art. 36», al comma 8, dopo le parole: «dotazione organica non superiore» sostituire le parole: «quindici unità» con le seguenti: «trenta unità».

92.15

CURSI, TOMASSINI, GRAMAZIO, TOTARO

Al comma 3, capoverso »Art. 36», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di promuovere la stabilizzazione del personale dipendente di aziende che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultino affidatarie di servizi di assistenza sanitaria ospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, alla scadenza degli affidamenti in atto, anche in deroga alle norme di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono costituire, nel rispetto della normativa vigente, ai fini della scelta del socio privato, società miste a capitale pubblico e privato con imprese *no profit* a cui affidare i suddetti servizi e che garantiscano la prosecuzione dei predetti rapporti lavorativi a tempo indeterminato. In tale ipotesi gli atti della procedura competitiva per la scelta del socio privato e lo statuto della società mista prevedono, alla scadenza del quinquennio di affidamento, il rinnovo delle procedure di selezione del socio privato e l'esercizio da parte del socio pubblico del potere di riscatto di cui all'articolo 2437-sexies del codice civile. L'attuazione del presente comma non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato, in quanto il personale in oggetto è già in servizio a carico delle ASL».

92.16

ROSSI Fernando

Al comma 3, capoverso «Art. 36» dopo il punto 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. – Per le specifiche esigenze di stabilizzazione del personale degli Enti di Ricerca gli effetti del comma 520, legge 296/06 si estendono a tutti coloro in servizio alla data del 1° gennaio 2008 in possesso dei medesimi requisiti temporali previsti dal comma 519, legge 296/06 maturati anche con Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa e con Assegno di Ricerca. Per le finalità di cui al comma 520, legge 296/06 il relativo fondo è elevato a 50 milioni di Euro per il 2008, 70 milioni per il 2009, 90 milioni per il 2010.

10-ter. – Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2008-2010, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del XX per cento, l'1% del quale è destinato alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dal comma 519, art. 1 della legge 296/07 così come modificato dall'art. 93, comma 1, della presente legge.

Il Ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative. Al fine di garantire l'omogeneità e la corretta applicazione su tutto il territorio nazionale dell'applicazione delle indicazioni fornite nella Direttiva n. 07 del 30/04/2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica relativa applicazione dei commi 519, 520, 529 e 940 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), in materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato, nonché di riserve in favore di soggetti con incarichi di collaborazione, gli Atenei che non hanno adeguato i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 519 della legge finanziaria 2007 in termini di requisiti e modalità di assunzione dovranno farlo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Università, nelle more dell'adeguamento dei propri regolamenti, provvederanno per il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 519 così come modificato dall'art. 93 comma 1 della presente legge, con contratto scaduto nell'anno 2007 e non prorogato, al richiamo in servizio sino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.

A copertura degli oneri derivanti, ridurre proporzionalmente tutti gli importi della Tabella C».

92.17

TURIGLIATTO

Al comma 3, capoverso »Art. 36», dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. – Per le specifiche esigenze di stabilizzazione del personale degli Enti di ricerca gli effetti del comma 520, legge 296/06 si estendono a tutti coloro in servizio alla data del 1° gennaio 2008 in possesso dei medesimi requisiti temporali previsti dal comma 519, legge 296/06 maturati anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con assegno di ricerca. Per le finalità di cui al comma 520, legge 296/06 il relativo fondo è elevato a 50 milioni di Euro per il 2008, 70 milioni per il 2009, 90 milioni per il 2010.

10-ter. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2008-2010, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle Università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del XX per cento, l'1 per cento del quale è destinato alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dal comma 519, art. 1 della legge 269/07 così come modificato dall'art. 93 comma 1 della presente legge. Il Ministro dell'Università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle opportunità formative.

Al fine di garantire l'omogeneità e la corretta applicazione su tutto il territorio nazionale dell'applicazione delle indicazioni fornite nella direttiva n. 07 del 30/04/2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica relativa applicazione dei commi 519, 520, 529 e 940 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), in materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato, nonché di riserve in favore di soggetti con incarichi di collaborazione, gli Atenei che non hanno adeguato i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 519 della legge finanziaria 2007 in termini di requisiti e modalità di assunzione dovranno farlo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Università, nelle more dell'adeguamento dei propri regolamenti, provvederanno per il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 519 così come modificato dall'articolo 93 comma 1 della presente legge, con contratto scaduto nell'anno 2007 e non prorogato, al richiamo in servizio sino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.

Conseguentemente, all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».

92.18

FERRANTE, RONCHI, MONGIELLO, PIGLIONICA, SCARPETTI, MOLINARI,

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le amministrazioni e gli enti pubblici gestori delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile, ovvero di contratti a tempo determinato, per le finalità comunque connesse alla gestione delle aree stesse. Alla relativa spesa si fa fronte a carico dei contributi ordinari disposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatta salva la disposizione finanziaria recata al comma 8, è abrogato l'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179».

92.19

RIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. 1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore di tutte le amministrazioni provinciali è concesso un contributo per l'anno 2008 di 60 milioni di euro, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per l'anno 2008. Ai soli fini della presente lettera e della lettera), i lavoratori facenti parte del bacino di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, delle province come sopra individuate sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, delle medesime regioni».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, alla rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 60.000.

92.21

MANTOVANO, CICCANTI, FORTE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano ai Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Conseguentemente ridurre del 10% tutti gli accantonamenti di parte corrente sulla Tabella C.

92.0.1

ROSSI Fernando

*Dopo l'articolo 92, inserire il seguente:***«Art. 92-bis.***(Stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici)*

1. Le disposizioni di cui all'art. 92 non si applicano alle Amministrazioni che adottino i provvedimenti di cui al comma 519 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 1 dell'art. 93 (Assunzioni di personale) della presente legge e limitatamente al personale non dirigenziale che sia in servizio o abbia prestato servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 con contratti non a tempo indeterminato (Co.Co.Co., Co.Co.pro, interinali, a tempo determinato, LSD) da almeno tre anni, anche non continuativi e anche con tipologie: contrattuali differenti, o che consegua tale requisito in virtù di contratti o di proroghe stipulati anteriormente alla data del 29 Dicembre 2007, anche contratti di diritto privato purchè stipulati dalle Amministrazioni di cui al all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della Tabella C.

92.0.2

ROTONDI

Dopo l'articolo 92, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

1. Le disposizioni di cui all'art. 92 non si applicano alle Amministrazioni che adottino i provvedimenti di cui al comma 519 e seguenti. della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 1 dell'art. 93 (Assunzioni di Personale) della presente legge e limitatamente al personale non dirigenziale che sia in servizio o abbia prestato servizio nelle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 con contratti non a tempo indeterminato (Co.Co.Co., Cc.Cc.Pra. Interinali a tempo determinato, LSU) da almeno 1 anno, anche non continuativi e anche con tipologie contrattuali differenti, o che consegua tale requisito in virtù di contratti o di proroghe stipulati anteriormente alla data del 1° gennaio 2007, anche contratti di diritto privato purché stipulati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001».

Art. 93.**93.2**

FILIPPI, BARBOLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3 ed a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, reclutati tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio per almeno trenta mesi o che conseguano tale requisito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, transitano nei rispettivi ruoli del servizio permanente».

93.3

CICCANTI, FORTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "di cui al comma 558" aggiungere le seguenti: "ed il personale trasferitosi presso altro ente per mobilità"».

93.4

TURIGLIATTO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, nonché per esigenze connesse alla manutenzione e conservazione del patrimonio del Ministero della difesa, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, nonché il Ministero della difesa sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente, prioritariamente riservate ai soggetti di cui al comma 519, primo capoverso articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 93 comma 1 (emendato) dalla presente legge, e al personale non dirigenziale a tempo determinato con una anzianità di almeno 3 anni comunque maturata, anche se non in servizio all'atto di emanazione della presente legge, anche con contratti di diritto privato

purché stipulati dall'Amministrazione entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

93.5

CICCANTI, FORTE

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali e alla tutela del patrimonio agroforestale, le forze di polizia sono autorizzate, oltre a quanto previsto dall'articolo 1, commi 523 e 526, della legge 17 dicembre 2006, n. 296, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale delle qualifiche iniziali non superiore a 4.500 unità, di cui 1.650 unità per la Polizia di Stato, 1.650 per l'Arma dei carabinieri, 850 per il Corpo della guardia di finanza, 200 per il Corpo della polizia penitenziaria e 150 per il Corpo forestale dello Stato. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

93.6

GALLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «ed alla tutela del patrimonio agroforestale» e sostituire il periodo: «il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato» con il seguente: «ed il Corpo della polizia penitenziaria».

93.7

ZANONE, NIEDDU, PIGLIONICA, PISA, FORMISANO

Al comma 4, dopo le parole: «in deroga alla normativa vigente», inserire le seguenti: «prioritariamente riservate, sulla base dei ruoli ricoperti, al personale che ha prestato servizio nelle Forze armate o nell'Arma dei carabinieri per almeno 30 mesi nell'ultimo quinquennio.»

93.8

GALLI

Al comma 4, sostituire le parole: «entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «entro un limite di spesa pari a 70 milioni di euro per l'anno 2008, a 140 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2008, a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ed a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

Conseguentemente, nella tabella A, applicare in maniera lineare a tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.

93.9

MANTOVANO

Al comma 4 sostituire le parole: «50 milioni» con le altre: «61 milioni», sostituire le parole: «120 milioni» con le altre: «147 milioni» e sostituire le parole: «140 milioni» con le altre: «171 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

93.10

SAPORITO, RAMPONI, BALDASSARRI, BERSELLI, SAIA

Al comma 4, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2010.» aggiungere le seguenti: «Tali risorse sono specificatamente destinate al reclutamento del personale in proveniente dalle Forze armate, nella misura del 75 per cento a favore dei volontari in ferma breve e del 25 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226.».

93.11

POLLEDRI

Al comma 4, dopo il periodo: «Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni» aggiungere le seguenti parole: «tenendo conto dell'entità della popolazione residente nelle singole Regioni della Repubblica ed attribuendo la priorità nell'assegnazione dei rinforzi ai presidi che risultino attualmente al di sotto della pianta organica e delle esigenze operative da assolvere.».

93.12

CASTELLI

Al comma 4, dopo il periodo: «Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni» aggiungere le seguenti parole: «tenendo conto dell'entità della popolazione residente nelle singole Regioni della Repubblica ed attribuendo la priorità nell'assegnazione dei rinforzi alla costituzione di sezioni distaccate dei Commissariati.».

93.13/1

TIBALDI, DI SIENA, BATTAGLIA Giovanni, ZUCCHERINI, ALFONZI, GRASSI, TECCE, ALBONETTI, RIPAMONTI, DE PETRIS

All'emendamento 93.13 premettere la seguente lettera:

0a) al comma 2, aggiungere in fine:

«5-*quater*. Fino al completamento del processo di stabilizzazione del personale non dirigenziale operante nelle Pubbliche amministrazioni con contratto non a tempo indeterminato, le amministrazioni sono autorizzate al rinnovo di tutte le tipologie di contratti e di rapporti di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

93.13/2

DE PETRIS, RIPAMONTI, PALERMI, TIBALDI, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, COSSUTTA, DONATI, SILVESTRI, PELLEGATTA, LIBÈ

All'emendamento 93.13 apportare le seguenti modifiche:

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

«4-*bis-b*) Le procedure di cui al comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovranno comunque assicurare, nell'ambito delle risorse ivi individuate, la stabilizzazione nel limite massimo di 750 volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4-*bis-c*) Il parametro del 40 per cento delle cessazioni avvenute nell'anno precedente, posto a copertura della stabilizzazione delle forme di organizzazione precaria del lavoro nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprende anche le cessazioni verificatesi negli anni precedenti e non coperte.

4-*bis-d*) Il limite massimo del quinquennio individuato al comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità dell'accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco come disciplinate nella medesima legge. Conseguentemente il parametro dell'aver effettuato non meno di 120 centoventi giorni di servizio, richiesto nelle procedure di stabilizzazione, deve sussistere nel predetto quinquennio».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2008: - 16.080.895;

2009: - 25.842.480;

2010: - 25.842.480.

93.13/3

DE PETRIS, RONCHI, SODANO, FERRANTE, BELLINI, TIBALDI, RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI

All'emendamento 93.13 alla lettera a), capoverso 4-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Fermo restando quanto disposto dal primo periodo, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), anche ai fini della stabilizzazione del personale, è autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con DG 122/05».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, alla Tabella A, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza dell'onere.

93.13/4

TECCE, ALBONETTI

All'emendamento 93.13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b- bis*) dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, i dipendenti non dirigenti di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio in amministrazioni dello Stato diverse da quella di appartenenza, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, sono trasferiti, ai sensi dell'articolo 30, commi 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli dell'amministrazione ove prestano servizio alla data del 31.10.2007, secondo le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 17 del presente articolo. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alle amministrazioni di destinazione le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2003 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

93.13

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 4, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 4.

4-ter. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in servizio con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007 nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2007 della predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.";

b) al comma 13, dopo le parole: "beni architettonici, archeologici e storico-artistici" aggiungere le seguenti: "archivistici e librari"; nonché dopo le parole: "architetti, archeologi, storici dell'arte" aggiungere le seguenti: "archivisti e bibliotecari"».

93.15

RUBINATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per assicurare il mantenimento delle capacità operative e per ridurre le forme di organizzazione precaria del lavoro nei servizi di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata a decorrere dal 1° aprile 2008, l'assunzione di un contingente di 1.000 vigili del fuoco nell'ambito della graduatoria formatasi per la selezione prevista dai commi 519 e 526, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che, alla data del 1° gennaio 2008, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Per le medesime finalità il parametro del 40 per cento delle ces-

sazioni avvenute nell'anno precedente, posto a copertura della stabilizzazione delle forme di organizzazione precaria del lavoro nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è portato al 60 per cento e comprende anche le cessazioni verificatesi negli anni precedenti e non coperte. Il parametro dell'aver effettuato non meno di 120 centoventi giorni di servizio, richiesto nelle procedure di stabilizzazione per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili, deve sussistere nel quinquennio.».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, tabella A ivi richiamata, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

93.16

LIBÈ

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini esclusivamente giuridici il personale di cui all'articolo 14 commi 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, che all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25 legge 15 dicembre 1990, n. 395, è inquadrato a decorrere dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 25 della medesima legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.

93.17

TURGLIATTO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati e trasformati a tempo indeterminato e anche in ruolo soprannumerario entro e non oltre il 31 dicembre 2008».

Conseguentemente, all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

93.18

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Al comma 7, le parole da: «nel limite di un contingente» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «entro percentuali non superiori al 20 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno precedente.».

93.19

BARBATO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il Ministero della difesa, anche in deroga alle vigenti disposizioni, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2008, ad assumere personale dell'area "B", posizione economica "B1", a seguito di progressioni verticali di personale della medesima amministrazione appartenente all'area "A"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.836;
2009: - 1.836;
2010: - 1.836.

93.20

CICCANTI, FORTE

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Il personale dirigenziale di prima e seconda fascia, appartenente, ai ruoli tecnici dell'area C, incaricato ai sensi dell'art.19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da quattro anni alla data del 31 dicembre 2006, è inquadrato a domanda nel ruolo dei dirigenti del Ministero di appartenenza a decorrere dal 1° gennaio 2008».

Consequentemente ridurre in proporzione tutte le rubriche dell'allegata Tab. A per gli anni 2008, 2009 e 2010.

93.21

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, COSSUTTA, CAPELLI, MELE, GAGLIARDI, PELLEGATTA, ALBONETTI, TECCE

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 520, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Per l'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2008 e 2009";

b) dopo le parole: "in attività di ricerca" sono aggiunte le seguenti: ", anche con assegno di ricerca o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519 nonché all'assunzione dei vincitori di concorso".

c) le parole: "e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008." sono sostituite dalle seguenti: ", 50 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009".

d) Sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Entro il 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro parasubordinato per attività di ricerca di cui al presente comma sono convertiti, alla loro scadenza, in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che verranno prorogati fino al completamento delle procedure di stabilizzazione"».

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 20.000;

2009: - 50.000.

93.22

IZZO, GIULIANO, DI BARTOLOMEO, BARBA, FERRARA

Sostituire la rubrica con la seguente: «Assunzioni di personale ed organizzazione».

Il comma 16 è sostituito dal seguente:

«Allo scopo di assicurare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare in materia di politica economica e finanziaria, di politiche fiscali e di amministrazione generale, l'applicazione delle disposizioni di

cui ai commi 426 e 427 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è differita al 1° gennaio 2010. Il Regolamento di cui al comma 427 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 assicura in ogni caso la permanenza della Direzione territoriale dell'economia e delle finanze e della Ragioneria territoriale dello stato nelle province con una popolazione superiore a 250.000 abitanti».

93.23

CICCANTI, FORTE

Al comma 16 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale risultato idoneo ai corsi di qualificazione per la progressione all'interno delle aree professionali tenutesi dal Ministero dell'economia e delle finanze venga inquadrato alla qualifica funzionale giuridica superiore per la quale ha ottenuto l'idoneità stessa».

93.24

BULGARELLI, RIPAMONTI, PALERMI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis Le vacanze organiche nei ruoli di Operatore di Vigilanza – Area Funzionale B – posizione economica B2 – di cui alla tabella A allegata al DPCM 14 Novembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 Gennaio 2006, "Rideterminazione delle dotazioni organiche del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia", possono essere coperte con la stabilizzazione del personale che alla data del 31 dicembre 2007 presta servizio, in qualità di lavoratori di Cooperative appaltatrici di servizi esternalizzati ed internalizzati, nei Centri di prima accoglienza e nelle Comunità per minori istituiti con il decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1989 art. 9 e 10, che svolgono attività di sorveglianza, di assistenza educativa e di animazione sia diurna che notturna, nel limite di 120 unità e comunque, entro un limite di spesa annua di 2.800.000,00 euro a decorrere dal 2008. Con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni. Terminate le procedure per la stabilizzazione, attraverso la stipula di contratti a tempo indeterminato, dei lavoratori delle cooperative appaltatrici di servizi esternalizzati ed internalizzati di cui al precedente articolo 1 cessano automaticamente le convenzioni in atto, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione appaltante».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2008: - 2.800;

2009: - 2.800;

2010: - 2.800.

93.25

POLI

Al comma 17, dopo le parole: «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» inserire le seguenti: «e quello proveniente dall'ex-IRI, comandato presso l'INPS».

93.26

SAIA, AUGELLO, BALDASSARRI

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2008» con le seguenti: «sono prorogati fino al 31 dicembre 2008 i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A.».

93.28

TURIGLIATTO

Al comma 17, aggiungere il seguente comma:

«17-bis. Per l'anno 2008, il personale comandato presso l'INPS da cinque anni, dipendente ex IRI, ora Fintecna SpA, può essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000.

93.29

TURIGLIATTO

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 3 della lettera c), sostituire le parole: «può essere valutata la possibilità di trasformate» con le seguenti: «sono trasformate». Per le assunzioni effettuate in applicazione delle previsioni di cui alla presente lettera e a valere sul «Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici» il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato del differenziale tra la spesa precedentemente sostenuta per i contratti non a tempo indeterminato e la spesa necessaria alla trasformazione degli stessi. Inoltre gli incrementi di spesa dovuti all'attuazione delle previsioni della presente lettera nonché, delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo (come modificato) non verranno computati ai fini delle previsioni di riduzione della spesa del personale richieste dalla normativa vigente per la concorrenza degli enti del servizio sanitario nazionale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica».

Consequentemente all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, rubrica MEF.

93.30

POLLASTRI

Il comma 21 è sostituito dal seguente:

«21. Per l'anno 2008, l'Unioncamere può procedere alla copertura dei fabbisogni derivanti dalla tassazione di proprio personale dal servizio nei limiti di un contingente di spesa pari al 70% di quella sostenuta per il suddetto personale nell'anno 2007».

Consequentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, alla rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

93.31

ALFONZI, TIBALDI, MORGANDO, NEGRI, BENVENUTO, GHIGO, ZANOLETTI, BOBBA, SCARABOSIO, MARTINAT, TURIGLIATTO, FLUTTERO, ZUCCHERINI, DA VICO, DI SIENA

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all'interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione in servizio di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito alla svolgimento dei concorsi pubblici di Educatore Professionale – C1, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della Regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvederà all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo, nel concorso richiamato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 1.000;
2009: – 1.000;
2010: – 1.000.

93.32

RUBINATO

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

«21-bis. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001, dovranno comunque assicurare il rispetto dei seguenti limiti:

- a) l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
- b) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai [mi dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario];
- c) il rapporto medio dipendenti in servizio e popolazione residente non deve essere superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto".

21-ter. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001 dovranno comunque assicurare il rispetto dei seguenti limiti:

a) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

b) il rapporto medio dipendenti in servizio e popolazione residente non deve essere superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto"».

Conseguentemente, all'articolo 961, comma 11 Tabella A ivi richiamata, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

93.33

DE PETRIS, RONCHI, SODANO, FERRANTE, BELLINI, TIBALDI, RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

«21-bis. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico attualmente coperte da personale con rapporto di lavoro flessibile nonché per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con DG 122/05. Nelle more, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, l'Apat continua ad avvalersi del personale in servizio nell'anno 2007, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2007 dalla predetta Agenzia. Gli oneri di cui al presente comma continuano a far carico sul bilancio dell'Agenzia stessa a valere sulle risorse già a tal fine destinate».

21-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché le Agenzie Regionali per l'Ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della legge medesima selezionato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto operativo ambiente e del Progetto operativo difesa suolo, nell'ambito del Programma operativo nazionale di assistenza-tecnica e Azioni di sistema - PON ATAS per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.

21-*quater*. La disposizione di cui al comma 17 si applica anche al personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, già dipendente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, il cui comando sia stato attivato entro l'anno 2002».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

93.34

TECCE, ALBONETTI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. È autorizzata la spesa di 20 milioni, a decorrere dal 2008, a favore dell'Istituto nazionale di statistica finalizzata all'assunzione di personale a tempo indeterminato.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 20.000;

2009: - 20.000;

2010: - 20.000.

93.35

PETERLINI, THALER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«21-*bis*. Le disposizioni contenute nel comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate a partire dal 1° gennaio 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

93.36

BORDON

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

«22. Per assicurare il mantenimento delle capacità operative e per ridurre le forme di organizzazione precaria del lavoro nei servizi di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata a decorrere dal 1° aprile 2008, l'assunzione di un contingente di 1.000 vigili del fuoco nell'ambito della graduatoria formatasi per la selezione prevista dai commi 519 e 526, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che, alla data dello gennaio 2008, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

23. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 21.441.192,50 per l'anno 2008 e a euro 34.456.640,00 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti dal capitolo 1802 del bilancio di previsione del Ministero dell'interno».

93.37

NARDINI, PIGNEDOLI, BOSONE, DE PETRIS, MARCORÀ, CUSUMANO, BENVENUTO, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

Dopo il comma 21, sono aggiunti i seguenti:

«21-bis. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, nei confronti del personale operaio del Corpo forestale dello Stato non si applica il divieto di cui all'articolo 1, comma 252, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

21-ter. Per le riassegnazioni conseguenti alle attività operative svolte dal Corpo forestale dello Stato per conto delle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, nonché per la riassegnazione dei contributi di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in materia di protezione civile e di incendi boschivi, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede in deroga al limite dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

93.38

PIONATI, CICCANTI, FORTE

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«21-bis. Al fine di rafforzare le attività finalizzate alla difesa del suolo e per gli interventi nelle aree a rischio idrogeologico è assegnato alla regione Campania un contributo di 750 mila euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale autorizzati nei comuni di Quindici, Bracigliano, Sarno, Siano, San Felice a Cancelli e Lauro con le Ordinanze del Ministero dell'interno dipartimento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998; n. 2789 del 15 giugno 1998; n. 2980 del 27/04/1999 e successive ordinanze integrative e modificative».

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla tabella C «Ministero dell'economia e delle finanze "Legge 320 del 1998, art. 19».

93.39

TOFANI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Le agenzie fiscali e le altre amministrazioni del comparto finanziario, compresa l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, sono autorizzate ad assumere anche in deroga alla normativa vigente, nel limite massimo di 1.000 unità, i vincitori e gli idonei dei concorsi pubblici già espletati, con riferimento alle graduatorie tuttora in vigore, procedendo, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, allo scorrimento delle graduatorie valide fino al 31 dicembre 2008 al fine di dotare gli uffici preposti degli organici necessari al potenziamento delle attività antievasive ed antievasive».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche della Tabella A.

2008: – 40.000;

2009: – 40.000;

2010: – 40.000.

93.40

SAPORITO, BALDASSARRI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Il personale risultato idoneo ai corsi di riqualificazione per le professioni all'interno delle aree professionali tenutesi dal Ministero dell'economia e delle finanze, è inquadrato nella qualifica funzionale giuridica superiore per la quale ha ottenuto l'idoneità».

93.0.1

TOFANI

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Assunzioni delle Forze Armate)

1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 2, collocandoli transitoriamente in soprannumero ove necessario, e nel limite massimo di milleseicento unità, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essendo già assunto con contratto a termine, alla data del 1° gennaio 2007 abbia prestato la propria attività lavorativa per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio precedente la predetta data;

b) consegua il requisito di cui alla lettera a) nel corso dell'anno 2007;

c) sia un ufficiale in ferma prefissata in servizio alla data dello gennaio 2007.

2. L'assunzione in servizio degli ufficiali di cui al comma 1 è effettuata a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono inquadrati nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, con la seguente distribuzione tra le diverse Forze armate:

a) Esercito: 350;

b) Marina militare: 750;

c) Aeronautica militare: 200;

d) Arma dei carabinieri: 300».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

2008: – 55.000;

2009: – 55.000;

2010: – 55.000.

93.0.2

TOFANI, VIEPOLI, SAIA, PARAVIA

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

1. Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23.11.1998, n. 407 e successive modificazioni sono estese agli orfani o, in alternativa al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, nonché ai figli, o in alternativa, al coniuge di coloro che, per fatto di lavoro, siano diventati permanentemente inabili al 100 per cento».

93.0.6

FORTE, CICCANTI

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione dell'Interno)

1. Il Ministro dell'interno, per la attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3603 del 30 luglio 2007, è autorizzato alla spesa di 19,100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, e di 17,500 milioni di euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito dell'unità previsionale di base "Immigrati, profughi e rifugiati" e dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per fare fronte alla notevole complessità dei compiti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

93.0.7

FORTE, CICCANTI

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione dell'Interno)

1. Qualora si renda necessario fronteggiare situazioni di carattere eccezionale, il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre d'ufficio, anche in deroga alle procedure vigenti, le necessarie misure temporanee di carattere organizzativo. Conseguentemente sono adottati gli atti di gestione concernenti le risorse umane e strumentali.

2. L'Amministrazione può collocare in posizione di disponibilità funzionari con qualifica di viceprefetto, viceprefetto aggiunto e dirigente di seconda fascia dell'Area 1, entro il 3 per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato. I funzionari collocati in disponibilità possono permanere in tale posizione per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato può esserne disposta la proroga per un periodo non superiore a un anno. I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli è reso indisponibile un posto per ciascun funzionario collocato in disponibilità.

3. I provvedimenti di cui al comma 3 sono adottati previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

93.0.8

ROSSI Fernando

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Fondo per la stabilizzazione dei lavoratori pubblici)

1. Al fine della copertura economica dei provvedimenti di cui all'art. 93 (assunzioni di personale) il "Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici" di cui all'art. 1 comma 417 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato per gli anni 2008-2009-210 di Euro 500.000.000.

2. Al comma 418 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 le parole: "entro il 30 aprile 2007" sono sostituite dalle parole: "entro e non oltre il 31 marzo 2008".

3. Alla lettera a) del comma 420 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: "venti per cento" sono sostituite con seguenti: "quaranta per cento"».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.

93.0.10

BODINI

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Assunzione a tempo indeterminato del personale tecnico sanitario precario dell'Agenzia Italiana del Farmaco)

1. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, lo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite all'Aifa dalla legge istitutiva, come integrate in materia di mantenimento del tetto di spesa farmaceutica dall'art. 1, comma 408, della legge 23.12.05 n. 266, nonché in materia di iniziative finalizzate all'avvio e attuazione del meccanismo di pay-back di cui all'art. 1, comma 796, lettera g), legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il coordinamento delle iniziative finalizzate al perfezionamento e all'attuazione delle convenzioni in materia di farmacovigilanza di cui al comma 819 della stessa legge 296/2006 e alle funzioni connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione dei prezzi di cui all'articolo 5, del de-

creto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, l’Agenzia Italiana del farmaco è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, previo espletamento delle procedure selettive definite con decreto del Ministro della salute anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di cui sopra, a decorrere dall’anno 2008 il personale tecnico sanitario a tempo determinato, non rientrante nel processo di stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 519 della legge n. 296/2006, in servizio presso la stessa Agenzia ai sensi dell’art. 36, comma 17 della legge n. 449/1997, nonché ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge 326/2003.

2. A conclusione delle procedure selettive, il personale di cui al presente articolo è inquadrato nella dotazione organica dell’Agenzia Italiana del Farmaco. Nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, l’Agenzia Italiana del Farmaco continua ad avvalersi del personale di cui al presente articolo».

93.0.11

BODINI

Dopo l’articolo 93, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Stabilizzazione personale precario del Ministero della salute)

1. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, lo svolgimento dei compiti di profilassi internazionale, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure selettive definite con decreto del Ministro della salute anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, a decorrere dall’anno 2008 il personale con elevata professionalità di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, ed all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, in servizio a tempo determinato presso il medesimo ministero, nonché a decorrere dall’anno 2009 il personale a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, della legge 30 novembre 2005, n. 244, ed all’articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A conclusione delle procedure selettive, il personale di cui al presente articolo è inquadrato in soprannumero nella distinta sezione di ruolo di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 120. Fino al completo riassorbimento delle posizioni in soprannumero, è indisponibile il 50 per cento dei posti resisi vacanti, a decorrere dall’anno 2008, nella dotazione organica delle qualifiche di appartenenza dei dipendenti inquadrati in soprannumero. Nelle more del completamento

delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, il ministero della salute continua ad avvalersi del personale di cui al presente articolo.

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 3,750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede, quanto a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e, quanto a 2,250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 566, delle legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 94.**94.1**

SAPORITO, RAMPONI, BALDASSARRI, BERSELLI, SAIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzato il transito, a domanda, degli appartenenti ai ruoli marescialli, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in posizione soprannumeraria rispetto ai ruoli delle Forze armate, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Le Forze di polizia di cui al presente comma, individuano per ciascun anno le esigenze quantitative, i requisiti necessari per le specifiche professionalità necessarie e le destinazioni d'impiego delle stesse dandone comunicazione al Ministero della difesa. Le procedure, le modalità e i requisiti per il transito, sono disciplinati con decreto del Ministero della difesa di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inviato in soprannumero conserva lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento presso le Forze armate. Il trattamento economico del personale transitato, comprensivo di tutte le componenti fondamentali, eventuali od accessorie, e dei miglioramenti economici derivanti dai provvedimenti di concertazione è erogato ed è a carico dell'amministrazione ricevente».

94.2

DE GREGORIO, MARINI Giulio

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzato il transito, a domanda, degli appartenenti ai ruoli marescialli, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in posizione soprannumeraria rispetto ai ruoli delle Forze armate, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Le Forze di polizia di cui al presente comma, individuano per ciascun anno le esigenze quantitative, i requisiti necessari per le specifiche professionalità necessarie e le destinazioni d'impiego delle stesse dandone comunicazione al Ministero della difesa. Le procedure, le modalità e i requisiti per il transito, sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inviato in soprannumero conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento presso le Forze armate. Il trattamento economico del personale transitato, comprensivo di tutte le componenti fondamentali, eventuali ed accessorie, e dei miglioramenti

economici derivanti dai provvedimenti di concertazione è erogato ed è a carico dall'amministrazione ricevente».

94.3

VILLECCO CALIPARI, CALVI, BARBOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 1, possono essere disposti trasferimenti, a domanda, anche temporanei di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in apposito ruolo ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per l'espletamento di funzioni diverse da quelle di polizia, secondo le rispettive esigenze. Con gli strumenti di cui al comma 1 vengono definiti gli aspetti relativi al profilo professionale d'impiego, al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

3-bis. I trasferimenti di cui al comma 3 non hanno riflesso per le nuove assunzioni in altri ruoli della stessa forza di polizia, né per gli avanzamenti in carriera del personale già in servizio».

94.4

PERRIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I trasferimenti di cui al comma 3 sono disposti previo assenso dell'interessato».

94.5

CAPELLI, GAGLIARDI, TECCE, ALBONETTI, MELE

Al comma 4, sostituire le parole da: «Nelle more» fino alla fine del comma con le seguenti: «previa definizione della disciplina contrattuale relativa ai profili di inquadramento, al trattamento giuridico ed economico, ai percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato con particolare riguardo al riconoscimento e alla valoriz-

zazione delle esperienze maturate e dei titoli professionali eventualmente posseduti».

94.6

TECCE, PALERMO, VANO, NARDINI, GIANNINI, ALBONETTI, ZUCCHERINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 1156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

"g-bis) a valere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di cento milioni di euro per la stabilizzazione degli LSU e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle Regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali UE attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 100.000;
2009: – 100.000;
2010: – 100.000.

94.0.1

D'AMICO, SCALERA

Dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Età pensionabile dei professori universitari ordinari)

1. I professori universitari ordinari, compiuto il settantesimo ovvero, in caso di richiesta di proroga, il settantaduesimo anno di età, assumono a domanda la qualifica di professori ordinari fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il settantacinquesimo anno di età.

2. Con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui hanno compiuto il settantacinquesimo anno di età, i professori di cui al comma 1 vengono collocati a riposo.

3. I professori di cui al comma 1 possono chiedere di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e quello a riposo al compimento dei cinque anni dal predetto collocamento fuori ruolo. Il collocamento fuori ruolo e quello a riposo anticipato sono disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali. L'anticipato collocamento fuori ruolo può esser richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino al momento del pensionamento ovvero, in caso di richiesta di proroga, fino al termine di questa.

4. I professori nella posizione di cui al comma 1 conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono inerenti allo stato di professore di ruolo. La loro partecipazione all'attività didattica e scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme vigenti. Le competenti autorità accademiche determinano i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione alloro impegno a tempo pieno o a tempo definito.

5. Ai professori nella posizione di cui al comma 1 viene erogato un trattamento economico netto di importo pari a quello pensionistico. Le singole università divengono creditrici della gestione pensionistica dello Stato per le somme a tal fine corrisposte nel triennio di fuori ruolo.

6. Nella determinazione del numero di professori ai fini dell'attribuzione dei posti di ruolo a materie d'insegnamento non si tiene conto dei professori fuori ruolo.

7. Il Ministro dell'università e della ricerca emana con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni attuative del presente articolo.

8. Sono abrogati l'articolo 19, primo comma, e l'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; l'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 239; l'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

94.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Misure urgenti per la organizzazione degli uffici e la movimentazione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno)

1. Qualora si renda necessario fronteggiare situazioni di carattere eccezionale, il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre d'ufficio, anche in deroga alle procedure vigenti, le necessarie misure temporanee concernenti l'organizzazione degli uffici e la movimentazione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. I provvedimenti sono adottati previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

2. L'Amministrazione può collocare in posizione di disponibilità funzionari con qualifica di viceprefetto, viceprefetto aggiunto e dirigente di seconda fascia dell'Area 1, entro il 3 per cento della dotazione organica complessiva e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato. I funzionari collocati in disponibilità possono permanere in tale posizione per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato può esserne disposta la proroga per un periodo non superiore a un anno. I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli è reso indisponibile un posto per ciascun funzionario collocato in disponibilità».

94.0.3

MANTOVANO

Dopo l'articolo 94, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis.

(Esenzioni per le addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Nell'ambito della specificità delle funzioni e attività svolte, il personale delle Forze di polizia è esonerato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449 come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dal comma 142 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione di una addizionale regionale all'IRPEF, a norma dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, e dal comma 70 dell'articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

94.0.4

TURIGLIATTO

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Assunzione soggetti collocati in attività socialmente utili)

1. Al comma 100 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, aggiungere il seguente:

"Tali disposizioni non si applicano altresì agli Enti locali che potranno effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili."».

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2008-2010 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

94.0.5

BANTI

Dopo l'articolo 94, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni inerenti la carriera prefettizia)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139 inerente "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia", è inserito il seguente:

"1-bis. I funzionari in servizio al Ministero dell'interno appartenenti alla ex carriera di ragioneria dell'Amministrazione civile, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica di consigliere, possono chiedere di essere inquadrati nella carriera prefettizia, secondo i criteri di cui al comma 12 ed in misura non superiore al trentesimo dei posti disponibili, venendo collocati dopo l'ultimo di pari anzianità. Contemporaneamente si procede alla soppressione dei posti in organico nel ruolo di provenienza."».

94.0.6

BARBATO

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 1261 del 31 ottobre 1965, concernenti i dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori e siano collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare, si interpretano nel senso di ricomprendere tra gli "Enti" anche gli Enti pubblici locali».

Art. 95.**95.1**

DE GREGORIO, MARINI Giulio

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

1) *all'inizio, prima delle parole: «In aggiunta» è inserito il seguente capoverso:*

«Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere, dei contenuti del rapporto d'impiego e della tutela pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze Armate e delle Forze di Polizia e del relativo personale, in funzione della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni loro attribuiti da apposite disposizioni di legge, per la tutela delle istituzioni democratiche e la difesa dell'ordine, della pace e della sicurezza interna ed esterna, nonché alla luce dei particolari requisiti di efficienza operativa richiesti e del logorio imposto dalle forme e dai contesti di impiego».

2) *le parole da: «svolte per la tutela» fino a: «difesa nazionale,» sono sostituite con le seguenti: «, di cui al precedente capoverso,».*

3) *In fondo, dopo le parole: «dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995» è aggiunto il seguente capoverso:*

«Fermo restando che tutti gli interventi normativi riguardanti le Forze di Polizia e le Forze Armate e il relativo personale dovranno tenere conto del riconoscimento, di cui al primo capoverso, in sede di definizione delle ulteriori somme da destinare ai rinnovi contrattuali del comparto sicurezza e difesa dovrà essere volta per volta stanziata, accanto ai fondi per i rinnovi determinati secondo gli accordi e i parametri vigenti una separata e aggiuntiva aliquota di risorse destinate alla valorizzazione della specificità da concertare con gli organi rappresentativi del personale e da impiegare con le medesime procedure negoziali».

95.2

CORONELLA

Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, le parole: «200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia» sono sostituite dalle seguenti: « 400 milioni di euro da destinare al personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia»;*

b) *al primo periodo, dopo le parole: « per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento all'attività di tutela economica e finanziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la*

tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, 200 milioni di euro da destinare anche con riferimento all'attività di tutela economico-finanziaria».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

95.3

CICCANTI, FORTE

Al comma 4, sostituire le parole: «sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro» con le seguenti: «sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 400 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 200.000;
2009: – 200.000;
2010: – 200.000.

95.4

MANTOVANO, CICCANTI, FORTE

Al comma 4 sostituire le parole: «200 milioni» con le parole: «400 milioni».

Conseguentemente ridurre del 20% tutti gli accantonamenti di parte corrente sulla Tabella C.

95.5

SAPORITO, RAMPONI, BALDASSARRI, BERSELLI, SAIA

Al comma 4, dopo le parole: «e della difesa nazionale» sostituire il periodo: «da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.» con il seguente: «da disciplinare mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995».

95.6

CORONELLA, BALDASSARRI, SAIA, AUGELLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo della legge 24 dicembre 2003, numero 350, sono incrementate di 250 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008 per essere destinati ai provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche della Tabella A.

95.7

MATTEOLI, AUGELLO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, dieci milioni di euro, preordinati alla istituzione, in sede contrattuale, di figure aventi anche natura pubblicistica, che assicurino la mobilità e la produttività del personale, ed il riconoscimento all'attività operativa effettivamente resa».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvederà mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche della Tabella A.

95.8

PIONATI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. I dipendenti degli Enti locali comandati da almeno due anni presso l'Ufficio del Giudice di Pace delle rispettive località sono inseriti nei ruoli organici del Ministero della giustizia con pari categoria giuridica e/o economica e per l'esercizio delle funzioni per le quali sono stati comandati. Sono confermate e stabilizzate le spese già sostenute dal Ministero della giustizia per i comandati anzidetti all'atto dell'entrata in vigore della presente norma».

95.9

RUSSO SPENA, SALVI, COSSUTTA, PALERMI, ZUCCHERINI, RIPAMONTI, TIBALDI, DI SIENA, ALFONZI, TECCE

Al comma 11 sostituire le parole: «240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «2429 milioni per l'anno 2008 e in 3981 milioni a decorrere dall'anno 2009».

Conseguentemente, ridurre gli importi della Tabella C fino a concorrenza degli oneri.

95.10

CORONELLA

Al comma 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, le parole, «con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 e 116 milioni di euro per il personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia» sono sostituite dalle seguenti: «con specifica destinazione, rispettivamente, di 404 e 1005 milioni di euro per il personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

95.11

PERRIN

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«15. Al comma 8-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, le parole: "per l'anno 2007" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dal 2007"»

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.

95.0.1

IL RELATORE;

Dopo l'articolo 95, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Attuazione dell'articolo 1, comma 433, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e misure per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B è soppressa. I dirigenti che rivestivano la predetta qualifica alla data del 31 dicembre 2007 sono inquadrati, a decorrere dal giorno successivo, nella qualifica di prefetto e confluiscono in un apposito ruolo ad esaurimento. Agli stessi è garantito l'impiego sino alla cessazione del servizio, per le funzioni previste dall'articolo 1, comma 433, della predetta legge n. 296.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni di servizio nella qualifica possono essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17 previsto dal comma 1 del predetto articolo 42, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di dirigente generale. Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita, collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima della nomina a prefetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3-bis. della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. In corrispondenza del raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo d'ufficio del personale di cui al comma 1, il numero dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella "A" del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è incrementato fino a nove unità.

4. In relazione alla soppressione della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

"1. Il percorso di carriera occorrente per la partecipazione allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ed al concorso per titoli ed esami previsti dall'articolo 7, comma 1, nonché per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore. è definito con decreto del Ministro dell'interno su proposta della Commissione di cui all'articolo 59, secondo criteri di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il medesimo decreto determina altresì i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori di impiego e presso gli uffici centrali e periferici dell'am-

ministrazione della pubblica sicurezza, comunque non inferiori ad un anno.";

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: "dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B" sono soppresse; all'articolo 2, il comma 8 è soppresso;

c) all'articolo 11, comma 2, le parole: "e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B," sono sostituite dalle seguenti: "e dai Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza";

d) all'articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: "dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e";

e) all'articolo 58, comma 3, sopprimere le parole: "e ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B";

f) all'articolo 59, comma 1, le parole: "e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B." sono sostituite dalle seguenti: "e dai Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.";

g) all'articolo 62, comma 3, le parole: "da un comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B" sono sostituite dalle seguenti: "da un comitato composto da almeno tre Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza";

h) all'articolo 64, comma 2, sopprimere le parole: "di livello B".

95.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato)

1. La disposizione di cui all'art. 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica, altresì, per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato. Il Ministero dell'interno assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, ammontante a 1,5 milioni di euro, si

provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

95.0.3

BARBATO

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Misure di Governo per la protezione e la promozione degli investimenti)

1. Una società titolare di diritti speciali ed esclusivi in qualsiasi settore, che decida di entrare in altri settori o mercati, deve costituire una società autonoma per la gestione della fornitura al pubblico dei servizi diversi da quelli erogati in regime di esclusiva. In particolare la società separata non potrà essere finanziata, per le proprie attività, dalla società titolare dei predetti diritti attraverso l'utilizzo dei profitti derivanti dall'esercizio dell'attività svolta in regime di esclusiva nonché attraverso l'utilizzo di fendi, direttamente e/o indirettamente, di provenienza pubblica.

2. La società separata dovrà rispettare i seguenti obblighi:

a) predisporre idonei strumenti informativi di natura contabile in grado di consentire la rappresentazione dell'addebito e dell'accredito di tutte le prestazioni richieste e/o fornite dalla predetta società da parte della titolare dei predetti diritti speciali ed esclusivi;

b) presentare rendiconti separati dei risultati economici e finanziari predisposti con evidenza dei criteri di contabilizzazione dei costi e dei criteri di ripartizione e ribaltamento dei costi comuni relativi all'utilizzo congiunto di fattori produttivi detenuti a qualsiasi titolo da altre unità organizzative dell'azienda concessionaria. Tali documenti devono essere autonomamente certificati e sono assoggettati al regime di pubblicità previsto per le altre informazioni contabili aziendali;

c) non utilizzare le informazioni relative ai clienti della società titolare di diritti speciali ed esclusivi al fine di sollecitare direttamente i propri abbonati alla sottoscrizione del servizio esercito dalla nuova società;

d) non realizzare iniziative promozionali congiunte ad altre riguardanti altri servizi o, comunque, realizzate attraverso l'uso discriminatorio di dati dei clienti».

95.0.5

TURIGLIATTO

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Stabilizzazione dei precari delle ditte appaltatrici delle P.A.)

1. A decorrere dall'anno 2008, le Amministrazioni di cui all'articolo 1., comma 2, del decreto-legislativo n. 165 del 2001, possono procedere altresì alla reinternalizzazione di servizi pubblici già esternalizzati. Le Amministrazioni, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, individueranno i servizi da reinternalizzare per la gestione diretta del servizio e le modalità di avvio di specifiche procedure per il riassorbimento del personale in servizio nelle società precedentemente appaltatrici così come previsto dall'art. 93, comma 1, modificativo del comma 519, art. 1, legge finanziaria 2007.

2. Le Amministrazioni applicano, nei confronti del personale impegnato nelle ditte appaltatrici riveniente da processi di reinternalizzazione di servizi appaltati dalle Amministrazioni suddette o licenziato a seguito di mancato rinnovo degli appalti stessi, le previsioni di cui al comma 519, primo capoverso art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 93, comma 1 (emendato) dalla presente legge».

Conseguentemente: all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A, rubrica del MEF.

95.0.7

CICCANTI, FORTE

Dopo l'articolo 95, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

1. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono incrementate di 250 milioni di euro per l'anno 2008, di 300 milioni di euro per l'anno 2009 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 250.000;

2009: - 300.000;
2010: - 350.000.

95.0.8

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo l'articolo 95, inserire il seguente:

«95-bis.

1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 113 della legge 388/2000, concernente la compartecipazione degli enti locali a tributi erariali con finalità ambientali, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, al Comune di Falconara sono trasferiti a titolo di anticipo 50 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede alla Tabella A ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

95.0.9

CICCANTI, FORTE

Dopo l'articolo 95, inserire il seguente:

«95-bis.

1. All'articolo 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativo all'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, è aggiunto il seguente comma:

"7-*bis*. Le disposizioni relative alla decorrenza giuridica indicate al precedente comma si applicano anche ai concorsi banditi successivamente al 1° settembre 1995"».

Conseguentemente ridurre In proporzione tutte le rubriche dell'Allegata tab. A per gli anni 2008, 2009 e 2010.

95.0.10

CICCANTI, FORTE

Dopo l'articolo 95, inserire il seguente:

«95-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la liquidazione di fine rapporto del personale delle forze di polizia e delle forze armate di cui al decreto legislativo 195/1995 è commisurato su tutte le voci retributive del rapporto, compresa l'indennità pensionabile e l'indennità operativa».

Conseguentemente ridurre del 2% tutte le rubriche di parte corrente dell'allegata tab. C per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Art. 96.**96.1000**

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 8.**Conseguentemente è eliminato l'allegato 2.*

96.Tab.A.1

DEL ROIO, MARTONE, TECCE, ALBONETTI

Alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 293.000;
2009: - 286.000;
2010: - 286.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, alla voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1.2.1 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 1.2.2 - Interventi - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

2008: + 293.000;
2009: + 286.000;
2010: + 286.000.

96.Tab.A.2

IOVENE, FERRANTE

Alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, al capitolo 2185, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 100.000;
2009: + 146.134;
2010: + 146.134.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;

2006: - 146.134;
2007: - 146.134.

96.Tab.A.3

IL GOVERNO

Alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: - 97.000;
2009: - 15.600;
2010: - 33.600;

Ministero dei beni e delle attività culturali:

2008: + 12.000;
2009: + 12.000;
2010: + 30.000;

Ministero dell'università e della ricerca:

2008: + 3.000;
2009: + 3.600;
2010: + 3.600.

Alla Tabella C:

Ministero dell'economia e delle finanze - Fondi da ripartire - Fondi di riserva e speciali - Legge n. 468 del 1978 - art. 9-ter:

2008: + 82.000.

96.Tab.A.4

RANDAZZO, MONTINO, IOVENE

Alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 67 del 1987 - Rinnovo legge 5 agosto 1981, n. 416, disciplina imprese editrici:

2008: + 80.000;
2009: + 120.000;
2010: + 120.000;

e, conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 80.000;
2009: – 120.000;
2010: – 120.000.

96.Tab.A.5

DI BARTOLOMEO, GRILLO

Alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze – Legge n. 67 del 1987 – Rinnovo legge 5 agosto 1981, n. 416, disciplina imprese editrici, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 80.000;
2009: + 120.000;
2010: + 120.000;

e, conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 80.000;
2009: – 120.000;
2010: – 120.000.

96.Tab.A.6

STEFANI, FRANCO Paolo, POLLEDRI

Alla Tabella C, alla voce Comunicazioni, sostegno all'editoria, Ministero dell'economia e delle finanze – Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2183; 11.2.8 Oneri comuni di conto capitale – cap. 7442), apportare le seguenti variazioni:

2008: + 80.000;
2009: + 120.000;
2010: + 120.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 80.000;
2009: – 120.000;
2010: – 120.000.

96.Tab.A.8

IL GOVERNO

Alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: + 54.100;

2009: + 36.500;

2010: + 31.700;

Ministero degli affari esteri:

2008: + 340;

2009: + 340;

Ministero dei trasporti:

2008: + 3.000.

96.Tab.A.9

TECCE, ALBONETTI

Al comma 2, alla Tabella C, voce Missione servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980), articolo 36, Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.1.2 - Interventi - cap. 1680), apportare le seguenti variazioni:

2008: + 32.000;

2009: + 32.000;

2010: + 32.000;

e conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 32.000;

2009: - 32.000;

2010: - 32.000.

96.Tab.A.10

NIEDDU

Alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 25.000;

2009: - 25.000;

2010: – 25.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella A, alla voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 25.000;
2009: + 25.000;
2010: + 25.000.

96.Tab.A.12

BOBBA, TREU, ADRAGNA, RANIERI

Alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze – Art. 1, comma 1163 della legge 23 dicembre 2006, n. 296: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (2.2.6 - Investimenti – cap. 7682), apportare le seguenti variazioni:

2008: + 23.000;
2009: + 23.000;
2010: + 23.000.

Conseguentemente, al comma 1, Tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 23.000;
2009: – 23.000;
2010: – 23.000.

96.Tab.A.13

EUFEMI, BUTTIGLIONE

Al comma 1, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero per i beni e le attività culturali:

2008: + 2.500;
2009: + 2.500;
2010: + 2.500;

Ministero degli affari esteri:

2008: + 2.500;
2009: + 2.500;
2010: + 2.500;

Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: – 5.000;

2009: – 5.000;
2010: – 5.000.

96.Tab.A.14

POLLASTRI, MICHELONI, MELE, BOBBA, RANDAZZO, TURANO, PALLARO, RUBINATO

Al comma 2, alla Tabella C ivi richiamata, voce Ministero del commercio internazionale – Legge n. 549 del 1995, Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (1.2.2 - cap. 2500), apportare le seguenti variazioni:

2008: + 4.000;
2009: + 4.000;
2010: + 4.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

96.Tab.A.15

IL RELATORE

Alla Tabella C, voce Ministero dell'università e della ricerca – Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (1.1.2 - Interventi - cap. 1709), apportare le seguenti variazioni:

2008: + 3.500;
2009: + 3.500;
2010: + 3.500.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 3.500;
2009: – 3.500;
2010: – 3.500.

96.Tab.A.17

EUFEMI, BUTTIGLIONE

Al comma 1, Tabella A, modificare l'importo come segue:

Ministero dell'Economia e delle Finanze:

2008: – 1.000;
2009: – 1.000;
2010: – 1.000.

Conseguentemente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

2008: + 1.000;
2009: + 1.000;
2010: + 1.000.

96.Tab.A.18

FRANCO Vittoria, FONTANA, CARLONI, SOLIANI, GIAMBRONE, PELLEGATTA

Alla Tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 7, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi – 1.1.2 – Interventi – Cap. 3670, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 628;
2009: + 3.000;
2010: + 3.500.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 628;
2009: – 3.000;
2010: – 3.500.

96.Tab.A.19

PEGORER

Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (2.3.6. – Investimenti – cap. 7513/P), apportare le seguenti variazioni:

2008: + 500;

2009: + 500;
2010: + 500.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 500;
2009: - 500;
2010: - 500.

96.Tab.A.20

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 500;
2009: - 500.

Conseguentemente, alla Tabella B, inserire la seguente voce:

Ministero delle infrastrutture:

2008: + 500;
2009: + 500.

96.Tab.A.21

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008: - 300.

Conseguentemente, alla Tabella B, inserire la seguente voce:

Ministero delle infrastrutture:

2008: + 300.

96.Tab.A.22

COLOMBO Furio

Alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 250;
2009: + 250;
2010: + 250.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 250;
2009: – 250;
2010: – 250.

96.Tab.A.23

CUSUMANO, DE PETRIS, NARDINI, BOSONE, PIGNEDOLI, MARCORÀ, BENVENUTO, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

Alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – decreto legislativo n. 102 del 2004: Fondo di solidarietà nazionale, interventi assicurativi, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 200.000;
2010: + 200.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 200.000;
2010: – 200.000.

96.Tab.A.24

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2008: – 200.

Conseguentemente, alla Tabella B, inserire la seguente voce:

Ministero delle infrastrutture:

2009: + 200.

96.Tab.A.25

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2008: – 100.

Conseguentemente, alla Tabella B, inserire la seguente voce:

Ministero delle infrastrutture:

2010: + 100.

96.Tab.A.26

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSEHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, TONINI, NEGRI, RUBINATO

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 300.000;

2009: – 300.000;

2010: – 300.000.

Conseguentemente, alla medesima voce della Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 300.000;

2009: + 300.000;

2010: + 300.000.

96.Tab.B.1

PALERMI, RIPAMONTI, RUSSO SPENA, SALVI, PELLEGATTA, COSSUTTA, MELE, GAGLIARDI, CAPELLI, TECCE, ALBONETTI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Alla Tabella D, inserire la voce: Ministero dell'interno, legge n. 448 del 1998, Articolo 27 – fornitura gratuita dei libri di testo (U.P.B. 2.3.6 – altri interventi locali):

2008: + 60.000;

2009: + 60.000;
2010: + 60.000.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 60.000;
2009: - 60.000;
2010: - 60.000.

96.Tab.B.2

GARRAFFA, FINOCCHIARO

Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.

Conseguentemente, nella medesima Tabella B, inserire la rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, con i seguenti importi:

2008: + 10.000;
2009: + 10.000;
2010: + 10.000.

96.Tab.B.3

MONGIELLO

Alla Tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.

Conseguentemente, nella medesima Tabella B, alla voce Ministero della sanità, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 10.000;
2009: + 10.000;
2010: + 10.000.

96.Tab.B.4

GASBARRI

Alla Tabella B, dopo la voce Ministero degli affari esteri, aggiungere la voce: Ministero dell'interno, con i seguenti importi:

2008: + 10.000;
2009: + 10.000;
2010: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 10.000;
2009: – 10.000;
2010: – 10.000.

96.Tab.B.5

ADDUCE, BOCCIA, DI SIENA, PALERMO

Alla Tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 10.000;
2009: – 10.000;
2010: – 10.000.

Conseguentemente, nella medesima Tabella B, alla voce Ministero dei beni e delle attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 10.000;
2009: + 10.000;
2010: + 10.000.

96.Tab.B.6

BARBATO

Alla Tabella C allegata, alla voce Ministero dell'università e della ricerca – Istruzione universitaria, legge n. 394 del 1977, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 7.200;
2009: + 7.100;
2010: + 7.100.

Conseguentemente alla Tabella B allegata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 7.200;

2009: – 7.100;

2010: – 7.100.

96.Tab.C.1

CICCANTI

Al comma 2, Tabella C, alla voce, Ministero dell'economia e delle finanze – legge 353/2000 incrementare dell'80 per cento per ciascuno degli anni 2008-2010.

Conseguentemente ridurre proporzionalmente per un pari importo ciascuno degli stanziamenti di parte corrente di cui alla allegata Tabella C.

96.Tab.C.2

CUTRUFO, ROTONDI

Alla Tabella C: Sostegno all'editoria Ministero dell'economia e delle finanze – Legge 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 67.000;

2009: + 113.000;

2010: + 118.000.

96.Tab.F.1/1

PALERMI, RUSSO SPENA, SALVI, PISA, MENAPACE, BULGARELLI, GIANNINI, MARTONE, SILVESTRI, BATTAGLIA Giovanni, RIPAMONTI

All'emendamento 96.TAB.F.1, aggiungere la seguente voce: «nella Missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma «incentivazione per lo sviluppo industriale» del Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

Legge finanziaria 296/2006,

Art. 1, comma 885, punto B – 2.1.6 – Investimenti (cap. 7421/p)

2008: - 560.000
2009: - 40.000
2010: + 40.000
2011 e succ. + 480.000.

Art. 1, comma 885, punto C - 2.1.6 - Investimenti (cap. 7421/p)

2008: - -
2009: + 420.000
2010: + 30.000
2011 e succ. + 390.000.

Conseguentemente, nella Missione «sviluppo e riequilibrio territoriale», programma «politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate» del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 296/2002, (legge finanziaria 2003)

Art. 61, comma 1, FAS - 5.2.6 - Investimenti (cap. 8348)

2008: + 560.000
2009: + 380.000
2010: - 70.000
2011 e succ. - 870.000.

96.Tab.F.1/2

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, BULGARELLI, PISA, MENAPACE, MARTONE, SILVESTRI, BATTAGLIA Giovanni, GIANNINI, RIPAMONTI

All'emendamento 96.TAB.F.1, aggiungere la seguente voce: «nella Missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma «incentivazione per lo sviluppo industriale» del Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

Legge finanziaria 296/2006,

Art. 1, comma 885, punto B - 2.1.6 - Investimenti (cap. 7421/p)

2008: - 560.000
2009: + 40.000
2010: + 40.000
2011 e succ. + 480.000.

Art. 1, comma 885, punto c - 2.1.6 - Investimenti (cap. 7421/p)

2008: - -
2009: - 420.000
2010: + 30.000
2011 e succ. + 390.000.

96.Tab.F.1

IL GOVERNO

Nella Tabella F, missione «sviluppo e riequilibrio territoriale», programma «politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate» – legge finanziaria 289/2002, art. 61, comma 1 – 5.3.6 – investimenti (cap. 8425) del Ministero per lo sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2008:	– 1.000.000;
2009:	+ 600.000;
2010:	– 2.667.360;
2011 e successivi:	+ 3.067.360.

Art. 97.**97.0.1**

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:***«Art. 97-bis.***(Misure di Governo per la protezione e la promozione degli investimenti)*

1. Una società titolare di diritti speciali ed esclusivi in qualsiasi settore, che decida di entrare in altri settori o mercati, deve costituire una società autonoma per la gestione della fornitura al pubblico dei servizi diversi da quelli erogati in regime di esclusiva. In particolare la società separata non potrà essere finanziata, per le proprie attività, dalla società titolare dei predetti diritti attraverso l'utilizzo dei profitti derivanti dall'esercizio dell'attività svolta in regime di esclusiva nonché attraverso l'utilizzo di fondi, direttamente e/o indirettamente, di provenienza pubblica.

2. La società separata dovrà rispettare i seguenti obblighi:

a) predisporre idonei strumenti informativi di natura contabile in grado di consentire la rappresentazione dell'addebito e dell'accredito di tutte le prestazioni richieste e/o fornite dalla predetta società da parte della, titolare dei predetti diritti speciali ed esclusivi;

b) presentare rendiconti separati dei risultati economici e finanziari predisposti con evidenza dei criteri di contabilizzazione dei costi e dei criteri di ripartizione e ribaltamento dei costi comuni relativi all'utilizzo congiunto di fattori produttivi detenuti a qualsiasi titolo da altre unità organizzative dell'azienda concessionaria. Tali documenti devono essere autonomamente certificati e sono assoggettati al regime di pubblicità previsto per le altre informazioni contabili aziendali;

c) non utilizzare le informazioni relative ai clienti della società titolare di diritti speciali ed esclusivi al fine di sollecitare direttamente i propri abbonati alla sottoscrizione del servizio esercito dalla nuova società;

d) non realizzare iniziative promozionali congiunte ad altre riguardanti altri servizi o, comunque, realizzate attraverso l'uso discriminatorio di dati dei clienti».

97.0.2

EUFEMI

Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

(Misure di Governo per la protezione e la promozione degli investimenti)

1. Una società titolare di diritti speciali ed esclusivi in qualsiasi settore, che decida di entrare in altri settori o mercati, deve costituire una società autonoma per la gestione della fornitura al pubblico dei servizi diversi da quelli erogati in regime di esclusiva. In particolare la società separata non potrà essere finanziata, per le proprie attività, dalla società titolare dei predetti diritti attraverso l'utilizzo dei profitti derivanti dall'esercizio dell'attività svolta in regime di esclusiva nonché attraverso l'utilizzo di fondi, direttamente e/o indirettamente, di provenienza pubblica.

2. La società separata dovrà rispettare i seguenti obblighi:

a) predisporre idonei strumenti informativi di natura contabile in grado di consentire la rappresentazione dell'addebito e dell'accredito di tutte le prestazioni richieste e/o fornite dalla predetta società da parte della titolare dei predetti diritti speciali ed esclusivi;

b) presentare rendiconti separati dei risultati economici e finanziari predisposti con evidenza dei criteri di contabilizzazione dei costi e dei criteri di ripartizione e ribaltamento dei costi comuni relativi all'utilizzo congiunto di fattori produttivi detenuti a qualsiasi titolo da altre unità organizzative dell'azienda concessionaria. Tali documenti devono essere autonomamente certificati e sono assoggettati al regime di pubblicità previsto per le altre informazioni contabili aziendali;

c) non utilizzare le informazioni relative ai clienti della società titolare di diritti speciali ed esclusivi al fine di sollecitare direttamente i propri abbonati alla sottoscrizione del servizio esercito dalla nuova società;

d) non realizzare iniziative promozionali congiunte ad altre riguardanti altri servizi o, comunque, realizzate attraverso l'uso discriminatorio di dati dei clienti».

97.0.3

EUFEMI

Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di Telecomunicazioni in tecnologia GSM/R, GSM, UMTS dedicate esclusivamente alla sicurezza, al controllo ed alla viabilità del traffico ferroviario ed autostradale, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione delle reti stesse, all'installazione sul sedime ferroviario, autostradale, ovvero in aree immediatamente limitrofe dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione".

2. Le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259/03 come sostituito dal comma precedente, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riguardanti sia le installazioni già realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque avviati ai sensi della previgente normativa».

**ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817**

G/1817/1/5^a

BERSELLI, ZAVOLI

La 5^a Commissione permanente,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

premesso che:

esiste una generalizzata ed importante evasione del canone RAI la cui emersione consentirebbe una drastica riduzione dello stesso,

impegna il Governo:

ad assumere le più opportune iniziative volte ad un maggiore contrasto del fenomeno dell'evasione del canone.

G/1817/2/5^a

MICHELONI, POLLASTRI, RANDAZZO, TURANO, PALLARO

La 5^a Commissione permanente,

premesso che, alcune disposizioni tributarie vigenti, quali l'ICI sugli immobili e la tassa sui rifiuti solidi urbani, appaiono in taluni casi insostenibili per i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nel registro dell'AIRE, che posseggono un immobile nel nostro Paese;

tenuto conto che i suddetti immobili, per la maggior parte ubicati in aree territoriali economicamente svantaggiate, vengono utilizzati per brevi periodi nel corso dell'anno,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare apposite misure volte a favorire la riduzione delle imposte ICI e della tassa sui rifiuti solidi urbani a carico degli immobili di proprietà dei cittadini italiani residenti all'estero, anche al fine di consentire la sostenibilità degli oneri di manutenzione dei suddetti immobili.

G/1817/3/5^a

PALLARO, POLLASTRI

La 5^a Commissione permanente,
in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria,
premessi che:

l'emigrazione italiana in Sud America presenta caratteristiche del tutto particolari rispetto a quella in Europa e Nord America per diversi contesti temporali, sociali ed economici dei Paesi verso cui si è diretta;

i nostri connazionali ivi residenti sono a tutti gli effetti cittadini italiani, quindi con gli stessi diritti e doveri degli italiani in Italia;

inoltre, che i Consolati italiani in Sud America, per carenza di personale e di risorse economiche, non sono ancora in grado di soddisfare le legittime istanze dei nostri connazionali che vedono giacere negli uffici le loro pratiche con interminabili tempi di attesa tali da ledere i loro diritti nonché l'immagine dell'Italia nel mondo,

impegna il Governo:

a potenziare la rete consolare italiana in America Latina con l'assunzione di almeno 200 contrattisti locali;

a promuovere e sostenere la riforma della legge 5 febbraio 1992 n. 91, affinché sia trasmessa la cittadinanza via materna anche ai figli nati prima del 1 Gennaio 1948 per armonizzare la situazione di discriminazione in cui versano molte famiglie in cui un figlio è cittadino italiano mentre i fratelli nati prima del 1948 non hanno diritto alla cittadinanza;

a provvedere alla riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, per coloro che l'hanno persa per naturalizzazione per motivi di lavoro o per matrimonio con cittadini stranieri.

G/1817/4/5^a

MICHELONI, POLLASTRI, RANDAZZO, TURANO, PALLARO

La 5^a Commissione permanente,
premessi che,

la rete diplomatico-consolare è stata sistematicamente sottoposta a drastiche riduzioni dei capitoli di bilancio relativi al suo funzionamento sia nelle ultime finanziarie che nelle manovre aggiuntive e/o di assestamento di bilancio;

la rete diplomatico-consolare è oggi dotata di organici che sono inferiori al minimo previsto e non consentono un'adeguata azione di servizio e tutela; la rete diplomatico-consolare rappresenta il punto di contatto

tra i cittadini italiani all'estero e lo Stato italiano, sia per quanto attiene alla rappresentanza che ai servizi ed alla tutela internazionale;

la rete diplomatico-consolare è stata chiamata ad una mole di lavoro straordinaria in occasione delle consultazioni politiche e referendarie e non è stata ancora in grado di realizzare un serio aggiornamento dell'elenco elettorale degli italiani all'estero ed in alcuni Consolati, a causa della carenza di fondi e personale, le operazioni di aggiornamento sono state sospese dopo l'ultimo referendum;

la rete diplomatico-consolare adotta prassi amministrative, con una rigida gestione di competenza e per singoli capitoli di spesa, che limitano una razionale gestione della spesa; la situazione ha raggiunto i livelli dell'emergenza ed in alcune circoscrizioni i Consolati ed i Consolati Generali non saranno neanche in grado di pagare le bollette dell'energia elettrica;

questa situazione si traduce in lunghe attese per i servizi alle comunità italiane nel mondo, oltre a dare una pessima immagine dell'Italia all'estero; ogni ipotesi di riorganizzazione della rete consolare non deve tradursi in chiusura di Consolati o riduzione di personale o meno diritti per il personale e le soluzioni debbano comunque essere individuate con il metodo della concertazione;

questa generale precarietà e queste carenze strutturali della rete diplomatico-consolare hanno da tempo suscitato le preoccupazioni e le proteste delle comunità italiane emigrate;

tenuto conto che, occorre attribuire alla rete consolare compiti per rispondere ai nuovi bisogni della presenza italiana nei paesi ad economia emergente e con forte sviluppo e per rispondere all'esigenza delle imprese italiane di rafforzare la propria presenza sullo scenario internazionale,

impegna il Governo:

ad effettuare una attenta verifica dei bisogni relativi alla rete diplomatico-consolare, a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sui bisogni dei cittadini italiani residenti all'estero e a concordare con le Commissioni competenti, un piano di riforma finalizzato alla riorganizzazione e innovazione della rete consolare e diplomatica italiana nel mondo, e successivamente procedere alla realizzazione del piano concordato.

G/1817/5/5^a

VITALI

La 5^a Commissione permanente,

considerato che la legge finanziaria per il 2007 prevedeva ai commi 1017 e 1022 dell'articolo 1 il finanziamento degli investimenti ferroviari e dei servizi ferroviari regionali e metropolitani con un fondo alimentato dai proventi dei sovrappedaggi autostradali su determinate tratte della rete;

che le modalità di attuazione dovevano essere disciplinate con un Decreto del Ministro delle Infrastrutture d'intesa con il Ministro dei Trasporti da emanare entro il 30 aprile 2008;

che tale decreto non è stato emanato,

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative necessarie ad attuare tempestivamente commi 1017 e 1022 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008.

G/1817/6/5^a

FORTE

La 5^a Commissione permanente,

premesso:

che la realizzazione della Pedemontana di Formia, di cui alla delibera CIPE 29 marzo 2006, n. 98, è stata valutata, con il finanziamento di un limite di spesa di 5 milioni per 15 anni, con la Finanziaria 2007, un'opera strategica per garantire il superamento delle strozzature in cui versa la viabilità di collegamento tirrenica, all'altezza della strada variante S.S. 7 Appia Bis;

che al fine di rendere cantierabile la progettazione in corso di definizione per il lotto funzionale Gaeta-Formia (12 km) a carico dell'ANAS S.p.A., si rende necessario un ulteriore contributo, sotto forma di limite di impegno di 5 milioni per 15 anni;

che con la Finanziaria 2008 detta somma può essere reperita come priorità nell'ambito del finanziamento delle infrastrutture stradali della grande viabilità,

impegna il Governo:

a valutare detta priorità segnalata, al fine di reperire il relativo finanziamento, stante la comune valutazione di tutte le forze politiche, sociali e le istituzioni locali (province, regioni e comuni) interessati.

G/1817/7/5^a

PISTORIO

La 5^a Commissione permanente,

impegna il Governo a:

rispettare il principio del riparto territoriale in una percentuale pari al 70 per cento per le aree dell'ex Obiettivo 1 e al 30 per cento per tutte le

altre, nell'erogazione dei fondi di cui all'articolo 61, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

G/1817/8/5^a

AMATI

La 5^a Commissione permanente,

premesso che,

la finanziaria per il 2008, prevede apposite misure per il contenimento dei costi per la rappresentanza politica nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali,

impegna il Governo:

a definire con apposite misure, entro il 2009, il riordino delle amministrazioni provinciali, al fine di garantirne l'efficacia, l'efficienza e il contenimento delle spese.

G/1817/9/5^a

AMATI

La 5^a Commissione permanente,

premesso che,

la finanziaria per il 2008, prevede apposite misure per il contenimento dei costi per la rappresentanza politica nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali;

appare opportuno intervenire anche in altri ambiti della rappresentanza politica ed estendere l'efficacia di tali interventi anche a livello regionale,

impegna il Governo:

a chiedere, nell'ambito dell'autonomia statutaria delle Regioni, ai Presidenti delle medesime di proporre ai rispettivi Consigli:

a) il ripristino, a decorrere dalle prossime elezioni amministrative, nell'ambito delle leggi elettorali, dell'originario rapporto tra il numero degli eletti e la popolazione del territorio regionale, revocando gli atti legislativi conseguenti;

b) la riorganizzazione delle sedi di lavoro, a partire dalle commissioni consiliari, in modo da garantire nel contempo la loro efficacia, efficienza e la riduzione dei relativi costi organizzativi;

a chiedere, altresì, ai governi regionali nell'ambito dell'autonomia statutaria delle regioni, che:

nell'organizzazione delle iniziative regionali di promozione a livello internazionale delle attività economiche e commerciali, le delegazioni delle rappresentanze istituzionali e coerentemente del personale amministrativo non superino le tre unità per componente.

G/1817/10/5^a

BATTAGLIA, TURIGLIATTO, ALBONETTI, RIPAMONTI

La 5^a Commissione permanente,

premesso che,

la Camera dei Deputati nello scorso mese di luglio ha approvato una mozione che impegna il Governo ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione incaricata di elaborare una proposta e prendere tutte le iniziative bilaterali e multilaterali per sollecitare l'adozione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, fornire pareri al Governo per il raccordo con le istituzioni europee e gli altri Paesi aderenti all'Unione e per promuovere iniziative nelle altre sedi internazionali,

chiede al Governo:

di dar seguito all'istituzione di detta Commissione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per consentire che lo studio prodotto possa essere sottoposto nel più breve tempo possibile dal Presidente del Consiglio ai competenti organi parlamentari.

G/1817/11/5^a

PISTORIO

La 5^a Commissione permanente,

impegna il Governo:

a istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo delle Isole Minori, deputata allo svolgimento di attività di informazione, documentazione, formazione, supporto per la programmazione a sostegno dei comuni insulari e delle loro associazioni rappresentative e alla promozione di forme di cooperazione stabili tra questi ultimi e le istituzioni competenti a livello nazionale e regionale. L'Agenzia predispone un piano di investimenti di durata pluriennale per lo sviluppo organico dei collegamenti da e per le isole minori e delle relative forniture dei beni primari e dei servizi. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Agenzia sono definite con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

G/1817/12/5^a

NIEDDU

La 5^a Commissione permanente,

considerato che:

l'articolo 93, comma 4 dell'atto Senato 1817 autorizza assunzioni a favore delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nei limiti complessivi di 50 milioni di euro per il 2008, di 120 milioni di euro per l'anno 2009 e di 140 milioni di euro per il 2010;

con questo articolo viene garantito il transito nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile di circa 4.500 volontari delle Forze Armate;

attualmente sono in attesa di essere trattenuti migliaia di giovani che prestano servizio in qualità di volontari in ferma breve in possesso di oltre di 3 anni di servizio;

non appare opportuno che i volontari in ferma prefissata annuale abbiano la precedenza sui volontari in ferma breve che possono vantare più di 3 anni di servizio e alcuni di essi non potrebbero essere più trattenuti;

i primi volontari in ferma prefissata quadriennale istituiti con la legge n. 226 del 2004 matureranno il diritto al transito nelle Forze di Polizia nel 2009;

con il decreto legislativo n. 215 del 2001 sono stati arruolati con una ferma iniziale di trenta mesi moltissimi Ufficiali in ferma prefissata, sia nelle Forze Armate, sia nell'Arma dei Carabinieri;

i suddetti durante il servizio hanno acquisito competenze e professionalità;

impegna il Governo:

per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali della Polizia ad ordinamento civile e militare i posti messi a concorso siano riservati prioritariamente ai volontari in ferma breve;

le assunzioni negli altri ruoli delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare siano riservati al personale reclutato ai sensi dell'articolo 23 comma 1 del decreto legislativo 215 del 2001, che ha prestato servizio nelle Forze Armate o nell'Arma dei Carabinieri per almeno 30 mesi nell'ultimo quinquennio, per il quale non è stato possibile procedere alla stabilizzazione prevista dall'articolo 1 comma 519 della legge 296 del 2006.

G/1817/13/5^a

CASTELLI

La 5^a Commissione permanente,

osservando come il 65 per cento dei crimini commessi nella provincia di Lecco sia perpetrato nella zona di Merate, dove il numero dei reati è in costante aumento;

ritenendo che:

sia necessario potenziare i presidi territoriali delle forze dell'ordine ove maggiormente si avverte la pressione delle attività criminose;

impegna il Governo:

a destinare parte delle risorse stanziare dalla manovra di bilancio, in particolare agli articoli 25 e 93 del disegno di legge finanziaria, alla costituzione di una sezione distaccata del Commissariato di Polizia di Lecco da ubicare nel comune di Merate ed al potenziamento della locale stazione dei Carabinieri, da tempo sofferente per carenze di organico e mezzi.

G/1817/14/5^a

AMATO

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

Firenze, al pari di Roma e Venezia, è una grande città d'arte, dotata di un esteso centro storico di inestimabile valore artistico e culturale che rappresenta uno dei fulcri indiscussi del turismo italiano, con una presenza media annua di circa 6 milioni e mezzo di turisti;

Firenze, a fronte dell'elevatissimo flusso turistico che interessa la città, può far ricorso ad una base imponibile fiscale locale che conta su di una popolazione di soli 350.000 abitanti e non può pertanto assicurare la messa in atto degli adeguati interventi per la salvaguardia del proprio straordinario patrimonio artistico, architettonico e culturale;

a differenza di Firenze, le città di Venezia e di Roma ricevono già dallo Stato, così come viene ribadito nella corrente manovra Finanziaria, di un contributo speciale di varia entità grazie all'esistenza di leggi poste alla loro salvaguardia;

impegna il Governo:

ad individuare risorse sotto forma di un contributo speciale adeguate per la salvaguardia di Firenze e del suo centro storico.

G/1817/15/5^a

AMATO

La 5^a Commissione permanente,

premessò che:

il 19 luglio 2007 è stato siglato a Firenze tra il Ministro dell'interno, il Sindaco di Firenze, il Presidente della Provincia, i Sindaci dell'area, il Prefetto, i rappresentanti delle Forze dell'ordine ed il Vice Presidente della regione Toscana, il «Patto per la sicurezza dell'area metropolitana fiorentina» volto al contrasto della dilagante microcriminalità causa, assieme all'esercizio generalizzato dell'abusivismo commerciale, del degrado in cui versa il centro storico fiorentino;

tale patto, siglato per ciascuna delle realtà di area metropolitana ha consentito a città come Milano, Roma, Torino e Napoli ad accedere a consistenti risorse in termini di uomini mezzi e contributi economici per le politiche di sicurezza e programmare così un piano di politiche di contrasto alla criminalità urbana;

Firenze, a differenza delle altre realtà metropolitane, fatta esclusione della possibilità di poter usufruire, esclusivamente in casi di emergenza, di una forza di intervento speciale di sole quindici unità del Ministero dell'Interno, non ha avuto alcun incremento di risorse, uomini o mezzi per far fronte in maniera adeguata alle esigenze di sicurezza della città;

impegna il Governo:

ad individuare maggiori risorse per dare sostanza al Patto di sicurezza per l'area metropolitana fiorentina e conseguire così un'effettiva realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini di Firenze.

G/1817/16/5^a

AMATO

La 5^a Commissione permanente,

premessò che:

il 4 di novembre 2006 è ricorso il 40° anniversario dell'alluvione di Firenze;

dalle recenti indagini è risultato che la situazione attuale presenta gli stessi, se non maggiori rischi di 40 anni fa;

è stato sottoscritto in data 18 febbraio 2005 tra Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, regione Toscana e Autorità di Bacino, un Accordo di Programma per l'attivazione degli interventi prioritari destinati alla mitigazione del rischio idraulico per i quali lo Stato aveva

già attivato, per iniziare, 34 milioni di euro, sui 100 totali, prevedendo la fine dei lavori entro il 2010;

in data 4 novembre 2006 è stato siglato un ulteriore protocollo d'intesa tra il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e la regione Toscana, che ha visto ridursi a soli 7 milioni di euro i fondi resi immediatamente disponibili dallo Stato, insufficienti rispetto all'obiettivo del Piano per il Fiume, procrastinando la fine della messa in sicurezza dell'Arno al 2016;

gli incalcolabili danni conseguenti ad una nuova alluvione, in particolare modo all'ineguagliabile patrimonio artistico fiorentino ancora oggi, dopo 40 anni dall'ultima esondazione dell'Arno, compromesso e lontano dall'essere completamente restaurato, sarebbero irreparabili;

impegna il Governo:

ad individuare maggiori risorse per la definitiva sistemazione del bacino idrografico dell'Arno per ridurre i tempi di conclusione dell'opera.

G/1817/17/5^a

TOTARO

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

nel 2005 il Ministro dell'ambiente e la regione Toscana hanno approvato il Piano di Assetto idrogeologico del Fiume Arno che prevede 200.000 di intervento per la messa in sicurezza della Toscana a 40 dalla catastrofica alluvione del 4 novembre 1966;

tali interventi, diversi dei quali già cantierabili, saranno gestiti dall'Autorità di bacino e richiedono certezze organizzative e tempistiche;

il 4 novembre 2006 il Ministero dell'ambiente e la regione Toscana hanno siglato un nuovo accordo che prevede uno stanziamento di 7.000 di euro per l'Arno, largamente insufficienti all'obiettivo del piano per il Fiume;

tenuto conto che:

nel corso del dibattito sulla legge finanziaria 2007, il Governo approvò come raccomandazione (in data 18 novembre 2006) la richiesta di uno stanziamento di fondi per la messa in sicurezza dell'Arno, rimasta poi solo sulla carta;

impegna il Governo:

ad individuare, all'interno delle poste complessive inserite In bilancio, ulteriori risorse finalizzate alla messa in sicurezza dell'Arno.

G/1817/18/5^a

LIBÈ, CICCANTI, FORTE

La 5^a Commissione permanente,

premessi:

che l'esito dalle audizioni nel corso dell'indagine conoscitiva sugli incendi boschivi ha evidenziato che quest'anno il numero degli incendi è aumentato del 60 per cento, mentre le superfici bruciate sono aumentate del 250-300 per cento;

che gli incendi registratisi hanno provocato la morte di 18 persone;

che dai numeri sovra esposti si evidenzia un'inefficienza dell'organizzazione generale nella prevenzione, avvistamento e spegnimento incendi;

che tale inefficienza è dovuta anche ad una frammentazione delle competenze attinenti l'azione di spegnimento incendi;

che il quadro legislativo limita il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – struttura tradizionalmente e normativamente, deputata al soccorso pubblico e difesa civile – ad un rapporto di mera collaborazione con le regioni;

che le regioni hanno manifestato una palese carenza nell'attività di prevenzione, ed in particolare nella «centrale» attività di avvistamento, favorendo spesso il rapido espandersi delle fiamme, rendendo ancor più problematica la tempestività dell'intervento di soccorso;

che le regioni presentano una evidente difficoltà sia per ragioni strutturali che economiche, nella lotta attiva agli incendi boschivi;

che non avrebbe senso strutturare un apparato operativo permanente in ambito regionale;

che la scarsità delle risorse messe a disposizione dalle regioni ha consentito di organizzare pochi presidi territoriali e, per giunta, per limitati periodi;

che in altri casi le regioni hanno preferito non sottoscrivere le convenzioni destinando, invece, le scarse risorse al volontariato regionale;

che il volontariato è spesso inadeguato, sia per preparazione sia per esiguità del numero, ad affrontare un evento ad alto livello di rischio come l'incendio boschivo;

che si è constatata una mancanza di coordinamento delle squadre di intervento di terra; troppo spesso infatti si presentano sui luoghi dell'evento una pluralità di soggetti – squadre di volontari, della protezione civile regionale, della provincia e del comune – che agiscono in maniera estemporanea e frammentata, senza attitudine all'azione coordinata e con una mancanza di cultura ad eseguire gli ordini operativi, con diversa preparazione, con differenti attrezzature e dispositivi di protezione e con inadeguati collegamenti radio;

che la materia degli incendi boschivi non ha trovato negli accordi di programma una adeguata disciplina;

che gli accordi di programma non risultano essere uno strumento idoneo a definire i rapporti istituzionali con le regioni;

che la frammentazione degli accordi, in ragione delle diverse sensibilità regionali, acuisce le differenze di risposta operativa sul territorio;

che tale disorganizzazione ha prodotto il proliferare di sale operative permanenti nate per opera delle regioni, delle province, del corpo forestale, del COAU, del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, eccetera;

visto:

che il Corpo dei vigili del fuoco svolge, pur nella grave situazione di esiguità di risorse economiche e di personale, un ruolo fondamentale nello spegnimento degli incendi boschivi con professionalità, competenza e capacità organizzative;

che l'eventuale affidamento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco del ruolo di avvistamento degli incendi e di coordinamento dello spegnimento a terra, non intaccherebbe, in alcun modo, la competenza primaria delle regioni relativamente alla programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

impegna il Governo:

ad avviare una seria e condivisa rivisitazione della legge quadro n. 353/2000, con la finalità di razionalizzare le risorse in campo e di migliorare le capacità di risposta operativa, al fine di scongiurare il ripetersi di situazioni come quelle di quest'estate che hanno messo in pericolo la pubblica incolumità e creato gravi difficoltà all'interno tessuto economico e sociale di vaste aree del Paese;

ad affidare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco il ruolo di avvistamento degli incendi e di coordinamento dello spegnimento a terra, in virtù della riconosciuta professionalità, della capillare diffusione sul territorio, della flessibilità della presenza del personale nelle sedi di servizio e della disponibilità delle colonne mobili regionali;

a confermare le competenze del Corpo forestale dello stato in tema di tutela dell'ambiente boschivo e, in relazione alla natura anche di forza di polizia;

a rafforzare la funzione del Corpo forestale in tema di prevenzione ed accertamento di reati concernenti il predetto interesse.

G/1817/19/5^a

BELLINI, IOVENE

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

la legge 157/92 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ha teso a valorizzare la conservazione della fauna selvatica e il corretto rapporto tra cacciatore e territorio;

in particolare con la caccia «programmata» si è passato dal vecchio concetto di caccia controllata alla necessità di una più complessiva gestione del territorio ai fini faunistico ambientali, assegnando, sotto il controllo pubblico, la gestione dell'attività venatoria ai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia che rappresentano il principale istituto per la gestione faunistico venatoria. Con loro si è realizzata la partecipazione delle forze sociali più direttamente interessate (agricoltori, cacciatori, ambientalisti);

ciò ha permesso di superare il dannoso fenomeno del nomadismo venatorio con un corretto rapporto tra cacciatore e territorio, superando la contrapposizione tra protezione ambientale e difesa della tradizione venatoria, ruolo dell'impresa agricola multifunzionale che passa da una posizione passiva (danni alle coltivazioni e pressione venatoria non programmata) a quella degli investimenti, in favore di un'agricoltura di qualità consapevole del proprio ruolo nella più complessa tematica ambientale;

gli ATC sono istituiti tramite il Piano faunistico provinciale e raccordato dal Piano faunistico regionale, ma non sempre Regioni e Province hanno proceduto celermente al pieno dispiegarsi della legge di riforma della caccia;

dopo 15 anni dalla sua emanazione risulta evidente che laddove è stata applicata, si sono ottenuti risultati assai apprezzabili, sia in termine di soddisfazione venatoria che per la presenza di fauna selvatica allo stato naturale. In numerosi Ambiti territoriali di caccia si sono raggiunte importanti intese per interventi di miglioramento ambientale, una corretta gestione degli istituti faunistici pubblici e privati, una buona sintonia tra la gestione del territorio a caccia programmata e le aree protette. In tali esperienze si sono affrontati positivamente i temi legati al riequilibrio tra le popolazioni selvatiche, i danni all'agricoltura provocati dalle stesse e la corretta gestione di un patrimonio faunistico di primaria importanza come quello dei grandi ungulati, attraverso il moderno principio della caccia di selezione;

si sono inoltre gettate le basi per un allargamento delle intese tra cacciatori e agricoltori per il necessario reperimento di ulteriori risorse attraverso i Piani di sviluppo rurale, approvati in questi giorni dalle singole Regioni, sfruttando alcune novità introdotte dalla nuova politica agricola comunitaria;

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento, sullo stato di attuazione e sui risultati fino a qui raggiunti dalla legge 157/92 e per proporre un adeguamento funzionale.

G/1817/20/5^a

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

La 5^a Commissione permanente,

premessi che:

si fa sempre più pressante il dibattito riguardante l'equiparazione dell'età pensionabile delle donne a quella degli uomini. La differenza di cinque anni – da 60 a 65 per la pensione di vecchiaia – prevista oggi non è più sostenibile, anche l'Unione europea ha avviato, nei confronti dell'Italia, una procedura d'infrazione per incompatibilità con il diritto comunitario della normativa nazionale che stabilisce età pensionabili diverse per uomini e donne;

non è pensabile che la situazione muti da un giorno all'altro, ma un percorso di equiparazione deve essere comunque iniziato, ferma restando la necessità di dare una maggiore tutela alle donne nella maternità, nel periodo del puerperio e, quindi, in presenza di figli;

questa tendenza è in linea con quanto sta avvenendo nel resto d'Europa: Austria, Grecia e Italia non prevedono attualmente l'equiparazione dell'età pensionabile, ma tutti gli altri Paesi l'hanno già attuata oppure, come Belgio e Gran Bretagna, la realizzeranno in tempi già programmati;

la differenza dell'età pensionabile non ha più alcuna giustificazione né economica né sociale. A 60 anni, una donna ha davanti a sé una vita media di circa 25 anni, rispetto agli uomini che ne hanno meno di 21. Il tasso di occupazione femminile è attualmente, anche a causa di fenomeni di pensionamento anticipato delle donne, pari al 46 per cento contro il 70,7 per cento degli uomini. Siamo quindi ben lontani dall'obiettivo dell'Agenda di Lisbona del 60 per cento per le donne fissato per il 2010;

rimane fermo, tuttavia, il diritto della donna ad avere maggiori tutele onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima, il che non contrasta con il fondamentale principio di parità nell'età pensionabile, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione. La protrazione della durata del rapporto di lavoro, cioè dell'età lavorativa, deve consentire alla donna lavoratrice di conseguire i relativi vantaggi, come, ad esempio, gli aumenti retributivi e i conseguenti aumenti di pensione;

molti Paesi, come documenta ampiamente l'Ocse, hanno avviato un ripensamento dei tempi di lavoro, formazione e riposo, per consentire a tutti di continuare a essere o di ritornare tra le persone attive almeno finché dura la buona salute: non un obbligo, quindi, ma una importante scelta di libertà;

impegna il Governo:

a equiparare l'età pensionabile tra uomo e donna, prevedendo:

- a) una riduzione dell'età pensionabile per la donna di un anno per ogni figlio, con un limite massimo di 5 anni;
- b) l'estensione del periodo di maternità e del congedo parentale, sia di quello retribuito pienamente che di quello del 30 per cento;
- c) la possibilità di astensione dal lavoro in aspettativa di due anni, senza retribuzione, ma con accredito figurativo dei contributi previdenziali ed estensione di analoghe tutele per lavoratrici autonome.
-

G/1817/21/5^a

ZUCCHERINI

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve presentare al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, quantificando altresì le adesioni alle forme pensionistiche complementari e specificando dettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», previsto al comma 755 della stessa Finanziaria 2007;

nella prima relazione il Ministro doveva riferire altresì sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale apposita gestione INPS, alimentata con il trattamento di fine rapporto, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria, definendo un apposito Fondo di riserva;

considerato che:

anche a causa del confronto in atto tra Governo e parti sociali, riguardante il Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili, la previsione della Finanziaria 2007 non è stata ancora attuata, e quindi il Parlamento è privo di quelle informazioni essenziali al fine di comprendere quali siano le ricadute reali dei provvedimenti legislativi intervenuti nell'ultimo anno in materia previdenziale;

impegna il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a relazionare e fornire al Parlamento i dati relativi ai fondi pensionistici complementari e al Fondo di cui all'articolo 1, comma 755, della Finanziaria 2007, specificando il grado di adesione in base alle fasce di età dei lavoratori e all'anzianità lavorativa;

ad esplicitare quali siano i provvedimenti che si intendono adottare al fine di dare adeguate garanzie sulla sicurezza dei fondi complementari, soprattutto alla luce del fallimento di diverse banche di investimento che negli Stati Uniti e in Europa hanno causato forti destabilizzazioni economiche e serie preoccupazioni sul futuro, eventi che suggeriscono al legislatore di vigilare anticipatamente su ogni possibile fattore di rischio tale da compromettere il frutto del lavoro di milioni di donne e uomini anche nel nostro Paese.

G/1817/22/5^a

ALFONZI, CASSON, ZUCCHERINI, DI SIENA, TIBALDI, TURIGLIATTO, TREU, RUSSO SPENA, SALVI, FINOCCHIARO, PALERMI, BARBATO, TECCE, ALBONETTI, ROSSA, FILIPPI, BRISCA MENAPACE, BELLINI, PISA, VALPIANA, GALARDI, GIANNINI, BONADONNA, EMPRIN GILARDINI, PALERMO, PEGORER, AMATI, TURIGLIATTO, BULGARELLI, MELE, MERCATALI, ROILO, SCARPETTI, GARRAFFA, MAZZARELLO

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

nel quinquennio 2008-2012 è prevista la crescita massima dei decessi per mesotelioma, malattia tumorale dovuta all'esposizione all'amianto. Si stima che ogni anno nel nostro Paese muoiano a causa di tale malattia oltre mille persone, mentre tra le tremila e le quattromila sarebbero quelle complessivamente interessate da malattie asbesto correlate;

in maniera molto lenta negli ultimi anni si sono registrati dei miglioramenti nei trattamenti del tumore da mesotelioma, anche se non si è ancora sviluppata una ricerca coordinata con verifiche e riscontri ravvicinati delle diverse metodologie investigative e di cura;

molti medici del lavoro e chirurghi ritengono che una rete organizzata dei centri di cura e terapia delle malattie asbesto correlate e del mesotelioma possa comportare un ulteriore e significativo avanzamento nell'efficacia delle terapie. In particolare, un'ipotesi di ricerca riferita a specifiche caratteristiche immunologiche delle singole persone sembra poter aprire la possibilità di diagnosticare con molto anticipo l'insorgenza del tumore e quindi avviare, anche sperimentalmente, le cure più idonee ed efficaci;

– molte Regioni stanno già praticando in proprio campagne e programmi di sorveglianza, diagnosi e cura dei mesotelioma e delle malattie asbesto correlate. Una migliore rete delle esperienze e dei risultati potrebbe favorire degli avanzamenti più significativi nella diagnosi e cura delle malattie asbesto correlate;

considerato, inoltre, che:

la Conferenza europea di Bruxelles del 2005 sull'amianto ha affermato che la causa principale di tumori determinati dallo svolgimento di

attività professionali è da attribuirsi all'amianto e che, secondo l'Oil, sono oltre 100.000 le morti causate ogni anno dall'esposizione all'amianto;

l'industria dell'amianto non si è mai fermata, tanto che a livello mondiale nel 2000 sono state prodotte circa 2.130.000 tonnellate di amianto, con uno spostamento delle produzioni più nocive nei paesi dell'est europa e nei paesi poveri;

impegna il Ministro della salute:

a realizzare in accordo con le Regioni un Piano di sorveglianza sanitaria per le persone esposte all'amianto, definendo linee di indirizzo, coordinamento e messa in rete dei programmi regionali in materia di «sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci» delle persone esposte all'amianto;

a relazionare annualmente al Parlamento sullo stato di avanzamento e sui risultati del Piano di sorveglianza sanitaria degli esposti, in collaborazione anche con le rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni degli esposti all'amianto;

ad attivarsi in ambito nazionale e internazionale per lo sviluppo della ricerca per la diagnosi precoce e la cura del mesotelioma pleurico e delle malattie asbesto correlate;

impegna il Ministro del lavoro:

a istituire presso il Ministero del lavoro un Gruppo di Ispettori del lavoro con il compito di potenziare ed accelerare le procedure di accertamento di esposizione all'amianto svolto dall'Inail sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai contenziosi giudiziari ed alle situazioni di difficile ricostruzione della documentazione necessaria.

G/1817/23/5^a

ALFONZI, VALPIANA, NARDINI, SODANO, TECCE, ALBONETTI, PERRIN

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

la legge 9 gennaio 1989, n. 13, all'articolo 10 ha istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Dal 2003 tale fondo non risulta finanziato, facendo venir meno un importante strumento a vantaggio delle persone diversamente abili e determinando un'evidente contraddizione rispetto agli orientamenti legislativi nazionali ed europei;

la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), all'articolo 1 comma 389, prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, aprendo un capitolo che, seppur irrisorio, segnala tuttavia l'esigenza di restituire la necessaria attenzione al tema segnalato. Esigenza rafforzata dal successivo

comma 626, che richiamando il decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 381 pone l'attenzione sul recupero di risorse dalla lotta all'evasione contributiva, un obiettivo rilevante, fortemente perseguito nel corso del 2007, durante il quale si sono visti i primi effetti dei provvedimenti legislativi adottati;

impegna il Governo:

a finanziare il Fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 131 sia in virtù del recupero di risorse dalla lotta all'evasione contributiva e fiscale, azione che sperabilmente potrà continuare ed ottenere ulteriori, importanti risultati, sia attraverso la previsione di stanziamenti adeguati e non più rinviabili.
